ARCHIVIO
STORICO ITALIANO

FONDATO DA G. P. VIEUSSEUX

E CONTINUATO

A CURA DELLA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

PER LE PROVINCIE

DELLA TOSCANA, DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE

SERIE TERZA

TOMO III. - PARTE I.
ANNO 1866

252466
25. 3. 31

IN FIRENZE
COI TIPI DI M. CELLINI E C.
ALLA GALILEIANA

1866

NUOVI DOCUMENTI

INTORNO

A FRA GIROLAMO SAVONAROLA

Molti e profondi studi furono ultimamente fatti su questo singolare personaggio. Dalle memorie contemporanee e dagli archivi si raccolsero le notizie che lo concernevano ; e negli scritti di lui se ne indagò con accuratezza e con retto criterio il carattere. Pertanto , come fu sollevato dal fango ove lo aveano gettato i suoi accusatori , così si fece discendere da quell'altare che un eccessivo zelo religioso gli aveva innalzato (1).

Ma intorno al Frate stava un popolo che risentiva variamente l'impressione delle sue parole , v'erano migliaia di persone che, travolte da passioni diverse, si aggiravano intorno a lui o col pugnale sotto il mantello per tôrgli la vita o per offrirgli la loro in sua difesa.

Se non che anche questo s'è detto. S'è detto che queste passioni furono in alcuni religiose e non politiche, in altri poli-

(1) A proposito di giudizi intorno al Savonarola è da notare quello assai giusto del sig. dott. Carlo Cantoni , nel suo articolo *Girolamo Savonarola e i suoi biografi* , accolto nel vol. XXVI fasc. III , settembre 1865 , p. 315 , del Politecnico , dove ha preso in esame cinque importanti biografie moderne e gli scritti inediti del Guicciardini. Pregevoli pure sono le osservazioni che va facendo sopra i punti particolari o della vita del Frate o della storia de'tempi. Tuttavia credo che nessuno possa augurarsi di dir l'ultima parola in materie siffatte , dove facilmente , o si giudicano le questioni d'un tempo coi criterj d'un altro o vi si prende p rte secondo le nostre individuali tendenze.

tiche e non religiose, che in molti si suscitarono ambedue insieme, o l'una vi nacque in ragione dell'altra: appunto come avvenne a questo gran commovitore degli animi, il quale, parlò in chiesa delle cose di Stato, e nel Palazzo dei Signori portò lo spirito di religione; pel concetto non nuovo, ma ben da lui sostenuto, che le cose spirituali debbano farsi regola e vita delle mondane, e costituire così quella mirabile armonia che i miscredenti disprezzano perchè non comprendono, che i tiranni asseriscono impraticabile perchè contraria ai loro intendimenti.

Queste parti però non mi sembrano studiate abbastanza. Ci siamo arrestati al primo romore di contendenti, e intesa la cagione di tante ire abbiamo data la nostra sentenza, lodando e condannando troppo assolutamente, senza gradazione nè di merito nè di colpa. Udimmo i nomi faziosi di Piagnoni, di Arrabbiati, di Bigi e di Compagnacci, e gli credemmo nella lor parte tutti d'un istesso volere, di un sentimento egualmente forte, e mossi a combattere da una istessa cagione. Che poi vi fossero cittadini moderati, imparziali, nemici solo di queste patrie discordie, a nessuno parve cadere in mente. Pubblicando pertanto questi documenti, non veduti in parte dai biografi, in parte non debitamente considerati, verremo a dare un'idea più chiara su questo proposito. Essi, conducendoci dalla scomunica del maggio 1497 a tutto il primo processo del Frate, ne mostrano appunto il periodo più vicendoso della sua vita, in cui i sentimenti dell'animo si tradussero in azioni, gli odi lungamente nascosti si manifestarono, e i contendenti si dissero e si fecero scambievolmente tutto il male che si volevano. La qualità poi de' documenti, rivelandoci con singolare vivacità gli animi differenti delle persone che ebbero che fare col Savonarola, ci indica chiaramente il progresso delle passioni, come cioè di giorno in giorno riscaldandosi le parti, era da ciascuno sottomessa la ragione al talento, come dai dignitosi e moderati contrasti delle prime Pratiche si scendesse poi anche ne' Consigli a quel parlare intollerante solamente usato fin qui dai cittadini nel segreto

de' loro ritrovi e delle loro famiglie. Altri criteri importanti benchè più speciali si possono cavare da queste consulte. I quali, piuttosto che insieme, parmi meglio indicare partitamente in un sunto dei documenti stessi, che dividerò in tanti capi quanti sono i fatti precipui a cui si riferiscono.

I.

La Scomunica.

L'ordinamento civile stabilito in Firenze sotto gli auspicj di frate Girolamo aveva attraversati de'disegni ambiziosi, la sua parola viva e pungente avea cagionati de'risentimenti, il buon concetto e la fama sua gli aveano suscitate delle invidie. Era facile che ne conseguisse un odio, una vendetta; ed Alessandro Borgia doveva essere a tanta nequizia degno strumento. La scomunica contro frate Girolamo, pubblicata solennemente in Firenze il 22 giugno 1497, lo espone a nuove e più basse ingiurie degli avversari, e sgomenta i Piagnoni. A tanta depressione d'uomo, grandemente venerato fin allora, vuol soccorrere la benevola Signoria del luglio e agosto; e aduna per questo una Pratica (1). Gli amici di lui vi si dimostrano desiderosi di placare il pontefice e di cavare il Frate da quella « maladizione », temendo il pericolo d'alcuna censura; e come utile modo a conseguir questo fine additano il levare le discordie cittadine, cagione di tutto il male, sperando che per tale via il papa agevolmente si quieterebbe e non verrebbe a sapere le « pazzie » fiorentine. Altri, men premuroso del Frate che della città, concede che si raccomandi l'uno, ma vuole che in ogni caso l'altra non ne patisca. Un arrabbiato, Guidantonio Vespucci, vuole che s'indaghi se la cosa partiva da'religiosi o dai cittadini, per recarvi più agevolmente i rimedi.

(1) Documento I.

Dunque che a Roma s'era brigato a ognuno era noto; e frate Girolamo stesso avea scritto due lettere contro la scomunica surrettizia, e contro la sentenza della scomunica. Ma pure lo sdegno dei Piagnoni non avea peranco fatto lor disconoscere l'autorità del pontefice e il danno delle censure; nè gli avversari si aveano poi tanto a male che alle premure per la tranquillità pubblica susseguissero quelle pel riposo del domenicano. Il che è segno che la rabbia religiosa della plebe e l'ateismo pratico de'Compagnacci non aveano ancora travolta nè la fede nè il senno de'consiglieri.

II.

Soscrizione a favore di fra Girolamo.

Ma fuori del Consiglio non regnava questa moderazione. Contro alle amorevoli e pacifiche sollecitazioni della Signoria presso il papa, stavano le novelle accuse degli Arrabbiati, scritte a Roma e testimoniate con molte firme. Quindi i Piagnoni a combattere con armi eguali, e quattrocento di loro, fra domenicani e cittadini, ad affermare apertamente la pietà singolare e l'efficace operosità del Savonarola. Le vecchie divisioni perciò erano dalle nuove accresciute; e la città stava « intronata e quasi disordinata » (1); tanto che i Signori dovettero chiedere franco e leale consiglio sul come se n'avessero a governare. Ma anche la Pratica dei 9 luglio (2) ha un riflesso di questo disordine. V'erano (come sempre) cittadini d'ogni colore, v'era chi avea sottoscritto pel Frate e lo confessava: non mancava adunque un buon fermento di discordia anche in Consiglio. I fautori di frate Girolamo sostenevano che ognuno può far fede della bontà altrui; che le soscrizioni non offendevano il pubblico; ad ogni modo si esaminassero, e dopo

(1) *R. Archivio di Stato in Firenze*, Consulte e Pratiche, LXV, 46.
(2) Documento II.

se ne facesse la debita giustizia o si lasciassero andare. Il Vespucci non le disapprovava in sè, ma nelle loro dolorose conseguenze, perchè partorivano discordie in città e il discredito fuori; ed a' prelati di Roma avrebbero data una bella occasione di trarne danaro (1). I più fieri le diceano essere non solo contrarie alla legge, ma anche di quelle cose « che si covertano di colore giusto, et di poi hanno altro humore dentro ».

Lode al vero, i Piagnoni avevano ragione. Non v'era legge che vietasse siffatte soscrizioni, e se stata vi fosse, i primi a contraffarvi erano stati i nemici. Se offendevano il pubblico o screditavano la città poteano giudicarlo i Signori; ma se no, era ingiusto e contrario alla libertà il trattenerle. Doveva poi essere cura esclusiva dei soscrittori il guardarsi dalla ingordigia de' prelati romani, senza che altri con interessata carità ne facesse loro avvertiti. Quanto al doppio colore del fatto, non ci se ne dee curare: è la solita accusa d' ipocrisia contro i Piagnoni, che alcuni soli potevano giustamente meritare.

Ma chi vedesse in questi sofismi il linguaggio dell'odio cittadino, s' ingannerebbe. È il Frate che non si vuol difeso, perchè non trascini a suo talento il popolo, perchè perda le redini sovrane dello Stato. Se questo indomabile desiderio accieca le menti più savie, non è meraviglia. Quanto prima avverrà altrettanto ai Piagnoni: e più tardi s'avrà a tornare su queste soscrizioni e a sentir parlare gli stessi Arrabbiati; ma allora il Frate sarà caduto, l'odio sodisfatto: e i loro consigli gli vedremo dettati in generale da verace amore della patria.

III.

Primo breve del papa alla Signoria

Io lascio da parte gli altri avvenimenti del 97, e il triste episodio della congiura dei Medici, e i raggiri e gli errori delle

(1) Come e perchè ciò potesse avvenire si veda il documento citato, alle parole del Vespucci, e la nota relativa.

fazioni in quella circostanza, e vengo ad un fatto audace di frate Girolamo, sollecitato dai Piagnoni e sostenuto dalla Signoria, alla predica della settuagesima. L'animosità, l'interesse, la curiosità accrebbero l'uditorio intorno al Frate. Egli fu più concitato, e più se n'adontarono i nemici, e con più vigore suscitarono nel mal disposto papa novella indignazione. Per la quale furioso minacciava ai Fiorentini l'interdetto e danni temporali: e nonostante che prudenti consigli e il dimostrato pericolo d'uno scisma lo ritornassero a più miti provvedimenti (1), scrisse ai 26 di febbraio un Breve minaccioso alla Signoria, col quale richiedeva a sè il Savonarola, o lo volea chiuso e ben guardato in Firenze. Bisognavano nuove consulte, e i Signori le adunarono di fatto ai 3 di marzo (2). La maggior parte de' consiglieri era devota al Frate; e chiedeva che quel santo, quel servo di Dio, grato al popolo e del popolo liberatore, quell'uomo di buona vita e grande dottrina, nello spirituale e nel temporale benefattore de' Fiorentini, quel tesoro infine non s'abbandonasse, per non pagarlo d'ingratitudine, per non perturbare tutto il popolo, e suscitare scandalo e sedizione; e che per onore di Dio e della città non s'obbedisse a un Breve che non l'avrebbe scritto a' Perugini, dettato da malvagie informazioni, e procurate, come altre volte, in Firenze dai nemici del Frate, o dagli Stati d'Italia in odio a Firenze.

Ma chi più di senno fra loro, a contrappeso delle virtù di frate Girolamo poneva l'autorità del papa e la difficoltà de' tempi, consigliava che ad agevolare un accomodamento colla Santa Sede, il Frate « non predichassi in nessun luogo ».

1 VILLARI PASQUALE, *La storia di Girolamo Savonarola e de' suoi tempi*. Firenze, F. Le Monnier, Vol II, pag. 88, 89.

2 Documento III.

IV.

SECONDO BREVE

Questo consiglio, qualunque ne potesse essere la cagione, fu accettato e messo in pratica dall'avversa Signoria, che scrisse energicamente al papa in favore del Savonarola. E quegli anzichè rimanerne persuaso, espresse con molto calore i suoi rimproveri e le sue minacce contro tutta la città (1). E il 9 di marzo rimandava a Firenze un altro Breve pieno di maggiore indignazione. Quindi di nuovo fu raccolta la Pratica la mattina del 14 di marzo; e trentadue cittadini vi presero la parola per sè e per altri, trattenendosi in una lunga ed animata discussione (2).

Erano quivi convenuti personaggi in ogni partito di grande senno ed autorità. I Piagnoni, dai recenti disgusti fatti più acerbi nel trattare, mentre per l'avanti erano in generale contenti che si sospendessero le prediche, ora non voleano consentirvi a niun patto.

– Qui ci va, dicevano, dell'onore di Dio e della Signoria: questo Breve non sarebbe scritto a' Perugini (al solito!); e chi non ha rispetto altrui non lo merita per sè. Non è decoroso alla città che ci abbia a comandare il papa che ha autorità nello spirituale e non nel temporale; e i Fiorentini non conobbero mai superiore alcuno.

– Ma convien considerare la qualità di chi lo manda questo Breve (opponevano gli avversari); che pure è il signore dei cristiani. Si deve aver cura dell'onore di Dio! Ma questo è un parlare ambiguo, se non si rispetta il vicario di Cristo in terra. L'onore poi della città non è offeso quando il papa richiede obbedienza alle censure, ove ha somma potestà. Pensiamo inoltre che i nostri Signori all entrare in ufficio giurano

(1) VILLARI, Vol. II, pag. 93-98.

(2) Documento IV.

obbedienza al papa; che per questa obbedienza qualche santo è fino uscito di chiesa; e che infine Iddio dette a Pietro due coltelli, lo spirituale e il temporale.

– E per questo dovremmo noi adoperarci contro Girolamo? contro quel santo che ha tanto faticato per le anime del popolo nostro? che invece dovremmo carezzar come gioia preziosa, cui non ha forse la simile l'Italia e la Chiesa; e si vorrebbe risciacquarsi la bocca quando se ne parla. I suoi costumi sono ottimi, la sua dottrina perfetta e approvata dal papa istesso; il suo monastero eguaglia gli antichi in santità. Egli è un uomo di cui non è stato da due secoli il maggiore, egli è un verace profeta, un messo di Dio, e perciò superiore al papa che n' è vicario: egli nella miracolosa rivoluzione dello stato del 1494 fu un divino strumento. Adoperarsi contro lui quando invece non gli dovremmo torcere un pelo!

– Frattanto però costui predica che il papa non è papa e che non gli si dee credere: e altre cose che non si direbbero a un cuoco. E' c' è da temere che faccia una setta di fraticelli eretici, come fu altra volta in questa città.

– Che non sia papa non l' ha mai detto; ed è troppo vero che si dee stimare; ma nelle cose giuste. Infine anche il papa può errare come uomo; e quando pure sia vicario di Dio, e' n' è sempre inferiore.

– Concediamo anche che frate Girolamo non abbia colpa e che le censure siano ingiuste; ma intanto il papa non la pensa così, e chi ne teme perciò, non fa ingiuria a Dio. Concediamo che uno mandato da Dio possa mettersi innanzi a ogni cosa; ma che frate Girolamo sia tale chi ha vera certezza? E' sarà un dotto uomo, ma ognuno può errare. Cen' è d'esempio Origene e altri. Molto meno si sa di quanto resta a sapere. E non è il primo che abbia pensato d'esser profeta e poi sia stata invece sua fantasia.

– Ebbene, dobbiamo impedirgli la predicazione? Questo sarebbe un incorrere in una grande maledizione, un venire contro al bene e la salute delle anime. Bisogna pensarci molto

innanzi; chè a proibire che s'evangelizzi il verbo divino c' è da capitar male, c' è da rimaner ciechi; e di più moveremmo una tal ruota che porterebbe scandalo grande e metterebbe in gran disordine la città.

– Oh! non ci è colpa, nè pericolo nessuno a togliere la predicazione. Anzi bisogna vietarla affatto, e tenere il Frate a disposizione del papa e chiudere San Marco e proibire l'usarvi ai cittadini, perchè le pratiche s'hanno da fare solamente in palazzo. Le guardie dei Signori intanto guarderanno il Frate: ed egli stesso obbedirà da sè o chiederà licenza d'andarsene.

– Ai cittadini si deve proibire di far contro la legge, e in qualunque luogo, ma non d'andare nè in San Marco nè in chiesa. Si vadano a vedere i portamenti di chi ci va, e si giudichi. In una città libera non si dee dare impedimento a fare il bene

Ma sulla necessità di provvedere alla pubblica tranquillità togliendo in qualche modo queste controversie, erano concordi molte persone di ambe le parti, e solo differivano nella scelta de' mezzi. Qualche savonaroliano riconosceva il bisogno di far « soprassedere » le prediche per qualche tempo per non sdegnare il pontefice, qualche altro volea che al Frate si facesse intendere la volontà del papa, perchè e' facesse il debito suo; chè per farlo probabilmente si sarebbe astenuto dal predicare. Gli avversari proponevano di rimettere la questione a una altra Pratica, o al Consiglio grande che era principe della città, o di confortare il Frate a ritirarsi, sperando che vi si accomoderebbe. E qui era possibile trovare un temperamento adatto alle due parti, perchè potessero prendere una deliberazione che piacesse ad ambedue; ma la decisione dovea dipendere esclusivamente da frate Girolamo secondo i Piagnoni, e dal Consiglio grande, secondo gli Arrabbiati: e se la prima autorità era disconosciuta dagli avversari come incompetente in siffatta materia; la seconda era dai Piagnoni rigettata come atta a generare maggiore scompiglio in quella occasione.

– Al papa però, ripigliavano gli Arrabbiati, bisogna soddisfare in qualche modo; perchè infine e' comanda a tutto il

mondo. E noi, anche reintegrati de' nostri domini, siamo inferiori alle cinque potenze d'Italia: ed abbiamo pur veduta la sorte delle altre quando si sono opposte al pontefice.

– Noi crediamo, rispondevano i seguaci del Savonarola, che il papa stesso, conosciute le qualità di Girolamo, non procederà più oltre. Ad ogni modo, faccia come gli piace; noi non ci muteremo per questo.

– Eppure non ci chiede che le cose sue!

– Ottenuto ciò, verrà a domande più disoneste.

– E allora, perchè tener presso lui ambasciatori che implorino per il Frate, che domandino la decima, indispensabile per sopperire alle nostre spese, che lo esortino a procurarci la ricuperazione delle cose nostre? Chieder grazia a chi s'offende, la ci pare una rettorica a rovescio. E quando i Veneziani e gli altri nemici d'Italia ci vorranno dar noia, quale aiuto spereremo da lui?

– E'non ci può dare aiuto di sorta, nè potendo lo vorrebbe dare. Pisa non ce la può rendere, perchè l'hanno in mano i Veneziani e il duca di Milano. Nè ci vorrà concedere la decima che già molto tempo, nonostante offerta di danaro, ha negata.

– E allora aspettiamoci l'interdetto.

– Non sarà il primo.

– E noi saremo ribelli della Chiesa e la città anderassene in ruina. Oh! non pare che noi abbiamo messo il cervello a' nostri vicini e cavato il nostro?

– Iddio ci salverà, come altre volte, perchè sarà mandato a torto.

– E che cosa avverrà della dignità e giurisdizione della Chiesa, se non curiamo le armi sue che sono le censure?

– Egli è da stimare più Dio signore del cielo e della terra, che ci ha fin qui miracolosamente mantenuti. Noi sappiamo il debito nostro: quando avremo nel pontefice un buon padre gli saremo buoni figliuoli.

– A noi pare che si governi come tale. È poi da pensare che noi viviamo d'industria e di commercio che abbiamo esteso dappertutto

– L'interdetto non impedisce alcuna di queste cose. E i mercanti non hanno da temere alcùn pericolo.

– Anzi ognuno ci può trattare come banditi e mettere a saccomanno in ogni luogo. Già i salvocondotti sono stati negati; e molti mercanti non hanno mandate lor robe a Napoli per non essere rubati e scannati. Non c'è pericolo? Questo lo può dire chi non ha da perdere attorno.

– Ma già, poco c'entra il papa in tutto questo; chè la scomunica non è di sua volontà principale; ma per istigazione prima de'cittadini nemici del Frate, perchè ha sollevate le voglie passionate a qualcuno. Se essi avessero avuto l'*oggetto* solamente alla patria, non ne sarebbe nata questa disputa, nè ci sarebbero fatti addosso questi disegni.

– E noi cerchiamone l'origine e facciamone severa punizione; ma intanto s'obbedisca.

– Ai cittadini poi si sono aggiunti i potentati d'Italia, che alla voglia di *heresicare* uniscono quella di mettere dissensione nella città, servendosi di frate Girolamo come di palla della discordia.

– E vorremo noi opporci a tutta Italia?

– E vorremo noi ascoltare le buone parole dei potentati che non sono altro che seme di zizzania?

Come ognun vede, i sentimenti politici e religiosi delle due parti erano molto diversi, e si esprimevano con quella maggiore audacia che ispira ai coraggiosi un imminente pericolo da allontanare, con quella maggiore ansietà che mette negli animi la vicina soddisfazione d'un contrastato desiderio. Noi vediamo i Piagnoni, quasi estranei a questa terra, magnificare le virtù del Frate e i frutti morali della città, dispregiando del mondo i vantaggi come i danni, e dando alla lor vita pubblica un aspetto soprannaturale. Gli Arrabbiati van simulando una devozione che non sentono alla potestà ecclesiastica, per adoperarsi anch'essi in nome di Dio alla rovina del Frate politico. Tu loderesti ne' primi la sincerità del cuore e l'ardore della fede, se non vi scorgessi in mezzo il fanatismo e i più volgari pregiudizi: tu approveresti negli

altri la scienza del governarsi e il discreto parlare, se non ti ponesse in sospetto una coperta malignità foggiata a prudenza, e non ti nauseasse l'eccessiva lor cura d'un materiale interesse. Ma sarebbe stoltezza cercare ragionevolezza di discorsi in uomini soggetti al predominio delle passioni. Un piagnone (Antonio Malegonnelle) che si era ben accorto come queste tiranne del cuore facean velo all'intelletto, osava dire che la città avea allora bisogno di tutti e più del papa; che si poteva credere anche valida (da chi volesse) la scomunica, e direttamente impedita la predicazione; che anche senza le prediche del Savonarola era possibile ottenere il paradiso; ammetteva che si potesse dubitare della immediata missione data a questo frate da Dio: ma dopo questo sforzo inaudito di generose concessioni ai pareri altrui, esclamava: « Ma quando ascolto cotesto uomo e mi dice ch'egli viene da Dio, io son costretto a credergli a ogni modo ». E quasi da queste sue parole rassicurato della verità, conchiudeva che: a un messo di Dio le censure non tolgono il predicare, che l'uomo che ardisse tanto sarebbe degno di maledizione.

Così l'autorità pontificia veniva apertamente disconosciuta da quegli uomini di religione materiale, a cui i sacri riti e le opere d'un privato, pareano valer meglio d'incontrastabili principii. E poniamo che quest'agitazione avesse durato a lungo, che il Frate per eccesso di passione o per mala volontà avesse posto in campo qualche proposizione contraria ai dommi della Chiesa: è da credere che molti Piagnoni avrebbero indietreggiato, che non si sarebbero gettati colla stessa buona fede, colla medesima forza di convinzione nell'eresia? Alcuni discorsi di questi consiglieri mi danno ragione di credere il contrario. Ma frate Girolamo, se errò nella scelta de' mezzi (e fu questo l'appiglio di qualche germanico che lo volle ascrivere fra i martiri precursori della riforma luterana), ebbe sempre nobili e sublimi gl'intendimenti (1) che lo mantennero di opere vir-

(1) P. V. MARCHESE, *Documenti intorno a Girolamo Savonarola*, in Archivio Storico Italiano, App. VIII, 76

tuose e di principii saldissimo. Ecco forse perchè non toccò a Firenze la sventura di Wittemberg.

Tuttavia in mezzo a tanto profonde divisioni di cittadini, in mezzo a tanto strazio di cuore e di mente, che volti d'accordo a un fine comune avrebbero potuto operar grandi cose, ne riconforta alquanto il vedere cittadini dalle ire d'ogni parte egualmente lontani, i quali spogliandosi, come dicevano, d'ogni passione e vestiti de' panni del pubblico, e parlando solamente per amore della città, mentre rendeano la debita testimonianza alla bontà e dottrina del Frate, e all'opera da lui prestata alla mutazione di governo, persuadevano di tener conto delle lettere degli ambasciatori che erano a Roma e pur devoti al Savonarola, e di sodisfare al papa, che rappresentava Cristo in terra, cui non s'era mai opposta Firenze senza portarne la pena. Che nel dubbio se frate Girolamo fosse o no mandato da Dio, e se a lui più che al papa si dovesse obbedire, era più retto e men pericoloso il condiscendere all'autorità del pontefice da tutti i cristiani riconosciuta. Frattanto però non si dovea il Frate mandare a Roma o tener rinchiuso; ma solamente pregare che per un poco avesse pazienza di non predicare: e che certamente e' vi provvederebbe da sè quando giudicasse poter giovare al pubblico, ed impedire scandalo o disgrazia presso il papa. Nè era da opporre che questo provvedimento potea partorir discordia nella città, chè non può chiamarsi in colpa chi opera movendo da giusta cagione. Per tal modo si fuggirebbero le brighe altrui invece che recarsele addosso, massime in quel tempo di guerra e di fame; e guadagnata l'amicizia di Roma e dell'Italia si verrebbe a reintegrarsi delle cose perdute.

Io non mi perderò in frivole congetture se dall'esecuzione di questo consiglio religioso e politico avessero potuto derivare i frutti che si ripromettevano. Solo dirò che dato a persone inclinate all'accordo, poteva per la sua ragionevole moderazione piacere a chiunque; ma che nel bollore degli sdegni dovette avere la sorte più comune, quella cioè di non contentare nessuno. Di fatto nella Pratica de 17 marzo fu nella parte

religiosa approvato (1); ma invece che avviamento alla concordia fra i cittadini, fu segnale della caduta del Frate e amici suoi e del trionfo degli avversari.

V.

La prova del Fuoco.

Frate Girolamo, disturbato, perseguitato nella sua grande riforma spirituale in Firenze, credè giunto il tempo di muovere a tutt'uomo contro quell'autorità che glie n'era il massimo impedimento, invocando un'autorità allora maggiore di quella, il concilio. I seguaci di lui, non potendolo omai apertamente aiutare, si adoperarono naturalmente di nascosto in suo favore, e non si trattennero dai modi che fossero loro più acconci, per legge che li vietasse. I nemici non si stettero alla prima vittoria, ma presero animo da questa a procurare ai loro avversari e più al loro capo una totale sconfitta. Non dirò con quali intendimenti da ciascuno si facesse o si accettasse la proposta di passare in mezzo alle fiamme; ma sembrami di poter sostenere che ugualmente biasimevole è chi provoca e chi accetta, quando è vituperosa la sfida. Nè sarebbe stata posta in campo in un secolo di crescente civiltà una prova degna di un'età barbarica, se molti increduli avessero temuto l'usare di mezzi indegni per riuscire a un fine più indegno; se altri creduli, incapaci di concepire la ragionevolezza delle cose credute, non avessero bramato a confermarle un miracolo; se in fine la Signoria, che dovea essere ministra della giustizia, non si fosse fatta strumento di parti mal consigliate, di sregolato fanatismo.

Ma in ciò il biasimo fu meritato dagl'individui, non dalle parti; delle quali ciascuna ebbe persone di senno che lamentarono siffatte vergogne, o l'ammisero solamente come una dolorosa necessità (2). Fra i Piagnoni fu chi consigliò la

(1) Documento X.

(2) Documenti XI e XII.

prova come cosa lecita, o impossibile a ritirarsi oramai, o come mezzo atto a pacificare la città, a scoprir la *cioppa* a chi avesse avuto il torto in questa divisione, o come fatto onorevole a Dio e glorioso per Firenze. Altri volea innanzi tôr via la scomunica, e pregare e usare carità per conoscer meglio il divino volere; altri la chiamò cosa da frati e da trattarla col vicario. E chi propose invece il passaggio dell'Arno come meno pericoloso; e chi voleva il fuoco ad ogni modo, anche senza i frati Minori, anche da frate Girolamo stesso, se in lui era tanta carità. Quasi tutti però vi conoscevano il pericolo d'uno scandalo grande: la differenza era nel non curarlo o nel preferirlo a un pericolo che si teneva maggiore.

La medesima disparità di pareri era fra gli avversari, ma i biasimatori della proposta erano molti più fra di loro: « A noi sta il parlare della guerra e del danaro, dicevano alcuni, non di queste ardue materie e che spettano a Roma dove s'hanno a canonizzare i santi. Meglio sarebbe stato obbedire al Breve. È poi ella cosa da comporre la città? Allora si faccia la prova non solamente nel fuoco, ma nell'acqua, nell'aria e nella terra. Ma invece pare che si faccia gran mercato di questo fuoco. Oh! si tolga via frate e non frate, arrabbiato e non arrabbiato, e pensiamo una volta alla pace. *Gens prava et adultera signum quaerit.* Non vediamo noi ch'ella è gara di frati? che molte divisioni nascono dalla lor lingua? Chi vuol persuadere altrui con siffatti mezzi, non si renda omicida d'altri. Ma in ogni modo si ponga fine a questa cosa per trarre da tanta miseria questo popolo, per non essere più il trastullo e il vituperio del mondo, e la vergogna dei padri nostri fondatori della città. E poi, c'è egli bisogno di tutto questo? Le conclusioni del Frate non sono eretiche; e se le sono, il papa solo deve occuparsene. Roma in ogni caso è luogo più onorevole per la prova; e non dee temere di essa chi non ha paura del fuoco. Osserviamo poi le possibili conseguenze. Se arde il domenicano, che è da fare di fra Girolamo? che, se non arde? E se muoiono ambedue, che

carico ne avremo in cospetto del mondo? Avremo noi il vantaggio tanto predicato, o invece un danno probabile da una grande riunione di gente? » (1).

Con tutto ciò v'era chi reputava gloriosa alla città tanta arditezza di frati, sebbene non avrebbe voluto concedere il campo, se il gius e la storia non ne somministrassero facoltà ed esempi, e il papa non ne desse prima il consenso. V'era anche chi l'ammetteva solo per cavare il popolo da quella ambiguità, e chi concordava con qualche Piagnone per la prova dell'acqua.

I peggio intenzionati voleano il fuoco per bruciar vivi quei frati, e meglio i capi che i soscritti; e così unire la città da essi appunto divisa. Altri più fiero e sprezzante (forse qualche Compagnaccio) voleva estendere la prova a tutti i frati; chè ne era omai pieno il mondo.

Gl'incuranti ragionavano più giusto. Dicevano di non intenderci nulla: ci pensassero Dio e i preti; ed i predicatori annunziassero la parola divina e non le loro gare: i cittadini, meglio che dei miracoli, avessero cura della loro pace e della libertà. Chè se poi volevano fare la prova, guardassero bene al pericolo della moltitudine; chè suole avvenire che innanzi che due bravi s'accordino dell'arme, chi è con loro attacca questione.

Anche fra chi si sforzava di tenersi fuori delle passioni, era diverso il sentire. « I Signori non se ne impaccino, diceva alcuno, lascino la cosa a cui tocca; chè probabilmente di questa gara di frati non sarà nulla » E altri, mentre desiderava che la Signoria non vi desse nè impedimento nè aiuto, sì per non intromettersi in questione estranea, sì per

(1) Alcuni di questi discorsi son riferiti in sunto o letteralmente nella Storia del Villari, col nome di chi gli fece. Io, desideroso di far conoscere i sentimenti più che gl'individui, ho preferito farne un estratto generale che riassumesse le opinioni, benchè variate, di ciascuna parte. Resta da notare che Carlo Canigiani, Girolamo Rucellai e Giovanni Canacci, citati dal Villari, erano avversari del Savonarola: questa notizia serve a far apprezzare con la debita giustizia le loro parole.

non parer di fomentare la discordia, mostrava pur piacere che si venisse allo esperimento. « Così si vedrà chi dice il falso, o se lo dicono tutti e due. All'anima e al corpo ci penseranno i frati da sè: e forse non si verrà a capo di nulla, perchè chi ci dovrebbe andare, ci vuol mettere un altro ».

In generale, mi pare di scorgere in questi discorsi, più che l'amore o l'odio al Frate, un grandissimo desiderio di riposo e di pace, e una indifferenza grande sui mezzi per conseguirla. Il male sta nelle intenzioni. Non è bella a mo' d'esempio quella di taluni, che noiati di quelli che chiamano pettegolezzi frateschi, raccomandano che si lascino cadere nella fossa che si sono scavata, stando da lungi a vedere sogghignando l'effetto della caduta. Insomma, fra il fanatismo di certi Piagnoni, fra la miscredenza di certi Compagnacci, sta quella innata indifferenza religiosa de' Fiorentini, che ben presto dovea produrre la nausea di vivere divisi per le discordie de' frati.

VI.

Il primo esame del Savonarola

L'audacia degli Arrabbiati si era oltremodo accresciuta, a misura che la fede di alcuni Piagnoni, pel disinganno del mancato miracolo, andava vacillando. La plebe ignara delle ragioni del mal'esito nell'esperimento del fuoco, prestava facile orecchio ai detrattori di frate Girolamo, e le ire si cumulavano e i sinceri fedeli di lui erano insultati. Finalmente, la tempesta che sempre più addensavasi sopra Firenze, scoppiò in quel sanguinoso tumulto degli 8 aprile 1498, del quale il Villari ci fa minuta e vivacissima dipintura (1).

Il Savonarola era caduto per sempre. La Signoria, già colpevole d'ingiusta condotta ne'fatti recenti, precipitava ognora

(1) *Storia* cit. II, 136-150

più in vergognosi atti di manifesta parzialità. A' 9 d'aprile, sotto la funesta impressione degli orrori del giorno innanzi, raccoglieva una prima pratica di tutti nemici del Savonarola (1). Si trattava innanzi tutto di esaminare i frati presi. Per ciò fare era mestieri stabilire le persone, il luogo, il modo dell'esame, accordarsi su i punti da considerare nell'esame stesso. Dopo questo, se pena vi fosse da applicare, dovea decidersi per chi e per quali colpe e con qual misura era da infliggere, e dove in ultimo era da eseguire la sentenza. La singolarità del caso e la qualità degli uomini da sottoporre al processo imponeva ai reggitori della cosa pubblica di chiedere replicatamente consiglio su questa intrigata materia; e lo fecero nelle successive pratiche de' 14, 26, 27 e 28 aprile e de' 5 maggio (2): ed era giusto. Ingiusto però fu il modo e troppo passionato il fine; ma di ciò si vedano gli storici.

Il conoscere delle cause di Stato apparteneva per legge ai Dieci e agli Otto; ma perchè di que' magistrati d'allora non si fidavano forse tanto gli Arrabbiati, bramarono che se ne facesse qualche innovazione. E chi gli volea tolti prima della fine del loro ufficio, e i nuovi pretendeva a modo suo, e chi consigliava tenere insieme i vecchi e quelli da fare. Un solo (e fu Giovanni Cavalcanti) disse che non gli pareva da rifarli.

Fu preso il partito di unire i nuovi ai vecchi, e si elessero gli esaminatori straordinari. L'esame dunque si faceva a Firenze, coi commissari apostolici; e ciò (dicevano) per più rispetti, nonostante che il Papa per varie lettere volesse i frati a Roma. Anzi su questo più volte richiese consiglio ai cittadini la Signoria; ma n'avea in generale risposta d'attendere ancora, dando al Papa buone parole e insistendo per ottenere la Decima.

L'esame si dovea fare segreto, sollecito, e secondo alcuni diligentissimo, secondo altri superficiale, massime su molti cittadini implicati in questa faccenda: e dovea aggirarsi su vari capi.

(1) Documento VIII.

(2) Documenti IX, X, XI, XII, XIII.

cioè: la soscrizione de' frati e de' cittadini, le lettere ai Principi per la convocazione di un concilio, le armi portate a San Marco, le persone che se n'erano armate, e il giuramento di non rendere le fave nere a' tre maggiori (1). I fatti erano innegabili, certi i colpevoli. Non restava adunque che determinare quali casi erano puniti dalla legge, qual pena meritavano, con quale spirito si doveva applicare. In tanto tumulto d'ardenti passioni la cosa non era agevole. Era difficile avere consigli giusti non che benigni. Pure, que' medesimi che chiedevano per certi colpevoli una doppia pena, che raccomandavano la giustizia (che non era l'espressione più benevola in quest'occasione), avvertivano al tempo stesso di non dar modo all'arbitrio ne' giudizi e di « giustificare la ragione » a ciascuno; ricordavano esser buona in sè l'osservanza delle leggi, ma che ora la misericordia salvava la città; che essa si componeva di cittadini e non di mura, e che non era un far giustizia il desolarla.

Consigli sì temperati fanno onore a chi gli diede, che pur furono nemici vittoriosi del Savonarola. Che se non furono seguiti, diamone colpa ai governanti, senza cercar cavillando malignità d' intenzioni ove troviamo onestà di parlare.

Ma vediamo come giudicano in particolare le singole colpe. La prima era la soscrizione, già ben difesa dai Piagnoni in tempi più favorevoli; e allora avversata dagli Arrabbiati come face di discordia in città, come pericolo de' piagnoni stessi presso la corte di Roma. Noi rendemmo giustizia allora ai soscrittori; ora siamo in obbligo di dar lode a coloro che potendola punire a bell'agio, bramarono invece « porvi su i piè e ardere quella scritta ». E ciò perchè molti v'erano iti come pecore per semplicità; e perchè talora la legge permetteva siffatti mezzi di testimoniare la buona vita d'alcuno. V'era anche chi volea solo puniti severamente quelli che ci aveano più

(1) Erano accusati i Piagnoni di tenere pratiche perchè agli uffici della Signoria, de' Buonuomini e de' Gonfalonieri delle compagnie, (che erano i tre uffici maggiori) fossero eletti certi tali, e tali altri messi da parte.

colpa, guardando al fine e al fatto, o chi era soscritto e nominato altrove.

« Ma chi può far chiara questa distinzione? riprendeva a dire il Vespucci. Debbono i giudici sentenziare a fantasia? Io per me darei a tutti o pena o perdono: e piuttosto darei a tutti perdono, essendo meglio assolvere un reo che punire un innocente, e perchè la moltitudine dei delinquenti produce indulgenza. Degno di pena è chi ebbe parte nelle lettere ai principi, chi mandò l'arme a San Marco, e chi ne usò contro il bando della Signoria Chi congiurò per non far dar fave nere, no: nè dal punirli verrebbe pace alla città ».

E giacchè siamo sul Vespucci, mi sembra poter dire che il giudizio che se n'è fatto fin a ora è forse troppo severo. Egli era ottimate; ma perchè vedeva nella sua forma di governo se non un bello astratto di universale libertà, una via più pratica e più sicura di tranquillità interna, l'esterna potenza. Chi vorrebbe condannarlo se a lui sapeva meglio la severa aristocrazia di Venezia che la licenziosa plebe fiorentina? Poniamo pure che egli errasse, che non sapesse accomodare alla natura diversa di que' popoli la diversa qualità di reggimenti; non si deve per questo rispettare una profonda convinzione di un dotto ed autorevole personaggio, quando l'abbia unita al desiderio della pubblica prosperità, e non a riprovevole ambizione? Se a lui poi, per guarentirsi dalle possibili intemperanze d'un partito avverso, piacque di propugnare una legge troppo democratica ma sempre rispondente a' suoi fini, quale era quella dell'*appello* al Consiglio maggiore; se fece onesta guerra a quella parte che ei credeva non atta a procurare la vera felicità del paese; se più avversò il capo della parte medesima, e invece di riconoscerlo come salvatore della città, lo reputò un intruso che conduceva a suo talento la volontà d'un popolo fanatizzato; se non fu caldo amatore d'un troppo esteso ascetismo, ed a comporre la disordinata città non chiese miracoli, ma l'opera sincera degli stessi cittadini; se infine non volle sacrificata alla venerazione d'un uomo benchè degnissimo, l'amicizia

de' principi italiani, si potrà egli accusare d'arti subdole, e di miscredenza come un Compagnaccio? E' mi pare invece un diligente osservatore delle miserabili condizioni della sua patria, alle quali vorrebbe porre umani rimedi, scegliendoli fra quelli che una mente spassionata e una lunga e ben regolata esperienza poteva suggerire. Mi s'opporrà che quest'uomo giunto al potere provò quanto è più difficile una buona opera che un buon consiglio: ma a me sarà lecito di notare che spesse volte tutto il biasimo degli errori altrui grava sopra coloro che non seppero o non poterono farne una efficace correzione: e questo male, questo ingiusto rimprovero ne' maneggi della cosa pubblica è frequentissimo. Nella sua difesa poi dei cinque cospiratori medicei io non so vedere che un tratto commendevolissimo di carità cittadina, di vera giustizia. Un Arrabbiato che parteggiasse pei Bigi, non era possibile: sarebbe stato o un tradimento od una contradizione. Quindi l'opera del difensore è sempre bella, anche se sia fatta semplicemente per riguardi di personale amicizia. Ad ogni modo a me talenta più il sottile e pacato ragionare del Vespucci, che la rauca arringa del suo avversario Francesco Valori.

E quando, dopo la caduta del Frate, ei potè parlare nei consigli liberamente, e' consigliò da avversario, ma non smentì quei sentimenti di giustizia, di moderazione e di amore alla patria, che furono pur sempre la sua guida nelle pubbliche faccende. E su ciò mi rimetto ai documenti.

E altrettanto si potrebbe dire d'altri della parte stessa, che presero la parola in queste pratiche e che seguitarono generalmente il parere del Vespucci. Fra i quali i più fieri (ed erano pochissimi) solamente pei frati chiedevano un supplizio degno della grande rovina in che aveano messa la città. E perciò le vergogne e le infamie di questo processo si dimostrino pure a giustificazione e lode di fra Girolamo; ma non se ne aggravino tutti i suoi nemici. I loro consigli sono per noi i testimoni dell'animo loro. Nè potremmo dubitare della sincerità delle parole di chi non temette d'avversare il frate quando era pericoloso l'avversarlo, e perchè non

mancano discorsi di meno assennati che colle loro brame esagerate o ingiuste rendono più bello il confronto dell'altrui moderazione. I veri colpevoli, i veramente riprovevoli negli ultimi fatti del Savonarola sono i pubblici ufficiali e chiunque ebbe mano con loro: e i nostri documenti confermano bene il giudizio che ne fece la storia. Infatti la Pratica dei 5 maggio, di cui abbiamo solamente i consigli dei Collegi, è un vero specchio d'odio e di raggiro. Si vuole pe' frati l'ultimo supplizio, e si vuole in Firenze per sodisfazione universale, per disinganno dei seguaci di loro. E in caso che il Papa gli pretendesse davvero per sè, chi brama ripetuto l'esame per cavar loro di corpo ogni cosa, e chi con molta petulanza propone di non entrare più innanzi « essendosi facta la examina come ella s'è facta ». Egli è vero che nemmen essi avrebbero osato tanto se non gli avesse sostenuti la propria parte, ma è vero altresì che la giustizia era sempre da rispettare, e che potevano salvare sè stessi a un tempo e secondare le brame de' loro amici, rimettendo nel Papa ogni questione, e la responsabilità delle possibili conseguenze.

Contuttociò, benchè grandi fossero gli sdegni in Firenze, io credo che per solo odio di parte non si sarebbe mai venuti con tanta freddezza a sì gravi termini, se alte ragioni di Stato, se liete speranze politiche non avessero fatta stimare necessaria un'ingiustizia, decorosa una sentenza di morte.

C. Lupi.

DOCUMENTI

I.

Die mercurii, de sero, quinta iulii 1497.

(In sala inferiore, presentibus Dominis et Collegiis et X et VIII, Capitaneis Partis Guelfe, et Officialibus Montis, et Arrotis).

Prima. E' nostri magnifici Signori, considerato la excomunicatione facta pel sommo Pontefice di frate Girolamo di San Marcho, adimandò (1), consiglio quello che sia da fare circa decta excomunicha, et s'egl'è bene di scrivere al sommo Pontefice in suo favore, per fare quel si può di revocarla, o altrimenti in contrario, ec.

Dominus Antonius Strozius et Guglelmus de Altovitis pro numero Gonfaloneriorum. Premissa excusatione, etc. Quegli nostri honorandi padri del numero de' Gonfalonieri ci hanno mandato a dire el parere et la sentenza loro sopra le proposte facte per la excelsa S. V. Et primo, circa la proposta dello scrivere o non scrivere ad Roma per frate Hieronymo, sono in quella medesima sententia che altra volta su vi feciono intendere; cioè, che si scriva supplicando per frate Hieronymo et insieme raccomandare alla Sanctità del Papa questa sua devotissima cictà. Et se pure a sua Sanctità paressi che frate Hieronymo havessi in alcun modo peccato, gli piaccia non volere sopra la cictà, che gl' è affectionatissima, vendicarsi, ec.

Stefanus Parentis et Johannes de Cambis pro numero VII. Omissis etc. Circa la prima proposta dello scrivere alla Sanctità del

(1) Avvertiamo una volta per sempre, che degli errori ortografici, delle voci superflue o mancanti, e de' periodi intrigati o sospesi, non si dee far caso in questi documenti, scritti *currente calamo* mentre parlavano i consiglieri, de' quali si volea piuttosto serbare il concetto che la parola.

Papa in favore di frate Hieronymo, tucti ne sono unitamente d'achordo che si scriva, et facciasi ogni cosa con la sua Sanctità, et per cavare frate Hieronymo della excommunica et etiam per raccomandargli questa sua devotissima cictà che non abbi a venire in censura alcuna, ec.

Dominus Francischus Gualterottus pro numero X. Premissa excusatione, etc. Io dirò brevemente quello che occorre a quegli miei honorandi padri circa le proposte, commendando in prima l'excelse S. V. Et circa le proposte facte, sono unitamente in questa sententia, che si piglino tucte quelle vie et modi che la cictà s'indirizi et vadisi per buona via. Et quando e' si poseranno e' cictadini et unirannosi, sarà etiam per consequente lo scampo del Frate. Pure, separando le proposte come sono state proposte, et circa la censura del Frate, pareva loro, che se la censura veniva meramente dal Pontefice lasciarla correrla da sè *suo marte.* Ma perchè questa cosa ha in sè qualch'altro humore, per questo, parere bene di pigliarci modo qui fra noi et di comporle, et che'l Papa non havessi a sentire le pazie nostre (chè userò hora queste parole). Et sono di questo parere, che sia bene fare ogni cosa di placare el sommo Pontefice, perchè la cictà non habbia a sentire danno et pericolo delle censure. Et sono di questo proposito, che scrivendone al Pontefice, che facilmente si doverrà ottenere, ec.

Bartholomeus Iunius pro VIII. Omissis etc. Quanto alla prima parte dello scrivere al Papa, perchè non sono bene informati della schomunica, per questo rimettono tucto alla prudenza vostra, ec.

Laurentius de Lenzis pro Officialibus Montis, etc. Premissa excusatione, etc. Io non voglio manchare d'obedienza a quegli miei padri degl' Ufficiali del Monte et de'Sei. Et benchè questa cosa non si sia potuta examinare con tucto l'ufitio, pure loro diranno quello che ne occorre loro. Et primo richordano che si examini bene la qualità della nostra cictà, che quando (non) si placherà Iddio et farassi tucto el debito suo, non potremo appena mantenere questa cictà, non che amplificarla. Et ricordasi per molti privati cictadini scommunicati haverne scripto la Signoria (1), quanto molto più per uno pa-

(1) Al 25 novembre 1480 quando la Signoria spedì al Pontefice una rappresentanza di dodici cittadini per domandar perdono in nome della Repubblica delle offese fattegli in conseguenza della congiura de'Pazzi, ed ottenere la revoca delle censure, dava loro questa speciale commissione: « Crediamo che la particularità di Lorenzo sarà compresa nel pubblico, come pare conveniente,

dre et relligioso di questa non lo debbe fare questa cictà, che si vede che l'ha conservata et mantenuta et correcta da vitii. Et per questo concludono che si facci ogni cosa di scrivere al Pontefice et in buona forma per cavarlo da questa maladictione.

Circa l'unione etc., come fu decto pe' X, stimano che facta l'unione de' cictadini, gioverà assai alla excomunica fatta di fra Girolamo, et pargli a lui che siano più tosto dispareri che disunione, ec.

Petrus de Caponibus pro sua panchata. Premissa excusatione, etc. Io sarò breve in exporre la volontà di quegli miei padri. Et tra loro sono stati varii pareri, et dirò l'uno e l'altro: la Signoria Vostra pigli el meglio. Et circa lo scrivere per fra Girolamo, la S. V. e Collegi et Dieci lo determinassino, come capi della cictà. Un'altra parte absolutamente diceva si scrivessi in favore suo per molti beni haveva facto alla cictà, ec.

Petrus Corsinius. Premissa excusatione, etc. Primo comendano le S. V. nella diligenza usano. Et circa la prima parte dello scrivere ad Roma, una parte rimetterebbeno nelle S. V. et de' Collegi; et un'altra parte, che sono più, sono in questo, che si scriva in favore di fra Girolamo per tôr via queste censure, ec.

Dominus Guidantonius Vespuccius pro sua panchata. Premissa excusatione, etc. Io me ne passerò con breve parole in dire la sententia et parere di quegli miei honorandi padri. Et primo, circa lo scrivere in favore di fra Girolamo o non scrivere, furono varii pareri. Otto, di diciassette, erano in pensieri si scrivessi, altri che si rimettesse nelle S. V. et de'Collegi. Et è bene di vedere donde è sollicitata questa cosa, o da'cictadini o relligiosi, perchè, intesa la cosa, si può meglio medicare, *et hoc ultimum dixit ex se ipso, etc.*

(*R. Archivio di Stato in Firenze.* Consulte e pratiche della Repubblica Fiorentina, Filza LXV, c. 43).

« ma se pure e si havessi a tractare di lui *seorsum* dalle cose publiche, sarà la « procura sua in Antonio de' Medici, il quale eseguirà per decto Lorenzo quanto « ne parrà a voi Imbasciatori », ec. (*R. Archivio* detto. Signori. Legazioni e Commissarie, Elezioni, Istruzioni e Lettere. Filza XXI, c. 23.)

II.

Die dominico, de sero, nono iulii 1497.

(In sala superiore, presentibus Dominis, aliquibus Collegiis, X, et aliquibus de officio VIII, et multis aliis civibus arrotis).

Omissis etc.

Item, atteso etiam decti magnifici et excelsi Signori queste subscriptioni facte et di che publicamente se ne dice per la cictà, fu adimandato consiglio come la Signoria se n' abbi a governare contro a chi ne fussi stato auctore et inventore. Et dettono decti Signori pienissima licentia et facultà che ognuno liberamente dica quello che lui sente per bene et salute della cictà sua, senza respecto alcuno.

Guglielmus de Altovitis pro se et socio, Gonfaloneriis. Premissa excusatione, etc. Io dirò brevemente quello di che io et il mio compagno siamo d'achordo, et sarò breve per l' hora tarda, ec.

Circa el caso delle subscriptioni et prime et seconde, che non ha piena certeza, sarebbe da vederle et examinarle; et secondo el peccato commesso punirle, perchè sarà exemplo a degl'altri ad havere paura delle leggie.

Bernardus Chiatte de Ridolfis pro se et suo socio de officio XII. Premissa excusatione, etc. Essendo oggi el dì del Signore, excelsi Signori, è da sperare mediante la sua gratia qualche buono effecto delle proposte facte, ec.

Circa le subscriptioni ec., allegò quando era giovanetto le subscriptioni di messer Luca et Piero di Cosimo [1]; et lui dice non havere facto subscriptione alcuna contra el pacifico stato di Firenze. Ma di soscrivere in far testimonianza della fama d'uno o d' un altro, questa è cosa usitata che tucto dì si fa nelle corti et ne'giudicii.

Dominus Franciscus Gualteroctus pro X. Premissa excusatione, etc. Io seguirò l'ordine per obedire questi miei honorandi padri, senza cerimonie, ec.

(1) Allude alle inimicizie fra Luca Pitti e Piero di Cosimo de' Medici che produssero le fazioni del Poggio e del Piano nel 1465 e la congiura contro Piero.

Circa le subscriptioni ec. qualcuno di quegli miei padri dice essersi soscripto, ma non tende in detrimento del publico, ma solamente in fare fede della bonità d'altri. Et per questo confortano le S. V. vederle et intenderle, et secondo offendono el publico, correggerle o castigarle come paressi alle S. V.

Thomasius de Giacominis pro suis sociis de numero XIII. Premissa excusatione, etc. Io dirò brevemente quello è di parere di quegli miei compagni, ec.

Circa le subscriptioni ec., le S. V. le veghino; et secondo che le sono o che offendino el pubblico le giudicherete.

Dominus Guidantonius pro sua et pro X^a panchata. Premissa excusatione etc. Io dirò brevemente la loro sententia, ec.

Circa la seconda proposta ec., pare loro che forse queste subscriptioni siano facte a un altro fine che non si parla, cioè a fine di testificare la bonità d'uno huomo. Et perchè altrimenti fuori si crede, et potrebbe per questo generare cattivo effetto nella cictà vostra, però è bene di vederle. Et altri hanno opinione che fussi bene havere queste subscriptioni nelle mani, et ch'elle non andassino, per non dare notitia fuori di queste nostre divisioni. Item etiam, credono che si facci meglio e' facti di chi ha soscripto; et non bisogna dubitare che e' prelati di Roma, quando possono trarre danari non perdono occasione alcuna; et maxime quando tucti questi soscripti el Papa gli scommunicassi. Et allogò a proposito lo interdecto al tempo di Lorenzo quanto danaio ella costò alla Repubblica (1). Sì che conclude circa la subscriptioni decte, che le siano da biasimare. Et per questo conforta le S. V. haverle in mano, et del punire o non punire, tucto rimettono al giudicio delle Excelse S. V.

Iacobus de Tedaldis pro sua panchata. Premissa excusatione, etc. Io dirò brevemente el parere di quegli miei honorandi padri, ec.

Circa le subscriptioni ec., pregano che le S. V. faccino d'averle et vedere se sono da dannare o commendare; et trovando che

(1) Eppure non aveano avuto i Fiorentini intenzione di spenderlo, perchè nella commissione data ai dodici ambasciatori (vedi pag. 26, nota 1) fra i quali era lo stesso Guidantonio, avvertivano: « Se la dilatione (alla risposta del Papa) fussi artificiosa et cavillosa et non necessaria al fatto, ma a darne parole et maculare la pubblica dignità, come *verbi causa* se si introducessi mentione di danari per la absolutione o altra cagione,... non ci pare che debbi essere fructo alcuno nel vostro soprastare ». *Arch.* detto. Signori, Legazioni e Commissarie, Elezioni, Istruzioni e Lettere, Filza XVI, c. 251. Ciò giustifica il timore del Vespucci.

le siano in danno del pubblico, correggierle et punirle; quando non fussino tali, le lascerete passare.

Guido de Mannellis pro sua panchata. Premissa excusatione. Io dirò brevemente quello m'hanno imposto quegli miei honorandi padri, ec.

Circa le subscriptioni ec., molti fanno questo peccato veniale di dire che hanno facto fede del vero; et loro sono in contrario parere, che la sia pernitiosa alla cictà vostra, perchè divide et parte la cictà vostra, et è cagione di secta nella cictà et partorisce di mali effecti. Et sempre queste cose si covertano di colore giusto, et dipoi hanno altro humore dentro. Et per questo confortano le S. V. haverle nelle mani et examinarle; et secondo troverrete in quelle di nocumento al publico, le punirete: quando fussino altrimenti, ne piglierete quello partito conveniente parrà a V. excelse Signorie.

Ioambaptistas Ridolfus pro sua panchata. Premissa excusatione, etc. Se Guido Mannegli havessi referito quello gli fu commesso da noi, non sarei venuto qui. Hora io dirò quello che fu nostro parere. Et quanto a'duo capi et proposte, fu consigliato per alcuni quello che fussi da fare. Alcuni circa l'unione rimessono tucto nelle S. V., et delle subscriptioni non se ne tractò particularmente cosa alcuna. Altri, et etiam per questi più in numero, dissono che quando s'administrassi ragione et giustitia, che questo sarebbe rimedio accomodato a unire. Circa le subscriptioni ec., fu decto che le S. V. faccino di vederle et examinarle: et se vi pare che la vengha contr'el publico, fare ch'elle non vadino avanti; ma lui non crede che vi sia cosa alcuna che offenda el publico.

(*Arch.* detto; Consulte cit. Filza LXV, c. 46.)

III. (1)

Die tertia martii 1497.

Acta in palatio Dominorum, in sala superiore ubi disputatum est quid esset respondendum Pontifici super brevi quo significarat sibi mittendum esse fratrem Jeronymum aut claudendum.

Gonfalonerii. Premissa excusatione etc., Joannes Mariottus haec consuluit. Paiono di gran importantia le cose del brieve, atteso le

(1) Vedi Villari, *Storia* cit., II, 92.

difficultà de' tempi, iudicano la maggior parte, supplicano la V. S. che con ogni rimedio vegghino di satisfare al Papa quanto alla obedientia. Per 10 di loro tanto.

Luigi Corsi pro aliis sex, haec consuluit Parendo loro che il caso sia grande in questi tempi, et considerando il brieve che il Papa è male informato, il (2) perchè giudicano, che se el Pontefice sapessi e' fructi di questo frate, pensono non hare' mai potuto fare questo, maxime essendo sancto: et perchè per le lettere dello 'mbasciadore si vede lui essere benev olto, et che non stimano essere scomunicati, et perchè, essendo grato al popolo, se si innovassi cosa alcuna, sare' pericolo della cictà: et perchè iudicano la decta excomunica essere procurata dagli Stati d'Italia per fare contra a noi; et però scrivere al Papa o per la via dello 'mbasciadore, fare intendere al Papa della qualità di fra Girolamo. Et questo sarebbe uno perturbare tucto il popolo, il che non debba mai il Papa cercare.

Pro XII bonis viris Philippus Sacheltus consuluit. E' commendono la S. V. del procedere popularmente. Circa il brieve, pare che Luigi Corsi molto ne habbia parlato, benchè si possa agiugnere qualcosa. Ne' tempi che la Repubblica fu afflicta, per prieghi di questo servo di Dio fusti liberi. Sapete quanto s'è affaticato in bene per voi. Et, come disse Luigi, non credono il Papa potessi haver facto altro, se non per mala informatione, et che ne potrebbe nascere qualche scandalo. Et però iudicano essere necessario mitigare il Papa come di sopra.

Pro X viris Baptista Ridolphus. Premissa excusatione, etc. Omissis etc Responsio brevis et litteris oratoris. Credono che, atteso questa città mentr'è stata observante a' Pontefici, che non sia da degenerare, ma che ancora sia da pensare all'onore di Dio et della città; et attesa la causa del brieve potere rispondere con honore suo e della città. E' s'è ramaricato ec. (2): o egli lo fa iustamente o no, che s'abbia a vedere s'egli è vero bene quel che comanda o no, et così rispondono: che, attesa la vita del Frate, non dubitano che in lui non s'a buona vita et gran doctrina, et non sanno che in Firenze habbia partorito male, ma sempre bene et nel temporale et spirituale: et venendo il Pontefice contra a questo, s'egli è male informato o no; s'egli è informato male, ec. Se non

(1) L'originale ha [illegible]

(2) Così nell'originale: ed è uso che troveremo ripetuto frequentemente.

è, debba cercare la salute della città. Et che quando questo havessi a seguire, sono in opinione, s'egli intende levare uno instrumento simile, e' fa male: et per lettere di Milano si conosce il Papa haver mutato opinione di subito, non per la predica; et questa opinione è stato male. Stante queste cose, le risposte sono facile; et che lui fa effecto contrario a quel che è desidero, et che contro hanno da considerare frate Ieronimo essere stato popularissimo; et fu chi ricordò per la cacciata di fra Bernardino tutti capitoron male (1).

Pro prima panchata dominus Franciscus Gualterottus, *cum opinione omnium*. Le lettere lecte hanno tre capi. Il primo circa la pratica di Pisa. *De hoc non dicendum*, *paratis omnibus ad hoc*. La 2.a il disordine *ob defectum pecuniarum*. *In quo dicunt* che V. S. già attendono a questo. Confortano ec. Circa la 3.a de' brievi et lettere, non hanno disputato nè della vita nè doctrina del Frate, che altri vuol credere, et altri no ec., ma che e'cictadini paghino et siano prompti ec. Ma dispiace loro il brieve per il diminuirsi la gloria della città, maxime se sono procurati qui: perchè se si scrivessi ai Perogini ec. con più rispetto sariano scripto (2): perchè con sopportatione sua egli ha eletto molti huomini ottimi. Et però non pensono del mandare o no. Furon di due opinioni: prima, per una parte, che non predichassi in nessuno luogo; et in su questo in mitigare il Papa. L'altra, 8 o 9, consideravano per ogni via che la non si trassinassi, partorirebbe qualche male: et potrebbe nascere sedicione; aggiugnesi il sospecto nel Frate intendersi altro, et è almeno il sospecto che è come il fatto. Et maxime per essersi procurato per molti varii modi di dissensione, la quale, se seguissi, sarè l'ultima ruina. Et la causa della scomunica per comandarvi. et questa pare la causa che il Papa scrive: paressi scrivere et fargli un presente dell'essere levato dalla Chiesa per satisfare a lui, mostrando quanti pericoli sieno nell'alterare questa cosa. Et che questa cosa si mettessi nel consiglio fu parere di 2 o 3.

Pro secunda panchata, *Tommas Puccius*. In effecto 14 *viri diverse opinionis*: 8 *in sententia Francisci Gualterotti*, *pro periculo civitatis nihil esse tentandum*. Et non possono credere che ella non sia procu-

(1) Fra Bernardino da Montefeltro «cacciato al tempo di Piero de' Medici». VILLARI, *Storia* cit. II, 92, nota 2.

(2) Perugia sottoposta al Papa era stata in guerra civile nel 1491 per le fazioni dei Baglioni e degli Oddi. MURATORI, *Annali*, an. 1491.

rata qui; *ex quo* non specifica quale sia la cattiva doctrina. *Opinatur omnino* potere seminare qualche scandalo. Et perchè se non fussi stato questo frate, sarieno seguiti infiniti mali. In effecto questo è il parere di 8 (1).

Pro tertia panchata, Ioannes Cambius. Primum de honore Domini, qui preponendum est omnibus. Quanto al brieve, non ch'e' lo scrivessi a noi ma a' Perugini, et che non sarebbe honore a ubbidire al brieve, et che la cosa è procurata qui, come altre volte s'è trovate lettere. Vorrebbesi cercare qui et punire. Et che il Papa non si può essere mutato se non per falsa instructione; et che sarebbe pagarlo d' ingratitudine. Siamogli obligati assai per le cose facte; et che noi habbiamo un thesoro da essere desiderato da ognuno; et che sia da placare il Papa, essendosi cessato da predicare.

Pro quarta panchata, Amerigus Corsinus pro Novem. – Quanto al brieve et le lettere, 5 di loro conoscendo la'mportanza, iudicano doversi richiedere maggior numero; 4, tra'quali sono io, considerato la causa del brieve, che l'effecto non sia simile, che havendo noi nimici tutti gli huomini, habbiamo ancora Iddio: *De laudibus fratris....* Et che essendo assentatosi ec., la risposta che se lui intenda bene, facilmente crederà ec. Et *demum* come e' Dieci in tutto, del fare la risposta.

Pro quinta pancata, Iohannes Baptista Bartolinus, etc. Quanto a' brievi, che la Santità del Papa sia male informata. Et però non descendere alla sua richiesta, ma vedere a che fine il Papa fa questa scomunica: *et omnia que sex Gonfalonieri et XII et X.*

(*Arch.* detto, Consulte cit., Filza LXVI, c. 196).

IV (2).

Die mercurii de mane, 14 martii 1497 (st. fior.).

(Acta in sala inferiore, presentibus Dominis, Collegiis et XII designatis).

Prepositi Gonfaloneriorum (3). *Premissa excusatione, etc.* Magnifici Signori nostri. Quegli vostri servidori del numero de' Gonfalonieri,

(1) Segue uno spazio bianco.

(2) Vedi VILLARI, *Storia* cit., II, 101.

(3) Manca il nome di chi parlò.

et maxime e' Proposti, m'hanno commesso quello hanno consigliato sopra la proposta. Sarebbemi stato caro ec. Sonsi risoluti in questa sententia, atteso le lettere dell'oratore et il breve del Pontefice. Et considerato la qualità sua et quello che dice, pare loro che el Pontefice si governi verso di noi come buon padre; conchiudendo nel breve quello che vuole, pare loro, a ogni modo et ogni via, atteso la volontà del Pontefice, che le predicationi di frate Hieronimo per hora debba cessare; le lettere che ci sono pare loro tucte di fuoco, perchè non pare loro che d'una cosa picchola farla grande per non havere aspectare lo interdecto, perchè è cosa pernitiosa, et pericolosa; et io per me ne spavento assai. Et benchè io habbi udite le sue predicationi quasi tucte, dalla scomunica in qua non ho voluto udirle, temendo della scomunica. L'è cosa grande entrare in uno interdecto, perchè ognuno ci può rubare et tractare come sbanditi. Nove sono in una sententia; et sette sono in altro parere, che veranno qui a dirlo. Et lo cessare queste prediche, le S. V. ci piglieranno forma come vi parrà. Et quando e' non si obedissi del non predicare frate Ieronimo, per scharico d'ognuno mandare questa cosa al Consiglio grande, perchè, venendo lo interdecto, nessuno possa pretendere ignoranza.

Pro reliqua parte Vexilliferorum, videlicet pro septem, Loisius de Corsis. Premissa excusatione, etc. Magnifici et excelsi Signori. Io cognosco non essere sufficiente, pure io sono venuto a dire la sententia di quegli sette collegi. Giudicano quegli miei padri el caso di che s'ha a consigliare essere cosa gravissima, che contiene l'onore di Dio et la salute et honore della Republica. Et considerando la doctrina di questo servo di Dio et l'opere sue et la faticha ha usata et usa verso l'anime del popolo vostro, consigliano non si dovere usare rigideza alcuna nè in persona nè nella sua doctrina per vostra Signoria o suo magistrato. Bene pare loro fargli intendere el breve et la voluntà del Papa, et confortarlo che voglia fare el debito suo: et crede che lui, per fare el debito suo, s'asterrà dalle prediche. Quando e' non lo faccia, credono che non sia persona che voglia fare contr'al verbo divino, nè prohibire quello, perchè ce n'è exempli di quegli che hanno proibito el verbo divino che ne sono capitati male. Insomma, il predicare o non predicare si rimetta nella conscienza di decto frate Hieronimo. Appresso richordano mantenere la libertà della cictà vostra, che s'è

facto tanto per recuperarla, che non pare loro che sia honore di quelle contra uno servo di Dio, come è frate Hieronimo, volere fare che s'abstengha dal predicare; et credono che, quando e' si risponderà al Pontefice, monstrando la sanctità et doctrina et vita di frate Hieronimo, che el sommo Pontefice si rimuterà di proposito. Et non sono per mutarsi, quando el Papa non lo facessi, di volere fare contra uno servo di Dio come è questo.

Nicolaus de Valoribus pro XII. Premissa excusatione, etc. Egl'è stato voluntà di quegli miei padri che io vengha a referire la sententia loro; et io l'ho facto per ubidire, sanza altra excusatione. E' sono in questa sententia, in fuori che due, che si rispondessi al Pontefice che e' non par loro che il Pontefice possa volere procedere più oltre per una cosa di questa natura, maxime giudicando el Papa la sua doctrina esser buona. Appresso, che noi non habbiamo nel caso di frate Hieronimo dovere havere simili pregiudicii; pare loro che essendosi affaticato tanto per la salute dell'anime della cictà questo frate.... (1)

Ioannes Canaccius pro XII designatis Premissa excusatione, etc. Excelsi Signori ec. Quegli servidori vostri, a me padri honorandi, XII nuovi, pel comandamento de'quali sono venuto qui, hanno inteso le lettere dell'oratore et il breve, et hanno examinato intra loro et havuto consideratione a tre cose: alla qualità [di] chi manda, a chi e' manda et quello che chiede. E' manda el sommo Pontefice vicario di Dio, signore de'cristiani, ha iurisdictione per tucto el mondo maxime cristiano; manda a questa excelsa Signoria inferiore delle cinque potentie d'Italia quando havessi tucto el suo imperio, vive d'industria, ha ciptadini per tucto el mondo et sanza questo non può vivere. Domanda, secondo hanno considerato, due cose, che in tucto si levino le prediche, o che questo frate si mandi a lui o qua stia a sua petitione. Quegli miei padri si sono resoluti tucti d'achordo che le prediche totalmente si levino tucte via, apresso che nessuno cictadino possa tenere practica con epso o andare a lui. Et questo iudicano essere non meno el bisogno suo che quello de'cictadini, perchè pare loro che le practiche si faccino al palazo piutosto che andar là. Insino a qui ho decto di loro commissione. Et io vo più oltre, considerato le forze del

(1) Qui il periodo è sospeso per colpa di chi lo scrisse, indicandolo evidentemente un piccolo spazio bianco destinato a contenerne la fine

Pontefice, le deboleze nostre et l'altre circumstantie. Io per me gli darei al Papa la electione al Pontefice che si tenessi a suo 'stanza. Tucto parlo senza passione alcuna, perchè giudico esser così el bisogno della cictà per exemplo di quello che s'è viso per opporsi al Pontefice dell'altre etiam potentie d'Italia. Et benchè e' pare charicho alla cictà secondo molti, a me non pare, perchè da sè hanno quello che è suo; non è carico alcuno perchè lui ha coreggiere et castigare e' religiosi. Et se non s'è mai facto, quegli che non l'hanno facto ne sono capitati male: et addusse lo exemplo d'Elena ec., di che ne fu la cictà di Troia arsa et disfacta: item addusse lo exemplo d'Annone cartaginese ec.: et se quelle cictà superiore et maggiore hanno dato quello che era d'altri, dovranci noi rattenere di dare al Pontefice le cose sue. Et non gli pare in nessuno modo'da scandalizare el Pontefice.

Antonius del Vigna pro Capitaneis Partis Guelfe. Premissa excusatione, etc. Magnifici et excelsi Signori nostri. Per la reverentia che io porto a quegli miei honorandi padri, sono venuto qui a referire quello che sentono sopra el breve et le lettere lecte. In quello manchassi mi suppliscano. E' non pare loro di frate Hieronimo si possi dire se non tucto bene, havuto rispecto alla doctrina et sermoni suoi et fructi facti, et maxime ne'tempi della revolutione dello Stato; et per questo sempre parlerebbono di lui con ogni reverentia per le cagioni decte et altre molte. Et, *ex adverso*, considerato el tenore [del] breve et el deviarsi dalla Sedia appostolica, e' non pare loro, nè debbono in alcuno modo, concorrere a cosa alcuna che raguardi in detrimento di quella, per non essere reputati in facto spergiuri: et examinato la lettera del vostro oratore pro et contro che è da credere debbia havere examinato tucto et in favore della cictà et in benefitio del Frate, nientedimeno pare che la conclusione inclini piuttosto a satisfare al Pontefice, per non incorrere qualche censura o maladictione. Et per questo parebbe loro d'andarsi conformando con la lectera: et se fusse di bisogno pigliare qualche modo dextro circa al facto del Frate, farlo, per volere in questo conformarsi colla sententia et volontà del Pontefice; et tucti quegli che hanno parlato in favore della santa Madre Ecclesia lo approvano.

Paulantonius Soderinus pro X. Premissa excusatione, etc. Quegli miei honorandi padri hanno voluto che io vengha in questo luogho a referire ec., *tamen* sottoposto a obedienza sono venuto ec. Hanno examinato, non sanza displicentia, el tenore del breve, perchè

non tende alla dignità et salute della cictà vostra. Et si può intendere quello che è servare o non servare la leggie evangelica. Questo brieve non sarebbe scripto a' Perugini et simili. Duole loro non habbi havuto inverso di nui tal rispecto quale si richiede. Et se il Papa non ha servate le excelse S. V. suppliscano et mantengano l'onore di Dio. Et se bene si considera, questo non è stato se non per disordinare le cose della cictà vostra, et è tucta astutia de' potentati d' Italia per tòrvi ogni speranza della cictà vostra. Et se Iddio miracolosamente v'ha substentato insino a hora, non vogliate tòrvi questo poco v'è rimaso, perchè rimarrete dipoi inimici di tucta Italia et sarete a discretione de' potentati d' Italia. Et benchè e' si debba havere consideratione a chi lo manda, etiam si debbe considerare a che fine egl'è mandato. Sarebbono di parere che non più al Papa ma al vostro ambasciadore una buona et grata lettera pe' vostri buoni et prudenti cancellieri, et fare intendere che nelle cose honeste non siate per manchare quando ci voglia per buoni figliuoli; ma quando per adherere a'consigli de' potentati, che apresso a Dio et ogn'altro ne resteranno excusati. Questa è la pietra dello scandalo, che è messa inanzi per dare occasione alla ruina della cictà: sempre richorderanno el debito loro Et la lettera dello ambasciatore ci darebbe assai più alteratione, se le lectere di prima non havessimo, da mostrare la dispositione et affecto del Papa inverso di voi. Pare loro adunque, che attendiate all'onore di Dio et alla salute della cictà vostra, posponendo da canto la gentilità, et che decto frate Hieronimo si carezassi come pretiosa gioia, et forse non habbia Italia simile.

Dominus Baldus pro officio VIII. Premissa excusatione, etc. E' mi sarebbe stato grato che quegli miei honorandi padri ec. fussino venuti ec., ma per obedire sono venuto qui. Quegli miei padri hanno examinato el breve et la lettera; et tucti unitamente s'achordano la doctrina di frate Hieronimo esser buona et utile et salutifera, che lo conferma el sommo Pontefice. Et per questa cagione sarebbono d'animo tucti, excepto uno, di lasciarlo predicare, essendo già a meza quaresima quasi. Et per questo sarebbono in parere di rispondere al sommo Pontefice, di rispondere come è stato consultato qui, benchè uno de' nostri sarebbe stato di questo parere, di fare soprasedere le prediche suo' per qualche tempo per non fare sdegnare el Pontefice.

Laurentius de Lenzis, pro Officialibus Montis. Premissa excusatione, etc. Seguitando di referire el parere di quegli miei hono-

randi padri, io dirò quello che è el parere loro. E' gl'hanno inteso, et con molestia, el breve et la lettera; perchè, considerato in che essere si è la cictà, sarebbe assai bene essere in suo' gratia; ma considerato questo venerabile religioso, che si vorrebbe risciacquarsi la bocha quando se ne parli, che sia preso o sostenuto pel comandamento del Pontefice d' una casa et relligione sì nobile et degna. La doctrina sua è in tucta perfectione, e' costumi migliorati: gl'obblighi della cictà sono assai con epso lui, et io ne ho ricordo et altri, che se non fussino state le sue predicationi si vedeva ruina grande. Che bisogna dire della pace et posamento della cictà? Che se non fussi stato lui non sarémo dove noi siamo. Appresso, el benefitio del Consiglio ordinato per lui, che ha facto intra l'altre due cose, di non far grandi et di non far novità. Et doviamo stimare più Dio che altro, perchè è signore del cielo, della terra. Et considerato tucto, quegli miei padri che ci sono et che non ci sono, che a gnun pacto non si contragha con Cristo, perchè Dio solo ci ha mantenuto: e' sono in quella sententia de' venerabili gonfalonieri ultimi di fare intendere il breve al Frate, et lasciar pigliare a lui la deliberatione, se non vuole predicare lasciarlo fare, se vuole predicare lasciarlo predicare, non impedire: se verrà lo interdecto lasciarlo venire: già altra volta è venuto alla cictà nostra, ma quale interdecto volete voi altro che lo'mperadore che venne così in quel di Pisa (1)? La gratia di Dio ci ha sempre liberati et etiam, onde non ci abandonerà. Insomma si risponda o al Pontefice o allo ambasciadore, mostrando la vertù et la doctrina et sanctità di questo venerabile relligioso. Ringrationo circa l'altre cose della participatione facta delle nuove di Milano e Francia, et richordo la expeditione dello ambasciadore di Francia.

Francischus de Alexandris pro Conservadoribus. Premissa excusatione, etc. Essendo il tempo breve et dire a luogo agl'altri, examinato el breve et lettere, si sono resoluti, essendo la cosa d' importanza, che la S. V. risponda al Pontefice in quel modo giudicherà convenirsi. Et perchè e' non sono bene informati delle cose passate, si rimettono alla excelsa S. V. et a questi vostri venerabili collegii.

(1) Intende dire di Massimiliano re dei Romani (chiamato, come gli altri, imperatore anche prima della incoronazione), il quale nell'ottobre del 1486 molestò da Pisa i Fiorentini. Muratori, *Annali*, an. 1496.

Dominus Guidantonius Vespuccius pro doctoribus. Premissa excusatione, etc. Excelsi Signori ec. Di nove doctori io referirò per cinque che fumo in una medesima conclusione: gl'altri verranno poi. Quegli savii padri de' cinque hanno havuto grande dispiacere del breve et molto più della lettera dello ambasciadore, che pare loro più ponderosa, perchè harebbono havuto chare che ognuno in questa quadragesima le sue consolationi spirituali. Nientedimeno atteso dove la cictà si truova, et andando librando quello che si può guadagnare o perdere satisfacciendo al Pontefice o no, et se questa cosa viene da Dio, non è da obstare, quando si facci con debito modo. Et la salute d'una anima è grande, ma quando *est de una anima* (1). Et considerando l'uno et l'altro, cioè el fructo e 'l danno, pare loro che sia più fructo satisfare al Pontefice. Noi siamo in Italia quegli che noi siamo. Havete colà lo ambasciadore per chiedere l'absolutione di frate Hieronimo et la decima, che se non s'ottiene non possiamo reggiere alle spese. *Preterea*, intratenere el Pontefice per recuperatione delle cose nostre. Chè mandando a chiedere al Papa gratie, et fare chosa che l'offenda o diagli cagione d'offendere, gli pare che questa rethorica non sia, se non al contrario. O che frate Hieronimo sia ingiurioso o non ingiurioso, e' si vede che la Sede Appostolica l'à per ingiurioso. Et cognosce, se la sanctità del Papa non è satisfacto che voi non siete per ottenere gratia da lui. Non perdiamo in prima el fructo che noi non rihabbiamo le cose nostre, che ve l'ò grandissime, perchè volendovi offendere e' potentati d'Italia non sarà el Pontefice per rattener cosa alcuna, maxime monstrando e' Vinitiani al Papa qualche sua utilità. Item, se vene lo interdecto si . . . . che è da. . . . perchè non è restare qui: et se viene lo interdecto che effecto e' n'abbia a seguire non è qui luogo da referirlo, ma le cose vostre saranno date in preda, et di già mercatanti cessano da mandare mercatantie et di già etiam salvocondocti sono stati denegati, et tucto questo lo lascio considerare a voi. Et questo è el danno.

Hora, *versa vice*, el danno che seguire potrebbe che frate Hieronimo non predicassi, che fu allegato qui. Ma essendo interdecto a lui el predicare dal superiore, chi lo rattenessi non fa peccato alcuno. Chi teme le censure ingiuste merita etiam appresso di Dio.

(1) Ho posto nel testo anche queste parole latine, sebbene cancellate nell'originale, perchè servono di complemento al periodo.

Et non è da comparare questo caso a quello di Sambernardino perchè lui non gl'era prohibito dal Papa il predicare. Èssi decto qui etiam che questa cosa è cosa leggiera: et io per me, per quel poco che io ho di sperienza non la fo piccola, perchè l'arme della Sieda Appostolica sono le censure; et levate queste, è levata loro la dignità et obedienza loro, et sono da stimare assai, perchè loro le stimano assai perchè non hanno altre armi. Ho sentito allegare etiam che questa cosa sia piuttosto nata di qua che di là: e quando questo fussi sarebbe da farne ogni punitione, perchè sarebbe peccato gravissimo, et conforterei le S. V. a cerchare di questo se fussi vero. Item, s'è decto d'avere cura a l'onore di Dio, et io per me giudico sia da mandare inanzi ogni cosa; ma questo è parlare ambiguo, perchè el Papa è vicario di Cristo in terra et da Dio ha la sua potestà: et crede lui che chi vorrà obedire al sommo Pontefice et a sue censure o giuste o ingiuste, che non lo voglio in nessuno modo giudicare, meriterà più che non obediendo. Èsi decto etiam che questi brievi non sarebbono scripti a' Perugini ec.; perchè io ne sono zelantissimo dell'onore della cictà nostra. La Sede Apostolica ha la somma potestà nelle censure, et ognuno debbe obedire a quelle. Et chi participa, incorre in scomunica minore. Et perseverando la può aggravare et implorare el braccio seculare per exequire la voglia sua: et invocando el Papa el braccio seculare, non gli pare che si discosti dal dovere; benchè quel primo breve gli parve un poco più imperioso, questo altro è più temperato. Et per questo quegli cinque sarebbe in questa opinione, che etiam parte de' Collegi l'ànno decto, che si satisfacessi alla volontà del Papa, ma non si dice in che modo: et a lui parrebbe d'aver numero di cictadini che praticassino questo caso. Item, era chi diceva si mandassi a frate Hieronimo, monstrargli el breve et confortare si voglia abstenere dal predicare. O lo farà o non farà. Se lo farà, potrete scrivere al sommo Pontefice et placarlo. Et altri gl'è stato decto da' cictadini che se gli sarà mandato a dire dalle S. V., lui lo farà. Et non lo faccendo, dipoi ci piglierete quello modo vi parrà più a proposito, pur si facci sanza scandolo. Et quando e' si fussi certo *omni certitudine* che e' fussi mandato da Dio, sarebbe da lasciarlo predicare et mettere inanzi a ogni cosa. Ma non essendo certo, *omni modo* gli pare più fructo per la cictà satisfare al sommo Pontefice, chè potete poi facilmente impetrare gratia da lui.

Dominus Antonius Malegonnelle pro reliquo numero doctorum. Premissa excusatione, etc. Per obedire al comandamento de V. excelse Signorie et satisfare a tre altri doctori et a me, sono venuto in questo luogo ec. Certamente a ciascuno di noi pare che la cictà vostra non propose consulta di maggior' importanza: et se s'avessi pro et contro a referire tucto, non basterebbe el tempo, et per questo farò conclusioni. La cictà vostra è in termine che non potrebbe più haver bisogno di benevolentia, et maxime col sommo Pontefice che è el primo per preminentia; et non è dubbio che tra' cristiani non ci è maggior potenza che quella del Pontefice, perchè è in luogo di Dio lasciato ad noi. Hora e' richiede da voi quello che vi chiede, nè non voglio disputare se la scomunica vale o non vale, o se può predicare o non predicare, ma noi ci habbiamo a risolvere qui. E' si vede pure la doctrina et la vita esser buona et in lui esser prudenza grande, ma inanzi alla sua disubidienza si vede che gl'era la sua doctrina calumpniata. Et i potentati d'Italia non cerchano altro se non in che modo nasca divisione nella cictà vostra, et cerchano questo modo di frate Hieronimo. Et non è da credere ch' e' cictadini nostri procurano questo, nè non lo voglio cerchare, ma crede piuttosto sia da quegli che ci vogliono male, et hanno condocto el Papa insino a qui. Et non crede lui che udire o non udire le prediche di fra Girolamo, che per questo noi habbiamo a perdere el Paradiso, perchè ne possiamo havere un altro. Io sono constrecto quando lui dice che gl'è volontà di Dio a credergli a ogni modo. E' bisogna presupporre questo, o ch' e'sia captivo dicendo: Iddio mel dice, et non sia, o che sia pur buono et sancto huomo: et s'egl' è, le censure non debbono interdirgli el predicare, et toghendo le predicationi sue, crede che noi fussimo per incorrere in maladictione grande.

Dominus Eneas de Stufa, pro sua panchata. Premissa excusatione, etc. Magnifici Signori. E' mi sarebbe stato charo che ognuno di quegli miei onorandi padri ec: et referirò quello che m'anno commesso. Nella panchata dov' io segho et l'altra ci trovàmo quindici persone a examinare le lettere e 'l breve; sette nella nostra opinione et septe nell'altra: et dipoi s'agiunse uno alla parte nostra, et hanno in questa consideratione tre cose: la prima l'onore di Dio, la salute della cictà et l'utile. Et quanto alla salute della cictà gli pare che essendo inimica di tutta Italia sia recta insino a hora per gratia di Dio et per questo conforta a curare l'onore

di Dio in modo Iddio non s'abbia a sdegnare et adirare. Et considerato la doctrina et l'aiuto di quello beato frate Hieronimo, et quanti buoni fructi ha partorito nella cictà nostra, et el monasterio suo esser ripieno di tanta sanctità che si può aguagliare a quegli cenobii antiqui; per tucte queste cagioni lo stimano buono, et essendo buono quello che lui dice sono bene decte et per inspiratione divina; et per questo non sanno in che modo si possa consigliare che non predichi, chè parebbe loro venire contro al bene et la salute dell'anime, perchè insino a qui l'aiuto divino v'à mantenuti, et non è dal certo andare allo incerto. Et insomma approvano la doctrina di frate Hieronimo esser buona et salutifera, et per questo doverlo lasciare predicare. Quanto a l'honore ec., non pare honore della S. V. che il Papa v'abbi a comandare perchè gl'à auctorità nello spirituale non nel temporale. Et questo caso di fra Girolamo è da reputare piutosto caso temporale pel fructo delle anime: ma non havendo el sommo Pontefice observato e' debiti mezi, non pare loro che el Papa v'abbi adoperare circa questo come suoi executori. Circa l'utilità, levata la predicatione di questo servo di Dio, che atteso e' nimici che voi havete in Italia, che questa cictà non vadia in disordine grande, et che questo non sia se non opra de' potentati d' Italia di mettervi inanzi la palla della discordia. Et quando al Papa si satisfacessi a questo, piglierebbe occasione di richiedervi d' un'altra cosa più disonesta. Et benchè el Papa habbi implorato già el braccio seculare, par tuctavolta quasi.... noi per executori et, *ut ita dicam*, per birri a mandarlo legato. Nè non temono de' mercatanti nostri per uno interdecto fulminato in questo modo circa le sue mercatantie; et quando lui mandassi lo interdecto stimano sarà mandato a torto. E non credono che per questo si cessi nella cictà vostra di non lavorare, perchè continuamente pe' mercatanti si procede a lavorare, et sballare lane. Et per questo non giudicano in nessuno modo farlo cessare da predicare el verbo divino.

Ridolfus de Ridolfis pro sua panchata. Premissa excusatione, etc. Io diro la sententia di quegli miei honorandi padri. Egl'ànno inteso le lettere dello ambasciatore et breve: et pare loro che in qualche parte si debba obedire; ma non in tucto, perchè mandarlo al Papa o tenerlo rinchiuso non ci s'achordano. Ma sarebbono di questo parere, che fra Girolamo per uno poco di tempo habbi

patientia a non predicare, perchè altrimenti veghono interdetti e maledictioni sopra e'mercatanti nostri. E'danni et disordini che seguissino poi assai dipresso lo pote considerare, chè bene si sa de'cictadini che altra volta andorono a Roma: et per questo concludono che le S. V., con quel modo vi pare, faciate per qualche tempo frate Girolamo s'abstengha dalle predicationi. Et quando questa cosa per novi pareri vi pare mandarlo al Consiglio maggiore, lo achordano.

Petrus de Gualterottis pro sua panchata. Premissa excusatione. Magnifici signori nostri. Per obedire a quegli vostri servidori, e'quali sono diciassette, sono venuto qui a referire ec. Dirò quello m'ànno commesso. A questi miei padri pare loro che in ogni felice Stato sia a fuggire le brighe d'altri et non le rechare a sè, et maxime in questo tempo che la vostra terra è consumata per la guerra et fame. Avete tucti e' potentati d' Italia uniti a volervi rintegrare delle cose vostre perchè v'è el loro: parebbe per questo loro preservarsi el Pontefice et i potentati d' Italia per rihavere le cose nostre. Et circa el mandare frate Hieronimo non lo farebbono, ma bene leverebbono via le prediche sue per uno tempo, per sotisfare al Pontefice, chè altrimenti la cictà vostra et mercatanti sono spacciati, et la industria la mantiene; et per questo si observi el breve o veramente si contenti el Pontefice.

Petrus Simonis de Carnesecchis pro sua panchata. Premissa excusatione, etc. E'confermano quello s' è decto per Piero Gualterotti; perchè, examinato tucto, la perdita che si può fare in non obedire, pare loro che per hora si tolga via, in quel modo decto, la predicatione, perchè altrimenti veghono gran ruina della cictà: et confortano metterla in Consiglio grande perchè tocha a ognuno.

Iohannes de Cambis pro sua panchata. Premissa excusatione, etc. Pare loro che il breve non si debba exequire in cosa alcuna perchè, o gl' è huomo di Dio o egl' è un cattivo huomo. S'egl' è da Dio, doviamo stimarlo et honorarlo et farne ogni conto per non ci provocare l' ira di Dio contro, perchè è veramente servo di Dio et è da fugire l'ira di Dio et il flagello suo. Et è vero che il Pontefice si debbe stimare, ma nelle cose giuste. Et se tocha gl' ecclesiastici, dice el vero o no. Se dice el vero, ne correghansi; se non dice el vero, non lo debbono havere per male. Se verrà lo interdecto, altra volta lo habbiamo havuto et non c' è stato però facto male. Et el sommo Pontefice non ci può rendere Pisa, perchè e'Vinitiani

l' hanno nelle mani et il Duca di Milano. Et a ogni modo el concedere la licentia d'imporre a' preti voi non siate per haverla, perchè ne fu assai prima tratato et con somme di danari, et non l'à mai voluto fare.

Iulianus de Gondis pro sua panchata. Premissa excusatione. Excelsi Signori nostri. Parlando con licentia delle S. V. in tanto Consiglio elle m'haranno per scusato se io sono stato altra volta breve, essendo ora prolixo. Di quattordici che noi vi siamo e' tredici m'ànno commesso. E' dicono in tucto et per tucto che questo breve si debbe observare, in questo che frate Hieronimo non predichi et serrisi quello luogho che non vi vadino e' cietadini, et che questi provigionati di giù, che si dice che guardano voi, mandargli a guardare lui. Et richordovi, Signori miei, la dignità et obedienza delle S. V., perchè havete dato al sommo Pontefice l'obedienza. Et io fui all'entrata uno de' vostri mallevadori, et sentii da messer Bartholomeo Ciai el giuramento delle S. V.; et intr'all'altre, fedeli di Santa Chiesa et obedienti: et quando voi non lo facciate, lo spergiuro ci nasce. Costui predica che non è Papa et che non si gli de' credere, et cose che non si direbbono a uno cuoco. Costui farà una setta di fraticelli come altra volta fu in questa cietà, et è una secta di heresia che voi fate in questa terra. Abbiamo noi a opporsi a tucta Italia et a' potentati d' Italia et al sommo Pontefice? Le censure di Roma vogliono dire che noi siamo ribelli di Sancta Chiesa, et molti mercatanti non hanno mandato le robe a Napoli et in altri luoghi per non esser rubati, nè scannati. Et messer Enea, s'egl'avessi che perdere attorno, parlerebbe altrimenti. Signori miei, no' saremo messi a sachomanno in ogni luogo: io ho paura più di questo secondo che del primo. Egli è in animo el sommo Pontefice di farvi bene se voi vorrete, et noi habbiamo, io et Baldassarre Brunetti, ottenere el salvocondocto per le censure che è mal segno dello interdecto.

Io vi priego, Signori miei, che voi vogliate avere cura di questo; et quando questo non basti, communicatelo al Consiglio grande. Et io ho sparso el vino per tucta Italia et fuori, et se viene interdecto alcuno io non posso fare il dovere a persona. Et crede che frate Hieronimo, vedute queste censure, s'umilierà a obedire e e' verrà a chiedervi licentia per andarsene.

Franciscus Valorius pro sua panchata. Premissa excusatione. Magnifici signori. Benchè la intentione mia sia d'esser venuto a venire

qui a parlare, sendo nato nuovo accidente che è alcuni di quegli che sono in quella pancha.... E serrare San Marcho, et non v'andare e' cictadini, non se ne parlò cosa alcuna: et el prohibire e' cictadini non vadino in uno luogo hanno da considerare che peso egl'è, chi è che vi va, quello vanno a fare, e' loro portamenti. Et essendo noi in una cictà libera, gl'errori vogliono esser puniti, et gl'uomini havere facoltà di potere andare a fare el bene. Et se alcuno fusse andato in San Marcho per fare contra la libertà, debbe esser punito, et etiam chi fa altrove contra la legge. Et circa el breve et le lettere, s'è decto diffusamente. Ma considerato le qualità di questo padre, che non si può dire se non tucto bene, Iddio ha in odio la ingratitudine. Voi sapete quanto ha adoperato per la cictà vostra. Che non ha perdonato nè a fatiche, nè a disagio, nè cosa alcuna Iddio lo sa, et anche noi lo dovremo sapere. Questo monasterio è scuola di.... che se ne dirà per bontà più di qui a cinquanta anni che hora; et volerle dare molestia o noia le S. V. lo considerino a uno sancto huomo come è questo; et confortovi a venerarlo, honorarlo et farne conto più che huomo che sia stato da 200 anni in qua. Et quanto al caso del predicare crederebbe che fusse più a proposito augumentare el suo predicare el verbo divino. E' giudica lui ch'e' brevi sieno mendicati, e' primi et *etiam* gl'ultimi, et che la non sia voglia del Papa principalmente. Questi potentati d'Italia non solo vogliono heresicare, ma e' cercano di mettere dissensioni nella cictà vostra, che sono in mala dispositione contra di voi perchè sono in questa sententia di stemperare questo . . . . El bisogno della cictà nostra è tenerla in reputatione, et non levare el verbo di Dio, perchè noi rimaremo ciechi. Et conforta le S. V. andarci adagio, perchè quando si comincia a muovere questa rota, dubita non sia se non con scandalo grande, perchè non gli pare bene di prohibire a' cictadini andare alle chiese, ma prohibiscansi che gl'uomini non venghino contra la leggie; sempre sottomettendomi a ogni deliberatione ne faranno le S. V.

Iulianus de Mazinghis pro novem de sua panchata. Premissa excusatione, etc. Magnifici signori nostri, Io lascerò andare le cerimonie per la importanza della consulta. Nove m' hanno commesso della pancha dov' io segho, et dirò quello sentono, poi dirò da me qualcosa. Io non vengo qui per havere a giustificare se 'l Frate è buono o cattivo o sancto o altrimenti, ma io dirò nel principio quello che harei a dire nell'ultimo. E' sono in questa opinione, che 'l

principe della cictà è il Consiglio grande, et in quello, con quella prudenza che vi parrà, per via di volontà intendere quello pare da far loro, chè ne va qui una posta. Et non è persona che voglia che si facci una cosa in preiudicio della cictà nostra. Et perchè e' s'è decto per messer Guido saviamente, potrebbe confirmare el decto suo, ma per dire qualche cosa.... Et alleghò el tempo di Teodosio a Milano al tempo di sancto (1) ch' uscì scalzo di chiesa essendogli comandato. Et per questa cagione quegli miei padri sono di questa sententia, che sia bene di temere le censure ecclesiastiche per le maladictioni che le possono venire dietro. A me mi pare per dignità et debito della cictà nostra di obedire al breve del Papa, per fuggire le maladictioni che possono seguire non obediendo. Ben vorrei che noi ci unissimo tucti insieme, et pensare quante gratie Iddio ci ha prestate et presta; et parmi che noi habbiamo messo el cervelo a'vicini nostri et cavato el nostro. La industria delle mercatantie mantiene la cictà nostra, che altrimenti non può vivere.

Antonius de Canigianis pro reliquo illius panchate qui fuerunt septem. Premissa excusatione, etc. Io brevemente referirò el parere di quegli miei honorandi padri, sottomettendomi a ogni obedienza, ec. Et veramente, come ho decto, la cictà vostra non hebbe mai consulta di tanta importantia come è questa; et se e'cictadini havessino lo oggetto solo alla patria, non sarémo in questa disputa et non ci sarebbe facto a dosso questi disegni. Pur sendo ne' termini che noi siamo, havendo examinato la lettera dell'oratore et breve, ne fanno questa resolutione, che *in primis* ognuno sia obligato a Dio per la salute dell'anime et dipoi alla cictà, et per questo preporre la roba, la vita et ogni cosa. Et vedute l'operazioni, doctrine et sanctità di frate Girolamo, parebbe loro fusse pagato con una grande ingratitudine obediendo al breve. Et pare loro, circa la persona di frate Girolamo, non procedere a cosa alcuna, perchè s'impedirebbe el verbo divino, et il fructo ch'egl'è facto et per fare si perderebbe. Et stimano che questa non sia la mente dell'artifice: et se l'è mendicata o di qui o d'altronde non ci voglio entrare. Et vedesi la doctrina et la vita esser approbata dal sommo Pontefice; et approvando la vita et la doctrina sarebbe male grande prohibire lo evangelizare el verbo divino; et la scommu-

(1) Lacuna dell'originale, che si riempie col nome di S. Ambrogio.

nica di frate Hieronimo non fu di volontà del Pontefice perchè venne di qui; perchè se fussi volontà del sommo Pontefice, da maggio in qua se ne sarebbe pel Papa veduto qualche cosa. Et si debbe haver paura delle cose che possono far male et dell'altre no: se el Pontefice vorrà procedere legittimamente o no; et allegò lo interdecto del 1478, che venne ordinatamente et non precipitatamente come questo; questo non è el primo interdecto che è venuto alla cictà; et pargli più di pensare alla libertà della cictà che a queste cose. Et e' brevi ch'egl' ha scripti a noi non si sarebbono scripti a' Perusini. Questa cictà non cognobbe mai superiore alcuno. El Pontefice è pontefice et vero pontefice, ma quegli possono errano come huomini, et maggior signoria è quella di Dio che quella del Pontefice, et è più da stimare l'ira di Dio che del Pontefice; et che sia questo frate servo di Dio lo monstrano l'opere et la vita sua, la quale el sommo Pontefice l'aprova et commenda. Et che questo sia servo di Dio, assai di presso si vede; et non bisogna exempli di pagani, ma pigliare exempli del Testamento vechio et nuovo, che si sono lasciati scorticare et martirizare per piacere a Dio. E' c' è richordato il bene pubblico et l'unione della cictà et il vivere virtuosamente; quando costui c' ingannassi, di che ci può costui ingannare? Et per frate Hieronimo non s'è mai decto che questo Pontefice non sia pontefice: se le scomuniche vagliono o non vagliano, questo non è per disputare, ma bene richorda alle S. V. che la libertà nostra non s'abbia a sottomectere a uno Pontefice.

Jacobus Schiattesi pro sua panchata. Premissa excusatione, etc. Magnifici Signori nostri ec. Io ho cagione da dovere tacere et non venire in questo luogo; ma veduto in quanti affanni è la cictà nostra, che non la vidi mai in maggiore, la conscientia mi stimola che, havendo noi perduto gran parte della cictà nostra et trovandoci nel grado siamo, frate Girolamo è valente huomo et ha buona doctrina et di vita virtuosa; ma veduto che per la predicatione sua s'è divisa tucta la cictà, et le donne sono nimiche dal marito, et padre dal figliuolo, noi habbiamo tante fatiche che le ci sono troppo: noi siamo sedici in quella pancha, che ve n'è dieci che sono in questa sententia, che io dico, che è che frate Girolamo non predichi per hora; et facto questo, e'cictadini si riuniranno insieme al bene della patria. E' non pare loro di mandare

giù nel Consiglio grande, perchè ci è qui tal Senato che basterebbe a ogni grandissima cosa. (1).

Guido de Cambis pro sua panchata, pro undecim de dicta panchata. Premissa excusatione, etc. Magnifici Signori nostri. Io sono venuto per obedire a quegli della panchata dov' io segho. Et considerato el breve et la lettera, pare loro d' importanza grande, et vorrebbono gratia da Dio di potere consigliare le S. V.; et pare loro ultimatamente che el breve in uno caso si dovessi observare: et considerato esser suto el Papa persuaso da altri, et considerato che ci comanda sie levato el verbo di Dio, che e' n' à predicato sette o otto anni, et ch'egl' è seguito tucto o la maggior parte di quello ha profetato, et atteso e' benefici ha facti alla ciettà nostra, et atteso el fructo che ha facto nell'anime del popolo nostro, giudichiamo sia huomo di Dio et mandato da Dio: et il breve chommenda la doctrina sua; che se non fussi mandato da Dio la doctrina sua sarebbe falsa o cattiva: et se noi seguitiamo la sua doctrina noi non possiamo se non capitare bene; et se non fussi stato lui, noi non saremo condecti insino a qui. Conforto le S. V. a fare che questo padre possa evangelizare el verbo divino, et rescrivere al sommo Pontefice in quel miglior modo occorre alle S. V.

Iohannes Brunetti pro reliqua parte dicte panchate, qui sunt octo cum dicto Iohanne. Premissa excusatione, etc. Magnifici et excelsi Signori. Quegli vostri servidori sono di questa opinione, delle due cose facci una o che la si rimetta al Consiglio magiore o ubidire al breve: perchè, essendo il Consiglio grande el principe della ciettà, quando questa non si facci, obedire alla sanctità del Papa non è se non dignità et sicurtà della ciettà nostra. Et allegò l'exemplo di Giovanni Usso, che fu arso dal concilio. E sono in questo parere, che il predicare di frate Girolamo non predichi, per obedire al breve in questo solamente, et stiasi in San Marcho. Iddio dette a Pietro et al pontefice suo e' duo coltegli, che è lo spirituale et il temporale: et allegò exempli di molti imperadori a' quali el Papa ha comandato. A quella parte di frate Girolamo che ha doctrina ec., ogni huomo può errare, et quelle cose che si sanno, a comparatione di quelle che non si sanno, sono

(1) Segue nell'originale uno spazio bianco colle sole parole *Premissa excusatione, etc.*

molto poche. Et non sono stati e' primi huomini doctissimi, huomini come Origene et altri, che sono stati doctissimi et hanno havuto degli errori? *immo* etiam gl'angeli hanno in loro qualche inscientia. Hor se cade negl'angeli qualche nescientia, molto più può esser negl'uomini.

Appresso, di quegli che hanno decto, s'egl'è buono non può errare, perchè e' non sarebbono e' primi che possono essere ingannati in pensare d'avere la profetia, et esser di suo' fantasia.

Thomasius Fortini pro sua panchata, pro numero..... Premissa excusatione, etc. Io obedirò a quegli miei honorandi padri della penultima panchata et, per dieci di loro, dirò la sententia loro che sono sedici. E'pare che il nimico dell'umana natura s'oppongha sempre, maxime ne'tempi acceptabili, et vuole tôrre via el verbo di Dio et adormentarvi nelle cose vostre. Et quanto alla parte del breve, come s'abbi observare o no, o come, considerando di levare el verbo di Dio per obedire al vicario suo, s'egl'è, non pare da doverlo consentire. El subdito non può havere auctorità sopra 'l superiore. Et è da considerare quello che importa questo obedire al breve, che è l'onore delle S. V., et la libertà della cictà vostra. Del modo del rispondere al breve o al vostro ambasciatore, inteso quello s' è parlato pe' signori X, non dà loro tenore di cosa alcuna el breve nè la lettera dello ambasciatore. Et se le S. V. manderanno uno de' vostri cictadini o uno de' vostri cancellieri a monstrargli el breve che cessi dal predicare, lui chome buono et prudente huomo piglierà qualche buono sexto.

Loisius de Venturis pro reliquo suo. Premissa excusatione, etc. Ogni cristiana et bene instituta cictà, magnifici Signori, ha due osservantie: l'una riguarda circa le cose divine, l'altra circa le cose humane; et perchè ognuna di queste ha regule, bisogna circa l'una et l'altra havere sufficienti ministri. Et perchè e' sacerdoti sono al governo di quella spirituale parte, bisogna eleggiere sacerdoti electi et di costumi et di doctrine al governo dello spirituale. L'opere di questo frate, chi volessi dire che non fussino buone et egregie et sancte, errerebbe: et quegli della panchata dov' io segho, che sono cinque, sono in questa sententia, che fussi da preservarsi uno tanto huomo et farsene capitale: pur tuctavolta considerando il Pontefice rapresentare Cristo in terra, pigliano spavento in volere contradire ad alcuno suo precepto; perchè, visto quanto sono e' pareri diversi di questa cosa, referirsi a quello che è più manifesto et

men pericoloso loro inclinano di obseguire al breve del Pontefice et non si mettere al pericolo del potere errare, con quella moderatione che s'aspecta a una relligiosa cictà. Et veduto il Pontefice obedirsi in qualche parte, possa esser cagione che la sua clementia si possa inclinare a placarsi. Et per questo confortano le S. V. a mettere ad executione quanto pel Pontefice s'è ricercho, con quella moderatione et buoni modi parrà alle excelse S. V., et credono che, tractando le cose in questo modo, possono havere prospero successo.

Verius de Medicis pro sua panchata. Premissa excusatione, etc. Quegli della panchata dov'io segho, spogliatosi d'ogni passione et vestutosi de' panni del pubblico, et quanto al breve del mandarlo preso ec., al tucto lo niegano, et essendo stata sempre questa cictà observantissima nella Sede appostolica, et ogni volta hanno contrafacto ne hanno portato la pena. Et quanto al caso dove el breve dice che non predichi, che voi lo facciate observare, per mantenere el Papa nella gratia vostra; et credono che frate Hieronimo, intendendo el suo predicare potere preiudicare al pubblico, se n'asterrà da sè. Et perchè el Consiglio grande è el principe della cictà, ricordano alle S. V. farlo intendere a quello, perchè, avendo a fare impresa di spendere o alcuna altra cosa, non possa pretendere ignoranza alcuna.

Petrus Cantis pro sua panchata. Premissa excusatione, etc. Benchè sempre io habbia fugito questo peso di referire e' pareri d'altri in questo luogo, nientedimeno in questa sera m'è stato gravissimo, perchè non posso fare non mi rimescoli et non spaventi, ricordatomi delle parole di Cristo *esse regnum in seipso divisum etc.*, perchè e' pareri sono molto diversi, et etiam nella pancha ultima dov'io segho non v'è stata una unanimità come deside[re]rei; perchè alcuni dicevano esser tanta la doctrina del reverendissimo padre Hieronimo, che da quella non si doviano deviare. Altri non dovere deviarsi della Sede appostolica, ma obedire. Altri vi sono che, considerato la qualità dello ambasciatore havete ad Roma et la doctrina sua, che ha pur buona dimestichezza col frato Hieronimo, non pare loro da dovere in nessuno modo deviare da quelle. Et per questo pare loro da dovere fare cessare frate Hieronimo del predicare, chè, facciendo questo, s'ha speranza buona che 'l Papa lo possa benedire. Appresso, credono che frate Hieronimo, quando senta questo possa partorire scandalo o disgratia

appresso al sommo Pontefice, che lui da sè lo doverrà fare. Appresso pare loro da referire questo al Consiglio grande, et quello che loro ne deliberano, quello seguire.

Ioambatistas de Bartholinis pro residuo ultime panchate. Premissa excusatione. Sforzato da otto di quegli della panchata dov' io segho sono venuto qui a dire quello che loro hanno sopra questa cosa consultato, ec. Et benchè la cosa sia stata discussa ec., l'oppinione loro è che, atteso la sanctità et opere di questo sancto padre, che non gli sia torto uno pelo, perchè sono certi che questa cosa è da Dio. Confortano per questo, mantenerlo et favorirlo, et non vorrebbono discostare dal comandamento del Sommo Pontefice, o sia giusta o ingiusta si debbe temere, ma non observare se l'è ingiusta. Perchè si vede che tucto è stato facto per suggestione de' suoi inimici, a' quali Iddio loro perdoni: et s' egl' è sta' perseguitato questo sancto padre, è stato perchè à sollevato le voglie passionate a qualcuno.

Bernardus de Nasis pro residuo illius quarte panchate. Premissa excusatione, etc. Magnifici Signori ec. Essendo io nella quarta pancha a consigliare, et non essendo ben d' achordo a chi si commettesse, io dirò brevemente la sententia loro. Vedute l' opere di frate Hieronimo, veduta la vita sua, giudicano questo huomo più tosto esser da Dio che da altri, perchè ha predicato la pace, l' amore e'l verbo di Dio e'l ben vivere: et chi volessi dire contra, si partirebbe dal vero: et sono di questo parere, che la Chiesa non habbi uno simile, et le cose di costui per ancora non sono state mai reprovate da persona; et per questo confortano le S. V. a favorire questa sancta opra, et così per parte loro vi rapporto. Et chome Bernardo dirò due parole. Io credo ch' e' nimici vostri oggi questo dì habbino gittato la pietra et il pome dello scandolo: et Iddio voglia che questo non sia con distructione della cictà vostra, se le Spectabilità vostre non riparano a questa cosa: perchè questa cosa vuol dire altro che'l Frate: et fu questa inimicitia a principio piccola, dipoi crebbe et è sparsa per tucti e' magistrati vostri, dipoi nella Practica, dipoi nel Consiglio degli 80 et degli Arroti, et impiglia continuamente. Et èvci molti che dicono che la vadi nel Consiglio grande, che è fare più confusione. Et Dio voglia che chi vuole vedere scandalo, non ne vegha tanto che ne vengha piatà alle pietre: et però conforto l' eccelse S. V. a tenere aperti gl' ochi, chè altrimenti andate a pericolo di tòrvi la libertà vostra;

et sono tucti modi introdocti da' vostri inimici et potentati d' Italia, e vi danno buone parole et seminano in voi le zizanie. Chi può negare che questo modo di vivere habbi mantenuta e mantengha questa cictà? Io prego Iddio, che chi ha mala mente Iddio lo profondi. E' ci è di cattivi cictadini, et sòllo per me delle calumnie mi sono state date, chè lo sa Iddio se io sono netto. Aprite tucti gl'ochi, chè ne va ogni cosa. Io non negho qui ufitio alcuno, non rifiuterò honoranza alcuna, meritandolo; ciò che io dico, lo dico *ex corde*, perchè amo la cictà mia, tucto per amore ho decto che porto alla cictà.

Iacobus de Pandulfinis. Premissa excusatione, etc. Tractandosi in questa sera del bene et del male della città, e' s' è facto in questo luogo molto belle dicerie, et parvemi grandemente messer Guido habbi decto et confutato ogni cosa, et a quello mi referischo. E' si sono facte pubblicamente le soscritioni in San Marcho et non s' è punito cosa alcuna. Insomma, obedite al breve quanto al caso del farlo abstenere dalla predica.

. . . . . *de Sacchettis. Premissa excusatione, etc.* Magnifici et excelsi Signori. Io credo sia noto che nel 1494 la cictà vostra fu liberata dal tiranno. Et io in quel tempo mi trovai in cotesto seggio, et tucto atribuisco a opera divina più che humana. Et è da ricognoscere tucto da Dio, et puossi dire che per suo' opera et suoi orationi ella si sia conservata, et credo sia bene ricorrere alle orationi, come siete stati sempre consueti. Et è da procurare in tal modo che noi non ci provochiamo Iddio controci, per perseguitare questo servo di Dio. Egli è in gran cagione principio decto frate di questo governo della cictà nostra. Prego Iddio dirizi le S. V. a pigliare quello partito sia salute et bene della cictà et volontà di Dio.

Dominus . . . de Detis. Premissa excusatione, etc. Egl' è scripto, Magnifici Signori, ne' libri de' Re: alcuni offerirono argento et oro, et altri pietre pretiose, et altri bisso; non per altro che per darci a intendere che noi eravamo obbligati a contribuire al tempio di quello potavamo. Questa sera el simile interviene a me: non sono in me quelle auree sententie et ornate parole et che la cosa et luogo meriterebbono: mosso dal zelo et amore della Repubblica, referirò quello m' occorre. Certamente circa la proposta facta, s' è allegata molte ragioni pro et contro, et in favore del Pontefice et di frate Hieronimo. Et due maxime s'allegano per frate Hieronimo,

che gli pare sia qui el puncto; el primo, che essendo così che frate Hieronimo habbi queste cose da Dio, non si debbe obedire al Pontefice, perchè è meglio obedire a Dio che al Pontefice. Chi dice che l' ha da Dio, non niegano che non sia, pole essere il contrario. Altri dicono esser certo et vero dovere obedire al Pontefice. Hora le S. V. giudichino a quello s' hanno a tenere. Et però, in questa difficultà, io più volentieri m' atterei al certo che a quello che non è certo. Altri dicono, che 'l mettere inanzi questo breve è mettere la pietra degli scandali: et è da vedere chi sono questi che vogliono fare questa divisione, perchè chi si muove da giusta cagione non si dice che vogliono mettere disensione; chè questi che dicono d' obedire al Papa fanno per reintegrarsi delle cose sue et non stare in tanta afflictione. Et per questo, magnifici Signori miei, se ci è dissensione, et s'ella ci è, vedere chi è quella che la mecte. Et io, come amorevole cictadino, consiglierei a persuadere a frate Girolamo si persuadessi abstenersi dalla predicatione; et non volendo fare, fargli intendere la volontà della cictà vostra. Et tucto ho decto per affectione et amore della cictà.

(*Arch.* detto. Consulte *cit.*, Filza LXVI, c. 149).

V (1).

Die xvij mensis martii, 1497.

(Acta in audientia Dominorum, congregatis multis super brevi apostolico an dandus esset Pontifici frater Ieronymus an prohibendus a predicatione).

Magnifici Domini etc., prefatione premissa proposuerunt super brevi apostolico quo Pontifex iubebat dari sibi aut claudi fratrem Ieronymum, ne amplius predicaret. Et quamvis maiore numero sit deliberatum; tamen, quia vos estis quasi cor civitatis, placuit petere consilium a vobis, quia omnia bona a vobis erunt tanquam a prudentissimis, quid et quo pacto sit agendum de ea re ut maioris experientie viri de ea iudicent: res enim ardua est et in qua labor, tempusque ponendum sit pro salute reipublice, ut vos consulatis quantum hoc maxime proderit et civitati et subditis et ceteris, et

(1) Vedi VILLARI, *Storia* cit., II, 101 e nota 1.

in hoc videtur verti salus reipublice: meminisse vos volunt utilitatem, dignitatem et honorem reipublice. Et quamvis alia dicturi sint, hoc tamen solum proponunt ut, si in hoc conveniatis, de ceteris alias agatur. Et hiis dictis, discesserunt Domini, relictis in audientia hiis qui consulturi erant de hac ipsa re.

D. Guidantonius Vespuccius, D. Angelus Niccolinus, D. Antonius Malegonnelle, D. Antonius Strozius, D. Luca Corsinus, Paulus Antonius Soderinus, Io. Baptista Ridolphus, Petrus Franciscus Tosinghus, Bernardus Nasius, Iulianus Gondius, Franciscus Valorius, Braccius Martellus, Iulianus Mazinghus, Tommas Capponius, Petrus Guicciardinus, Benedictus Nerlius, Lucas Albizius, Laurentius Petri Francisci Medices, Antonius Saxius.

Hii omnes eadem die decreverunt persuadendum esse fratri Ieronymo ut omnino a predicatione cessaret: sicque satisfieret Pontifici. Cetera autem, que litteris apostolicis petebantur, indigna iudicata sunt republica. Sicque ad oratorem, qui Romae erat d. Dominicum Bonsium littere date sunt.

(*Arch.* detto. Consulte *cit.*, Filza LXVI, c. 155).

VI (1).

Die xxviiij martii, 1498

Quod sit in laudem Dei et salutem animarum et veritatis cognitionem.

Frater Dominicus de Piscia non solamente affermò entrare nel fuoco, ma ancora se si può trovare cosa più pericolosa: chiese che nella subscrizione di fra Francesco si mettessi *per ignem*. Et poi di frate Girolamo, che haveva a fare maggior cosa et non essere ancora il tempo suo. Et perchè frate Francesco diceva nella sua subscriptione di volere provarsi con fra Girolamo, che voglia acceptare in quel luogo sè fra Domenico. Et che questa era una occasione desiderata.

Iterum pro sumpto sermone: priegò che volessi humiliarsi a sè perchè fra Girolamo à essere actore d'altre maggior opere: et dove la subscriptione dice fra Girolamo dica fra Domenico, per-

(1) Vedi. VILLARI, *Storia* cit. II, 115, 118.

chè non posso obligare fra Girolamo: et forse è contro alla volontà di Dio. Io gli potrò riferire.

Iterum. Ci sono due modi: l'uno che quegli con chi à a fare fra Girolamo, facessino capitoli con fra Girolamo cioè Papa et cardinali; che se fra Girolamo perde e' sieno uccisi, scacciati ec.: et se vincessi, che la emendatione et universale renovatione si facci et che qui si viva bene: perchè fra Girolamo non ha ancora facto le cose che s'ànno a fare: benchè io non lo voglio obligare.

Secondo. Che frate Francesco nomini qual frate e' vuole: et noi ancora ve ne daréne cento, donne, cittadini et fanciugli, et anche de' vostri frati.

Fra Mariano Ughi se offerse entrare nel fuoco, essendo presente.

(*Arch.* detto. Consulte *cit.*, Filza LXVI, c. 158).

VII (1).

Die xxx martii, 1498.

Consigli nella audientia sopra lo offerta facta da' frati Predicatori et Minori d'entrare nel fuoco.

Carlo di Daniele Canigiani. Premissa excusatione, etc. E' mi pare che in questo luogo s'abbia a tractare di cosa che a parlarne non sarèno abastanza qual vuoi sapientissimo predicatore. Ma parergli essere più conveniente in questo luogo parlare della guerra et del danaio. E che questo sarebbe stato più a proposito, perchè simile cosa gli pareva più conveniente si tractassi a Roma, dove s'ànno a canonizare e' santi, et che meglio sare'stato ubidire al brieve del Papa. Et quando questo si facessi, pensare se per questo havea però a cessare tutta la discordia nostra.

Girolamo Rucellai ec. El vero è questo, che in me non è sufficientia che possi parlare di questa. Et concordomi con Carlo circa alla obedientia del brieve. Del fuoco mi pare se ne facci gran mercato. Pure, come Girolamo, dirò qualche parola. Che si levassi via frate et non frate, arabbiato et non arabbiato; et che alla concordia si dovessi prima pensare. Et in prima dico, che quando

(1) Vedi Villari, *Storia* cit., II, 118-120.

e' si vedessi che per questo fuoco s'avessi a comporre la cictà, che non solamente nel fuoco, ma nell' aqua e nell'aria et nella terra; se non che e' s' actenda alla cictà non a' frati, ec.

Luigi Corsi ec Excusatione premissa, etc. È cosa di momento a tucto il cristianesimo. Giudicherei che fussi bene lasciare questo giudicio a' frati et religiosi: et che quando questi religiosi giudicassino essere la salute delle anime, in questo caso pregherei che questa cura si demandassi al Vicario et dargli favore. Et che se questa divisione è per questo, potrebbe essere occasione da conciliare gli animi nostri, et per gloria della cictà che havessi un tal tesoro: et che quando tutti e due ardessino ancora per questo, che e' cictadini si riconoscessено, et che noi siamo lavorati dall' uno et dall' altro, et e' cictadini attendessino a consigliare in utile comune.

Carlo Cortigiani ec. Confermò quel che disse Luigi Corsi, che si dovessi fare experimento, per quelle cagioni che avea decto Luigi.

Giovanni Canacci ec. Quando io sento simile cosa, non so se sia da desiderare la vita o la morte. Et credo se e' padri nostri fondatori della cictà nostra havessino pensato che qui si havessi a tractare di simile cosa, et che noi avessimo a essere il trastullo et vituperio di tutto il mondo, per certo si sarieno sdegnati di far cosa alcuna: et ora la cictà nostra è in termino, che, gia fu molti anni, non è stata peggio; et vedasi che la cictà è tutta in bisbiglio. Il perchè io pregherei le V. S. che dovessino a ogni modo trarre di tanta miseria questo popolo o per via di fuoco, d'acqua et d'aria, o in ogni modo. *Iterum*, priego V. S. che ponghino fine a queste cose, che non habbia a seguire o miseria o danno di questa cictà et che.....

Nero del Nero ec. Excusatione premissa etc. Per dire quel che io intendo di questa cosa, che non intendo nulla. Et essendo cosa impertinente a noi, essendo ecclesiastica, che fussi bene lasciare, presupponendo che o ella è da Dio o no: se la è da Dio, lui ha stabilito il tempo, se no ec. Perciò io pregherei V. S. che facessino intendere a questi Predicatori che lasciassino queste cose et predicassino il verbo di Dio.

Bartolo Zati ec. Io sarei di quegli, che se ne venga alla experitione, per cavare il popolo di questa ambiguità.

Girolamo Capponi ec. Io per me non vo' vedere più miracoli: più tosto consiglierei che la cosa si demandassi al Vicario; et che si facessi iustitia, et che la cictà si riformassi, et riparare agli inconvenienti che la nocte seguono de' giovani, et in tucto rimettere tal cosa al Vicario.

Messer Guidantonio Vespucci ec. Io non so se questo nasce da noi o dal Frate, et per levare via o colore o cagione di questa cosa: et benchè al presente sia necessario pensare a altre cose, ancora questa mi pare da curare. Et pensando la causa di questa pratica, s'ella è per chiedere parere di fare questo, io dico che *gens prava et adultera signum querit.* Se ella chiede consiglio di permettere, a questo dico, che questo non è altro che dare el campo, et loro più tosto doverebbono per carità ec. Et parmi che ella sia gara di frati. Et il parere mio sarebbe che comandare in alcun modo si convenga a persuadere, sì che chi propone pruovi le cose sopra natura, et conforterèli che chi vuol provare non sia homicidiale d'altri. Et ancora persuaderei che la pruova la facessi quello per chi noi combattiamo, se noi combattiamo per lui ec. Et credo che molte nostre partialità venghino della lingua loro.

M. Agnolo Niccolini ec. Io sarò brieve ec. Io sono uno di quegli che credo che le S. V. c'abbino chiamati per consiglio della cictà. Se nella cictà vostra voi giudicassi potere levare qualche mormorio, io ne sarei consigliatore; ma perchè la cosa è ecclesiastica che suole fare qualche scandalo; et io mi ricordo a Cremona ec. Et io non so se nessuno ha voglia d'andarvi; pure se egli hanno tanto ardire che basti, sarebbe gran gloria alla cictà nostra. Et il partito che pigliono e' frati è pericolosissimo. Et confermo quel che ha detto messer Guido, dello sforzar' e' cictadini. Et perchè io non so la determinatione, io non consiglierei che il campo si dessi se prima non si vedessi per ragione canonica o historia. Dirò ancora una cosa che mi occorre: le cose vostre sono col Pontefice ec. che di questo caso se ne potrebbe scrivere al Papa, come fra Girolamo vuol provare: il che lui sarà constrecto a pensare: et che lui mandassi qua vescovi che fussino testimonio, et fare intendere al Pontefice le cose del Frate ec. et che la resolutione sarà mandare et soprattenere l'interdecto ec., che sarà honore nostro. Et venendo, farà tucti buoni effecti et andrà per la via ordinaria ec.

Messer Antonio Malegonnelle ec. Io non entrerò se non circa la proposta facta, et circa la oblatione, perchè io non ho creduto che n'abbia a essere se non parola, però non l'ò studiato. Pure credo che chi offera, habbia molto bene considerato, et concordomi cogl'altri, che dicono non essere uficio vostro, quanto alla oblatione. Pure, per causa delle circumstantie, egli apartiene a voi. Et non possiamo dire che non sia quello che ogniuno desidera. Et perchè ognuno dice della divisione in sul Frate; o la è fondata in su quel che si dice, o no; et chi s'è coperto con questo, bisogna scuopri la cioppa. Voi non havete miglior modo che questo. Se questa cosa non va inanzi, e' sarà come haver fatto miracolo a quel per chi non resterà. Se la cosa non va inanzi che sanza forza, non di meno e' si vegga per chi e' resta. Perchè sarà grande inditio quando un non allegherà iusta causa; et che per altri religiosi questo si vedessi. E'modi del Pontefice, mi piacerebbe quanto noi fussino in altri modi. Conforterei a seguitare, perchè e' ne riuscirà quel che ho decto, et così si potrà conoscere ogni cosa. Et *demum* che e' si leghi le posti in modo che nessuno possa fuggire

M. Antonio Strozi. E' mi pare due cose s'abbino a considerare, l'effecto et il modo. Circa l'effecto, è desiderato da ognuno, se in verità lui dice che corrispondentia habbino le parole co' segni sopranaturali. Sempre che questo effecto segua, ogni uno si muterà o si confermerà. El modo di venire a questo effecto, che chi propone, propone un modo difficile, perchè o e' non sia acceptato et egli si è vietato: perchè io non credo che sia serrata la via a nessuno di fare ogni experientia. Et per questo io dico sare' più facile et permesse, pigliare, perchè tanto miracolo sare' passare per Arno sanza bagnarsi come fece san Piero: perchè io non so se costoro hanno dato un partito da non acceptarsi o permettersi: et conghiuggo questo che e' sia bene vedere sopra naturali experimenti, ma retrovarne qualcuno altro che sia con manco pericolo dell'animo et del corpo. Et *demum* che la si facessi per ordine del superiore. Et io sono un di quegli che lo desidero grandemente.

M. Francesco Gualterotti ec. Benchè la sia grande la resolutione, nondimeno è facile, perchè non appartiene a V. S. nè a sforzare nè a permettere: ma io dico bene che le cose sono venute a termine desiderato. O e' dicono tutti a dua el falso, o no. Et per questo sarà buono che la si seguiti con tutti quegli favori che si può, et che le poste si leghino in modo che nessuno possa

fuggire. Et *demum* la sententia mia è che a ogni modo la si seguiti, perchè *in omnem eventum*. mi pare che noi ne aquistiamo.

M. Luca Corsini ec. La cosa è grande perchè sono cose divine et humane, et hanno in sè tutta la pace et discordia di tutta questa cictà. Et per questo la disputa viene a non essere dubia, perchè tutte le difficoltà sono procedute da questa cosa del Frate. Et essendo porta alla S. V. una medicina, che è stata l'occasione di proporre tal cosa, et per questo io mi confermo con questi altri che non apartenga a V. S. Et se fussi lecito questo certamine me ne riferirei a' frati; ma io credo che si possa fare, perchè al tempo degli eretici si fece tal cosa, et al tempo de' simoniaci et di san Giovan Gualberto; et però credo che sia lecito. Nè sarei d'opinione che la si differissi, perchè s'è acceso qui maggior fuoco. Sì che io giudico la cosa essere in luogo di non poter tornare indietro. Et sarei di questo animo, che per chi restassi se ne vedessi la cagione bene. et per chi rimanessi ec. Et per questo giudico che le poste si leghino bene et presto, et faccisi sanza forza, ma persuadere, et referirla al Vicario.

M. Ormannozzo Deti ec. Certamente io potevo con silentio approvare quel che io dirò. E' mi pare che alle S. V. sia offerta una gran gratia, dalla quale se n'à a conseguitare o la benevolentia di questo popolo, et il contrario: et la 'mportantia è questa. Se le Signorie Vostre non tirano inanzi, ogni uno dirà l'aver voluto V. S. mantenere la discordia, se non ec. Et vedasi che chi ci dette la libertà ce la vuole riservare. Àssi a pensare a due cose, a non imbrattare la conscientia et tirare inanzi questa cosa. Et quanto alla conscientia, riferirla a' superiori: et quanto a e' frati, io non penserei nulla, perchè loro debbono havere pensato di non mettere a pericolo l'animo et il corpo. Così quel di Santo Francesco che si vede che si muove per carità. Io credo che quanto a e' casi loro questo sia resoluto: ma e' non mi pare dovere aspettare altro tempo, et quegli che dicono di venirci... Io sare' un di quegli che questa opera andassi a ogni modo inanzi, benchè io credo che di questo non habbia a essere nulla per due ragioni: Prima, perchè quella persona che è più familiare di ciò vuole mettere uno altro: Et *demum* io sono di questo parere, che con licentia del superiore le seguitino questa opera.

Domenico Mazinghi ec. La cosa mi pare grande, perchè l'apartiene all'onore di Dio, salute dell'anime et della cictà nostra: per-

chè posata questa, fia posato ogni huomo. Io giudico che drieto a questo si vadi et acceptisi questo experimento che offerono: et priego le S. V. che stringhino queste cose, et io credo che le possino. Et penso che da questo miracolo n'abbia a seguitare l'onore di Dio et pace della cictà: di nuovo vi priego a seguitare ec.

Pier Francesco Tosinghi. E' mi pare da ringratiare Dio di questa oportunità d'una cosa che, secondo il volgo, tiene occupato ogni huomo. Priego le Signorie Vostre che seguitino questa cosa, perchè o e' n'usciranno, o no. Se ne usciranno sarà gloria della cictà nostra, se non, saremo chiari. Di nuovo vi prego a legare in modo queste poste che nessuno possi fuggire.

Antonio Giugni ec. E' mi pare questa proposta molto opportuna alla città nostra. Et pertanto io confermo ciò che hanno detto questi due de' Dieci, et priego le Signorie Vostre che seguitino in ogni modo et che voglino a ogni modo intendere.

Giovan Batista Ridolfi ec. Io commendo la proposta ec. Et benchè io non creda a nessuno modo apartenersi a voi, ma a' superiori suoi. Et per questo e' mi occorre ricordare alle S. V. che se ne conformino con il Vicario et prestargli aiuto. Io credo che sia lecito a Vostre Signorie provedere che la cosa vadia inanzi, perchè, come e' si vede, tutta la discordia della nostra città è stata per questa causa ec. Sichè io sono di quegli che conforto Vostre Signorie a seguitare tal cosa, che è stato detto per questi miei padri, et inanzi a ogni cosa curare in modo che nessuno torni adrieto.

Giuliano Salviati ec. Confortò quel medesimo.

Pagolo Antonio Soderini ec. E' mi pare che si sia detto abastanza. Solamente dirò di ringratiare Idio di tale occasione: perchè havendo questi frati poste conclusioni ec., potete con buone conscientie fare ogni cosa per l'onore di Dio ec. Et però priego Vostre Signorie che a ogni modo seguitino tutto quello che ha detto Giovan Batista Ridolfi.

Luigi della Stufa ec. Io sarei uno di quegli che conforterei le S. V. a posare le misorie di questa città. Et però priego V. S. che voglino aprestare ogni opera a' superiori loro che questa opera vadi inanzi.

Piero Pieri ec. A me parrebbe che questa cosa si tractassi per il superiore loro: dipoi conforterei generalmente ogni uno a servare questa libertà.

Taddeo Gaddi. Confermò tutto quello che havea decto messer Antonio Malegonnelle.

Francesco d'Antonio di Taddeo ec. Attesi e' dispareri di questa città, credo che sarebbe bene che questa opera andassi inanzi, quando e' ci fussi il consenso del Vicario, et che questo e' si facessi et con diligentia et con presteza, et per chi restassi ec. risulterebbe di questo ogni bene.

Lorenzo Lenzi ec. Sarebbemi piaciuto prima quello che parlò Girolamo Capponi. Sarèmi piaciuto d'obviare prima alla scomunica, et poi che l'era venuta, spegnerla. Parmi questo occasione doversi mettere ad effecto con la volontà d'Idio, et però io ricorderei che sanza indugio fare fare oratione, processione et limosine. A me non pare nè che si debba sforzare et dare modo; facte queste caritative opere vedere quel che seguiterà, et quando e' venghi, intendere benissimo: et se venissi l'uno et non l'altro, allora vedere per chi manca, ec.

Giuliano Gondi ec. Seguitò il parere di Carlo Canigiani nello obedire al brieve. È da pensare a due cose che, ardendo uno, che habbia a seguitare di fra Girolamo: et del luogo dove s'abbia a fare: che la non si rimettési a modo nessuno nel Vicario del vescovo, et intendere che persona sia: et questo è quanto, ec.

Giuliano Mazinghi ec. A me mi pare una gran vergogna, non della Signoria, ma di questi che sono qui, che noi abbiamo a pensare et parlare di queste cose. Essi parlato per molti qui secondo il cuore mio, io mi davo ad intendere che ogni uno fussi buon cristiano ec. Io conforterei di fare ogni cosa che sia per salute della nostra città: ma quello che ha detto messer Luca ec., di San Giovanni Gualberto ec., io vi voglio dire in quel luogo dove è oggi San Marco fu una secta di frati bigi, e' quali havevano il favore d'un vescovo, che haveva parte nella città, heretico, scrissene al Papa, il quale penò tre anni a dare questa licentia: et perchè e' si facci ogni cosa che la città si posi, ec.

Francesco Pucci ec. Affermò quel che havien detto gli altri, aggiunse haver veduto spessi bravi che inanzi che e' s'accordino del luogo dell'arme ec., che prima chi è da canto ne viene in quistione. Et io ci veggo un pericolo della moltitudine, che è verisimile habbi a concorrere.

Francesco Valori ec. Io sono un di quegli che m'accordo con quegli che dicono che le V. S. faccino ogni cosa, nondimeno con

autorità del Vicario. Et credo che ne seguirà o e' si vedrà per chi manca, o voi la conducerete, e saravvi o qualche miracolo o qualche grave abusione. Et di questo la città ec. Non lascierò che quegli che hanno detto che la si facci con l'unione del Papa, io con sopportatione loro dico che sono presto a mettere scandali ec. Et però io concludo che le S. V. vadino drieto a questo con quel mezo, perchè ne seguiterà l'un de' duoi effecti.

Tommaso Del Bene ec. Consigliò quel che havieno consigliato quegli egregi doctori.

Alexandro Galilei. Confermò quel che havea detto Giuliano Gondi.

Piero Corsini ec. Io sono un di quegli che desidero grandemente che questa cosa si posi et giudichisi: ma io la veggo dubia per advenire la difficultà sempre nello strignere ec. Dubito che non habbia a seguitare qualche cosa contra la volontà d'ognuno. Et io non sono di quegli che nieghi il farsi questo. Conforto che si faccia canonicamente et diligentemente ec. Credo che quando per questi Minori restassi, che il debito di fra Girolamo sarebbe farlo a ogni modo, et anche, se in lui è tanta carità, farla lui. Et conforto a perseverare, ec.

Braccio Martelli ec. Considerate che successo habbi ad havere questa cosa, o s'egli camperà quel di San Domenico che cosa habbia a essere, et se, a loro malgrado, tutti a dua morissino, che carico noi ne haremo appresso tutti gli huomini. Et per questo rispecto ec. et quanto se non riuscissi, et a ragunare gente che pericolo sia. Et non credo che questa pruova non ci habbia a fare migliori, nè anche che sia per essere tanto utile quanto costoro lo fanno: oltre a di questo, le conclusioni lette non sono di heretiche, come forse erano quelle di San Giovan Gualberto. Èvi della scommunica, questa chi la vuole credere o no, n'è libero; *demum* per questo rispecto io m'accorderei con quelli che giudichono che la sia cura dello ecclesiastico, vicario o vescovo: accorderèmi con quegli che dicono che la si facci intendere al Papa; et per certo chi vuole entrare nel fuoco non debba fare conto d'andare infino a Roma. Et a me pare che si debba più tosto fare fuoco di carità, ec.

Amerigo Corsini ec. Consiglio, essendo data questa occasione, et essendo venuta la città per questo in dissensione, che la Signoria Vostra non sforzando, ma persuadendo et aiutando questa cosa;

perchè io stimo questo havere a esser utile et honore della città. *Demum* questa cosa si facci come è stato ricordato per la via dell'ecclesiastico, come è stato ricordato.

Filippo Giugni ec. Ora noi siamo venuti a questa occasione, ma del fuoco mi pare cosa strana, et io vi vo mal volentieri. Potrebbese tentare con minore pericolo entrasse nell'acqua, et se non si immollassi, io sarei un di quegli che gli chiederei perdono. Pure volendo andare al foco, io credo che e'morranno. Quando e' saranno morti, si unirà ogni cosa. Mai sì che si levassi via la radice! Et perchè molti hanno detto del Vicario, io tengo il contrario, et che la maxima sarebbe ch'egli andassi a Roma capo della chiesa. Et ciertamente lui vi doverebbe andare, perchè, come disse Giuliano Gondi, se lui giustificherà, tutta la corte gli verrà drieto. Pure che la cosa seguiti: et che nessuno si ritornassi indrieto adoprare la potenza vostra in sbarbicare questo mal seme.

Piero degli Alberti ec. La divisione è dal credere et non credere: et per questo non solamente data questa occasione che *quanto citius et melius* si facci tal cosa: benchè sare' meglio pigliare il principale se non un de' soscripti: et che a nessuno modo la si rimetti in questo vicario, perchè lui è huomo di scandalo, ec.

Giovanni Baldovinetti ec. E' mi pare che a ogni modo questa cosa si seguiti confortarla. Et appruovò tutto quello che havea detto Piero degli Alberti.

Lorenzo Moregli ec. La cosa è d' importanzia per quel che ne seguirà che quando e' si facessi, perchè le conclusione proposte non sono nè per l'anima nel per corpo. Èvi. se il Papa possi scomunicare o no; ma ben dico che questo, che se alcuno dicessi doversi obedire più a Cristo che il Papa, sono cose che ogni huomo ne può credere quel che vuole. Et io non so s' è uficio della cictà o delle V. S. le cose che apartengono alla fede tractarle a voi. Et crederei che chi offera lo potrè fare a Roma in luogo più honorevole, o che almeno il Papa mandassi qua, acciò la fussi tractata con auctorità: *demum,* io dirò che chi vuol credere, creda o no: et quando con degnità nostra la si faccia, bene ricorderei quel che altri hanno ricordato dello unire la cictà, ec.

Girolamo Martegli. Consigliò che questo caso si mettessi in executione a ogni modo.

Tommaso Capponi ec. Consiglio che, data questa occasione, a ogni modo si debbino resolvere: perchè atteso il brieve del Pa-

pa ec., che la Signoria facessi un partito a fra Girolamo e fra Domenico che vadino a Roma. Et se loro negassino, dare loro questo fuoco. Et parmi a ogni modo si debba fare, et quanto più presto, meglio: el dove non mi dà noia, pure che si faccia il fuoco perchè mi pare ci si guadagnerà a ogni modo: et però io conforto che a ogni modo si facci.

Benedetto de' Nerli ec. Che poichè questa occasione ci è stata data, che la si seguiti: ma quando la si potessi fare per ogni altro modo che per fuoco, io sarei di quegli che la consiglierei, che a ogni modo se ne traghi le mani.

Tommaso Antinori. Stimo non solo che e' sia bene, ma santo: confortomi che chi vuole entrare nel fuoco non sia venuto da' Signori ma da loro. Et per questa cagione le S. V. con quella sollecitudine che si può, havere costoro; et se sono in questo, sì allora si facci più presto che è possibile. Et sarei di questa opinione, che qui fussi fra Girolamo, et tenerlo appresso tanto che segui l'effecto, et in ogni evento: chè se la cosa non seguita, che allora si scriva alla Santità di nostro Signore che mandi per lui, che voi glie ne manderete. Et questo mi pare che sia il debito di questa Signoria, d'operare in modo che egli vi vadia.

Bernardo Nasi ec. E' mi pare che la cosa sia theologica: pure parlerò quel che mi occorre: poi che l'occasione è data, io consiglio quel medesimo che Amerigo Corsini, che la si consenta con honore di Dio et honore della città, et che sarebbe bene unire la città. Et a questo, che si seguiti questa cosa et priego che se ne facci ogni cosa.

Luca di Maso degli Albizi ec. Confermo quel che s' è consigliato. Solamente conforto che le non entrino nelle cose d'altri, et che la si tratti con persone ecclesiastiche; nè è manco da pensare al fine, perchè riuscendo, io non veggo il fine, non riuscendo io non so dove sia l'onore della fede: et credo che di questa gara di frati non habbia a essere nulla: et per questo giudico che in alcuno modo non se ne impaccino. Et conforto a unione, ec.

Piero Guicciardini ec. A me pare da ringratiare Iddio che e' frati sieno offertisi di cavarci di questa ambiguità, et altre volte se n' è facto simili experimenti. Et io per me harei caro che questo vero si vedessi. In effecto, offerendo loro questo experimento, io confortovi in tucti e' modi concessi favorire aiutare questa cosa, et che si vegga per chi manca, perchè quella parte per chi manchassi sarebbe data la sententia. Et conforto ad unione, ec.

Antonio Lanfredini ec. La cosa essere d'importantia. Parmi sia da ringratiare Idio della occasione di potere sanare questa cictà. Pertanto a me pare che questa opera si metta oggi in quel luogo dove sia manco scandalo. Et discoprire se v'è ogni fraude et che ne habbia a resultare gran fructo *in omnem eventum.* Confortò *ad unionem.*

Agnolo de' Bardi ec. Disse molte cose delle conclusione ec. Consigliò che si mettessi ad effecto non solamente in loro, ma in tutti li altri frati. Per conchiudere, de' frati non è altrimenti che de'. . (1) se ne truova di state et di verno.

Antonio di Sasso. E' mi pare da ringratiare Idio di questa occasione, che a questo V. Signorie vadino drietro, havendo a pendere di qui la salute.

Giuliano Parigi ec. Consigliò che andassino drieto a questo caso, et priegò che questa opera si seguitassi ec.

(*Arch.* detto. Consulte *cit.*, Filza LXVI, c. 161).

VIII. (2)

A dì viiij d'aprile, 1498.

Piero Popoleschi Gonfaloniere di Iustitia: che le cose occorse sono molto bene note, et in che termine si truovino per gratia di nostro Signore Idio; et dolutosi di alcuno disordine seguìto, dice havere convocato e' cittadini per havere consiglio, se è da examinare frate Hieronymo et e' due compagni, quali, secondo si apparteneva a l'honore della Signoria, hanno procurato haver nelle mani. Item, havendolo chiesto il Pontefice, se è da concederglielo ec.

Item domandò consiglio quello che sia da deliberare dello officio de' presenti Dieci et dello officio de' presenti Octo di guardia.

Messer *Guidantonio Vespucci per i doctori.* Che frate Hieronimo, precedente le debite licentie, si examini per persone prudenti et secrete, acciò che non si habbi a publicare se non tanto quanto parrà alle loro Excelse Signorie.

Item, che frate Hieronymo non si mandassi, ma si scrivessi solo che si terrà a buona guardia ec.

(1) Lacuna nell'originale.

(2) Vedi VILLARI, *Storia* cit. II, 154, 155.

Item, circa lo officio de' X, che hanno due pareri, uno che di nuovo si faccino, l'altro che a questi facti si agiunghi altri Dieci.

Item, circa alli Octo, havendo a stare pocho, non pare dovere innovare cosa alcuna.

Antonio del Vigna per la prima panchata. Confermo quanto si è parlato per messer Guidantonio in nome de' doctori.

Giovampagolo Lotti per la seconda panchata. Che frate Hieronimo si examini con diligentia che effecti voleva fare. Et inteso questo, si potrà finalmente deliberare quello sia dipoi da deliberarne, ec.

Item, per li Octo non è da deliberarne, havendo di proximo a farsi e' nuovi, et quando non rieschino facti secondo il bisogno della cictà, si facci loro rifiutare. Et il simile de' X, et che si faccino ec.

Giuliano Gondi per la panchata quarta (1). Che, conservando l'honore della religione, si examini non tanto frate Hieronymo et e' compagni. Se parendoli ec.

Item, che si debba più presto aspectare di essere richiesto di frate Hieronymo, che offerirlo alla Santità del Papa ec.

Item, circa alli Octo si faccino, et con conditione s' intendino con i vecchi, et parendo, possino rendere le fave ec.

Item, el medesimo de' X.

Bernardo di Giovanni Rucellai per la panchata quinta. Che siamo in tempo che la cictà è molto debole, et che questa seductione del Frate non ha lasciato pigliare, da uno tempo in qua, alcuno partito salutare, nè ritenuto li amici di Italia nè di fuora d'Italia.

Item, che il Frate et socii pare si examini diligentemente; ma è da considerare quello possi partorire, quando el Frate confessi essere intrigati molti cittadini: et qui è da havere cura di non asperare ec., et *demum* se ne rimesse alle deliberationi della Signoria, raccordando che Cesare non volle vedere le scripture di Pompeo, ec.

Item, circa alli Octo et Dieci gl' hanno due opinioni, cioè di lasciarli seguire li officii loro o di fare e' nuovi, et habbinsi a ragunare insieme: et però si rimisse alla deliberatione delle Signorie.

Giuliano Mazzinghi. Che e' frati et e' compagni si examinino con tucte le diligentie et le cause di haver tanto simulato et ingannato; et questo per savi cittadini et che tenessino secreto, ec.

(1) Manca la terza pancata.

Item che e' X et VIII si rifaccino di nuovo, attese le conditioni delli homini si truovano al presente ne' decti officii ec.

Piero Cappelli per la sesta panchata. Circa la examina del Frate, che si examini con quelle licentie si potessino, et quando non si potessino havere, si facci in quello modo si potessi, ec.

Item, circa alli Octo, e' farebbe e' nuovi et lascerebbe seguire questi.

Giovanni Cavalcanti. Che el Frate et i compagni si debbino examinare, et del mandarlo a Roma si deliberi secondo il tempo, ec.

Item, circa e' magistrati, che nolli pareva da rifarli.

Luigi Mannelli. Che il Frate a ogni modo et i compagni si examinino, et che non è pari la causa nostra con quella di Cesare che non volle vedere le scripture di Pompeo, ec.

Circa i magistrati, che li farebbe di nuovo et che i vecchi si havessi a ragunare con loro, ec.

(*Arch.* detto. Consulte *cit.*, Filza LXVI, c. 189).

IX.

Die xiij[a] aprilis 1498.

E' magnifici Signori, ec. Lecte molte lettere di Francia, Milano et Roma, et spetialmente due brievi dal Pontefice, domandorono consigli circa all' infrascripte cose, ec.

Primum. Quello sia da fare del mandare fra Girolamo, fra Silvestro et fra Domenico al Pontefice, secondo ne richiede per suoi brievi, ec.

Pro Gonfaloneriis. Simone Bonciani disse, che prima si dovessino bene examinare, et in questo mezzo ci pare tempo da pensare se egli è bene o no a mandarli, ec.

Pro XII bonis viris, Giovanni Arrighi. Circa il mandare il Frate, referirono per l'essere in questi dì santi, per non haver potuto havere la Signoria resoluti consigli, si sopratenga infino fatte le feste: dipoi se ne manderà resoluta risposta: et che *interim* si scriva allo imbasciadore solleciti la commissione della Decima.

Pro X viris. Ridolfo Ridolfi. Omissis etc. Circa la chiesta dei frati si risponda che non abbiamo ancora examinati, nondimeno dandogli bone parole; et instare all'impetrare le Decime ec.

Pro doctoribus, messer *Guidantonio Vespucci. Omissis etc.* Circa il mandare de' frati, che al presente se ne pigli qualche scusa: *interim* fare forza d'avere le decime. Et attesa l'offerta, o perpetua o per più tempo fussi possibile, 25 anni o quanto si potessi: et fare le cose chiare in modo che per morte del Papa non havessimo perso e' danari.

Pro prima pancata, *Giovan Pagolo Lotti.* Che prima si examinino bene et presto, et che atteso la voglia, che dipoi, parendo a Vostre Signorie, si mandi; nondimeno che con ogni instantia si chiegga la decima universale, ec.

Pro secunda pancata. Alamanno Rinuccini. Omissis etc. Quanto alla chiesta del Papa de' frati, non lo privare di speranza, nè anche offerirgliele, ec.

Pro tertia pancata. Piero Soderini, etc. Omissis, etc. Circa la petizione de' frati, pare importante: però iudicono che ogni examine si facessi qui, attesi molti rispecti, et per questo Sua Santità mandassi qui ad examinargli, ec.

Pro quarta pancata. Amerigo Corsini. Disse parere che si risponda gratamente. Et alla domanda de' frati par loro che, tenendo la cosa sospesa, habbi a fare due effecti, et della Decima ancora, non sappendo l'examine in tutto, pare bene si tenga sospesa, ec.

Pro quinta pancata. Giovanni Tornaquinci, ec. Disse che si ringratiassi. Circa il Frate, per non sapere de'processi cosa alcuna, se ne riferiscono alla Signoria, et del satisfare al Papa et havere rispecto alla cictà, ec.

Pro sexta, *Antonio Del Vigna*, *ec. Omissis, etc.* Circa e'frati domandati, pare, che insino non s'intende loro examine, che si seguiti quanto l'oratore a Roma havea risposto. Dipoi che si confortassi il Papa a mandare qua chi gli examinassi, ec.

Pro septima, *Pagolo Falconieri, ec.* Che il Papa si ringratii, ec. De' frati presi, pare loro che il Papa mandi qui chi li examinassi: et *interim* instare alla petitione della Decima, ec.

Pro octava. Guido Mannelli, *ec. Omissis*, *etc.* Quanto a'frati presi, dare tempo: perchè, non essendo finita la examine, potrebbe servire a Vostre Signorie: nientedimeno, quando si potessi ottenere dal Papa e'desiderii vostri, che e'frati si largissino: perchè disse non doversi stimare tanto questa gioia, che la ci rimanessi adosso, ec.

Pro nona, *Braccio Martelli ec* Disse che il Papa si ringratii come di sopra, ec. Quanto a'frati presi, perchè non s'è vi-

sto l'examine, la si prolunghi, nè denegando nè concedendo: et *interim* instare in la petitione della Decima, ec.

(*Arch.* detto. Consulte *cit.*, Filza LXVI, c. 201).

X.

Die 26 *aprilis*, 1498.

In audientia ordinaria.

Sopra la proposta facta per messer lo Gonfaloniere sopra il provedimento del danaio et examina de' frati che fussi da fare, ec.

Simon Bonciani, *etc. Omissis*, *etc.* Sopra le examina, che e'cittadini s'assicurassino, credendo questo habbi a essere utilissima cosa, ec.

Pro X. Ridolfo di Pagnozzo Ridolfi, ec. Consigliò che si posassi le cose della città; chè questa era quasi unica via a trovare danari, ec.

M. Guidantonio Vespucci. Confermò ciò che havieno detto e'x circa il posare le cose della città. Circa a che consigliò che in nessuno modo s'avessi a tenere mente alla subscriptione, perchè molti vi sono iti come pecore, et anche le legge qualche volta permettono simile impunità; ma se fussi chi havessi maggior delicto, allora punirli con misericordia o negli Ottanta o nel Consiglio maggiore, ec. Et perchè li uficiali dicono non trovare, che si provegga di nuovo, pure che ogni cosa sia limitata dalla legge, che a nessuno modo fusi arbitrio: et *iterum* che si posi la terra et il provedimento, ec.

Guido Mannelli, *ec.* Et prima, che si posassi la città, che credeva l'errore fussi in molto pochi, li altri più tosto per simplicità havieno facto quella subscriptione, ec.

(*Arch.* detto. Consulte *cit.*, Filza LXVI, c. 211).

XI (1).

Die 27 *aprilis* 1498.

Il magnifico Gonfaloniere dimandò consiglio sopra le cose che havea confessato fra Girolamo et altri, che fussi da fare. Et *demum* fu consigliato per ciascuno, ec.

(1) Vedi VILLARI, *Storia* cit. II, 184.

Et prima della subscriptione in che erano soscripti più cittadini.

Carlo Canigiani. Excusatione premissa, etc. Consigliò che si dovessi distinguere tra huomo et huomo, et che si conoscessi il fine a che ciascuno tendeva, perchè chi fussi stato nominato poi da fra Girolamo par degno d'altra punitione.

Giovanni Manetti fece molte distinctione di quegli sobscripti, ma v'è qualche uno degno di doppia pena: et però consigliò doversi rimettere alle leggi, et che si facessi quelle medesime distinctione atteso il fine di ciascuno.

Giovanni Canacci, ec. Consigliò che si observassi giustitia et che non si prevaricassi le leggi, pure con misericordia.

Baldassar Brunetti. Confermò ciò che haviè decto Giovanni Canacci.

Veri de' Medici. Che, benchè costoro habbino decto l'observantia della legge, pure io stimo che si debbi fare con temperantia, atteso in che grado sia la città.

Ridolfo Ridolfi. Che si observassi la legge con qualche misericordia.

Iacopo Pandolfini. Che si facessi distinctione, et che havendosi a observare le leggi, pur io conforterei si tractassi con misericordia et pace della città.

Piero degli Alberti. Che si facessi la medesima distintione, che quegli che havessino peccato per malitia contra a quegli si recassino le leggi; cogli altri misericordia.

Benedecto de' Nerli. Che solo si procedessi contro a quegli che sono nominati altrove, agli altri si usassi misericordia.

Piero Parenti, ec. Che le leggi si observino, con distintione nondimeno de' peccati più gravi et men gravi.

Doffo Spini. Che la cosa si tractassi con misericordia et con ragione.

M. Guidantonio Vespucci. Chi parla che le leggi si observino, parla bene, et però io lo commendo assai: ma perchè io so che e' giudici hanno a iudicare secondo *acta et actitata,* et non secondo la fantasia sua; si che io son di questo parere, se noi fussimo chiari, di fare questa destintione, che fussino puniti; ma perchè io non so, io farei o universale condennatione o universale absolutione, et allegò essere meglio absolvere un delinquente che punire uno innocente, ec.

Messer *Agnolo Niccolini ec.* Per honore della città, che si facci ragione et che la si iustifichi a ogni uno. Et venendo al particu-

lare, io dico che l'origine è una lettera di ser Alexandro. Et veramente io non iudico che sia da punire universalmente; mai sì quando si potessi eleggere quelli che havien mal fine, allora si observassino le leggi: et però quanto alla subscriptione, io dico che questi soscripti in effecto se gli facci ragione et iustitia.

Luigi della Stufa. Solamente ricorderò observare le leggi è santa cosa, nondimeno la misericordia è per salvare la città nostra.

Tommaso Antinori. Confermò quanto have' detto messer Agnolo.

Francesco degli Albizzi. Disse che le mura non fanno la città, ma e' cittadini: chi ha peccato veniale gli sia perdonato, chi mortale, ma chi in spirito santo, questo sia punito, ma con misericordia.

Iuliano Gondi. Per questo solo, io non intendo per questo sia punito alcuno, ma per questo peccato solo non iudico sia da essere punito in nessuno.

Guido Mannegli. Confermò ciò che havea decto messer Guidantonio et messer Agnolo, che per il capo della subscriptione non vi si vadi drieto.

Giuliano Mazinghi. Confermò quel che havea detto Guido: ma, se io mi ricordo, tutte le intelligentie si son fatte sotto spetie di bene: pur, che se ne facci qualche segno, ma con misericordia.

Braccio Martelli ec. Consigliò, havendo rispecto alla città, che non si procedessi se non contra a quelli che hanno operato questa subscriptione ad altro fine; et approvò quel che havea detto messer Guido, et che pertanto vi si ponessi su' piè.

Filippo Giugni ec. Confermò quel che haven detto messer Guido et messer Agnolo.

Lorenzo Morelli ec. Consigliò che si punissino solo quelli che haven peccato, e'quali si conosceranno per il resto dal processo.

Bernardo Rucellai. Fece similitudine dalla medicina. Et però, quando si facessi una iustitia che desolassi la città, io non la chiamerei iustitia. Apprevò ciò che haven decto e' doctori; ma aggiunse che non solamente circa la subscriptione, ma ancora in ogni altra parte si pigliassino quelli partiti che sieno a unione.

Tommaso Capponi. Approvò quel che haven detto molti altri: iudicò questo non fussi peccato, et però non se ne pigliassi pena alcuna, et porvi su' piè et ardere quella scripta, ec.

Antonio Ridolfi. Consigliò che le leggi fussino raccomandate con misericordia.

Andrea Larioni. Quando questa non fussi iudicata subscriptione, io l'arderei; ma perchè molti che sono nominati qui sono anche altrove, quelli punirei.

Alfonso Strozi. Che la subscriptione si ponga da parte, excepti quelli che per la examine sono nominati altrove: et così conforto ec.

Circa Andrea Cambini (1)

Circa tutto il resto della examine. (*Ristrecti per pancate*).

Carlo Canigiani. Quasi tutti convengono in questa sententia, che in questa cosa si diferissi a domane, quando stanocte pure volessino usare la legge: et che quando la cosa apartenga a tutto il popolo, che sia da pigliarne qualche deliberatione a ogni modo.

Messer *Guidantonio Vespucci.* Commendò quel che havea detto Carlo, che si observassi la legge; et per questo consideravano se fussi d'avere maggior numero, Ottanta o Arroti; pure io per me vi dico che sia da non lasciare passare stasera, chè non se ne farà nulla; et messer Agnolo è di questo medesimo parere.

Giuliano Gondi ec. Sono in due pareri. Uno che s' abbi maggior numero: altri sono che sarèno di parere, che a ogni modo, inanzi che si esca di qui, a ogni modo si decida. Et che sarebbe bene con le fave in mano dividere le volontà et conoscere.... (2).

(*Arch.* detto. Consulte *cit.*, Filza LXVI, c. 212).

XII. (3)

A dì 28 *d' aprile* 1498.

Il Gonfaloniere propose che fussi da fare di quelli che erano stati examinati circa le cose di fra Girolamo. Et fu consigliato così: et prima,

Pro Gonfaloneriis, *Domenico Aldobrandi* consigliò che si servassino le leggi et che non si uscissi di quelle. Benchè prima si

(1) Segue uno spazio bianco.

(2) Il resto manca e segue uno spazio bianco.

(3) Vedi VILLARI, *Storia* cit. II, 184.

dovessi con minor numero provare con partito, qual partito havessi maggior favore.

Pro XII, *Andrea d'Andrea di Chimenti.* Che la cictà si posassi, et che e' peccati veniali si lasciassino in tutto, e' mortali si tirassino giù quanto era possibile. Et similmente in minore numero.

Pro X, *Ridolfo Ridolfi ec.* Pare che a ogni modo si posi più presto che si può; et hanno preso gran conforto per essere paruta piccola cosa. Et che a ogni modo la si termini stasera. Della subscriptione, che al tutto la si posassi: et degli altri casi come di quelli che hanno scripte lettere, et distinguere tutto a ogni modo stasera.

Pro Octo viris, *Piero Parenti ec.* Consigliorono in questa forma, che e' pare loro che discretamente si venga alla pena di chi errato, et faccisi iustitia con gran misericordia.

Pro doctoribus, *messer Guidantonio Vespucci.* Io credo che le Signorie Vostre sieno in animo di posare stasera questa cosa: però si verrà allo individuo. Di tutte queste examine se ne raccoglie quattro o cinque capi: il primo, la subscriptione, l'altro le lettere, tertio, chi portò l'arme a San Marco, quarto, a chi n' è stato armato, quinto, di quelli che hanno giurato non rendere fave nere a' tre maggiori. Et circa la subscriptione, che la non sia facta in dolo, et benchè tutte le altre si sieno facte in spetie di bene, *tamen* chi considera la ragione non la può agguagliare a questa, perchè la è come nella examina si narra. L'origine fu da' frati soli, non da' cittadini, per fare fede della buona vita di fra Girolamo. Et per questo, come vuol la legge, e' pare loro che la subscriptione, quanto per sè, non sia punibile; ma chi l'usassi male, come quelli che lodavano, et con questo lodare acquistare favore, questi meritano qualche punitione, perchè le legge vostre così vogliono.

Questi delle lettere che hanno scripto a' Principi per concitare un concilio, maxime a questi tempi, che questi sieno da punire, perchè io credo sieno statuti che prohibischino scrivere a' principi. Questi meritano punitione, così quelli che mandorono l' arme a San Marco, così ancora quelli che vi sono stati armati contro al bando della Signoria.

Quegli che hanno coniurato di non dare fave nere, stando così la cosa, non possono essere puniti, perchè la pena si debba fare per la confessione de' delinquenti, et anche perchè spesso la

moltitudine de' delinquenti fa indulgentia, et anche non sarebbe per posare la cictà: et quelli che per mentecattagine havessin peccato, fare che il comune ne sentissi qualche utile.

Pro prima pancata Giuliano Gondi ec. Io potrei dire che noi non habbiamo a dire altro che quel che ha detto messer Guido, et che la subscriptione si opprema al tutto, et delli altri peccati discernerli, et dare quelle punitione che meritano, agevolandogli nondimeno.

Pro secunda pancata Lionardo Busini ec. Prima, che la iustitia si facci quanto più presto si possi, con quella humanità che sia per preservare e' nostri cittadini.

Pro tertia, Tommaso Giovanni ec. Prima, attesa la pace della nostra cictà (1), tre cagioni del peccare: la prima ignorantia, malitia, et che questi fussino puniti: et imposonmi che questo si facessi prestissimamente inanzi che si uscissi di questa sala.

Pro quarta, Guido Mannelli ec. Per essere ne' peccati varietà, bisogna varietà di pene: et quanto alla subscriptione chi ha peccato ignorantemente; nell' altre cose approvorono quanto avea decto messer Guido. Et ricordò ogni peccato meritare pena; et che non si uscissi di qua che tutto si diliberassi; et che tutte le cose facte dal dì 8 d' aprile in qua si posino, et che più non si ragioni di cose simile.

Pro quinta, Giovanni Cavalcanti ec. Egli è vero che si truova *iudicium cantabo tibi Domine*, et ancora *misericordiam cantabo.* Et però in tutto appruovono quanto havea decto messer Guido, ricordando quella essere buona institia, di che ne nascie pace et quiete della cictà.

Pro sesta. Pagolo Benini ec. Par loro che subito si expedisca, et pregono che con quella clementia usata si determini tutto; ma pare bene che questi frati se ne pigli qui quel supplicio che pare che meriti tanta rovina in che hanno messa la cictà, et che si punisca nondimeno quelli che hanno peccato.

Pro septima, Iacopo Schiattesi ec Tre di loro pare questo caso molto leggiere, a molti altri molto importante, et a me par che mai la cictà fusse in peggior grado: et con clementia punire, et che la cosa si posi sanza scandalo.

(1) Sono segnate sotto nell' originale le parole *attesa la pace della nostra citta.*

Pro octava, *Piero Carnesechi ec.* Et perchè egli hanno udito consigliare humanamente, et così consigliono loro che quelli che havessino peccato per ignorantia, li altri che non si lascino impuniti. Et confortò maxime a presteza che si expedissi con presteza.

Pro nona, *Niccola Rucellai ec.* Chi ha consigliato ha decto prudentemente. Noi habbiamo a considerare più cose. Prima, la deliberazione di questi frati, et però desiderrebbono fussino puniti agramente, con licentia nondimeno del Papa. Et per questa cagione sarèno di parere che secondo la grandeza de' peccati ogni huomo sia punito; coloro che hanno scripto ec., non hanno piccolo peccato. Coloro che erono in dispositione di non dare se non fave bianche, non è piccolo peccato. Così quelli che hanno portate l'arme a San Marco et contrafacto a' comandamenti de' Signori.

Pro decima, *Antonio Del Vigna ec.* D'accordo consiglorono con quelli che hanno consigliato che si debba procedere con iustitia mixta con misericordia et con presteza.

(*Arch.* detto Consulte *cit.* Filza LXVI, c. 214).

XIII. (1)

Die quinta maij, 1498.

Magnifici Domini ec. proposuerunt. Prima: Ciò, che sia da rispondere al Papa, circa la domanda più volte fatta per lui, che e' frati si mandino.

Quale executione si abbia a pigliare de' frati, havendosi a pigliare qui.

Et *tertio*, se sono più da examinare o no. Et dopo questa proposta fu consigliato in questa sententia.

Pro Gonfaloneriis qui erant in officio dixit Girolamo di Filippo Rucellai, ec. Et prima, circa alla voglia che monstra havere il Pontefice del mandare il Frate a Roma, giudicano che sia bene rispondere a messer Domenico (2) et scrivere al Papa una lettera accommodata che fussino puniti qui dove eglino hanno peccato, perchè sarebbe utile e satisfactione universale. Et quando questo non si potessi

(1) Vedi VILLARI, *Storia* cit. II, 186.

(2) Domenico Bonsi oratore a Roma.

obtenere, veduta la necessità che noi habbiamo del Pontefice, allora pigliarene quel partito che paressi a V. S. Circa l'examine, iudicano che sia bene di nuovo examinare perchè e'credono si sia havuta la corteccia (1), acciochè andando a Roma e' si sappia ogni cosa che lui ha in corpo.

Per e' XII Buoni huomini, Giovanni Canacci. Excusatione premissa, etc. Circa l'esaminare di nuovo fanno distintione in questo modo; che, havendosi a mandare a Roma, e' fussi bene examinargli di nuovo: ma e' giudicano che, havendosi a fare la executione qui a maggior quiete, e' non sia da andare più là a farne executione; e giudicano che a ogni modo ella sia da fare qui.

Al Pontefice e'iudicano che, havendo a impetrare la decima, noi veggiamo che il Papa non se ne cura più Et parrebbe che si scrivesse allo imbasciadore che, attese l'examine quanto elle importino, che la executione a ogni modo si faccino qui; et se sua Santità volessi intendere cosa alcuna mandassi qui; et chiedere licentia che la si faccia qui a ogni modo.

Per e' Gonfalonieri nuovi, Nofri Rondinelli, ec. E' si refiriscono in questo, che si potessi honestamente negare al Pontefice che la executione si facessi qui; se non che havendo noi bisogno di sua Santità come noi habbiamo, che si volessi mandare qualche commissario, che mandassi qui. Circa le examine, altri che la si posassi, altri che la si seguissi.

Per e' X, Piero Popoleschi, ec. Iudicano che al Pontefice si risponda prima, che dovessi concedere le decime; appresso, pregarlo che lasci fare questa executione qui per havere commesso il delicto qui, per essere ancora qui alcuni della medesima opinione della vita buona. Et nondimeno, aggiugnere che, quando lui credessi havere altro, che mandassi o commettessi qui nuova examine. Quanto alla executione, che si cercassi havere licentia di digradargli et poi darlo a chi administra iustitia. Quanto allo examinargli di nuovo, iudicono che questa cosa dovessi sopire qui, essendosi facta la examina come ella s'è facta, et per quiete et riposo della cictà, perchè ritractando queste cose potrebbe iudicare scandolo: et perchè così ne scrivono tutti e' potentati d'Italia. Et ricordono ancora che le lettere che s'hanno a expedire, si expe-

(1) Per una facile svista il Villari ha letto invece *tortura*, e ne ha quindi giustamente supposto un nuovo strumento. *Storia* cit. II, 186.

dissino con quella celerità che fia possibile: et con istantia richiedere sua Santità che commetta qui che sia digradato.

Per li Otto, Francesco Pucci, ec. Loro hanno creduto che insino a ora fussi venuto chi potessi examinare: et però della lettera ne rimettono alle Signorie Vostre. Quanto alle examine non sanno se si debbi examinare o no: et però vi racomandono la cictà, et di tutto se ne rimettono alle Signorie Vostre.

(*Arch.* detto. Consulte *cit.*, Filza LXVI, c. 216 t.)

LE PERGAMENE BIZANTINE

DEGLI ARCHIVI

DI NAPOLI E DI PALERMO

I Greci ebbero durante il medio evo, nella storia dell'Italia meridionale, una parte quasi identica a quella che gli Alemanni tennero nelle provincie subalpine. Ma l'Impero Germanico e l'Impero Bizantino, reputandosi entrambi legittimi eredi del Romano ed usurpandone il nome ed i possessi, furono dissimili rispetto al fondamento originario della loro dominazione, ed agli effetti che ne derivarono. Poichè, l'uno può considerarsi come l'intrinseco progresso delle genti Tedesche, le quali aggregandosi in una più larga comunanza politica vennero per via della conquista a rannodarsi alla civiltà del mondo antico; l'altro come l'ultima reliquia della vecchia società, perpetuata dall'ossequio tradizionale delle stirpi Latine. Nell'Italia, centro e campo disputato della duplice pretensione, subentrarono al primo i Comuni, al secondo la Monarchia; e con diversa ragione perdurò la straniera preponderanza più lungamente in Lombardia ed in Toscana, e fu in tutto cancellata nel mezzodì. Non per tanto i due Imperii hanno una conformità di storia nella penisola; e la loro decadenza segna il risorgimento delle schiatte indigene, e la varia vicenda di quella lotta che doveva restaurarne la nazionale autonomia. Gli eventi però di questa lotta, abbastanza noti e manifesti per quella parte che si rannoda all'origine ed all'incremento dei Comuni, involti come sono nei suc-

cessi della conquista Normanna e negl' interessi religiosi e politici del Papato, rimasero più oscuri e meno studiati in rapporto alla genesi del Reame delle Sicilie.

Avendo altrove narrato in qual modo i popoli di Puglia e di Calabria si sottrassero alla signoria degl' Imperatori di Oriente e si unificarono nella monarchia Normanna (1), intendo ora cercare sino a che punto il Grecismo rimase in queste province, e come e perchè si venne dileguando. Le pergamene pubblicate non ha guari dagli Archivi di Napoli e di Palermo (2), mostrando attraverso le varie fortune del Regno le vestigia di una gente Greca, servono opportunamente a disvelarne la successiva trasformazione. E, per quanto è possibile, si deduce da una serie non interrotta di atti pubblici e privati, che nel maggior numero appartengono ad un'epoca posteriore alla sovranità Imperiale, quando la lingua nella quale furono scritti, non era più parlata dai dominatori, ma dalle generazioni sparse tra i sudditi Italiani.

Quelli fra i documenti del *Sillabo* Napoletano che sono più antichi per tempo, ed accompagnano dal nono all'undecimo secolo la dominazione Bizantina, benchè insufficienti a rischiarare l'oscuro periodo, suppliscono alle volte alla confusa povertà delle cronache. Vi si trova la notizia di fatti ignorati, e si può indagarvi la forma delle politiche e delle civili istituzioni dei Greci, allorchè fortuneggiando a fronte dei Longobardi, dei Franchi e degli Alemanni, e contrastando ai Saraceni ed ai popoli soggetti, si restrinse e si allargò il loro governo, finchè cadde all'urto dei Pugliesi e dei Normanni. Ma, senza ripetere qui i successi di queste diverse contese, basterà accennare al riscontro che trovano nelle pergamene perchè se ne vegga l'importanza.

(1) *La Insurrezione Pugliese, e la Conquista Normanna nel secolo XI*; Vol. I e II, 1864. Napoli, presso Alb. Detken.

(2) *Syllabus Graecarum membranarum, quae partim Neapoli in maiori Tabulario et primaria Bibliotheca, partim Casinensi Coenobio ac Cavensi et in Episcopali Tabulario Neritino, iamdiu delitescentes et a doctis frustra expetitae, nunc tandem adnitente impensius* FRANCISCO TRINCHERA *Neapolitanis Archivis Praefecto*

I.

Caduto l'Impero d'Occidente, occupata l'Italia da Odoacre e poi dai Goti, gl'Imperatori Bizantini continuarono a considerarsi eredi dei Cesari. L'ambito retaggio riconobbero i popoli della penisola accettando Teoderico che veniva in loro nome, e respingendone i successori per favorire la restaurazione di Giustiniano. In breve però il giogo dei Greci increbbe più del barbarico, onde le querele mosse contro Narsete (1), e la facilità della conquista Longobarda. S'aggiunsero poi le controversie religiose, le persecuzioni, i gravi balzelli, l'iniquità e l'avarizia degl'Imperiali ministri. E fra queste oppressioni, ed in mezzo agli odii suscitati dalla mala signoria (2); da una parte Roma, Venezia, Napoli, Amalfi, Gaeta, si dichiararono più o meno indipendenti; dall'altra i Longobardi ed i Franchi si estesero sul continente, ed i Musulmani s'insignorirono della Sicilia e corsero i lidi e le terre del mezzodì. Per modo che nella prima metà del secolo nono l'Impero Greco appena serbava alcune poche città sulle marine del golfo di Taranto e dell'Adriatico (3). Pure la divisione che era tra i suoi nemici impedì che queste

in lucem prodeunt. Neap. 1865. Le pergamene greche esistenti nel grande Archivio di Palermo, tradotte ed illustrate da GIUSEPPE SPATA: *Palermo* 1862. Nel secolo passato PASQUALE BAFFI raccolse e voltò in latino quasi tutte le pergamene greche del Monastero Cavense; ma condannato a morte nel 1799 insieme al Cirillo ed al Pagano, i suoi scritti rimasero inediti, e si conservano nella Biblioteca Nazionale di Napoli. Anche il padre KALEFATI Cassinese, morto or sono pochi anni, intendeva pubblicare un Codice diplomatico Italo-Bizantino; ma lo lasciò appena abbozzato. Gli egregi compilatori del *Sillabo* consultarono le sue carte e quelle del BAFFI.

(1) PAUL. DIAC., *de ges. Long. II*, 5; PROCOP. *de bell. Got., III, cap.* 9.

(2) ANAST. BIBL., *in Vital.* in *Iohan. III, ec.*; JOHAN. DIAC., *Chr. Epis. Neap. R. I. S.* Tom. II pag. 300; GREG. Lib. V, ep. 41, 42; Lib. VIII, ep. 2, HERHEMPHIS. § 81.

(3) CEDREN. II, pag. 520 ed. Bonn. Una notizia più ampia delle vicende della dominazione Greca fu data nella *Storia della Insurrezione Pugliese* ec., Cap I.

estreme reliquie dell' antica potenza sparissero. Le città autonome della Campania, temendo i vicini Longobardi, opposero ad essi la nominale sovranità degl' Imperatori lontani; i principi Longobardi invocarono spesso la loro alleanza contro i Franchi; ed i Franchi i Longobardi ed i Papi, atterriti dai progressi dei Musulmani, finirono per congiungersi ai Greci in una impresa comune contro gl' infedeli. D'allora la debolezza degli ultimi Carolingi, le domestiche dissensioni delle città, le gelose gare dei Principi, e le intestine discordie degli Emiri secondarono la restaurazione Bizantina. Basilio il Macedone seppe avvantaggiarsi delle turbolenze che sconvolgevano l'Italia per acquistarvi una preponderanza maggiore, e per rioccupare in parte le meridionali province. Respingendo i Franchi con l'aiuto dei Longobardi, e combattendo ora questi, ora i Musulmani, pose le fondamenta della seconda dominazione Greca che durò quasi per due secoli. Da quest'epoca incominciano le pergamene dell'Archivio napoletano. La concessione dell'885 di Gregorio Imperiale Protospatario ai monaci Cassinesi di alcuni possessi posti in Trani, in Bari, in Oria ed in Taranto, mostra queste città tornate all'anteriore dipendenza (1). E le conferme seguenti fatte alle stessa Badia in nome di Leone VI nell'891 (2); i diplomi di Simbaticio Protospatario in Benevento nell'892 (3); la sentenza dell'899 di Medalaspo Spatario in Conversano (4); gli atti di altri Imperiali ministri in Ascoli (5); ed il titolo di uno Stratego di Calabria e Lombardia (6), attestano il rapido accrescimento dei Greci. Poichè, falliti i tentativi del principe Aione per impossessarsi di Bari, e depresse le prime ribellioni dei Pugliesi, lo stesso ducato di Benevento cadde in loro potere, e vi

(1) Syllab., pag. 1.

(2) Syllab., pag. 2.

(3) *Ego Simbaticio etc. dum residerem in Dei nomine intus palatio Beneventi.*

(4) Ivi pag. 3.

(5) Ivi, pag. 4.

(6) *Sigillum factum a Mariano Anthipato Patricio et Stratego Calabriae et Lombardiae*, ivi, pag. 5. Nell'892 Simbaticio aveva preso il titolo di Stratego di Macedonia, Tracia, Cefalonia e Lombardia.

rimase finchè il tirannico reggimento mosse i Longobardi a scacciarli (1).

I diplomi sinora ricordati desunti dal *Registro* di Pietro Diacono sono in Latino, sia che così fossero dati, sia che il monaco Cassinese trascrivesse la sola versione. Ma cresciuta la potenza dei Bizantini, e raffermata in Calabria ed in Puglia, nei pubblici atti si trova sempre adoperato il Greco (2), il quale per tal via, e per mezzo del rito orientale, invalso sempre più da quel tempo, si propagò nelle province dipendenti. La facile restaurazione però fu interrotta dalla riscossa dei Longobardi e da'rumori che a volta a volta si destarono fra i popoli soggetti. Accolti come liberatori dai Calabri e dai Pugliesi, che la vicinità e la ferocia dei Saraceni aveva travagliati con infinite miserie, i Greci non divennero migliori; nè le consuete rapine furono infrenate, nè il superbo dispregio verso i sudditi dismesso. Crebbero anzi i danni della servitù, e disgiunti i nodi che nella comunanza dell'Impero avevano uniti i due popoli nella stessa nazionalità, i dominatori usurparono come proprio ed esclusivo il nome di Romani, designando gl'Italiani con quello di Longobardi o di Italioti (3). Laonde da una parte divenne più violenta la signoria, dall'altra spiacque sempre più come straniera, e cominciò ad adombrarsi quel dualismo che poi distinse e separò i Latini dai Greci. Tra questi nascenti umori vennero a frapporsi gli ambiziosi disegni degli Ottoni, e si accesero le guerre e le sedizioni durate insino al termine del decimo secolo. Ma durante questo periodo i documenti compresi nel *Sillabo* non hanno relazione alcuna alle storiche vicende, eccetto due soli. L'uno del 975, nel quale è ricordato la prima volta un

(1) CEDREN., II, 523; HERCHEMP. § 66; CHR. S. BENED. ap. PERTZ. III *Scrip.*, pag. 203.

(2) Alcuni altri diplomi si trovano anche in latino a pag. 14, 18, 20, 21; ma tutto induce a credere che siano versione di un originale greco.

(3) Sono frequenti gli esempi presso i cronisti del nome di Longobardi invece d'Italiani: intorno a quello di Romani usurpato dai Greci è nota l'invettiva di LIUTPRANDO nella sua *Legazione*, e l'uso n'è comunissimo negli storici Bizantini.

Catapano (1), titolo nuovo in Italia, che supplì quello antico di Esarca e di Patrizio, e che rispose alla cresciuta autorità dei ministri Bizantini ed alla estesa giurisdizione. L'altro del 999 (2) che accenna ad una vittoria contro i Saraceni, probabilmente nel tempo che questi condotti da un Maraldo esule Pugliese tentarono d'impadronirsi di Bari (3). Gregorio Protospatario e Catapano che segnò questo diploma è quello stesso Gregorio Trachanioto, che inviato da Basilio II per opporsi ad Ottone III, sostenne la preponderanza della corte Orientale nella Campania e spense i moti che si erano destati in Puglia. Pervenne allora la sovranità degl'Imperatori in Italia ad una grandezza che non s'era vista maggiore dai tempi di Giustiniano, e riconosciuta più o meno nei principati Longobardi, in Napoli ed in Amalfi, mancò poco che in Roma stessa ed in Sicilia non prevalesse (4).

Ma la riacquistata grandezza si mantenne senza contrasto appena dieci anni; gli umori, che fervevano nelle città Lombarde dopo la morte di Ottone III, si propagarono anche nel mezzodì; e mentre Arduino tentava fondare un regno Italiano indipendente dai Tedeschi, Melo ribellava la Puglia ai Greci. Alcune memorie che possono riferirsi al periodo di questa lotta, che tolse ai Bizantini le province d'Italia, sono sparse nelle pergamene. Melo tradito dai suoi e superato dal numero dei nemici, costretto ad esulare da Bari, fuggì presso i principi Longobardi, incitandoli ad abbattere la dominazione dei Greci, ed a liberare la sua patria dall'odiosa tirannide (5). Ma discordi e minacciati dal Catapano Basilio Mesardonita, che un diploma del 1011 ci mostra venuto in Sa-

(1) *Michael Anthypatus Patricius et Catapanus Italiae*, Syllab., pag. 5.

(2) Ivi, pag. 9. È una donazione che si fa del monastero di S. Pietro a Cristoforo Spataro Candidato, *quippe qui pro sancto imperio decertaveris. et pugnaveris adversus aerumnosos Agarenos.*

(3) Amari, *Storia dei Musulmani in Sicilia*, tom. II, pag. 304: *Insurrez. Pugliese*, I, 36.

(4) Ivi, pag. 25: Arnul. Mediol. *His.* I, 11

(5) Leo. Ost., II, 37.

lerno (1), i suoi ospiti non osarono secondarlo. Cadde perciò la ribellione, e Melo cercando in Roma più potenti avversari agli oppressori, ottenne aiuti dal Pontefice, e poi il sostegno dei primi Normanni, i quali sospinti da Benedeto VIII si congiunsero all'esule Barese ed ai Longobardi (2). Melo e Datto suo cognato, tornati allora in Puglia, risollevarono i popoli e si sostennero per un anno, sino a quando, dalle trame dei Greci intimiditi e distolti i principi, e sopraffatti gli insorti, fallì nuovamente l'impresa. Melo si recò in Germania insieme al Papa per sollecitarvi il soccorso di Arrigo II, e vi morì; Datto ricoverato in vicinanza del Garigliano, fu tradito da Atenolfo abate di Monte Cassino. Basilio Boianni, che aveva quetata quella sedizione, onde assicurare la Puglia dalle nemiche invasioni, fondò, dicesi, sulle rovine dell'antica Eclana, una città che gli piacque chiamar Troia. Resta l diploma originale che nel 1019 stabilisce i confini del suo territorio, ed una posteriore conferma di privilegi del 1024 (3) Nel primo si ricorda come sulle reliquie di una città da tempo immemorabile distrutta sorgesse la nuova; e fra i limiti dei suoi campi si disegna un luogo sparso d'ossami, memorando per la vittoria che Melo aveva riportata contro il Catapano Turnicio (4). Nella seconda, lodati i Troiani della resistenza ostinata opposta ad Arrigo II, quando questi discese in aiuto ed a vendetta degli insorti, si promette che saranno esenti da ogni gravezza, salvo un annuo tributo da pagarsi all'Imperatore. E rimane ancora, inglorioso monumento del trionfo dei Bizantini, la cessione di alcuni beni confiscati ai ribelli Tranesi, fatta alla Badia Cassinese (5), onde rimeritare il tra-

(1) Syllab., pag. 14.

(2) Intorno la venuta dei primi Normanni, ed alla pretesa liberazione di Salerno fatta da 40 pellegrini, vedi *Insurrez. Pugliese*, I, 76 e seg.

(3) Syllab., pag. 18 e 21. Il secondo diploma è in latino, e sembra versione fatta posteriormente.

(4) Guill. App., L. I. Lupo Protos. anno 1017. *Ubi fuit praelium sub Turnicio Contoleone*; Syllab., pag. 19 *Ubi est copia* [illegible]; pag. 21.

(5) Ivi, pag. 20.

dimento di Atenolfo, che aveva lasciato sorprendere Datto, condotto dai Greci a miserabile morte (1).

Non valsero però le crudeli repressioni a spegnere in tutto i rumori, e rinascendo ad ogni occasione, vi si mescolarono gl'Imperatori Alemanni, i Papi, Guaimaro IV di Salerno, e principalmente i Normanni. Ma di questi diversi avvenimenti ancora più rara ed indiretta ricordanza si fa nelle membrane greche, che nella maggior parte spettanti ai monasteri ed alle chiese si riferiscono a fatti e ad interessi estranei alle pubbliche vicende. Però fra i moti ritentati con perseverante virtù dai Pugliesi, divenuta sempre più mal sicura la signoria dei Greci, può credersi che quel *Basilio Crommyda* milite loricato, che avendo ottenute alcune case in Bari in rimunerazione dei servigi resi, le vende nel 1032 per tornare a Costantinopoli, vi fosse indotto dalle nuove sollevazioni (2). E negli anni posteriori è un notevole diploma di Argiro figlio di Melo, subentrato al padre come capo dei ribelli, il quale accostatosi poi ai Bizantini vi ebbe il titolo fastoso di duca d'Italia, Calabria, Sicilia e Paflagonia (3), perchè contrastasse ai Normanni, alleati e quindi oppressori dei Pugliesi (4). Le ultime pergamene rammentano le devastazioni fatte in Calabria (5), ed il nome dello Stratego che resse quella provincia (6), quando quasi tutta la Puglia era stata invasa ed occupata dai fortunati venturieri. Scarso sussidio certamente a spiegare la rovina della supremazia Imperiale, ma nella oscura brevità dei Cronisti spesso unico lume che rimanga.

Una maggiore utilità può ritrarsi dall'esame di queste carte rispetto alla storia politica e giudiziaria del decimo ed undecimo secolo. Al governo degli esarchi e dei duchi, in-

(1) Leo Ost., II, 30; Aime, L'Yst. de li Norm., I, 23.
(2) Syllab., pag. 27; *Insurr. Pugliese*, I, 115.
(3) Syllab., pag. 53.
(4) *Insurr. Pugl.*, I, 173.
(5) *Monasterium... derelictum his e Francorum dictas*; Syllab., pag. 50.
(6) *An. 1059. Stephanus Vicarius Antiochi Imperialis Prothospatarii et Strategi Calabriae*, Syllab., pag. 57.

trodotto dopo le vittorie di Bellisario e di Narsete, e distrutto nelle provincie dominate dai Longobardi dai Franchi e dai Musulmani, ne subentra uno diverso nella seconda restaurazione, a misura che la conquista iniziata da Basilio il Macedone e compiuta da Basilio II viene a raffermarsi. Il nuovo ordinamento prese un aspetto stabile intorno al mille con l'istituzione del Catapano, che pose la sua sede in Bari (1). In questa suprema dignità vennero congiunti i due poteri, e l'Imperiale vicario fu capo degli eserciti e della civile amministrazione nel Thema detto di Lombardia e Calabria, o d'Italia e Calabria. Egli sentenzia alle volte presenti i giudici minori (2), raccoglie tributi (3), dispensa terre e privilegi (4), e prescelto tra i personaggi più influenti della corte si fregia di tutti gli onorevoli titoli che vi ha ottenuti. (5) Sotto lui vengono in primo luogo gli Strateghi generali di Calabria e Lombardia, che suppliscono agli antichi giudici provinciali; ed ora è un solo in entrambe le provincie, ora sono due (6). Succedono poi gli Strateghi minori, i Turmarchi, i Protospatarii, gli Spatarocandidati, gli Spatarii, i Topeteriti, con diverso ufficio, giudici, reggitori, e custodi dei luoghi (7). Più incerta è l'at-

(1) Le pergamene Bizantine, ed un diploma pubblicato da Del Giudice in appendice al *Codice Diplomatico di Carlo I d'Angiò*, pag. XIII, servono a riordinare nel modo seguente la serie dei Catapani, monca e confusa presso i cronisti e gli storici. Michele Anthipato e Patrizio 975, Calocyres Delfina 983; Giovanni Patrizio 987; Gregorio Trachanioto 999; Alessio Xifea 1006; Giovanni Curcua 1008; Basilio Mesardonita 1016; Tornicio Contaleone 1017; Basilio Boianni 1018; Cristoforo Protospatario 1028; Potho Argiro (forse detto *De Bicciano*) 1029; Michele Protospatario 1033; Costantino Opo 1034; Niceforo Duciano 1040; Michele Doceano 1040; ex Augusto 1041; Maniace 1042; Teodoro Cano 1043; Eustazio Palatino 1045; Giovanni Raffaele 1046; Argiro figlio di Melo 1054; Marulo 1061; Soriano 1062; Stefano Patriano 1068.

(2) Syllab., pag. 5; *Astantes nobis Topeteritos.... in Turmarca....et Iudices* ivi, pag. 10.

(3) Ivi, 17.

(4) Ivi: 9, 10, 14, 18; 24, 32, 53.

(5) Il Catapano è Anthipato, Patrizio o Protospatario ec.

(6) Syllab., pag. 57. Altra volta è uno Spataro candidato *a secretis* che si chiama Giudice di Lombardia e Calabria; ivi, pag. 22.

(7) Ivi, pag. 2, 3 [illegible]

tribuzione dei Conti della corte, e dei Domestici del Thema alcune volte ricordati (1). Quale che sia però, il titolo dei maestrati sempre greco accerta la prevalenza delle istituzioni Bizantine su quelle locali; onde avvenne il decadimento delle curie cittadine, delle quali nelle pergamene non si trova memoria. Lievi indizi non pertanto fanno supporre che in tutto non fossero cancellate, e senza fermarsi al nome di *senatore* che s'incontra nelle soscrizioni (2), la menzione di una classe di *onorati* (3), e di un *cartulario* di Matera (4), lasciano credere che le curie sopravvivessero. Ed anche giudici delle città sono, ma prendevano il nome di Criti alla greca (5): cosicchè può dirsi che, salvo i titoli concessi dalla vanità degli imperanti, le squallide forme delle municipali istituzioni rimasero solamente per rendere facile l'esazione delle pubbliche gravezze. E di queste molte sono accennate nelle pergamene, come il *plateaticum*, il *commercium*, il *tributum frumenti*, l'*angaria*, il *placitum*, l'*onus metatorum*, l'*auxilium pro castello aedificando*, il *commeatum* (6). E sembra che gli indigeni fossero anche obbligati a fornire una milizia leggiera di fanti e di cavalli, detti *Conturi* e *Conturati*, come si deduce da un diploma (7), che fa opportuno riscontro alle parole dell'Anonimo Barese, allorchè questi narra la parte che le raccogliticce schiere ebbero nelle turbolenze di Puglia (8).

(1) SYLLAB., pag. 19, 21, 22.

(2) Ivi, pag. 56, 57. È probabile però che fosse un nome proprio.

(3) *Omnibus honorati et cunctis iudicibus qui nunc nostrum* [illegible] *veritis;* Ivi, pag. 4.

(4) SYLLAB., pag. 18.

(5) Ivi, pag. 10 ec.; *Insurr. Pugliese*, Doc. I.

(6) SYLLAB., pag. 21, 55.

(7) Ivi, pag. 55. Fra i privilegi concessi da Argiro al monastero di San Nicola di Monopoli v'è quello che l'abate fosse esente da [illegible]. I compilatori spiegarono [illegible]. Ma se per questi s'intende milizie leggiere, come essi stessi affermano (*Index*, pag. 580), non si comprende perchè v'era l'obbligo di scacciarle. Il senso naturale vuole che fosse quella una requisizione di coloni, sebbene in questo significato la voce greca non sia nei glossarii. Un servigio militare s'accenna anche a pag. 13.

(8) CHR. BAR., ad an. 1040, LUPO BAR. 1041.

Utili documenti alla storia giuridica si potranno rinvenire studiando le sentenze (1), le donazioni (2), le vendite (3), le divisioni (4), le enfiteusi (5), le permute (6); ma non mi fermerò in queste indagini, le quali mi trarrebbero troppo lungi dallo scopo che mi propongo.

II.

Prima di procedere però innanzi, e vedere in quale maniera si perpetuasse l'uso della greca favella, e come mutassero le sorti di quelli che la parlavano, è necessario entrare in una questione preliminare. Le genti che non ostante la conquista Normanna ed il succedersi delle altre dinastie continuano a mostrarsi greche, sono per origine indigene o avventizie? Sono da considerare quasi reliquia di un popolo antichissimo, come le superstiti generazioni dei Magno-Greci, ovvero come i discendenti dei Bizantini che nel medio evo si stanziarono in Italia? I solerti compilatori del *Sillabo* napoletano inclinano a preferire quella opinione che sembra più gloriosa (7), e superbiscono di poter attribuire ai neo-Greci Italiani il vanto di essere progenie degli Elleni. Ma la classica ricordanza non è avvalorata da prove certe ed indubitate; e se una singolare coincidenza lascia immaginare questa pretesa continuità di stirpe, mostrando i Greci del medio evo nei luoghi stessi dove furono gli antichi, uno studio più accurato non conferma le deduzioni che potrebbero trarsi dalle fortuite apparenze.

(1) Syllab., pag. 3, 22, 57.

(2) Ivi, 6, 15, 26, 31, 34, 38, 40, 44, 45, 49, 55, 60.

(3) Ivi, 13, 23, 27, 29, 36, 41, 51.

(4) Ivi, 47.

(5) Ivi, [illegible]5.

(6) Ivi, 42, 58.

(7) *C[illegible] quidem nobis est non defuisse antiquitatum nostrarum vestiga-[illegible]es quibus [illegible] est quod haec nos affirmavimus, Hellenismus sci[illegible] et nostram vitam protraxisse per omne aevum, quod hactenus persecuti sumus.* Prolegom., pag. 7, ec.

La storica connessione tra l'uno e l'altro popolo è disgiunta principalmente dal periodo del dominio Romano, e poi dalle mutazioni sopravvenute come effetto delle invasioni barbariche. Fa d'uopo quindi attraverso l'epoca della preponderanza Latina, ed in mezzo agli sconvolgimenti che ne accompagnarono la caduta, rinvenire questa sucessione non interrotta dalla schiatta Italo-Greca, finchè non si risanguina e non torna dominatrice per opera dei Bizantini. Per quanto sia dissimile il carattere delle due epoche e l'influenza della Magna Grecia rispetto alla preponderanza dell'Impero, il legame di congiunzione non potrebbe nascondersi; ma nel fatto non apparisce, e storicamente è impossibile. Nel tempo stesso che il contatto delle Colonie Elleniche trasfondeva in Roma i germi e gli esempi di una nuova civiltà, l'inesorabile politica dei Quiriti ne cancellava l'autonomia, la potenza, ed il nome. Già innanzi le intestine divisioni (1), il fasto, i molli ozii, l'avversione dei popoli soggetti e propinqui (2), e le ambizioni dei tiranni di Siracusa (3) ne avevano stremate le forze e corrotti gli istituti. Poi i Bruzii ed i Lucani prevalendo alcune ne distrussero, (4) altre occuparono ed asservirono (5); e la gelosa nimistà di stirpe, che aveva divisi gli indigeni dagli avventizii, perpetuata dall'egoismo Romano, ne distrusse le ultime reliquie. I tentativi di Pirro per risollevare e congiungere in un solo stato le colonie Elleniche ne affrettarono lo ruina (6), la quale fu compiuta fra le desolazioni della seconda guerra

(1) Justin., *His. Epit.* xx, 3.

(2) *Diu inter se Graeci ac Barbari certaverunt.* Strab. VI. *Primi igitur hostes illi Bruttii fuere qui et multas civitates Graeci nominis Italia expulerant.* Justin. XXIII.

(3) Ivi, xx, i.

(4) Diod. Sic., xvi.

(5) *Tempsanus ager de Brutiis captus erat, Brutii Graecos expulerant.* T. Liv., *His.* xxxiv; Strab. loc. cit. Così anche fu occupato Ipponio Plin., III *et compluribus aliis in suam potestatem redactam.* Diod. Sic., loc. cit. I Lucani avendo preso Turio, i cittadini *in servitutem subacti sunt.* Strab., loc. cit.

(6) Fra le città che più soffrirono fu Crotone: *Pirro post vastitatem eo bello factam vix pars dimidia habitabatur;* T. Liv., xxiv.

Punica (1). Gli antichi abitatori preponderarono senz'altro contrasto, e su tutti s'aggravò la violenta assimilizione Romana (2). Per modo che ai suoi tempi Cicerone ben poteva dire che la Magna Grecia era distrutta (3), e Petronio paragonarne le città ad un cadavere dilaniato da rapaci corvi. (4) Nè solamente l'autonomia, le leggi, i commerci sparirono; ma la stessa favella dei Greci stanziati venne meno, e le generazioni superstiti nei costumi, nel nome, nella lingua si confusero agl'indigeni. « Le città, scriveva Strabone, ora sono fatte bar-« bare, ed alcune i Lucani ed i Bruzii, altre i Campani, oc-« cuparono; e Lucani, Bruzii, Campani sono gli abitanti alla « loquela, Romani veramente nel governo, poichè a questi « soggiacquero » (5).

Un segno evidente di questa distruzione può anche dedursi dalla mancanza d'iscrizioni greche durante l'epoca romana. I rari monumenti trovati o sono di un'epoca anteriore, o per la incerta origine, e per la medesima scarsezza, non provano che la lingua fosse nell'uso comune (6); e meno poi nei

(1) Ivi, XXXIV. *Postea autem Siciliae tyranni, et post hos Carthaginienses... omnes huius regionis incolae adfecerunt.* STRAB. loc. cit.

(2) *Incolis iam attritis colonos miserunt.* STRAB., loc. cit. Se ne inviarono a Turio che mutò nome e si chiamò *Copia* (Ivi; LIV., XXXIV); ad Ipponio che si disse *Vibona Valentia* (PLIN., III, 5), a Posidonia prima de' Picentini poi de' Romani (STRAB., V.; PATERC., I); a Besidia (LIV., IV); a Cosa (PATERC., col. cit.); a Squillace (ivi); a Reggio (APPIAN., IV.), ec.)

(3) *Magnamque Graeciam, quae nunc deleta est.* CICER. *Lael. de Amic.* IV. §. 13. La testimonianza di Ennio: *Bilingues Bruttates Ennius dixit, quod Brutti Osce et Graece loqui soliti sint* (PAUL. DIAC., *Excerp.*, lib. 11) appartiene ad un'epoca anteriore.

(4) Così descrive Crotone: *Videbitis ...oppidum tanquam in pestilentia campos, in quibus nihil aliud est nisi cadavera, quae lacerantur aut corvi qui lacerant.* SATYR., 116.

(5) *Omnia in barbariem sunt redacta, aliaque a Lucanis et Brutiis, aliaque a Campanis obtinentur. His autem verbo tales dico, re autem Romanos, nam ipsi Romanos evaserunt.* loc. cit. Lo squallore di Sibari, Crotone, Metaponto, Turio, e Taranto viene anche attestato da DION. CHRISOST., *Orat. Pars prior.*, pag. 401, e da PAUSANIA, VI.

(6) Nella collezione del BOECK, tom. III, oltre otto iscrizioni dei tempi romani appartenenti a Reggio, se ne riportano, una di Monteleone, una di Petilia, una di Brindisi, una di Balesio, ed una di luogo incerto nella Lucania. Sono anche tre o quattro frammenti scritti su terra cotta, caducei ec. Anche ritenendo come indigeni questi monumenti, attestano una rara eccezione.

primi secoli cristiani (1). Però in alcune città le reliquie di questo classico ellenismo si sostennero più lungamente, e quando altrove disparve la memoria di una gente greca, il linguaggio ed il nome rimasero almeno in parte in Napoli, in Taranto, ed in Reggio. (2) Ma a voler supporre, che vi si serbò in tanto vigore da servire quasi come mezzo di congiunzione, e come fondamento del grecismo del medio evo, si oppongono i documenti posteriori.

Il Mazzocchi ed il Martorelli disputarono eruditamente intorno alla durata ed alla continuità dell'Ellenismo Napoletano. Affermava il primo, che sin dal tempo dell'Impero cominciasse a prevalere il Latino, e che nel quarto secolo divenuto il Greco già quasi esclusiva favella de' plebei, nel quinto e nel sesto appena se ne udisse il suono in qualche monastero (3). Ma quale che fosse la mutazione, non oserei affermare che più tardi scese nel volgo, misto di genti diverse, che forse la cominciò o la venne affrettando; d'ogni modo le pruove addotte dal Martorelli a sostenere che assai più lungamente perdurò come lingua comune la greca (4), mal si fondano sopra rari monumenti, incerti per l'età, e quasi tutti privati. In una città aperta ai commerci stranieri, amante di spettacoli e di studii, e dove prima mercatanti, cantori, e retori accorrevano, e poi sacerdoti e monaci ed esuli dall'Oriente, è difficile indagare se le poche iscrizioni greche rinvenute siano da ritenere quasi

(1) Di cristiane dei primi secoli non ne fu rinvenuta alcuna. Boeck., *Par.* XL, *sect.* I.

(2) *At nunc Tharento, Rhegio, et Neapoli exceptis, omnia in barbarie sunt redacta.* Strab., loc.: cit. Cicer., *pro Arch.*, I, 4, § 11. Giustino afferma che rimanessero ai suoi tempi vestigi della Magna Grecia, ma spiega quali fossero, Taranto ricordava essere stata fondata dagli esuli Lacedemoni; Turio mostrava nel tempio d'Apollo le saette che Filottete vi aveva recate da Troia; e Metaponto nel tempio di Minerva i ferri che servirono a costruire il cavallo Troiano. *Hist. Epit.* XX, 1, 2.

(3) Mazzocchi, *De Eccles. Cath.* Par. 11, cap. 2

(4) Martorelli, *Theca calam.* Par. II. pag. 488 e seg. Intorno a 30 iscrizioni si hanno per Napoli dell'epoca Romana, e tre o quattro dell'epoca Cristiana. L'ultima, della prima metà del secolo VIII, si riferisce all'epoca del dominio Bizantino.

documento della lingua parlata, anzichè di quella appresa nelle scuole, o propria degli ospiti che accoglieva. E pure tralasciando l'inutile ricerca, rimane sempre che dall'ottavo secolo in poi, allorchè una serie numerosa di atti pubblici e privati compariscono in Puglia ed in Calabria scritti in greco, niuno se n'incontra che tale sia in Napoli. (1)

Divenuto autonomo il ducato, ogni qualità di scrittura è sempre in Latino; ed alcune soscrizioni poste infine dei diplomi da qualche duca per vanitosa ostentazione, sono greche solamente nella forma delle lettere. (2) Similmente latina nei riti e nella lingua n'è la Chiesa (3); e se v'ha memoria di un clero greco, si considera come avventizio (4).

Questo notevole contrasto, che mostra il nuovo grecismo nei paesi ove l'antico si era estinto, senza lasciarne scorgere le identiche tracce nella città che più serbollo, che fa apparire Greci molti popoli di Puglia e di Calabria, quando Napoli è latina, toglie ogni ragione di continuità in quelle regioni tra l'Ellenismo ed il neo-Bizantino. Le orme del primo cancellate nei luoghi dove furono più profonde, non pote-

(1) *Il Syllabus Graec. Membr.* non ne riporta alcuna, e non se ne trovano presso gli scrittori Napoletani; invece tutte le pergamene pubblicate nei *Monum. Reg. Neap. Arch.* sono latine.

(2) I due suggelli trovati in Sicilia scritti in greco, appertenenti l'uno ad Andrea, l'altro a Gregorio, che si dicono Ipati e Duchi di Napoli BOECK, loc. cit., num. 8992-3 è probabile siano del tempo nel quale Napoli era sottoposta al Patrizio di Sicilia. COSTANT. PORFIROG., *De admin. Imp.* lib. I, cap. 27. D'ogni modo è certo che, sia a mostrare la dipendenza degli imperatori, sia per vanità, usarono alle volte i duchi di apporre la loro firma con lettere greche, come soleano spesso fare i notai anche in altre parti d'Italia. Ved. TIRABOS., *Stor. della Badia Nonant.*, tom. II, pag. 152. Similmente le monete hanno la parola *Neapolis* con lettere greche, ed il *S. Januar.* in latino.

(3) *Ecclesiae facies semper Latina non Graeca fuit.* MAZZOCCHI, loc. cit.

(4) Sei parocchie greche furono in Napoli: S. Giorgio *ad Forum*; S. Gennaro *ad Diaconiam*; S. Giovanni e Paolo; S. Andrea *ad Nidum*; S. Maria *ad Rotundam*; S. Maria *in Cosmedin.* Di alcune si vuole fondatore Costantino il Grande; ma il MAZZOCCHI le dimostra posteriori, ed il CHIOCCARELLI spiega come sorgessero: *Quando re tota ab oriente Neapolim tum negotiorum causa cum quoque [illegible] fruerentur confluebant. Ideoque sex Neapoli parochiales Ecclesias sacerdotes obtinebant, qui graeco more sacra peragerent. De Epis. Neap.*, 878.

vano perdurare nelle città di Magna Grecia che avevano subìto sconvolgimenti e ruine maggiori; e se l'intero popolo Napoletano obbliava l'originaria favella, sarebbe strano anche il credere che ivi generazioni intere serbassero l'avìto linguaggio di Locri, di Sibari e di Metaponto. Molto innanzi al Regno dei Goti, la trasformazione era compiuta. Cassiodoro, ricoverando dalla corte di Amalasunta nei silenzi del chiostro Vivariense che aveva fondato presso la patria sua, imponeva ai monaci raccolti nel cenobio, studiassero e scrivessero in latino, perchè è più caro apprendere « ciò che nella natìa favella è narrato » (1). E pure Squillace ov'egli dimorava era nel seno della Magna Grecia, e più tardi si trova albergo di genti greche (2). Nè Greci s'estimavano i popoli di quelle terre per origine sul cadere del decimo secolo, poichè avendo Ottone I invasa la Puglia e la Calabria, a Niceforo che le reclamava per sue, rispondeva il vescovo Luitprando, che la stirpe degli abitatori e la lingua li dichiaravano Italici (3).

La sola perpetuità di una progenie Ellenica che si confuse poi nella Bizantina può con fondamento di vero scorgersi nella Sicilia. Ma in tempi remoti le colonie stanziate vi furono potentissime a fronte agli indigeni, respinti nella parte occidentale dell'isola, o trasformati di maniera che più non si distinguono. (4) La dominazione Romana lasciò a quelle città un'autonomia maggiore (5); ond'è che insino alla

(1) *Sed nos potius latinos scriptores Domino adiuvante sectamur, ut quoniam Italis scribimus, romanos quoque expositores comodissime indicasse videamur. Dulcius enim ab unoquoque suscipitur, quod patrio sermone narratur.* Cass., *Inst. div. Scrip. praef.* I compilatori del *Syllabo* credono trovarvi un sostegno alla loro opinione, ma gli fanno dire il contrario, cioè che prescrivesse ai suoi di studiare *sacras profanasque literas ac praesertim Graecas. Prolog.*, pag 10.

(2) Dall'anno 1091 al 1270 si trovano nel *Syllabo* otto diplomi Greci appartenenti a Squillace.

(3) *Terram ... quam Imperii tui esse narras, gens, incolae et lingua Italici Regni esse declarat.* Luitpr. *Legat.* R. I. S.; Tom. II, par. 1, 480.

(4) *Per commercia vero et moltitudinem graecorum et navigantium est, ut linguam graecam discerent et eundem morem adepti barbaram etiam loquelam mutarent* Diod. Sic. VIII.

(5) Cic., *in Verr.* act. 5, 147 ec.

conquista dei Musulmani, i commerci, l'antico e il nuovo predominio (1), e le frequenti migrazioni valsero a ricongiungere i due periodi storici, ed a mantenervi numerose generazioni di Greci, che ebbero anche una influenza di diffusione sul vicino continente. Nel quale cercando ora le origini di quelle genti che dal nono secolo nei pubblici e privati atti si addimostrano greche non è difficile rinvenirle in una età meno remota, ed in uno stipite meno glorioso che non sia quello degli Achei, dei Jonii e dei Dori.

III.

Prima che la sollevazione dei popoli disgiungesse per sempre l'Italia dall'Impero orientale, le contese religiose avevano apparecchiata questa separazione. Lo scisma Ariano sin dal quarto secolo poneva un fondamento di dualismo tra le due Chiese, e nelle prime persecuzioni, dalla Tracia, dalla Celsiria, dalla Fenicia e dalla Palestina, una turba molto numerosa di vescovi e di sacerdoti accorrevano in Roma e nelle altre città della penisola a cercare un ricovero (2). Più tardi, al tempo dei Monoteliti, Greci, Armeni, Siri, fuggendo l'eretico furore, vi cercavano asilo, fondando monasteri e chiese (3). I Papi accoglievano con premura gli esuli, desiderosi di far valere con quella protezione la loro universale supremazia (4); e spesso si videro vescovi e pontefici anche Greci e Siriaci, eletti fra i monaci e gli ecclesiastici esuli in Occidente, o scelti dai

(1) *Deinceps Normannorum aetatem grecam linguam in Siracusam, aliisque Siciliae Ecclesiis comuniter valuisse.* Johan de Johan. *Div Sic. off.* Cap. 8, n, 5. Lo attestano anche le numerose iscrizioni greche dei tempi Romani e Cristiani. Ved. Boeck, loc. cit. p. II, pag. 399.

(2) Jul. Pap. *Epi.*, ap. Arduin. Conc. I, 623.

(3) Ivi pag. 1318. Papa Dono trovò in Roma un monastero di Siri infetto della eresia Nestoriana e divise i monaci tra gli altri monasteri. Anast. Bibl. *R. I. S.*, Tom. III, par. I, pag. 142. Baron.

(4) *Vit. Paul.* I, *Steph.* IV, *Leon.* IV ec., ap. Anast. Bibl., loc. cit.

Greci stanziati in Sicilia (1). Ma le migrazioni maggiori furono quando Leone Isauro ed il figliuolo mossero fiera guerra alle immagini nella metà dell'ottavo secolo. Gran numero di monaci, di presbiteri e fedeli che fuggivano le ire degl' imperanti Iconoclasti trovarono ricetto e sostegno in Italia presso i Pontefici, acerrimi sostenitori di quel culto (2). Nè solamente in Roma, in Anagni, ed in Velletri sursero allora monasteri; ma nella Campania, nella Puglia, nella Sicilia (3), dove gli ortodossi trovarono albergo e vi costituirono chiese proprie. Paolo I destinava i redditi dell'episcopato di Nardò a sovvenirli (4), ed in Napoli crebbe d'allora il numero dei chiostri Basiliani e furono costituite speciali parrocchie greche (5).

Il rito orientale da quel tempo si diffuse nel mezzodì della penisola; alcuni Calogeri stanziati in Corigliano spandevano intorno la venerazione di San Giorgio (6), che divenne caro agli Appuli come protettore dei bovi, agli uomini d'arme come prode cavaliere. Altri resero popolare il nome di pii anacoreti e di martiri, e propagarono nei chiostri e fuori la favella Bizan-

(1) Giovanni V, 685; Sergio, 687, Sisinnio e Costantino, 708; furono Siri. Conone 686 Trace, ma educato in Sicilia. Giovanni VII, 702; Zaccaria, 742, ed altri furono Greci.

(2) *Quibus non pauci patria relicta in pagos ortodoxos trasmigrarunt.* *Vit. Steph. Iun. Analect. Graec.*, pag. 415. Fra i luoghi che s'indicano agli adoratori delle immagini come ricovero sono Roma e Napoli; ivi, 452. Nella vita di Papa Stefano III è scritto: *Et velut a fratre, et praedecessore suo iussus fuerit, famulatores Domini, natione Graecos, inibi constituit, et idem Monasterium ad sanctos Martyres in Schola Graecorum appellari fecit.* ANAST. BIBL., loc. cit.

(3) *In Sicilia venit commoto Oriente atrocissimis Imperatorum edictis.* CAIET. *SS. Sic. Vit. S. Greg. et Dom.* Tom. I, pag. 123. *Pars in Siciliam migrarunt.* Ivi *Vit.* JOSEPH. HINN. Tom. II, 46 ec.

(4) *De redditibus Ecclesiae substentari iubet Monachos, qui ex Oriente in magno numero venerunt nunc temporis Neritonum. Relat. Ioan. de Epiph.* ap. UGH. *in Epist. Nerit.*

(5) Che anche prima fossero monaci Basiliani a Napoli si desume dalla Vita di Santa Patrizia. Ved. BOLLAN. e RODOTÀ *Rito Greco in Italia*, Tom. I, pag. 336. La testimonianza addotta dai compilatori del Sillabo per provare l'emigrazione dei Greci fautori delle immagini in Napoli si fonda sulla cronaca di Ubaldo ormai riconosciuta per apocrifa.

(6) BOLLAND.; 23 Aprile. RODOTÀ, loc. cit., pag. 381.

tina (1). Finchè durarono le persecuzioni furono continue le fughe, continui gli esilii e le trasmigrazioni d'intere famiglie; e cessate, s'aggiunsero altre cagioni ad accrescere il contatto dell'una e dell'altra gente.

La conquista che i Musulmani fecero della Sicilia ricacciò sul continente numerose turbe di Greci Siciliani (2), sopra tutto in Calabria, dove per la vicinità di tempo in tempo gli abitanti dell'isola esulavano. Anacoreti, presbiteri, monaci, devoti, fecero di quella provincia il campo della vita religiosa, per modo che l'antica Magna Grecia divenne una nuova Tebaide (3), nella quale i salutari precetti dei Pitagorici si videro rinnovati nelle astinenze dei penitenti (4). I Bizantini vi raccoglievano le loro forze per respingere le nemiche invasioni, e ritentare l'occupazione dell'isola; Reggio fu fatta sede d'uno Stratego e degli imperiali presidii, e nelle propinque terre s'innalzarono fortilizii e si posero accantonamenti stabili di milizie.

Una attiva corrispondenza s'intrattenne fra i cenobii lasciati in Sicilia dalla tolleranza dei Musulmani, e quelli fondati in Calabria (5), e specialmente col monastero di San Filippo d'Argira posto a' piedi dell'Etna, che fu come il centro d'onde fatto il loro noviziato disbarcavano in terraferma i più infervorati di far proseliti. Crebbe quindi oltre ogni credere il numero dei monasteri Basiliani tra il nono ed il decimo secolo, e tra i più notevoli fondatori furono San Luca e San Vitale siciliani. Oltre i quali si annovera come operosissimo estenditore del monachismo San Nilo, nato di gente

(1) *Per quos Graecam linguam totius esse propagatam nemo dubitabit.* Cramer *Disser. Graec. med. aevi studiis*; Pars alt., pag. 37.

(2) *Demum alios e solo patrio miserum in modum aufugere, per exteras nationes coegit divagare.*-*Vit. Beat. Attan. ap.* Cajet. II, 53. *Vit. Luc.* pag. 80; *Vit.* S. Vital.; pag. 87; *ivi. Vit. San Filaret.*, pag. 115 ec.

(3) *Erat per id tempus Calabria altera Egyptus, sanctorum monacorum parens et nutrix.* Baerio, *de Sit. Calab.* Lib. V, cap. 5.

(4) *Ibi delectus Pythagorae et veterum Philosophorum monumentis S. Basilii disciplina enituit.* Santoro, *Hist. Monas. Carbon.*, pag. 13.

(5) Cajet., *SS. Sicul.*, loc. cit.; Amari, *Stor. de' Musulm.* II, 248.

greca in Rossano, e venuto in maggior fama di tutti. Questi, volendo sottrarsi alla riverenza dei popoli, lasciò la patria ed i chiostri abitati, e si nascose in siti reconditi della Campania; ma sparsa la fama della sua santità, fu scoperto ed onorato, onde chiamati a sè altri monaci greci di Calabria, alzò monasteri a Serperi presso Gaeta, ed a Sant'Agata, e poi quello più celebre di Grottaferrata (1).

L'estendersi di questi cenobii Basiliani fu così rapido, che tra la terraferma e la Sicilia, in quella parte che fu poi Regno, si pretende che nell'epoca più fiorente se ne numerassero non meno di mille e cinquecento (2). Certo di moltissimi rimane memoria; e qual mezzo efficace fossero a propagare la greca favella può argomentarsi, posti come erano alcuni nelle città, altri nel centro di un villaggio che vi veniva sorgendo intorno, e tutti ripopolandosi d'indigeni che s'educavano ai precetti ed al linguaggio degli istitutori.

Nè questa era la sola via per la quale dilatavasi la preponderanza Bizantina. Sin dal quarto secolo i vescovi di Costantinopoli aspirando al primato delle chiese orientali avevano contrastata la supremazia della sede romana. Gl'Imperatori, secondo le mutabili voglie, favorirono o contradissero queste ambizioni; ma le nimistà surte a proposito delle immagini, e più tardi l'autonomia presa dai Pontefici li resero propensi alla grandezza dei Patriarchi, della quale vollero farsi strumento di dominio, aiutandoli a dichiararsi ecumenici e ad estendere la giurisdizione nell'Illiria e nell'Italia.

(1) *Vit. San Nl. Giun.;* Roma 1624.

(2) RODOTÀ, loc. cit., pag. 82. Nel notamento delle Abbazie del LUBIN se ne riportano circa 200 come Basiliane, così distribuite secondo il territorio o la diocesi: Alessano 3, Acerenza 2, Brindisi 3, Cassano 1, Catanzaro 4, Capaccio 1, Castrovillari 1, Gallipoli 2, Gerace 7, Lecce 4, Messina 40, Marsala 1, Mazzara 4, San Marco 1, Mileto 11, Napoli 13, Nardò 1, Nicastro 5, Nicotera 2, Oppido 2, Otranto 3, Patti 2, Palermo 3, Policastro 1, Polistina 2, Rossano 7, Reggio 17, Rametta 1, Seminara 2, Squillace 8, Serperi 1, Sinopoli 2, Senise 1, Stilo 1, Taranto 3, Tauriana 2, Taormina 1, Troina 1, Trivento 1, Tropea 3, Tricarico 1, Venosa 2, Velletri 4. E fra quelle di luogo ignoto, 14 in Calabria, 8 in Sicilia 1 nella diocesi di Salerno; e sarebbe facile riscontrando le memorie sacre dei tempi accrescerne l'enumerazione.

Leone Isauro confiscando i patrimonii del Papa in Calabria ed in Sicilia, prepose alle chiese di quella regione sacerdoti greci o grecizzanti (1). Leone il Sapiente rifermò l'autorità del Patriarca sul Thema Italico (2); e sebbene le contrarie fortune dell'Impero vietassero allora che la sua giurisdizione fosse dovunque riconosciuta, vi si piegarono le chiese nel decimo secolo, dopo gli sforzi di Niceforo (3), ed i trionfi di Basilio II (4). La dipendenza attestata e l'uso del rito Greco, più o meno lungamente serbato nelle chiese di Calabria e di Puglia (5), è ricordata in due diplomi del *Sillabo* (6), e valse meglio a stringere i legami della politica servitù, ed a spandere il grecismo. Presbiteri, igumeni, cenobiti, vescovi, nella più parte parlarono e scrissero in greco, e in questa lingua quasi dovunque s'udirono celebrare i divini uffici anche a preferenza della latina. Ove mancassero altri documenti di questa derivazione sacra della straniera favella, basterebbe a renderla certa il considerare, che tutte le pergamene comprese nel *Sillabo*, le quali a questo periodo si riferiscono, sono concessioni fatte a monasteri od a chiese, o furono scritte

(1) *Dioecesum auferunt, atque suis haec fautoribus consentaneis et sectatoribus conferunt.... Costantinopolitanae Diocesi nequiter applicant.* ANAST. BIBL. *Praef. in Con. IV, Costan. ap. Arduino* Tom., V, pag. 757.

(2) *Dispositio facta per imperatorem Leonem Sapientem: quem ordinem habeant Troni Patriarcae C. P. subiectarum.* ap. LEUNCLAV., *Iur. Graec. Lat.* Tom. I, Lib. 25 pag. 89.

(3) *Patriarchae praecepit ut Ecclesiam Hydruntinam in Archiepiscopatus honorem dilatet, nec permittat in omni Apuliae et Calabriae latine amplius, sed graece divina ministeria celebrari.* LUITPR. Legat.

(4) Secondo l'enumerazione di Leone il *Sapiente* erano sottoposte al Patriarca le chiese di Reggio, Bivona, Tauriana, Locri (*Gerace*), Rossano, Squillace, Tropea, Amantea, Crotone, Cosenza, Nicotera, Bisignano, Neocastro, Cassano, San Severina, Oria, Acerenza, Gallipoli. Alessano, Castro ed Otranto. Ai tempi di LUITPRANDO vi si aggiunsero Tursi, Gravina, Matera, Tricarico (*Legat.*). E quindi allora, o dopo, Brindisi e Taranto, (NIL. DOXOP. *de quin. Thron*), e Bari. (BEATIL., *Stor. di Bari*, Lib. I).

(5) RODOTÀ, *Rito Greco in Italia*, Tom. I. *Brundusium et Tarentum a C. P. sacerdotes obtinebant.* NIL. DOX. loc. cit.

(6) *Regnantibus piissimis Imp. nostris Basilio et Costantino, temporibus Sergii Santissimi et oecumenici Patriarchae. Syllab.*, pag. 15 e pag. 45.

da sacerdoti e da monaci (1). Nè diversamente giudicò il famoso Galateo allorchè volendo come Platone gloriarsi di esser nato di greca progenie, non seppe indicarne altro stipite più antico che quello dei prebisteri Italo-Greci (2).

Ma l'efficacia di questa religiosa diffusione del linguaggio fu senza alcun dubbio aiutata e resa maggiore dal numero dei Bizantini che trasmigrò e venne stabilmente a fermarsi nel mezzodì della penisola, dal tempo di Giustiniano sino alla conquista Normanna. Sebbene sia incerto che il terzo delle terre, tolte agli Italiani dai Goti ed a questi dai Greci, fosse stato diviso tra le milizie vincitrici (3), pure sin d'allora ogni città ebbe il suo duca greco ed un militare presidio. Vennero poi di volta in volta altri eserciti ed insieme reggitori e ministri, e sospinte da cagioni diverse, famiglie intere di Bizantini si stanziarono in Italia. Un indizio sicuro se ne scorge nelle *scuole greche* di Ravenna e di Roma (4), dove non erano indigeni quelli che ne facevano parte; e si può presumere che più frequenti e maggiori fossero le migrazioni nelle province di Puglia e di Calabria. Respinti dalle altre province vi si accoglievano i Greci, ed il restaurato dominio, che per due secoli si sostenne, n'accrebbe il numero, l'accrebbero gli eserciti permanenti nelle continue guerre (5),

(1) Dall'855 al 1076, fra le pergamene, 21 appartengono ad ufficiali Greci, 19 sono fatte da presbiteri o monaci, o sono donazioni a chiese e monasteri, e 4 solamente possono dirsi estranee, sebbene l'essere state custodite negli archivi dei conventi fa supporre che vi ebbero attinenza.

(2) *Nec pudet nos nostri generis. Graeci sumus, et hoc nobis gloria accedit. Divinus ille Plato in omnibus gratias diis agebat sed praecipue in his tribus: quod homo non belva, mas non foemina, Graecus non barbarus natus esset. Galateus tuus, Spinelle non a Morinis, aut Ligonibus, non ab Allobrogibus aut Sycambris, sed a Graecis ducit genus. Pater meus graecas et latinas literas novit. Avus meus et progenitores mei graeci sacerdotes fuere.* ANTON. FERRAR. *De Sit. Iapig.*, pag. 102.

(3) HEGEL, *Stor. della costitut. dei Munic. Ital.*, cap. § 5.

(4) MARINI, *Papiri di Ravenna*, pag. 351. ANON. *De Lud. Bereng.* R. I. 496; ANAST. BIBL. *Vit. Serg.* II, ec.

(5) Le pergamene Bizantine ci offrono l'esempio di donazioni fatte da Catapani a militi Greci che si stanziavano in Italia. *Syllab.* pag. 9 e pag. 27.

i pubblici ufficiali, i trafficanti, quella turba di strateghi, di turmarchi, di toperiti, di spatarii, che si trovano preposti al governo, e dai quali in Bari (1) ed in altre città derivarono i nomi greci di alcune famiglie. Oltre questi, anche colonie furono inviate a ripopolare le deserte terre, ed una se ne conosce venuta al tempo di Basilio I (2), altre di Armeni e di Macedoni, che è possibile scorgere dalle stesse pergamene (3).

Il dualismo fra gli indigeni ed i Bizantini rispetto all'indole ed alla favella fu notato dai sincroni cronisti, i quali mai danno il nome di Greci ai Pugliesi ed ai Calabri, e distinguono le due genti e ne notano le differenze e le animosità (4). E' può dedursi che non fu alcuna relazione tra l'ellenismo antico ed il neo-grecismo, dal vedere invaso questo anche fuori i limiti della Magna-Grecia; e dalle scritture che ne sono documento, ove i nomi dei luoghi, delle persone, degli utensili spesso sono posti con voci latine, o meglio in quel volgare che intorno alle genti avventizie si parlava come lingua comune (5).

E diversa per carattere e per forma si mostra l'una dall'altra coltura. Presso i Greci trasmigrati nel mezzodì, e fra i Greci di Sicilia, ed anche fra gl'indigeni educati nei chio-

(1) Il Beatillo annovera fra le famiglie venute da Costantinopoli a stabilirsi a Bari quelle dei Dottola, dei Gizzinosi, degli Effrem, degli Elia, dei Nai, dei Sergii, dei Turmarca, dei Caloianni, dei Seripandi, dei Carofili, degli Ametusa ec. pag. 14. E sarebbe facile cercarne anche nelle altre città.

(2) *Ex illis imperatoris iussu in Longobardia thema quasi coloniam tria millia manumissa sunt.* Cont. Theoph. Ved. § 77, ed. Bonn.

(3) In un diploma di Simbaticio Protospatario si parla di Turmarchi Armeni stabiliti in Italia. Syll., p. 3. I nomi di Macdoni posti in condizione di vassalli si trovano nei posteriori diplomi Normanni; ivi, pag. 76, 77, 101, 203.

(4) Malat., II, 22, 28. ec. Aime, VIII, 13. *Graeci non solum Normannigenae, verum et totius Latinae gentis semper execrabiles inimici.* Anon. Vat., *Hist. Sic.* R. I. S, VIII. 768.

(5) Moltissime voci straniere al greco s'incontrano nelle pergamene del *Sillabo*; fermandoci a quelle che non furono scritte dopo l'XI secolo, basterà notare le seguenti: Giovanni Costantino, Pasquale [illegible], pag. 16: τραβικέλλον, pag. 91: [illegible], ivi: [illegible], pag. 22: ποταμὸν τῆς μαλσάνας, pag. 25: [illegible], pag. 34: [illegible], pag. 41: φόρκας, pag. 50: βουκκάλουμπι, pag. 57: [illegible], ivi [illegible], ivi [illegible], pag. 26: [illegible], pag. 80: πόρτα, pag. 41: [illegible], pag. 88 ec.

stri Basiliani, essa prende una tendenza quasi esclusivamente ascetica, conforme a quella che prevalse nell'Oriente. Ma come pianta esotica trapiantata in un ambiente diverso sul continente s'isterilisce, e mentre in Sicilia fioriscono Pietro Siculo, Metodico, Giuseppe Innografo, Gregorio Absesta, Zaccheria Cofo, in terraferma i pochi che coltivano il greco o sono stranieri per origine, o l'oscurità del nome nasconde la povertà dell'ingegno. Tali sono Marco vescovo d'Otranto nell'897, ch'ebbe fama di sapientissimo, e scrisse inni sacri; ma che per comune testimonianza venne in Italia da Costantinopoli (1), e Filogato generato di stirpe greca in Rossano, che sul finire del decimo secolo fu abate di Nonantola ed antipapa (2). Tali furono gli agiografi di San Nilo ed altri meno noti. Scrissero invece in latino i cronisti Pugliesi, Giovanni Diacono e Pietro Suddiacono di Napoli. E non solamente latini furono gli studi, ma la stessa cognizione del Greco nella città ove più era stata comune, si considerò come singolare erudizione. Parve quindi mirabile ai contemporanei Sergio duca di Napoli, perchè un libro scritto in greco poteva voltare leggendolo in latino, e viceversa (3); e furono lodati i figliuoli Attanasio e Gregorio, perchè in parte imitarono la dottrina paterna (4). Ma niuno oserebbe perciò chiamarli discendenti dagli antichi Elleni, come non lo erano quel Giovannicio che in Ravenna leggeva speditamente le due lingue (5), ed il Longobardo Landolfo che nell'epigrafe sepolcrale è detto eruditissimo nel greco (6). Ogn'indagine dunque

(1) *Namque melodos ac poeta Marcus Hydrontinum a Costantinopolitano misus fuisse comperimus.* NILO DOXOP., loc. cit.

(2) PROVANA, *Stud. critici*, pag. 174 e seg.

(3) PETR. SUBD. in *Vit. S. Athas.*, cap. 1, n.° 7

(4) Ivi, n.° 8.

(5) AGNELL. *Lib. Pontif. Eccl. Rav.*, in *Felic.*

(6) *Hoc tumulo requiescit domino Landulfo*
Comes qui fuit domini Landenulfi
Comiti cuius filius domini Landenulfi ex
Cellentissimi Principis sapientissimus doctor
Literaeque Graeca et Latina ec.

L'iscrizione fu trovata in Isernia e pubblicata dal MURATORI, *Thes. Ins. r.* 1897, 1.

sull'origine dei popoli che parlarono grecamente nel medio-evo in Italia concorda a derivarla dalla dominazione Bizantina; e questo sempre più si rende certo studiando le vicende del grecismo dopo che mancato il governo Imperiale, ne rimase unico fondamento la perduranza del rito, delle chiese, e dei monasteri.

(*continua*) GIUSEPPE DE BLASIIS.

L'INTERESSE DEL DENARO

E

LE CAMBIALI APPO I GENOVESI

DAL SECOLO XII AL XV

L'argomento dell'invenzione delle lettere di cambio occupa da lunga pezza gli studiosi delle scienze economiche; e l'importanza sua ben merita ch'essi vi attendano, affinchè sia con precisione chiarito cui spetti il vanto di così utile scoperta. L'esame dei titoli, in forza de' quali possono i vari popoli aver diritti di partecipazione o priorità nel trovato, darebbe, a quel ch'io ne giudico, ottimi risultati per lo scioglimento della questione. Spero quindi non sia per riuscire affatto priva di utilità la presente Monografia, la quale, comecchè debolmente per la insufficienza mia, viene insieme stringendo le notizie che si riferiscono così al citato argomento come all'altro dell'interesse pecuniario che gli è sì strettamente legato, per ciò che spetta ai Genovesi.

L'antichità del traffico del denaro presso del nostro popolo è nota abbastanza per più scritture; e non occorre ch'io vi spenda intorno parole. La sua estensione poi ci viene dimostrata fino dal secolo XII dal *Notulario* di Giovanni Scriba, co' suoi frequenti e preziosi atti di società di commercio e d'accomenda, di che però si ha per la prima volta esplicita men-

zione sotto il 18 agosto del 1157 (1); non che dal *Libro dei Giuri*, ove non pochi documenti s'incontrano, i quali attestano che il nostro Comune concedeva ad illustri feudatari e signori la facoltà di poter *mittere laboratum in mare*, ossia di mandare a trafficar denaro nelle parti oltramarine, col godimento di que' molti ed importanti privilegi, mercè cui vi si avvantaggiava grandemente in allora il commercio dei Genovesi.

Osserva giustamente il Fremery, che il contratto d'accomenda fu nel medio evo l'anima del commercio (2); il quale, aiutato dallo stabilimento dei Comuni e dalle Crociate, aveva ammassato il denaro nelle casse delle città libere, e per le stesse ragioni ridotti i principi e feudatari a patirne difetto gravissimo.

Ma la fortuna capitale dell'accomenda, o *paccotiglia*, come venne ancora appellata, vuolsi ripetere da ciò: ch'essa teneva il primo luogo fra quei moltiformi contratti, i quali erano destinati a mettere al coperto dalle leggi ecclesiastiche e civili i mutui ad usura. « Fingevasi di dare in *paccotiglia* « (scrive il ch. Boccardo) una somma ad un navigante, non « a titolo di prestito, ma sì d'accomenda, perch'ei la faces- « se fruttare all'estero; e siccome l'usura non v'era nemmanco « nominata, ma sol facevasi motto di *partecipazione agli utili*, « che era dalle leggi permessa, così l'accomenda, oltre ai « vantaggi che le eran proprii, riusciva anche di sommo « benefizio alla circolazione dei capitali » (3).

In un contratto d'accomenda, stipulato il 22 agosto 1158 da Ruggero di Giusta con Guglielmo Burone, si legge che il detto Ruggero promise di osservare la convenuta società, e di curarne i vantaggi *in legalitate sua et osculo pacis*. E questa e simili formole, tanto usitate nel medio evo, ci provano che allora la buona fede presiedeva alle transazioni commerciali, in guisa tale che nella lealtà de' contraenti veniva ripo-

(1) *Monumenta Historiae Patriae*, V. *Chartarum*, vol. II, col. 417.

(2) Fremery, *Etudes de Droit Commercial*, chap. V, pag. 37.

(3) Boccardo, *Dizionario d' economia politica*, vol. I, pag. 25.

sta la maggiore sicurezza e guarentigia dell' osservanza dei patti (1).

Tuttavia il pericolo che vi aveva in quella età nel trasporto del denaro, e i mezzi scarsi e difficili delle lontane comunicazioni, potevano sino ad un certo punto legittimare i guadagni che dalle accomende si ritraevano. Onde queste sono molto meno riprovevoli dell'usura propriamente chiamata, la quale dal prestito del denaro effettuato con tutte le migliori e più solide malleverie, veniva ad estorcere un frutto o premio, che risultava d'assai sproporzionato al capitale mutuato.

Un atto del 1.° luglio 1169, pubblicato dal cavaliere Olivieri (2), contiene la dichiarazione di un imprestito di lire 40 in zafferano e danaro (si noti la mercanzia invece di contante, come quella che in tutto od in parte formò sempre la base delle speculazioni usurarie), fatto da Grugno di Monte e Ranieri di Lucca ai Consoli di Genova, i quali promettono di restituire a mezzo gennaio lire 145. E sotto il 14 gennaio del 1178 abbiamo un decreto, con cui l'arcivescovo Ugone, riconoscendo illecite le usure lucrate dal fu Blancardo, (com'egli stesso avea confessato nell'ultima sua malattia) sovra la somma di lire 1050, mutuata al Comune durante il Consolato d'Ingone di Flessia e Guglielmo di Negrone (cioè nel 1173), aggiudicava al Comune medesimo l'intero valsente del mutuo, da prelevarsi dai beni che avea lasciati il defunto (3).

Anche la vendita a respiro, mercè cui si conviene un prezzo il quale superi il valore della merce venduta, appunto per la mora concessa al pagamento, fu considerata usuraria. Di guisa che papa Alessandro III, interrogato in proposito dal precitato arcivescovo, gli rispondeva nel 1180, raccomandando ai cittadini di Genova di cessare da tali foggie di contratti, e meglio provvedere al bene delle anime

(1) *Monum. hist. patr.; Chartarum*, II, 528.
(2) *Serie dei Consoli del Comune di Genova*, pag. 337.
(3) *Lib. Iur. Reip. Gen.*, vol. I, col. 305.

loro (1). « Pareva... iniquo (scrive il march. Camillo Pal-
« lavicino) speculare sul tempo, che è benefizio gratuito di
« Dio; cioè vendere oltre il giusto prezzo, per causa di ri-
« tardato pagamento, o vendere meno del giusto prezzo,
« per causa di pagamento anticipato » (2).

Ma i Genovesi non tennero punto a calcolo i pontificii avvertimenti; e i loro Consoli, emancipandosi dal diritto ecclesiastico, sancirono anzi nel proprio Statuto il principio contrario, dichiarando che non avrebbero appoggiate le sentenze dell'Arcivescovo, quando avessero riguardata l'usura del denaro dei pupilli, e la vendita delle merci a respiro (3).

I teologi tuttavia sentenziarono abominevoli gli usurai, i papi fulminarono contro a'medesimi le scomuniche, i principi li bandirono dai proprii stati. Ma le necessità delle arti, dell'agricoltura e del commercio seguitarono da vicino le sentenze, le scomuniche, i bandi; e gli usurai non tardarono a sentirsi richiamati là dond'eransi veduti poco innanzi costretti a partire. I consiglieri di Ludovico IX re di Francia dicevano a quel pio monarca: *Populus vivere non potest sine mutuo; nec terra excoli, nec ministeria, nec mercimonia exerceri* (4). Del resto, a chi bene osservi, è manifesto che gli stessi pontefici e principi erano troppo interessati a questo stato di cose, nè potevano farne a meno. Senza degli ebrei usurai, la Corte di Roma non avrebbe saputo riscuotere le pingui sue rendite all'estero; e senza de'banchieri genovesi, piacentini e toscani sarebbero venuti ben presto mancando allo stesso Luigi IX i mezzi di condurre ad effetto le sue imprese di Terra Santa. Filippo l'Ardito volle, in sul cominciare del proprio regno, bandire di Francia i trafficanti

(1) *Decretal.*, lib. V, tit. XIX, cap. VI.

(2) PALLAVICINO, *Proposta sulla libertà del credito*, pag. 40.

(3) *Ego consul teneor interponere partes meas ad sententias latas per dominum archiepiscopum . . . . . excepto de usura data minoribus de pecunia quam consules coloniarum vel tutores [illegible] ad proficuum, et excepto de mercibus ad terminum venditis* (CANALE, *Storia dei Genovesi*, vol. II, pag. 322).

(4) DUCHESNE, *De vita et moribus S. Ludovici IX.*

italiani; ma poco dopo dovette stabilirli in Nimes, accomunando loro i privilegi di che godevano i Parigini (1).

I contratti de' nostri banchieri col re san Luigi presentano una particolarità degna d'essere notata; ed è lo accorgimento con cui si studiano costantemente di palliare l'usura, mercè il cambio della moneta. Si sborsano ordinariamente le somme in lire genovesi, e si pattuisce di riceverne dai procuratori o tesorieri del re delle provvisine e delle tornesi. Tuttavia chi tenga d'occhio il valore delle differenti monete di que' tempi, non tarda a scoprire che l'usura aveva luogo, e sopra vastissima scala; tanto che nel 1271 Lanfranco Della Volta, assalito dai rimorsi, ordinava nel proprio testamento che dovessero restituirsi al re di Francia soldi cento da lui indebitamente percepiti (2).

Durante l'impero di Baldovino II a Costantinopoli, i Francesi, trovatisi in gravissime angustie, erano ricorsi a parecchi signori veneti e genovesi; e ne avevano ottenuti a prestanza 13,134 iperperi (3), dando loro in pegno le più preziose reliquie che in quella capitale si custodivano: la corona di spine, la sacra lancia, la spugna, ed una gran parte della croce. Se non che Baldovino, proponendosi trarne somma più d'assai ragguardevole, offerse le stesse reliquie a Ludovico di Francia. Ma le reliquie non poteansi vendere nè comprare, senza rendersi rei di simonia; ed il buon re, malgrado il vivo desiderio di possederle, non voleva certo

(1) *Iurium*, I, 1451.

(2) Belgrano, *Documenti riguardanti le Crociate di Ludovico IX*; pag. 329.

(3) Il peso regolare del perpero avrebbe dovuto essere un *saggio*, ossia gr. 4, 53 d'oro fino, ma in fatto, e specialmente dopo la metà del secolo XIII, i perperi erano talmente peggiorati nel peso e nella lega, che si pesavano sulle bilance, ed a seconda dei risultamenti ne differivano i prezzi. Le ricerche pertanto a questo proposito sono difficili e l'esito incerto. Risulta nondimeno da pochi indizi verso il 1263, che il perpero si potrebbe ragguagliare a tre quarti di fiorino di Firenze, e così a lire it. 9, 13 in metallo fino. Il rapporto poi del metallo al grano, potendosi per questi tempi calcolare senza nota d'esagerazione :: 1 : 2, ne viene che con un perpero si otterrebbe in oggi tanto frumento per lire it. 18, 26. Ho queste notizie dalla cortesia del ch. cav. Desimoni, al quale me ne professo obbligato.

bruttarsi la coscienza di così nero peccato. Tuttavia anche a ciò fu trovato rimedio, e gli scrupoli poterono dissiparsi. Luigi IX firmò una convenzione, con cui si dichiarava obbligato a fornire gratuitamente a Baldovino il denaro che gli occorreva per dimettere i creditori veneti e genovesi, e per di più diecimila lire tornesi; Baldovino a sua volta finse rimettergli a titolo di pura e gratuita donazione la corona di spine, la quale venne dietro ciò trasportata in Parigi e collocata nella *Santa Cappella* (1).

Fra i banchi dei Genovesi all'estero, molti salirono in fama; e sono degni di speciale ricordo quelli de' Malloni e de' Vivaldi in Francia, de' Calvi nella Spagna, de' Guerci a Costantinopoli, de' Lercari in Palestina. Il Comune ne aveva quattro in Tiro, per privilegio concedutogli da Filippo di Monforte il 5 marzo del 1264 (2).

Se non che, al secolo XIII di cui ora parliamo, vuol essere data lode dello avere inventata, od introdotta almeno ed applicata agli usi del commercio, la lettera di cambio.

Lo storico Hallam crede che di cambiali propriamente appellate, ossiano gravate sovra di una persona determinata, e pagabili a favore di un'altra, non siavi esempio alcuno anteriore al 1364. Ma un documento del 6 aprile 1207, che l'avvocato Canale riferì per sunto nella sua *Storia dei Genovesi* (3), e che io qui riporto come si legge nel protocollo del notaio Lanfranco (4), prova che l'erudito inglese è caduto in errore (5).

Ego symon rubeus bancherius accepi a te raimundo de podio zandino libras denariorum ianue XXXIIII et denarios XXXII.

(1) SISMONDI, *Storia dei Francesi*, vol. VII, par. IV, cap. IV.

(2) Questo diploma, che manca nel *Liber Iurium*, può leggersi nel codice descritto dall'Olivieri al num. 67 delle *Carte e cronache mss.* della Biblioteca Universitaria di Genova.

(3) Ediz. prima, vol. III, p. 206; ediz. seconda, vol. II, p. 617.

(4) *Liber* LANFRANCI *etc.*, *anni* 1214 *et aliorum annorum*, car. 142 *verso*. Archivio Notarile di Genova.

(5) FERRARA, *Della moneta e suoi surrogati*: Introduzione. Vedi *Biblioteca dell'Economista*, vol. V, pag. CXXXVI.

unde promitto tibi vel tuo misso danti mihi hanc cartam marcas octo boni argenti librarum venalium de monte pesulano usque ad pentecostem proximam, alioquin etc. Actum ianue etc.

Ora non contiene egli quest' atto le vere, se non le precise formole di una lettera di cambio, e gli estremi voluti perchè propriamente sia tale? Che se è così, rallegriamoci; imperocchè a' Genovesi spetta il vanto di avere i primi, con questo mezzo, e fino dal 1200, saputi mettere in circolazione e commercio i capitali.

Io tengo ferma opinione, che interrogando i preziosi notularii de' nostri Archivi, si avrebbe campo a moltiplicare gli esempi di queste tratte; e gli esempi a loro volta ci porgerebbero dati importanti, per bene studiarne il progresso. Non pochi sono quelli che a me già venne fatto di radunarne; o sia per propria ventura, o sia per gentilezza di amici (1).

Al foglio 175 *verso* del *Cartolario di Caffa* per l'anno 1382, si legge sotto la data del 2 settembre: *Castrum licostonii debet nobis pro nicolao de paxano pro uno cambio salvo in terra* (frase che accenna all' assicurazione marittima, di cui abbiamo frequenti indizi fino dal secolo XIII) *nobis misso ad solvendum per petrum embronum consulem dicti castri. et pro dicto nicolao in marcho spinula et pro dicto marcho in luciano de liturfis, sommi XXXI.* (2) Ed ecco in questa breve nota l'esempio della *girata.*

(1) Ricordo a cagion d'onore il mio egregio collega avv. Didimo Grillo.

(2) Nei Cartolarii della Masseria genovese pel governo di Caffa (Archivio di san Giorgio), la contabilità è tenuta per le picciole spese in *aspri* e per le maggiori in *sommi.* Questi ultimi si dividevano in 45 *saggi*, ed ogni saggio ripartivasi in 24 *carati.* Il saggio (da *exagium* peso), campione della moneta d'oro del Levante, era di 1/72 di libbra romana, pari a gr. 4. 53, come altrove abbiam detto; quindi il peso del sommo doveva essere di gr. 203. 85, eguali a quasi otto once di Genova. Ciò attesta eziandio il Pegolotti; ed aggiunge che le verghe d'argento onde si formavano i sommi non erano tutte di peso identico, ma poneansi nelle bilancie, ed ogni 45 saggi si contava un sommo.

Nel 1381 un sommo valeva 138 aspri, ed aspri 17 equivalevano ad un fiorino d'oro di Genova (*Fol. Nd*). Volendo quindi calcolare il sommo in argento, si osserva per più documenti che un aspro valeva allora un soldo, ossia un

Nel Notulario poi di Teramo di Maggiolo (1) abbiamo il protesto di una lettera di cambio, già pubblicato dal ch. comm. Canale; ma tuttavia meritevole di essere ristampato,

mezzo grosso genovino d'argento del peso di gr. 1 50: e così aspri o soldi 138 = lire 6.18 = un sommo.

Anche in altri anni vicini al 1381 il valore del sommo non differisce gran cosa dal sovra riferito Nel 1384 valeva lire 7 e soldi 7 (Protocollo del not. Teramo di Maggiolo. Così egualmente aspri 138 a gr. 1 50 sommano a gr. 207; e ciò risponde al sommo, che vedemmo dover essere di gr. 203.85. La piccola differenza dipende da ciò. che il titolo, o lega, del sommo è più fino di quello dell'aspro o genovino; questo è d'once 11 1/2; e quello, secondo il Pegolotti, d'once 11.17.

Volendo poi ragguagliare il sommo in oro, che era allora la base monetaria, abbiam veduto che 27 aspri = un fiorino e 138 aspri = un sommo. Dunque: un sommo = fiorini 5 $^1/_9$. E siccome il fiorino di Genova, allora uguale all'antico di Firenze, conteneva gr. 3.536 d'oro fino, che a lire 3.444 (prezzo attuale dell'oro monetato) ascendono a lire it. 12.18; così ne viene che un sommo, pari a fiorini 5 $^1/_9$, equivarrebbe a lire it. 62.25, di valore intrinseco o metallico. Ma chi volesse averne l'equivalente in grano, potrebbe assumere il rapporto trovato per questi tempi dal ch. conte Cibrario, cioè :: 1 : 1.366; e così lire it. 62.25 diverrebbono lire 85.03.

Quindi è che i sommi 31 del 1382 basterebbero in oggi a comperare tanto frumento per lire it. 2635.93.

(1) Protocollo pel 1379 e seguenti; quinterno VII, car. 629 *recto:*

Al segnor antoni lorenso en genoa. prima de 576 f. e 21 sol. ianue.

R.

En nome de Dio. Seta die VII septembris 1384.

Segnor per questa primera letera pageres a 30 iorni vista a meser antonio grillo cincentes setantasei floris de florenis et 21 soldi de janoys. et sunt per cambi de 403 livre soldi 15 denari 11 barceloneysi che o recebut a Iacobo de varci a ratica de soldi 14 per floreno. perchè vos prego segnor che fazati bon compiment al temps.

Vostro

Raymundo Salvador.

Nel 1384 il fiorino di Genova aveva il corso legale di soldi 25 genovini. Così fiorini 576 e soldi 21 sono uguali a fiorini 576 $^{21}/_{25}$: e a lire it. 12.18 ciascuno sommano a lire 7025 91 in valore metallico cioè in oro fino, e a lire 9597.39 in grano, col rapporto instituito dal già lodato conte Cibrario.

In valore cambiario d'argento, si deduce dalla suestesa lettera e da altro documento del 1397 (*Fol. Not.*), che un fiorino o soldi 25 di Genova si cambiava allora con soldi 14 di Barcellona; ma nel 1270, secondo il Capmany, bastavano 11 soldi a fiorino. Nasce quindi il dubbio che il valore de' soldi 14 barcellonesi per ogni 25 di Genova, come è nella riferita cambiale, non sia per avventura il giusto. Quando però lo fosse, ne verrebbe che il soldo barcellonese avrebbe contenuto gr di argento fino 2.566, giacchè il soldo genovese, del peso di gr. 1.50, riducevasi a gr. 1.437 di fino.

acciò siano tolte via alcune mende non indifferenti ond'è viziato. Si tratta in sostanza di una cambiale di 576 fiorini e 21 soldi di Genova, spiccata da un Raimondo Salvador sopra un Antonio di Lorenzo da Maiorca, e pagabile in Genova al banchiere Antonio Grillo. La cambiale porta la data del 7 di settembre 1384, e doveva essere pagata a 30 giorni vista. Ma il pagamento essendo mancato, il banchiere Grillo si presentò il 14 novembre al notaro summenzionato, e col ministero di lui, assistito da due testimonii, protestò al debitore presente la lettera, che venne per intero inserita nel corpo dell'atto. Dal che si deduce come in fatto di protesti nulla siasi innovato fra noi da seicent'anni almeno; e che fino dal secolo XIV erano a Genova in vigore quelle disposizioni medesime, che la sapienza dei moderni legislatori ha consacrate nei codici di Commercio (1).

Di tre altre cambiali e dei relativi protesti abbiamo eziandio conservati i documenti negli atti dei notari Giuliano Cannella (2) e Giovanni Ioly di Lione (3). Due furono tratte

(1) Vedansi gli articoli 187 e 188 del Codice Commerciale pubblicato dal re Carlo Alberto.

(2) Ecco il tenore delle cambiali:

1. *Antonio Bordini in genova. prima.*

+ *Al nome de dio amen. a dì* XVI *agosto* 1413. *pagarete per questa prima de cambio a usanza de iacopo de lagnello fiorini* 551 *soldi* 3, *cioè fiorini cinquecento cinquantuno soldi* 3; *per la valuta et a cento* 35 1/5 *per fiorino de batista del fornaio. et ponete costì a conto de guiliermo et bartholomeo del portico de luca sopra de noi.* x^0 *vi guardi.* *Bartolomeo Bottini.*

2. *Antonio bordini in genova. secunda.*

+ *Al nome de dio amen. a dì* 23 *agosto* 1413. *pagate per questa seconda de cambio a usanza de iean grillo quondam branchaleonis fiorini* 200 *a computo* 1|12 *per fiorino, e poneti costì a conto de gulliermo et bartholomeo del portico de luca sopra de noi. ihesu* x^0 *vi guardi. bartholomeo bottini et compagni. salute.*

(3) Pergamena dell'Archivio parrocchiale di S. Maria di Castello, comunicatami dall'ottimo e ch. amico mio P. Amedeo Vigna:

+ *In xpi nomine.* MCCCLXXVII *die* VIII *septembris in ianua. Per istum primum* PAGABO *termine fere omnium sanctorum proxime venturo. solvere placeat lazaro de grimaldis scutos centum. sive scutos C. regis quos cambiatos habui cum ieronimo de grimaldis et seguari sicut per alias meas vos adviso. Valete. Subscriptio est hec*

il 16 e 23 agosto 1413, e protestate il 25 del seguente settembre; la terza recava la data del 4 settembre 1473, e fu protestata il 20 successivo novembre.

Altri e copiosi esempi di cambiali del 1406, 1442, 1483 e 1484, pagabili a vista, ovvero ad 8, 10 e 15 giorni data, offerisce l'Archivio delle Compere di san Giorgio; bench'io mi passi dal riferirle per non moltiplicare senza notevole utilità del lavoro i documenti. Nella formola e nella sostanza non differiscono da quelle che ho già recate. Osservo invece come da un atto o sentenza del 12 giugno 1467 si apprenda che all'Ufficio de' Banchi spettava il definire le liti in materia di cambiali, precisamente come oggi compete ai Tribunali di Commercio (1).

Ma quello che può fornire una esatta idea della frequenza delle cambiali in Genova nel secolo XV, si è il vedere come le medesime già formassero fino d'allora l'oggetto di una speciale imposta, o, come oggi diremmo, *diritto fisso* del mezzo per cento.

L'introito di tale imposta, chiamata allora *gabella*, era devoluto all'Ufficio delle anzidette Compere; il quale, così di questa come di tutte l'altre gravezze di che gli spettava il maneggio, soleva appaltare a' privati, e per un tempo determinato, l'esazione.

La formola, ossiano le condizioni della vendita di siffatta *gabella*, che doveva bandirsi ogni anno sulla piazza dei Banchi, ci insegna che di que' tempi i cambii più usitati in Genova erano quelli che si facevano colle piazze commerciali di Venezia, Napoli, Sicilia, Sardegna, Corsica, Avignone e Mompellieri; che ai mediatori o sensali (*censarii*), i quali

gaspar de grimaldis qm. dominici vesconlis. Suprascriptio sequitur. egregiis dominis dominico et ansaldo iustinianis. bugloni.

Al fine dell'atto di protesto si legge poi questa nota: *Retulit mihi prescripto notario* [illegible] *grossi carreterius..... valere pro canna solidos quinquaginta ianue pro qualibet scuto regio.*

(1) 1467, 12 *iunii..... Officium bancorum iudex in quadam causa litterarum cambii* (*Foliat. Notariorum*, ms., vol. IV, car. 674).

avessero concluso un qualche cambio correva l'obbligo di denunziarlo fra quattro giorni al collettore della gabella stessa, sotto pena di lire 50 ; e che a quest'ultimo competeva poi la facoltà di far aprire dall'*ufficio delle bollette*, ossia, come diciamo al presente, della *Posta* (1), quelle lettere nelle quali avesse avuto sospetto, che si fosse celata una qualche tratta di cambio (2).

Nei varii manuali o specchietti, nei quali si ha la nota dei prezzi giusta cui vennero dall' Ufficio di san Giorgio appaltate le diverse *gabelle*, trovo che dalla vendita di quella concernente alle cambiali si ritrasse pel corso di oltre un secolo (dal 1410 al 1517) un annuo provento, la cui media può stabilirsi in lire 2500. Ma è degno di singolare osservazione, come testimonianza della maggiore attività e floridezza del nostro commercio, che gli anni i più remoti sono quelli che ci offrono il risultato di un prodotto maggiore. Nel 1410, infatti, questa *gabella* fu venduta per lire 5985 ; per lire 6030 nell'anno appresso, ed oltre a lire 6700 dal 1415 al 1419 ; cioè quasi la somma stessa onde fu in seguito venduta per un novennio, dal 1503 al 1512 (3).

Il fin qui detto riesce omai bastevole per bene determinare l'antichità e l'uso frequente della cambiale nella piazza di Genova ; onde io mi rifaccio addietro, per ripigliare il ragionamento sulle usure, che ho lasciato a mezzo interrotto.

Nelle scritture dei tempi barbari i banchieri o cambisti sono appellati *campsores;* i prestatori su pegno vengono detti *casanerii*, e *casane* i loro banchi, la cui instituzione risale in molte città d'Italia al secolo XII. Tra i documenti sulle Crociate di Luigi IX da me pubblicati, è un convegno del 1.º maggio 1254, il quale dicesi *actum ianue in platea malocellorum*

(1) Della Posta a Genova, si hanno memorie fino dall'anno 1290.

(2) *Institutionum gabellarum veterum* (Cod. membranaceo dell'Archivio di san Giorgio), car. 61.

(3) Se ne ritrassero in tutto lire 7057. I manuali citati si custodiscono nell'Archivio di san Giorgio.

ubi morant campsores (1); e dallo Statuto del 1306 si rileva che il pegno del bando, o, come ora diciamo, il *deposito* per causa di lite, poteva essere versato od assicurato ne' banchi di tali cambisti (2).

Un atto poi del 1432 ricorda le *casane* della contrada di Predone o sant'Ambrogio, delle Vigne e di Soziglia (3); e il luogo di quest'ultima *casana* ci viene tuttavia indicato dal vicolo che ne ricevette e ne conserva il nome.

Il *Breve* o Statuto genovese della fine del secolo XIII (4), dopo avere dichiarato che debba aversi qual pubblico usuraio chiunque la voce comune additerà per tale, stabilisce che dal denaro mutuato sotto qualvogliasi titolo non possa ritrarsi un frutto maggiore di tre danari per lira al mese, ossia del 15 % all'anno (5). E il medesimo tasso prescrive lo Statuto del 1336 (6). Ma queste leggi, se bene guardiamo ai tempi, sono assai più rigorose di quelle d'altre città italiane. Lo Statuto di Modena del 1270 permette il 20; e le Consuetudini di Trapani del 1410 lasciano assolutamente libero il campo all'usura, a meno che non si tratti del denaro delle vedove e dei pupilli (7).

Tuttavia il 20 % può dirsi che fosse generalmente la base dell'usura nel medio evo. Così in atto del 19 agosto 1161, colla quale Guido conte di Biandrate cede al vescovo d'Asti le sue ragioni sulle castella di San Michele e della Torre, si dice che il

(1) Pag. 210.

(2) Di questo statuto si conosce un solo esemplare; è membranaceo, scompleto, e si conserva nella Biblioteca Reale di Torino al n.° 291.

Ivi al libro I, cap. XXII, fol. XI *recto*: *Si vero aliqua persona pignus bandi dare debeat, et noluerit illud facere scribere ad bancum boni campsoris etc.*

(3) *Miscellanee* Ageno, mss. N.° VII, car. 5.

(4) Anche questo *Breve* si custodisce nella precitata Biblioteca Reale. Il ch. commendatore Domenico Promis ne ha però gentilmente favorita una copia alla Società Ligure di Storia Patria.

(5) Lib. II, cap. XXX, XXXI.

(6) *Statuimus... quod aliquis usurarius... non possit... mutuare ad usuram... pro qua... recipiat ultra denarios tres per libram in mense.* Miscell. cit. VII, 42.

(7) Polizzi, *Sul testo inedito delle consuetudini di Trapani*. Articolo inserito nel N.° 22 dell'*Iniziatore* di quella città, pel 1858.

conte aveva mutuate allo stesso Vescovo 140 lire pavesi, coll'usura di quattro denari per lira, che rispondono appunto all'annuo 20 %, e che a tale ragguaglio le aveva ricevute esso pure otto anni addietro (1). Così nel 1430 i Fiorentini, chiamando gli ebrei nella loro città, li obbligano a non riscuotere dal denaro maggior premio del 20 (2).

Ho detto che questo tasso fu la base delle usure nei tempi di mezzo; e ciò è tanto vero, che anche le disposizioni consecrate negli statuti di Genova, lasciarono prestamente luogo alla misura generale; sicchè troviamo nel *Fogliazzo Notarile* che *casanerii* (sec. XV) *dabant mutuo nummos ad rationem viginti pro centenario* (3). Ma la cupidigia dell'oro da una parte, ed il bisogno dall'altra, trovarono modo d'introdurre la frode anche qui, pur conservando le apparenze di una specie di legalità. La formola di vendita della gabella dei cambii sopra citata, lascia intendere che alla pecunia mutuata si attribuiva un valore che sopravanzava di molto il reale.

Il Comune, da parte sua, non tardò poi lungo tempo ad imporre sovra il lucroso traffico dei *casanerii* i suoi speciali balzelli; sicchè trovò un Francesco Boezio astigiano, il quale avendo acquistato il diritto di esigere per un triennio (dal 1.° settembre 1470 al 31 agosto 1473) la *gabella* dei prestatori su pegno, promise pagarne il prezzo in lire 80 all'anno (4). È ovvio il pensare che i *casanerii* se ne rifecero sul pubblico.

Abbiamo inoltre un atto del 23 maggio 1251, col quale Guglielmo e Simonetto Malloni, confessando di avere ricevute lire 250 *causa lucrandi super inimicos ecclesie sancte*, promettono di pagarne il cinquanta o cento per cento, a seconda dei guadagni che loro ne proverranno (5); ed abbiamo altresì

(1) *Chartarum*, I, 824.
(2) Cibrario, *Economia Politica*.
(3) *Index Foliatii*; vol. I, § *Varia notabilia*.
(4) Archivio di san Giorgio: *Gabella dei Casanerii*
(5) *Foliat. Notariorum*, I, 460.

una convenzione del 10 aprile 1410, con che Giorgio Negrone, vedendosi condannato a pagare il cento per cento sovra un capitale di lire mille, dichiara volersi rimettere a quanto in riparazione dell' emanata sentenza verrà pronunciato da alcuni arbitri, nei quali le parti intendono di fare compromesso (1). Egli è però a notarsi che in entrambi questi atti trattasi di accomenda, e quindi al semplice frutto del denaro si deve aggiungere una parte dei lucri, che gli accomendatari Malloni si ripromettevano, e che il Negrone aveva di certo ritratti.

Ma le grandi usure, come valevano ad accumulare in qualche cassa delle grandi ricchezze, producevano altresì molte disavventure e molti rovesci; di guisa che raro non era il vedere, come dopo avere contratti onerosissimi obblighi, i debitori, non trovandosi in grado di soddisfarli, fossero costretti a fallire, od a salvarsi con la fuga. Lo Statuto del 1306 fa conoscere, che non pochi si andavano allora sottraendo con questo mezzo alle ricerche dei creditori; e che, il male degenerando omai in consuetudine, si rendeva necessario di apportarvi riparo. Dichiaravasi pertanto, che qualvogliasi debitore oltre le 500 lire si assentasse da Genova in frode dei creditori, quegli se ne dovesse ritenere bandito insieme colla moglie e co' figliuoli (2).

Del 1411 si hanno poi due esempi di accomodamenti seguiti fra debitori e creditori; ai quali ultimi Tobia Lomellino e Martino De-Mari si convenivano di pagare il 40 ed il 50 per cento (3).

Ragion vuole che ora accenniamo ad alcune di quelle famiglie, le quali coll'usura e col cambio riuscirono fra noi ad

(1) Id., vol. III, par. II, 224.

(2) Lib. V, cap. CCLVII, fol. 247 *recto*: *Volentes bancheriorum et aliorum mercatorum et negociatorum civitatis Ianue et districtus consuetis fraudibus obviare, quas tam multi et multi per fraudolentas et diversas fugas et absentias hactenus commiserunt et committunt quasi in consuetudinem immo corruptelam pocius est deductum.... duximus statuendum etc.*

(3) *Foliat. Notar.* III, par. II, car. 231, 234.

ammassare tesori siffatti, da poterne largamente accomodare ben anco i più potenti signori.

Lungo il secolo XIII vogliono essere per ciò ricordati fra i Genovesi gli Alpane, i Tartaro, i Vento, i Vignale, i De-Marini, gli Spinola, i Malocello, i Ricci, gli Embriaci, i Grillo, i Pignolo, i Di-Negro e i Della-Volta, poi Cattaneo; fra'Piacentini, i Calderaro, i Pagano, i Rosso, i Negrobuoni, i Leccacorvo, i Cantelli; e tra que' di Firenze, Iacopo Vacchina, Filippo e Lamberto Mangiavacca, la cui famiglia acquistatasi poscia la cittadinanza, entrò nel secolo XIV a comporre l'Albergo degli Imperiali.

Aveano i Mangiavacca le loro case nel vicolo che da essi prendeva nome, ed oggi si appella *del fieno*; erano quindi prossimi alle abitazioni dei D'Oria; e con questi, e col famoso Lamba fra gli altri (1), si trovano bene di frequente in relazioni e società di commercio. Il solo Filippo Mangiavacca riceveva in accomenda, nello spazio di due giorni (20 e 22 settembre 1227) e per vigore di più contratti, la somma allora enorme di lire 25,352. 2. 10, da spedirsi oltremare per cagione di traffico (2).

Affinchè poi sia anche meglio conosciuta ed apprezzata la ricchezza dei precitati banchieri, scelgo fra i molti che se ne hanno alcuni esempi, i quali ne riguardano le operazioni.

Addì 12 giugno 1251 Iacopo Del Carretto, marchese di Savona e genero di Federico II, che aveagli nel 1247 data in moglie una delle sue bastarde, riceve a prestanza da Guido Spinola e socii la somma di lire 2000 di Genova; promette di pagarne in cambio 1600 provvisine; e dà loro in pegno il trono dell'Imperatore, costrutto in oro e tempestato di gemme, con facoltà di venderlo in caso di pagamento mancato. Il 28 novembre 1253 la società Mangiavacca ritira il trono dalle mani

(1) Per citarne un esempio, noto che addì 7 giugno 1267 Lamba D'Oria riceve in accomenda da Pietro ed Iacopo Mangiavacca lire 250 genovesi, di cui 35 si dicono impiegate in acquisti di perle (Notulario di Guglielmo Pagliarino, car. 52).

(2) *Foliatium Notariorum*, vol. I, car. 81-83.

dei suddetti banchieri, mediante lo sborso di lire 2823, 13 di Provins; Guidetto Spinola, procuratore del marchese Iacopo, fa quitanza alla società stessa di lire 1507 astesi, a titolo d'acconto sopra lire 1848 ad esso marchese dovute, per un prestito di danaro da lui fatto sul trono medesimo; e finalmente Giuseppe da Brindisi, inviato del re Corrado di Svevia, compra il trono in discorso dalla società Mangiavacca; la quale, per atto del 2 successivo dicembre, dichiara avere dall'ora detto nunzio ricevuto l'intero valsente di esso trono, in oncie d'oro 2208 e tareni 18, per cambio di lire genovesi seimila (1).

(1) È mio debito l'avvertire che il signor cav. De Maslatrie ha pubblicati nella *Bibliothèque de l'École des chartes* (serie III, vol. III, pag 248), i documenti che fanno fede di quanto ho sovra esposto, avendogliene io stesso fornita copia, com'egli ha la gentilezza di ricordare, ad eccezione però dell' atto 12 giugno 1251, venuto soltanto da poco tempo a mia cognizione. Ora egli, ignorando la esistenza di questo instrumento, va supponendo che il trono di Federigo non sia giunto altrimenti in potere dei Genovesi, che come parte del ricco bottino da essi fatto, correndo il 1248, nella espugnazione della città di Vittoria; mentre è invece chiarissimo che pervenne a loro mani unicamente quale guarentigia di prestito.

Riuscendo quindi importante lo stabilire il fatto nella sua esattezza, credo opportuno di qui riferire per esteso un tale documento, che leggesi a carte 175 *recto* del Notulario di Bartolommeo Fornari pel biennio 1250-51.

Nos dominus iacobus marchio de carreto confitemur habuisse et recepisse a nobis guidone iohannis spinulle pastoni de nigro et seruidei (?) quondam iacobi spinulle libras duomilia ianue. renuntiantes ex ista scriptura exceptioni non numerate pecunie. doli in factum. conditioni sine causa competentibus et competituris. pro quibus et pro cambio quarum promittimus et conuenimus uobis dare libras mille sexcentas peruenienses in proximis nundinis barii uenturis ad rectam solutionem. uel eo tempore quo dicte nundine esse debent si deficient. si uero dictas libras mille sexcentas peruenientes in predictis nundinis barii uobis non soluerimus. promittimus uobis dare nomine cambii de quibuslibet denariis duodecim peruenienslbus denarios uiginti ianuensis monete a festo pasce resurrectionis domini proxime usque ad menses tres tunc proximos in solucionem dictarum librarum mille sexcentarum peruenienslum. alioquin penam dupli uobis stipulantibus promittimus. et pro dictis obseruandis omnia bona nostra habita et habenda uobis pignori obligamus. et specialiter faldastorium auro margaritis lapidibus preciosis ornatum. quod pro pignore si solucio non fuerit facta ad terminum supradictum auctoritate nostra nulla facta requisicione nec denunciacione et sententia magistratus de dicto possitis uendere. et de precio habito vel habendo promittimus credere simplici uerbo uestro. et nullam questionem opponere minus fore precium quod nudo uerbo uestro dicere uolueritis. et de precio redigendo ex predicto pignore integram solucionem in uobis retineatis de toto debito

Nel 1253 Nicoloso e Simone Grillo imprestano ad un principe arabo, di nome Ozir, la somma di 3705 bisanti,

nostro: et si opponeremus uobis dicentes quod maiori precio esset uenditum promittimus uobis dare nomine pene duplum dicti debiti. sub pena dupli et sub obligacione bonorum nostrorum. et quod nos et nostra possitis undique conuenire. renunciantes fori privilegio. actum ianue in curia spinullorum MCCLI. *indicione* VIII. *die* XII *iunii. post uesperas. testes. nicolinus spinulla et bertholotus iudex et lanfrancus dugus spinulla et wilielmus spinulla..*

Suppone eziandio il cav. De Maslatrie, fondandosi sovra gli erronei calcoli del Serra, che valuta la lira antica genovese a franchi 16, che la somma delle lire seimila dichiarata dalla società Mangiavacca equivalga a lire attuali 60,000 di intrinseco; e che queste poi corrispondano ad un valore relativo di circa lire 360,000, cui in oggi pertanto ascenderebbe il trono del quale fanno parola i documenti. Ora questa supposizione merita pure di essere a sua volta rettificata; ed io mi accingo a farlo tanto più di buon animo, in quanto ne debbo le ragioni che esporrò al ch. cav. Desimoni; il quale, preparando un lavoro sintetico sul valore intrinseco delle monete italiane dal secolo XII al XIV, ha voluto essere gentile di fornirmele.

Si sa che un'oncia di tareni dei tempi di cui discorriamo (1251-1253, si compone di trenta tareni di giusto peso, e della solita lega di carati 16 a 16 1|3; ed è pur noto che un'oncia di tali tareni eguagliava in valore tant' oro fino, quanto ne avrebbero contenuto cinque fiorini, i quali erano stati per la prima volta battuti appunto in quel torno. Dunque oncie 2,208 e tarì 18, sono uguali a fiorini d'oro di Firenze 11,043. E siccome ogni fiorino d'oro era allora di tutto fino, di 24 carati, e pesava grammi 3. 536, ed attualmente un grammo d'oro fino vale lire 3. 44; ne risulta che ogni fiorino varrebbe in giornata lire 12, 16, e che perciò fiorini 11,043 formerebbero oggi la somma di lire 134,288.88.

Tuttavia, se invece di calcolare ad oro si calcolasse ad argento, la stessa somma di oncie e di tarì darebbe un risultato quasi minore della metà: la quale diversità deriva da ciò, che ora per pagare un grammo d'oro fino se ne vogliono 15 1|2 di fino argento; mentre a que' dì ne bastavano poco meno di nove. Difatti, un'oncia d'oro di tareni in quell'epoca valeva soldi 55 di Genova, e circa 11 ne valeva il fiorino, come ne stanno in prova molteplici documenti, nei quali, fra le altre cose, si trovano pagate a Genova in ragione di soldi 11 e denari 1 a 2 le lire di piccioli fiorini, che, come ognuno sa, equivalevano ad un fiorino d'oro ciascuna. Ora il soldo di Genova, in quel tempo, conteneva tutt'al più grammi 2. 81 di argento fino; e così soldi 11 e denari 2, ossiano soldi 11 1|6, pari ad un fiorino d'oro, contenevano grammi 31, 78 di esso argento; i quali, al prezzo attuale di centesimi 22, recano il fiorino d' oro al solo valore di lire 6, 97, o rotondo di lire 7. Onde i fiorini 11,043, ovveramente le oncie 2,208 ed i tareni 18, quando fossero stati dalla Società Mangiavacca ricevuti in argento, altro non produrrebbero che lire it. 77,301.

Comunque siasi però, siccome non è la quantità dei metalli che dà una giusta apprezziazione dei valori commerciali, ma bene la quantità dei bisogni ai quali con questi metalli si è potuto soddisfare; e questa quantità di bisogni si suole misurare da una merce di prima necessità, come sarebbe il grano; così, ap-

ricevendone in pegno delle perle preziose ed un panno ricamato d'oro e seta (1). Dieci anni dopo, lo stesso Simone Grillo ed Oberto Avvocato mandano a riscuotere lire 500, mutuate all'imperatore di Costantinopoli (2); il 24 settembre 1267 Opizzo Adalardo, Andrea e Guidottino Mallone ricevono da Persimene, familiare e procuratore d'Enrico infante di Castiglia figliuolo di Ferdinando III il santo, la somma di mille bisanti d'argento e di 250 doppie d'oro di Milo, già prima ad esso infante prestate (3); e del 1314 Gabriele e Rizzardo

plicando tale stregua, osserviamo che una mina genovese di grano (la quale equivale ora a litri 116. ma equivaleva allora molto probabilmente a litri 112) valeva per l'ordinario soldi 10 di Genova; che perciò con un fiorino, sia d'oro o sia d'argento, si comprava ugualmente una mina e un decimo di frumento, ossiano litri 123. 20. e che per conseguenza con la somma di fiorini 11,043 si sarebbero a que' giorni acquistate mine 12,147, pari a litri 135,829.

Per la qual cosa, il prezzo medio di cento litri di grano essendo attualmente di lire 20, ne viene che, sia in oro o sia in argento, la Società Mangiavacca ricevette il 2 dicembre 1253 una somma, la quale in oggi troverebbe il suo equivalente in quella di lire it. 271,658. Lo che prova quanto sieno male fondati i calcoli del signore De Maslatrie.

(1) *Foliat. Not.* I, 517.

(2) *Fol. cit.* I, 542.

(3) Notulario di Guglielmo da S. Giorgio, car. 246.

I. *Ego persimenes yspan.....* (corroso) *domini henrici infantis filii illustrissimi regis fernandi regis castelle constitutus ad infrascripta. ut de procura constat.... almum de monticello notarium* MCCLXVII *indictione* X *die* VI *mensis septembris. confiteor tibi opizoni adalardo.... te duplerios de milo ducentos quinquaginta bonos et iusti ponderis de illo debito bisanciorum.... quos sibi debebas. ut de ipso debito constat per cartam mihi factam manu thome ferri notarii* MCCLXVII *die.... septembris* VIIII *indictione* (al corso di Genova). *quos duplerios iam protestor dedisse guidotino bocavello presenti. de quibus me bene quetum et solutum voco. renuncians exceptioni non habitorum et non numeratorum dupleriorum. doli etc.* (L'atto è qui interrotto dal notaro.) *testes. guidotinus mallonus. iohannes arescha notarius. iacobus de iardino. actum ianue iuxta domum quondam thome venti* MCCLXVII. *die* XXIIII *septembris.* X *indictione. post terciam.*

II. *Ego opizo adalardus confiteor tibi guidotino mallono recipienti nomine andree malloni me debere dare tibi duplerios de milo bonos et iusti ponderis ducentos quinquaginta vel cambium eorum. qui restant tibi ad soluendum de quodam debito quod tibi dare tenebatur dominus enricus domini fernandi regis castelle filius. non obstante quod te quetum et solutum vocaueris. quos tibi uel tuo certo misso dare et soluere promitto usque ad pascam resurrectionis domini. proxime uenturam. alioquin penam dupli cum dampnis et expensis quas propter ea feceris tibi stipulanti spondeo. ratis manentibus supradictis. et proinde omnia bona mea habita et habenda tibi

Spinola sborsano lire 3200 a favore di Federigo I re di Sicilia (1).

Ma della rinomanza ch'eransi di que' giorni per ogni dove acquistata i Genovesi, sarà ognora splendidissima prova il fatto seguente.

Verso il cadere del secolo XIV, l'esercito francese era rimasto disfatto e prigioniero alla battaglia di Nicopoli (28 settembre 1396), insieme ai capi che il conducevano. Trovavansi fra questi Giovanni di Borgogna, conte di Nevers, che fu poi detto l'*Impavido*, Filippo di Artois conte d'Eu e conestabile di Francia, Enguerrando signore di Coucy, Enrico di Bar, Guido della Trimoglia, e il maresciallo Giovanni Lemeingre, più conosciuto sotto l'appellativo di *Bucicaldo*, e che fu poscia in nome di Carlo VI governatore di Genova. Il sultano Baiazette, volendo trarre dalla loro cattività il maggiore partito, erasi convenuto coi prigionieri che avrebbero in prezzo del loro riscatto pagata la somma di centomila ducati. Dovendo poi ricevere questo valsente, volle servirsi di alcuni mercatanti veneziani e genovesi; e preferì in guarentigia la parola di un banchiere parigino, corrispondente di Bartolomeo Pellegrini genovese, negoziante in Scio, il quale coll'allume e col mastice erasi fatto il più ricco del Levante, a quella dei principali sovrani d'Europa (2).

pignori obligo. testes. iacobus de iardino. iohannes aresca notarius. actum ianue iuxta domum quondam thome uenti MCCLXVII. *die* XXIIII *septembris.* X *indictione post terciam.*

III. *Ego guidotinus malleonus confiteor tibi persimene familiari et procuratori domini enrici infantis domini fernandi regis castelle filii me habuisse et recepisse a te illos bisancios mille blancos quos mutuaui dicto domino enrico. ut de ipso mutuo constat per litteras sigillatas et sigillo pendente dicti domini henrici. et per aliam litteram suo sigillo impresso sigillatam. et de quibus me bene quetum et solutum uoco. testes iacobus de iardino. iohannes aresca opicinus adalardus. actum ianue iuxta domum quondam thome uenti* MCCLXVII. *die* XXIIII *septembris.* X *indictione post terciam.*

(1) *Foliat. Not.*, vol. III, par. II, 8.

(2) SALABERY, *Storia dell'Impero Ottomano* ec. lib. III; SISMONDI, *Storia dei Francesi*, parte V, capo XXII; SERRA, *Storia di Genova*, Discorso I.

E qui sotto la impressione di questa onorevole prova di confidenza, io mi affretto a concludere, che se i Genovesi non seppero tenersi immuni dalla grave pecca dell'usura, se ne hanno ad accagionare specialmente le loro imprescindibili necessità e relazioni di commercio. Del resto l'idea del *danaro-merce*, anzichè mutuato, venduto qual mercanzia al maggiore offerente, e perciò al più povero e bisognoso, è ben lontana dall'essersi smarrita: e Iddio ci liberi dagli speculatori, i quali, benchè celati sotto molteplici nomi, non tardano ad incontrarsi in tutte l'epoche ed in qualunque paese.

L. T. Belgrano.

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

La Storia antica, restituita a verità e raffrontata alla moderna dal Comm. CRISTOFORO NEGRI. Torino stamperia dell' Unione Tipografico-Editrice, 1865.

Del progredire continuato degli storici studi in fra noi crescono i documenti ogni dì. Ed è uno de' molteplici risultamenti che la libertà arreca a ciascun popolo che seppe aspirare al possedimento di essa e conseguirlo.

E perchè la storia nel nostro passato ha più sofferto, così che ultimi siam rimasti dove primi innanzi eravamo, conviene che al restauramento di essa pensiamo seriamente ora, che da altrui stromento, siam fatti arbitri di noi stessi. E tanto più dobbiamo pensarvi, quanto che non sia possibile fare un passo innanzi nel mondo reale senza che quello trovi nel mondo ideale il fondamento suo. Assoggettando i due mondi al governo di una scorta comune potremo progredire; ma se la scelta sarà diversa, il progresso sarà effimero, perchè la realtà è una emanazione della idea che l'ha concepita, cammina e arrestasi con questa.

Ma noi progrediamo veramente perchè una sola oramai è la scorta del nostro pensiero e della nostra azione. E nuovo testimonio di questa comunanza sublime ci viene profferto dal libro che teniamo innanzi e intorno al quale imprendiamo a tenere breve ragionamento ai nostri lettori.

« Scrivendo a ricerca del vero, dice l' Autore nel proemio al suo libro, e non a suggello d' opinioni a difendere, noi non avremo nei racconti, nelle interpretazioni e giudizii alla mano quei ceppi che furono posti a molti scrittori da comando d' altrui, e che da sè stessi cedendo a preconcette opinioni si posero ». E per tutto intero

il suo racconto ei mise in armonia la realtà col proposito concepito; lo che di quanto accresca il pregio di quello, tutti coloro riconosceranno, i quali, ponendo mente al generale indirizzo degli storici studi, avranno potuto lamentare, che la ricerca del vero troppe rade volte costituisce l'obbiettivo dei medesimi. Nel caso presente tanto più vorrannosi poi compiacere di cosiffatto proposito, quanto che alla grandezza di esso sono adeguati i mezzi con cui conseguirlo. E perchè i fonti al realizzamento di esso non faccian difetto all'A. e' si guarda dallo intraprendere allo incerto crepuscolo delle dottrine archeologiche il suo cammino; si pone invece in via quando già si è rischiarato l'orizzonte, e degli umani avvenimenti può acquistare cognizione sicura. Noi avremmo però desiderato ch' ei si fosse messo in cammino ai chiari albori del mattino, anzichè aspettare il meriggio; tanto più che così facendo, avrebbe dato maggior ragione al titolo di *Storia antica* ch' ei pose al suo lavoro, e più larga messe alle sue comparazioni gli avrebbero somministrate le storiche vicende de' popoli asiatici e degli egiziani, ch' egli quasi interamente trasanda. Di maniera che, *storia greco-romana* è più propriamente questa, che *antica*, nel senso che comunemente suolsi a questo attributo assegnare. E poi che ci siamo messi sulla via de' desideri, ancor questo ci piace di esprimere, che campo maggiore avesse assegnato ai raffronti dell' antica con la moderna istoria, e più grave che quello non sia di fatti parziali, la più parte guerreschi, e aventi poca o niuna attinenza con la legge universale, che a meta comune, sebbene per via più o meno diritta, i popoli conduce.

Ciò premesso sulle qualità generali dell' opera, facciamoci ora ad esaminar questa partitamente. L' opera intera consta di 547 pagine in 8° grande, oltre la dedica e il proemio, ed è distribuita in otto parti. La prima porta il titolo di *Compendio generale di storia antica*, ed è propriamente un compendio di storia greco-romana: la seconda tratta dell' antica forma del reggimento di Roma: la terza svolge il periodo della romana istoria, che dai Gracchi va alla morte di Cesare, a cui l' autore pose il titolo di *guerre della riforma interna di Roma*: la quarta e la sesta racchiudono la storia dell' impero romano: la quinta sotto il titolo di *Despotismo*, tratta delle sètte filosofiche, e raffronta la monarchia dei Cesari col patriziato dei re: la settima è consacrata al Cristianesimo, di cui discorre l' adozione costantiniana, che vorrebbe oggi imita-

ta dai sultani: l'ottava è tutta critica; e, piuttosto che il titolo postole dall'autore di *Storici Novellatori*, onde non è fatta menzione, amerebbe quello di *Leggende*, che vi sono accennate e confutate. Pon fine al libro una chiusa, che ha per titolo *Il culto dei classici e gli studi italiani*, e contiene una ragione del libro stesso. – Or di ciascuna di queste parti segnaleremo i tratti più importanti.

I. Esordisce la prima parte con un quadro degli antichi popoli, che, al cessare dell'età eroica, trovansi stanziati sul Mediterraneo: dal quale ricava tosto materia di storiche comparazioni. Ei raffronta, cioè, le condizioni de' Greci rispetto ai Persiani, con quelle odierne degl' Italiani rispetto all' Austria, e di Atene che è centro ad un regno greco, e vede a sè vicine grandi masse d'altri Greci nella sudditanza dei Turchi. E in questa coesistenza di elementi disparatissimi, rileva la cagione di reciproche loro diffidenze e rivalità, le quali maturandosi, divamparono in una lotta sterminatrice. Ad eguale giudizio è condotto dallo esame della condizione de'Greci d'Occidente. Perocchè anche quivi si manifestò lo stesso contatto violento, anomalo di essi con elementi al tutto opposti, coi Romani nella penisola, coi Puni in Sicilia. Trovate le cagioni delle lotte fra i Greci ed i popoli loro vicini, l' A. procede a trattare di quelle lotte stesse; e ragionando della grande guerra persiana, osserva, che « Dario regnando su quanti popoli stanno fra l' Indo, il deserto di Libia ed il Bosforo, ben poteva riparare al danno di Maratona, ma quello sofferto a Micale troncava i nervi di sua potenza » (pag. 8). Lo che, se è vero in sè per la condizione politica dei combattenti, avvalorata dal giudizio che Eschilo nella sua tragedia *I Persiani* reca sulla battaglia di Maratona, non è parimente vero rispetto all' autore dell'una e dell'altra pugna; perocchè sia noto che la battaglia di Micale fu combattuta sotto Serse, e non sotto Dario, che era già morto.

Dalle guerre greco-persiane passa l' A. difilato alle guerre di Roma coi Galli, con Pirro e con Cartagine. Circa la prima, combatte con acume di critica le cagioni futilissime, che le son date da Diodoro Siculo e da Livio, e rintraccia la vera nel carattere di guerrieri e di invasori onde segnalavansi i Galli: combatte parimente la leggenda della restituzion dell'oro, e segue la lezione polibiana nello spiegar la causa della precoce partenza dei Galli da Roma; non tesoreggia però i dati preziosi che il grande st-

rico porge per esplicare l'origine di quella leggenda. – Circa la guerra di Roma contro Pirro, ravvisa la cagione vera, però da molti altri affermata prima di lui, nei progressi ottenuti dalle armi romane. « Già Roma dominava in tutto il centro d'Italia; dovea piombare la sua procella sui Greci del sud ». E perchè ciò non bastava ad onestare la imminente invasione, si ricorse all'appiglio dei soccorsi prestati dai Greci ai Senoni e ai Sanniti, nell' intento di equilibrare le forze rivali. Anche in questa guerra trova il romanzo intrecciato alla storia; ma qui l'epopea ha perduto la sua forma severa e si è fatta cavalleresca. Ed è geniale il raffronto che fa della legazione di Cinea al Senato di Roma con quella del Petrarca alla veneta repubblica mandatovi da Giovanni Visconti, cui l' A. chiama erroneamente *duca* di Milano, perocchè sia noto che primo a portare questo titolo fu Gian Galeazzo Visconti, che l'ottenne da Venceslao. – Sulle origini della guerra fra Roma e Cartagine sono le fonti così veraci, che all' A. non costò gran fatica di rintracciarle. Però, se l'acume del critico non trovava qui campo di esercitazione, dovea trovarlo l' acume del filosofo nel rilevare il nesso intimo che esiste fra la guerra con Pirro e la prima guerra punica; e questo nesso ha l'A. maestrevolmente rilevato. Parimente egli ha risoluto una delle maggiori difficoltà che le tradizioni storiche di Roma presentino, quale è l' improvviso costituirsi di essa in potenza marittima, giudicando che a ciò debbano i Romani essere stati potentemente coadiuvati da Siracusa, la cui amicizia con Roma, oltre che dagli interessi presenti di quella città, è pur confermata dagli storici greci e latini. La critica poi di quelle tradizioni gli richiama alla mente altra tradizione di simil natura, della flotta improvvisata da Pietro il Grande dopo gli studi che avrebbe fatto in otto giorni nel cantiere di Saardam; lo che lo conduce ad affermare una sentenza, cui non sapremmo disconoscere una veste iperbolica, ed è, che nessuno più dello storico si diletti di narrare cose romanzesche ed incredibili (pag. 27).

Nella prima guerra punica i Romani fecero quanto Siracusa bramava che si facesse da loro; cacciarono cioè i Cartaginesi dall' isola. Ma e' non si ristettero qui; sì bene lasciaron presidii in Sicilia, e occupando dopo la guerra alla sordina Sardegna e Corsica, mirarono a sostituirsi per ogni dove a Cartagine. Di qui la cagione del cambiamento di politica di Siracusa, la quale, se

nella prima guerra punica erasi collegata con Roma per disfare Cartagine, ora si collegò con quest'ultima non più temuta per disfare Roma. E questa ragione ne soddisfa; ma parimente non ci appaga l'altra che l'A. ne dà della conquista cartaginese della Spagna, cui vorrebbe operata pel semplice fine che servisse di compenso dei danni sofferti nella guerra con Roma, come lo furono le conquiste indiane fatte dagli Inglesi nella seconda metà del secolo passato, dopo i danni patiti in America. Oh la conquista di Spagna ebbe ben altro valore pei Cartaginesi che di un semplice compenso! valse lo apprestamento di un campo formidabile di operazione per la guerra decisiva cui apparecchiavansi a sostenere con Roma. Il quale nesso intimo fra la occupazione di Spagna e la italica spedizione di Annibale, fu posto in piena evidenza dal Wilken, e poi, sulle orme di lui, dal Mommsen; gli studi de' quali non saprem perdonare all' A. nostro di avere negletti. Però egli che ha intuizione potente, si orizzonta tosto, noverando fra le cagioni che ad Annibale fecero preferire nella sua italica spedizione la via di terra a quella di mare, il fatto che in Ispagna v'era il fratello con la flotta, la quale avrebbe dovuto nutrirgli l'esercito, e salvarlo in caso di rovescio. E fra queste ragioni ricorda pure le promesse fatte dai Galli ad Annibale di efficaci ausilii quando ei fosse venuto a liberarli dalla romana servitù. Lo che a noi spiega abbastanza la ragione dello sforzo terrestre che in questa seconda guerra fecero i Cartaginesi; anche quando alla promessa insurrezione dei Galli, non fossero venute in appoggio le sperate insurrezioni dei Latini, dei Sanniti, de' Greci, tutti riluttanti dalla romana servitù. D'altra parte, dovendo questa seconda guerra essere decisiva, suprema e pel vincitore e pel vinto, come mai sarebbe potuta riuscir tale, se la parte assalitrice non avesse tentato di colpire a dirittura la rivale sul continente, ove essa era veramente formidabile? Per la qual cosa, noi non sappiamo dividere la sorpresa che il nostro A. esprime, per la grande differenza che la seconda guerra Punica presenta rispetto alla prima (nota a pag. 40). Assentiamo invece alla spiegazione che l'A. porge delle strane leggende che furono scritte sul passaggio annibalico delle Alpi; avremmo però voluto che anche qui non gli fossero sfuggite le dotte ricerche del Wilken sulla via che Annibale tenne per calare in Italia. — La spedizione italica di Annibale chiama l'attenzione dell' A. .

considerare un fatto, che tanto più veste il carattere di strano, quanto che moltissime volte siasi ripetuto nella storia; ed è che i grandi fatti di guerra sonosi compiuti da capitani di giovane età. E l'A. ne spiega la ragione con singolare acutezza di giudizio. « Egli è perchè, dic'egli, la tattica è un'arte che si apprende solo coll'esercizio e col tempo; ma la strategia cui la stessa tattica si fa secondaria, non si impara per gradi, nè mai perfettamente colla fatica e collo studio. La scienza strategica è simile all'estro poetico, alla perfezione de' sensi, è insita all' uomo, è figlia del genio, è una facoltà potente, che piuttosto crea che non ragioni, piuttosto si slancia che non si combini; non attinge la sua inspirazione che alla forza del genio; misura sulla vastità di un regno il tempo, lo spazio, i mezzi, comprende coll'occhio della mente uno stato intero o molti, come coll'occhio del corpo si vede un campo od un colle per disporvi opportunamente le truppe in battaglia ». Maestrevolmente è narrata la campagna annibalica dal Ticino a Canne, da profondo conoscitore dell'arte della guerra, e alle battaglie del grande Africano sono raffrontate con acuto giudizio le napoleoniche. Felicissimo troviamo il raffronto tra la situazione di Annibale dopo Canne, e quella di Gustavo Adolfo dopo Lipsia, per avvalorare la conclusione, a torto essersi censurato Annibale perchè dopo Canne non si slanciò subito sopra Roma, come a torto fu censurato Gustavo per non essersi dopo Lipsia lanciato subito sopra Vienna. Nel seguito della narrazione della guerra annibalica, continuano i raffronti storici, fra' quali vogliamo mentovare quello dell' assedio di Siracusa con l'assedio d' Anversa (1584-85), coll'arti d'ingegno validamente difesa da Federico Gianibelli mantovano, l'Archimede dell' Italia moderna; intorno al quale l'A. nota giustamente, più che da alcuno dei nostri scrittori essere stato eretto a Gianibelli monumento d'onore da Schiller alemanno.

Atterrata prima la prepotenza, poi la potenza e il nome stesso di Cartagine, passa l'A. ad esaminare come Roma riuscisse ad atterrare anche gli ultimi avanzi di Macedonia e di Grecia. E per rendere questo esame più chiaro e compito, riassume anzitutto le principali vicende percorse dai Greci, prima della invasione dei Romani. Dimostra come in Grecia vigesse un diritto sociale interno, piuttosto che un diritto pubblico esterno: ma la unità nazionale e politica da quello stabilita era potentemente

infermata dalle differenze fra le due schiatte greche dei Dori e degli Joni, onde rinvengonsi tuttora traccie profonde nelle forme linguistiche della greca nazione. Qui l' A. si fa a considerare le cagioni di così fatte differenze, riuscite micidiali alla libertà e alla indipendenza della greca nazione, e ravvisa un perenne alimento delle medesime nella natura dell'albero coloniale che era propagato nei rami e indistinto nel nesso. « Di qui le perturbazioni moltiplicate per la vicenda delle forme oligarchiche e delle popolesche in ciascuna città inducenti ad attrazioni e gravitazioni diverse anche negli esterni rapporti » (pag. 69). Gli assalti de'Barbari poterono stabilire concordia d'azione fra le due famiglie emule, ma non poterono conciliare insieme i loro spiriti. Cessato il pericolo comune, ripullularono le antiche differenze e si fecero giganti. Suscitolle Atene colle sue violenze e col suo orgoglio « di voler mutare in marmorea una laterizia città » emulando le grandezze delle costruzioni egizie ingentilite dall'arte; e divamparono in una guerra fratricida. Di questa l'A. svolge i fatti più salienti, corredandoli qua e colà di storici raffronti. Ma piuttosto che occuparsi nel comparare insieme personaggi, quali Epaminonda e Gustavo Adolfo, che a parer nostro non son comparabili fra loro, fuorchè per essere stati ambidue guerrieri insigni, e per essese morti ambidue in battaglia (la quale sorte del resto ebbero essi comune con molti altri capitani d'ogni età e nazione), crediamo che assai più opportunamente ed efficacemente avrebbe egli operato, ragguagliando insieme le due grandi lotte del Peloponneso e dei Trent'anni, le quali e per la natura loro, e pel procedimento che ebbero, assai punti di raffronto presentano. La guerra civile ebbe nella Grecia lo stesso resultamento, che tutte le guerre di tal fatta ebbero ovunque, la servitù nazionale o straniera. I Greci la ebbero da uno straniero, ma assimilato ai vinti per lo innesto della civiltà greca. – Innanzi di trattare della macedonica conquista, l' A. svolge con finissimo giudizio le cagioni del primo urto fra Macedoni e Greci, cui ripone nella natura del sistema coloniale dei Greci. « Non era una sola la madre-patria delle colonie, ma tutte le principali città di Grecia ne aveano fondato: frequenti erano dunque per avidità d'esclusive influenze e commerci le lotte fra le colonie: frequente il *mescersi* (cioè mischiarsi) dei regoli e delle tribù dell' interno alle sanguinose discordie » (pag. 79). Ma quando l' interno si ordinò a forma di stato

quando la civiltà, germinando dalle colonie nelle schiatte indigene, le raccolse a governo prima che in esse penetrasse e si radicasse l'impero delle genti straniere, quelle colonie parvero agli stati *blocco* o serrame, e lo erano. E tentarono sprigionarsene. Primo a cimentarsi alla grande impresa fu lo stato di Macedonia, cui la fortuna avea dato un sovrano, profondo conoscitore tanto dell'arte di governo, come di quella della guerra. Ei cercò i confini del regno nella vasta catena dei monti e del mare; e forzando le greche colonie che gli sbarravano la via, toccò le rive dell'Ionio e dell'Adriatico. Già signore di vasto regno, Filippo a più largo volo tendea: e fomentando le civili discordie de' Greci con un'arte che non fu mai più astutamente usata, riuscì a farsi loro padrone.

L'opera iniziata da Filippo, fu compiuta dal figlio Alessandro. E qui l' A. ha mèsse più larga di raffronti. Alessandro che muove in Asia con sessantamila uomini, gli richiama alla mente Gustavo Adolfo che sbarca in Germania con 15mila Svedesi, Guglielmo d'Orange che va in Inghilterra con poche migliaia d' uomini, Napoleone che nel 1815 sbarca in Francia con soli 1200 uomini; ma come Alessandro, così Gustavo, Guglielmo e Napoleone sbarcano fra amici. Alessandro che, dopo la conquista della Persia, riceve gli omaggi de'sbigottiti principi e re, gli richiama alla mente Napoleone a Dresda, quando, nell' atto di marciare contro la Russia, ebbe gli omaggi di tutti i principi d' Europa. E ragionando dell' impresa stessa di Alessandro, dimostra perchè questi dopo la vittoria di Isso preferì di invadere la Siria e l' Egitto piuttosto che piombare immediatamente sulla capitale dell' impero persiano. Preferì ad ogni altra impresa l'occupazione di tutte le coste, dalle quali il nemico avrebbe potuto insidiare, veleggiare, rinvigorire le agitazioni della Grecia, che in allora non erano del tutto compresse (pag. 96). Non crede che Alessandro, durante il soggiorno in Egitto, annodasse relazioni politiche con le Indie, cui poscia invase, e con le quali avea già fin d'allora tante relazioni commerciali. Non sa contradire al racconto di Eusebio Cesarense, che Dario sia stato ucciso per ordine di Alessandro, perchè sospette sieno le tradizioni opposte, in sospetto il detto del giureconsulto Cassio, *cui bono sit*. Rileva la cagione del fallimento dell'impresa indiana, nel fatto che in India non vi era materia da eccitare nuovo entusiasmo politico ne' Greco-Macedoni; e se Ales-

sandro è instancabile, tutti non lo sono, e migliaia di soldati per istenti e ferite già sono invasi ed inerti da precoce vecchiezza o virilità defatigata. – Chiude il discorso sulle imprese di Alessandro, prendendo ad esame la ipotesi posta da Tito Livio, sulle conseguenze che sarebbero derivate, se Alessandro, anzichè la Persia, avesse assalito Roma. E dimostrando come Alessandro non per caso, ma per calcolo abbia scelto l' impresa persiana, rimprovera Livio di non aver posto anzitutto un utile quadro delle generali relazioni politiche di quell'età; con che la ipotesi di lui sarebbe riuscita opportuna ed efficace. E sopperendo con l'acutezza di suo giudizio alla lacuna lasciata da Livio, osserva « che in Italia non vi era ancora la materia d'incendio che vi trovavano Pirro ed Annibale, perchè le colonie greche non erano in quel tempo minacciate o serve, come lo furono poi: quindi le loro relazioni con Alessandro non sarebbero mai state così spontaneamente favorevoli come quelle delle colonie greco-persiane » (pag. 109). Appena morto Alessandro, precipita l'unità dell'impero. L'A. raffronta giustamente il procedere dei generali d'Alessandro a quello di Bernardo di Weimar dopo la morte di Gustavo Adolfo. E dà ragione di loro condotta nel fatto, che il genio di grande uomo fa serve le menti, ed anche i non volenti sovente incatena, soggioga e strascina con sè, e al suo sparire tutte le protestazioni si chiudono nella stessa tomba con lui. A che noi aggiungeremo, che le ambizioni represse dalla forza maggiore e fomentate dall'esempio, si sprigionano, e reclamano per sè ciò che il genio avea conseguito aggiogandole al proprio impero. Anche i Greci tentarono sprigionarsi dalla macedonica servitù; ma gli sforzi loro riescirono vani, perchè non fu la concordia guida e ministra, e Demostene bevve il veleno. Facciam plauso all'A. dell'omaggio che rende a questo insigne patriota, avvisando che se egli avesse amato più l'oro che la patria sua, come Eschine gli appose, gli ambiziosi generali di Alessandro contendentisi la ricca preda, avrebbero gareggiato fra loro per comprarsi un uomo sì grande. Ma la servitù macedonica rinnovata in Grecia non avea più l'operosa scaltrezza del primo Filippo, nè il genio impetuoso di Alessandro: vi erano invece le lotte incessanti, confuse, dei successori suoi, pretendenti ciascuno a più vasto e generale impero. Sulle spiagge di questa Grecia lacera e convulsa sbarcarono i vincitori di Annibale. Conducevali Tito Flaminino, « bene scelte

al servizio militare e politico », e che fosse così, gli effetti dimostrarono luminosamente. Però più speciosa che vera ne sembra l'argomentazione che fa l'A. per dimostrare che Flaminino, dicendo che movea la guerra agli oppressori e non ai Greci, non traesse in inganno costoro. E quando mai un invasore non si fa scudo di così fatta dichiarazione? E quando mai la mantiene, dopo che ha realizzato il disegno suo? E come Flaminino la mantenesse ai Greci, l'A. stesso lo dimostra, facendo una viva dipintura degli eccidii operati dal preteso liberatore di Grecia in quell' infelice paese. – Debellati i Greci d' Europa, restavano a vincersi i Greci d'Asia, l'Egitto, la Siria, la Gallia transalpina; poi tutto il Mediterraneo era nel cerchio delle provincie romane. Solo allora potevano i Romani tenersi sicuri di loro conquiste; perocchè, fino a quando gli stati d'Oriente fossero rimasti indipendenti, essi, padroni di grandi flotte, avrebbero potuto prendere per base d'operazione il mare, per iscala d' operazione le isole, per aiuto le malcontente provincie, per obbietto l'Italia. Da ciò proviene, ben dice l'A., quell'odio intenso dei Romani contro le flotte, che uomini d'altronde assennatissimi, per esempio Mengotti, spiegherebbero in modo poco men che assurdo (pag. 118). Per la qual cosa, appena ebbero riportati dei vantaggi contro Antioco, gli offersero pace, ma alla condizione che consegnasse loro la flotta; e Antioco intimorito consegnò i vascelli, e da quel momento cessò d' essere pericoloso per Roma. « Tôrre la flotta ad un nemico era un limitare la sua potenza, un circoscriverla entro la sfera del proprio territorio, un ridurre ad una semplice lotta militare e locale una pericolosissima lotta politica e universale. La vittoria era certa per l'esercito preponderante: di quanto le legioni romane non doveano prevalere all'esercito siriaco! » (pag. 120).

Esposto come cadesse il regno di Siria, e qual sorte i Romani serbassero agli Ebrei, che ai danni di quello eransi loro associati; e toccato di volo come sorgesse e ruinasse il regno di Mitridate, l'A. procede a narrare la gran conquista della Gallia transalpina, nella quale Cesare spiegò il suo grande genio militare. E che questa fosse pur guerra di seduzioni e di frodi, di promesse e d'inganni, l'A., oltre che dalla narrazione di Svetonio, lo ricava dalla stessa descrizione politica della Gallia fatta dal gran conquistatore. Ragionando di questa guerra, si basa specialmente sull' assedio di Alesia, che ne è il fatto più rimarchevole, ed avvisa che Cesare

cingendo quella città, aspettandovi l'arrivo dei confederati, e circonvallando sè stesso contro costoro, chiudendosi in una doppia linea di terrapieni e bastioni contro l' interno e contro l' esterno nemico, abbia troppo confidato nella propria fortuna, e corso soverchiamente gli azzardi di fortuna completa, senza avere certezza di finire tutte le guerre in un solo punto con una grande vittoria: e con la citazione di molti analoghi esempli che la moderna istoria presenta, avvalora il suo asserto. « In generale, i sommi uomini di guerra di tutte le età hanno preferito i movimenti liberi, il campeggiare aperto: hanno cercato la vittoria col debellare l'accorrente a soccorso: se non aveano forze sufficienti a combattere ed a continuare l'assedio, hanno prescelto il desistere dall'assedio al marciare divisi: vollero prorogare l'assedio, ma assicurare con una battaglia la resa » (pag. 131-32). — Col tragitto di Cesare in Bretagna, in cui con la forza dell' armi portò la grandezza del nome, la conquista della Gallia restò compiuta. E alla narrazione di questa l'A. fa seguire un rapido quadro delle conquiste romane in Egitto, in Mauritania e in Bretagna, dovute al sagace connubio dell'astuzia con la forza. E meditando sulla natura di cosiffatte conquiste, ai mezzi adoprati per conseguirle, e all' uso fattone di poi, si maraviglia giustamente come Montesquieu abbia potuto scrivere, che i popoli *si sommettevano a Roma senza sapere il perchè*, e Rotteck abbia potuto assentire a questa assurda sentenza.

Dalla formazione dell' impero di Roma, procede l' A. a ragionare della *difendibilità* del suo confine; e dalla enorme estensione che il medesimo presentava, particolarmente verso settentrione, inferisce, com' esso non potesse venire assicurato che da una catena continua di campi occupati da truppe numerose e valenti; e dimostra come un sì ingente sacrifizio di forze sarebbesi potuto risparmiare, quando i Romani, procedendo dal Norico, avessero posto piede fermo in Boemia, « cioè in quel castello di monti che si avanza nel centro dei piani germanici fino ad un punto meno di tutti lontano dal mare, cui rivolge una larga fiumana (l' Elba) ». In tal caso essi avrebbero di molto migliorato, accresciuto e fortificato il loro confine, e quasi isolata una metà di Germania dai soccorsi dell' altra. « Ma le descrizioni dei geografi antichi, e quella pure della Germania di Tacito ci manifestano che erano assai inesatte le cognizioni romane dei territori germanici, e pressochè nulle quel

le dei paesi situati più oltre ». Dal quale difetto di cognizioni l' arguisce che i Romani siensi astenuti dall' invadere profondamente e con masse prepotenti la Boemia e dal piantarvi il loro *quartiere generale* delle difese del Nord. Come a ponente sarebbe stato necessario d' avere il bastione di Boemia, l' A. giudica, che a levante sarebbe stato parimente necessario di avere il bastione di Dacia. Così le barriere romane, anzichè ne' piani esposti agli assalti, sarebbero state piantate su tutta la catena degli Ercinio-Carpati. Lo che non solo avrebbe giovato alla sicurezza delle provincie romane d' oltr' Alpe, ma alla difesa stessa d' Italia. Il quale giudizio, oltre che dalla struttura delle Alpi orientali, è pur convalidato dalle numerose invasioni italiche, che in ogni tempo furono operate da quella parte. Meglio disposte erano le linee militari romane in Asia, ove s' appoggiavano al mar Nero, alle elevatissime pendici dell' Armenia e del Caucaso, alle grosse fiumane dell' Eufrate e del Tigri ed ai deserti dell' Arabia. « Ma l' enorme vastità di quegli altipiani e di quelle catene, che da 16mila e fino a 20mila piedi d' elevazione precipitano meno che verticalmente fino al livello del Caspio e del mar Nero, quantunque fosse dai Romani penetrata, non fu mai perfettamente soggiogata » (pag. 153). Nel Caucaso, siccome in Caledonia e nella Cantabria, i Romani non poterono mai signoreggiare: solo i Russi dopo un mezzo secolo di guerre sterminatrici, riuscirono a dominarlo alfine. Egli è per questo che l' inaccessibile Caucaso, non meno dei monti della Caledonia, della Biscaglia e del Tibet, presenta agli studi archeologici la maggiore dovizia d' antiche lingue per le sapienti indagini della storia.

Al quadro della politica *esterna* degli antichi popoli, segnatamente dei Greci e dei Romani, fan seguito un confronto fra queste due nazioni, e una breve considerazione sugli effetti che le conquiste macedoniche e romane arrecarono alla civiltà mondiale. E toccati i paralleli che da Plutarco a Napoleone furono fatti della politica sapienza di que' due grandi popoli, conclude non potersi fare alcun paragone fra un popolo che da grande si fa piccolo e servo, ed un altro che da piccolo ingigantisce ed impera. La qual conclusione, oltre che a nulla approda, perchè affatto negativa, ne sembra erronea eziandio per la ragione che converte in assioma una mera circostanza di tempo. Forse che i Greci non ebbero anch' essi il periodo in cui di piccoli si fecero giganti? E forse che i Romani si serbarono giganti sempre? Per noi la differenza non

giace che nella durata di loro potenza. Del resto troviamo presso l'uno e presso l'altro popolo prevalere le cagioni stesse di grandezza e di caduta. E all'acume dell'A. non sarebbero desse potute sfuggire, s'egli, allargando la quistione, avesse tolto ad obbietto delle sue considerazioni le cagioni della grandezza e del decadimento degli stati. Il quale obbietto, oltre che più consono al suo assunto, lo avrebbe condotto a conclusioni positive, atte a stabilire un assioma, al cui impero niuna età nè verun popolo potè mai sottrarsi. Plaudiamo invece all'altra conclusione cui perviene studiando gli effetti delle conquiste romane sulla civiltà mondiale. « I popoli, ei dice, avanzano perfino cogli strazii della guerra nell'esecuzione di un benefico ordinamento che sovente non hanno concepito. Essi sono artefici di un'opera che non si prefissero a scopo, l'opera della civilizzazione. Il mondo non la riconosce tra via, e non la comprende che tardi, quando cioè la medesima si manifesta negli effetti, e si è fatta gigante. A quest'opera gloriosa presero una grandissima parte i Romani » (pag. 178).

II. Alla storia esterna di Roma segue lo studio della storia interna, cui l'A. consacra la seconda parte del suo lavoro. Lamenta la perdita della più gran parte dei libri di Tito Livio, i quali recherebbero viva luce sull'amministrazione di Roma antica e sulle sue rivoluzioni, e tanto più la rimpiange, quanto che andarono fallite le speranze di colmare le lacune del racconto liviano non che quelle di Tacito e di Polibio mercè la scoperta e la interpetrazione dei papiri di Ercolano. Per la qual cosa, l'unico fonte da cui si possano attingere sicure nozioni dell'antico governo di Roma è il codice Giustinianeo. « Le leggi, ben dice l'A., sono il risultato dei bisogni sentiti dalla nazione, o piuttosto da chi la rappresenta e ne esercita la sovranità; il bisogno è la potenza motrice della legge, e questa è la espressione con cui il bisogno si soddisfa. Il bisogno si identifica nella consuetudine, e la consuetudine si identifica nella legge ». E togliendo anzitutto in esame le leggi delle dodici Tavole che furono le prime leggi organiche di Roma, rigetta la supposta derivazione di esse dalla Grecia « perocchè le leggi organiche di uno stato non sono merci che si vadano a prendere altrove. Lo che, se è vero in massima, non esclude però i tentativi di comparazione e di correzione, tanto più quando il termine di raffronto sia salito in tanta reputazione, come la legislazione ateniese, e concorra con l'autorità della fama a sanzionare istituzioni che non avrebbero

in sè giusta ragione di essere. Per la qual cosa, se i Romani composero da sè lo statuto di famiglia, a cui le istituzioni greche non potevano offerire alcun riscontro, suffragarono invece con l'autorità delle medesime la classazione timocratica delle classi sociali, che trovarono in Grecia dal diritto soloniano consacrata. Lo studio del sistema di governo conduce l'A. a considerare la istituzione militare di Roma; e dal fatto che la forza militare era interamente in mano de'patrizi, inferisce com'essa, anzichè sorgente di demolizione del sistema patrizio, riuscisse a strumento di sua conservazione. Il grave scoglio dei governi misti che rende ai dì nostri così pronta e precipitosa la vittoria di un partito sull'altro, è la concentrazione del potere militare, il quale, ove sia retto da un uomo ardito e savio, dà una forza enorme al partito cui si accosta. Questo scoglio in Roma non v'era; ove stato vi fosse, la forma di governo sarebbe stata rovesciata da qualche ambizioso soldato. La corona ha tale fulgore che gli occhi abbaglia ed ammorza la virtù; e l'A. prova la veracità di questa sentenza, dimostrando come gli esempi di temperanza civile che si potrebbero addurre in contrario (Timoleone, Dandolo, Washington), più che nella cittadina virtù abbiano avuto la cagion loro nella qualità, nel numero e nella organizzazione delle truppe che erano dipendenti da quelli che li hanno dati. E come riduce a più verace lezione la causa di temperanza civile, onde segnalaronsi tanto que'personaggi, corregge i giudizii intorno a due altri personaggi (Cicerone e Coriolano), che appartengono così alla storia delle lotte intestine come a quella delle guerre esterne di Roma, ed a'quali gli scrittori impartirono lode o biasimo sceneggiando. Tocca pure del parallelo che alcuni scrittori fecero fra Coriolano e il Carmagnola, e deplora che in ciò abbiano essi trovato più materia di sceniche rappresentazioni che argomento di serii e fondati giudizii (pag. 222).

Da questi paralleli toglie poi l'A. argomento per ribattere la opinione dalla gran mente del Romagnosi stranamente professata, e da molt'altri dietro lui ripetuta, che il sistema di venturieri fosse introdotto in Italia per non togliere nelle guerre le braccia al commercio ed alle manifatture. In molti stati italiani la classe commerciale e manifatturiera non esercitava alcun diritto politico: invece in Firenze prima della dominazione dei Medici, i manifattori e i commercianti aveano un voto principalissimo nella legislazione. Nondimeno il sistema dei militi venturieri fu egualmente

comune a tutti gli stati. Segno è dunque che esso da ben altra cagione derivò; e questa non può essere altrimente che la cagione stessa che fe' nascere i condottieri di Grecia, di Roma, e in qualunque rivolgimento sociale ed in ogni età dolorosa, in cui siano scompigliate le cose politiche e falsati per esse i sentimenti morali.

Proseguendo quindi lo studio della interna storia di Roma, passa ad esaminare le relazioni fra patriziato e plebe, basandosi anzitutto sulle cagioni che diedero alle lotte fra l'uno e l'altra maggior durata che non avessero simili lotte fra gli ordini sociali presso gli altri popoli. E di ciò ravvisa cagion principalissima nel fatto, che, quantunque i plebei nei primordi della repubblica si trovassero nella quasi servitù de' patrizi, essi ritraevano però dal sistema aristocratico di Roma riguardevoli compensi, comunque alcuni fossero barbarissimi: ed erano, la tutela perpetua della donna, che degradava al cospetto del plebeo una metà della popolazione, diseredata non solo dei diritti politici, ma anche dei diritti strettamente civili; la primazìa su tutti i popoli *peregrini*, che non aveano nemmeno il *gius* di connubio coi Romani; l'assoluto impero famigliare; la temporaneità de' magistrati politici e giudiziarii; la pubblicità degli atti; il diritto di proprietà; finalmente l'ammissione del plebeo nell'ordine equestre quando egli avesse potuto cumular dovizie. I quali compensi paralizzando in qualche modo l'intero urto democratico delle plebi, poterono prolungare, più che altrove non avvenisse, il sistema patrizio di governo. Ma essi sarebbero riusciti inefficaci senza di un altro compenso assai più grande di tutti i mentovati, ed era il diritto di iniziativa e di veto, ottenuto con la forza al primo scoppiare della lotta. E l'A. discorrendo della istituzione del tribunato più innanzi, omette di considerar questa come cagione della lunga durata della lotta, mentre, a parer nostro, ne è la capitale, perocchè stabilì una specie di equilibrio fra le due parti, che solo con grande fatica riuscì il tribunato a rovesciare.

III. Coi plebisciti incomincia la democrazia *potenziale*, dalla quale fu poi facile il trapasso alla monarchia; poichè ottenuta la civile eguaglianza, altro non resta a domandare se non la protezione civile. Con questa sentenza, che vestita così, non sapremmo accettare, spiega l'A. la cagione che trasformò la repubblica romana in impero. E diciamo con questa sentenza, perchè egli ve-

nendo a discorrere, nella parte terza, *delle guerre della riforma interna di Roma*, com'ei le appella, non ci dà di esse verun'altra ragione, che il concetto di quella svolga e confermi. « L'uragano era addensato ed alfine infuriò: vennero le orride prove delle lotte gagliarde, sanguinose nel fôro e delle guerre civili ». Ecco com'egli entra a discorrere della rivoluzione dei Gracchi, deludendo così la nostra speranza di vedere trattate le cagioni di quel grande avvenimento, con quella profondità e larghezza di vedute, che dovemmo ammirare in lui in altre questioni di capitale importanza. Ma se ei scadde d'alquanto nel tessere le cagioni della rivoluzione dei Gracchi, lo veggiamo ritornare al suo seggio, nel giudicarne gli effetti. « L'agitazione, ei dice, non era stata creata ma propagata largamente dai Gracchi: la loro morte non ebbe dunque calmati, ma irritati gli sdegni. Si campeggiò dapprima, si scaramucciò sul terreno legale: i popolani resi più destri vollero tentare, numerarsi, avere il vantaggio sempre desiderabile delle forme, della legalità, non l'odiosità dell'assalto ». E ci fa una descrizione eloquente nella concisione sua dell'effervescenza degli animi, e della terribile lotta che scoppiò, quando, passata quella dalla legalità al tumulto, all'aperta violenza, Mario sorse a capitanare il popolo. E ci accordiamo puramente con lui, quando, compiuto il quadro della gran lotta, osserva che, se Silla depose l'autorità, si è perchè aveano vinto i patrizi piuttosto che egli; e qualora veramente avesse vinto Silla, egli sarebbe rimasto dittatore. Morto Silla, le tendenze superarono gli stessi freni che questi aveano loro imposti: quindi i partiti riarsero, si agitarono e corsero nuovamente all'armi. E resultamento immediato della lotta rinnovata fu la conferma delle leggi Sillane. Allora fuggirono d' Italia le torme proscritte: una di esse si raccolse in Ispagna e divenne formidabile con Sertorio.

Il senato, disperando di vincere il gran capitano colla forza, ne cercò il sangue a prezzo d'argento, e Roma respirò per virtù di un coltello, come non riposò del lusitano Viriato che per virtù di pugnale. Ma se col tradimento potè Roma riposare de'capitani, non potè parimente riposare de' democratici insorti, numerosi e potenti troppo, perchè si potessero con arti proditorie estinguere. E quando ad essi si associarono nell' insurrezione gli *alleati* d'Italia e gli schiavi, Roma si trovò a terribile condizione ridotta; l'abisso stava per aprirsi sotto a' suoi piedi. Unica via di salute

era la concessione a'nemici delle domande più discrete e più eque; come unica via di salute pel papato vicino a naufragare nella lotta per le investiture fu recedere dalle più indiscrete sue pretensioni; ed oggi, che più ampia voragine lo investe, sarà unica via di salvezza il recedere anche dalle meno indiscrete. Roma adunque dilargò il suo municipio a proporzioni di Stato, e il circolo di *alleanza* con le città italiche trasformò da *imperium* in *aequum foedus*. Con questo mezzo decimò le file nemiche, e rinforzò le proprie; e la insurrezione degli schiavi restò repressa nel sangue de' ribelli. Ragionando di questa insurrezione, chiamata col nome di *guerra servile*, l'A. tocca delle memorie di Meissner su Spartaco e Masaniello, dettate nell' intento di porre a raffronto questi due capipopolo. Ma il secondo, nell'avviso suo, al quale noi pure assentiamo, non regge al paragone col primo, come non reggerebbero Sickingen, Münzer, e molti altri capitani di lor condizione segnalati nella storia. « Spartaco, ei dice, spicca in rilievo fra le grandi ombre di ogni eroica età: egli si alzò per la vera superiorità dello spirito dalla valle più profonda alla vetta più sublime: gettò le disoneste catene; nella deficenza dei mezzi invigorì la prudenza; nella necessità acuì l' industria; nelle così varie professioni degli schiavi romani trovò quegli elementi ai moltiformi servigi, che nei Negri d' America sarebbe stato impossibile di rinvenire o creare, e trasfuse nei mille la sua grande anima » (pag. 266). Rimprovera poi a Cicerone di non aver rispettato in Spartaco nemmeno la fiamma del genio; e con più ragione sdegnasi col Bossuet, che nel suo *ammirabile* Discorso, fa menzione di Spartaco come di un vile ribaldo.

La confusione generata dalle tragiche catastrofi della guerra civile, della sociale e della servile si era dalle terre propagata sul mare. E qui l' A. si fa a ragionare delle imprese di Pompeo contro i pirati e contro Mitridate. E al racconto delle medesime opportunamente intreccia quelli de' moti interni, a' quali le leggi straordinarie che davano a Pompeo sconfinata potestà per la condotta di sua guerresca impresa, porsero occasione e pretesto. Volevasi la riforma, da molti pel meglio dell' ordinamento di Roma, da molti per occasione a far sangue e bottino: mirando diversamente a scopi lontani, agivano d'azione isolata o concorde al rovescio dell' impero presente: nei modi di congiura e d' insidia facevano comune il peccato. Tutti volevano eseguire, ma tutti

tremavano d'incominciare: Catilina l'osò (pag. 275). Qual disegno veramente si proponesse il grande agitatore l'A. non sa discovrire; non crede però a quello che Cicerone gli attribuisce. Men coraggioso del Mommsen, accenna soltanto il sospetto che alla congiura partecipasse anche Cesare; e la prudenza in cui si trincera, gli toglie ogni via di divinazione. Non omette però di osservare (e con ciò fornisce la chiave ad un giudizio abbastanza reciso sulla congiura catiliniana), che le congiure sventate, anche le più serie, le meglio ordite e le aventi nelle condizioni sociali maggior fondamento di successo, sono sempre rappresentate dai governi come stolti conati di scellerati ambiziosi tendenti a suprema ruina E cita in nota l'esempio della congiura di Marin Faliero, che si volle attribuire a cause accidentali e volgari. – Della rivoluzione interna suscitata da Catilina, proseguita da Clodio, compiuta da Cesare, l'A. tratta succintamente, studioso di arrivare alla catastrofe. E nella trattazione della grande lotta fra Cesare e Pompeo, lo ritroviamo sur un campo ch'egli domina potentemente, e al quale porta singolare affetto. Della spedizione di Spagna, dell'assedio di Marsiglia, e delle grandi campagne di Grecia, d'Egitto, d'Asia, d'Affrica, di Spagna svolge le cagioni, e descrive le circostanze con mirabile acutezza di giudizio. E ripiglia i raffronti, presso che dismessi per lungo intervallo: per es., ragguaglia la situazione dei Pompeiani dopo la disfatta di Farsaglia a quella dei nostri nel 1849, dopo la rotta di Novara, « quando gli Austriaci vittoriosi avendoci già girati sulla nostra destra, e spuntando sulla linea di Vercelli, noi fummo tagliati fuori così da Alessandria come da Torino, e gettati sul Verbano, sul Sempione, sul nostro confine del nord » (pag. 307). Rileva le cagioni e l'importanza dell'impresa cesariana contro i Parti, destinata a portare le aquile vittoriose nella Battriana, « dove saranno confini dell'impero i territorii iniqui alla vita umana »: combatte gl' insensati disegni attribuiti a Cesare da Plutarco, e ripetuti da molti moderni scrittori, di oltrepassare le steppe del Caspio, girare quel lago immenso, varcare l' incommensurabile Scizia e Germania, e rientrare per la Gallia in Roma; e deplora, che parlando di operazioni di guerra, vi siano autori e maestri che percorrano così inscienti col dito le carte del globo, come insciente l' indice trascorre sul disco le ore.

Il mondo romano era per rovesciarsi sull'Asia, e il patriziato romano era in procinto di perdere ogni sua spada: e poichè le mas-

se posando tranquille niun rimedio v'avea di guerra, i romani patrizii per rimuovere il danno supremo che li minacciava ricorsero al pugnale, già sì bene riuscito contro Sertorio e Viriato. « Cesare cadde; e se morendo disse realmente le parole *tu quoque, Brute, fili mi*, troviamo più sublime lamento nel solo Vangelo ». Or chi non assentirà a questo magnanimo giudizio? Cercando a Cesare un altro personaggio storico cui poterlo comparare, l'A. non sa discernere che Napoleone; e dopo d'avere raffrontati fra loro questi due grandi genii negli atti che compierono, conclude: « Chi dunque fu maggiore di essi? La nostra mente è bassa a tanta altezza; ma la posterità suol giudicare meno dalle cose fatte che dalle lasciate, ed ha ragione: molte ne lasciò Napoleone, ma la vita di Cesare si protrasse nel mondo romano per secoli » (pag. 338).

IV. Alla parte quarta l'A. dà il seguente titolo: *Il principato diviso, combattuto, ridotto ad unità.* – Ed esordisce a trattare questo subbietto, presentandoci un quadro vivissimo dell'ansia, della trepidazione e discordia de' senatori al cadere di Cesare. Gli avversari del caduto temevano l'audacia dei percussori; i cesariani temevano che la reazione facendosi compiuta, insieme con la dignità acquistata n'andasse di mezzo la loro vita. Di qui la irresolutezza, le contradizioni nel deliberare; di qui la confusione orribile in cui cadde la repubblica, quando la mano ferrea del monarca mancò. Il fuoco della guerra che cova nelle ceneri, divampa anzitutto nella Gallia Cisalpina, al cui governo il senato delega Bruto, e il popolo Antonio. L'eletto del popolo collegato dall'erede di Cesare, vince il regicida, che si ripara in Grecia, a Filippi, nelle Termopili tracio-macedoniche, dove a nuova e suprema tenzone si appresta. Ma la discordia entra nelle file dell'esercito repubblicano, e dai capi si estende agli inferiori; ed essa facilita compiuta la vittoria de' cesariani. A Filippi la riforma romana fu confermata per sempre; il patriziato restò spento, e spenta con esso rimase ogni guarentigia di politica libertà (pag. 346). Qui l'A. si fa a confutare la leggenda dello spettro apparso a Bruto quand'era in procinto di battaglia a Filippi, e tocca del racconto di Plutarco intorno alla spada con cui Cassio si trafisse. Le sono futilità codeste da tralasciarsi in lavoro che studia i fatti generali della storia. A proposito sono, invece, accennati gli sforzi de' vincitori di denigrare la memoria de' nemici caduti; perocchè, sebbene giusta veggenza d'utilità nol consigli e non segua l'effetto, spinge lo

sdegno ed illude a vendetta; e noi aggiugneremo, nobilita la vittoria.

Ma se a Filippi era caduto il patriziato, come ordine sovrano, molti ancora rimanevano de' partigiani suoi. I quali, correndo parte ad ingrossare le invanite schiere di Sesto Pompeo, in Sicilia, e parte per casi di fuga, per disperazione, per odio, collegandosi ai Parti, due nuovi incendi prepararono. Antonio doma l'asiatico, senza però spegnerlo, e infama il proprio nome con atti di ferocia; Augusto spegne il siciliano, e il nome suo esalta, e con atti di temperanza. L'A. fa pur cenno del culto che Augusto professò alle lettere, ma per asservirle; nega però ch'ei fosse dotto, come Ferdinando II e Rodolfo II d'Austria: alla qual negazione noi non sapremmo assentire, sia per sè stessa, sia, e più ancora, pel raffronto che l'A. stabilisce col carnefice dei Boemi, e con lo insensato astrologo, autore della lettera *maestatica*, ambidue ben altrimenti famosi che per la loro dottrina.

La giornata di Filippi avea tratta in agonia la repubblica; la giornata di Azio la spense affatto. L'A. omette di additare le cagioni che provocarono il conflitto fra i due triumviri; e s'appaga di riassumerle nella laconica forma: « Doveano i due colossi urtarsi, e s'urtarono »: forma dommatica assai male appropriata ad un fatto umano, derivato da cagioni complesse. E' bada invece a studiare la cagione, che fe' *la gran sorte* decidere in un conflitto navale, anzichè in certame terrestre. E impugnata con giusti argomenti la frivola ragione che ne dà Rollin, ei ne rileva la cagion vera nel fatto, che Antonio prevaleva di vascelli, e temeva che alle sue milizie, oscillanti in fede, nè strette in nodo di disciplina tenace, il ritirarsi ordinato fosse occasione di scioglimento e di fuga. Della battaglia stessa poi ne porge brillante descrizione, in cui la verità spicca per le valide argomentazioni ond'è avvalorata. Nè meno convincente è la difesa che l'A. fa di Antonio dopo Azio, comunque essa, di mezzo allo imperversare di insultanti leggende antiche e moderne, strana apparisca e peregrina. E noi, lasciando da banda gli iracondi novellieri, crediamo volentieri con l'A., che Antonio abbia serbato anche nell'estrema sventura il valore tenace e l'animo signoreggiato dall'impeto, nè abbia posto per istolto delirio d'amore la face all'edificio della propria grandezza: — egli seppe possedere per guerra, non mantenere per pace, bastando all'acquisto in certe circostanze le qualità del soldato,

ma richiedendosi a conservare contro sapienti rivali l'adatta condotta delle politiche cose (pag. 369).

Con la caduta suprema della romana repubblica, così nella sostanza come nella forma del politico reggimento, l'A. termina il suo racconto storico; non parendogli forse che il lugubre periodo dell' impero si confaccia all' indole del suo lavoro, o giudicando che la storia dell' impero faccia capo ad una nuova età storica, come noi pure avvisiamo. – Ad ogni modo, spogliata a questo punto la divisa dello storico, egli indossa quella dello economista, per dimostrare quanto a torto siano stati gli antichi, e i Romani particolarmente, accusati d' inscienza delle economiche discipline; e quella del filosofo, per dimostrare come la diffusione delle due sètte filosofiche degli stoici e degli epicurei sotto i Cesari, fossero generate esclusivamente dalla nuova condizione politica dello Stato. Nel quale, sendo le reputazioni vere scolorate o punite, create e sostenute le false; i patrizi, pochi eccettuatine, trovandosi perciò ridotti alla nullità, diventarono stoici od epicurei: lo che equivale a dire, che allontanandosi dagli affari e dai pericoli, i patrizi di animo forte e d'alta mente divennero tristi e scettici. Consci per le giornaliere sperienze che omai salire era ruinare, che più pericolosa era la gran fama che il delitto: vedendo i comandi conferiti non ad uomini chiari per trionfi nelle battaglie e nel fòro, ma abbandonati a persone di fama già logora per cortigiane nequizie; vedendo la politica libertà sommersa, la scure diventata stromento del principato, e chiuso ogni spiraglio di speranza al variare delle sorti, furono forzati a credere, che vizio e virtù ed ogni cosa al mondo fossero semplici idee relative, e la lode e il biasimo non si determinassero se non dall'effetto seguìto o mancato (pag. 410). Accadde lo stesso in Grecia, allora quando sovr'essa si estese la sovranità macedonica. Allora furono visti comparire Pirrone, Senocrate e Diogene. Ed accadde così, perchè le sètte filosofiche e le idee che le creano sono soggette alla stessa legge che crea i fatti e gli interessi. E i filosofi più presto che guidare i tempi e ispirare le idee, come essi opinano di fare, di regola subiscono i primi, e riflettono le seconde semplicemente teorizzandole (pag. 407). Ma questo principio è universalmente vero? Non lo pensiamo; per noi il fatto è una conseguenza della idea; e l' idea è la esplicazione dell' intelligenza. Resta poi a vedere se la intelligenza che la manifesta, sia puramente all'altezza

de' suoi tempi o la sorpassi; nel primo caso l'idea si generalizzerà e il fatto che essa avrà provocato non tarderà a seguire; nel secondo caso, rimarrà una voce nel deserto: così avvenne delle idee precocemente manifestate da Arnaldo da Brescia, da Giovanni Huss, ec., e l'opposto accadde di quelle espresse da Martino Lutero, da Rousseau, da Montesquieu ec., perocchè queste trovarono i tempi maturi a percepirle e a tradurle in atto.

E proseguendo ad indagare coi lumi della filosofia le cagioni delle romane vicende dopo la caduta della repubblica, l'A. si fa ad esaminare le cause della decadenza economica e politica del romano impero. Della prima rileva la cagione nel fatto della estinzione d'ogni vita speciale nel campo sterminato d'ogni politica autonomia, d'ogni concorrenza, rappresentanza, studio e devozione ad interessi locali (pag. 443). Rispetto alla politica decadenza dell'impero, mentre accetta le cagioni addotte da Gibbon e da Montesquieu e da altri sulle tracce di essi, osserva che siffatte cagioni non sono indipendenti e primarie, ma effetti di una causa veramente fondamentale, – e questa è riposta nella natura del governo di Roma, che reggendosi esclusivamente ad arbitrio dei Cesari, per la inettitudine di costoro crollò (pag. 448). Ma questa cagione sodisfa pienamente? A noi pare che l'assioma in argomento complesso non si presti alla definizione di esso. E per vero; anche l'impero bizantino si trovò nelle stesse condizioni politiche dell'occidentale: e pure sopravvisse, mutilato, agonizzante è vero, ma pur sopravvisse a questo quasi mille anni, che non sono poca cosa A noi sembra, che per risolvere il quesito sulle cause della caduta dell'impero romano, non solo debbasi considerare genericamente la condizione politica di esso, ma eziandio e particolarmente la sua condizione morale; perocchè quest' ultima è propriamente quella che determina la prima. E lo studio di cosiffatta condizione condurrà a conoscere le relazioni dei governanti, le piaghe del reggimento municipale, infine le relazioni fra chi tenea l'impero di nome e chi tenealo di fatto. Insomma, la è codesta una quistione complessa, che vuol essere considerata sotto molteplici aspetti perchè si possa risolvere; e volendo unificarli tutti nella sfrenatezza dei Cesari, come fa l'A., nell'atto che un quesito si risolve, un altro se ne crea, di assai più ardua soluzione, ed è come centinaia di milioni d'uomini abbiano potuto per quasi cinque secoli tollerare cotanta sfrenatezza.

Queste osservazioni franche che qua e là noi facemmo contro opinioni e giudizi del nostro A., daranno credito, lo speriamo, alle lodi che fin da principio noi ci tenemmo in dovere di tributargli. Perocchè possiam dire, che se non trascurammo di rilevare le parti pregevoli dell'opera del signor Negri, non usammo minor diligenza nel porne a nudo i lati più deboli. E il lettore comparando quelle con questi, dovrà dividere con noi la compiacenza della pubblicazione di un lavoro, che è frutto di un ingegno sovrano e d'uno studio longanime e profondo.

Piacenza, 18 gennaio 1866.

FRANCESCO BERTOLINI.

Memorie di Scipione de' Ricci vescovo di Prato e Pistoia, scritte da lui medesimo, e pubblicate con documenti da AGENORE GELLI. Firenze, 1865, Le Monnier, Vol. 2.

I. Le autobiografie nelle quali un autore dà conto della propria vita e degli avvenimenti dei quali fu parte o testimone, sogliono leggersi per ispasso a fuggir l'ozio cogli aneddoti e i pettegolezzi che vi si trovano. Andrebbe errato chi credesse le Memorie del vescovo Ricci un libro che sia unicamente destinato a recare diletto; è un solenne monumento di storia, sia che si guardi sotto allo aspetto della storia generale, sia della storia particolare d'Italia e in ispecie della Toscana. Deve invero ringraziarsi il dotto e diligentissimo conte Luigi Passerini che ne ideava la pubblicazione, e per altri suoi studi e pegli offici che sostiene non la potendo attuare, consigliava il signor Agenore Gelli di compierla. Questo nostro egregio collaboratore mandava in luce le Memorie del Ricci. La opera del Gelli in questa pubblicazione non fu quella di semplice editore: egli non si contentò di apporre alla opera qualche annotazione, ma da un ingente cumulo di carte lasciate dallo autore, e dai pubblici archivi trasse documenti che dilucidano le Memorie, ne francheggiano irrefragabilmente gli asserti. La qual cosa era necessaria trattandosi di un uomo che vivo e morto fu malamente bistrattato da potenze che usurpano le au-

gusto manto della divina religione da Cristo confidata alla Chiesa Cattolica in prezioso e purissimo deposito, per ricoprire atti e interessi che da secoli travagliano la umanità con danni amarissimi. Ed è per questo che le Memorie del Ricci sono solenne monumento di storia generale, spiegandosi per minuto molti di questi danni e le origini che ebbero ed hanno e ne accennano le conseguenze. E che siano monumento importante per la storia d'Italia e in ispecie della Toscana, mostrando le vere condizioni dei tempi nei quali il Ricci visse e fu tribolato, lo prova il Gelli nella splendida prefazione che prepose al libro, succosa, spassionata, tanto più difficile in quanto che breve in relazione alla vasta materia, senza che per la brevità nulla sia omesso. La quale prefazione è lavoro di chi sa raccogliere in poche pagine una larga sintesi generale, e mette il lettore al caso di esaminare e giudicare rettamente le Memorie, ed ottenere quello scopo che è della storia, presentare il quadro del passato per modo che si abbiano le ragioni del presente, prestando avvertimenti pel futuro. E poichè nelle Memorie vi è una lacuna, il Gelli vi supplisce in un'ampia appendice.

II. Singolari sono le vicende di queste Memorie, e sono collegate con quelle del tempo nostro, e di una politica che credeva sapienza quello che è rovina di ogni politica, il barcamenare. Lasciamo parlare il signor Gelli. « Giuseppe Antonio de Potter belga « venuto a Firenze, e ottenuta dalla famiglia Ricci la facoltà di « esaminare e valersi di tutte le carte lasciate dal vescovo, potè « comporne una vita che levò grido non essendo ancora spento il « fuoco delle passioni. Questo lavoro si appoggiava principalmente « sulle *Memorie* che il vescovo aveva lasciate per essere quando « che fosse dai posteri pubblicate, e veniva corredato di molte « notizie e documenti curiosissimi. Ma il de Potter non poteva « ispirar confidenza nè ai partigiani nè agli avversari del Ricci, « perciocchè le opere innanzi date in luce sulla storia del Cri« stianesimo lo mostravano seguace delle dottrine dei filosofi fran« cesi del secolo XVIII: parve infatti che nel suo libro non ve« nisse con fedeltà e interezza rappresentata la immagine del « vescovo di Pistoia.

« Gli squarci delle Memorie stampati nell'opera del de Potter « mettevano in molti la voglia di vedere tutto questo documento « tor[illegible]; ma ciò non era oramai più possibile. E naturale che il

« libro del de Potter facesse sbraitare tutti i fanatici, e che questi
« mettessero in campo lo spauracchio di un risvegliamento delle
« questioni che si reputavano composte e sopite. Si crede che da
« Roma si facesse qualche richiamo al governo toscano. Il sapersi
« che in casa Ricci esistevano bene ordinate tutte le carte del
« vescovo, destava il timore che venissero in luce altri fatti come
« quelli pubblicati dal de Potter, e non vantaggiosi al certo alla
« curia romana. Per mezzo del ministro Fossombroni familiaris-
« simo de' Ricci, il granduca si fece mandar quelle carte; e co-
« me le ebbe in mano non le restituì, ma ivece acquietò le richie-
« ste della famiglia facendo pagare al buon marchese Lapo la som-
« ma di mille scudi. Rimasero così nell' Archivio particolare del
« granduca fino a che nel 1860 insieme alle altre carte dell' Ar-
« chivio segreto o come dicevano di gabinetto, furono trasportate
« nel R. Archivio di Stato, dove sono ora conservate. Sono tutte
« distinte in 108 filze, e contengono un copioso carteggio tenuto
« dal vescovo col governo, con vescovi e cardinali e cogli amici; tutti
« gli affari trattati nell' amministrazione delle diocesi; diverse mi-
« scellanee di fogli e opuscoli stampati e di molte scritture mano-
« scritte; la raccolta compiuta delle sue omelìe e pastorali; altre
« sue operette, e finalmente in un volume le Memorie scritte di
« proprio pugno ».

III. Scipione dal senatore presidente Pier Francesco de' Ricci e da Luisa del barone Bettino Ricasoli nacque in Firenze nel 1741. Gente cospicua era la sua, fornita di lauto censo, ed egli avrebbe potuto passare la vita nella ignavia e negli ozi di que' patrizi che furono flagellati dalla potente ironìa di Giuseppe Parini. Rimasto orfano del padre, la madre ottima lo educava con cure affettuose e sapienti. Giunto ai quindici anni gli zii paterni si servirono della sua propensione ad abbracciare lo stato ecclesiastico, per i fini loro. Era usanza del tempo e dei nobili, che in una casa illustre dove erano più fratelli, uno si rendesse uomo di chiesa, per lo scopo non già spirituale ma profano, che colle dignità crescesse lo splendore della famgilia, coi benefizi ne aumentasse le ricchezze, lasciando le familiari agli altri, e in ispecie al primogenito. Gli zii soffiarono ambizione nel giovinetto, il quale confessa che le speranze del salire in alto nella curia romana tanta forza ebbero, che senza pianto si staccò dalla madre amorosissima e dolente della sua partenza.

Giunto in Roma per entrare nel seminario romano diretto dai gesuiti gli avvenne di trovarsi fra due fuochi. Era raccomandato ad un canonico Migliorini, presso al quale solevano adunarsi coloro che allora erano conosciuti col nome di *giansenisti*, e del qual nome si dirà più sotto. Entrato nel seminario dovette lasciarlo per alcun tempo e vivere ancora in casa del Migliorini in causa di una malattia, della quale attribuisce egli la guarigione ad un miracolo di un *venerabile* che era sotto al processo della beatificazione. In casa del Migliorini udiva dottrine diverse da quelle che gli si insegnavano nel seminario. Queste vinsero, ed egli domandò a' suoi il permesso di ascriversi alla milizia lojolea, che gli fu negato e lo si richiamò a Firenze. La vocazione sparì nel viaggio e colla vocazione le ambizioni dell'adolescenza. Datosi alli studi della teologia, della storia ecclesiastica, del giure, nel 1766 ricevette gli ordini sacri. Sebbene gli studi giuridici non amasse punto, pure dovette proseguirli eletto uditore della Nunziatura. Ereditò la sostanza di un canonico Ricci, fratello del famoso generale dei gesuiti, che disse *aut sint ut sunt, aut non sint.* Morto Clemente XIV gli succedette Pio VI; e il Ricci si recò a Roma per godere le feste per l' occasione del novello pontefice. Ivi ebbe nuovi allettamenti per entrare nella carriera curiale. Egli dice:

« Ringrazio però Iddio che mi rendesse sordo alle imponenti « insinuazioni degli amici, e alle lusinghe dell'ambizione. Io compre« si gli scogli di una sì pericolosa carriera; e avendo bene esamina« to i raggiri e le cabale di quella corte, compresi che in niun « luogo quanto là è incompatibile il mantenersi galantuomo colla « idea, come dicono, di far fortuna e di pervenire ad alti posti. « Se alcun vi è a cui sia riescito mantenersi galantuomo e per« fetto cristiano entrando nella carriera della prelatura dirò che que« sto è il *rara avis in terris*. Ve ne saranno stati e ve ne saranno tut« tora; ma quanto a me non volli mettermi a tanto rischio; e se an« dai in Roma con qualche idea di fermarmici, esaminata meglio « la cosa, feci risoluzione di non pensarvi nemmeno; tanto presi « in orrore quei maneggi e quella simulazione che apertamente « viddi nella prelatura, in modo che a qualche amico non potei « trattenermi di manifestare il mio disgusto, in vedere la viltà e « le cortigiane adulazioni in cui si abbassava ». In questo viaggio di Roma credette obbligo suo, come erede del canonico Ricci, implorare dal papa il permesso di visitarne il fratello sostenuto nel

castel S. Angelo, nè gli fu possibile ottenerlo. Tornato in Firenze fu dallo arcivescovo Incontri eletto suo vicario generale e *ad causas*.

IV. Se la brevità necessaria in un articolo di giornale lo concedesse, qui si vorrebbe riferire intero il brano eccellente della prefazione nel quale il signor Gelli presenta un mirabile quadro della condizione del tempo in cui il vescovo Ricci combattè le sue pugne. Era tempo di confusione grande, nel quale forti intelletti volevano distruggere le reliquie del medio evo, preparando sorti nuove al genere umano in tutto e per tutto e parlavano alle moltitudini che o non le intendevano, o, peggio ancora, le frantendevano, onde ne vennero i danni che tutti sanno, e le orgie rivoluzionarie che hanno recati tanti danni. Fra i principi alcuni abbracciarono le idee dei sapienti, ma le accolsero a modo loro. E siccome la religione offriva largo campo a riforme, quelle abbracciarono con grande calore, prescindendo, anzi opponendosi ad ogni concessione ai popoli. Tale fece Federigo II in Prussia, e tale, e più, fecero Giuseppe II e il fratello suo Pietro Leopoldo in Toscana più fieri, poichè essendo cattolici, sentivano la pressione dello influsso della curia romana.

La condizione della Toscana è ugualmente bene ritratta dal Gelli; *sine ira et studio*, mostrando quello fece di bene e quello fece o lasciò di male, o di semente di male. A Pietro Leopoldo stavano in cima dei pensieri le riforme ecclesiastiche.

V. Il Ricci, vicario generale del vecchio arcivescovo Incontri, potè cominciare l'attuazione dei suoi propositi, e i retrivi se ne adombrarono. Pietro Leopoldo, per lo contrario, si accorse che il Ricci era l'uomo adatto a svolgere i suoi pensieri; lo pose nella terna per arcivescovo di Pisa, e Roma alla quale era caduto in sospetto non lo scelse. Vacante la sede di Pistoia e Prato di nuovo lo nominava, e sebbene ciò punto non garbasse alla curia romana, pure fu eletto. Pietro Leopoldo volle una diocesi e un vescovo che facessero la prova delle sue idee; il vescovo corrispose, non la diocesi. Qui non si può seguire passo a passo le Memorie, e bastano pochi accenni. Dotto nella teologia e nella storia, memore del detto di Niccolò Machiavelli che bisogna ricondurre le cose ai principii loro, il Ricci era nemico acerrimo di checchè sapesse d'idolatria e fosse quindi contrario alle dottrine del vangelo. Avversò la divozione al sacro cuore di Gesù, non già per la idea, ma come pratica che la primitiva chiesa non avrebbe concessa; e avversò alla pluralità delle

immagini nella stessa chiesa, e spezialmente di N. D. nelle statue coperte di ricchi vestimenti che rinnovano le idolatrie pagane, mantengono superstizioni che l'autorità del vangelo, dei concili, dei pontefici vietarono, e intanto sono gabelle sulla credulità umana. Volle nelle chiese un altare unico, come era nelle chiese primitive, e che le messe si susseguitassero e non fossero contemporanee in più altari. Intese di mettere le indulgenze nella essenza loro; le dispense matrimoniali tenne diritto dei vescovi; fu severo nello eseguimento del precetto del digiuno quaresimale e della santificazione delle feste. Il duro fu quando volle metter mano nelle corporazioni religiose così regolari come laiche; sulle congregazioni laiche di sacerdoti ebbe molto a travagliare perchè le ricchezze che possedevano fossero utili veramente alla religione, e non profuse ad ignavi. Moltissimo poi ebbe a travagliare coi regolari, potenze grandi presso alle plebi ignoranti, e potenze autonome, che credeva doversi soggettare all'autorità episcopale. Scoperti disordini gravissimi in monasteri di donne, o prodotti o mantenuti dai frati dell'ordine loro, vi cercò riparo, e gli crebbero nimicizie. Crebbero di più quando credette debito suo l'invigilare sulli studi monastici. I suoi seminari fece rifiorire: istituì un'accademia ecclesiastica dove i giovani sacerdoti si perfezionassero negli studi, ad averne parrochi e cappellani buoni e operosi. Abolì compagnie laiche di devozione che spesso non erano che bottega di funzioni più profane che sacre; le opere di carità volle bene dirette. Megliorava la conterminazione delle parrocchie; parrocchie nuove istituì dove erano necessarie, e lo conobbe visitando la diocesi. Si adoperò perchè l'asse ecclesiastico così fornisse la sussistenza al clero inferiore, da non lasciarlo poltrire nell'ozio, ma nello stesso tempo torlo dalla dura condizione di stentare o accattare il vitto. Istituì convitti laici per le donzelle che di certo nei conventi di vergini non potevano imparare i doveri e i diritti delle madri di famiglia.

VI. Egli è facile ad intendersi come le riforme del Ricci che offendevano tante superbie e interessi, fossero da' suoi avversari dipinte al popolo, che vedeva con esse offesi i suoi falsi ma inveterati pregiudizi. Invano il Ricci cercò di spargere le sue dottrine nei libri, anche popolari, como i catechismi. Il popolo in Italia poco sapeva leggere, nè sempre gli spiegatori delle dottrine erano favorevoli al vescovo. Il quale fu calunniato in Toscana, e per

in Roma; e visto che Pietro Leopoldo lo favoriva, si attribuivano a lui le risoluzioni del principe nelle riforme ecclesiastiche, in quelle riforme tanto caldeggiate da Giuseppe II.

Eccoci al momento più importante nella vita del vescovo, al fatto rumorosissimo del Sinodo. Pietro Leopoldo desiderava che le sue riforme ecclesiastiche ottenessero la sanzione del clero toscano, ed eccitò i vescovi a radunare sinodi diocesani che fossero come preparazione ad un concilio nazionale. Addì 31 Luglio 1786 il vescovo di Pistoia indisse il sinodo con una lettera pastorale, nella quale affermando che fino da due anni addietro la sollecitudine del primo fra i vicarj di Gesù Cristo il Romano Pontefice lo aveva confortato ad adunare la sacra assemblea. La pastorale è il programma del sinodo e delle riforme. E sopra tutto sostiene la separazione del pastorale dalla spada.

Quando il Ricci nelle sue memorie giunge al Sinodo, le sospende, rimettendo il lettore agli *Atti e Decreti del concilio diocesano di Pistoia* dell'anno 1788 ivi stampate per Atto Bracali stampatore vescovile, *con approvazione*. Altrettanto faremo noi, notando solamente che nella sesta e penultima sessione del Sinodo si deliberò chiedere al principe, le *grazie* seguenti:

1.° Abolizione degli sponsali e di alcuni impedimenti al matrimonio;

2.° Riforma dei giuramenti;

3.° Cessazione delle feste di non intero precetto e le proibizione di tenere aperte le botteghe nel tempo dei divini uffizi;

4.° Riordinazione del circondario delle parocchie;

5.° Approvazione di un piano di riforma per i regolari;

6.° Convocazione di un concilio nazionale.

Ognuna di queste domande è corredata da una promemoria che ne dà ampia ragione.

Il Granduca rispose con un rescritto, 4 Novembre 1786, nel quale approvava pienamente le domande fatte.

VII. Pietro Leopoldo voleva e voleva robustamente, e robustamente fu servito per un tempo. Ma poi ebbe ministri che non potendo opporre alla volontà di lui, pure sapeano tergiversarla. Del vescovo di Pistoia poteva fidarsi, e questi era come la sentinella morta delle sue operazioni.

Presentatigli gli atti e decreti del Sinodo, dichiarava « che il medesimo era stato tenuto nelle forme più regolari, e che nel

« contenuto dei medesimi non vi è nulla di contrario alle leggi e « ordini veglianti nel Granducato » (Atti e Decreti, pag. VIII). Tale declaratoria mostra una certa tal quale ambiguità, confermata dalla susseguente proibizione di pubblicare il volume fino alla conclusione del sinodo nazionale. Si nota che il rescritto surriferito porta la data 4 novembre 1786, questo secondo la data 16 marzo 1787 e la concessione della stampa è del 2 Ottobre 1788.

Il concilio nazionale stava in cima dei pensieri di Pietro Leopoldo; ma il senator Gianni, uomo sapiente e prudente, conoscendo che nulla si avrebbe ottenuto dalla pluralità dei vescovi toscani, lo indusse a non intimare direttamente il concilio regolare, ma un'assemblea preparatoria dell'episcopato toscano. E così fu, e i vescovi si mostrarono avversi alle massime del sinodo di Pistoia. Si era giunti a trattare, nell'assemblea preparatoria, sul culto delle immagini e le indulgenze, quando avvenne un brutto fatto. Dopochè il vescovo di Volterra e il segretario del Nunzio apostolico in Firenze si erano recati a Prato, si sparse in quella città soggetta alla giurisdizione del Ricci, che questi voleva abolire l'altare veneratissimo della Cintola per mettervi il battisterio. Ne venne aperta sommossa della plebe, che invase lo episcopio. Pietro Leopoldo se ne irritò gagliardamente, gastigò con severità i riottosi, fu sordo alle suppliche del vescovo Ricci che domandava mercede per loro. Ma nel processo non si potè venire a capo di conoscere chi aveva incitato quel tumulto, o forse non si volle.

Il vescovo contristato per tale avvenimento voleva rinunziare l'officio; il granduca non accettò la rinunzia. Sciolse l'assemblea con severe parole, e col rescritto 2 ottobre 1788 permise la pubblicazione degli atti e decreti del sinodo di Pistoia, stampato per Atto Brancali.

Sempre più s' irritarono gli avversari del granduca e del vescovo: questi pubblicò una pastorale per giustificarsi, cui fu risposto con un libello, e il granduca esiliò chi scrisse il libello. Roma intanto deputò una congregazione per esaminare il Sinodo; il granduca colle buone e colle cattive ottenne che non si pubblicherebbe la sentenza senza prima avvertirlo di ciò che si trovasse riprovevole nel sinodo stesso. Una prima congregazione esaminatrice del Sinodo nulla ebbe a ridire; una seconda non mostrò che dubbi e scrupoli sopra qualche espressione. Se ne deputò una terza; intanto nuove tribolazioni al Ricci non solo per parte del

suoi parrochi, ma anche per parte dei cittadini, Pietro Leopoldo per la morte di Giuseppe II fratello suo, mutò il trono di Firenze con quello di Vienna, e bolliva la rivoluzione di Francia.

VII. Il nuovo imperatore aveva lasciato lo scettro del granducato a Ferdinando suo secondogenito; pure vigilava sulla Toscana, ma da lontano; e i commovimenti di Francia lo faceano tentennare nelle sue idee di riforme civili ed ecclesiastiche e abbandonare il Ricci alle ire dei suoi avversari. Il signor Gelli, sulle scorte del De Potter e dello Zobi, e più sui documenti originali, dei quali riferisce i più importanti, mostra nella sua appendice le persecuzioni che ebbe il Ricci a sopportare, e che lo costrinsero a fuggire da Pistoia, poi a rinunziare allo episcopato.

Dopo la sua rinunzia il Ricci si era ritratto a vivere oscuro in una sua villa, ma i suoi persecutori nol lasciarono tranquillo. Egli, dice il Gelli, era fuggito come un appestato. A Roma si lavorava contro il Sinodo. Fu chiamato a recarvisi per esporre le sue giustificazioni. Gli si apponeva oltre al Sinodo anche la colpa di avere scritto confidenzialmente ad amici francesi, che abusarono della confidenza stampando le sue lettere, sul giuramento civile dei vescovi alla costituzione dello Stato, approvandolo. Il vescovo ricusò recarsi in Roma. Al certo non gli si sarebbero strette le mani coi ceppi, nè sarebbe stato dannato al rogo dal Santo Uffizio, non concedendolo la civiltà; ma non voleva fare di sè stesso spettacolo ai suoi nemici implacabili.

La bolla papale *Auctorem Fidei* finalmente uscì, e porta la data 28 agosto 1794 (otto anni dopo il Sinodo), e condannò non meno che ottantacinque proposizioni che vi si trovarono o vi si vollero trovare. Dopo la pubblicazione della bolla, dice il Gelli, il Ricci formò la risoluzione di rimanersi in silenzio. « *Ho alzato* « *la voce senza riguardo* (egli diceva), *ho combattuto a campo* « *aperto, coll' ajuto del Signore, finchè ho creduto che volesse que-* « *sto da me. Adesso il ritiro, il silenzio e la preghiera sono il no-* « *stro dovere. Il tempo di parlare verrà; ma forse Iddio lo ha riser-* « *bato ai nostri posteri quando Babilonia avrà colmo il sacco: non è* « *per questo che il grido della fede non si senta sempre; ma poichè* « *sono sorde talvolta le orecchie che lo ascoltano, e voglia o non vo-* « *glia Roma, ha pur troppo la Chiesa adesso tutte le apparenze di* « *debilitazione e di vecchiaia per l'oscuramento di tante verità che da* « *molti s'ignorano, dai più non si apprezzano.* » Intorno alla bolla

così si esprimeva: « *Roma si affatica per fare accettare la sua Bolla in tutti gli Stati; ma qualunque favore se le accordi, non potrà mai diventare cristiana. È quella un ferro che divide la Chiesa, ma che la farà sempre estranea, ed il Signore, mi pare, ha permesso che la Corte di Roma si accechi a segno di volere erigere in domma le sue pretensioni sul temporale degli Stati, perchè questi si sveglino e rintuzzino tanto orgoglio. L'annuale temerità con cui s'insulta cotesto principe sotto pretesto di onorare san Pietro, dovrebbe un giorno risvegliare tutti i sovrani contro un attentato sì irreligioso. Iddio non voglia che la troppa trascuratezza e disprezzo che se ne mostra abbia a cagionare dei disgustosi avvenimenti per le male arti con cui i satelliti di Roma abusano fino della religione e dei suoi più sacrosanti misteri per istabilire la monarchia universale. Dai passati esempi possiamo apprendere quello di che sono capaci* ».

E segue il sig. Gelli: « Rassegnato alla sorte che gli avevano dato gli avvenimenti e le inimicizie, perseverava nel proposito di vivere nell'oscurità. In molte cose veniva consultato dagli ecclesiastici francesi, co' quali manteneva un carteggio che riuscirebbe molto curioso non tanto per conoscersi meglio le opinioni di lui, quanto per aver notizia de'dissidi che erano nel clero di Francia. Colà era egli invitato a recarsi per assistere a un concilio nazionale che si aveva in animo di convocare; ma egli non poteva accettare l'invito per ragione di mal ferma salute. Consigliava nel 1796 ad attendere migliore opportunità per convocare quel concilio; e consigliava pure che si chiedesse il concilio generale. Si lamentava che i Romanisti avessero cangiato in giacobinismo lo spettro del giansenismo; perchè in verità tutti coloro che dissentivano dalle massime curiali venivano avversati come seguaci delle dottrine di Giansenio, e messi in voce di giacobini furono fatti segno alle persecuzioni ed alle ire della plebe suscitata contro le idee della rivoluzione francese. Siffatto accanimento amareggiava il suo animo; e cercando consolarsi colla speranza nel trionfo del vero e della Chiesa, scriveva a monsignor Gregoire: « *Ma credete voi che ciò possa avvenire, fino a che il successore di S. Pietro povero sarà il successore della grandezza temporale dei Cesari?* » In altra lettera gli diceva: *Tenete per fermo che il papa meglio intenzionato, finchè sarà principe temporale non potrà far nullo in detrimento delle*

« *Corte, o se lo farà sarà ucciso come Ganganelli.* Considerando il « cammino delli straordinari avvenimenti in quei giorni di grandi « commozioni e rivolgimenti, nel tempo che deplorava le intempe- « ranze di coloro che volevano spinger le cose alle ultime conse- « guenze, si compiaceva della speranza che si verrebbero a com- « porre le gravi contese, e che alla perfine la Chiesa potesse « discaricata di cure temporali, tornare alla sua grandezza per « benefizio del genere umano. Ma fra tante opinioni manifestate « nella più intima confidenza, non ho mai trovato non che una « espressione, ma neppur sillaba che accennasse manco di rispetto « al pontefice come capo della religione, nè la più lieve tendenza « a rompere la unità della fede. *Onorate il papa*, egli diceva; « *amate la sua Chiesa; ma guardatevi bene di lasciarvi sedur-* « *re dalla falsa religione della sua Corte, che non viene da Gesù* « *Cristo* »

VIII. Il Ricci riprende la penna e continua le sue Memorie con brevi accenni sugli avvenimenti del tempo, e sulla sollevazione degli Aretini nota a tutti. I suoi nemici implacabili colsero quel destro, e non contenti de' tormenti dello spirito, vollero contro lui usare di quelli del corpo. Egli viveva oscuro, era sempre fidato sostenitore del principato lorenese; pure, dopo danni alle sue ville, fu sostenuto, condotto come un malfattore nelle fetide carceri del bargello, poi trasferito in Fortezza da basso, quindi nel convento di S. Marco, poi messo a confine nella sua villa di Rignana. Sbattuto dalle tribolazioni dello spirito, dalli spaventi, malconcio nella salute, gli si istituiva un processo, senza ascoltarlo. Indarno reclamò per la sua innocenza. Non fu pienamente libero se non se allora che la diplomazia, la quale giocò sul tappeto verde le sorti dei popoli senza punto considerarli come uomini e consultarli, fece che il granduca Ferdinando la signoria della Toscana permutasse con un principato tedesco. E la Toscana divenne quello effimero regno di Etruria, che crebbe per alcun tempo a Napoleone I il corredo di regnanti, ossequiosi nelle anticamere del datore e toglitore delle corone.

Il calice delle amarezze non era ancora colmo pel Ricci. Si voleva da Roma che egli si ritrattasse del Sinodo. Egli si mostrò pronto a dannare le eresie che vi si dicevano esistere se però esistevano, e mostrò che non esistevano; e lo mostrò a luce di meriggio Dopo minaccie sostenute con fermezza, finalmente ei

tenne la sua riconciliazione col buon Pio VII; direttamente non l'avrebbe ottenuta senza cadere in viltà. Chi legge le Memorie del Ricci rimane convinto che egli non si ritrattava punto, ma si riconciliò come il figlio che viene abbracciato dal padre con amorevolezza paterna e senza rimproveri.

E qui finiscono le Memorie di lui addì 17 ottobre 1805 colle parole seguenti:

« Qui farò fine a queste Memorie, che forse un giorno potran-
« no servire di disinganno e di scuola a chi le vedrà: e quando
« pure restino sepolte, non sarà poco profitto per me l'aver
« riandato nel mio ritiro i tratti grandi della divina Misericordia
« sopra un suo servo inutile.

« Sia dunque lode e gloria al Signore, che ha esaudito le mie
« preghiere, disimpegnandomi da tutti i cimenti a cui era espo-
« sto, e disimpegnandomi con modi così inaspettati e impensati.
« Voglia pure egli preservarmi da nuovi rischi, e mi dia grazia
« per i meriti di Gesù Cristo, e colla intercessione di Maria San-
« tissima, dell'Angiolo mio custode e dei Santi miei avvocati e
« di tutti gli eletti, di passare il resto della mia vita in modo
« di essere in punto di morte chiamato a godere di quella eterna
« beatitudine che col prezioso sangue suo ci ha meritato. Fiat,
« fiat: Amen, amen ».

Visse ancora quattro anni, e moriva santamente nel giorno 27 gennaio 1810, in età di anni sessantanove.

IX. Le autobiografie scritte realmente da chi narra di sè, dei fatti propri, dei tempi suoi, degli uomini coi quali è vissuto, sogliono avere il peccato di essere apologistiche, e tanto più se lo scrittore ebbe una vita fortunosa passata per contrasti romorosi. È connaturale alla natura umana il dipingere sè stesso e le sue azioni e quelle altrui, in quella guisa che il pittore nei ritratti cerca la luce e le ombre che facciano meglio risaltare il soggetto e giovino a nasconderne o minorarne i difetti. Ma il pittore lavora a testa fredda e può usare tutti gli spedienti che l'arte gli suggerisce e gli somministra per ottenere lo intento. Per quanto lo autobiografo tenti ingannare sè stesso o i suoi lettori, lo intento non l'ottiene mai interamente: ma a chi abbia lume di raziocinio la verità trapela per quanto si voglia e possa celarla. E poi alle autobiografie sorgono a riscontro la storia contemporanea e i documenti che la convalidano.

Per molti lettori impazienti le autobiografie hanno un altro peccato, quello di allargarsi in minuti particolari che a prima giunta sembrano inutili. La storia però, ai giorni nostri, lascia da un canto la magniloquenza e la esteriorità: vuol andare al fondo e conoscere la vera portata dei fatti, la vera natura degli uomini e delle nazioni, alle quali cose giovano i particolari minuti. Oggimai la parte anedottica della storia si calcola come dallo algebrista le frazioni minime, che prese isolatamente non meriterebbero osservazione ne' computi, ma sommate insieme formano tali quantità che soverchiano il numero al quale sono aggiunte. Gli è certo che il Ricci difende sè stesso nelle sue Memorie, ma uomo candido e sapiente, avendo operato sempre vòlto alla luce del sole, difese le sue opinioni a viso aperto; egli non voleva ingannare nè sè medesimo nè i suoi lettori. Calunniato ed offeso come fu, voleva e doveva mostrare che la sua idea e le sue opere tendevano a far rifiorire la religione sceverandola da abusi e scandoli, da superstizioni, da pratiche che servivano ad interessi mondani e mondane superbie, e ribadivano la ignoranza nel popolo: doveva e voleva mostrare che in tutta la vita, in tutte le opere egli nulla volle mai che fosse celato o mascherato sotto la cappa dorata degli ipocriti, ma come se ogni cosa fosse coperta di terso cristallo. Egli non è punto indulgente nel mostrare le arti aperte ed occulte degli inimici; non poteva, nè doveva esserlo se gli inimici suoi lo erano di quelle opinioni e sentimenti che egli propugnò solennemente. Quello che Cacciaguida dice a Dante, al vescovo Ricci poteva ripetergli la sua antenata santa Caterina, santa venerata sugli altari, quantunque abbia ella venerato come santo il Savonarola:

> . . . coscïenza fusca
> O della propria o dell' altrui vergogna,
> Pur sentirà la tua parola brusca.
> Ma nondimen rimossa ogni menzogna
> Tutta tua visïon fa' manifesta
> E lascia pur grattar dov'è la rogna.

E rogna era quella onde eran brutti i nemici del vescovo; e che egli voleva tolta di mezzo. E per ottenere lo intento era necessario mettere allo scoperto le malvagità e i malvagi, dai quali

si attraversa il cammino alla verità, e quindi o si toglie o si al lontana il bene del civile consorzio. Non si crede quindi andare errati se si pensa che la parte delle memorie che odorasse di apologia, per nulla offende la verità, ma la dimostra corroborata, come è, da documenti irrefragabili.

Che se i particolari abbondano nelle Memorie del Ricci, non sono punto nè mai superflui. Il Ricci non scrisse nelle sue Memorie un libro che fosse pegli oziosi: egli lasciò un monumento storico. E dal complesso dei particolari che narra, riesce più limpida quella parte della storia del suo tempo, che egli ritrasse al vivo.

X. Il Ricci, riformatore, volendo ottenere le sue riforme cadde in errori di tempo, di luogo, e parve dimenticasse essenziali qualità inerenti agli uomini e al civile consorzio.

Egli è indubitabile che le riforme non attecchiscono, se non trovano preparato il terreno per riceverle; nè a un tratto il terreno si prepara. Il Ricci volle iniziarle e compierle tutte e a un tratto e non misurò gli ostacoli. Le riforme Leopoldine dipendevano da un uomo solo, il granduca; non erano sorrette che dalla volontà di lui, e non dalla opinione dello universale; e il monarca assoluto le voleva mantenere per forza e colla forza. Il Ricci non previde che Pietro Leopoldo poteva morire, o poteva morire Giuseppe II, e il granduca dover lasciare la Toscana. Il tempo, fu detto non mantiene che quello che è fatto col suo consenso; e fu detto che chi troppo abbraccia nulla stringe.

Le riforme del Ricci intaccavano gli ecclesiastici, tribù potente, ma intaccavano anche il popolo e specialmente le plebi. Il Ricci tentò di apparecchiare popolo e plebi collo spargere libri e libercoli e catechismi, ma non pensò che al suo tempo non era gran copia di lettere nelle ultime classi sociali, e che bisognava lasciar tempo al tempo, e non voler riformare e nel momento istesso apparecchiare le riforme, avendo a combattere la tribù potente e catafratta, alla quale formavano puntello e la vetustà che metteva venerazione, e le appariscenze di vesti riverite e più che tutto la ignorante superstizione popolare e plebea. Popolo e plebe, non di rado, credono più alle superstizioni che alla religione. Il Ricci non pensò alla parte essenziale che ha il popolo nelle riforme, e che se il popolo, se la plebe possono mutarsi in eroi, si possono mutare anche in belve efferate. Si deve però osservare che i riformatori del secolo XVIII, uomini teoretici o principi a

soluti, il popolo e per conseguenza la plebe o nulla o pochissimo curarono. E quel pochissimo curarono, o considerando questi due grandi elementi del civile consorzio, come strumenti per uso proprio, o al più per procacciare ad essi qualche miglioramento nella vita materiale che tornasse di vantaggio allo Stato. E se la rivoluzione di Francia preparata da altri che non avrebbero consentito al popolo e alla plebe di Parigi di insignorirsene, se scoppiò come vulcano fu perchè diverse ragioni e circostanze l'hanno fatta cadere in balìa di popolo e plebe, e vi fu chi seppe profittare degli impeti popolani e plebei.

XI. La mente e lo animo del Ricci appariscono dalle sue Memorie nella interezza loro; mente fornita di dottrina e di coraggio; animo candido, onde ne venne che la sua vita fu senza macchie. Oh se non avesse avuta immacolata la vita, se una ombra, fosse pure lievissima, vi si fosse scorta, che scalpore ne avrebbero mosso i nemici di lui!

Fedele alle sue convinzioni, lo fu ne' suoi affetti. Egli è indubbio che Leopoldo II, imperatore, abbandonava lo amico di Pietro Leopoldo granduca, e lo abbandonò alle ire curiali, nel solenne momento nel quale col Sinodo di Pistoia si condannava le opere sue delle riforme ecclesiastiche in Toscana, meno che nella distruzione del Santo Ufficio non ristabilito, quelle riforme alle quali indendeva unanime col fratello Giuseppe II. Sebbene il figlio Ferdinando regnasse in Toscana, l'imperatore avrebbe facilmente potuto evitare che il Ricci dovesse sottostare alla bolla *Auctorem Fidei*, per la quale dovette rinunziare al vescovato, e più tardi fu costretto alla riconciliazione, che fu battezzata per ritrattazione. Con tutto questo, dello abbandono di Pietro Leopoldo, dice il Gelli, non muove lamento mai, non solo nelle Memorie, ma nemmeno nelle lettere agli amici. Continuò invece a proseguirlo con lodi sempre; e delle sue lettere da lui ricevute si compiaceva e si gloriava, tenendole come il maggiore dei suoi conforti in mezzo a tante afflizioni.

Per lunghi anni egli godette apertamente il favore del principe; pure non fu mai cortigiano, nè per sè chiese cosa alcuna, nè s'impacciò in cosa alcuna che fosse fuori del suo ministero. Delle sue idee in politica abbiamo un documento molto singolare in una lunghissima lettera pastorale sui doveri dei sudditi verso il sovrano, che porta la data 6 Febbraio 1784, due anni prima

del Sinodo, ripubblicata nell'appendice agli atti e decreti del concilio di Pistoia, e che empie dieci pagine di fitta stampa, da pagina 97 a pag. 107. Egli vi tesse il panegirico del potere assoluto, che vuol dimostrare che è gius divino: tutto pel principe, nulla pei sudditi. A questi solamente il poter esporre i propri lagni al trono; se non vi si bada, obbedienza passiva, rassegnazione ai voleri di Dio. Si disse molto singolare questa pastorale, perchè ammette, anzi proclama la intera separazione del pastorale dallo scettro, e proclama che il principe ha diritto d' intervenire colla sua autorità nelle parti della disciplina ecclesiastica. Sostituito al governo granducale il regno di Etruria, effimero ma assoluto, egli non se ne scontentò, e scrivendo al Gamboni patriarca di Venezia lodò con esuberanti parole Napoleone I, il quale che volesse istituzioni libere, i fatti non dicono, sebbene sia chi pretenda che volesse servirsi del dispotismo per attuarle, e che vi ricorse come àncora di salvezza, dopo il ritorno dalla isola d' Elba.

Il Ricci nato ed educato in monarchia assoluta, che nelle sue riforme non ha messo a calcolo l' importanza del popolo, che non uscì mai della sfera delle riforme ecclesiastiche, che queste riforme vedeva volute e attuate dal granduca, dallo imperatore suo fratello, principi assolutissimi, non poteva non riporre tutta la sua fede in quel così detto *despotismo illuminato*, che dipendendo dalla volontà di un solo uomo, può essere mutabile come la volontà umana, le umane passioni, e pel quale il mite discepolo di Burro e di Seneca si mutò nel nefandissimo dei tiranni. Al quale despotismo illuminato oggimai hanno rinunziato, quale più quale meno, quasi tutti i sovrani da quella potenza stragrande, che è la opinione pubblica, condotti a far compartecipare i sudditi ai diritti della sovranità. La qual cosa al tempo del Ricci non solo sarebbe stata tenuta come crimine da punirsi colla forca, ma anche come pazzia da manicomio, tranne che da pochi generosi e forti intelletti.

XII. Le Memorie di Monsignor Scipione de' Ricci fanno sorgere nella mente una riflessione che non pare sia da dimenticarsi. La curia romana avversò le riforme individuali proposte da cattolici, e se venne a decretare il Concilio di Trento fu perchè vi fu costretta; ma il Concilio di Trento seppe così governare, che se fece alcune riforme, non può asserirsi in buona coscienza che tutte

operasse quello che era necessario al suo tempo, nè poteva prevedere tutto quello sarebbe necessario col lasso degli anni. La fede cattolica è immutabile, ma la disciplina ecclesiastica subisce, come ogni altra cosa, lo influsso della civiltà nelle sue condizioni alternantisi. Non fu il solo Ricci accusato dalla curia, nè Giuseppe II, nè Pietro Leopoldo. Le riforme del Savonarola si sa quale fine avessero: le persecuzioni e il rogo. Si accennò in questo *Archivio Storico* alle riforme ideate in Padova sotto il patronato di Pietro Bembo, in ispecie per opera di Gaspero Contarini sapientissimo uomo, e che non potendo aver luogo prepararono l'*auto-da-fè* ad Aonio Paleario, lo esilio a Bernardino Ochino. Paolo III, pontefice che avrebbe voluto essere riformatore, insignì il Contarini della porpora cardinalizia, lo inviò a Ratisbona. Forse avrebbe potuto operare la pacificazione della Chiesa, ma fu disconfessato, richiamato, e cacciato a reggere la legazione di Bologna, dove morì in fresca età, di morte se non preparata, almeno dubbia. Noi vivi abbiamo conosciuto un prete, immacolato nel vivere, sicuramente e dottamente cattolico, sapientissimo tra i filosofi, Antonio Rosmini, e conosciamo tutte le circostanze che lo travagliarono. E sappiamo come le sue opere fossero poste nel lambicco per poterne estrarre qualche, anche lieve, ombra di eresia, e non fu possibile; ciò repugnando al senso comune, non alle male arti colle quali si voleva avvinghiarlo. Ma abbiamo veduto messo all' Indice il suo libro *Le cinque piaghe della Santa Chiesa*, nel quale propugnatore acerrimo della fede e della unità cattolica sotto al governo delle somme chiavi, zelatore assiduo della morale, dispensatore di questa come di quelle nel suo provvidente istituto, corrobora le sue dottrine intorno a riforme disciplinari con autorità che la Chiesa tiene per impulsi irrefragabili. Il buon Rosmini *laudabiliter se subjecit* alla sentenza, come suolsi fatta senza udire lo imputato e senza darne ragione, lo che non si osava nemmeno, e fosse pure apparenza, dal tribunale rivoluzionario di Parigi. Ma se Galileo disse nella sua abiura, *e pur si muove!* il gran Roveretano, di certo, avrà detto: eppure il tempo e la necessità faranno ragione alle mie proposte! E le sue proposte erano più calzanti che quelle del Ricci.

A. SAGREDO.

La congiura di Pietro Fatinelli contro la Signoria Lucchese, *raccontata sui documenti da* GIOVANNI SFORZA. Lucca, Canovetti, 1865, in 8vo di pag. 77 (ediz. di CCL copie).

Sul principio di questo commentario, scritto (si sente) da giovane che studia il contegno de'nostri antichi narratori, e il soggetto frugato ne'documenti sa trattare con quella cura de'particolari che dalla testimonianza e consapevolezza propria gli antichi attingevano, e, com'essi, alla fedele e compiuta narrazione cerca eleganza dalla semplicità; sul bel principio, l'autore ricorda il nome di Pietro Giordani e il disegno ch'egli ebbe di scrivere « della istoria letteraria e politica dei lucchesi nel sec. XVI ». E invero i tempi e i fatti che il piacentino si proponeva a illustrare, e pe'quali esercitava di lunghe e accesissime domande la pazienza del buon Fornaciari (1), hanno singolare importanza non per la storia di Lucca solo ma per la italiana tutta del 500; presentandoci, quasi in un quadro di vivacissimi colori, quello che press'a poco si agitava nel seno anche delle altre città repubblicane, tutte inferme de'medesimi mali: ciò erano le immodeste e tiranniche e discordi ambizioni de'grandi; irrequietezza della plebe, a cui avean tolta l'antica potenza i vizii e le viltà proprie; e conseguenza di questi guai, ogni dì una nuova usurpazione e ristringimento nei liberi ordini della repubblica vacillante, onde si preparava la ruina delle interne libertà e l'assodamento della servitù straniera. Dovè parere al Giordani (acuto com'era in queste osservazioni parziali, e dotto di minuta notizia di fatti e luoghi) che forse la storia d'Italia in nessun'altra città offriva tanto chiari e spiccati indizii di cotesti mali, quanto in Lucca negli anni che corsero dal 1522 al 1556, « gran dramma politico disteso in trentaquattr'anni. Atto primo, di pochi giorni, nel 1522; tumulto dei Poggi, discordia e gara tra'nobili dominanti. Atto secondo, di undici giorni, nel 31-32: sollevazione della plebe contro i nobili, aiutata dalle reliquie della congiura Poggiana. Atto terzo, di un giorno, nel 1556; legge d'oligarchia del Bernardini » (2).

(1) Vedi il loro [illegible] nel periodico letterario fiorentino, Il POLIZIANO; marzo 1859.

(2) [illegible] lett. XII.

Allo studio di quel periodo il Giordani fu invogliato eziandio dalla eloquenza del Beverini e del Guidiccioni. Dal latino liviano del frate volgarizzò gli *Straccioni*, e curò che il suo Gussalli facesse altrettanto del *tumulto poggiano* e della *legge martiniana*; del Guidiccioni pensò ripubblicare la orazione in questo meditato volumetto lucchese.

Ora è bello vedere come il Giordani, pure con un desiderio de'suoi tanti mancati, invogliasse un erudito e diligente giovane a raggirarsi nuovamente per coteste fortunose vicende, e dedurre alla illustrazione di esse dai dischiusi archivii quella luce più piena che il Giordani e il Fornaciari avrebber dovuta indarno desiderare. Vero è che il signore Sforza non illustra nel suo libretto che una scena del dramma; e dei Poggi, delli Straccioni, e della legge oligarchica appena accenna brevissimamente in una *Appendice*; nè l'*Appendice* giudicherei del libretto la parte migliore. Ma e lo esser quella scena « sconosciuta al Giordani medesimo, e malamente e « con errori molti descritta dagli storici e dai cronisti » (1); e più la natura del fatto, eloquentissimo a dimostrare que'medesimi umori e disposizioni nella cittadinanza lucchese che aveano poco avanti prodotto i tumulti poggeschi e plebei, danno alla congiura di Pietro Fatinelli importanza maggiore che essa di per sè, tale quale passò, non avrebbe.

Di famiglia nobile e potente; incamminato da giovane per la via, larga allora e desiderata, delle corti e dell'armi; milite nelle galere del Doria, agente de'conti dell'Anguillara in corte di Spagna; lo troviamo a Tunisi, a Genova, a Bologna, a Piacenza, a Toledo, a Zante, a Trento; soldato, diplomatico, mercante, cortigiano (2). Tale allora la vita de'*gentiluomini*. Al Fatinelli però vien presto in uggia: e già nel 37, avanti d'acconciarsi con Virginio dell'Anguillara, lo sentiamo lagnarsi di sue *tribolazioni*, e che gli *sono tanto cresciuti li inimici senza causa* sua, *che* sarà *forzato di dar luogo alla fortuna....* e ridursi *a Lucca a vita più quieta*. Vita di figliuolo e di cittadino. Ma di questa, anche più presto, senza pure averla assaggiata, storna il giovane l'inquieta ardente anima. E già nel 39 sogna e ordisce congiure e sorprese. Suo fidato addiviene un altro venturiere, Giovambattista Bazzi-

(1) *Avvertenza*, p. 6.
(2) *Documenti*, I, p. 51-61. *Otto lettere del Fatinelli*.

calupo da Chiavari: e prima prova, fanno disegno sopra un castello dei conti Lando, per impadronirsene con assalto improvviso. Mancano il tempo e la fortuna: e poi a Pietro già già pare troppo povera ambizione questa d'un castello; e nella fantasia commossa rimùgina, memoria sanguinosa di adolescenza, le audaci imprese dei Poggi dentro la sua Lucca. Che varrebbe (1) « ridursi a Lucca « a vita più quieta »? Ei pensa cose che « o ne faranno morire « onoratamente o ne alzeranno dal vulgo... Se faremo incontro, « staremo bene tutta la vita nostra; se sarà zara, non possiamo « perder più di quello che abbiamo.... Me ne verrò in Italia, e « voglia Dio con quella fortuna che Ottaviano tornò a Roma dopo « la morte del patre.... Io non penso nè all' imperio di Costantino « nè a quel d'Africa, ma a cose che a noi saranno assai facili.... « E dove è più pericolo, el v'è ancora più utile et onore.... Non « si dirà almeno che i pensieri nostri non siano stati degni di « noi ». Nè erano, i pensieri, venuti a un tratto, ma lungo tempo, prima che scoppiassero in siffatte determinazioni, covati. « Sappiate e' sono ormai sei anni (scrive nel 40) che ho « questo disegno in capo: e quanto più vado avanti, tanto lo « ritrovo più riuscibile; ma conviene lassar maturare le occa« sioni, le quali non dubitate punto ch'io lassi passare senza « fare fatto d'arme con la fortuna; la quale, ma più Dio, prego « che faccia li successi nostri felici, come meritano li animi nostri ». E pregando Dio, chiede all'amico « XX omini che non si spa« ventino di far un poco di sangue »; intendi, la strage degli Anziani e del Gonfaloniere. Que' tratti del Fatinelli ci rivelano compiutamente gl'intendimenti della sua congiura, e sono la più sicura scorta a giudicarlo un Catilina volgare, senza nè vizii nè virtù romane; e meritavano che dal corpo dei Documenti l'Autore le inserisse a luoghi opportuni nella sua narrazione: la quale com'è diligentissima e diffusa nel raccontare il successivo svolgimento de'fatti, così pare a me un po' manchevole in questa parte de'disegni e dell'apparecchio; e che trascuri materiali bellissimi a uno studio più largo e delicato della indole di Pietro e delle qualità del secolo, offertile dalle lettere familiari di lui e del Bazzicalupo (2). La congiura abortì nel 43, schiacciata da un

(1) I tratti seguenti sono delle cit. lett. *Docum.*, I.
(2) *Documenti*, III.

tradimento (forse una vendetta) di quel conte Lando, e soffocata nel sangue prima di Giambattista; poi del Fatinelli, imprigionato nella corte di Spagna, e concesso dall'imperatore, dopo istanze e pratiche e pecunia, alla *giustizia* delli Anziani. Il tradimento, il processo, le pratiche, la condanna hanno, distinti, i lor *documenti;* e sopra essi aiutata dai cronisti mss. *rerum lucensium*, va fedele e spedita la narrazione.

Si avrà a male il signore Sforza, se consideriamo il suo libretto come un saggio sbozzato per far prova delle proprie forze, e prender animo a trattare da capo a fondo quel tema maggiore vagheggiato dal Giordani? Se appunto per chiedere da'critici consiglio e conforti a quella impresa avess'egli pubblicato il suo Fatinelli, nulla mi terrebbe dal porgerglieli larghissimi, se non la coscienza della poca mia autorità.

I. Del Lungo.

NOTIZIA DI ALCUNI MANOSCRITTI

DELL'ARCHIVIO SECRETO VATICANO

Studiansi gli scrittori nostri di attribuire antichissime origini anche agli archivii della santa sede, appropriando al loro intendimento la parola *archivum*, che alcune volte incontrasi nelle vite de' papi de' primi secoli; e sopra sì debil base costruendo vastissimo edificio. La è una vecchia ed ormai vieta arte questa de' curiali far discendere giù giù per le anella de' secoli ogni istituto e perfino ogni costumanza della Chiesa romana; come se ella fosse venuta al mondo vestita ed armata al paro della Minerva dal cervello di Giove. Chi nel proposito nostro amasse di chiarirsi legga le « Memorie storiche degli archivi della santa sede di Gaetano Marini » (1).

Tenuta per quel che vale la vanagloria della loro longevità, è però certo che per colà dentro non si conservano neppure i titoli originali o le copie autentiche di quelli atti che *Deusdedit* dice nella sua collezione de' canoni aver veduti nel cartolario lateranense; nè è noto alcun inventario che li descriva. Difficilmente puossi credere che un ordine così accurato conservatore delle cose sue qual è il clericato, prima delle lotte del sacerdozio coll' impero e prima anche della traslazione della sede romana in Avignone, debba aver lasciati perire quegli atti, fino a non rimanerne traccia, sui quali fondavasi la genesi del suo possesso territoriale e politico. Perciò la recente

(1) Opuscolo pubblicato dal card. Angelo Mai in Roma nel 1825, unitamente al altro di Costantino Ruggieri sulla Biblioteca Ottoboniana.

opera intitolata: *Codex diplomaticus dominii temporalis sanctæ sedis* (1), compilata da quella stessa persona che è preposta alli archivi secreti, ha mancato al segno cui intendeva, vale a dire: la prova diplomatica dell' antica o legittima origine del dominio temporale sulle varie provincie che non ha guari erano ancora soggette alla santa sede. Questo intendimento lo manifesta il compilatore, uomo tedesco, in uno scritto francese, premesso a tre volumi latini. I diplomi caroliniani inseriti nel *Codex* e molti degli altri imperiali sono stati desunti da que' medesimi apografi d' onde già li avevano tratti gli annalisti ecclesiastici: fonti dubbie e dai più ricusate anche dopo che Fontanini, Marino Marini e molti altri hanno cerco di giustificarle. I documenti più recenti, desunti dai bollarii e dagli altri registri di camera testimoniano cosa da niuno niegata: l' atto del dominio. Anzi spesso ancora gli vanno contro; come sono le guerre e le paci fatte dalle comuni autonome. Eppure una bella prova della legittima origine della dominazione pontificia, almeno su qualche città, si sarebbe potuta raccogliere in quei medesimi volumi; le dedizioni, cioè, popolari o come oggi si dice per *plebiscito*, che la santa sede di preferenza ad ogni altro modo accoglieva nel secolo decimoterzo. Mi ricorda avervi letto quella di Ferrara, fatta solennemente dal notaio apostolico, interrogando al banco suo uomo per uomo di ogni contrada. Ma, siccome queste prove non consuonano colla dottrina politica che più oggidì è in favore nella curia romana, però furono taciute. E di ciò basti.

Poche sono adunque entro l' archivio secreto vaticano le carte originali anteriori al decimo secolo; e queste stanno o nella collezione camerale del Monsagrati, formata di moltissime carte bolognesi e romagnole: ovvero in quelle provenienti dalla biblioteca vaticana; d' onde, dappoi che Sisto V la trasportò ove è al presente, furono tratti i più antichi e preziosi monumenti per seppellirli in archivio secreto. Fin tanto che la biblioteca stette a terreno nell' edificio di Sisto IV (ora fatto magazzino di biade ad onta delle buone

(1) *Romae* 18[illegible]

dipinture che stanno pe' muri e del rispetto che si deve alla memoria di que' grandi che la fondarono e resero celebre) ebbe una parte che Platina, suo primo ordinatore, chiamò *secreta*, ed un' altra *secretior*. Nella prima mise gli eretici e gli osceni, come apprendesi dal suo catalogo, e fra di essi il *Decameron*. Nella più secreta ripose i documenti originali ed autentici: *i regesta pontificum* fin da Innocenzo III e oltre duemila istrumenti, diplomi, bolle, in parte già trascritte nel *liber censuum* di Cencio Camerario, ed in parte spettanti alle controversie coi greci o cogli imperatori tedeschi. Occupavano tre armadi e quattro casse di cipresso. Paolo II fece trasportare i diplomi per maggior cautela nel Castello Sant'Angelo; i quali divennero il nucleo principale di quell'archivio, sulla fine del secolo scorso incorporato anch' esso nel vaticano. In uno de' prossimi numeri ne pubblicherò un diligente inventario fatto nel 1518 dall'erudito Zanobi Acciaioli per ordine di Leone X.

Nel 1566 la corte spedì Mario Lazzarini di Amelia commissario speciale per trasferire a Roma tutte le carte che erano nel palazzo pontificio di Avignone, nella torre di San Niccola e nell' altra della Ghiadaia, d' infame memoria, Sfuggirono in quella occasione al Lazzerini un ben cinquecento volumi, che nei primi anni di Pio VI entrarono anch' essi in archivio secreto. Ricuperò per altro centocinquantasette volumi dei regesti di Niccolò IV, di Giovanni XXIII, Clemente V, Clemente VI, Innocenzo VI, Clemente VII, Urbano V, Gregorio XI, Benedetto XII: otto grandi fasci, *sive onera hominis*, dice l' inventario, di documenti *tam in pergameno quam in carta papyracea*: settanta volumi *diversarum rerum ad sedem apostolicam spectantium*, *maxime in materia scismatis*, ed un dugento codici di autori, i quali stanno tuttora nell' archivio, accompagnati coi manoscritti delle biblioteche Pio, Carpegna, Ciampini e di varie chiese di Roma; e formano nella sala detta delle Miscellanee un complesso di forse ottomila volumi. Per l' antichissimo costume della corte che, defunto il pontefice, tutte le carte e libri da' notai ritrovati nelle sue stanze, s' inventariano e si racchiudono in archivio, i dugento o poco più codici che Lazzarini tolse dalla Torre della

Ghiadaia possono guardarsi come un monumento degli studii de' pontefici francesi, che tennero stanza in Avignone. Dante ancora in questo ha detto il vero. I decretali e gli altri *dottori magni* vi hanno il maggior posto; e se togli un paio di esemplari degli scritti politici di Aristotile, due libri di musica, alcuni di secreti, il *pantheon* di Gottofredo viterbese, un vocabolario ed un *liber derivationum* di Uguccione da Ferrara, il resto è de' commentatori biblici.

Le carte provenute da Avignone e quelle tolte alla biblioteca vaticana formavano già di per sè un sufficente avviamento di nuovo archivio nella residenza medesima dei pontefici. Paolo V diede a quest'uso un quattordici sale, partite in tre piani ed attigue alla biblioteca medesima dal lato di tramontana. Di alcune fece splendidamente dipingere da' più valenti del suo tempo le gesta della santa sede sulle pareti, e per le volte paesaggi ed allegorie ad imitazione di quelle della biblioteca di Sisto V. Poscia richiese alle collegiate ed a'monasteri le loro carte; ma giacchè tanto le une come gli altri si ricusarono, vi radunò que' protocolli della camera apostolica che rimanevano presso i suoi segretari e cancellieri, fino alla metà del secolo decimosesto. Ed è di questi che ora presento una notizia, searsa per certo, ma di cui, se si considera essere poco manco che impossibile penetrare in un luogo guardato con tale gelosia da punire colla scomunica chiunque vi ponga il piede senza speciale indulgenza del pontefice, gli studiosi della istoria nostra mi sapranno grado.

In tre parti distinte si divide l'archivio. Nella prima, che è detta di stato, sono conservati i dispacci politici ed ecclesiastici; i registri e le cifre dei segretari di stato; le memorie ed i carteggi delle nunziature, divisi per armari col nome dei regni ove il nunzio risiede; tutti i concordati e gli altri trattati colla santa sede.

La seconda, detta camerale, comprende le bolle, i brevi comuni e quelli diretti ai principi, le donazioni, i privilegi, gli acquisti e le ricupere del principato, i giuramenti di fedeltà, le investiture, i vicariati, i pagamenti de' tributi, le devoluzioni, i confini dello stato ecclesiastico, l'entrata ed uscita della camera, gli atti della visita e

del concilio di Trento, i comizi e le diete di Germania e Polonia, e moltissime scritture, difese e risposte circa le antiche e moderne vertenze della santa sede. Inoltre tutte le carte dell' archivio di Castel Sant' Angelo.

La terza detta di Avignone, contiene in sè tutte le materie che raccolte furono od hanno relazione al tempo della restituzione della sede da Avignone a Roma, con molte altre scritture concernenti le controversie di Parma e Piacenza, Comacchio e Ferrara, Napoli ed i feudi di Piemonte.

Di tutta questa farraggine di titoli neppure un rigo d' indice o d' inventario; salvo le schede degli studii preparatori di Garampi e dei due Marini (Gaetano e Callisto) che possono tener luogo d'indice alfabetico ai volumi camerali; e gli spogli dei medesimi fatti da Felice Contelorio. Dal tempo che mi fu dato esaminare l' archivio a quest' oggi nessun beneficio deve avere ricevuto; imperocchè l' ordinarlo meglio ed il descriverlo è opera di troppo maggior lena che lo comportino l' ingegno ed il sapere del moderno archivista.

Molte altre carte vi sono state introdotte, provenienti da sbagli fatti nella distribuzione delle casse ritornate da Parigi. Ma per questo il suddescritto ordine non può essere stato cangiato sostanzialmente.

G. Amati.

Giovanni XXII.

Registra nonnullarum civitatum et terrarum pertinentium ad Romanam Ecclesiam existentium in Patrimonio Beati Petri in Tuscia.

Incomincia: *Registrum curie Patrimonii B. Petri in Tuscia. In nomine Domini amen. Anno Domini Nativitatis eiusdem* 1334 *inditione* 2. *Pontificatus Ioannis xxij anno xviij. Quoniam labilis est memoria etc.*

Termina: *Ego Petrus olim Philippucij de Reate imperiali auctoritate notarius quia predicte auscultationi decreti et auctoritatis interpositione interfui ideo predicta testor et firmo etc.*

Volume in pergamena di fogli 149 numerati.

CLEMENTE VI ED INNOCENZO VI.

Registrum litterarum Camere Apostolice.

Incomincia: *Neruuegie et Suetie exactio et quietatio decimarum. Clemens episcopus seruus seruorum Dei. Dilecto filio Iohanni Guilabeati etc.*

Termina: *Datum apud Villam novam Ammonensis Diocesis V nonas maij pontificatus nostri anno IV.*

Volume cartaceo di fogli 244 num.

INNOCENZO VI.

Vicariatuum.

Sono tre volumi in pergamena coperti colle tavole, e contengono: *Homagia, ligia et vassallagia terrarum et castrorum provincie Marchie*, negli anni 1354, 1355 e 1356, quando n'era legato Egidio d'Albornoz.

Il primo di fogli 486 incomincia: *Iuramentum D. Rodulphi de Camerino. In nomine domini, anno nativitatis eiusdem* 1354; e termina: *interfui et de ipsius domini Legati mandato me subscripsi in fidem et testimonium premissorum. Ego Nicolaus Galuardi clericus leodiensis notarius.*

Il secondo di fogli 450 incomincia: *Vicariatus D. D. Bernardini et Guidonis de Polenta. In nomine domini Amen. Anno nativitatis eiusdem* 1356; e termina: *Universitatibus et collegio vel personis aliis.*

Il terzo di fogli 434 incomincia: *Infrascriptæ sunt rubricae gestorum*; termina: *Deficiunt etiam certa castra comunantia Ecclesiae Romanae que antiquitus occupatae fuerunt per civitates Marchiae, et ad huc tenent occupatae.*

GREGORIO XI.

Tre volumi *Registrorum litterarum* degli anni e VVI.

Il primo di fogli 526 incomincia: *De Curia. Gregorius episcopus seruus seruorum Dei Dilecto filio collectori fructuum et proventuum in civitate et diocesi ac provincia Narbonensi Camere apostolice debitori;* termina: *Datum in galera nostra in Gulfo ante Leones foroluciensis diocesis viij idus octobris pont. nostri anno sexto.*

Il secondo di fogli 442 incomincia: *Gregorius episcopus seruus seruorum Dei Venerabili fratri episcopo Lucano;* termina: *Datum Avinione 2 Idus septembris anno sexto.*

Il terzo non numerato incomincia: *Litere de curia D. Gregorii pape* XI *anni sexti. Dilecto filio Francisco tituli Sancte Sabine presbytero cardinali in Urbe et eius districtu vicario;* termina: *Datum Avinioni* XV *calendas Julij anno sexto.*

Urbano VI.

Tre volumi di varie materie inscritti ad Urbano VI, contenenti però documenti di Bonifacio IX, d'Innocenzo VII e di Gregorio XII.

Il primo intitolato: *Registra litterarum* anni III, IV et V, di fogli 360, incomincia: *Pro Archiepiscopo Cantuariensi. Urbanus episcopus seruus seruorum Dei venerabili fratri etc.;* termina: *Datum Avinione Calendis Julii pontificatus nostri anno octavo. Collationata ut supra.* Si avverta che questo anno ottavo si deve intendere di Clemente VI, giacchè sulla fine del volume sono trascritte due bolle di quel pontefice.

Il secondo è intitolato: *Vicariatuum et feudorum Urbani VI.* Ha 298 fogli ed incomincia: *Maffiolus miseratione divina archiepiscopus Ragusinus.* Termina: *Gratis de mandato D. N. Pape. J. Fabri.*

Terzo intitolato: *Decimarum et collectorum Urbani VI, Bonifacii IX, Innocentii VII et Gregorii XII*, è di fogli 290. Incomincia: *Urbanus episcopus seruus seruorum Dei, Dilecto filio Johanni dicto Rone;* termina: *in Diocesi Concordiensi D. Iacobum Rauano subcollectorem constituimus.*

VIII.° intitolato: *Ultimus bullarum Bonifacii IX*, *et primus Innocentij VII*; di fogli 383, incomincia: *Vicariatus terrae Fabriani*, e termina: *P. Bertoldo*, *A. de Camporegali.*

INNOCENZO VII.

Rimangono il secondo e terzo libro delle sue bolle.

Il secondo è di fogli 135 ed incomincia: *Provisio siue assignatio de 400 florenis*; termina: *A. de Reate.*

Il terzo incomincia: *Assignatio pro Francisco de Ursinis*, e termina: *De Curia*, *Henricus*, ed è di fogli 355.

GREGORIO XII.

Incomincia il primo di fogli 267: *Deputatur D. Petrus Miani.* Termina: *Collata M. de Strata.*

Il secondo di fogli 280: *Constituitur Ugolinus de Camerino in generalem Vicarium ordinis Predicatorum*; termina: *de Curia. Jo. de Montepolitiano.*

Il terzo di fogli 132: *Facultas pro cardinali Ariminensi.* Termina: *Jo. de Montepolitiano.*

Il quarto è intitolato: *Ultimus Gregorii XII*, di fogli 138. Incomincia: *Remissio excessuum et delictorum Ripetransonis.* Termina: *M. de Strada.*

Manuale Gregorii XII: ed un volume *introituum et exituum Urbis* degli anni 1408-1412.

ALESSANDRO V.

Un solo volume che è di fogli 232. Incomincia: *Rubrice secundi libri siue Registri de Curia.* Termina: *Collata per me P. de Tulphia*, *B. de Monte.*

GIOVANNI XXIII.

Il suo primo volume è intitolato: III *de Curia*, è di fogli 272 ed incomincia: *Rubricae tertii libri*, *siue registri de Curia.* Termina: *Jo. Cordurerij.*

Altri tre volumi contenenti atti di alcuni pontefici che successero in quel periodo di tempo.

S' intitola il primo: *Ultimus diversorum Urbani pape VI et primus Bonifatii pape noni*; di 331 fogli, ed incomincia: *Modificatio pro Episcopo Isclano.* Termina: *Tassia una satis simplex.*

Similmente è intitolato il secondo di fogli 346 ed incomincia: *Repertorium bullarnm inferius per totum registrum contentarum et primo constituit marescallum etc.* Termina: *De ipsorum licentia pariter et mandato.*

Il terzo ha per titolo: *Bullarum Urbani, Bonifatii, Iohannis, Martini et Innocentii.* È di fogli 185; incomincia: *Sacrosancte Romane Ecclesie Cardinales, die 23 novembris* 1420. Termina: *Gratis de mandato domini nostri papae. G. Stoter.*

Bonifacio IX.

Otto di questo pontefice erano i volumi delle bolle: manca però il primo perchè forse vennero registrate nel volume terzo di Urbano VI.

II°. di fogli 402, incomincia: *Vicariatus Pensauriensis, Fulginatensis etc.*; termina: *Gratis de mandato S. D. N. Papae. V. de Aquila.*

III.° di fogli 407, incomincia: *Capellanatus honoris pro Conrado*; termina: *In huiusmodi officio collectorie auctoritate apostolica.*

IV.° di fogli 368, incomincia: *Bonifacius episcopus seruus seruorum Dei dilecto filio Lucae etc.*; termina: *De Curia Bertoldus Echardus.*

V.° di fogli 359, incomincia: *Absolutio universitatis terre Canini*; termina: *Pontificatus nostri anno XI.*

VI.° di fogli 335, incomincia: *Citatio contra Iohannem de Columna et Nicolaum etc.*; termina: *Spiritualcs et temporales reincidentias.*

VII.° di fogli 255, incomincia: *Prorogatio officii superstitum fabrice Sancti Pauli*; termina: *Gratis Io. de Mercatello.*

Il secondo è intitolato : III *bullarum Johannis XXIII*, *litterarum apostolicarum de Curia anni secundi eiusdem.*

Il terzo : *Litterarum apostolicarum de curia anni secundi et tertii.* Incomincia : *Rubrice registri litterarum apostolicarum de Curia.* Termina : *C. de Reate.* È di 264 fogli.

Il quarto : *Liber sextus bullarum de Curia.* Di fogli 308. Incomincia : *Rubrice libri sexti litterarum apostolicarum de Curia.* Termina : *Pontificatus nostri anno tertio.*

Il quinto : *Liber septimus Johannis pape XXIII.* Incomincia : *Rubricelle libri septimi litterarum apostolicarum.* Termina : *Petrus Lure cancellarius de mandato.*

Il sesto di fogli 301 : *Mandatur Antonio de Cancellariis.* Termina: *P. de Iulhia.*

MARTINO V.

Un piccolo volume intitolato *Secretus*, di fogli 31 ; incomincia : *B. de Montepolitiano. Martinus etc. Dilecto filio nobili viro Johanni Orlandi.* Termina : *et me cum appositione signi mei consueti subscripsi.*

Il secondo *de Curia*, di fogli 300, incomincia : *Rubrice primi registri litterarum apostolicarum.* Termina: *Collat. per me Jo. Bolier.*

Il terzo *de Curia* incomincia : *Rubrice 3 libri litterarum apostolicarum de Curia. Alphonso S. Eustachii Diacono Cardinali etc.* Termina : *P. Negrandi*, ed è di fogli 337.

IV. *de Curia*, di fogli 292. Incomincia : *Rubrice quarti registri. Branda tituli S. Clementis.* Termina : *Jo. de Nursia.*

V. senza titolo, di fogli 299, incomincia : *Quietantia pro Bartholomeo de Viricio.* Termina : *C. de Thomacellis.*

Il sesto è intitolato : *Ultimus Martini V et primus Eugenii IV*, di fogli 399. Incomincia : *Aurelianensis prouenit pro fratre Abruel. alias le Gros.* Termina : *Poggius.*

Il settimo contiene i capitoli degli uomini d'arme ed i registri delle loro paghe ; è di fogli 94. Incomincia : *Capitula Angeli de la Regola* e termina : *ad premissa vocatis specialiter et rogatis.*

L'ottavo è dei brevi di Martino e d'Eugenio. Ha fogli 335, ed incomincia: *Martinus episcopus seruus seruorum Dei Ven. fr. Henrico episcopo etc.* Termina: *tuo regno consistentia.*

Il nono contiene le materie dette *Diversorum* di tutto il pontificato di Martino. Nel principio ha alcune bolle d'Innocenzo VII e di Benedetto XIII, e termina: *Gratis de mandato. De Cosatiis.* Ha fogli 295.

Nel decimo sono trascritti tutti i brevi di Martino agl'imperatori ed altri potentati. È di fogli 153 ed incomincia: *Respondit Regi Angliae.* Termina: *Juris Clarissimis Consulibus.*

Seguono quattro volumi di *Officiorum* numerati progressivamente: uno de' beneficii vacanti in quel pontificato; altro dei capitoli delle genti d'arme; un terzo della medesima materia, che giunge a tutto il primo anno di Eugenio IV, e dieci volumi di *Diversorum de Camera.* Appartengono a Martino V anche i seguenti volumi. *Thesaureriae Urbis annorum* 1418, 1419. — *Camerae Urbis*, *anni* 1422 — 1426; manca il 1424; e sono quattro volumi. — *Depositarii*, *anni* 1426-1428. *Thesaurarii camere Urbis anni* 1426. — *Camerarii annorum* 1427 e 1428. — *Domini Thesaurarij ann.* 1428 e 1429. — *Camere apostolice ann.* 1429, 1430. — *Computa guerre Bononiensis anni* 1429.

Eugenio IV.

Manca il sesto dei dieci volumi delle bolle *de Curia* di questo papa.

Il primo incomincia: *Sequuntur Rubrice primi libri bullarum S. D. N. Eugenii Pape quarti de anno primo*, e termina: *J. de Amandis.* Di fogli 291.

Il secondo: *Avinionens. conceditur facultas leuandi*; termina: *Collat. S. de Spoleto.* Fogli 275.

Terzo. *Perusin. Littere potestarie civitatis perusine.* Termina: *anno. N. de Carbonibus.* Fogli 208.

Quarto: *Camerinensis absolutio super homicidio.* Termina: *anno VIII. L. Gherundia.*

Quinto: *Inceptus Ferrarie anno octavo. Registrum bullarum.* Termina: *de verbo ad verbum, ut in illa continetur.* Di fogli 278.

Settimo: *Ianuarius* 1444. *Antonio Davidis.* Termina: *de Curia. A. de Corneto.* Di fogli 315.

Ottavo: *Constitutiones et capitula clericorum et officialium camere.* Termina: *A. de Corneto.* Fogli 318.

Nono: *Rubrice libri noni bullarum de Curia.* Termina: *Datum ut supra. G. de Puteo.* Fogli 304.

Decimo, di fogli 254: *Declaratio Schismatici Hieronymi Folghesano.* Termina: *Jo. de Viterbio.*

Undici volumi di bolle secrete registrate in Camera.

1.° *Inceptum Senis de anno* 1443. *Registrum primum secretum. — Collat. per me P. Parui fratris. Bonamicus.* 2.° *Primus secretus anni XII et XIII inceptus Florentie — anno XIV. F. de Guasconibus.* 3.° *Secundus secretus inceptus Rome. — G. de Callio.* 4.° *Tertius secretus. — G. de Puteo.* 5.° *A. de Florentia. Eugenius episcopus seruus seruorum Dei ad sempiternam rei memoriam. — G. de Puteo.* 6.° *A. de Florentia. Eugenius etc. Dilecto filio Theodorico electo Maguntino. — Fortalitium inutile et infructuosum.* 7.° *Regis Aragonum. Eugenius etc. Dilecto filio Ludovico tituli S. Laurentii in Damaso. — Dat.* 14 *Februarii anno XVI.* 8.° *Decimae pro Duce Britaniae. Francisco Duci Britanie. — etsi derogationem specialem et individuam erigerent.* 9.° *XIV de Curia. Vasionens. Poncianus electus Vasionensis. — Datum ut supra. Iohannes Synodi.* 10.° *Diversorum totius pontificatus Eugenii IV. Literae Potestariae civitatis Castri. — Idus Aprilis Pontificatus etc.* 11.° *Bullarum Eugenii IV. Nominatio Ioannis Ducis Britanie.*

Officiorum, tre volumi. — *Registrum officiorum sine officialium. — Liber bullarum inchoatus Florentie. — Liber capitulorum*, quattro volumi. — *Diversorum*, sei volumi. — *Liber introituum et exituum Camere apostolice anni* 1431. — Un altro volume contiene gli anni 1432-1434. — *Introituum Antonii de Piscia ann.* 1431-33. — *Liber Marcolini Depositarij Burgi S. Sepulchri ann.* 1431.

— *Liber D. Thesaurarii*, dieci volumi dall'anno 1431 all'anno 1447. — *Liber Camere apostolice*, cinque volumi dal 1433 al 1437. — *Liber Camere apostolice cum banco de Medicis ann.* 1434, 1435. — *Liber cardinalis Florentini anni* 1437. — *Liber D. Camerarii*, otto volumi dal 1434 al 1448.

Niccolò V.

I. *Secretus de Curia Nicolai V*, di fogli 276. Incomincia: *Siracusan. Antonio Olizna.* Termina: *D. de Luca.*

II. *Primus secretus Nicolai V*, di fogli 297. Incomincia: *Registrum primum S.^mi^ in Christo patris et D. N. D. Nicolai pape V.* Termina: *Gaspar Blondus.*

III. *Secundus secretus* di fol. 85. Incomincia: *Cameracensis. Bertrando de Guellis.* Termina: *Constantinus.*

IV. Di fogli 333. *Communitas Castri Ficardi absoluitur.* Termina: *Gaspar Blondus.*

V. Di fogli 295. Incomincia: *Nominatio D. Episcopi Herdensis.* Termina: *G. Blondus.*

VI. Di fogli 334. Incomincia: *Declaratio quod nominatio Ducis Burgundie etc.* Termina: *R. Bourdonis, G. Blondus.*

VII. Di fógli 334. Incomincia: *Nicolaus etc. ad futuram rei memoriam.* Termina: *R. de Recaneto, Gaspar Blondus.*

VIII. Di fogli 287. Incomincia: *Collatio parrochialis ecclesie S. Iacobi de Pontremulo.* Termina. *L. de Cosciariis, Gaspar Blondus.*

IX. Di fogli 302. Incomincia: *Commiseratio in forma humilibus.* Termina: *G. Blondus.*

X. Di fogli 364. Incomincia: *Petro Dubus clerico norincinensi.* Termina: *A. de Recaneto. G. Blondus.*

XI. Di fogli 282. Incomincia: *Confirmatio reintegrationis membri.* Termina: *Anno IV. Gaspar Blondus.*

XII. Di fogli 298. Incomincia: *Monitorium super translatione Iunen. ad Zagabriensem ecclesiam.* Termina: *A. de Recaneto.*

XIII. Di fogli 312. Incomincia: *Romana certarum pecuniarum per electos populi.* Termina: *L. de Cosciariis.*

XIV. Di fogli 391. Incomincia: *Dilecto filio tituli S. Marci presbitero cardinali veneto.* Termina: *Constantinus, Gaspar Blondus.*

XV. Di fogli 290. Incomincia: *S. D. N. coronat. Federicum corona regni Lombardiae, quam in Mediolanum accipere debebat, sed propter pestem non potuit etc.* Termina: *D. de Luca, Gaspar Blondus.*

XVI. Di fogli 393. Incomincia: *Nicolaus etc. Carissimo in Christo filio Johanni Castellae et Legionis regi illustri.* Termina: *P. Legendorost, Gaspar Blondus.*

XVII. Di fogli 333. Incomincia: *Nicolaus etc. Ven. fratribus Frisorigensi etc.* Termina: *A. de Venetiis, Gaspar Blondus.*

XVIII. Di fogli 523. Incomincia: *Roderico de Luna electo Compostellano.* Termina: *Jo. de Vulterris, Gaspar Blondus.*

XIX. Di fogli 288. Incomincia: *Nicolaus dilecto filio Joanni Pucellois etc.*; termina: *Pont. nostri anno VII.*

XX. Di fogli 288. Incomincia: *Donatio Rosae facta Regi Aragonum anno V.* Termina: *P. Paruifratris, G. Blondus.*

Capitula Zecchae urbis Francisci Mariani. Sono due volumi; l'ultimo dei quali termina colla data dei 3 decembre 1451.

Un volume di *Vicariati* tanto di Niccolò V, come di Callisto III e di Pio II. Incomincia col Vicariato di Bagnacavallo.

Officiorum, tre volumi — *Officialium*, un volume — *Secundus secretus* — *De Curia*, ventisei volumi — *Diversorum*, due volumi.

Liber introituum Thesaurarii, sei volumi dal 1447 al 1455.

» *Introituum Camerarii*, quattro volumi dal 1448 al 1455.

Liber Depositarii, tre volumi dal 1448 al 1455.

Liber introitus decimarum alme Urbis Francisci de Burgo 1454, due volumi.

CALLISTO III.

Bullarum de Curia, volume primo, di fogli 298, incomincia: *Rubricelle primi libri*; termina: *Gratis pro socio. A. de Reate.*

Volume secondo, di fogli 296, incomincia: *Sequuntur rubrice secundi libri de Curia*; termina: *M. de Sole.*

Volume terzo, di fogli 289, incomincia: *Sequuntur rubrice etc.*; termina: *A de Recaneto.*

Volume quarto, di fogli 292, incomincia: *Rubricelle quarti libri de Curia;* termina: *Io. de Sala.*

Volume quinto, di fogli 321, incomincia: *Rubricelle quinti libri bullarum;* termina: *Reg. in* IV *lib. de Curia.*

Volume sesto, di fogli 287, incomincia: *Rev. Cardinali firmano commendatur Monasterium de Campo Fellone ordinis S. Benedicti Firman;* termina: *P. de Spinosis.*

Volume settimo, di fogli 291, incomincia: *Sequuntur rubrice etc.*; termina: *P. de Rubeis.*

Volume ottavo, di fogli 291, incomincia: *Terracinensis confermatis dismembrationis ecclesie basilice nove extra muros Terracinenses ab ecclesia Terracinensi;* termina: *Gratis de mandato D. N. Papae. L. de Cosciariis.*

Volume nono, di fogli 286, incomincia: *Magistris registri litterarum apostolicarum conceditur certa gratia;* termina: *A. de Panigaliis.* In questo volume stanno le bolle di concessione di certe castella nel Venosino a Lodovico primogenito del re di Fraucia.

Volume decimo, di fogli 318, incomincia: *Leodiensis, Antonio Primen;* termina: *Adrianus.*

Volume undecimo, di fogli 311, incomincia: *Valentin. Berengario Floris;* termina: *R. de Hispaco.*

Volume duodecimo, di fogli 316, incomincia: *Pensio Thome de Napule;* termina: *De Curia. Horacius*

Volume decimoterzo, di fogli 321, incomincia: *Zanctonensis, Ioanni de Soultos;* termina: *Io. de Collis.*

Volume decimoquarto, di fogli 320, incomincia: *Agrigentin. Andreas Cathalani;* termina: *Io. Ortitius.*

Volume decimoquinto, di fogli 319, incomincia: *Littera de fructibus percipiendis Ioanni Coreda;* termina: *C. Fidelis.*

Volume decimosesto, di fogli 320, incomincia: *Provincia Dalmatie, Ioanni Nicolai Spalatino canonico*; termina: *N. de Tougnes.*

Volume decimosettimo, di fogli 339, incomincia: *Vigintimilliensis, Bocto presbytero conceditur absolutio*; termina: *T. de Treuio.*

Volume diciottesimo, di fogli 408, incomincia: *Albiganensis, Raphaeli de Ferrariis*; termina: *C. de Bravis.*

Un solo volume di bolle *secrete*, di fogli 263, ed altro di brevi *secreti*, di fogli 130.

Un altro intitolato: *Registrum Brevium apostolicorum de tempore Calixti III*, in cui sono anche alcuni di Pio II.

Officiorum, due volumi — *Officialium*, un volume — *Bullarum Cosidae secretarii*, nove volumi — *Diversorum*, un volume.

Introituum et exituum Camerarii anni 1455-1457, sette volumi: *Thesaurarii anni* 1455-1456, un volume: *Liber domini Thesaurarii introituum et exituum pro galeis*, 1455 e 1456, due volumi: *Liber Depositarii, anni* 1454-1456, tre volumi: *Liber introitus et exitus V. Thesaurarii anni* 1458, un volume.

Pio II.

I. *Bullarum*, di fogli 414, incomincia: *Littera passus. Brotaulo comiti*; termina: *A. de Magio.*

II. di fogli 432, incomincia: *Barchinonensis, Violantis de Copon*; termina: *P. de Rubeis.*

III. di fogli 466, incomincia: *Larnacensis, littere commissionis*; termina *D. de Piscia.*

IV. di fogli 398, incomincia: *Expectativ Didaco de Arxe*; termina: *A. de Urbino.*

V. di fogli 341, incomincia: *Expectativa Alfonso Colini*; termina: *L. Therunda.*

VI. di fogli 223, incomincia: *Rubricella sesti libri de Curia D. Pii II Mantuae facti*; termina: *D. de Piscia.*

VII. di fogli 341, incomincia: *Licentia arrendandi pro Guillielmo Raymundi.*

VIII. di fogli 329, incomincia: *Redinensis*, *Roberto*; termina: *N. de Tongues.*

IX. di fogli 336, incomincia: *Leodiensis*, *Godofredus*; termina: *A. de Urbino.*

X. di fogli 316, incomincia: *Leodiensis*, *Iacobus Vuoltels*; termina: *Io. de Tartarinis.*

XI. di fogli 316, incomincia: *Libri Hieronymi Mayer*: termina: *B. Zuchetta.*

XII. di fogli 328, incomincia: *Confirmatio Didaco Alfonsi*; termina: *A. de Collis.*

XIII. di fogli 315, incomincia: *Balneoregiensis*, *Petrus Sancti de Alexandrinis*; termina: *G. de Fuentes.*

XIV. di fogli 319, incomincia: *Zanctonensis*, *Aluarus*; termina: *V. de Tongues.*

XV. di fogli 314, incomincia: *Cenomanensis*, *Iohannes Pasquet*: termina: *D. de Luca.*

XVI. di fogli 322, incomincia: *Ispalensis*, *Iohannes de Alcala*; termina: *A. de Urbino.*

XVII. di fogli 340, incomincia: *Tomacensis*, *Antonio Blochet*; termina: *de Tongues.*

XVIII. di fogli 314, incomincia: *Expectativa Gratio*: termina: *E. de Narnia.*

XIX. di fogli 315, incomincia: *Argentinensis*, *Ioanni Bloch*: termina: *G. de Fuentes.*

XX. di fogli 312, incomincia: *Novariensis*, *Paulo de Raynaldis*; termina: *D. de Piscia.*

XXI. di fogli 314, incomincia: *Bethelemitana*, *Ioannes Boncinus*: termina: *A. de Senis.*

XXII. di fogli 309, incomincia: *Brixiensis*, *Benedicto de Cremona*; termina: *D. de Luca.*

XXIII. di fogli 314, incomincia: *Dispensatio et licentia permutandi*, *Martinus de Cespedosa*; termina: *B. de Bancea.*

XXIV. di fogli 309, incomincia: *Legionensis*, *Ludovicus*, *Gundisaluus*: termina: *Io. de Sales.*

xxv. di fogli 312, incomincia: *Conchensis*, *Didacus Roderici*; termina: *Io. de Tartarinis.*

xxvi. di fogli 316, incomincia: *Pisana*, *Tomeus de Grassolinis*; termina: *A. Duran.*

xxvii. di fogli 312, incomincia: *Dispensatio. Iacobus Vuortes*: termina: *Io de Aquilone.*

xxviii. di fogli 320, incomincia: *Vercellensis*, *Lelius de Picholo Minclusae*; termina: *N. Brigion.*

xxix. di fogli 322, incomincia: *Giennensis*, *Nicolaus Vannis*: termina: *L. de Mancinis.*

xxx. di fogli 369, incomincia: *Nannetensis*, *Guillelmus Thomae*: termina: *G. Blondus.*

Un volume di bolle *secrete*, di fogli 146, incomincia: *Provisores; Franciscus Episcopus Interamnensis*, e termina *anno VI.*

Altro intitolato: *Primus mere de curia Pii pape II*, di fogli 269, incomincia: *Rubricella libri primi de Curia in regno Castelle. Antonius de Venetiis*, e termina: *De Curia A. Oriens.*

Altro di bolle comuni, di fogli 41, che incomincia: *Parrochialis Ecclesia de Croceis*, *Philippus Roberto*, e termina: *valorem annuum non excedunt.*

Officiorum, tre volumi.

Bullarum, sedici volumi.

Expectatiuarum, quattro volumi.

Diuersorum, due volumi.

Liber introituum et exituum Camere Urbis, *ann.* 1458-1461, quattro volumi.

» *Thesaurarii Camerae Urbis*, *ann.* 1458-1464, otto volumi.

» *Thesaurarii secreti*, *anni* 1464, un volume.

Paolo II.

Un volume intitolato: *Secundus mere de Curia Pii II et Pauli II*, di fogli 268, incomincia: *Bulla nuntiature in Regno Valentie*: termina: *Scripte per D. de Piscia.*

Altro: *Secundus mere de Curia Pauli II*, di fogli 119, incomincia: *Commutatio capituli generalis ordinis Predicatorum*; termina: *D. de Piscia.*

Brevium de Curia anni septimi domini Pauli II, di fogli 298, incomincia: *Senensibus, Dilecti filii salutem etc. compertum habet etc.*; termina: *Paulus papa secundus obiit die* 26 *julii* 1471, *pontificatus sui anno septimo.*

Primus capitulorum Pauli pape secundi, di fogli 219. Incomincia: *Capitula Zecche*; termina: ***Ego Sancto de Victorinis de Triuio auctoritate apostolica notarius.***

Officiorum, due volumi — ***Bullarum in forma pauperum***, un volume.

Bullarum secretarum, sedici volumi — ***Diversorum***, due volumi: — *Officialium*, un volume.

Liber introituum et exituum Domini Camerarii, cinque volumi.

» *introituum Camere apostolice*. *ann.* 1465-1478, diciotto volumi.

Libro intitolato: ***Domini Pauli II***, ***anni*** 1469.

Liber introituum D. Thesaurarii, *ann.* 1464-1468.

» *D. Depositarii*, 1470 e 1471, due volumi.

» ***Introitus et exitus Sorae et Arpini***, ***anni*** 1467.

SISTO IV.

I. ***Secretorum***, di fogli 227, incomincia: ***Secretus liber primus** bullarum S. D. N. Sixti pape IV Prothonotarius. Magister **Ludovicus de Agnellis***; termina: ***L. de Viterbio.***

II. di fogli 140, incomincia: *Vagabonensis et Montispessulana. **Secundino de Serratis commendatur Prioratus***; termina: ***P. de Valle. Collat. L. de Viterbio.***

III. di fogli 333, incomincia: ***Rubricelle libri*** III ***secreti bullarum** Sixti IV. Avinionensis. C. Avinionen.*; termina: ***A. de Campania. P. Poscus.***

IV. di fogli 293, incomincia: *Rubricelle libri* IV *secreti D. Sixti. Mediolanensis. Franciscus de Eustaciis*; termina: *N. Brunus. D. de Viterbio.*

v. di fogli 366, intitolato: *Bulle secrete Sixti IV apud Trapesuntium.* Incomincia: *Sixtus etc. Ven. fr. Io. episcopo Cameracensi;* termina: *P. de Valle.*

Due volumi *Capitulorum.* Il primo di fogli 280, incomincia: *Tracta frumenti pro Laurentio Fasolo;* termina: *Ego Philippus de Pontecurvo Cam. Ap. not.*

Il secondo di fogli 349, incomincia: *Capitula d. Iohannis Francisci de Gonzaga;* termina: *et me Ioanne Berones rogato et requisito.*

Secundus mere de Curia, di fogli 50, incomincia: *Viterbium et Sutrium. Dominus Nuntius, Baptistae Capotio et Visorio Viterbiens.;* termina: *Anno* XIII *de Curia. D. Gallettus.*

Bullarum Sixti repertarum penes Philippum de Ponte Curvo. Volume di fogli 123, che incomincia: *Ex libro bullarum Sixti IV. Valentin. Castellae Legionis;* termina: *G. Blondus. P. de Valle.*

Vicariatuum Pauli II et Sixti IV. Di fogli 275, incomincia: *Rubricelle libri bullarum Vicariatuum concessorum etc. Flisconen. Gabrieli Francisco de Farnesio;* termina: *Ego Iohannes S. Luciae Diaconus cardinalis manupropria.*

Officiorum, quattro volumi.

Expectatiuarum, un volume.

Bullarum, centotre volumi.

Diuersorum, sei volumi.

Liber quietantiarum censuum Sixti IV et Innocentii VIII.

» *introituum et exituum Thesaurarie, ann.* 1470-1485, ventidue volumi.

Innocenzo VIII.

Vicariatuum domini Innocentii, di fogli 284, incomincia: *Rubricellae bullarum vicariatuum. Verulen. Turrice Deiphebus de Anguillaria fit vicarius;* termina: *et praesenti libro scribi.*

Primus capitulorum, di fogli 287, incomincia: *Venditio herbe plani pro Riccio;* termina: *Ego Stephanus q. Alexandri civis Narniens.*

Primus de Curia, di fogli 266, incomincia: *Avinionen. Vigesime prediorum Avinionensium*; termina: *Innocenti pape VIII, anno primo.*

I. *Secretorum*, di fogli 327, incomincia: *Brixiens. Jacobo de Sancto Pelegrino conceditur dispensatio et absolutio a voto*; termina: *L. de Marcellinis. A. de Campania.*

II. *Secretus et de Curia*, di fogli 196, incomincia: *Rubricelle praesentis libri. Anitien. Adam conceditur declaratio*; termina: *Collat. A. de Campania.*

III. *Secretus et de Curia anni primi D. Innocentii VIII in Secretaria Apostolica existens*, di fogli 263, incomincia: *Sequuntur Rubricelle huius registri. Augusti* 1484. *Cardinali S. Angeli, tituli S. Marcelli*; termina: *die* XXIX *Augusti* 1485, *anno primo.*

Officiorum, tre volumi.

Officialium, un volume.

Bullarum, settantadue volumi.

Liber bullarum communium.

Registrum bullarum eiusdem.

Diuersorum, cinque volumi.

Liber introituum camere ultimus Sixti et primus Innocentii, ann. 1482-1491, otto volumi.

» *D. Thesaurarii, ann.* 1485-1492, sette volumi.

ALESSANDRO VI.

I. *Secretorum*, di fogli 102, incomincia: *Rubricelle libri primi secreti D. Alexandri VI. Verulens. fr. Iacobo tituli S. Stephani*; termina: *Collat. F. de Attauantis.*

II. Di fogli 190, incomincia: *Quinternus secretus D. Hadriani. Duci Lithuanie. Alexander etc. Ad futuram rei memoriam*; termina: *Collat. Hadrianus. Jo. Lilius.*

III. Di fogli 294, incomincia: *Officium vicecancellarii Lauretus Ascanio Sfortie Vicecomiti*; termina: *L. Podacatarus.*

IV. Di fogli 371, incomincia: *Alexander etc. ad futuram rei memoriam*; termina: *C. Barotius.*

v. Di fogli num. 451: mancano, perchè strappati, i primi fogli 50. Incomincia: *Tenore presentis indulgemus;* termina: *etiam derogatoriam.*

Vicariatuum Alexandri VI et Julii II, di fogli 124, incomincia: *Nepesin. et Castrum Anticoli;* termina: *L. Amerinus.*

Liber primus de Curia.

Liber officialium.

Bullarum, novantacinque volumi.

Liber registri anni secundi,

Liber secundus expectatiuarum.

Officiorum, tre volumi.

Diuersorum, sei volumi.

Liber introitus et exitus D. Camerarii.

» *D. Thesaurarii*, *ann.* 1492-1503, nove volumi.

» *Introitus et exituum Thesaurarii secreti*, *anni* 1502.

Pio III.

Liber bullarum, di fogli 190.

Liber introituum D. Thesaurarii, *anni* 1503.

Giulio II.

Liber secretorum, di fogli 269. Incomincia: *Julius etc. Universis Christi fidelibus etc.;* termina: *Collat. Sigismundus de Comitibus.*

Capitulorum, di fogli 291, incomincia: *Capitula Io. Pauli de Balionibus;* termina: *L. Amerinus de praedictis rogatus.*

Vicariatuum di Giulio II e di Leone X. Volume di fogli 33, incomincia: *Vicariatus Pisauri;* termina: *me Donato Camere ap. Notario rogato.*

A questi fanno seguito tredici volumi, ove sono trascritti i brevi di Sisto IV e d'Innocenzo VIII con quelli di Giulio. Il primo è intitolato:

Brevium de Curia Sisti IV anno XII, di fogli 760, incomincia: *Imperatori. Novit Deus;* termina: *in forma solita iuramentum.*

II. *Thomus brevium sextus Sixti IV*, di fogli 584, incomincia: *Dilecto filio Iacobo de Marchia ordinis minorum professori*; termina: *die* 18 *septembris* 1472, *anno* II.

III. *Brevium et diversorum Sixti IV et Innocentii VIII*, di fogli 24, incomincia a tergo: *Dilecto filio Hectori de Herculanis*; termina: *Dominico Laurentii Vocii de Viterbio.*

IV. *Brevium Innocentii VIII*, di fogli 556, incomincia: *Communes maii* 1488. *Dilecto filio Petro Iacobo de Hermannis* termina: *B. de Gauionibus.*

V. *Brevium Innocentii*, di fogli 562, incomincia: *Communes januarii* 1490, *anno sexto Innocentii*; termina: *Datum ut supra. habet signaturam.*

VI. *Brevium Iulii II*, di fogli 552, incomincia: *Prioribus libertatis florentinae*; termina: *Datum Rome apud Sanctum Petrum etc.*

Il settimo manca: ed i successivi non sono numerati, nè hanno titolo.

VIII. Incomincia: *Dilecto filio nostro G. titulo Sancti Sixti — celebrari consuevit.*

IX. *Indulgentia plenaria pro hospitale Incurabilium Ianue —* 1508, *anno* V.

X. *F. Castilionius. Dilectis filiis Abbati Monasterii S. Laurentii — Exponi nuper nobis fecisse quod cum....*

XI. *Dilecto filio procuratori generali ordinis fratrum Predicatorum —* 1507, *anno* IV.

XII. *Dilecto filio Hadriano de Monte — A. de Pectenariis.*

Officiorum, due volumi.

Expectatiuarum, due volumi, l'undecimo e il decimottavo.

Bullarum, novantotto volumi.

Diuersorum, cinque volumi. Nel primo stanno quelli di Pio III.

Liber diuersorum itineris Pape ad Bononiam.

Liber D. Thesaurarii introituum et exituum ann. 1503-1512, quindici volumi.

Duo libri Camere Urbis, *anni* 1508.

Leone X.

Liber mere de Curia, di fogli 190, incomincia: *Leo etc. ad futuram rei memoriam*; termina al foglio 163: *et predicta notificasse dd. Clericis in Camera.*

I. *Secretorum*, di fogli 252, incomincia: *Julio tit. S. Laurentii in Damaso etc.*; termina a carte 238: *D. de Comitibus.*

II. Di fogli 447. *Rex Francie. Francisco Francorum Regi Christi amicissimo — D. de Comitibus.*

III. Di fogli 330. *Ebredunensi in ecclesia conceduntur indulgentie — Pontificatus nostri anno tertio.*

IV. Di fogli 390. *Morineus. approbatio litterarum Nicolai V — anno octavo. Euangelista.*

V. Di fogli 349. *Motuproprio. Indulgentia Cerumanensis — Collat. Hippolitus de Cesis.*

VI. Di fogli 307. *Anglie. Silverio Vigorniensi episcopo — Hip. de Cesis.*

VII. Di fogli 477. *Montis Flasconen. extensio litterarum apostolicarum — P. Beruchis. B. de Comitibus.*

VIII. Di fogli 270. *Turonens. in Parrochiali — L. Cardinalis SS. Quatuor.*

IX. Di fogli 199. *Bembus. Leo etc. ad futuram rei memoriam — Anno* VI. *Albergatus*; in fine è inserita la bolla di citazione a'XXXI cardinali.

X. Di fogli 275. *Hannetens. in Ecclesia de Guarandia conceduntur indulgentie* — IX *Calendas februarii, pontificatus nostri anno secundo.* A questo volume sono stati stracciati i fogli 238, 39, 40, 41.

XI. Di fogli 269. *Leo episcopus etc. Dilecto filio magistro Ludovico de Rossis — L. Cardinalis S. Quatuor.*

Officiorum, un volume.

Bullarum, dugentodue volumi.

Liber bullarum secretarum.

Liber expectatiuarum, due volumi.

Liber breuium facultatum arrendandi bona ecclesiastica.

Liber indulgentiarum, tre volumi.

Diuersorum, otto volumi.

Liber introituum et exituum ann. 1513-1522, nove volumi.

Adriano VI.

Bullarum, ventidue volumi.

Diuersorum, due volumi.

Liber introitus anni 1523.

Clemente VII.

I. *Secretorum*, di fogli 406. Incomincia: *Lucan. Christophoro Marcello*; termina: *Collat. Hip. de Cesis.*

II. *Post ruinam urbis*, di fogli 317. Incomincia: *Creatio cardinalis pro Hippolito de Medicis*; termina: *Collat. Hip. de Cesis.*

I. Di fogli 220. Incomincia; *Legatio R. D. Iohannes SS. Cosme et Damiani etc.*; termina: *F. de Miranda.*

IV. Di fogli 280. Incomincia: *Revocatio indultuum etc.*, termina: *Collat. Hip. de Cesis.*

V. Di fogli 84. Incomincia: *Motuproprio. Alias tibi dilecto filio Hippolito*; termina: *Collat. Hip. de Cesis.*

Bullarum, centonovantanove volumi.

Diuersorum, ventisei volumi.

Nello svolgere questi volumi, l'occhio percorreva qua e là documenti, che fieramente ne tentavano. Pure, nonostante l'angustia del tempo e del luogo, alcuni copiai; nè per certo i migliori; ma solo quelli che mi fu possibile di copiare. Comunque essi sieno, ho pensato di metterli in questo luogo per due ragioni. La prima, perchè altri veda quale uso possa, quandochessia, farsi dei soli *Diversorum* dai quali li ho cavati; la seconda, perchè qualche studioso se ne possa adesso giovare.

(*Ultimus diversorum Cameralium Urbani V et primus Bonifacii noni*)

« Impositilio tallie militum que continue in patrimonio tenebatur, que semper exigebatur in tribus terminis anni, videlicet in kalendis maii pro primo, in kalendis septembris pro secundo, et in termino tertio in kalendis ianuarii.

Civitas urbevetana soluebat pro equitibus XXV ad rationem flor. VII pro equite in mense — Civitas narniensis, II m. vj c. — Civitas reatina, II m. — Civitas interamnensis m. II c. — Civitas tudertina.... — Totum recipiebatur pro camera ».

« Tempore bo. me. Urbani V positi fuerunt camerarii in dictis civitatibus pro camera apostolica, qui totum recipiebant et expensas necessarias faciebant secundum ordinem tunc datum, et similiter in dicta civitate tudertina et perusina continue ponebantur.

Civitas Montis flasconi, flor. VC (habuit remissorialem ab Urbano) — Terra Corneti, III c. (postac fuit facta manualis camere) — Civitas sutrina, III c. LX — Civitas nepesina, III c. LX — Civitas Castellana, III c. LX — Civitas Ameliensis, MC — Corinaldum III c. — Cingulum, VIII c. — Castrum Ficcardum, IIc. XXV — Civitanova, VC. XXV — Cosignanum, CLXXXVIj cum dimidio — Castrumgaliardum, IX — Castignanum, IIIC. — Castra comitatus quondam Sani, M.C. XXV — Domum, XXXVII cum dimidio — Esculum, IIIm. VII c. L — Exium, VIIc. L Firmum, IIII m. VIIj c. LXXXIj cum dimidio — Fabrianum, III m — Forte, c. L — Humana, XXXIII — Macerata, IIIc. L — Monsbodius, VIIc. L — Monsolfus, IIc. XXV — Monsiccus, CXII cum dimidio — Monticulum, MCXXV — Monsmilonis, VC. XXV (reductus per dominum perusinum ad floren. IIIc.) — Mons sancte Marie in Cassiano, IIc. XXV — Mathellica, VIIIjc. — Monslupon, IIc. XXV — Murrum vallium IIIc. LXXV — Monsanctus, ML (reductus per episcopum Conchensem auctoritate legati ad fl. VC.) Mons causarius, IIIc. LXXV — Monsulmi, VIIIIc. — Mons sancte Marie in Georgio, VIIc. L — Mons rubianus, IIIc. LXXV — Monsflorum, IIIc. XXXVIj cum dimidio — Monsaltus, CL (reductus

der cardinalem perusinum ad fl. CXII cum dimidio) — Mons de novem, CXII — Monselparus, IIII C.L (reductus per cardinalem perusinum ad fl. III C. XXX. — Mons sancti Martini, IIC. XXV — Mons fortinus, IIIC — Mons monacus, IIC. XXV — Mons sancte Marie in lapide, IIC. XXV — Mons novus, CLXXXVIJ cum dimidio — Mons filiorum otteani, II C. XXV — Mons fanus, CL — Offida, IIIC. LXXV — Offanea non recipitur in tallea sed soluit hodie fl. XLV — Pirum, IIIC — Porchia, LXXV — Patrignonum, LXXV — Penna Sancti Iohannis, IIIC. — Recanetum IIm. IIC. L (reductus per cardinalem perusinum ad fl. m. VIIC. L) — Roccacontrata, VIIIIC. — Ripatransonis, VII C.L — Rotella. XIV — Sanctus Severinus, IIIm — Sernanum, IIIC. LXXV — Staffulum, CL — Sanctus Elpidius, MCLXXV — (reductus per card. perusinum ad fl. IIC. XX — Serracomitum, IIC. XXV — Sancta Victoria, IIIIC. L (reductus per card. perusinum ad flor. IIIC. L) — Fanum, Pensaurum Forisinpronium non fuerunt taxate, quia domini de Malatestis qui tenebant serviebant cum personis et equitibus — Sanctus Genesius, Tolentinum, similiter non fuerunt taxati, quia dominus Rodolfus qui terras ipsas tenebat serviebat: set nunc in Tallia Boldrini fuerunt taxate: Sanctus Genesius, flor. VIIIIC; Tolentinum, fl. VIIC. — Urbinum non reperitur hic taxatus, quia forte tunc concurrebat cum Massa Trabaria, sed fuit taxatus in Tallia Boldrini fl. M. VIC. — (Attende ad florenos quia intelliguntur ducati) ».

« Iste sunte terre comitatus Sabini que soluebant nouam taliam militum impositam per bo. me. dominum Egidium quondam episcopum Sabinensem, in partibus Italie legatum, videlicet infrascripte terre Sabine soluebant pro dicta talia pro tribus vicibus annuatim, videlicet pro qualibet vice, CL. floren. auri, vel inde circha; que terre erant iste, videlicet: Maleanum, Taranum, Aspra, Rocha de antiquo, Monsbonus, Flaianellum, Cesignanum, Rocchecte et Castiglionum, alie terre date istis Vrsinis cum fuerunt ecclesie soluebant dictam talliam, sicut et iste terre superius nominate »:

(*Dal medesimo volume*).

« Marinus, miseracione divina Sancte Marie Nove diaconus cardinalis, domini nostri pape camerarius. Ven. viro domino Paulo Iuvenacio, apostolice camere clerico, salutem etc. Nuper ad audienciam Sanctissimi in Christo patris et domini Bonifacii noni electi in Romanorum pontificem displicenter deducto, guerram, pacis emulo cooperante, ortam esse inter Calvenses ex una et Malianenses Sabinensis diocesis, ex altera parte, in dampnum non modicum partis utriusque ac plurimorum ad romanam curiam conferre se uolentium. Cupiens idem dominus noster premissis indempnitatibus providere ac, prout sua interest, pacem ubique regnare, nobis mandavit oraculo vive vocis, ut pro executione premissorum fienda, ad ipsos Calvenses sine more intervallo vos personaliter mictere curaremus. Et ideo, de mandato predicto, tenore presentium vobis committimus et mandamus, quatenus quanto tocius ad Calvenses predictos, omni causa semota, personaliter vos conferatis, et ipsos ad pacem et concordiam iniendam cum Malianensibus predictis inducatis et moneatis, prout circumspectioni vestre melius et utilius videbitur expedire. Datum Rome, apud Sanctum Petrum, sub appensione sigilli nostri camerariatus officii, anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo nono, indicione XII, die quinta mensis novembris ».

(Dai *Diversorum Martini V*)

« Benedictus de Guidalottis legum doctor, apostolice camere clericus, in camerariatus domini nostri pape officio locumtenens. Nobili viro Iohanni de Astallis, thesaurario alme urbis, salutem in Domino.

Soluatis nobili viro Antonio de Porcariis civi romano, anteposito pontis Sancte Marie urbis, florenos ducentos et octuaginta auri de camera pro reparatione pontis predicti — (8 giugno 1416).

Nobili viro Renzio Renzolini, anteposito pontis Sancte Marie urbis, florenos centum viginti auri de camera, in deductionem salarii

magistrorum et aliorum laborantium in reparatione pontis predicti (21 giugno 1416).

Magnifico viro Philippo Iacobelli Pepe, uni ex conservatoribus camere alme urbis, salutem. Vobis presentium tenore committimus et mandamus, quatenus de pecuniis dicte camere solvatis presbitero Antonio Iohannis, dicto Quintaferia, anteposito super pavimentis et picturis ecclesie Sancti Iohannis Lateranensis, florenos vigintiquinque auri de camera, in deductionem expensarum per eum fiendarum in pavimenti et spicturis predictis. Quos etc. Datum Rome, apud Sanctos Apostolos, sub secreti signeti nostri sigillo, die decima septima mensis septembris, ind. quarta, pont. anno nono. — Ita est. B. de Guidalottis locumtenens predictus — C. de Lombardis.

Benedictus etc. solvatis magistro Gentili de Fabriano egregio pictori, pro salario suo unius mensis, incepti die vigesimo octavo mensis ianuarii proxime preteriti, et finiti die ultimo presentis mensis februarii, florenos auri de camera viginti quinque, quos etc. Datum die ultimo mensis februarii, ind. quinta, pont. anno decimo. Ioan. de Gallesio. Gratis.

Egregio pictori magistro Gentili de Fabriano, pro salario suo mensis martii proxime preteriti, florenos auri de camera viginti quinque etc.

Egregio pictori magistro Gentili de Fabriano, pro suo salario mensis aprilis proxime preteriti, ducatos auri de camera viginti quinque etc.

Egregio pictori magistro Gentili de Fabriano, pro salario suo mensis iunii proxime preteriti, ducatos auri viginti quinque.

Egregio pictori magistro Gentili de Fabriano, pro suo salario mensis julii proxime preteriti, florenos auri viginti quinque.

Venerabili viro domino Antonio, alias Quartaferia, pro expensis per ipsum factis et fiendis pro reparatione circa picturas ecclesie Lateranensis, florenos quinquaginta de grossonibus pro quolibet floreno (4 sett. 1417)

Reverendo patri domino Oddoni etc. mandamus quatenus, de pecuniis solutis per illustrem alme urbis Senatorem proxime preteritum, si sunt, et si non sunt, de pecuniis solvendis per presentem Senato-

rem dicte urbis, pro reparatione palatii Capitolii, solvatis aut solvi faciatis provido viro Meo dello Archiprete carpentario, de regione Triuii, sexaginta florenos auri de camera, pro certis laboreriis per eum factis in domo magnificorum dd. Conservatorum urbis. (31 decembre 1429) —

Magistro Iohanni aurifici de regione Sancti Eustachii, quinque florenos auri de cam. pro manifactura bulle ferree qua bullantur littere apostolice per eum reformate (1 giugno 1429) —.

Tenore presencium Paternitati vestre commictimus, quatenus quatraginta florenos auri de camera, solutos per fr. Ioannem abbatem monasteri Sancti Georgii maioris de Veneciis, tradatis nob. viro Raynaldo de Saltanico, soldano (1) carcerum d. n. pape, ultra illos viginta quinque in una, et alios quadraginta florenos in alia manu per eum habitos et perceptos, pro expensis factis per eum nonnullis incarceratis in carceribus suis in Costancia per menses XIII, nec non aliis expensis similiter per eum factis pro conducendo d. Iohannem Falkemberg de heresi accusatum, per dies quadraginta cum quatuor equis de Gebennis usque civitatem Mantue (20 aprilis anno secundo).

Cum spectabilis vir d. Ugolinus comes Planani, castellanus castri Sancti Angeli, pro expensis per tribus eum factis et fiendis incarceratis, videlicet Iohanni de Falkemberg, Matteo Carbuo, fratribus ordinis Predicatorum pro heresi, et cuidam alteri Petro de Catelonia ecciam pro heresi, penes ipsum a die XIII septembris cita desertis ab ap. cam. recipere debeat et habere singulo mense pro unoquoque eorum fl. quattuor de cam., habueritque ea de causa et in dictarum expensarum dedutionem quindecim similes. Mandamus etc. (23 nov. 1420).

Domino Symoni Heyen, tam pro laboratura duorum scutorum sive armorum factorum super pluviali albo dicti domini nostri pape,

(1) A chi ignora le vecchie usanze della curia romana sembrerà per certo assai stravagante questo *sultano* o *soldano delle carceri*. Con quel nome designavasi il bargello, che nello stesso tempo era magistrato e giudice nei luoghi adiacenti alle carceri e nelle cause delle meretrici e delle persone infami. Per le quali sì le costituzioni pontificie come gli statuti urbani davangli facoltà di procedere *de plano sine strepitu et forma iudicii*. Con altra voce similmente turchesca chiamavasi, e credo si chiamino tuttora, i sollecitatori delle lettere apostoliche; cioè di *giannizzeri*.

quam pro necessariis pro factura eorumdem armorum, flor. tres de cam. (Dat. Gebennis, 7 luglio 1418).

Domino Oddoni de Varris, domini nostri pape cubiculario, pro certis reparationibus factis in breviario et aliis certis libris prefati domini nostri pape, flor. auri de cam. quinquaginta (Gebennis, 12 agosto (1418).

Solvatis discreto viro Henrico Ebatzerfcoff civi constanciensi, olim hospiti domini nostri pape, pro certis lectis aliisque rebus ad usum dicti d. n. pape eiusque familiarium comprestatis, flor. renan. XXVIII. (Datum Badis, 18 maggio 1418).

Magistro Luce setarolo, pro parte expensarum et laboreriorum factorum per eum in mitra domini n. pape et aliis operibus per eum factis, flor. auri de cam. octo (Gebennis, 5 settembre 1417).

Solvatis ser Paci de Olibano, familiari domini nostri pape, pro expensis factis per eum, facendo fieri thalamum pro domino nostro papa ad dandam benedictionem ac faciendum processus consuetos in festis paschalibus proxime lapsis, tam pro lignaminibus, trabibus, tabulis, claviis, muraliis, ferramentis et aliis necessariis pro dicto thalamo, quam eciam pro uno manutergio per eum empto pro dando elemosynam per dominum nostrum pauperibus inter alia in numero tunc deficiente in die jovis Sancta, ac una libra thuris cum dimidia pro suffimigacione facienda ante locum thesaurarie, ad introitum domini nostri ad moderandum fetorem ibidem vigentem, ac duabus clavibus datis d. Oddoni de Varris cubiculario d. n., pro hostio magno palacii etc. Datum Florentie, die XIX mensis aprilis, pont. anno sexto.

Tradatis fratri Bernardo Stephani ordinis Predicat., pro nonnullis tabulis ligneis de quibus in aula consistoriali facta sunt scampna, altare et nonnulla alia sedilia, ad ornatum ipsius ante necessaria, fl. a. de cam. XXIII, quos de suis propriis pro dictis rebus aptandis dedit et exposuit.

Item tradatis de eisdem pecuniis Cano Bartholomei civi florentino, pro thalamo in dicta aula composito, flor. monete florentine XV.

Datum Florentie MCCCCXVIIII.

E siccome Martino V ebbe a dimorare lungo tempo in Firenze prima di potere tranquillamente riporre in Roma la santa sede, in un volume sono registrate le spese che ivi fece dal 1419 alla fine del 1420. Ne ho cavate fuori le seguenti :

2 *nov.* Cinque fiorini e mezzo pagati a frate Iacopo da Fiorenza de' Predicatori, « *pro pensione domus soldani carcerum curie romane unius mensis usque in diem octauam mensis octobris*, *proxime finiti* ».

3 *nov.* 29 fior., 16 sol., 8 den. a Giovanni di Francesco falegnami, « *pro artificio et quatuor finestris de panno inceratis in aula concistoriali palacii apostolici positis* ».

8 *nov.* 30 fiorini « *Raynaldo de Scalcanico Soldano carcerum Romane Curie, in deductionem omnium illorum que ipse ex quauis causa a Camera Apostolica ratione carcerum et expensarum usque in diem Omnium Sanctorum proxime preteritum habere tenetur a camera predicta* ».

16 *nov.* Cinquecento fior. a Guidantonio conte d' Urbino, « *quos prefatus dominus noster sibi pro certis expensis ad usum eiusdem domini nostri et sancte romane Ecclesie factis et faciendis, dari et assignari mandauit* ».

Al conte di Carrara cinquecento ducati « *quos prefatus dominus noster sibi pro certis expensis ad usum eiusdem domini nostri et sancte romane Ecclesie factis et faciendis dari et assignari mandauit* ».

17 nov. *Visis certis rationibus de pectorali pluuialis domini nostri et aliis rebus per magistrum Colinum, prefati domini nostri aurificem, reformatis... Idem Colinus, tam pro laborerio dicti pectoralis ac foliis subtus lapides in eodem existentes positis nec non uncia una et sedicim den. argenti positis pro liga ad aurum, nec non pro factura duarum ampullarum, unius fontis, diadematis, ymaginis sancti Pauli et manus eiusdem reparatione* » fiorini 85, sol. 10, dan. 6.

28 *nov.* A Francesco del Monte. « *Rachamatori siue brodatori pro laborerio siue seruiciis per eum factis tam in brodando et aptando duo pendalia mitre preciose domini nostri pape cum perlis*

et auro quam reparando quoddam scutum unius planete ex pectorale cuiusdam pluialis, quam pro preparatione cuiusdam alterius mitre papalis Gebennis per eum facte, et pro media uncia auri filati per cum illic appositi » 10 *fiorini.*

29 *nov.* 5 fiorini e 5 grossi fiorentini a mastro Luca de Capellis, *« alias Setayolo, tam pro expensis per eum factis in faciendo mitram aluam de panno damasceno pro domino nostro papa, ac una media uncia franza carmisina pro bandonis eiusdem, quam pro alia mitra consistoriali dicti domini nostri ac bocchazino et forma, ac pro laboreriis mitrarum predictarum.*

8 dec. *« Libras currentes denariorum florentinorum vigintiocto et denari osocto dicte monete, quos de mandato nostro exposuit, pro faciendo fieri cathedram pro sermone in capella magna palatii apostolici fratri Bernardo Stephani ord. Pred. ».*

detto *« Tartaglie capitaneo centum flor. de maiori summa deducendos ».*

9 *dec.* A fratre Iacopo da Fiorenza 11 fior. per la pigione di due mesi *« domus soldani carcerum Curie romane ».*

7 *dec.* Francesco del Monte raccamatore ebbe 2 fior., 16 sol., 8 den., *« pro mitra d. n. pp. ».*

11 *dec.* Al conte di Carrara *« florenos auri de camera quingentos, quos prefatus d. n. et certis causis dari mandauit. ».*

14 *dec.* 3500 fior. a Tartaglia Dellauella *« in deductionem sui stipendii nonnullarum gentium armigerarum ad stipendia sancte romane Ecclesie militancium ».*

ultimo di nov. A Sforza da Cottignola, *« nonnullarum gentium armigerarum capitaneo »*, 4000 fior. *pro certis causis sue Sanctitati notis solutos ».*

A Carlo de Spini depositario de' danari della Camera 500 fiorini *« de mandato domini nostri cuidam patrono galee, d. Jordanum prefati domini nostri germanum cum suis Romam reducenti, solutos ».*

« D. Jordano duci venesino d. n. germano, in ciuitate Pisarum traditos et solutos » fior. 1500.

150 fiorini *« pro parte pensionis domorum per d. ducem ve-*

acesimum dicti d. n. germanum et eius fratrem Laurencium inhabitatorum ».

50 fior. « *pro una foderatura de vario ad usum dicti domini Laurencij* ».

150 fior. « *pro parte pensionis nonnullorum lectorum in palacio apostolico ad usum familiarum pref. d. n.* ».

9. *dec.* A Sforza de Cottignola mille fiorini.

« *D. Antonio di Luciniano d. n. pp. medico, in deductionem sui salarii* » 25 fior.

15 dec. « *Aldigerio Francisci mercatari florentino* — 300 fior. — *quos idem ap. cam. mutuauit* ».

19 dec. « *Antonio Thesaurario. Cum Paternatas vestra pro pensione domus quem presencialiter inhabitatis ab apostolica camera restet habere, pro tribus mensibus videlicet octobris et nouembris preteritorum, ac presenti mense decembris, ad rationem duodecim florenorum auri de camera pro mense quolibet, Paternitati eidem concedimus quatenus de pecuniis dicte camere, pro dicta pensione prefatorum trium mensium, triginta sex flor. aur. de cam. retinere possitis* ».

22 *dec.* A frate Bernardo di Stefano domenicano 26 lire e sei soldi, « *pro duodecim scabellis in palatio apostolico ad usum dominorum cardinalium* ».

1420, 3. gen. « *Prouidis viris Iohanni de Medicis et sociis suis mercatoribus florentinis, depositariis super testatis et male ablatis eciam per usurariam prauitatem auctoritate apostolica deputatis, salutem etc. Vobis tenore presencium commictimus, quatenus de pecuniis per vos ex predictis, maxime a ven. viro dom. Salustio de Ruuere preposito ecclesie beate Marie Cherii Taurinensis dioc. commissario in certis partibus super eisdem pecuniis exigendis receptis, quas s. d. n. papa in reparationem et reedificationem basilicarum et ecclesiarum alme urbis converti voluit et mandauit venerabili et circumspecto viro domino Odoni de Varris, dicti domini nostri pape cubiculario, quingentos florenos auri de camera pro portando seu*

mictendo Romam, in dictis reparatione et reedificacione conuertendos, tradatis et realiter expediatis ».

2 *gen.* A Francesco Cambini 8 fiorini e 48 soldi di moneta fiorentina « pro XLVII *brachiis cum dimidio de bocacino, ad rationem* XV *sol. pro brachio, per eum datos pro foderatura duarum casularum d. n. p.*

1419, *dec.* 23. A Lodovico de Michilottis da Perugia duecento fiorini, « *quos dominus noster sibi ex certis causis tradi et dari mandauit* ».

23 *dec.* Al soldano delle carceri 12 fiorini « *in deductionem illorum que ratione custodie dictarum carcerum a camera predicta recipere et habere debebit* ».

1420, gen. 9. « *Magistro Luce de Cappellis alias setayolo, et Francisco de Monte Rachamatori, tam pro duobus cappellis de bifaro, per ipsum Lucam emptis pro faciendo cappellum per dominum nostrum papam datum in nocte Natiuitatis Domini, quam pro frizo auri damasceno, quam pro duodecim hermelinis nouis pro dicto cappello, nec non pro laboratura et refoderatura dicti cappelli, ac eciam pro forma et laboratura columbe pro ipso cappello, et aliis necessariis pro eodem* » 14 fior., 35 soldi di moneta romana.

15 gen. *Cum honorabilis vir magister Astolfinus de Marinonibus ap. cam. not. iampridem ad Lumbardie partes pro nonnullis negociis accedens et commissione per nos sibi facta de requirendo, exigendo et recuperando iura et debita camere quecumque in prouincia Lumbardie adhibita per eum in premissis sibi commissis diligencia, receperit, exegerit et recuperaverit nomine prelibate camere primo a ven. pat. dom. Manfredo ab. monast. S. Ambrosii mediolani in prov. Lumb. iurium, fructuum et reddituum cam. ap. debitorum collectore, in diminucionem, debiti quod habet cum Camera pro pecuniis per eum eius nomine receptis, centum flor. auri de cam. Item ab. hon. viro d. Antonio de Guidottis de Verona, nomine ecclesie beate Marie ad Fractam Verone pro annatis ipsius beneficii ratione nove provisionis de eo sibi facte per eum debitos vigin-*

tinque fl. auri de cam. Item pro fructibus per eumdem de dicto beneficio male perceptis, undecim alios similes flor. Cumque dictus magister Astolfinus circa premissa exequenda expendiderit flor. quindecim — glieli fa buoni.

3 *gen.* 3000 fior. ad Angelo della Pergola, « *nonnullarum armigerarum gencium capitaneo, super paghis suis* ».

15 *gen.* 1000 fior. a Guidantonio di Montefeltro, « *quos idem d. n. p. ex certis causis sibi dari voluit* ».

16 *gen.* 40 fior. ad Antonio di Luciniano da Siena, fisico del papa, « *de stipendiis suis* ».

19 *gen.* 3000 fior. ad Angelo della Pergola, « *pro prestancia eius stipendii* ».

19 *gen.* 2000 fior. a Tartaglia dell'Avello « *nonnullarum armigerarum gencium pref. d. n. p. capitaneo in deductionem stipendii sui* ».

20 *gen.* Al soldano delle carceri 4 fior. « *pro expensis per ipsum de personis successiue per curiam domini Auditoris camere in scalis immitriatis* ».

24 gen. « *Sfortie de Attendolis magno regni Sicilie comestabulo, ducentos flor. auri de cam., quos idem d. n. sibi dari voluit* ».

detto. Il papa li 22 ottobre 1419 leva dal banco de'Medici 3714 fior., e l'ultimo di ottobre fa pagare ad Antonio vescovo di Siena 4504 fior.

27 *gen.* 1800 fior. a Sforza Attendolo « *Sancte Romane ecclesie confalonierio, quos idem d. n. sibi dari voluit* ».

Penultimo di gennaio. A Tartaglia dell'Avello « *in deductionem stipendiorum suorum* » 500 fior.

4 *feb.* Ad Angelo della Pergola « *in deductionem stipendiorum suorum* 40, fior. — e 10 simili a Francesco de Macerata « *nuncio suo, quos pref. d. n. p. sibi dono dari voluit* ».

Penultimo di gennaio. A Sforza Attendolo 2000 fior., « *quos idem d. n. ex certis causis sibi dari voluit* ».

9 *feb.* A Tartaglia dell'Avello 500 fior. « *deducendos eisdem in stipendiis suis* ».

14 *feb.* 10 fior. « *Gregorio de Sulmona, Capitaneo Marescalli Romane Curie, qui pluribus mensibus in officio ipso seruiuit pro omni*

et toto eo quod pro tempore preterito petere posset uel habere. Promisitque quod eciam pro futuro racione dicti officii nichil ulterius, nisi per d. n. papam aut apostolicam cameram sibi salarium aliquod ordinaretur ».

16 *feb.* A Giovanni Lapi canonico di S. Lorenzo di Firenze 9 fior. « *pro quatuorum banderiis cum armis sanctissimi domini nostri et ecclesie, que idem fieri fecit pro ponendo ad certa castra siue fortalicia ecclesie predicte* ».

17 *feb.* A frate Iacopo da Fiorenza de' Predicatori, 11 fior. « *pro pensione domus quam inhabitat Raynaldus, soldanus carcerum Romane Curie, pro duobus mensibus inceptis die octaua mensis decembris et finitis octaua die mensis presentis februarij* ».

19 feb. « *Antonio Nicolai de Florentia pro laboribus et expensis per eum pro clauibus et serraturis ad usum palacii apostolici factis* » 15 fior.

24 feb. « *Lodouico Viuiani et sociis, mercatoribus florentinis, pro brachiis decem damaschini grane, ad computum floren. auri de cam. duor. et unius quarti pro quolibet brachio, et pro brachiis decem damaschini viridis, ad computum floren. duorum pro quolibet brachio, per eos datos usque de mense octobris proxime pret., in summa flor. auri de cam. quadraginta duos cum dimidio* ».

« *Matheo et Masio de Albicis merc. flor. pro brachiis duodecim cum dimidio damaschini albi. Item in alia vice, pro duobus terciis et in alia tribus quartis brachii similis damaschini, ad computum unius flor. solid. quadraginta trium den. nouem monete rom. pro quolibet brachio per eos datos usque de mense nouembr. prox. pret. Item pro brachiis undecim cum dimidio damaschini Zaldi, ad comp. flor. duorum et sol.* VII *den.* III *mon. rom. pro quolibet brachio, qui omnes drapi accepti fuerunt pro tribus planetis ad usum capelle pref. d. n. pape* ». In tutto 55 fior. 26 soldi 3 den. mon. rom.

1419, agosto 3. *Raynaldo de Saltanico soldano carcerum d. n. p. Romane Curie, in deductionem expensarum per eum factarum d. Iohanni de Falkemberg de heresi accusato, et nonnullis aliis incarceratis in dictis carceribus suis* » 30 fior.

2 agosto. *Colino Vassalli aurifabro, pro conficiendo unum monile seu pectorale pro persona s. d. n. pape, duas marchas cum dimidia auri de auro scutorum siue coronatorum Francie tradatis et expediatis* ».

4 *agosto*. A ser Pace da Olevano familiare del papa, « *Florenos tredecim de sigillo de Florentia, facientes in totum florenos auri de camera duodecim et solidos triginta duos monete romane, quos exposuit pro faciendo fieri serraturas et claues diuersas ac alia ferramenta necessaria in palacio apostolico* ».

8 agosto. *Fratri Petro archiepiscopo Spalatan., voluntate et beneplacito d. n. p., flor. auri decem singulis mensibus, quod idem d. n. pref. archiepiscopo, ob onus paupertatis, ad ipsius beneplacitum donare mandauit* ».

23 agosto. « *Fratri Iacopo de Florencia pro pensione carcerum soldani, pro uno mense finito die octaua mensis aug. presentis quinque flor.*

A Carlo Geri mercante fiorentino « *Primo detis et soluatis eisdem quos ipse exbursauit de suis pecuniis pro libris quinquaginta trium specierum confectarum, pro lib. viginti cere in candelottis, pro uno brachio damaschini albi, pro tribus biretis pro d. n., pro brachiis duobus et una quarta panni lini, et pro lib. sex plumme, et pro manifactura duorum cussinorum, et pro uncia una sirici albi pro foderatura dictarum trium birectarum, et pro uncia media auri fini pro subtularibus d. n. p.* ». In tutto diciassette fior., sedici soldi, otto danari m. r.

— « *Item, quos exbursauit pro nouem cursoribus missis de mandato d. n. p., et pro eius seruiciis, Romam, Viterbium, Recanatum, Bononiam, Florenzolam et Liburnum de mense julii proxime pret.* » 52 fior., 27 sol., 6 den.

— « *Item, quos exbursauit Bernardo magistri Francisci pro uncis quatuor cum uno octauo sete ad recamandum, ac Dino de Monte et sociis pro unciis duodecim fili argenti subtilis pro mitra d. n. p.* » 13 fior. 2 sol. 6 den.

— « *Item, quos exbursauit pro brachiis duobus bucchasini pro mitra d. n. p., et pro unciis duabus den. vigintitribus auri de Salerno pro eadem mitra* » fior. 3 sol. 6 den. 3.

— « *Cum circumspectus vir Petrus Bardella, mercator florentinus, de propriis pecuniis exbursauerit pro una pecia zotanini brocati argento, empta de mandato d. n. p. pro magnifico d. Laurentio de Columna germano suo, flor. auri de cam. centum unum et solidos quadragintatres mon. rom.* ».

28 agosto. « *Jacobo Cadrigharij et Steffano Moygon, scriptoribus, qui scripserunt vigintiquinque copias processuum factorum contra Braccium, missas ad diuersas partes de mandato d. n. pape* » 3 fior.

31 *agosto*. A Bonaccorso degli Alderotti, procuratore di Sforza Attendolo confaloniere di Santa Chiesa mille fiorini.

A Giovanni Novello, commissario del conte di Carrara « *in terra Onfide pro d. n. papa et Sancta Romana ecclesia in temporalibus* » Vicario generale, mille fior.

— « *Cum Carolus Geri de Florentia pecuniarum apostolice camere depositarius, promiserit quandocumque erit notum prefato d. n., pape, quod dominus comes de Carraria uel eius filius sit cum gentibus suis armigeris in ciuitate Macerate, prouincie Anconitane, soluere dicto d. Johanni Novello, nomine quo supra recepturo, alios florenos mille de cam.* ».

20 agosto? « *Iacobo Cadrigharij et Steffano Maygon, qui scribere debent vigintiquinque copias processuum factorum contra Braccium,* » fiorini sei.

3 sett. *Johanni de Vultera, cursori domini nostri pape, ituro de Florencia Cortonam de mandato prefati d. n. p. cum, litteris suis pro processibus contra Braccium publicandis* », 2 fior.

7 sett. « *Quatuor familiaribus et duobus nunciis curie Marescalli pro eorum salario unius mensis* » 12 fior.

— « *Bartholomeo Francisci de Florentia, pro pensione unius mensis domus pref. Marescalli, flor. quinque similes* ».

— « *Pro condemnatione lata per ven. utriusque iuris doctorem d. Pantaleonem auditorem curie causarum camere apostolice contra Henricum Mamentoy* », riceve Agostino Dellante fior. 9, e Giovanni de Scribanis fior. 4.

9 sett. « *Oddoni de Varris, d. n. p. cubiculario, pro expensis per eum fiendis pro usu palacij apostolici, flor. auri de cam. quingentos* ».

11 sett. « *Iohanni Amyosi, pro octo copiis instrumentorum factorum per procuratorem Braccij de Fortebrachijs super appellatione facta a processibus decretis per s. d. n. contra ipsum Braccium,* » 2 fior.

« *Gasparo de Florentia magistro a lignamine, pro duobus dischis pro scribendo et banchis pro sedendo factis in thesauraria, et pro asseribus positis post dictos dischos a tergo scriptorum et pro faciendo exportari immundicias que erant ante thesaurariam* » 6 fior. d'oro.

18 sett. « *Iacobo Quadrigharij et Guillelmo Gone, pro octo copiis processuum decretorum contra Braccium, flor. de cam. tres* ».

20 *sett.* « A frate Iacopo da Firenze 5 fior. e mezzo *pro pensione carcerum soldani d. n. p. pro uno mense* ».

22 sett. « *Francisco de Monte rachamatori, in parte solutionis sibi fiende pro nonnullis laboreriis per eum factis et fiendis tam in mitra prelatorum quam aliis operibus per eum factis in rachamaturis pro usu s. d. n. p.,* » cinque fior.

26 sett. « *Iohanni Sachso sartori d. n. p., in deductionem eorum que ab ap. cam. pro laboreriis per eum a tempore assumptionis d. n. predicti ad usum ipsius d. n. et suorum familiarum factis recipere tenetur,* » 12 fior.

Detto. Al soldano, trenta fior. « *in deductionem expensarum pro duobus fratribus ordinis predicatorum a Constancia citra pro eorum victu et aliis incumbensibus necessariis factorum.*

8 ott. « *Cum ven. vir d. Simon de Novaria, ap. cam. clericus, de mense augusti prox. pret., de mandato s. d. n. d. Martini diurna providencia pape quinti, equitaverit Bononiam, et de Bononia una cum gentibus armigeris de quibus Bononienses seruiuerunt pref. d. n.*

ad partes Marchie Anchonitane, et in huiusmodi andata steterit triginta diebus cum tribus equestribus » quindici fiorini.

« *Item, cum de presenti de mandato prefato Bononiam equitaturus sit,* » dieci fiorini.

2 ott. « *Iohanni Leporis, clerico Bambergensi, copiste, pro eius mercede et causa scripture decem copiarum processuum decretorum contra Bracchium per eum et socios suos scriptorum,* » due fiorini e quattro grossi.

— « *Iohanni Nouello egregio legumdoctori, recipienti nomine et vice magnifici domini comitis de Carraria, nonnullarum gencium armigerarum capitanei in servigiis romane ecclesie, in Marchia anconitana presencialiter militantis,* » fior. 650.

3 ott. « *Cum venerabilis decretorum doctor dominus Paulus de Sulmona, apostolice camere clericus, de mense iulii prox. preteriti pro seruiciis s. d. n. d. Martini d. p. p. v. Bononiam equitauerit cum quatuor equitaturis, et in ipsa andata steterit tredecim diebus,* » 17 fior. 16 sol. 8 den.

4 ott. « *Geraldo Bire, alias de Regno, legum doctori camere apostolice clerico, ad nonnullas ultramontanas partes de mandato s. d. n. p., et pro ipsius et romane ecclesie et cam. predicte negociis accessum,* » 150 fior. « *in deductionem expensarum suarum* ».

3 ott. « *Ludolpho Robring cam. ap. notario, flor. unum de cam., traditum per eum cuidam cursori d. n. p. per nos de mandato ipsius d. n. cum certis litteris ad dominam Paulam sororem sue Sanctitatis et nepotem, ex causa cuiusdam abbatis insule Corsice transmisso* ».

4 ottob. « *Magistro Colino Vasalli, aurifabro in Romana Curia, in deductionem maioris summe quam meretur, pro laborando circa pectorale pluvialis d. n. p.* » 30 fior.

12 ottob. « *Circumspecto viro Francisco de Alderotis de Florentia, recipienti pro magnifico viro Sforcia de Attendulis sancte romane ecclesie confaloniero* » 1000 fior.

— « *Circumspecto viro ser Mario Guidonis de Fauentia secretario et procuratori magnifici viri Tartallie Dellauella nonnullarum ar-*

migerarum gencium prefati d. n. p. capitanei super stipendiis et prouisionibus dicto Tartallie debendis, » 6000 fior.

19 ottob. « *Tartallie Dellauella pro municionibus repertis in rocca Corneti, restituta per ipsum Tartalliam prefato d. n.* ».

20 ottob. « *Religioso viro fratri Bernardo Steffani de Florencia pro expensis factis in faciendo fieri duas clausuras in dormitoriis superiori et inferiori pallacii apostolici de mandato et ordinatione sanctissimi d. n.* « 23 fior. 25 soldi.

21 ottob. « *Nicolao Petrucij de Urbino cancellario magnifici domini Guidantonii comitis Montisferetri,* » 1000 fior.

16 ottob. « *Bartholomeo Francisci Sardis, ciui florentino, in recompensam dampnorum sibi in domo sue habitationis quam dominus, marescallus romane curie inhabitat pridem rumore quodam ex levibus personis contra domum ipsam insilientibus ex orto improuideque illatorum,* » 50 lire e 5 soldi mon. flor.

— « *Item soluatis ei dem Bartholomeo fl. auri de cam. quinque, racione pensionis domus predicte sibi pro mense proxime preterito debite* ».

20 ottob. « *Mariotho et Bartholomeo Laurencii, ciuib. flor., pro residuo pensionis domus quam inhabitat cardinalis Sancti Angeli,* » fiorini 80.

— « *Arnoldo de Spinis, pro residuo pensionis domus quam inhabitat cardinalis Sancti Eustachii de Ispania,* » fior. 60.

— « *Carolo Gerii, pro residuo pensionis domus quam inhabitat cardinalis Sancti Georgii,* » fl. 80.

23 ottob. « *Ludouico de Michelottis*, » 1000 fior.

(Dall' ultimo volume dei *Diversorum* di Niccolò V).

« Inventarium quorumdam librorum repertorum in cubiculo Nicholai pape quinti post eius obitum.

Unum volumen comunis forme ex pergameno cum duabus serraturis copertum coreo rubeo nuncupatum *Svetonii Tranquilli historici*.

Item aliud pulchrum volumen forme regalis ex pergameno cum quatuor serraturis argenteis deauratis, copertum veluto morato, nuncupatum *Laurentius Vallensis Tuchididis historia*.

Item aliud volumen mediocris forme cum quatuor serraturis argenteis deauratum ex pergameno, copertum veluto morato, appellatum *Historie Diodorii.*

Item unum volumen comunis forme ex pergameno, copertum coreo rubeo cum quatuor serraturis argenteis deauratis, nuncupatum *Traductio Eusebii De preparatione evangelica.*

Item unum volumen magnum forme regalis ex pergameno cum quatuor serraturis, copertum coreo rubeo cum angulis argenteis de cupro, nuncupatum *Plinius*, *De naturali historia.*

Item unum volumen ex pergameno cum quatuor serraturis forme parve, copertum coreo, nuncupatum *Traductio historie Apiani Alexandrini.*

Item unus liber parvus ex pergameno cum quatuor restibus pro clausuris, copertus postibus engrutatis cum coreo rubeo nuncupatus *Traductio historiarum Galli et Octonis.*

Item unum volumen forme regalis ex pergameno cum quatuor serraturis argenteis deauratis cum ligni postibus, copertum coreo vermillo, nuncupatum. *Lucius Anneius Florius*, *De tota historia Titi Livii.*

Item unum volumen forme regalis ex pergameno cum quatuor serraturis et cum ligni postibus, copertum coreo rubro, nuncupatum *Titullivii.*

Item unum volumen forme regalis ex pergameno cum quatuor serraturis argenteis cum postibus ligni, copertum veluto violato, nuncupatus (*sic*) *Liber Tullii Ciceronis in Marchum Antonium*, *De republica.*

Item unum volumen regalis forme ex pergameno cum quatuor serraturis et cum ligni postibus, copertum coreo rubro, nuncupatum *Iuvenalis opus.*

Item aliud volumen regalis forme ex pergameno cum quatuor serraturis et cum postibus, ligni copertum coreo rubeo nuncupatum *Titillivius*, *De urbe condita.*

Item unum volumen mediocris forme ex pergameno cum quatuor serraturis et cum postibus ligni, copertum veluto violato nuncupatum *Institutiones Quintiliani.*

Item unum volumen forme mediocris ex pergameno cum quatuor serraturis et cum ligni postibus, nuncupatum *Opera Vergilii.*

Item unum volumen forme mediocris cum quatuor serraturis ex pergameno et cum ligni postibus copertum coreo nigro nuncupatum *Liber epistolarum Ciceronis.*

Item unum volumen forme comunis ex pergameno cum quatuor serraturis et cum ligni postibus, copertum coreo rubro, nuncupatum *Claudianus florentinus poeta.*

Item unum volumen forme mediocris cum quatuor serraturis ex pergameno cum ligni postibus copertum coreo croceo nuncupatum *Stacius poeta.*

Item unum volumen ex papiro forme comunis et cum quatuor serraturis ligni et cum postibus, copertum coreo in dorso rubeo, nuncupatum *Philipice Ciceronis.*

Item unum volumen ex pergameno comunis forme sine serraturis cum postibus ligni, copertum coreo rubeo, nuncupatum *Terentius poeta magnus.*

Item unum volumen comunis forme ex papiro cum duabus serraturis et cum ligni postibus copertum in dorso coreo albo, nuncupatum *Cosmographie Tholomei.*

Item unum volumen comunis forme ex pergameno cum una serratura et cum postibus ligni copertum coreo albo nuncupatum *Tragedie Senece.*

Item unum volumen forme mediocris cum quatuor serraturis et cum ligni postibus, copertum coreo nigro et pergameno, nuncupatum *Opera Apulegij.* Item *Vegetius et Frontinus.*

Item unum volumen parve forme ex pergameno cum duabus serraturis et cum ligni postibus, nuncupatum *Macrobius, De sompno Scipionis.*

Item unum volumen ex papiro cum duabus serraturis et cum ligni postibus, copertum in dorso coreo vermillo, nuncupatum *Lactancius poeta.*

Item unum volumen ex papiro forme comunis cum una serratura et cum ligni postibus, copertum in dorso coreo rubeo, nuncupatum *Liber Terencii.*

Item unum volumen ex pergameno forme comunis cum duabus serraturis et cum ligni postibus, copertum coreo albo, nuncupatum *Panegiricus Plinj.*

Item unum parve forme ex papiro cum una serratura et cum ligni postibus, copertum coreo albo, nuncupatum *Traduciones Dyonisii.*

Item unus liber parvus ex pergameno cum duabus serraturis et cum ligni postibus, copertus coreo rubeo, nuncupatus *Marchus Tullius Cicero De officiis.*

Item unus liber parvus ex pergameno una cum serratura et cum ligni postibus copertus coreo albo, nuncupatus *Salustius.*

Item unus liber parvus ex pergameno cum duabus serraturis et cum ligni postibus, copertus coreo albo, nuncupatus *Magister Victorinus in Rhetorica Ciceronis.*

Item unum volumen forme comunis ex pergameno cum quatuor serraturis et cum ligni postibus, copertum panno crocco, nuncupatum *Machrobius de Saturnalibus.*

Item unum volumen comunis forme ex pergameno cum una serratura et cum ligni postibus, copertum coreo nigro, nuncupatum, *Valerius Maximus.*

Item unum volumen forme comunis ex pergameno cum quatuor serraturis cum ligni postibus, copertus, (*sic*) coreo nigro nuncupatus (*sic*) *Tullius de Oratore.*

Item unum volumen forme parve ex pergameno cum duabus serraturis et cum ligni postibus, copertum coreo rubro, nuncupatum, *Juvenalis.*

Item unus liber parvus ex pergameno cum duabus serraturis et cum ligni postibus, copertis coreo nigro, nuncupatus *Zenophon philosophus De factis Socratis.*

Item unus liber parvus ex pergameno absque serraturis et cum ligni postibus, copertus coreo croceo, nuncupatus *Tullius de Officiis.*

Item unum volumen ex papiro mediocris forme cum quatuor serraturis et cum ligni postibus copertum coreo in dorso viridi nuncupatum *Liber Livii de bello Macedonico.*

Item unum volumen ex pergameno comunis forme cum quatuor serraturis et cum ligni postibus, copertum coreo nigro, nuncupatum *Historia Zenophontis de Ciri vita.*

Item unum volumen ex pergameno regalis forme cum quatuor serraturis argenteis deauratis et cum ligni postibus, copertum veluto viridi, nuncupatum *Silius Italicus. romanus poeta clarissimus De secundo bello punico.*

Item unus liber parvus ex pergamena cum duabus serraturis et cum ligni postibus, copertus coreo croceo, nuncupatus *Epistole Plinii secundi*, *et multa alia opera.*

Item unum volumen mediocris forme ex pergameno cum quatuor serraturis et cum ligni postibus, copertum coreo nigro, nuncupatum *Titilivius De bello punico secundus.*

Item unus liber parvus sine postibus ex pergameno, nuncupatus *Glosa super Valerio Maximo.*

Item unus liber comunis forme ex pergameno cum quatuor serraturis et cum ligni postibus copertus coreo rubeo, nuncupatus *Lucius Apuleius mandarensis Methamophoseos.*

Item unus liber parvus ex pergameno cum una serratura et cum ligni postibus, copertus coreo albo, nuncupatus *Machrobius, De sompno Scipionis.*

Item unum volumen mediocris forme ex pergameno cum quatuor serraturis et cum ligni postibus, copertus (*sic*) coreo croceo, nuncupatus *Valerius Maximus.*

Item unus liber comunis forme ex pergameno cum duabus serraturis et cum ligni postibus, copertus coreo rubeo, nuncupatus *Epistole Tullii Marci Ciceronis.*

Item unus liber parvus ex pergameno absque serraturis et cum ligni postibus, copertus in dorso coreo croceo nuncupatus *Opera Oracii.*

Item unus liber parvus ex pergameno cum duabus serraturis et cum ligni postibus, copertus coreo croceo, nuncupatus *Liber Ovidii.*

Item unus liber forme mediocris ex papiro cum duabus serraturis et cum ligni postibus, copertus in dorso coreo albo, nuncupatus *Libertus poeta.*

Item unus parvus liber ex pergameno cum duabus serraturis et cum ligni postibus, copertus coreo croceo, nuncupatus *Traductiones Homeri.*

Item unus parvus liber comunis forme ex papiro cum una serratura et ligni postibus, copertus in dorso coreo albo, nuncupatus *Liber Iustini.*

Item unum volumen ex pergameno cum duabus serraturis argenteis deauratis forme mediocris cum ligni postibus, nuncupatus (*sic*) *Liber de agricoltura Columelle.*

Item unum volumen mediocris forme ex pergameno cum quatuor serraturis copertus coreo rubeo, nuncupatus (*sic*) *Epistole Senece et alia opera eiusdem.*

Item unum volumen ex pergameno forme mediocris cum quatuor serraturis, copertum cum coreo rubeo, nuncupatum *Tragedie Senece cum expositione.*

Item unum volumen magnum regalis forme ex pergameno cum quatuor serraturis argenteis deauratis et cum angulis argenteis deauratis copertum veluto morato, nuncupatum *Senece opera integra.*

Item unum volumen parve forme cum quatuor serraturis ex pergameno, copertus (*sic*) coreo rubeo, nuncupatus (*sic*) *Lactancius de falsa religione.*

(Dal sesto volume *Diversorum* di Eugenio IV).

« Franciscus etc. provido viro magistro Philippo Iohannis de Pisis sculptori marmorum, salutem in Domino. Cum vobis nonnulla laboreria conficienda in palatio apostolico, pro quibus exequendis aliqua marmorum quantitate opus est, commissa fuerint, de mandato domini nostri pape, super hoc vive vocis oraculo nobis facto, auctoritate camerariatus officii etc. vobis presencium tenore commictimus et plenam facultatem concedimus, ut recipiatis seu recipi faciatis quecumque marmora vobis visa fuerint necessaria pro dictis laboreriis peragendis de muris antiquis existentibus in loco ubi fuit Secca antiqua, dictaque marmora ad supradictum palatium apostolicum conduci et aportari faciatis. Datum Rome die x mensis octobris sub anno mccccxxxi ».

(Dai *Diversorum Pii secundi*).

« 1462 — aprile — Ambrogio delli Spanocchi paga a Niccolò dei Piccolomini cubiculario del papa 1125 fiorini per la fabbrica della rôcca di Viterbo ».

Giovanni da S. Miniato dottore ha LX fior. « pro residuo et complemento sui salarii in eundo ad partes Romandiole contra dominum de Faventia ».

Paga XXXIIII fior. ad Agostino da Piacenza « pro valore lignorum emptorum pro fabrica unius bombarde nuper pro exercitu facto ».

Francesco de Valle i. u. d. e canonico iadrense ha cento fior. « pro suis expensis in eundo ad regem Boemie pro factis S. D. N. pape et fidei catholice ».

Archipresbitero et capitulo ecclesie S. Erasmi verulanen. fl. auri de cam. CLXXXXIII pro valore MDCLX libr. de metallo ab eis emptis pro fabrica unius bombarde ad opus exerciti S. R. C. noviter facte.

Gaspare Piccolomini scutifero e familiare del papa ha il rimborso di CXIX fior. « pro totidem per eum solutis diversis personis nuper in fabrica sale papalis laborantibus pro eorum salario ».

Solvi faciatis Christophoro de Parma fl. auri duo et bon. sexaginta pro salario VII operarum per eos factarum in mundando et explanando plateam ante Canapam palatii apostolici.

Solvi faciatis Iohanni Andree scultori palacii apostolici fl. auri de cam. XV pro sua provisione siue salario V mensium.

Solvi faciatis magistro Ioanni Raccamatore (1) fl. XXXV pro valore unius frasii figurati et racamati de auro ab eo pro una cassula ad usum capelle cardinalium.

Solvi faciatis hon. viro magistro Symoni Ioannis aurifabro florentino fl. auri CXXXVIII bol. LVIII pro valore unius libre VII unc. et unius quarti de auro positi in rosa aurea ultimo facta.

Item fl. similes quindecim pro valore unius zaphiri per eum positi in dicta rosa.

Item fl. similes viginti pro manifactura dicte rose.

(1) Questo è Giovanni di Udine.

Solvi faciatis hon. viro magistro Paulo Mariani de urbe sculptori fl. auri de camera octo et bol. XLVIII pro totidem per eum expositis in conficiendis duabus ymaginibus Sigismundi Malateste ad comburendum ut apparet per cedulam D. Francisci de Burgo. Datum Rome die III mensis martii, pont. s. d. n. Pii pape secundi anno quarto.

Magistro Meo aurifabro de urbe fl. auri de cam. octo parte eius solucionis certarum lunarum de rame deauratarum pro porta noviter facta in palatio apostolico.

Magistro Andree de Verona fl. viginti pro parte sue mercedis et servicii impensi in fabrica porte nove palacii apostolici.

Luce marmorario florentino flor. IV pro parte sue mercedis serviciorum impensorum in fabrica dicte porte.

Magistro Pagno de Florentia lapidario fl. XV pro mercede laborerii fenestrarum camere thesaurarii.

Solvi faciatis magistro Paulo Mariani de urbe lapidario et sculptori fl. auri de cam. XXX, pro eius residuo et complemento tam sui viatici ad locum carcare pisane dyocesis, quam magisterii et laborerii sui statuarum per eum factarum in basilica Sancti Petri et capitis sculture pontificis posite supra portam noviter factam in palatio apostolico.

(Dal primo volume dei *Diversorum* di Paolo II).

« Ludovicus etc. Egregio viro magistro Francisco magistri Nicolai de Ancona ceche apostolice in provincia Marchie magistro. Cum tu alias et tempore fel. rec. d. Pii pape II predictam cecham apostolicam in provincia Marchie a camera apostolica pro certo tempore adhuc non finito, et sub certis tum concordatis capitulis conducis, et eam in dicta provincia laudabiliter exercueris et propter assumptionem S. D. N. Pauli pape II ad apicem summi apostolatus sit expediens aliqua in dictis capitulis addere et mutare; idcirco tibi de mandato prefati S. D. N. pape etc. precipimus et mandamus quatenus in quibuscumque monetis per te deinceps edendis et fabricandis loco armorum prefati quondam domini Pii, ponantur arma S. D. N. Pauli pape moderni prefati cum litteris circum. *Paulus papa II* etc.

Tregua inter certos barones urbis (21 sett. 1464).

Grida del Camarlengo dei 12 gen. 1465 che niuno porti « biretum rubeum auricolarem in modum bireti clericalis ».

Mandatum de lapidibus vehentibus pro bibliotheca in Pallacio.

L. Episcopus Tusculanus
Cardinalis de Ursinis } domini pape Camerarius.

Cum pro oportunitatibus certi edificii bibliothecarum in palacio apostolico sancti Petri costruendarum necessarium sit ex diversis locis trahere magnam quantitatem petrarum ad id necessariarum; idcirco tenore presentium diversis et singulis ad quos spectat mandamus quatenus hon. mag. Iuliano Angelini, Paulo de Campagnano, Mariano Pauli Pisanelli, Manfredo lombardo et Andree Ficeduli architecti huiusmodi edificii usu necessariarum, dummodo ad privatas personas non pertineant, effodere ac exportare ad prefatum palatium permittant, absque aliqua solutione petrarum ipsarum seu dacii et gabelle que ipsarum occasione persolvenda essent. Quod si forte ad alium locum petre ipse exportabuntur, volumus quod in penam ducatorum duorum magistri et conductores prefati incidant pro quacumque salma que ad alium locum quam ad prefatum palatium deveherentur cuius pene medietas ap. cam. altera medietas accusanti irremissibiliter applicentur. Dat. Rome etc. XVII decembris MCCCCLXXI.

Leo papa decimus. Motu proprio etc. Cum, sicut accepimus dilecta filia *Libania Adurna* mulier pauperrima exul a Turchis a nonnullis predecessoribus nostris pro eius victu et substentatione ducatos quatuor de carlenis singulo mense habuerit et nos etiam eorumdem predecessorum proposito inherentes, huiusmondi subventionem et concessionem confirmamus; nichilominus, cum nuper nobis humiliter supplicari fecerit ut attenta euis paupertate, senectute et infirmitate quibus in dies magis gravatur, huiusmodi subventionem et conventionem sibi in civitate Ianue, ubi cum minori impensa maiorique quiete quam in urbe vivere posse confidit, de benignitate nostra misericorditer confirmare et elargiri dignemur. Nos igitur eius desuper supplicationibus inclinati, dictam subventionem quatuor ducatorum de carlenis de pecuniis alumerie S. Cruciate eidem

Libanie etiam in civitate Ianue commoranti quoad vixerit exsolvi volumus. Quo — circa etc.

Intendentes eos qui virtutibus et presertim liberali studio incumbere cupiunt gratiis favoribus et auxiliis prosequi; cumque *Vitus Modestus* alias ebreus, iam certo tempore christianus effectus summopere affectat, ut accepimus, litteris operam dare velle ut eo clarius et dilucidius christana fides ei in lucem deveniat; quod tamen propter eiusdem, qui omnia bona sua iudaica dereliquit, paupertatem facere nequit: ideo tenore presentium dicto Vito Modesto, tam pro eius alimentis et substentatione quam satisfactione magistrorum qui eum docebunt, constituimus et deputamus quantitatem ducatorum auri de camera quatuor singulo mense per annos sex proxime futuros. Mandantes etc.

Grata devotionis et familiaritatis obsequia que dilectus filius *Galeatius de Baldis* de Bononia musicus nobis etiam dum cardinalatus honore fungebamur impendit et impendere non desistit, nec non vitae et morum honestas aliaque virtutum merita quibus in nos comprobatur, nos inducunt ut ipsum specialibus favoribus et gratiis prosequamur; hinc est quod motu proprio et ex certa scientia, et non ad ipsius Galeatii instantiam sed de nostra mera liberalitate tibi Galeatio salarium et provisionem sex ducatorum auri de camera singulis mensibus concedimus etc. Cupientes dilecto filio Galeatio suprascripto ut suis exigentibus meritis maiorem et ampliorem gratiam facere, et propterea volumus provisionem preinsertam sex ducatorum in tribus aliis ducatis accrescere et augere etc.

Dilecto filio *Ioanni Lascaro* salutem et apostolicam benedictionem. Consuevere romani pontifices predecessores nostri pro debito pastoralis officii Grecos, presertim nobiles, qui a perfidissimis Turchis christiani nominis hostibus bonis eorum, domibus, possessionibus et prediis spoliati et exules facti fuerunt, apostolicis favoribus et gratiis prosequi, ac provisione aliqua condecenti qua se substentare possint sublevari; Nos igitur illorum vestigiis inerhentes, tibi quem omnibus bonis ab eisdem hostibus privatum fuisse percepimus specialem gratiam facere volentes, provisionem quinque duca-

torum auri de camera singulo quoque mense quod vixeris ex pecuniis Aluminum Sancte Cruciate persolvendam harum serie constituimus et deputamus etc.

Venerabili fratri nostro Raphaeli episcopo Ostiensi cardinali sancti Georgii camerario ac dilecto filio Ferdinando Ponzetto sedis apostolice, prothonotario et camere apostolice clerico thesaurario nostro generali, per presentes mandamus, ut deinceps singulis quibuscumque mensibus ad nostrum beneplacitum de percuniis Aluminum Sancte Cruciate, per manus dilectorum filiorum Augustini et sociorum de Chisiis earumdem pecuniarum depositariorum solvi faciatis dilecto filio *Iacobo Rali Drimi* patritio Constantinopolitano ducatos decem auri in auro de camera pro eius subventione etc.

Iisdem — per presentes mandamus ut deinceps singulis quibuscumque mensibus ad nostrum beneplacitum de pecuniis aluminum etc. solvi faciatis dilecto filio *Georgio Rali Melichi* patritio Constantinopolitano ducatos sexdecim auri in auro de camera pro eius subventione etc.

Iisdem — solvi faciatis dilecto filio *Theodoro Spantuni Catacusino* patritio Constantinopolitano ducatos decem auri in auro de camera pro eius subventione etc.

Dilecto filio *Iohanni Francisco Laurentii* florentino fabricarum nostrarum et Camere apostolice et beati Petri mensuratori et suprastanti salutem in domino. Confisi de probitate, diligentia et fide tua nobis in pluribus perspecta cupientes, quod ut fabrice nostre et camere apostolice fideliter peragantur, te qui in geometria et aritmetica peritus existis, presentium tenore illarum mensuratorem et suprastantem ad nostrum et sedis apostolice beneplacitum cum salario quinque ducatorum auri de camera mense quolibet per dilectos filios depositarios nostros persolvendorum facimus etc. Mandantes etc. Datum Rome apud Sanctum Petrum die prima decembris MDXIII, pont. nostri anno secundo. B Cardinalis sancte Marie in porticu.

Dilecto filio *Desiderio Leonardi de Santellis*, laico romano fabricarum nostrarum et camere apostolice et beati Petri superstanti salutem. Confisi etc. cupientesque ut fabrice nostre et camere aposto-

lice fideliter peragantur, presentium tenore illarum superstantem etc. cum salario quinquè ducatorum auri de camera mense quolibet facimus etc. Datum Rome die prima decembris MDXIIII — B. Cardinalis S. Marie in Porticu.

Dilecto filio *Nicolao Ioannis de Bibiena* laico Arethine diocesis, scarpelino fabricarum nostrarum et camere apostolice et beati Petri superstanti, salutem in Domino. Confisi etc. cupientesque ut fabrice nostre et camere apostolice fideliter peragantur, presentium tenore illarum superstantem cum salario quinque ducatorum auri de camera facimus etc. Datum Rome apud Sanctum Petrum die XXII septembris M. D. XIIII — B. Cardinalis S. Marie in Porticu.

Dilecto filio *Andree scultori* mediolanensi fabricarum nostrarum etc. superstanti, salutem in Domino. Confisi etc., cupientesque ut fabrice nostre et camere apostolice fideliter peragantur, presentium tenore illarum superstantem cum salario quinque ducatorum auri de camera mense quolibet facimus etc. Datum Rome apud Sanctum Petrum, die prima decembris MDXIIII — B. Cardinalis Sancte Marie in Porticu.

Dilecto filio magistro *Iohanni Barilla* (1) senensi modelli fabrice nostre Sancti Petri centinarum similiumque rerum que ad directionem eiusdem fabrice pertinent, operatori atque magistro, salutem in Domino. Confisi etc. cupientesque ut de arte tua ad fabricam nostram beati Petri apostolorum principis necessaria sunt fideliter peragantur, presentium tenore illarum rerum operarium atque magistrum cum salario quinque ducatorum auri de camera quolibet mense facimus etc. Datum Rome apud Sanctum Petrum, die prima decembris MDXIIII — B. Cardinalis S. Marie in Porticu.

Dilecto filio *Iohanni Marie magistri Iacobi ab Abaco* florentino, fabricarum nostrarum et camere apostolice et beati Petri mensuratori et superstanti, salutem in Domino. Confisi etc. cupientesque etc. te qui in geometria et arithmetica peritus existis, presentium tenore illarum mensuratorem et superstantem cum salario quinque ducatorum auri de camera mense quolibet facimus etc. Datum Rome apud

(1) Giovanni Barili senese, famoso intagliatore in legno.

Sanctum Petrum, die prima decembris MDXIIII. B. Cardinalis S. Marie in Porticu.

Dilecto filio *Antonio de Ponte a Seve* lapicidio, fabrice nostre beati Petri apostolorum principis superexistenti, salutem in Domino. Confisi etc. cupientesque ut ex tiburtino lapide atque marmore ornamenta fabrice predicte fideliter peragantur, presentium tenore illarum superexistentem cum salario quinque ducatorum auri quolibet mense facimus etc. Datum Rome apud Sanctum Petrum, die prima decembris MDXIIII. B. Cardinalis S. Marie in Porticu.

Accepimus si quidem ex approbata experientia et ex nonnullorum relatu, dilectum filium *Leonardum de Florentia* esse valde in bombarderiatus exercitio praticum et expertum. Quapropter ipsum in arce nostra Sancti Angeli apud pontem de urbe bombarderium cum onoribus, oneribus et emolumentis aliis bombarderiis dicte arcis dari solitis, eius vita durante facimus constituimus eundem Leonardum in locum quondam magistri Mathei Galli olim dicte arcis bombarderii, tenore presentium creamus etc. mandantes propterea fratri nostro Raphaeli Petruccio episcopo Grossetano dicte arcis castellano, ut eundem Leonardum ad dictum bombardieratus officium admittat, etc.

Dilectis filiis presidentibus et clericis camere apostolice etc. mandamus ut de pecuniis dicte Camere solvi faciatis illustri viro *Iohanni Iordano* domicello romano ducatos centum et quinquaginta auri de camera, ex certis causis animum nostrum moventibus.

Dilectis filiis Andree Belanti et sociis pecuniarum aluminum Sancte Cruciate depositariis sub indignationis nostre pena mandamus, quatenus de dictis pecuniis solvatis illustribus dominis *Eugenio et Iohanni filiis Regis Cipri* ducatos septuaginta de bononenis 72 pro ducato, videlicet provisionem ordinariam per nos eis dari solitam etc. Datum Rome apud Sanctum Petrum, die.... (*sic*) ianuarii M. D. XX.

Dilectis filiis apaltatoribus aluminum Tulfe nostre salutem. Constituimus per alias nostras litteras dilecto filio *Hanibali Efesiorum* principi provisionem ducatorum XL auri de camera mense quolibet. Cum autem proventus aluminum predictorum adeo in similibus sub-

ventionibus gravati sint, ut eis prefato principi subveniri non possit, Nos cupientes eidem paterna charitate providere ut idem princeps dictorum proventuum eo quo meliori fieri potest modo particeps fiat, vobis tenore presentim committimus etc. ut omnibus et singulis subventionibus huiusmodi habentibus ex quibus per mandata menstrua satisfieri consuevit, exceptis dilectis filiis clericis Camere apostolice, heredibus Pauli de Ursinis et silvarum dicte Tulfe custodibus, retineatis ex eorum provisionibus et subventionibus sex ducatos pro quolibet centinario ducatorum, et ex retentionibus huiusmodi dictos quadraginta ducatos prefato principi mense quolibet persolvatis etc. Datum Rome apud Sanctum Petrum, die decimo ianuarii, pontificatus nostri anno secundo.

Venerabili fratri nostro Raphaeli episcopo Hostiensi, cardinali sancti Georgii, camerario etc. solvi faciatis dilecto filio *Theodoro Spantuni Chatacusino*, patritio Constantinopolitano, ducatos sexdecim auri in auro de camera, pro eius subventione etc. Datum Rome apud S. Petrum, die IX martii M. D. XV.

Cum *Sabbatinus Salamonus* ebreus romanus nonnulla suppellectilia valoris centum ducatorum auri de camera pro usu nostro nobis dederit; volentes igitur, ut par est, illi satisfieri, tibi Aloysio de Gaddis provincie nostre Marchie thesaurario mandamus, quatenus de pecuniis dicte thesaurarie des et solvas dicto Sabbatino dictos ducatos centum. Datum Rome apud Sanctum Petrum, 3 maii M. D. XV.

Cum alias venerabilis frater noster M. episcopus Ostiensis, cardinalis sancti Georgii, S. R. E. camerarius per suas litteras commiserit thesaurario provincie nostre Patrimonii ut dilecto filio nostro *Marcho* S. M. in via Lata cardinali *Cornelio*, dicte provincie legato, solveret ducentos ducatos auri de camera singulo mense pro salario et provisione legationis eiusdem, ipseque cardinalis legatus literarum et mandati huiusmodi vigore quingentos ducatos similes sub quadam obligatione per eum facta tempore felicis recordationis Julii II perceperit et habuerit; Nos volentes comodis dicti cardinalis consulere, ac dictam summam quingentorum ducatorum ultra dictam ordinariam

provisionem eidem cardinali liberaliter donare, commictimus etc. quatenus dictos quingentos ducatos dicto thesaurario Patrimonii bonos faciant et compensent etc.

Dilecto filio *Petro de Paziis* affini nostro specialem gratiam facere volentes, provisionem triginta ducatorum auri de camera singulis mensibus pro eius subventione decernimus et mandamus.

Cupientes dilecto filio *Iuliano de Paccis* nostro, secundum carnem consobrino, referendario domestico, ob eius in nos ac sedem apostolicam fidem et devotionis affectum gratiam facere specialem sibique de alicuius subventionis auxilio providere, vobis Io. et Augustino de Saulis, dohaneriis pecudum urbis et Patriomnii, mandamus quatenus persolvatis mense quolibet dicto Iuliano ducatos vigintiquinque auri de camera. Datum Rome in palatio nostro apostolico, die XX iunii M. D. XV.

Volentes providere ut in zechis tam alme urbis nostre quam etiam provinciarum nostrarum Marchie, Patrimonii et ducatus Spoletani monete pulcriori modo quam sit possibile cudantur; adeo audita peritia prout nobis a fide dignis relatum fuit dilectorum filiorum *Petri Marie magistri Antonii Serbaldi* florentini et *Victorii Carmeli*, veneti qui per plures annos unus Rome alter vero Venetiis monetarum stampas fecerunt etiam sub annua provisione non parva; motu proprio etc. eisdem annuam provisionem eorum vita durante ducatorum septem de camera pro quolibet de mense in mensem ratam eis solvendam per presentes statuimus: et ultra volumus quod zecherii pro tempore solvant eis, pro ferris stamparum monetarum, solitum pretium iuxta dictarum stamparum qualitatem. Mandantes etc. Datum Rome apud Sanctum Petrum, die XXIV iunii 1515.

Volentes ut capellanie sub invocatione S. Cosmi et Damiani, site in castro nostro sancti Angeli de urbe, nutu et ordinatione nostra, cura tamen et sollicitudine ven. fratris nostri Raphaelis episcopi Grossetani, eiusdem castri castellani, noviter costructe deserviatur laudabiliter in divinis, volentesque quod dilecto filio *Hieronimo de Ubaldinis* clerico florentino, familiari continuo commensali nostro, et

predicte capellanie gratiam facere ut se commodius sustentare valeat, eius vita durante pro salario et mercede sui servitii, ducatos tres auri de camera mense quolibet constituimus etc. Mandantes etc.

Cupientes dilecto filio *Iuliano de Paccis* etc. de alicuius subventionis auxilio providere etc., Augustino de Saulis etc. mandamus quatenus persolvatis mense quolibet ducatos triginta auri de camera etc. Datum Viterbii in palatio nostro, die prima novembris MDXV.

Volentes dilecto filio *Arnoldo de Zagres* tapicerio nostro, qui a tempore assumptionis nostre ad summum apostolatus apicem pannos nostre forrarie reparando et manutenendo nobis fideliter inservivit et de presenti inservit, de provisione et salario condecenti providere ipsi Arnoldo provisionem duorum ducatorum singulo mense auri de camera, a dicto tempore assumptionis nostre incipiendo solvendorum, per presentes constituimus et deputamus.

Fatemur et tenore presentium attestamur habuisse et recepisse a collegiis cubiculariorum et scutiferorum nostrorum ducatos auri in auro de camera ducentum et duo millia, videlicet a cubiculariis nonaginta et a scutiferis predictis centum et duodecim milia, in prompta et numerata pecunia, per manus Silvii Passerini notarii et datarii nostri. Quam quidem summam prefati cubicularii et scutiferi pro precio eorundem officiorum nobis pro nonnullis in bulla erectionis dictorum officiorum suorum expressis ac aliis nostris et sancte romane Ecclesie necessitatibus persolverunt etc. Datum Rome apud Sanctum Petrum, die XXIIII maii MDXVI, pont. nostri anno quarto.

Cum alias quondam *Nicolao de Albis*, musico nostro secreto constituerimus salarium seu provisionem singulo mense quinque ducatorum auri de camera, ipseque Nicolaus nuper in romana curia diem suum obierit; Nos dilectum filium *Iacottinum Lenel* musicum quem in locum dicti Nicolai sustituimus, grato favore prosequi volentes, provisionem predictam sibi constituimus etc. Datum Rome in palatio apostolico, die prima iulii MDXVI.

Grata devotionis et familiaritatis obsequia que dilectus filius

Iohannes Ambrosius de Pigonibus parmensis impendit, nec non vite et morum honestas aliaque virtutum merita quibus apud nos comprobatur, Nos inducunt ut ipsum specialibus favoribus et gratiis prosequamur; hinc est quod motu proprio eidem Iohanni Ambrosio salarium et provisionem octo ducatorum auri de camera singulis mensibus concedimus etc. (2 septembris 1516).

Cum, sicut accepimus, quod temporibus notis in palatio nostro apostolico esset quidam magister lignaminum, qui expensas, salarium et habitationem pro se in eodem palatio residente haberet et cum ad nostram pervenit notitiam quod dilectus filius *Iohannes Bartholomei de Ollmente* laicus florentinus, in arte lignea expertus et familiaris amntiquus, a ultis diebus citra servitiis nostris sine aliquarum pecuniarum exactione insisterit, nec aliquem fructum seu stipendium reportaverit; volentes igitur eundem Iohannem remunerare sibique specialem gratiam facere ut se comodius sustentare valeat, ipsum Iohannem in magistrum lignaminum nostri palatii cum onoribus, oneribus salariis et emolumentis consuetis recipimus, ac salarium consuetum, prout camere nostre videbitur, consignari seu persolvi volumus, nec non habitationem et expensas pro se in palatio nostro dari volumus (die 1 ottobris 1516).

Grata devotionis etc. que *Georgius*, parmensis diocesis nobis impendit, nos inducunt ut ipsum specialibus favoribus prosequamur; hinc est de nostra mera liberalitate eidem Georgio salarium et provisionem sex ducatorum auri de camera singulo mense damus et concedimus etc. (die 4 novembris 1516).

Dilecto filio *Vincentio Avenes* laico Cesaraugustano salutem. Cum tu dudum ad romane ecclesie stipendia militans in bello viriliter dimicans multiplicibus vulneribus susceptis plurimis tui corporis membris debilitatus, et sinistro brachio pene mutilatus fueris, adeo ut uxorem et liberos alere non posses quos ut sustentare et alere posses fe. re. Alexander papa VI predecessor noster mandavit ut de pecuniis aluminum tibi pro tua subventione singulis mensibus tres ducatos auri de camera solvi facerent etc. Nos tibi et tue uxoris et liberorum tuorum paupertati compatientes, mandamus ut per depositarios alumi-

num Sancte Cruciate, ultra dictos tres ducatos, sex leones (1) singulis mensibus annotari faciant et solvant (die 13 februarij 1517).

Dilectis filiis apaltatoribus aluminum Sancte Cruciate salutem. Cum autem proventus predictorum aluminum adeo in subventionibus gravati sint, ut de eis alicui subveniri non possit; Nos vero cupientes dilectis filiis *Nicolao Estensi* et *Iheronimo Guidizono* Ferrariensibus, ob grata devotionis et familiaritatis obsequia, que nobis hactenus impenderunt, et adhuc sollicitis studiis impendere non desistunt, subventione paterna charitate providere, ut iidem dictorum proventuum eo quo meliori fieri potest modo participes fiant, vobis committimus ut ex subventionibus dilectorum filiorum nostrorum quorum nomina infrascripta sunt, retineatis pro quolibet summam infra annotatam, et ex retentionibus huiusmodi triginta pro Nicolao Estensi et reliquos decem ducatos pro Iheronimo Guidizono mense quolibet persolvatis. Mandantes etc. — De principe de Sessa duc. 4. — De Georgio Ragh greco duc. 2. — De Theodoro Spantalino duc. 2. — De Nugone Bonssan duc. 1. — De Iohanne de Cypro duc. 4. — De Hectore Lancres duc. 1. — De Alphonsa Villanova duc. 1. — De Sozino greco duc. 1. — De Iacobo Rag greco duc. 1. — De Petro Maggio duc. 1. — De Stephano Patto duc. 1. — De Patolo florentino duc. 1. — De Francisco Ginadrato duc. 1. — De Alexandra pisana duc. 1.

Fatemur habuisse in prompta et numerata pecunia a ven. fratri nostro *Alfonso Carrapha* patriarcha Anthiocheno, prelato nostro domestico et assistenti, ducatos mille auri de camera in auro, ratione veri et amicabilis mutui quos tibi restituere promittimus. Datum Rome in palatio apostolico, die VIII iunii 1517.

Dudum postquam dilecto filio *Mathie Mariliano* mediolanensi musico de salario et provisione sex ducatorum auri de camera singulis mensibus provideramus, dictusque Mathias per certum tempus ab urbe et certis rationabilibus de causis se absentaverit, quodque

(1) Erano questi scudi nuovi di cinque giulii l'uno che fece coniare Papa Leone, da lui detti così.

propter huiusmodi absentiam camerarius et thesaurarius salarium seu provisionem predictam solvere recusarunt, eidem Raphaeli episcopo Hostiensi etc. mandamus quatenus eundem Mathiam qui actu in Romana Curia presens et artem musice, prout ante absentiam predictam, exercere paratus existit opportunis ipsius commoditatibus favorabiliter annuentes, salarium predictum eidem deinceps prout ante eius absentiam solvant et contribuant.

Cupientes dilectum filium *Raynaldum Zatii*, ob eius fidem erga sedem apostolicam, ad custodiam palatii nostri apostolici substituere et deputare; idcirco Raphaeli episcopo Hostiensi etc. mandamus quatenus de pecuniis camere nostre solvi faciatis eidem Raynaldo solitas paghas, prout dicto Hieronymo solvebantur (18 aprilis 1517).

Dilecto filio *Bartholomeo de Maximis* pisano salutem. Cum sicut accepimus, quidam Bernardinus de Viterbio, olim sellarius noster ad presens ex humanis decesserit, et cum ad aures nostras ex relatu fidedignorum pervenit, te in eius arte et exercitio nobis et curie apostolice diligenter et artificiose inservire curabis, si te in sellarium nostrum creabimus; ideo nos, tibi gratiam specialem facere volentes, te in sellarium nostrum cum provisione quatuor ducatorum de carlenis singulo mense creamus etc.

Motuproprio et ex certa nostra scientia vobis Thesaurario etc. committimus et mandamus, quatenus provisionem quadraginta ducat. auri de cam. alias illustri *Hanibali* principi *de Sessa* ante eius carcerationem, ex quo statum regnumque suum propter sanctam catholicam fidem reliquerit, sibi solvi solitam, et demum illa propter aliquas sinistras informationes dictamque eius carcerationem privato seu suspenso et eamdemmet provisionem solvatis et solvi faciatis singulis mensibus prout ante dictam carcerationem et solvi consueverat, et totum id quod ea de causa ex provisione in tempore preterito, etiam durante eius carceratione, consequi debebat, omne etiam id solvatis et solvi faciatis.

Mandamus solvi faciatis dilecto filio *Athalanti de Myglioróttis* duc. quatuordecim et carl. quatuor de bon. 72 pro quolibet duc., singulis mensibus.

Cum *Iohanni Lascari* parasphondylo patritio Constantinopolitano singulis mensibus ducatos sexdecim auri in auro de cam. pro eius subventione persolvi voluerimus, dictusque Iohannes nuper diem clausit extremum, Nos, more pii patris, nobilibus pauperibus compatiens harum serie dilecte filie Clare ipsius Iohannis uxori duc. similes octo singulis mensibus quoad vixerit perpetuo assignamus.

Nuper cum dilecto filio *Iohanni Lascari* parasphondilo, patritio constantinopolitano singulis mensibus duc. vigintiquinque auri in auro de camera pro eius subventione persolvi voluerimus, dictusque Iohannes nuper partem dicte subventionis dilecte in Christo filie Polixene ipsius Iohannis nate, videlicet ducatos novem, sponte cesserit, Nos dictam Polixenam amplioris favoris auxilio prosequi volentes, ut eius vitam perpetuo honeste ducere valeat, harum serie ipsi Polixene ducatos novem singulis mensibus quoad vixerit perpetuo assignamus.

Cum nuper dilecto filio *Iohanni Lascari* singulis mensibus duc. sexdecim pro eius subventione persolvi voluerimus, dictusque Iohannes nuper diem clausit extremum, Nos et Theodoro Lascari ipsius Iohannis nato duc. octo similes singulis mensibus perpetuo assignamus.

Cum, sicut accepimus, capella ad altare situm in castro nostro sancti Angeli de urbe, sub invocatione sanctorum Cosme et Damiani quam nuper Hieronymus de Ubaldinis obtinebat etc., Nos volentes dilecto filio *Raphaeli de Mannuciis*, clerico florentino venerabilis fratris nostri Iuliani episcopi Saluciarum, dicte arcis seu castri Sancti Angeli castellani, obsequiis familiari continuo nostro, in dicta capella ad presens deservienti, gratiam facere specialem, capellam predictam cum salario et mercede dicti servitii trium ducat. auri de camera in mense quolibet concedimus.

Grata devotionis et familiaritatis obsequia que dilect. fil. *Camillus* filius *Io. Marie de Medicis comitis Veruculi*, musicus, nobis impendit et. Nos inducunt ut ipsum specialibus favoribus et gratiis prosequamur; hinc est quod eidem Camillo salarium et provisionem viginti trium ducat. auri de camera singulis mensibus damus et concedimus.

Mandamus quatenus *Francisco Sperulo* diacono et *Vincentio Pinpinello* subdiacono, dum per nos divina ministeria celebrantur inter missarum solemnia in capella nostra in lingua greca ad serviendum deputatis, ducatos quinque auri de cam. pro eorum quolibet singulo mense persolvi faciant. Datum Rome apud Sanctum Petrum MDXVIII, die septima mensis aprilis.

Cum nuper quondam Thomas de Dinis, litterarum apostolicarum scriptor secretus noster, apud sedem apostolicam, fuerit vita functus, Nos personam que officium ipsius scriptoris secrete, fideliter et laudabiliter exercere valeat deputare volentes, et de probitate, diligentia et fidelitate dilecti filii *Vianesii Albergati*, litterarum apostolicarum scriptoris, plurimum in domino confidentes, eundem Vianesium Albergatum litterarum apostolicarum scriptorem tenore presentium, cum omnibus et singulis honoribus oneribus et emolumentis ac salario consuetis, recipimus constituimus et deputamus etc.

Cum alias dilecto filio *Bernardino de Sinisio* cerdoni seu calceolario nostro salarium seu provisionem quinque duc. auri de camera quolibet mense de mense martii anni 1518 constituerimus et assignaverimus, idemque propterea nobis inserviverit cupientesque eidem de servitio et salario satisfieri; preinde mandamus ven. fr. n. R. episcopo Hostiensi quatenus, visis presentibus, eidem Bernardino calceolario nostro de salario huiusmodi usque ad presentem diem decurso solvi faciat etc.

Bartholomeo de Valle ac heredibus quondam Philippi de Stroziis et sociis de urbe et aliis apaltatoribus ripe et ripette, nec non mercium et grascie dohanarum urbis mandamus quatenus solvatis dil. fil. *Leonardo Zanobii de Bartholinis* summam et quantitatem octomilium quadrigentorum viginti septem duc. auri de cam., in quibus eidem Leonardo tenemur occasione pretii tot pannorum et drapporum ab eo habitorum (die XXVII maij 1518).

Cum alias dilecto filio *Andree Cristophori*, alias *el Nocha*, antiquo familiari continuo commensali et calzetario nostro, florentino, ob eius grata devotionis et familiaritatis obsequia que nobis etiam dum in minoribus eramus impendit, provisionem sex ducat. auri de

camera pro sustentatione et subvenctione sua et eius familie qua gravatus existit, singulis mensibus assignaverimus, provisionemque huiusmodi ac omnes alias certis nostris bonis respectibus ad ducatos de carlenis ad rationem LXXII bol. pro ducato reduxerimus; motu proprio per presentes decernimus volumus et declaramus quod eidem Andree pro huiusmodi provisione solvantur duc. octo cum dimidio alterius duc. ad rationem dictam LXXII bol.

Cum, sicut accepimus, dilect. fil. nobilem ***Francischinam Paleoginiam*** filiam Summahinut turchi et Girginii etiam turchi sororem constantinopolitanam, alias gravi infirmitate detentam, visitationi liminum Sancti Iacobi in Compostella vovisse, et per predecessores nostros sibi singulis mensibus summam sex duc. auri pro ipsius sustentatione assignatam fuisse, dictaque Francischina volens votum suum adimplere, nobis humiliter supplicavit ut de alicuius subventionis auxilio provvidere deberemus; Nos igitur, volentes desiderium suum adimplere, idcirco ven. fr. n. Raphaeli episcopo Hostiensi etc. mandamus quatenus de pecuniis Cruciate usque ad summam LXXII duc. auri pro uno anno ad effectum predictum tradi et consignari faciant.

Dil. fil. Iacobo Ponzetto thesaurario nostro generali mandamus, quatenus visis presentibus dil. fil. nostro *Andree de Silva* capelle nostre cantori et compositori nostro, salarium octo duc. auri de camera solvatis.

Eodem - sub indignatione nostra precipimus quatenus de pecuniis camere nostre solvatis *Iacotino Le Vel*, *Firmino Le Clerc et Francisco Vanelst*, cantoribus nostris, quolibet mense duc. sex auri in auro de cam. pro quolibet. Datum Rome in arce sancti Angeli, die vigesima secunda mensis februari 1519.

Cum, sicut accepimus, *Aloysius* cartularius tempore fere Iulii II in cartis membranis pro conficiendis libris ad usum capelle usque ad summam viginti duorum duc. de carl. assignaverit et dederit, et hactenus dictam summam consequi non potuerit quocirco Ferdinando Ponzetto camere nostre generali thesaurario committimus ut satisfaciat.

Dil. fil. *Iano Parrasio* nobili Casentino, in Gymnasio romano professori, salutem. Virtus tua et utriusque lingue peritia eximia, fidesque sincera quam ad nos et sedem apostolicam geris, tuaque incurabilis valetudo nos inducunt ut te specialibus gratiis et favoribus prosequamur, eaque tibi libenter et sponte concedimus que tibi statuique tuo oportuna commodaque esse dignoscimus; idcirco tibi provisionem xx ducatorum auri de camera, videlicet ducatos viginti septem et baiohos sex, de bononenis septuaginta duobus antiquis pro quolibet ducato, ad vitam tuam singulis quibuscumque mensibus persolvendam, et te defuncto dilecte in Christo filie Theodore Chalcondole, Demetrii Chalcondilis filie, uxori tue, decem ducatorum similium ad vitam utriusque vestrum quolibet mense concedimus et elargimur. (Kal. Iunii 1519).

Ven. fr. R. episcopo Ostiensi etc. mandamus solvi faciatis nobili viro dom. *Iohanni Leonardo de Toccho despoto de Larta* duc. sexaginta pro eius subventione singulis quibuscumque mensibus. Datum Rome apud Sanctum Petrum, die XXII martij M. D. XIX.

Eodem. - Solvi faciatis nobili mulieri *Raymunde de Tocho comitisse Mirandule*, sorori olim despoti de Larta duc. triginta duos pro eius subventione.

Sincere devotionis effectum quem dilectus filius *Franciscus Dominici* alias *Sirigattus*, decretorum doctor, erga romanam curiam gerere comprobatur et ob grata familiaritatis obsequia que nobis et familie nostre impendit et impendere non desistit, ac his et aliis rationabilibus de causis ducti ipsumque Franciscum gratioso favore prosequi volentes, ac paupertati sue compatiens motuproprio sibi provisionem seu pensionem quinque duc. auri de cam. assignamus.

Dil. fil. Andree Bellanti et sociis, pecuniarum aluminum Sancte Cruciate depositariis sub indignationis nostre pena mandamus quatenus de dictis pecuniis solvatis nobili viro dom. *Iohanni Leonardo de Toccho dispoto de Larta*, bo. me. Caroli etiam dispoti filio, pro residuo seu provisione ordinaria trium mensium, vid. decembris anni 1518, iannuarii febbruarii anni 1519, ducatos trecentos et quatuor, olim ad dictum Carolum dispotum eius genitorem, ratione et causa

dicte pensionis spectantes. Nec non dil. in Christo fil. nobili mulieri Raymonde de Toccho comitisse Mirandule, dicti olim Caroli Dispoti sorori, ratione pensionis ordinarie pro sua etiam subventione constitute duc. triginta duos etc. (XXII martij. M. D. XIX.)

Dudum dil. fil. Jacobo Rali Drimii nobili greco singulis mensibus duc. novem aureos pro eius subvenctione persolui voluerimus dictusque Jacobus nuper ab alma urbe se absentaverit et ad longinquas partes se contulerit, ac, sicut accepimus, dil. in Christo fil. *Pulixenam* neptem domini *Lascaris* eius legitimam uxorem rebus oportunis et necessariis ad eius victum indigentem in urbe dimiserit; Nos igitur volentes dictam Pulixenam neptem domini Lascaris amplioris favoris auxilio prosequi ut eius vitam perpetuo honeste ducere valeat, subventionem dictorum ducatorum novem ipsi Jacobo Rali solui solitam dicte Pulixene pro sua subventione solvendi donec predictus Jacobus redierit, et cum illa cohabitaverit et eam affectione maritali tractaverit, assignamus et concedimus.

Nobilibus viris *Philippo de Buondelmontibus* equiti aurato, et *Benedicto* eius filio civibus florentinis nobis gratis et acceptis, de alicuius subventionis auxilio providere volentes, provisionem annuam cccc duc. auri de cam. super fructibus thesaurarie civitatis nostre Perusii singulis annis assignamus. Mandantes etc.

Cum dil. fil. *Stephanus Paxerius*, civis ianuensis ob grata familiaritatis obsequia, que fe. re. Iulio II pred. nostro etiam dum cardinalatus fungeretur, honore impendebat, in remunerationem servitiorum huiusmodi unam domum apud Belvedere ab eodem predecessore nostro ad eius vitam obtinuisset, post obitum eiusdem predecessoris nostri ex certis causis eadem domus ipsi Stephano ablata existit. Cum dictus Stephanus inops eius vitam ducere non valeat ac omnium rerum spe et favore destitutus sit, Nos eiusdem predecessoris animum gratiosum erga ipsum Stephanum suum effectum habere volentes eidem Stephano duc. VIII. auri de cam. singulis mensibus quoad vixerit concedimus et assignamus.

Dudum ex certis causis tum expressis *Bernardo Marini Donati* civi florentino et quondam *Accursio* eius filio provisionem duc.

decem assignavimus. Cum autem, sicut accepimus, prefatus Accursius fuerit vita functus, Nos prefatum Bernardum, qui servitiis et obsequiis genitoris nostri et ac etiam nostris semper honeste institit ac vitam honestissime duxit, amplioribus favoribus et gratiis prosequi volentes, dictos decem duc. de bol. in decem duc. auri de cam. tenore presentium convertimus, ac dilectum filium *Iohannem Baptistam* eiusdem Bernardi natum in locum prefati condam Accursii substituimus. Mandantes etc.

Cum nuper dilectum fil. *Hilarium Pennet* clericum Pictavensem in musicum nostrum secretum receperimus, ac provisionem sex duc. auri de cam. quolibet mense sibi constituerimus; idcirco vobis etc. mandamus quatenus dictos sex duc. solvi faciatis. (XII augusti 1519).

Claudio de Alexandris musico nostro nuper per nos recepto duc. septem auri de cam. singulis mensibus assignamus.

Cum dilecti filii clerici presidentes camere nostre apostolice, iuxta eorum laudabiles actiones. te dil. fil. *Campilium Amaranthum*, iuris doctorem, clericum Spoletinum, ad sublevandos pauperes carceratos procuratorem constituerint cum menstruo salario trium ducatorum auri, in eoque officio, ut fido testimonio accepimus, fideliter diligenterque te gesseris, eaque cura ita frequens sis ut, te assidue totum occupes neque valeas propterea aliis negotiis comode intendere; idque salarium pro doctore et magnos labores in cura predicta subeunti plurimum exiguum sit, neque possis ex eo commode substentare; eisdem clericis et mandamus ut ultra tres ducatos solitos premissos, alios duos tibi persolvant. Datum Rome die XX septembris 1519.

Laurentio de Bergomotiis, cantori secreto nuper recepto, ultra quinque duc. sibi singulo mense assignatos alios duos duc. de provisione aliorum quinque duc. Jo. Jacobo Trivisio assignata, qui mundo renuntiavit et ad heremum convolavit, accrescas.

Grata etc. que *Hjeronimus de Amelia* nobis impendit, nos inducunt ut ipsum specialibus gratiis et favoribus prosequamur. Hinc est ut eidem Hjeronimo salarium et provisionem sex duc. auri de cam. singulis mensibus damus et concedimus. Mandantes etc.

Valentino de la Rue militi ordinis S. Iohannis Ierosolimitani, cantori nostro secreto quolibet mense sex duc. auri de cam. damus etc.

Philippo de Strozzis et sociis depositariis nostris generalibus mandamus, quatenus, visis presentibus, omni mora cessante omnes et singulas pecuniarum summas in vestris manibus existentes et ad Perissonem Mille Villes in capella nostra cantorem occasione salarii sui spectantes, apud nos depositatos cuidam *Iohanni Barille* (1) magistro lignario, pro constructione nonnullarum cathedrarum seu scannorum capelle nostre parve, distribuatis et consignetis.

Cum nuper, postquam in generali reformatione Romane Curie inter alia voluerimus et ordinaverimus, quod nullus ad ordines etiam sacros et presbiteratum promoveri possit nisi prius per unum examinatorem et per alium catolicos antistites seu episcopos per nos nominatos ordinati fuerint, ven. fratres nostros *Gabrielem archiepiscopum Dirachiensem* capelle nostre sacristam examinatorem, et *Iohannem Franciscum episcopum tunc Spiracensen* et nunc *Vestanum* promotorem quorumcumque ad ordines predictos promoveri volentium generaliter in romana curia constituerimus, eisdem salarium quinque ducatorum auri de cam. singulis uno quoque mense constituimus et deputamus. Mandantes etc.

Provisiones gentium armorum s. d. n. singulis quarteronis anni M. D. XIII solvende Ill. d. *Francisco Marie de Ruvere duci Urbini* S. R. E. cap. generali duc. decem millia nonigentos sexaginta unum de carl. x pro uno quarterono sui stipendii: videlicet septem millia et quingentos pro stipendio ducatorum quinquaginta militum sub sua conducta militantium, et nonigentis sexaginta unum pro sua et suorum nobilium provisione.

Simoni Tornabono armorum generali commissario duc. centum quinquaginta.

Iohanni de Saxatello stipendiario duo milia quadrigenta triginta septem pro provisione sua, et duo milia pro stipendio septuaginta septem militum.

Mutio Columne duc. tria milia trecentos septuaginta septem pro sua provisione et stipendio centum militum.

Marco Antonio Columne duc. tria milia sexcentos septuaginta quinque pro provisione seu stipendio centum militum.

(1) Giovanni Barili.

Gentili de Ballionibus duc. duo millia quadrigentos triginta septem pro stipendio septuaginta quinque militum.

Troylo Sabello duc. 2437 pro stipendio septuaginta militum.

Ursino de Ursinis duc. mille sexcentos octuaginta septem cum dimidio pro stipendio quinquaginta militum.

Iohanni Currado duc. mille sexcentos septuaginta septem cum dimidio pro stipendio quinquaginta militum.

Raphaeli sancti Georgii cardinali camerario etc. mandamus quatenus solvatis *Cosme Fontano* et *Ipolito* eius filio, bombarderiis nostris duc. octo de carl. pro quolibet singulis mensibus.

Zadio quondam *Niccolai Ristori* de Cortona, Hieronimi de Albiciis in custodia nostra equitum capitaneo, locum tenenti provisionem ducatorum vigintiquinque de carl. mense quolibet.

Hieronimo Ubaldino de la Carda, in custodia nostra equiti stipendiario ut te commode in nostris et apostolice sedis obsequiis alere possis provisionem viginti ducat. de carl. pro paga de mense in mense constituimus. Mandantes etc.

Cum, ut accepimus, fe. re. Alexander papa VI predecessor noster dilecte filie *Alexandre de Pisis*, pauperi mulieri, in musica perite, pro sue vite substentatione provisionem quinque florenorum auri de cam. singulis mensibus solvi mandaverit nec non etiam per fe. re. Pium III et Julium II soluti fuerant eidem, et quod si provisio et subsidium huiusmodi Alexandre deficeret mendicare cogeretur, cum nichil habeat unde vivere posset et iam ad senium vertat; pietate moti, eandem provisionem eidem Alexandre confirmamus.

Grata etc. que dil. fil. *Iohannes Maria Dominici Alemannus* musicus nobis et dum cardinalatus honore fungebamur impendit etc. Nos inducunt ut ipsum specialibus favoribus et gratiis prosequamur. Hinc est quod eidem pensionem viginti trium duc. auri de cam. singulis mensibus damus et concedimus etc.

Dilecte nobis in Christo *Margarete* uxori *Lazari* Albanese lavandarie nostre salarium seu pensionem quinque duc. auri de cam. quolibet mense assignamus.

Dilecto filio *Nicolao de Ruvere* salutem. Ut decentius te in nostra

et sancte Ro. Ec. quam singulari fide et devotione prosequeris obsequiis iuxta conditionis tue statum conservare possis, tibi harum serie ad nostrum beneplacitum provisionem octogintaquinque duc. auri de cam. anno quolibet pro rata de mense in mense persolvere constituimus et ordinamus (die 1 iunii MDXIII).

Baptiste Sperulo de Turatiis de Camerino familiari nostro provisionem vigintiquinque duc. auri de cam. quolibet mense constituimus et ordinamus.

Laurentium de Mutina, *Nicolaum de Albis* et *Jo. Jacobum de Tarvisio* in cantores nostros secretos admittimus, cum salario quinque duc. auri de cam. singulo quoque mense instar aliorum cantorum (die 1 iulii DXMIII).

Bernardo de Bibiena, sedis apostolice prothonotario, thesaurario nostro generali etc. mandamus ut deinceps quibuscumque mensibus futuris nostro pontificatu durante solvi faciatis nobili viro *Constantino Commiato* Macedonie duci, sacri Lateranensis nostri concilii capitaneo, duc. ducentos auri in auro largos pro eius subventione (XV maii MDXIII).

Raphaeli episcopo Ostiensi etc. per presentes mandamus quatenus dilecto fil. *Philippo Langles* domicello Cyprio, qui nobilis existens una cum care memorie Carlotta regina Cypri omnibus suis bonis spoliatus ex patria sua exul fuit et in urbe nostra iam XL annis vel circa moram duxit, et cui pro eius substentatione Iulius papa II quindecim duc. quoad viveret persolvi mandavit. Nos pro eius commodiori substentatione provisionem predictam usque ad summam viginti duc. auri augemus. Mandantes etc.

Dilecto filio *Neapolioni Ursino*, monasterii abbatie Farfensis commendatario, salutem. Volentes tibi de alicuius subventionis presidio providere ut decentius te in dignitatis ecclesiastice statum manuntenere possis, provisionem centum duc. auri mense quolibet constituimus et ordinamus. Mandantes etc. Datum Rome apud Sanctum Petrum, XIIII maij MDXIII.

Moderno et pro tempore existenti thesaurario civitatis nostre Perusine presentium tenore precipimus et mandamus, quatenus *Sti-*

valino de Arctio familiari nostro, qui nobis dum in minoribus eramus, summa cum fide servivit et nunc etiam servit, singulis mensibus pro pensione et salario sex duc. auri in auro.

Exigentibus meritis servitiorum nobis et nostre familie per *Silvestrum Antonii Silvestri* civem et aurificem florentinum nostrum familiarem hactenus impensorum, provisionem seu subventionem quinque duc. auri singulo mense sibi persolvere harum serie concedimus, constituimus et ordinamus.

Cupientes in capella nostra ad laudem eius qui habitat in excelsis, divinis preconiis audeat resonare ac cantores in ea divina decantantes officia, illis maiori diligentia insistant et in musica se exerceant dil. fil. *Nicholaum de Pictis* clericum florentinum, dicte capelle cantorem priorem aliorum cantorum, quoad vixerit cum salario, ultra portionem per eum percipi solitam, quattuor ducatorum auri de camera, cum onere custodiendi libros et alia ad cantum necessaria.

D. F. *Bartholomeo Pactolo* civi florentino virtutibus predito specialem gratiam facere volentes ut commodius in eis versari valeat, duc. quattuor auri de cam. singulis mensibus constituimus.

Prosequimur paterna caritate dil. fil. *Raphaelem Brandolinum Lippum* iuniorem cui ob eius virtutes et merita de aliqua subventione providere volentes ven. fr. nostro episcopo Ostiensi camerario et dil. fil. Bernardo de Bibiena thesaurario etc. tenore presentium committimus quatenus de pecuniis aluminum solvi faciatis eidem Raphaeli quolibet mense duc. decem auri de cam.

Cum, sicut accepimus, *Hugo Bonsac* de nobili genere procreatus et Carola eius coniux filia comitis Gafensis ex insula Cypri, se ad urbem cum re. me. dicte insule Cypri regina contulerunt, in qua cum prefata regina debitum nature persolverat, Hugo et Carola coniux prefati regine huiusmodi privati et subventione quam ipsis dicta regina ministrare consueverat careant et de presenti in divitiis non affluant et unde se substentare possint de alicuius subventionis auxilio providere volentes, duc. sex auri in auro pro eorum substentatione assignamus.

Hanibali de Rangonibus, custodie nostre generali capitaneo cum stipendio et provisione ducentorum octoginta trium duc. pro quolibet paga ad rationem pagarum decem pro quolibet anno cum salario et emolumentis consuetis etc.

Cum dilectus fil. noster *Iohannes Aranitz* filius quondam Georgii Albanensis, qui in partibus Albanie plurimis oppidis et terris prefectus, et illarum temporale dominium obtinebat, et tam ipse quam progenitores sui in re militari strenui pro patria, pro fide et pro republica christiana contra immanissimos turchos sepe fortissime pugnarunt et demum, perdita patria, per hostem christiane fidei occupata, ipse Iohannes captivus potius mori et quotumcumque tormentorum genera subire quam a fide Redemptoris nostri recedere prompto animo non timuit, et per Dei gratiam de manu hostium liberatus etad almam urbem se contulerit; Nos volentes ut idem Iohannes profugus usquequo, auctore Domino, eius patriam et bona recuperaverit commode vivere possit, sibi provisionem duodecim ducatorum auri de camera mense quolibet assignamus.

Bertholdo de *Victoriis de Bulsena*. Ut decentius te in nostris et sancte romane ecclesie obsequium iuxta sue conditionis statum conservare possis tibi provisionem vigintiquinque duc. de carl. mense quolibet deputamus. Datum Rome apud Sanctum Petrum, die XVI iulii MDXIII.

Sane devotionis affectus quam dil. fil. *Franciscus Dominici* alias *Serigattus*, decretorum doctor, extra romanam curiam gerere comprobatur et ob grata familiaritatis obsequia que nobis et familie nostre impendit, gratioso favore prosequi volentes, ac paupertati sue compatientes sibi provisionem quinque duc. auri singulo mense statuimus.

Cickotto de Castilliono familiari nostro duc. octo de cam. quolibet mense pro victu et substentatione.

Iohannem Hanguemar clericum Nannetensem custodem librorum, in capella nostra cantorem clericum, et servitorem ubi opus fuerit, sub obedientia magistri seu prioris dicte capelle quoad vixerit constituimus cum provisione unius duc. auri de camera.

NOTIZIE VARIE

CRONACA DEGLI ARCHIVI DEL REGNO.

GRANDE ARCHIVIO DI NAPOLI.

Il cavalier Trinchera Sopraintendente al Grande Archivio di Napoli, ci fu cortese, come dicemmo altra volta (Tom. II, par. I, p. 224) di notizie e documenti concernenti a quell'Archivio. Stampiamo qui la lettera che egli mandò in risposta all' invito, e la corrediamo delli schiarimenti desunti dalle carte e libri de' quali fa cenno.

« Napoli, 28 marzo 1865.

« Al signor Presidente della Real Deputazione degli Studi di Storia per le provincie della Toscana, Umbria e delle Marche in Firenze.

« Signor Presidente,

« Gradito oltre modo mi è giunto il lieto annunzio delle premurose e diligenti cure di cotesta Reale Deputazione nel raccogliere da ogni parte notizie de' documenti storici serbati negli archivi italiani, che sono oramai da tutti riconosciuti di necessaria guida e sicura alla sincera ricerca del vero ed alla compiuta narrazione degli avvenimenti.

« *Ordinamento delle scritture del Grande Archivio.*

« Fin da che mi venne commessa la direzione degli Archivi di questa parte delle provincie meridionali conobbi e m' ingegnai, per quanto potevano le mie povere forze e la triste condizione de' tempi, a far sì che tutti pienamente conoscessero quanto fosse indispensabile, innanzi ad ogni altra opera storica, scoprire ai dotti i sacri depositi di tutti gli atti del governo; originali memorie d' un tempo, che andrebbe al

certo lentamente dileguandosi dalla memoria degli uomini, se esse, queste notevoli e preziose memorie, più oltre si lasciassero neglette ed obliate.

« E perciò con pubblici e replicati inviti, secondo appare dal qui accluso *Programma* (1), mi feci subito a richiedere forte appoggio dal senno e dalla mano de' più esperti e dotti archivisti italiani, perchè di comune accordo fossimo insieme tutti alacremente proceduti a formare una nobile lega, con la unificazione degli archivi della nostra comune antica madre Italia.

« Una serie compiuta ed un ordinamento di tutti gli atti e di quanti documenti serbansi tuttora negli archivi alle nostre cure commessi, ed un comento sopra di essi in cotal modo uniformemente per tutti condotto, che avesse fatto bene intendere la natura, l'origine, il fine, la qualità intrinseca di ciascun ramo di scrittura, e la ragione avesse limpidamente schiarita del nesso onde vengono a conoscersi le successioni degli uffici governativi donde le scritture procedettero, e le attribuzioni si manifestassero delle autorità amministrative e giudiziarie, avrebbe recato ad atto questo nobile divisamento, dischiusa con sicurtà l'entrata agli studi di quella storia, che, quale è richiesta dalla nostra età, non su vane e passionate narrazioni, ma sopra il fondamento inconcusso dagli stessi autentici ed originali atti de' governi che passarono, è da tutti comunemente riconosciuta e con ardore ricercata.

« Ma al nobile invito non avendo alcun corrisposto infino al presente, io passava non ha guari, col sussidio unicamente del mio buon volere e della lunghissima esperienza di questi miei buoni impiegati, a mettere in opera un *Ordinamento ed illustrazione delle carte del Grande Archivio di Napoli*, del quale le trasmetto diciotto fogli finora pubblicati: il qual notamento è compilato sulle norme accennate nel summentovato programma.

« Rileverà certo da esso quel moltissimo che rimane a farsi non solo da me per quanto riguarda le carte di questo Archivio; ma dalla Signoria Vostra precipuamente col destare altrui, mediante la celebrata pubblicità di codesto *Archivio Storico*, a fare altrettanto per l'ordinamento delle carte degli altri archivi italiani.

« Nè queste mie pesanti fatiche, nè questa sua nobile missione han qui termine. Rileverà ella agevolmente dal gran numero de' richiami delle note che veggonsi per mezzo di questo *Ordinamento* che tale opera, per sè prolissa, ancorchè corresse con velocità al suo compimento, lascia pur tuttavia dopo di sè un lavoro direi periodico, col doversi

(1) Programma della Sopraintendenza generale degli Archivi nel Napoletano sopra di un nuovo ordinamento delle carte di questi Archivi. - *Napoli, stabilimento tipografico di Giuseppe Cattaneo*, 1863.

compilare le note che successivamente verran dopo in fine di essa: lavoro che dovendo procedere più o meno velocemente, secondo che ci abbia maggior copia di mezzi, e più prosperose rendansi le condizioni del Grande Archivio, che ora è, per dir vero, di ben pochi uffiziali fornito, darebbe a lei tutto l'agio di riempiere un vuoto che vorrei mai non ci fosse nella dotta sua Effemeride, con la Cronaca degli Archivi del Napoletano. E cotal desiderabile maggior pubblicità che si darebbe a questo *Ordinamento* per opera di cotesta illustre direzione, contribuirebbe per avventura a dar più estesa contezza delle immense dovizie che serbansi negli Archivi del Napoletano. Il quale, *Ordinamento* se mai meritasse qualche considerazione, e fosse generalmente ammesso, potrebbe, a creder mio, servire ottimamente a tenere le scritture di tutti gli archivi d'Italia in relazione fra loro, mediante la uniformità del metodo che si darebbe a ciascun ramo di scrittura secondo la norma seguitata nel medesimo *Ordinamento*.

« *Codice Italo-greco.*

« Ad ogni modo, dovendo l'ordinamento della serie storica dei documenti di Archivio procedere con qualche indugio, per le ragioni che non occorre qui noverare, ho creduto bene, per non farle punto mancare materia a questa cronaca, farle per ora cenno, sebben fugacissimo e per sommi capi, de'principali lavori che riguardano i documenti della *sala diplomatica*, già messi tutti in ordine, e che nello spazio di quattro anni di mio reggimento, in parte si sono intrapresi di già, ed ora trovansi in corso di pubblicazione, ed in parte si sono del tutto compiuti.

« E poichè in preferenza di tutte queste opere, di cui le fo sicurtà di darle, per ciascuna di esse, precisa e più speciale notizia di quando in quando ed a misura che saranno recate a termine, maggiormente stavami a cuore di mandare ad effetto un desiderio secolare de' più eletti ingegni e degli ellenisti più rinomati del secolo passato e di quello che or corre, col tenere un Codice, tante e tante volte ricerco e spesso annunziato, di tutte le greche pergamene, o almeno di quante mai se ne potessero raccogliere, scritte in queste napoletane provincie: perciò di questo Codice appunto mi sono premurosamente occupato. Di maniera che superando nel miglior modo che si è potuto infiniti ostacoli, ho fatto mettere in ordine e pubblicare con esatta versione latina di rincontro, tutte quelle scritture greche, non solo che ho trovato qui raccolte, ma quelle parimente che mi è riuscito potere ricuperare d'altronde.

« E però, a risparmio di tempo e per non tener sospesa più oltre la espettazione del colto pubblico nel veder quanto prima messo a stampa

un sì raro monumento della prisca sapienza italo-greca, mai non ispenta in queste felici contrade, e considerando ancora che questo Codice sarebbe molto lentamente proceduto, se avesse seco portato un sufficiente corredo di note ho per sì fatto modo adoperato, che una estesa *prefazione* ed un compiuto *indice* avessero in qualche modo supplito al silenzio degli annotatori.

« Dell' intendimento di quest'opera e del suo scopo, della natura e qualità de' documenti che contiene, degli argomenti dello stato e del continuato e non mai interrotto uso del nostro indigeno grecismo, ritroverà la Signoria Vostra spiegate le ragioni a pag. 55 dello *Ordinamento* rimessole: ed io le sarei molto obbligato se esse venissero per disteso fatte di pubblica ragione per mezzo dell'*Archivio Storico* dalla Signoria Vostra sì bene diretto (1).

« Il continuato uso delle leggi, procedura e polizia romana o latina, la forza ed il vigore municipale continuato qui ancor dopo la conquista de' Barbari presso le nostre greche popolazioni, e nel conflitto di tante contrarie opinioni di dotti, sono questi i più belli argomenti che, con l'aiuto di questo Codice, potrebbero somministrare abbondevole materia di storia patria in mano di colti scrittori.

« Laonde e per questa ragione e per altre ben molte eziandio io metterò tutta la mia opera in mantener sempre viva ed animata la nostra corrispondenza ad ingrandimento maggiore della Cronaca e della odierna letteratura.

« *Ultimo volume dei Monumenti editi.*

« Un altro lavoro, appena io entrai nella sopraintendenza degli Archivi del Napolitano, conobbi che rimaneva a compiersi coll'ultimo volume de' documenti dell'anzidetto Archivio, portante il titolo: *Regii neapolitani Archivi monumenta edita et illustrata* (1845-1861).

« Questo sesto volume fu recato a termine perfettamente con indice ed una prefazione, che ne ha spiegato tutto il concetto; come ella, signore ornatissimo, può ben far rilevare in compendio dalla pag. 49 del sopradetto *Ordinamento* (2).

« L' intera opera raccoglie tutte quelle scritture latine sciolte che son pervenute sin da moltissimi anni in questo stabilimento, e che pervengono tuttavia mediante una operosa corrispondenza che io ho attivata co' Prefetti, da' quali ognora le sto ricevendo, come ognuno può scorgere dalla circolare in istampa, diretta da me ai sigg. Prefetti.

(1) Vedi in fine lo Schiarimento A.

(2) Vedi lo Schiarimento B.

« Anzi a questo proposito sarebbe utilissima cosa che la Signoria Vostra rendesse viemaggiormente nota, per mezzo del suo celebratissimo periodico, ad utile ed imitabile esempio degli altri archivi d'Italia, quanto di bene una tale strettissima corrispondenza co'signori Prefetti abbia recato e rechi tuttavia per lo ricupero e l'assicuruzione di un grande novero di scritture greche, latine e massime di statuti municipali e capitolazioni di collegi antichi di arti e mestieri.

« Io le fo pervenire la circolare che è servita di forte spinta al ricupero di monumenti storici tanto notevoli, da' quali sempre più chiarissime prove ritraggonsi dell'antico reggimento municipale e governativo di queste nostre italiane città (1).

« Vitali ricerche e fruttuosissime ne' dì che corrono son coteste.

« In fatti si è forte dubitato e si dubita ancora se i settentrionali fossero stati o pur no i distruttori del diritto e delle istituzioni civili e politiche dei Romani; se avessero sconvolto tutto l'orbe latino; se costoro si fossero unificati co'vinti romani, e per conseguente con gl'indigeni abitatori di queste contrade; e se nel tempo di queste convulsioni politiche la nostra gente greca (di cui si sono di già pubblicate le scritture, come poco fa io diceva, sebbene per una più tarda età) avesse avuto la stessa sorte de' latini.

« Parlando de'romani o latini ferve ancora la quistione, la quale tuttoché, strettamente ragionando, riguardasse il secolo settimo ed ottavo, pure essa, se non si estende direttamente ai secoli seguenti, ha molta influenza a determinare la civiltà di essi ed il progresso.

« Il Machiavelli da prima, il Muratori, il Fumagalli ed una nobilissima schiera di recenti scrittori tennero per la unificazione degli istituti di questi barbari con quelli de' nostri che qui trovarono; unificazione che succedette e dovette succedere dopo il non lungo periodo degli orrori delle prime miserande invasioni.

« Il Tanucci, di cui ancor questo Archivio serba qualche memoria autentica del suo sapere e della sua virtù, entrò a parlare dell'uso delle Pandette Pisane in tempi non molto distanti dal longobardo. Sopra tutti stette il Savigny. Il Pagnoncelli, il Romagnosi ne seguirono le orme, e questo grande Archivio, per la collezione de' suoi *monumenti* greci e latini, ha ragion di credere che le prove di questo argomento posson di là trarsi splendidamente.

« Intanto il Maffei fu il corifeo dell'avversa sentenza.

« Ei, il Lupi, il Leo, il Manzoni, differendo alquanto negli argomenti di questo assunto, tolsero per così dire agli Italiani libertà, istituti, leggi, municipio, possedimenti. Un poco più mite a sostener questo sperdimento d' italiana ingenita virtù, fu, non ha guari, il più paziente

(1) Vedi Schiarimento C.

e gentile scrittore italiano, il sapientissimo Carlo Troya, che col suo ricantato guidrigildo diè importanza e forza al potere longobardo; il quale guidrigildo per verità non è stato sì fattamente da tutti riconosciuto.

« Nè poi fuori d'Italia mancarono dotti campioni, ingegni luminosi, che sostennero opposte sentenze.

« Noi ora che rechiamo di nuovo con la raccolta di tanti diplomi?

« Noi tenghiamo per fermo, poggiando su i documenti d'Archivio, che le nostre istituzioni continuarono ad essere latine o sia romane, e non barbare, che il feroce longobardo se non fu ammiratore, come il goto Teodorico, della sapienza latina, ne fu almeno o ne dovette essere l'involontario conservatore, anzi in tempi più tardi alle prime conquiste; come accettò di buon grado l'imponente dominio della religione e delle leggi della Chiesa, così pure dovette or permettere, ora ritenere, e mai non opporsi direttamente alle leggi ed agli istituti romani.

« Or queste e molte altre vitali quistioni, che formano i più giocondi e diletti studi degli scrittori d'oggidì, tengono il loro appoggio nei documenti greci e latini del medio evo che qui trovansi in via di pubblicazione.

« *Codice Diplomatico Aragonese.*

« Ma però è sì vivo e fervente il mio desiderio di veder pubblicato se non tutto quanto è l'Archivio, che ciò non sarebbe al certo nè possibile nè utile, almeno le parti di esso più sporgenti e più vitali. E tale appunto mi parve quella parte che spetta alla illustrazione dell'agitato periodo aragonese nella diplomatica, o sia nella cortese corrispondenza internazionale che quel governo, sempre in uggia a' baroni, e spesso con la corte di Roma, ebbe a mantenere, or simulata or sincera, co' potentati italiani e stranieri.

« Mi duole non poco che quell'Archivio, più volte disperso ed in moltissima e maggior parte ito in fiamme e quasi tutto distrutto nei tempi de' popolari tumulti nel tristissimo governo vicereale, pochissime tracce abbia rimasto di sè. Pur tuttavolta, nella scarsezza delle sue memorie, i venerati avanzi che ne rimangono, avendo acquistato immenso valore, han messo me nel dovere di raccoglierli, ordinarli tutti, e renderli tosto di pubblica ragione.

« Di questa novella raccolta, la quale per ora comincia con la corrispondenza di re Ferrante dal 1467, le trasmetto i primi fogli, riserbandomi nella prefazione dell'opera far manifesto pienamente lo stato e la condizione delle scritture ond'è compilata, ed insieme le ragioni per le quali sono indotto a non darle per ora un più alto cominciamento.

« *Codice Diplomatico Angioino.*

« Potrei qui, egregio signore, aggiungere un' indicazione ancor sommaria degli altri lavori letterari da me disposti fin dal principio del 1861, quando entrai nella già sopraintendenza degli Archivi, incominciati e proseguiti che si apparecchiavano per la compilazione, ma non si proceduti che potessero vedere la luce della stampa. Del rimanente non posso fare a meno di toccar qui lievemente d' un Codice Diplomatico cominciatosi di già a compilare, che, sebbene in un modo di disegno più esteso, invocato fervidamente dall'antica Accademia di scienze e belle lettere di Napoli fin dal 1779, è rimasto un desiderio di tutte le età successive fino a' giorni nostri: nè pur compiuto con la ultima pubblicazione del *Codice diplomatico longobardo* di quell'altissimo ingegno di cui poco fa l' Italia lamentava la perdita.

« Tal Codice, ch' io divisava poter costituire, insieme ad altri speciali codici di cui testè le ho fatto parola, le fondamenta di un generale Codice Diplomatico compilato nella maniera e con l'ordine che sarebbe più conducente al fine che si dee mirare presentemente nelle esigenze della nostra età, mi è sembrato dover esser quello d'una, per quanto più si può, completa raccolta di documenti Angioini, riguardanti gli atti pubblici amministrativi e giudiziari nel doppio aspetto di amministrazione del reame interna, civile e politica, o esterna ed internazionale.

« L'Ordinamento sopra indicato alla pag 79 delle osservazioni, che io vorrei ritenuto a parola nella sua Cronaca, mi par sufficiente a chiarire come questo Codice Diplomatico si stia elaborando, e quale ne è il metodo ed il disegno (1).

« Ma di questi ed altri studi, che son ben molti e svariati, ai quali intende al presente il grande Archivio, io le terrò più ampio ragionamento in avventurata congiuntura delle periodiche pubblicazioni dell'*Archivio Storico Italiano*, e quando Vostra Signoria sarà per richiedermi la continuazione del subbietto dell'altra Cronaca degli Archivi del Napoletano.

« *Il Direttore Generale*
« Cav. F. Trinchera ».

(1) Vedi schiarimento D.

SCHIARIMENTO *A*.

(Dall'Ordinamento e illustrazione delle Carte del Grande Archivio di Napoli, p. 55).

Pergamene raccolte ed ordinate finora, ed opere che si preparano presentemente per la compilazione del Codice Italo-greco.

« È stato vivo e nobilissimo desiderio de' dotti del secolo passato, e lo é ancor del presente il raccogliere prove e documenti certi del corso delle leggi, degli usi, de' costumi di questi nostri paesi, che, greci di origine, ritennero per molta età, modi, favella, scrittura ellenica. E come la storia politica e civile di quelle antiche ed ammirate greche generazioni de' nostri uomini, al pari che tutte le storiche narrazioni, ha d' uopo di fatti positivi e reali per far pienissima fede, è perciò che in tanto incivilimento del secolo presente s'é renduto ormai indispensabile il non differire più oltre la pubblicazione delle carte greche, con tanti stenti finora qui raccolte, date dai nostri duchi, supremi comandanti greci e sovrani, e dalle curie ecclesiastiche e notariali nell'oscuro periodo della grecità del Napoletano.

« A questo commendevol fine il Principe di Belmonte, che fu sopraintendente generale degli Archivi, diresse i suoi studi, e le incessanti e passionate sue cure pel non breve corso di dodici anni continuati.

« Egli però dovette ben conoscere la somma difficoltà dell'arduo lavoro, e credendolo bene incoato, quando facevasi a recarlo in opera, desiderava che esso fosse almeno compilato a modo di semplice *Cartario greco*, rappresentante il testo del greco diploma, la versione latina di rincontro, opportune osservazioni e note.

« Ma quel sagace ingegno dell'Archivista cassinese P. D. Sebastiano Kalefati, che lunghi e severi studi trovasi d' aver fatto in tal genere di greca letteratura, forti ragioni adduceva in un suo erudito opuscolo pubblicato nel 1859, onde dimostrava che al municipale non pienamente glorioso disegno del greco *cartario*, altro lavoro più convenevole alla grandezza del nobile argomento, al bisogno dell'italiano progresso, alle condizioni ed allo stato degli archivi del Napoletano, dovesse sostituirsi. Cotesto lavoro, secondo la mente di lui, consisterebbe in un compiuto e ben condotto *codice diplomatico*, ch' egli vorrebbe s' intitolasse *italo-bizantino*, ove più ampiamente si discorressero le ragioni, le origini, e l' andamento del grecismo presso di noi.

« Sono ormai però decorsi due altri anni da che quel dotto faceva tali voti, che nè *Cartario* nè *Codice* è più comparso; nè poteva per verità

allora comparire atteso alle grandi difficoltà che faceva d'uopo superare, che nè pure al presente si è giunto a dileguare del tutto.

« Intanto non si è punto trascurato, in mezzo a mole si estesa di scritture e pubblici atti del governo dello stato, che in quest' ultimo biennio di novello reggimento d'Archivio, vennero e vengon tuttodì ad accrescerne i monumenti e la magnificenza, di preparare tutte quelle opere che sono pur troppo indispensabili all'attuazione sia del *Cartario* sia del *Codice*, e che mai non tentate per lo innanzi vogliono ora esser qui fatte manifeste per norma e sussidio necessario di chi intende ad usare di cotesti nostri monumenti in modo tale da procedere ad una pubblicazione di essi, che faccia onore all'Archivio di Napoli, e sia della letteratura italiana il più bello ed essenziale ornamento.

« Infatti dall'anno scorso 1860 infino al presente si sono ottenuti i seguenti risultamenti de' lavori e degli studi dell' alunnato, delle cattedre, e della commisione diplomatica; preliminari necessari alla compilazione del *Codice Italo greco* qui sopra mentovato.

« 1.° Per effetto di lunga ed attiva corrispondenza ufficiale tra questa Sopraintendenza generale con l'abate di Montecassino, si è compiuta la nota di tutti i diplomi greci che si trovano in quell'Archivio, e si sono avute le copie delle interpretazioni latine de'diplomi greci, che furono trascritte dal celebre Pietro Diacono nel suo *Regesto*, con alcune dotte note del Kalefati. Di questa serie la prima copia è dell' anno 885, l' ultima del 1229. Mentre che ora scriviamo ci pervengono dal Kalefati altre trascrizioni di queste pergamene con le interpretazioni latine. Si attende ora che fossero qui trasmesse parimente le copie e le interpetrazioni latine de' rimanenti originali diplomi greci di quell'Archivio.

« Nè poi si vuol tacere che nell'Archivio Cassinese varie scritture greche sono di quelle che traggono dal monistero di S. Pietro Imperiale di Taranto, abitato da monaci greci, e soggetto alla Badia; che furon questi atti dati per lo più da logoteti e catapani, reggitori di que' luoghi delle Puglie a nome del supremo greco imperante; e che per conseguente quelle carte nelle quali da parte del monistero interveniva per affari giudiziari o amministativi, un messo dell'abate cassinese, veggonsi scritte nella duplice favella greca e latina.

« 2.° Dall'Archivio Cavense si è ricevuto il compimento delle copie di quelle greche pergamene, con le interpetrazioni corrispondenti, fatte da Pasquale Baffi nella fine del secolo passato, e tratte dagli stessi apografi di lui, che da que'Padri quivi si conservano insieme con gli originali diplomi. La prima di queste scritture è del 1005, l' ultima del 1273.

« 3.° Sono parimente fatte delle altre copie di non meno interessanti traduzioni ed interpetrazioni di greche pergamene, opera dello stesso Baffi, che ora si trovano nella Biblioteca nazionale di Napoli, e che furono da lui compilate sopra diversi diplomi greci quasi tutti di Cava.

« 4.° Si sono fatte trascrizioni ed interpetrazioni della maggior parte delle carte greche originali in pergamena, le quali appartenute già al rinomato cenobio di S. Stefano in Bosco nelle Calabrie, pervennero nel Grande Archivio con le altre carte della *Cassa Sacra*, instituita colà quando furono soppressi que' luoghi pii dopo i terremoti del 1783. La prima è del 1054, l' ultima del 1290.

« 5.° Nel fine di dare un compiuto codice diplomatico di documenti editi ed inediti di nostra grecità, si sono raccolte notizie e diplomi greci pubblicati, o per esteso o per sunto, da Rocco Pirro, Ughelli, Montfaucon, Burmanno, Assemanni, Mazzocchi, Martorelli, Vargas, Capaccio, Buscemi, Morso, Mortillaro. Si dee proseguire questo lavoro in altri scrittori, che han messo a luce simili atti, a misura che la biblioteca del Grande Archivio si fornisce di opere di tal genere.

Schiarimento *B*.

(Dall'Ordinamento ec, p. 49).

« Le carte comprese nei tredici primi volumi, che formano la serie delle anteriori alla monarchia, cioè dal 703 o 748 al 1130, sono state pubblicate in sei volumi intitolati: *Regii Neapolitani Archivi monumenta edita ac illustrata* 1845-1861.

« Ci ha in quest'opera quanto mai di più antiche scritture si trovano nel Grande Archivio, sieno diplomi, sieno bolle, sieno istrumenti notareschi, che, illustrando la storia civile e la cronologia de' vari tempi, dal IX secolo fino ai primi anni del XII, ti conducono a mano a mano per moltissimi paesi e città cospicue di queste provincie, quando vi regnavano alla lor volta imperatori di Oriente, duchi di Napoli, di Gaeta, di Amalfi, principi longobardi di Benevento, Salerno, Capua, e principi e conti normanni.

« Il sesto ed ultimo volume, che è uscito a luce nell' anno scorso, ti presenta sobrie note che illustrano i luoghi più difficili del testo, un indice anche in latino di materie e di nomi compresi nel V e nel VI volume, ed un fac-simile d' un intero diploma del 1060 di Riccardo principe di Capua, scritto a lettere *capitali;* rarissimo esempio di tali caratteri nei diplomi del secolo XI, ed unico in tutta la serie delle carte diplomatiche latine e greche del Grande Archivio.

« Noi nell'illustrare la prima carta di questa serie dicemmo che, standosi alle sole note cronologiche segnate in essa, potrebbe l'atto riferirsi o a Gisulfo I, ed essere del 703, o a Gisulfo II, ed appartenere al 748.

« Il dotto scrittore del *Codice diplomatico longobardo*, C. Troya, inclina a credere che il diploma sia del 2.° Gisulfo, e perciò dell'anno 748

« L'Archivio sta preparando tutto quello che fa d'uopo perchè a questa prima raccolta succeda una seconda sullo stesso genere di scritture monastiche, la quale ne differirebbe solo per l'epoca: perciocchè avrà incominciamento con la monarchia, e finirà con gli Svevi; d'onde poscia moverebbe il *Codice diplomatico angioino*, di cui or ora si parlerà in proprio luogo.

« Cotal seconda pubblicazione conterrebbe il solo sunto delle pergamene con le annotazioni, nella stessa forma e con lo stesso ordine come è proceduto *il Sillabo delle membrane:* chè sol quando i documenti possono più da vicino fornire degli utili schiarimenti alla storia di queste provincie, le pergamene si pubblicherebbero per intero.

Schiarimento *C.*

Circolare della Sopraintendenza Generale degli Archivi Napolitani, diretta ai signori Prefetti ed ai Sindaci delle provincie Napolitane per agevolare il rinvenimento negli Archivi provinciali e comunali degli statuti e delle consuetudini municipali, delle capitolazioni de'collegi di arti e mestieri, e di altre antiche scritture.

« Le sempre rinascenti quistioni, spesso discordanti tra loro, che da insigni e rinomati scrittori si agitano a' nostri giorni sullo stato de' municipii italiani del medio evo, sulla loro vita e progresso dal secolo X ed XI in poi, quando cominciarono a risorgere e ad avere rappresentanza, sulle condizioni or liete or tristi in cui essi trovaronsi infino al chiudersi del passato secolo ed agli esordii del corrente, l'utile che da queste dotte indagini deriva alla storia patria antica e moderna, ed alla illustrazione delle opere di questa Sopraintendenza tuttora in corso di stampa, sono ragioni coteste che ne inducono a procurare in tutti i modi di raccogliere, ordinare ed illustrare le varie compilazioni fatte ne' secoli trascorsi degli *Statuti* e delle *Consuetudini* delle antiche nostre *università* e *comuni*, e delle *Capitolazioni de' collegi di arti e mestieri*, documenti e prove di fatti le più poderose, onde si addimostra il nostro passato incivilimento e gli sforzi incessanti de' comuni per sottrarsi da quell' avvilimento ed abiezione in che li gittava la formidabile e temuta potenza feudale.

« E però nella presente età soprattutto in cui si vuole che i nostri comuni, quasi municipii italiani, donde han preso nome, ripigliassero l'antico e già spento vigore, le indagini sul passato tornar debbono, sopra ogni credere, gradito esempio e profittevole alle future riforme.

« A quest'opera eminentemente pia e sociale, e che si dee così condurre innanzi da chi è chiamato per legge a promuovere il vantaggio de' pubblici Archivi alle sue cure commessi, a mantenerne l'unità

d'indirizzo, a procurarne l'ordinamento, ad illustrare gli atti che vi si contengono, a metterli in serie continuata ed in accordo strettissimo con quelli degli altri Archivi provinciali e comunali; a quest'opera appunto di somma utilità mira al presente questa Sopraintendenza Generale.

« Essa all'arduo lavoro ben volentieri invita i signori Prefetti di queste napolitane provincie a prestare tutto l'appoggio e la efficace loro cooperazione nel ricercare ovunque essi giacciono, forse inosservati finora, i più notevoli monumenti delle virtù e de' vizi de' tempi che più non sono, che appena rimangono nella memoria de' presenti, che vanno a perdersi nella oscurità d'un ignoto avvenire, e che periranno senza dubbio se una mano pietosa non li sottragga tosto dalle immeritate ingiurie dell'inesorabile tempo, e dalla frode o stoltizia di uomini perversi ed abbietti.

« Il risultamento più o meno felice delle pratiche, che si stanno di già adoperando, fa piena fede che in queste floridissime contrade mai non sia venuta meno quella civile prudenza e senno governativo de' nostri maggiori, onde con tanta celebrità ed ardore venne, negli annali di tutte le più incivilite nazioni, encomiata la maniera di reggere e condurre innanzi, sebben corrispondentemente alla condizione de'tempi, il governo de' municipii napolitani.

« Il campo spazioso e fertile che si prende a coltivare darà al certo frutto abbondevole, ma stentato però e raccolto forse a prezzo di non volgare fatica ed industria, dovendosi mantenere da' signori Prefetti una viva corrispondenza co' sotto-prefetti, e con i sindaci loro subordinati.

« I risultamenti finora ottenuti in seguito di un'altra mia circolare de' 2 gennaio di quest'anno, richiesta dall'onorevole Ministro dell'Interno, ed a lui già comunicata ed ai Prefetti, han dato ormai fondata speranza, che indagini di tal genere abbiano a conseguire effetto pieno e soddisfacente; anzi, che l'adoperato fin qui si voglia estendere nella stessa maniera anche agli altri Archivi italiani, d'onde memorie al pari belle e fruttuose possono trarsi sopra di questo interessante storico subbietto.

« Dà a questo incoato lavoro spinta maggiore l'esempio luminoso di quanto trovasi di già adoperato da questa Sopraintendenza, ed in molta parte infino ad ora conseguito, intorno alla salvezza ed al ricupero di tante e tante pergamene greche e latine, che neglette giacevano ed obliate, o per lo meno nè conosciute nè avute in pregio, o negli Archivi comunali o in quelli delle soppresse case religiose, e che in vari tempi o ricuperate dal Grande Archivio di Napoli direttamente, o quivi trasmesse prima dagl'Intendenti e poscia dai Prefetti, formano al presente una bene ordinata raccolta, e la parte più sporgente di

quelle scritture antiche onde procedono le opere che si stanno qui pubblicando per le stampe; quali sono le carte latine dal 748 al 1130, i sei grossi volumi detti: *regii neapolitani Archivi monumenta edita et illustrata*, e, per le greche, il Codice greco-latino, altro grosso volume che sta ora per compiersi, la cui prima carta greca è dell' 885 e l' ultima del 1304.

« Se non che allora in generale chiedevasi, e presentemente ancor si seguita a richiedere ogni maniera di antichi atti governativi serbati negli Archivi comunali e provinciali, scritti su pergamena, e nella forma di diplomi, concessioni regie, istrumenti, bolle ec. ed or si va ancora in cerca con ispecialità di Capitolazioni di collegi di arti e mestieri, e di consuetudini e stabilimenti municipali.

« E per quello poi che riguarda le Capitolazioni de' collegi anzidetti, di Napoli segnatamente, è da notare che essi essendo stati sciolti, lasciata in piena libertà la concorrenza e l' emulazione tra i manifatturieri e gli artisti, e rimossi gli ostacoli che già innanzi aveano arrecato tanto nocumento alla prosperità del commercio e dell' industria nazionale, si videro avventuratamente tramutati mano mano, per la parte religiosa e morale, in altrettante confraternite laicali con gli stessi titoli che prima avevan tenuto queste antiche corporazioni, e messe sotto l' immediata direzione del Consiglio degli Ospizi.

« Or se le memorie recenti di questi aboliti collegi sono di ben poca importanza per la storia civile de' comuni, non è a dir lo stesso delle prime e più antiche quando con sì fatte capitolazioni governavansi le arti ed i mestieri presso di noi, e da esse maggior lume traeva l' esistenza e la vita del municipio. Ed in fatti si reputano le medesime il più decisivo e sicuro documento dello stato del nostro commercio interno ed esterno, ed il segno men dubbio dell'opulenza o della miseria de' nostri paesi.

« Il ricupero, che di alcune di esse si è fatto finora, chiaro addimostra non esser molto malagevole il rinvenimento delle altre, se di queste si vada negli Archivi dello stato diligentemente ricercando le sparse memorie.

« Laonde omai non sarebbe superfluo venir destando sempre più l' ingegno e l'attività de'signori Prefetti ad intraprendere e mantenere corrispondenza continuata con i sotto-prefetti e sindaci, perchè loro riferissero, in seguito d' informazioni esatte e di minute ricerche, quali e quanti di sì fatti documenti, sia in istampa sia manoscritti si trovassero per avventura negli Archivi comunali e provinciali, qual ne fosse la data della compilazione, o pubblicazione, e quali circostanze di fatto facessero più chiara la qualità e l' intendimento di essi.

« Che se poi tutto ciò non si potesse desumere dalle odierne e mutile scritture degli Archivi municipali, si dovrebbe, nel miglior modo che

fosse possibile, supplire a questo spiacevole vuoto dagli amministratori stessi della provincia e de'comuni, interrogando persona più dotta ed esperta del paese, che trovandosi sul luogo ed animata da sincero affetto di patria, potrebbe somministrare notizie sicure della esistenza degli anzidetti documenti, o quegli schiarimenti di fatti che vanno col decorrere degli anni dileguandosi dalla memoria degli uomini, e che indarno presentemente si otterrebbero d'altronde.

« Ed oltre alla gloria non peritura che ne verrebbe a cotesti avventurati rilevatori di così fatti monumenti di cittadine rimembranze, la menzione onorata che questa Sopraintendenza Generale ne sta pubblicando con la stampa nell'opera dell'*Ordinamento* e della *Illustrazione delle carte del Grande Archivio di Napoli*, metterebbe alla vista di tutti, e viepiù chiaro farebbe il benefizio che da costoro si rende alla storia dell' incivilimento de'popoli di queste provincie.

« Dopo tutto ciò, non altro rimane a fare a questa Sopraintendenza che esortare con tutto l'impegno lei, sig. Prefetto, a voler subito trasmettere un esemplare della presente circolare a ciascun sindaco di sua dipendenza, ed a quelle persone più notevoli del comune, le quali potessero essere in grado di recar lume maggiore alle ricerche sulla esistenza non solo di statuti e consuetudini municipali, ma di *pergamene greche* e *latine*, che ancor si serbassero negli Archivi provinciali e comunali, o di luoghi pii e case religiose.

« Questa Sopraintendenza in fine rimane attendendo i risultamenti che potranno ottenersi da' sindaci o da altre persone cui ella crederà di potere, con maggiore fondamento di buona riuscita, dirigere la presente circolare.

Il Sopraintendente generale degli Archivi
nelle provincie napoletane
F. TRINCHERA.

SCHIARIMENTO *D*.

(Dall'Ordinamento ec. p. 79)

Registri Angioini.

« Considerando il lungo regno degli Angioni, l'operoso loro governo, la maniera usata del segnare nel dosso di ciascun registro gli anni del regno di que'sovrani e le lettere dell'alfabeto, raddoppiando talvolta la stessa lettera in diversi volumi, veniamo in cognizione che moltissimi avrebbero dovuto essere cotali registri: ma infelicemente essi ai tempi del Bolvito nel 1585, che ne diè un elenco, non erano più che 444: quando viveva il Toppi se ne numeravano 436; ed ora non oltrepassano il numero di 378.

« L'anno segnato nel dosso del primo registro è il 1268; ma però sin dalla età del Toppi si lamentava la perdita di vari volumi, tra'quali comprendevasi quello del 1267, che precedeva tutti gli altri, e che avrebbe dovuto contenere gli atti più antichi, e quelli precisamente del 1266 e 1267, primo e secondo anno del regno di Carlo I.

« È da avvertire intanto che quando, egli è gran tempo trascorso, si venne a legare questi volumi, come trovansi presentemente, non si serbò il modo tenuto dalla Curia Angioina nel compilare gli atti per *quaterni*, distinti secondo i giustizieri provinciali cui dirigevansi quegli atti; ma si posero uno dopo un altro, come meglio venivano alla mano, senza molto attendere all'ordine cronologico, e spesse volte nè pure al sovrano che aveva dato gli atti. Di maniera che si vede sovente un registro contenere degli atti governativi non corrispondenti nè all'anno nè al sovrano segnato nel dosso del registro.

« Non c'è ramo di scrittura, per tutto il periodo angioino e durazzesco, che per la importanza storica possa mettersi a paragone di questi registri. Tutta l'Italia guelfa dipendeva dal sommo potere dell'Angioino, che aveva tanto estesa la corrispondenza diplomatica con molti sovrani stranieri, principi delle più remote regioni, conti, duchi, marchesi, università, che il regno di lui e quello de'suoi successori tiene il primo e più notevole luogo negli annali della storia d'Italia. Ne duole non pertanto che gli archivisti dei secoli passati non conobbero o non vollero conoscere il pregio storico di questa interessante raccolta. Enormi fatiche sostennero per compilare indici e repertori sopra di essa: fatiche fruttuose solo per quella oscura e ferrea età, come s'è detto testè per gli Svevi, quando miravasi ai soli proventi del fisco ed a far mostra brillante di armamenti militari; inutili o poco giovevoli rimembranze all'incivilimento presente, ove fervorosamente si chiede quello che allora negl'indici era negligentemente trascurato.

« Son passati già molti anni che si volle dalla Sopraintendenza dar cominciamento alla grande opera della pubblicazione di tutti i *registri Angioini*; e si credette potervi agevolmente pervenire, pubblicando gli atti come essi trovavansi ne'registri e con lo stesso disordine.

« Che questo divisamento non si potesse in alcun modo recare ad effetto senza il forte presidio della cronologia e critica diplomatica è ben manifesto, quando si consideri che tali atti trovansi in grande turbamento e confusione, e che il pubblicarli in tal modo sarebbe lo stesso che ricordare avvenimenti sovente senza alcuna connessione tra loro, e senza che se ne potesse trarre alcun certo intendimento, e nè pur sapersi in quale anno o sotto di qual sovrano furono spediti quegli atti, mancando affatto alla maggior parte di essi ogni nota cronologica. Nè a questo male si poteva allora o si può dare presentemente alcun riparo con un novello e generale ordinamento di questi atti, e col ri-

facimento totale de'registri, perchè andrebbero del tutto disperse le citazioni fatte da due e più secoli a questa parte da tanti rinomati storici, che su que'Registri compilarono le loro dotte e celebratissime opere, e per altre poderose ragioni, ovvie a chi ha pratica in questo genere di scritture, altrove discorse, e che non occorre di nuovo qui ripetere. E pure la grave fatica alacremente fatta intraprendere dai buoni uffiziali ed alunni diplomatici, che durò per qualche anno, non diè altri risultamenti che le trascrizioni appena de'primi fogli di soli quattro di questi 378 registri, cioè 72 fogli del 1.°, 23 del 2.°, 65 del 3.°, e 39 fogli del 4.° Registro.

« La Commissione Diplomatica venuta a notizia del lavoro appena allora incoato, e giudicando utile anzi necessario dare ormai l'esempio di un ben formato *Codice diplomatico angioino*, in questi due primi anni ora trascorsi, di novello reggimento d'Archivio, dopo l'annuale corso delle lezioni diplomatiche, e come a compimento di esse, ha di già incominciato a compilare tal Codice, che felicemente si sta conducendo innanzi secondo il comporta e lo scarso numero degli alunni, e il dovere che hanno di attendere eziandio alle altre ordinarie ed incessanti cure del loro uffizio, cui principalmente sono addetti.

« In questo Codice tutti gli atti, che trovansi scritti ne'Registri, vengono compendiati e poscia ordinati in sette categorie, e per tal modo che si avvicinino, il più che sia possibile, alla denominazione degli odierni nostri stabilimenti governativi.

Le categorie sono:

1. Affari esteri — guerra — marina militare.
2. Casa reale — investiture, diritti, privilegi, stabilimenti ed opere della real casa.
3. Grazia e giustizia — legislazione — magistrati — affari giudiziarii di qualunque natura.
4. Ecclesiastici.
5. Finanza e feudalità.
6. Interno — municipio — opere pubbliche — commercio.
7. Istruzione pubblica.

E cotali transunti, che costituiscono la prima parte del Codice diplomatico, distribuiti ordinatamente ne'sei qui sopra indicati spartimenti di scritture, contengono il compendio esatto dell'atto, e sol quando il documento può in qualunque modo rilevare o schiarire un fatto storico e più notevole, il che sovente accade, sotto il numero progressivo, messo nel sunto, si trascrive per intero l'originale atto di cancelleria, che vien poi in seguito pubblicato con opportune annotazioni in piè di pagina fra i documenti, i quali formano la seconda parte del Codice. La terza ed ultima parte poi, onde si compie ciascun volume di esso, consiste nell' indice di materie storiche, di luoghi e di persone.

« Finora si son compendiati in latino più centinaia di atti diplomatici con l'ordine e le distinzioni innanzi indicate.

« I Registri di Carlo illustre si sono messi insieme con quelli di re Roberto suo padre, perchè rientrano nel periodo del regno di questo sovrano. E per la stessa ragione i due Registri con la intitolazione di Americo, cardinale del titolo di S. Martino *in montibus*, legato apostolico, vicario e balio del regno di Sicilia al tempo di Giovanna I, si sono ordinati con quelli di questa regina.

« Repertorii ed Indici. — Sigismondo Sicola ed Angelo Chiarito, laboriosi archivisti de' due secoli passati, compilarono indici e repertorii, ove più la fatica e lo stento apparisce, che la critica ed il giudizio. Primo si fu il Sicola a dar fuori il suo lavoro, fatto solo per gli usi dell'archivio della regia Camera. Ma poscia per dispersioni avvenute, e per novella legatura e ricomposizione che si ebbero molti Registri, non più vi corrispondevano le antiche citazioni di que' repertorii.

« A compilare da capo gl' indici ed i repertorii sopravvenne il Chiarito, esperto quanto il Sicola nelle materie d'archivio. Costui tolse sopra di sè il rifare quei cataloghi: ne compilò vari, ma non furon tutti i suoi lavori compiuti, o almeno tali non ci pervennero, eccetto che il solo repertorio con l'indice corrispondente de' Registri di Carlo I; sola ed unica guida che ora abbiamo alle ricerche ne' 49 volumi degli atti governativi del primo sovrano angioino.

ARCHIVIO DI PALERMO.

(*Da un opuscolo di G. Lodi applicato alla Direzione degli Archivi Siciliani. Palermo* 1865)

« Qual'era lo stato del nostro Archivio prima della novella riorganizzazione? qual è al presente?

« Pria di tutto bisogna considerare che esso non ha edifizio proprio; le numerose scritture di sei secoli sono sparse in quattro località differenti, alla Catena, nel Palazzo di Giustizia, alla Gancia e a S. Domenico: tali luoghi nemmeno sono sufficienti, onde molte delle carte di moderni aboliti Officî vi restano tuttavia, nè si è ancora potuto riceverle. Il modo di conservarle è stato già quello di tenerne poche in armadi mal costrutti, aperti, e siti in luoghi oscuri ed umidi; la maggior parte in iscaffali, esposte alle ingiurie della polvere e in preda alle tignuole, o ammonticchiate e confuse sul nudo terreno.

« Riordinato nell'ottobre dell' anno scorso il personale, abolita la Sopraintendenza ed eretta in sua vece la Direzione, distribuito il servizio

in due Sezioni, l'una diplomatica, l'altra amministrativa e giudiziaria, primo pensiero si fu, per il migliore andamento del servizio stesso, di provvedere che le carte pertinenti alla Sezione diplomatica si accogliessero, per quanto fosse stato possibile, nel piano superiore della Catena, e quelle di spettanza dell'altra Sezione nel piano inferiore; e, così riunite, si pensò andarle coordinando e deponendo in iscaffali e in armadi da costruirsi quando se ne fosse presentato il destro, formare gl'inventari parziali e gl'indici di ogni ordine di scrittura, e poscia venir mano mano alla compilazione di un inventario generale, completo in ogni sua parte e tale da addimostrare con sicurezza le dovizie e le rarità che il nostro Archivio possiede. Iniziato un tal lavoro, e dato luogo al trasporto e al passaggio di volumi e di filze, si venne alla conoscenza di esistere in mezzo a carte d'importanza quantità di vecchie stampe pubblicate ed inutili. Nella persuasione che lo sgombro e la vendita di queste avrebbe raggiunto il doppio scopo di guadagnare spazio in tanta angustia, e di offrire un fondo da supplire lo scarso assegno dell'Archivio per potere migliorare le condizioni materiali dello stesso, se ne diè notizia, come di dovere, al Ministero, e s'inviarono alquante mostre delle stampe in parola, domandandosi l'autorizzazione a poterle vendere pel beneficio dello stabilimento. Il Ministero, com'era ben naturale, vi acconsentiva.

« Procedendo nelle sue idee e ne'suoi lavori di riordinamento, e vista la necessità dello sgombro di una non indifferente farragine di vecchie scritture inservibili, la Direzione si trovava quindi nel caso di ripigliare un progetto, che, innanzi al 1860, era stato già della vecchia Soprintendenza Generale, e si faceva a proporre al Ministero la istituzione di apposite commissioni, le quali avessero esaminato minuziosamente quelle categorie di carte che si fossero stimate di niun rilievo tanto per l'interesse pubblico e privato, che per l'interesse storico, all'oggetto di potersene facoltare la vendita. Si fece anzi di più: si stese il relativo schema di regolamento, adottandosi le più minute e rigide norme onde proceder con massima cautela in un affare così delicato; e poichè, anche innanzi al 1860, la necessità di sgombrare le carte inutili erasi avvertita negli Archivi Provinciali dell'Isola, il regolamento proposto si estese pure a costoro. Se il Ministero, a cui (per quanto sappiamo) quel progetto è stato rassegnato, non ha creduto finora di emanare le sue definite disposizioni, ciò non toglie che la Direzione abbia, fin da un anno addietro, usato di tutta la diligenza e di tutta la circospezione, non mai soverchia in tale bisogna.

« Frutto di tanta operosità è stato, nello spazio di pochi mesi soltanto, il vedere di già ordinati e per la maggior parte rassettati in convenienti armadi nel piano superiore della Catena otto de' più vetusti archivi, quali sono la *Cancelleria del Regno*, *la Conservatoria di Re-*

gistro, *il Protonotaro del Regno*, *l'antica Real Segreteria di Stato*, *la Giunta de' Presidenti e Consultori*, *il Ministero per gli affari di Sicilia in Napoli*, *la Consulta di Stato*, *il Regio Exequatur*.

« E nella Sezione amministrativa e giudiziaria, il riordinamento delle scritture della *Gran Corte* detta *recente*, quello de' due uffici della *Scrivania di Razione* e della *Controlleria* dal 1829 al 1839, dell'Archivio della *Deputazione degli Stati*, delle carte dell' *Intendenza civile di Palermo*, di quelle della *Salute pubblica*, della *Gran Corte de' Conti* ec. ec., che in bell'ordine si osservano tanto nel piano inferiore della Catena, quanto nel refettorio della Gancia, ove si aspetta di veder sorgere altri tre castelli in legno, simili ai tre magnifici di già esistenti, e che dovranno accogliere altre scritture.

« Quelle tre preziose collezioni di memorie istoriche nominate di sopra, che sono i registri della *Cancelleria*, quelli del *Protonotaro*, e quelli della *Conservatoria di registro*, per passare dove oggi si trovano, sono state tolte: la prima dalle stanze più oscure e più ignobili del piano inferiore della Catena; la seconda da un tenebroso, muffito e fetido pian-terreno del Palazzo di giustizia; la terza da alcune stanze addossate allo stesso Palazzo di giustizia ove batteva il vento, e per le screpolate muraglie penetrava la pioggia a infracidare i volumi. Uno di quei volumi ridotto come putrido ammasso di materia informe per miserabile mostra del cessato abbandono, sappiamo essersi dalla Direzione attuale spedito e sottoposto agli occhi del Ministero. Tale era nel passato il rispetto alle più sante e onorate memorie del paese!... Nè farà quindi meraviglia il sapere che frugando fra alcuni stracci inutili di carta racchiusi in un vecchio armadio, siasi oggi, per fortunato caso, rinvenuto, gettato là alla rinfusa, uno de' più solenni documenti della storia nazionale in questo secolo: la originale protesta de' baroni siciliani lanciata al 1811 contro i dispacci di re Ferdinando III con cui, imponendosi tributi arbitrari, si violava l' antichissima costituzione del Regno.

« Aggiungeremo, tra gli altri beneficii ottenuti dalle attuali cure e sollecitudini portate nell'Archivio, il veder risorgere quasi a nuova vita una massa significante di carte della stessa Cancelleria, scompaginate e mezzo bruciate nelle vicende del 1848, e che oggi rilegate in pergamena in ben 40 volumi, sono venute ad impinguare quella storica raccolta. Alle stesse cure, alla stessa solerzia si deve l'aver salvato da certa rovina la parte più antica delle carte del Ministero degli affari di Sicilia, che si trovarono deposte sopra un umido pavimento alla Catena.

« I lavori proseguono a tutta lena senza interruzione; ma bisogna del tempo perchè si possa sperare di vederli compiuti ».

REGIE DEPUTAZIONI DI STORIA PATRIA.

Deputazione per le provincie di Romagna.

Nella tornata del 2 maggio 1865 fu proseguita la lettura della Memoria del Tassinari sui Manfredi. Nell'altra tornata del 2 luglio si fece conoscere la relazione del cav. Gaetano Giordani su la pittura a fresco scoperta nel decorso giugno in Santa Maria delle Grazie, chiesa de' PP. Osservanti suburbana ad Imola. Parve sul principio al Giordani esser quella opera d' alcun quattrocentista che seguitasse il fare o di Masaccio o di Pier della Francesca o de' Vivarini da Murano o dello Squarcione o di Marco Zoppo: ma dai frammenti della epigrafe gli parve dover congetturare che sia da attribuirsi ad uno dei Vivarini. Destò molta curiosità, nella tornata del 26 novembre, la lettura in italiano fatta dal prof. Teza di una memoria tedesca già letta da Teodoro Mommsen a'la R. Accademia di Berlino intorno Tommaso degli Sclarici dal Gambaro, erudito bolognese del secolo XV e de' primi raccoglitori di epigrafi antiche. Il 10 di dicembre fu letta una seconda Relazione del cav. Tonini su la continuazione degli scavi in Rimini per la scoperta della chiesa di Sant'Andrea, compimento alle notizie ed ai giudizi esposti innanzi in una prima relazione. Finalmente, il 24 dello stesso mese, i soci furono trattenuti colla lettura d'una memoria di Giovanni Casali sul battistero di Castrocaro, la cui costruzione si fa risalire al quarto secolo.

Deputazione per la provincia di Modena.

Volendo i soci rendere un tributo d' affetto alla memoria di monsignor Celestino Cavedoni, loro presidente, nell' adunanza del 16 dicembre pregarono il conte Giovanni Galvani, che fu dalla prima giovinezza amico e collega dell' illustre defunto, a dettarne i cenni biografici, e il vice bibliotecario cav. Carlo Borghi a compilare un catalogo cronologico degli scritti di lui editi ed inediti. Determinarono inoltre di commettere allo scultore modenese Giuseppe Obici professore in Roma il busto del Cavedoni, in marmo di Carrara, perchè venga collocato nella R. Biblioteca accanto a quelli del Muratori e del Tiraboschi; al qual fine la Deputazione si propone di aprire una pubblica soscrizione, alla quale inviterà i concittadini e gli amici del Cavedoni e degli studi storici.

Raccolta Veneta. Collezione di Documenti relativi alla Storia, all'Archeologia, alla Numismatica. - Venezia, Stab. Antonelli, 1866.

È veramente ammirabile la operosità dei Veneti nel ricercare documenti per la storia nazionale. Fra gli altri merita gran lode il signor Nicolò Barozzi, ora direttore del Museo Civico Correr, il quale propostosi di pubblicare l'opera che ora annunziamo, ne ha già messa in luce la prima dispensa. Il suo intendimento è accennato con queste poche parole di annunzio:

« In ogni parte della Penisola eletti ingegni intendono a trarre dagli Archivi e dalle Biblioteche i documenti più importanti della nostra storia per pubblicarli illustrati. Frutto di tali studi furono l'Archivio Storico Italiano, i Monumenti di storia patria di Torino, di Parma, di Modena; nonchè le molte pubblicazioni fatte in ogni altra città d'Italia.

« I preziosi documenti dei quali è sì ricca Venezia, e quelli che si conservano nelle Provincie Venete, offrono largo campo ad un indefesso lavoro, che riescirà per certo di grande profitto alla nostra storia.

« A promuovere pertanto siffatta intrapresa, il sottoscritto imprende la pubblicazione dell'annunziata Raccolta di documenti relativi alla storia, all'archeologia, alla numismatica, sperando che non mancherà l'appoggio di quanti tengono in pregio siffatti studi ». N. Barozzi.

La prima dispensa contiene le seguenti scritture:

Avvertimenti preliminari di *N. Barozzi.* - Ricordi del doge Niccolò da Ponte, editi da *N. Barozzi.* - Lettere ducali a Gaspare Contarini, edite con note da *Domenico Urbani.* - Divisione tra Orso e Trono Badoer del 1038 edita da *Bartolommeo Cecchetti.* - Concessione della zecca di Roma ad A. F. Farsetti, per *N. B.* e *D. U.* - Testamento di Vettor Pisani, edito da *Federico Stefani.* - Sigillo di Enrico Dandolo, illustrato da *Domenico Urbani.* - Cronaca del Civico Museo - Notizie diverse - Bibliografia. -

Da questi titoli rileveranno gli studiosi della storia la importanza delle scritture. Crediamo che la raccolta del signor Barozzi riescirà di molta utilità per mettere insieme tanti preziosi documenti, che stampati in opuscoli, o vanno dispersi o sono conosciuti da pochi.

Documenti inediti per la storia delle armi da fuoco italiane, raccolti, annotati e pubblicati da Angelo Angelucci, *cap. d'artiglieria.*

L'opera si comporrà di circa 60 fogli di stampa di 16 pagine in 8vo grande e di circa 12 tavole in litografia; ed avrà carta e caratteri eguali al mezzo foglio unito al manifesto.

« La distribuzione verrà fatta mensilmente per fascicoli di 3 fogli ciascuno, o di 2 fogli ed una tavola.

« Il prezzo di ciascun foglio e di ciascuna tavola, sia di disegni, sia di *fac-simile* dei documenti, è di cent. 40 per il regno d'Italia, e cent. 45 per gli altri Stati d'Europa, franco a destinazione.

« Ai comuni, agli archivi, alle biblioteche ed accademie del regno che firmeranno per una copia dell'opera, si daranno in dono cinquanta copie di quei documenti che li riguardano, ove questi occupino dalle 14 alle 20 pagine di stampa, e se oltrepassino, sole 25 copie, con relativa copertina in carta colorata. Quando poi firmassero per due copie, si donerà un doppio numero degli esemplari indicati.

« I pagamenti dei fascicoli verranno fatti anticipatamente per semestri, con vaglia postale, diretto, franco di posta, all'autore in Torino, alla consegna del 1.°, 7.°, 13.°, e 19.° fascicolo. La pubblicazione dell'opera incomincerà appena saranno raccolte 500 firme.

Per le domande di associazione, rivolgersi, franco di posta, *alla tipografia* G. CASSONE E COMP., *via S. Francesco di Paola*, N.° 6, *Torino*, *e Firenze*, *via Cavour*, N.° 8.

Onoranze alla memoria di monsignor CELESTINO CAVEDONI.

Della vita e delle opere di monsignor Cavedoni sarà parlato in quest'*Archivio*. Abbiamo detto ciò che ha decretato la modenese Deputazione di storia patria: siamo lieti anche di far sapere ai nostri lettori come si è già proposto di erigergli un altro monumento, e come si darà opera a riunire e pubblicare tutte le sue opere.

MONUMENTO AL CAVEDONI. – « I sottoscritti, interpreti d'un pensiero, che non può non essere diviso da tutti i cultori delle archeologiche discipline e della classica erudizione, di erigere, cioè, un monumento per soscrizione pubblica alla memoria del grande numismatico, archeologo e filologo, monsignore Celestino Cavedoni, teste involato all'Italia ed alla scienza, si fanno a tale scopo promotori di una riunione pubblica, che propongono per domenica p. v., 31 corr. [gennaio] alle ore 2 1/2 pomeridiane, nella grande sala dell'Istituto di Studi Superiori in via Ricasoli N.° 50, gentilmente concessa dalle autorità dello Istituto ».

Cav. *Luigi Cris. Ferrucci*, Bibliotecario della Mediceo-Laurenziana.

Cav. *Filippo Gargallo-Grimaldi.*

Cav. *Carlo Gonzales.*

OPERE DEL CAVEDONI. – Leggesi nella *Gazzetta Ufficiale:*

« Sua Eccellenza il Ministro dell'istruzione pubblica, avendo dato al sottoscritto l'onorevole incarico di far ricerca di tutti i lavori pubblicati e manoscritti del sommo numismatico modenese, testé rapito alla

scienza ed all' Italia, si pregano tutte quelle persone che si trovassero in possesso di qualche lettera o lavoro manoscritto del compianto monsignor Celestino Cavedoni, risguardanti soggetti scientifici, a voler compiacersi, nell' interesse della scienza ed in omaggio alla memoria di quel grande italiano, di darne notizia, e possibilmente trasmetterne copia a CARLO GONZALES,
N.° 19, *Via delle Terme*, — Firenze ».

Commissione per una memoria a Vincenzo Lazari
(Estr. dalla Gazz. Uff. di Venezia, N.° 8).

Vincenzo Lazari, nummografo di fama italiana, attende dalla riconoscenza dei contemporanei una memoria, che additi ai posteri il luogo dove egli riposa; e noi, ch'eravamo in particolare legati a lui per vincolo di amicizia e di ammirazione, ce ne facciamo per ciò i promotori.

Riceveremo direttamente o per lettera, presso di noi, alla Segreteria della *Società veneta promotrice di belle arti*, od alla Direzione del *Museo Correr*, le soscrizioni ad una o più promesse, ciascheduna d'italiane lire 2 (due), dei nazionali e degli esteri, che vorranno prestare questo tributo di ossequio alla rimembranza d' un sì dotto cultore degli studi di storia patria e della numismatica.

Toccato il numero almeno di mille promesse, saranno invitati i signori soscriventi ad una convocazione, nella quale, a pluralità di voti dei presenti, verrà eletta una Giunta, che provvederà, nei modi in pari tempo e guisa designati dai signori soscriventi medesimi, al conseguimento dello scopo (1).

Venezia, il 10 Settembre 1865.

Co. Agostino Sagredo
Emanuele Antonio Cicogna
Avv. Nicolò Barozzi
Co. Nicolò Papadopoli
Avv. Giuseppe Maria Malvezzi.

Delle dominazioni delli Spagnuoli in Italia. – Studi storici.

« Il far sì che l' autore, mascherando la propria superbia col nome dell' editore, tessa in un manifesto l' apologia del lavoro che ei vuol dare in luce, è arte vecchia; e se pur vecchia non fosse, come qualunque altro artifizio l' avrei a disdegno.

(1) L'avv. Malvezzi assume la rappresentanza degl'interessi dei contribuenti e la conseguente responsabilità riguardo agli atti preliminari, finchè sia costituita questa Giunta, di conformità alle prescrizioni della legge vigente.

« Libero parlo perchè libero sento. Se un nome più conosciuto, se altre ragioni facessero accogliere per altre vie un mio lavoro dagli editori, da quella così usata ed abusata, ed a me tanto antipatica dell' associazione, io mi terrei ben volentieri lontano. Oggi a me, giovine sconosciuto, si chiede, per sobbarcarsi alla pubblicazione degli studi miei, numero non piccolo di associati, nè di ciò saprei agli editori far torto. Egli è perciò che colla coscienza del grave incarico che io assumo, tento questa strada e presento una modula di associazione. Se sorriso di scherno sdegnoso accoglierà questa modula, ed io accoglierò quel sorriso con animo calmo, sereno, pensando che critiche, che censure posso meritarmi, ma non quel sorriso; chè quello, altri lo meritaron per me.

« Intendo narrare la istoria delle dominazioni delli Spagnuoli in Italia, dai Vespri Siciliani sino all' estrema agonia della potenza loro fra noi. Non sarà nuda esposizione di fatti, lunga vana filza de' nomi di re, di capitani, di vinti, di vincitori. Cercherò come potrò meglio di gettare un raggio di luce sulla legislazione, sullo stato finanziario, sulle condizioni delle scienze, delle arti in ciascuna epoca; tenterò che il lamento o l' esultanza del popolo non passi inosservata fra lo strepito delle battaglie, il fasto dei trionfi.

« Se fallirò nel difficile arringo, mi sia concesso ripetere con un moderno

Perdonate se troppo errò la mente,
Vinta dal raggio di una grande idea.

Firenze, Dicembre 1865.

L' autore
G. Falorsi ».

Condizioni di associazione. - L' Opera sarà divisa in due Volumi di circa 20 fascicoli l' uno.

Ogni fascicolo consterà di 16 pagine del modo e forma del Manifesto. Il prezzo di ciascuno è centesimi 60, esigibili al momento della consegna del fascicolo stesso.

Uscirà un fascicolo ogni venti giorni.

Le spese di posta non sono a carico degli associati.

La pubblicazione del lavoro comincerà appena raccolto un numero sufficiente di firme.

NECROLOGIE

FILIPPO LUIGI POLIDORI.

Ad onorare la memoria di Filippo Luigi Polidori, nel quale gli studi storici e le patrie lettere hanno, non ha guari, perduto un cultore valente ed assiduo, c'invita non tanto l'amicizia che a lui ci strinse negli anni che furono ultimi suoi, quanto, e molto più, il desiderio di proporre in esempio la vita di un uomo che il culto della scienza antepose al soddisfacimento di ambizioni ancorachè legittime, e agli agi stessi della vita domestica. Poichè fu egli alla nostra memoria uno dei pochissimi che con li studi e le diuturne fatiche non ad altro aspirasse che ad accrescere e migliorare il patrimonio della nazionale letteratura; e gli studi furono per lui, uomo non molto disposto all'azione, nobile ed efficace mezzo per servire alla patria. La qual cosa non meriterebbe al certo d'essere avvertita, dove l'avarizia dei tempi e il parteggiare inonesto dei più, non avessero fatto singolare pregio di pochi ciò che dovrebb'essere dote precipua d'ognuno.

In Fano, ricca e graziosa città posta in riva al mare Adriatico, sortì il Polidori i natali da famiglia onesta, il dì 23 febbraio 1801. Giovinetto, vestiva l'abito ecclesiastico, indottovi dall'autorità paterna, e da ecclesiastici fu iniziato agli studi delle lettere e delle scienze. Ma come potè far uso

della volontà propria e seguire le naturali inclinazioni, depose quell'abito, non si curando di certe larghe prebende promessegli, e non molto dopo tolse a donna una modesta fanciulla fanese. Le cure della famiglia non lo allontanarono dagli studi, il cui amore gli veniva crescendo cogli anni; e assai per tempo ebbe a grado il coltivare l'amicizia di quanti erano gli uomini più illustri del suo paese e della feconda provincia Urbinate. Tra i quali vogliono ricordarsi Cristoforo e Giovanni Ferri, elettissimi ingegni, Francesco Cassi, Giuseppe e Terenzio Mamiani, Francesco Puccinotti, e Giulio Perticari che, nel 1822 infermatosi a San Costanzo, non fu più dal Polidori, andato a visitarlo, riveduto vivo. Nel 1825 conseguì la cattedra di rettorica ed eloquenza in Montalboddo, abbandonata in breve per cagioni di famiglia. Restituitosi in patria, fu l'anno appresso in Bologna, ove tornò nel 1827 e novamente poi nel 1830, chiamatovi dall'ottimo Paolo Costa. Può dirsi che di questi anni e nel soggiorno di Bologna cominci la vita letteraria del Polidori, a cui conferì molto il conversare con i dotti che allora, come sempre, illustravano quella città; e basti, per andarne persuasi, citare i nomi di Francesco Orioli, Giovanni Marchetti, Carlo Pepoli, Francesco Maria Torricelli, Caterina e Michele Ferrucci. Gli fu cortese d'amichevole ospitalità il Costa medesimo, e appo lui rimase quaranta giorni, e n'ebbe, come egli stesso lasciò scritto, riordinata in tutto la mente. Il buon filosofo Ravennate meditava in quel tempo la pubblicazione di un giornale da contrapporre all'*Antologia*, il cui romanticismo non gli pareva abbastanza tartassato dal Giornale Arcadico; e ben per attuare questo suo pensiero aveva ricercata la cooperazione del Polidori. Ma, quali ne fossero le cagioni, l'impresa non fu nemmeno tentata; e il Polidori, che per poco non si accinse a combattere se non la migliore, certo quell'opera che con maggior compiacenza ricordava ognora il nostro sempre desiderato e compianto Vieusseux, divenne poi amico suo e familiarissimo, e collaboratore tra i principali delle pubblicazioni che, per l'operosità

di quell' impareggiabile, alla soppressa *Antologia* succedettero.

Sopraggiunse, intanto, l'anno 1831, salutato dalla più parte degl' Italiani come alba di un giorno novello, cantato dall'esule poeta di Vasto come l'*anno grande del sacro riscatto*. Il Polidori era in Fano, ove non tardò ad estendersi quel movimento politico che, iniziato a Modena, aveva in breve rovesciata l'autorità pontificia in Bologna e nelle Legazioni. A che approdassero que' generosi tentativi non è chi ignori, e a noi basta l'aggiungere che il Polidori partecipò non poco all' insurrezione del suo paese, e fu dei componenti il Comitato che resse la provincia di Urbino e Pesaro nel breve tempo che vi si potè sostenere il governo popolare. L'amnistia, contuttochè poco indulgente, concessa dal nuovo pontefice, permise al Polidori di lasciare, immune, la sua patria e ripararsi a Perugia, ove si adoperò a istituire un giornale che, dopo due anni, comparve alla luce col nome di *Oniologia scientifico-letteraria*. In questo medesimo anno visitò la prima volta Firenze, ove si ricondusse nel 1833, fermandovisi dieci mesi, e cooperando con l'egregio abate Manuzzi alla compilazione del Vocabolario di nostra lingua, del quale s'incominciava allora la stampa. L'amicizia in quell'occasione contratta con Giampietro Vieusseux e Gino Capponi lo indusse a tornare a Firenze sul 1837, ove prese stabile dimora per meglio continuare in quegli studi di storia e di lingua, ond'era stato vaghissimo fino dalla giovinezza. E gli effetti corrisposero in tutto al suo divisamento. Infatti, con l'edizione delle Storie Fiorentine di Giovanni Cavalcanti, da lui procurata nel 1838 con largo corredo d'illustrazioni e di documenti, ha principio la lunga serie delle scritture o proprie o per sua cura edite, la quale per ventott'anni non rimanendo presso che mai interrotta, si chiude con la pubblicazione delle Poesie di Gabriello Chiabrera, uscita dai tipi eleganti del Barbèra, forse quindici dì prima che uomo sì benemerito ci mancasse per sempre. Ventott'anni, passati in mezzo a studi severi che, se gli fruttarono quanto appena bastava a me-

nar vita quieta ma modestissima, gli procacciarono però bella riputazione e come conoscitore profondo d'ogni più recondita parte dell'istoria italiana, e come filologo a pochi inferiore nel gusto squisito e nella copia della erudizione letteraria. Il Vieusseux, che lo ebbe più fratello che amico, della dottrina del Polidori largamente si valse per la compilazione dell'*Archivio Storico Italiano*, dove sin dal principio lo troviamo compagno, col nome di Relatore, di quegli egregi che ne furono primi redattori. Ben sopra sessanta lavori v' inserì egli ne'quattordici anni che l'*Archivio* durò nella prima sua forma, e non meno operoso lo provarono le serie, nelle quali venne in certo qual modo rinnovandosi questa oggidì antica compilazione. Chi volesse solamente accennare tutte codeste sue pubblicazioni, farebbe opera lunga; ma non per questo passeremo con silenzio i volumi dove fu impressa la *Cronaca* veneta dettata in francese da Martino da Canale, e l'altra ben preziosa *Cronica Veneta* di anonimo autore, detta *Altinate*, e gli altri delle *Vite d' Illustri Italiani*, e infine il fascicolo ove si contiene il *Bellum Iulianum*; imperciocchè i discorsi premessi a quelle Opere e le dotte e copiose illustrazioni che vi fece, basterebbero a guadagnargli la stima e la gratitudine degli studiosi. A noi per l'amicizia riverente che gli portammo, e tuttora accuorati per infortunio tanto improvviso, dove pure ci soccorresse l'ingegno, l'animo non reggerebbe a farci critici di queste e delle altre sue elucubrazioni. Ma non crediamo dilungarci dal vero asserendo, che la copia degli scritti onde seppe arricchire l'*Archivio*, e la diversità stessa degli argomenti, da lui svolti sempre con piena conoscenza del subietto, sono il miglior documento che possa aversi degli eletti suoi studi, della fecondità del suo ingegno, dell'operosità, dell'affetto, della coscienza, ond' egli esercitò continuamente il ministero delle lettere.

La molta e nobilissima parte presa nella compilazione dell'*Archivio*, non lo distolse dallo attendere ad altre pubblicazioni, massime per la *Biblioteca Nazionale* del Le Monnier, la quale ebbe da lui il Principe e i Discorsi e le

Opere minori del Machiavelli, quelle di Lodovico Ariosto, gli scritti politici e letterarii del Giannotti, lo Specchio di Penitenza del Passavanti, i versi e le prose di Bernardino Baldi, partecipando ancora con tre illustri suoi amici alla edizione delle Lettere che Lodovico Antonio Muratori diresse ai Toscani. Negli anni ne' quali condusse a fine questi lavori, quattro volte rivide il suo paese nativo, e nel 1848, dopo aver presieduto al Comitato elettorale del Collegio di Fano e Fossombrone, fu chiamato a Roma da Terenzio Mamiani, e sostituito nella compilazione della *Gazzetta Ufficiale* a Salvatore Betti, eletto Consigliere di Stato. In cotale ufficio rimase fino all'ingresso di quell'esercito d'occupazione, che la Francia tiene tuttora in Roma, benchè lunghe promesse di richiamarlo non sieno mancate mai e abondino oggi. Ma poichè il restaurato governo pontificio dava segno di non poter astenersi da quelle vendette che, se non precedono, certo susseguono sempre il ritorno di principi sbalzati dal soglio, il Polidori tornò anche una volta a Firenze, e v'ebbe stanza fino al settembre del 1859, allorchè, istituito anche in Siena per opera dell' illustre comm. Bonaini l'Archivio di Stato, egli ne fu nominato Direttore. Bensì que' dieci anni non passarono senza che da gravi infortunî foss' egli colpito. Nel 53 perdette l' unico figlio rimastogli di tre che n' ebbe: giovane non ancora ventiquattrenne. E nel medesimo anno gli mancò uno de' migliori amici suoi, Mario Pieri, del quale scrisse una biografia, intitolata con brevità eloquente *A Gino Capponi.* Quattr'anni dopo era vedovo, e per cagione della sopraggiunta disgrazia rivide per l' ultima volta la sempre a lui cara città di Fano.

Solo e in età omai vergente a vecchiezza, benchè con l'animo ringiovanito da quegli avvenimenti stupendi, onde ricco di gloria derivò il novello regno d'Italia, il buon Polidori prese dimora in questa nostra Siena. Qui non le dotte conversazioni del Gabinetto Vieusseux, nè gli affetti di antiche e provate amicizie, ma lo attendevano le gravi cure dell'ufficio commessogli, la stima e la venerazione che sempre

accompagnano l'uomo benemerito degli studi e devoto alla patria. E le cure d'ufficio alternò con le occupazioni sue predilette, chè gli anni crescenti gli crescevano il desiderio del lavoro e le forze. Per la qual cosa non dee maravigliare se in questi ultimi anni di vita lo vediamo intraprendere opere lunghe e faticose, per una delle quali gli avrà Siena perenne riconoscenza. Noi accenniamo alla pubblicazione degli Statuti volgari senesi de' secoli XIII e XIV, da lui proposta alla Commissione regia de' Testi di lingua: pubblicazione che la morte gl' impedì di condurre oltre il primo volume. Nel 1862, convenuti in Siena per il decimo Congresso gli Scienziati Italiani, presiedette ai lavori della classe di Archeologia e Storia; e giova ricordare il discorso che vi lesse: *Della opportunità ed utilità d' istituire in Siena una Società privata per lo studio della Storia patria municipale.* Era suo divisamento che, costituita quivi una Società simile, sarebbe stata di esempio alle altre città consorelle; portando egli opinione « che le associazioni o congreghe letterarie di tal genere sieno per l' Italia e per la sua storia una vera e stringente necessità; perciocchè senza di esse mai non avremo una fedele e compiuta istoria nazionale ». E cosiffatta proposta non rimase in verità un desiderio, chè di lì a breve tempo ebbe Siena per opera di lui, e secondo che avea disegnato, una Società privata di storia patria; la quale raccogliendosi ogni settimana, non per letture accademiche, ma per la illustrazione critica di qualche avvenimento o periodo storico di speciale importanza, promette di apportare quei buoni effetti che dal suo istitutore furono sperati. Molti scritti suoi, posti in luce nel soggiorno di Siena, per brevità trapassiamo; e delle edizioni da lui in questo tempo curate, ricorderemo soltanto i due volumi delle Lettere di Fra Paolo Sarpi, edite dal Barbèra. Stanchezza non mai lo assalì, nè mai provò più intenso il desiderio degli studî, quanto avvicinandosi all'estremo suo giorno. Di che è valida prova l'aver lasciato nell'agosto del 1865 la Direzione del senese Archivio di Stato, più per trovar qui difetto di quei

mezzi che agli studî suoi abondavano nell'avventurata Firenze, che non per amore di ozio o per altra cagione qualsiasi. E in Firenze sperava egli vita quieta e serena, quando, colto da fiera congestione polmonare, il duodecimo giorno d'ottobre quasi improvvisamente mancò all' affetto della consorte, del fratello e degli amici, all'onore delle lettere e della patria.

Del Polidori restano ora incompiute alcune opere, inedite altre. Fra le prime è da ricordare l'*Istoria della Tavola Ritonda*, antica sua cura e sollecitudine, per la quale veniva preparando il volume delle *Illustrazioni*. Più poi è a dolere ch'egli non abbia portati a fine quegli articoli critici sulla *Storia documentata di Venezia* del Romanin, che pubblicò in alcune dispense dell'*Archivio*; i quali, e per la cognizione piena dei fatti e la verità de' giudizî, giustificano il desiderio che nutrì sempre di scrivere l' istoria di quella Repubblica. Il quale desiderio, come eziandio l'altro di dettare una storia d' Italia dall' 888 al 1016, rimase senza effetto, non perchè gli fallisse la volontà, ma sibbene perchè ebbe penuria di mezzi, essendo vissuto e morto in quella povertà che, generalmente, è il premio riserbato in Italia agli onesti scrittori. Meritano poi particolar menzione, tra le carte inedite da lui lasciate, il *Commentario della vita e delle opere di Sebastiano Ciampi*, e gli *Studi intorno alla lingua italiana*, laboriosa compilazione, in forma di Vocabolario, cominciata fino dal 1845.

Tanta dovizia di erudizione e tanta operosità non furono scompagnate da virtù private e civili: all' intelletto rispondeva il cuore, come al valor dell' ingegno faceva riscontro una modestia non sfiduciata, ma nemmeno apparente. Amò questa Italia come pochi l'amano oggi, per dovere di cittadino e per sentimento di animo intemerato; e si rammaricava anche in vecchiezza di non poterle prestare l'opera del braccio, in quella guisa ond'erasi adoperato a servirla con l'esempio e gli studî. Fu scrittore terso, elegante; e a maggior monumento avrebbe raccomandato il suo nome, se i libri non avesser dovuto fruttargli come campare la vita. Di mira-

bile semplicità in ogni sua azione, e così parco e frugale che pareva uomo d'altri tempi o d'altro paese. Le amicizie coltivò con sincerità, e amici ebbe e non pochi, ed alcuni carissimi a lui, in ispecie il Vieusseux, della cui morte non potè mai consolarsi, e il Bonaini e il Capponi. Riguardato nelle opere e nei detti; tenace nelle opinioni e nelle abitudini, e in lui provetto ne riscontravi certune, la cui ingenuità accusava gli anni giovanili ne'quali furono contratte. In vita non gli mancarono quelle povere onorificenze che i mediocri partecipano co'cittadini migliori: morto, aspetta ancora dalla riconoscenza della sua patria una lapide che tra i sepolcri di San Miniato al Monte ricordi il luogo ove trovò finalmente riposo.

Siena, 11 Dicembre 1865.

Luciano Banchi.

FRANCESCO SILVIO ORLANDINI.

Francesco Silvio Orlandini, consacrando la vita al culto de' buoni studi e all'ammaestramento della gioventù, ebbe la persuasione che l'esempio de' buoni costumi è meglio efficace delle belle parole. Rimarranno di lui le scritture in verso ed in prosa, documenti d'ingegno non mediocre e d'animo altissimo: ma più avranno gli uomini da ammirare il costante amore della virtù che seppe mantenere in mezzo a tempi infelici. Nei libri de' sommi scrittori non cercò soltanto d'imparare la forma de' pensieri per aver grido fra i letterati; ma si studiò di ricavare dagl'insegnamenti di quelli lo stimolo e la forza per condurre le azioni in modo da meritar presso i buoni la estimazione d'onesto cittadino. E bene gli riuscì; chè nella vita privata, nell'esercizio delle lettere, nella istruzione, e nei pubblici uffici mostrò sempre mirabile accordo ed eguaglianza di sentimenti, d'opere e di costumi.

Fino dalla giovinezza dovè adoperarsi coll'assiduo lavoro a render vane le ingiurie della fortuna. Interrotti gli studi di legge nella Università di Siena, ottenne la direzione della scuola comunale di Lucignano in Val di Chiana ; nel quale modesto ma grave e nobilissimo ufficio portando tutto l'amore che sentiva per gli uomini, trovò conforti grandi per la coscienza e amarezze infinite a cagione della guerra che la stoltezza e la malignità muovon sempre a chi non pensoso di sè vuol procurare il bene degli altri. Piuttosto che vinto o disanimato, come accade alle deboli nature, uscì da questa con gagliardezza maggiore per le nuove lotte della vita. A Livorno, dove dimorò ventitrè anni, ebbe campo più vasto per esercitare l'ingegno a vantaggio della gioventù facendo il maestro nelle case e negli istituti privati. La tempra robusta del corpo gli bastava a contentare i desideri di moltissime famiglie che gli volevano affidati i figliuoli, incoraggiate dagli ottimi risultamenti e dal vedere in lui non il mestierante che cerca guadagni, ma il sapiente educatore che intende a trasfondere negli altri il proprio amore al bello e alla verità. Chiamato nel 1859 a regolare gli studi nel Liceo Fiorentino, pose ogni cura per rialzare l'istituto secondo che i tempi comandavano; ma i molti contrasti che alle sue rette intenzioni si opposero da varie parti, furon forse cagione perchè innanzi tempo si logorassero le sue forze vitali.

L'ingegno svegliato e la ricca fantasia non potevano in lui per certo acquistare incremento nel lungo e continuo esercizio della professione di maestro. Avrebbe potuto aspirare alla gloria d'insigne scrittore, perchè in lui concorrevano tutte le qualità: ma se la fortuna gli fece impedimento a conseguirla intera, gli verrà nondimeno d'altra parte gran merito, e anche gloria, dall'aver lasciato, invece di libri, parecchi scolari per la sua viva parola innamorati della virtù. I versi, ne' quali la gentilezza delicata degli affetti, l'altezza e generosità de'pensieri, lo sdegno magnanimo pe' mali della patria e gli eccitamenti al ben fare, prendendo forma da convincimento profondo, sono espressi con eleganza classica e con rubustezza d'armonia, danno

saggio d'un valore non comune, che in altre condizioni di vita si sarebbe meglio manifestato.

Le prose che dettò per la *Guida dell'Educatore* e per altre pubblicazioni appariscono piene di concetti utili e altamente morali, dimostrando com'egli volesse cooperare coi più segnalati ingegni contemporanei a ricondurre le lettere al conseguimento del loro fine, e a rendere gli studi il più efficace strumento della grandezza morale e civile della nazione.

Spese molti degli anni migliori in servigio della fama altrui. Il suo nome, finchè saranno in onore i preclari intelletti, andrà congiunto con quello d'Ugo Foscolo. Non v'è in Italia cultore di studi che ignori come egli, coll'assiduo e pazientissimo lavoro di tre anni, ricomponesse delli sparsi frammenti lo splendido *Carme alle Grazie* del Foscolo, e poi coll'accordo e coll'aiuto d'Enrico Mayer attendesse a dare all'Italia quella edizione delle scritture del medesimo, che è bella parte della Biblioteca Nazionale del Le Monnier. Col cuore d'amico raccolse e pubblicò in un volume gli scritti del senese Giuseppe Vaselli, del quale fece conoscere i costumi e le azioni con parole che rimangono fruttuosamente impresse nell'animo. E un degno monumento inalzò pure, col richiamarne in onore le opere, alla memoria di Francesco Benedetti, tragico cortonese, ingiustamente dimenticato alla nostra età, ma degno di ricordazione per l'ingegno e per la vita, degno di pietà per la morte infelicissima e immatura. Anche l'*Archivio Storico Italiano* lo novera fra i suoi cooperatori nella prima serie, per aver somministrato pregevoli documenti al secondo volume in cui s'illustra la memorabile caduta della repubblica di Siena.

Chi scriverà più ampiamente di lui dovrà raccontare con quale costanza si affaticasse a promuovere le solenni onoranze a Dante Alighieri, iniziando la soscrizione per la statua del Pazzi, quando il rinnovamento italiano era ancora nelle speranze, e affrontando coraggiosamente le difficoltà molte e varie che contrastavano l'effettuazione del grande concetto.

Visse appena sessant'anni, dall'11 maggio 1805 al 25 dicembre 1865. La bontà inalterata del costume gli conciliò il rispet-

to financo degli avversari. Lo hanno pianto e lo piangono moltissimi che in lui ebbero, più che un amico, un padre o un fratello. Dovranno sempre onorare la sua memoria coloro che tengono in pregio la perseveranza ne' buoni propositi e il coraggio di difendere il vero con pericolo; imperocchè desiderando il bene dell'Italia, per lei combattè pertinacemente colla parola; e mentre tanti servivano o muti o contenti o inneggiavano ai nemici della patria, egli alzava arditamente la voce a rimproverare le vergogne, a manifestare il danno, a risvegliare e tener viva la speranza.

A. GELLI.

L'Italia ha recentemente perduto altri egregi cultori delli studi: il professor GIUSEPPE BARDELLI che insegnava a Pisa il sanscrito: Monsignor CELESTINO CAVEDONI di Modena; e più di recente, la notte del 17 febbraio, PIETRO MARTINI, bibliotecario a Cagliari. La Direzione dell'*Archivio Storico*, desiderosa di rendere a ciascuno di essi il meritato tributo di lode e di riconoscenza, ha già dato l'incarico ad alcuni suoi cooperatori di scriverne le notizie che saranno pubblicate colla prossima Dispensa.

ARCHIVIO
STORICO ITALIANO

FONDATO DA G. P. VIEUSSEUX

E CONTINUATO

A CURA DELLA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

PER LE PROVINCIE

DELLA TOSCANA, DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE

SERIE TERZA

TOMO III. - PARTE II.
ANNO 1866

IN FIRENZE
COI TIPI DI M. CELLINI E C.
ALLA GALILEIANA

1866

BREVE DEGLI OFFICIALI

DEL COMUNE DI SIENA

COMPILATO NELL'ANNO MCCL

AL TEMPO DEL PODESTÀ UBERTINO DA LANDO DI PIACENZA

ORA PRIMAMENTE EDITO

DA LUCIANO BANCHI

AVVERTIMENTO. *

Lodovico Antonio Muratori, ponendo in luce l'*Oculus pastoralis* (1), fece conoscere meglio di quel che non si potrebbe oggi con molte dissertazioni, quale fosse veramente l'ufficio e l'importanza dei Podestà degli antichi Comuni italiani. Valsero quelle poche pagine a chiarire assai dubbi, a confermare alcune opinioni prima controverse, a rappresentarci infine un Podestà nell'esercizio delle attribuzioni proprie di quella magistratura suprema. Complemento all'*Oculus pastoralis* è il *Breve degli Officiali del Comune di Siena*, rimasto tuttora inedito, e poco o punto studiato dagli stessi scrittori della storia nostra municipale. Imperocchè, se l'*Oculus pastoralis* potè con ragione chiamarsi una specie di manuale

* Dalla pubblicazione di questo *Breve* l'editore prenderà motivo a discorrere *del Comune di Siena nella prima metà del sec. XIII*; e questa scrittura, come illustrazione al *Breve* medesimo, sarà inserita in una delle prossime dispense dell'*Archivio*.

(1) *Antiq. Ital.*, Tom. I, pag. 93-128.

pei Podestà che entravano in ufficio (1), il *Breve degli Officiali* può essere considerato ugualmente come un manuale per gli elettori del Podestà e per le altre principali magistrature del Comune medioevale. Se non che nell'*Oculus pastoralis* le istruzioni morali che vi abbondano fino a poterlo credere opera di qualche monaco, stanno troppo a detrimento delle politiche e giuridiche, le quali ne costituiscono la minor parte: qui invece con una brevità stringata e uniforme sono ricordati i doveri e prescritte le attribuzioni di ciascuno officiale, per modo che vi s' impara meglio a conoscere l' interno ordinamento del Comune, poichè mancò l'oligarchico regime dei Consoli. E a codesta brevità, non meno che alla buona disposizione delle materie, tanto spesso desiderata negli antichi Statuti, accennò volentieri lo stesso compilatore del *Breve* con le prime parole del *Prologo*, e se ne ripromise da' lettori una lode, che, secento anni dopo, possiamo meritamente tributargli anche noi (2).

Qual pregio, dunque, e valore abbia questo documento, più singolare che raro, di storia italiana, può agevolmente argomentarsi da chi, come noi, provi ancora il desiderio che un raggio di più viva luce dilegui le oscurità che rimangono intorno alla costituzione politica de'nostri Comuni. Ma codesto pregio si accresce di molto, dove si consideri che il *Breve* che pubblichiamo, non tanto ci è largo di preziose informazioni sulle magistrature più considerevoli del secolo XIII, ma ci pone dinanzi una città di quel tempo, mostrandone gli usi e i costumi, le virtù e gli errori, i commerci, le arti, l'agricoltura, e tutti gli effetti di una civiltà operosa, forte di fede, infaticabile nel distruggere le ultime reliquie del governo feudale. E tutto questo a noi importa assai più, ed agli studi storici torna molto più fruttuoso oramai, che

(1) HEGEL, *Storia della costituz. dei Municipi italiani*, cap. VI, 517.

(2) *Breviarium istud sub brevitate verborum potest non immerito a lectoribus commendari, cum singula officia singulis suo ordine debeant verbis legalium preceptorum astringi* (§ I).

non la notizia di alleanze e di leghe, o la narrazione di battaglie e di assedii e di contese, rimpiante sempre e sempre imitate, di parte. Ma nel *Breve* non mancano accenni neppure ad avvenimenti politici; tal che per esso è più agevole farsi idea meno imperfetta d'una città del medio evo d'Italia.

Cadrebbe in errore chi questo *Breve* riputasse opera di un solo scrittore, e gli assegnasse una data. In verità non è che una compilazione di ordinamenti, alcuni dei quali da lungo tempo preesistevano, rimasti dispersi e incompleti fino a che il podestà Ubertino dall'Andito o da Lando non commise nel 1250 ad alcuni giurisperiti di dar loro l'ordine e la forma presente (1). Vi si scorgono perciò manifeste le traccie di Statuti antichissimi che a noi non pervennero, come altresì del Breve ugualmente perduto, dei Consoli; e i Consoli stessi vi sono ricordati, benchè in Siena ne fosse ai tutto scomparso l'ufficio almeno da quarant'anni. Così questa compilazione appartiene a due periodi storici, come a due secoli; al governo Consolare e a quello de' Podestà, che tra noi ebbe principio col secolo decimoterzo; e lungi dall'essere un vero e proprio Statuto, compendia Statuti che più non esistono, e agli esistenti va innanzi per cagione di tempo. Bensì nel più antico Constituto che abbiamo del Comune di Siena, compilato sotto il regno di Carlo d'Angiò, occorrono vari ordinamenti che dal nostro *Breve* sono citati; e molte delle cose che qui giurano d'osservare gli Officiali del Comune, sono ivi giurate dal Podestà con uguali parole. Il che aiuta d'assai a studiare lo svolgimento storico della legislazione statutaria del Comune di Siena, e ci addita quali ordinamenti, ritrovati in prima da' Consoli, stettero in vigore sotto il governo dei Podestà, e fino a quando, e che riforme subirono in tempi meno lontani.

Queste e più altre cose rileveranno agevolmente i lettori, senza che sia d'uopo intrattenerli con tali considerazioni. Sembraci, ciò non ostante, di non poter essere dispensati dallo

(1) Ved. il già citato § I.

accennare alle diligenze che usammo, perchè questa pubblicazione si meritasse vie meglio l'altrui benevolenza. E, primieramente, diremo, che la copia del *Breve* fu tratta dal codice autentico che si conserva nel R. Archivio di Stato in Siena, e che sta a capo della ricca collezione degli Statuti Senesi. Il codice è membranaceo, in foglio piccolo, di carattere nitido e di forma elegante: ha carte 53 scritte e non numerate, e migliore non potrebbe esserne la conservazione. Perchè correttissimo, ben rare volte ci accadde avvertire qualche piccola menda; sicchè il testo fu sempre seguìto con fedeltà. Storiche possono dirsi le poche altre annotazioni che vi apponemmo, e servono a dichiarare o luoghi o fatti ricordati nel *Breve*. Così ci piacque, sempre che fu possibile, addurre per intero que' capitoli del Constituto, a cui talora si allude, o de' quali si riferisce il principio. Mancano quasi affatto osservazioni filologiche, che per avventura sarebbero tornate inopportune: invece preferimmo compilare un glossario di voci di barbara latinità, omesse dal Du Cange. Ma forse saranno migliore e più degno commento del *Breve* i documenti che raccogliemmo come in appendice; i quali gioveranno grandemente ad illustrare la storia dell'età a cui il *Breve* stesso si riferisce.

IN NOMINE DOMINI NOSTRI YHESU CHRISTI, AMEN.

BREVES OFFICIALIUM COMUNIS SENENSIS

I. – *Prologus.*

Breviarium istud sub brevitate verborum potest non immerito a lectoribus comendari, cum singula officia singulis suo ordine debeant nexibus legalium preceptorum astringi. Dignum est ut, sicut capud alligatur Statuto, ita officiales ipsius, qui sunt in regimine membra sua, quilibet suo Brevi speciali ligetur. Idcirco, laudabili providentia, dominus Ubertinus senensis Potestas, gratiosus miles placentinus, tempore sui regiminis (1), Breves Officialium Comunis Senensis, qui erant dispersi per loca et hactenus inordinate detenti et non plene compositi, per quosdam sapientes ordinari fecit et compleri, et seriatim redigi in hunc librum, maiores minoribus preferendo, ut de ipsis difficultas non emergat in posterum. Et quisque ex officialibus qui amodo eligentur, inspecto tenore sui Brevis et iuramenti, ad quem solummodo teneatur (licet alii in hoc volumine sint inserti), recte ac fideliter suum officium, non considerato odio, amore, pretio vel precibus alicuius, ac laudabiliter exequatur.

(1) Ubertino dall'Andito o da Lando di Piacenza fu podestà di Siena dal gennaio al dicembre 1250. Ebbe per moglie una figlia naturale di Manfredi re di Sicilia, e fu nipote a quell'Antonio dall'Andito che, come podestà di Bologna, sottoscrisse i preliminari del trattato di pace a Costanza (Ved. PERTZ, *Monum. Germ. hist.*, IV, p. 185). Resse molto sapientemente il Comune, riformandone e migliorandone gli ordinamenti: di che è prova non solo la compilazione da lui ordinata di questo *Breve*, ma molto più una legge statutaria repartita in 87 rubriche, ch'egli presentò al Consiglio della Campana, ove rimase approvata, il 14 gennaio 1249 (*St. sen.*).

II. – *Brevis electorum trium pro eligendis Emendatoribus Constituti, et trium pro eligenda Potestate futura.*

Nos, ad quorum manus breves devenerunt (1) pro eligendis tribus qui debeant eligere tredecim Emendatores Constituti senensis, item alios tres qui debeant eligere Potestatem futuram pro sequenti anno, iuramus eligere omnes et singulos supradictos meliores et utiliores et magis condecentes ad predicta quos cognoverimus, pro Comuni senense et pro dictis electionibus faciendis. Et hec faciemus et operabimus bona fide, sine fraude, non considerato odio, amore, pretio vel precibus alicuius vel aliquorum, vel partita aliqua: set considerata tamen maiori utilitate et meliori statu et commodo dicti Comunis, secundum conscientiam nostram. Et quicquid Potestas tenetur nos facere iurare super predictis, iuramus facere, adtendere et observare.

III. – *De electoribus tredecim Emendatorum Constituti.*

Nos qui iuramus ad hunc Brevem, iuramus ad sancta Dei evangelia eligere de terzeriis huius civitatis, sicut hactenus moris est, tredecim Emendatores Constituti senensis, unus quorum sit iudex, meliores et utiliores et magis condecentes ad predicta quos cognoverimus, pro Comuni senensi et pro Constitutis et Brevibus emendandis. Et hec faciemus et operabimus bona fide, sine fraude, non considerato odio, amore, pretio vel precibus alicuius vel aliquorum, vel partita aliqua; set considerata tamen maiori utilitate, et meliori statu et commodo dicti Comunis, secundum conscientiam nostram. Et si eligerimus aliquem qui, ulla occasione, ad hoc esse non possit, eligemus alium loco illius, et sic quousque hec completa fuerit electio. Et quicquid Potestas tenetur nos facere iurare super predictis, iuramus facere, adtendere et observare.

(1) Qui la voce *breves* significa *schede*. L'elezione *ad breves* o, meglio, *ad brevia* costumava non in Siena soltanto, ma e in Firenze e in Parma e in altri municipî italiani.

IV. – *De electoribus future Potestatis.*

Nos electi pro eligenda Potestate futura, iuramus bona fide, sine fraude invenire et nominare quattuor bonos, nobiles et discretos viros qui nobis utiles videbuntur pro regimine civitatis Senarum, et foretaneos, si concordatum fuerit consilium de Potestate foretanea habenda in Consilio Campane. Et si dicti quattuor non fuerint approbati per totum Consilium vel per duas partes eorum (a), tamdiu in eodem Consilio stabimus et inter nos deliberabimus in inveniendo et nominando alios, donec invenientur quattuor qui in dicto Consilio approbentur. Et sicut concordatum fuerit totum vel duas partes Consilii Campane quis illorum quattuor debeat esse primus, secundus, tertius vel quartus, ita observetur; et sic augemus vel nominabimus illos quattuor secundum ordinem in Consilio approbatum, sub condictione, ut fieri solet, ut si primus non receperit, sit secundus, et sic de reliquis.

Et hec faciemus non considerato odio, amore, pretio vel precibus alicuius vel aliquorum, vel partita aliqua; set inspecta tamen maiori utilitate et commodo totius Comunis senensis, secundum conscientiam nostram.

Item iuramus non exire civitatem Senarum, ita quod non simus Senis qualibet die, nisi primo receperimus licteras vel certum nuntium ab eo qui voluerit haberi in Potestatem, quod debeat signoriam recipere.

Et mictemus unum vel duos fratres de Ordine predicatorum vel minorum, vel alios duos religiosos viros, vel alios, si quid nunc de ipsis et prout in Constituto continetur, (b) sicut videbitur Potestati et curie sue, sine fraude, quos mictemus pro Potestate, et illi qui iverint pro signoria vel Potestate electa requirenda, non debeant tenere secum menamentum (c), vel cum alia persona

(a) Intendasi dei componenti il Consiglio. — (b) Parrà locuzione oscura perchè troppo concisa: avrebbe dovuto scriversi: *si quid nunc de ipsis in Constituto continetur, et prout in Constituto continetur.* — (c) *Tenere menamentum*, Tener pratica o ragionamento per venire ad accordi. Così *Facere menamentum*, Fare accordo o trattato: *habere cum predictum vel aliquid pro faciendo aliquo menamento* (V. pure al § X [illegible]). E in una carta perugina del 1257 edita dal Muratori (*Antiq. Ital.*, IV, 129): *[illegible] menamentum aliquod*, [illegible] Perusii [illegible].

pro eo, ultra duos dies; et non firmare cum eo de potestaria sibi concedenda, nisi prius iuraverit baliam et officium podestarie recipere, et ad Constitutum senense clausum iurare, et exinde facere apparere debeat publicum instrumentum. Et dictus nuntius qui iverit vel missus fuerit, non possit ire nec mictatur ab inde ad tres annos, non computato anno quo iverit. Et si quis nostrûm olim fuerit ad talem nominationem faciendam, non possit interesse nisi duobus annis mediantibus. Et hoc publice dicet in hoc Consilio Campane. Et quicquid Potestas tenetur nos facere iurare super predictis, iuramus facere, adtendere et observare.

V. – *De tredecim Emendatoribus Constituti.*

Nos tredecim Emendatores Constituti senensis, tactis sacrosanctis Dei evangeliis corporaliter, iuramus simul in aliquo loco convenire et morari usque ad VIII dies continuos, in quibus videbimus et considerabimus diligenter de hiis que in Constitutis cognoverimus corrigenda, et corrigenda consignare; et ea que per nos vel per petitiones nobis oblatas (quas omnes recipere et diligenter abscultare teneamur), et que addenda viderimus Constitutis, ordinabimus fideliter et conscribemus; ea dumtaxat, que ad comunem statum et utilitatem et honorem civitatis Senarum debeant devenire vel pertinere, salvis capitulis positis perpetuis (a) in Constituto. Et quecumque conscribemus vel consignabimus, nulli pandemus nisi publice in Consilio quod fieri faciemus viiij die post nostram electionem, non computato die in quo electi fuerimus: et ea in ipso Consilio seriatim exponere teneamur; et que in eodem Consilio Campane fuerint a duabus partibus eiusdem Consilii approbata, consilio per sacramentum dato, fideliter conscribemus vel conscribi faciemus. Salvo quod, si alicui vel aliquibus ex nobis aliquid iustum et evidens impedimentum apparuerit sue persone, vel mors superveniret suo patri vel filio vel fratri vel sorori vel nepoti carnalibus vel uxori, possimus inde exire cum parabola omnium sociorum nostrorum; et remanentes nichilominus procedant et faciant quod facere tenentur; et, mortuo sepulto, redeat ad locum sociorum, et cum eis officium ceptum

(a) Così chiaramente, nel Testo: forse dovrebbe leggersi *perpetuo*: ad ogni modo, ciò che si volle significare con quella parola s'intende.

faciat; set, impedimento sue persone superveniente, alium vel alios a Potestate subrogatos tenemur recipere.

Item iuramus nichil recipere preter vinum nobis missum sine aliqua requisitione sive petitione, et preter id quod in Constituto continetur nos habere debere a Comuni pro expensis nostris, et preter id quod inter nos de commestibilibus conferre voluerimus.

Item iuramus nos XIII predicti, et specialiter ego iudex, quod ea que statuemus et ordinabimus nos vel maior pars nostrûm, si firmata fuerint a duabus partibus hominum de Consilio Campane, faciemus illa postea scribi in una de V.^{e} distinctionibus Constituti, et poni in qua nobis melius et competentius videbuntur scribenda, et que magis competant et pertineant ad distinctionem illam.

Item iuramus quod, postquam intraverimus domum in qua stare debuerimus ad Constituta facienda, non loquemur alicui, exceptis servientibus qui nobis servient, sine parabola prioris nostri data nobis pro qualibet vice quando loqui voluerimus, sine fraude (1). Et teneamur unum ex nobis habere in priorem, cui obedire pro eius officio teneamur. Et in singulis capitulis ordinandis teneatur unusquisque nostrûm dicere super eis conscientiam suam, et ea dicta teneatur concordare cum maiori parte et iuvare facere.

Item iuramus quod, postquam intraverimus domum in qua stare debuerimus, ut dictum est, non permictemus aliquem venire ad nos preter nostros servientes, sine fraude, et preter dominum episcopum et arcidiaconum et propositum senensem et Potestatem, iudicem, et camerarium Comunis senensis (2).

(1) *Et tunc nisi parabola et presentia omnium sotiorum vel maioris partis eorum et palam.* Così una postilla marginale, che stimiamo di poco posteriore al *Breve*.

(2) *Et preter dominum Capitaneum populi et Comunis senensis, et Iudicem populi et priores Viginti quatuor et Camerarium populi.* Altra postilla marginale simile alla precedente. Dal Constituto del Comune, compilato negli ultimi anni del regno di Carlo d'Angiò, rilevasi che furono in seguito eccettuati i consoli di Mercanzia, il capitano di parte guelfa e i signori Trentasei succeduti nel governo ai Ventiquattro. Nel 1299 fu fatta eccezione altresì per il rettore dello Spedale, per quello della casa della Misericordia, pe' consoli de' cavalieri (*consules militum*) e per quelli dell'Arte di Lana.

Item iuramus tollere de Constitutis omnia capitula, siqua sunt, que loquantur de aliquibus certis viis vel fontibus vel puteis extra civitatem ultra duo miliaria, et etiam ea que dampnosa sive inutilia esse cognoverimus Comuni senensi, et superflua tollemus; et quod nullum spetiale capitulum de ipsis viis vel fontibus faciemus. Salvo quod generaliter statuere et ordinare possimus et teneamur, prout nobis melius videbitur, qualiter et quando vie et fontes et putei fiant ubi necesse fuerit; excepto quod non teneamur de aliquo comandamento vel imposta, quod vel quam Potestas vel alii officiales nobis fecerint vel fieri fecerint ante vel post quam iuratum habuerimus pro emendatione Constituti, vel ordinamento Consilii Campane nos fieri facere tenetur. Et nullum Constitutum spetiale faciemus contra aliquem vel aliquos cives senenses, nec aliquid spetiale capitulum faciemus pro aliquo cive, nisi quod fecisset offensam Comuni senensi. Et teneamur capitula omnia facere pro utilitate et honore civium senensium, maiorum, mediocrium et minorum. Et singulis diebus, donec simul erimus pro predictis fiendis, faciemus nobis legi et exponi hoc Breve, et ipsud diligenter abscultabimus.

Et super hiis non considerabimus hodium, timorem, amorem nec partitam aliquam nec preces alicuius vel aliquorum, set illud tantummodo quod ad comunem utilitatem spectabit.

Et quicquid Potestas nos pro nostro officio facere iurare tenetur, per omnia iuramus, nullo excepto.

VI. – *De Iudice Comunis cive senensi* (a).

Ego Iudex Comunis, civis senensis, electus ad breves in Iudicem Comunis senensis et assessorem Potestatis, iuro portare illud officium bona fide, sine fraude, sicut melius et utilius potero, ad honorem et commodum et bonum statum Comunis senensis, et pro meo feudo sex mensium recipere et habere XXV libras tantum et non plus, aliquo ingenio.

Et stabo assidue sine fraude cum Potestate pro consulendo ea que erunt utilia Comuni senensi, nisi remanserit parabola Potestatis data pro tempore feriato. Salvo quod possim stare ad cu-

(a) Questo, e il giuramento che segue del giudice forestaneo, sono quasi conformi e con poche alterazioni ripetuti nel precitato Constituto del Comune.

riam sancti Peregrini, quando Potestas steterit ad palatium (1), vel alibi.

Et iuro quicquid in Brevi Consilii Campane continetur (2): et iuro non ire extra civitatem ad causas, nisi pro facto Comunis, et cognoscere et diffinire et sententiare appellationes omnes ad Potestatem factas, nisi aliis iudicibus conmicterentur que a Potestate vel a me Iudice Comunis conmicti possint; sicut et alie questiones quas Potestas vel ego tantum commictere possimus, et non alius; et ita commisse teneant, et non aliter. Et consulere tenear et debeam notario et scribano Comunis super cartis Comunis faciendis, si opus fuerit; et quod super sacramento Potestatis salvando in omnibus, donec meum officium sex mensium durabit, et in his que continentur in Constituto, bona fide sine fraude consilium dabo.

Et iuro quod, in cognoscenda et facienda appellatione et ratione, et commissionibus faciendis, non considerabo hodium vel amorem, pretium vel preces alicuius vel aliquorum, quod alicui vel aliquibus prosit vel nocere debeat studiose; et quod in sententiis proferendis et testibus examinandis, secundum meam conscientiam, partibus equus ero.

Et quod, singulis tribus mensibus, sine fraude cum Potestate stabo pro legendo et audiendo Constituto, pro salvando suo iuramento.

Et quod nichil de bonis Comunis, vel que ad Comune debeant pertinere, ultra feudum mihi concessum, per me vel per alium recipiam vel retinebo.

Et iuro quod nulli civi senensi contra alium civem senensem consilium dabo; et iuro de apportis et missis et donis et comestionibus non recipiendis, sicut et qualiter iurat Potestas et tenetur.

(1) Cioè, al palazzo de' signori Ventiquattro, in piazza del Campo, ma non già quello che mezzo secolo dopo fu fatto e che rimane ancora, benchè in più modi offeso, splendido monumento dell'arte senese.

(2) Sembra peraltro che non vi si contenesse più di ciò che è detto nel rimanente di questo paragrafo. Infatti nel Constituto sopra ricordato si legge: *Et eumdem iudicem iurare faciam* [ego potestas] *quidquid in Brevi Consilii Campane continetur, scilicet non possit ire extra civitatem ad causas*, etc. e segue come nel nostro testo (*Const. Comm. Sen.* n. 2, c. 13).

Et iuro nulli exbannito pro avere alicuius terminum dare, nisi de licentia eius cuius occasione esset exbannitus.

Et iuro de facto condemnationum et electionum, vel de condemnationibus et electionibus fiendis per me et in omnibus, sicut camerarius iurat per se in suo Brevi.

Et iuro cum Quattuor (1) et Camerario habere unum librum in quo scribantur officiales Potestatis et successorum suorum, et specialiter collectores datiorum et zampiche (2), et emendatores Constituti, dicto libro penes Camerario remanente (3).

Et iuro non dare parabolam de non veniendo ad Consilium alicui de Consilio, nisi tribus diebus per mensem; et Potestas non possit mihi precipere nec prohibere aliquo modo, quod non

(1) Intendi i quattro Provveditori (*Provisores Comunis*), che insieme col Camarlingo soprintendevano all'amministrazione del Comune, e che, secondo un uso costante, si dimandavano semplicemente *i Quattro*.

(2) Si appellavano in questo modo alcuni officiali minori del Comune, de'quali, per la scarsità delle notizie rimasteci, mal potrebbero determinarsi le attribuzioni e la durata. In altri § di questo Breve si troverà *balitorem vel zampicam*, e anche *prezolaiolum vel zampicam*: bensì quelle nuove citazioni non basteranno a chiarire il significato di questa parola. Il Constituto di Siena più antico, al quale dovremo spesse volte ricorrere, ha due rubriche che allo *zampica* si riferiscono, e che reputiamo non inutile il trascrivere. – *De non tenendo zampicam in offitio malefitii. – Et nullum pizzicaiolum vel zampicam vel soprasalientem in mea curia tenebo, preter officiales qui in Constituto continentur . . . . . . et nullum prezaiuolum vel zampicam eos habere vel tenere permictam* ec. E poco appresso: – *De zampicam non tenendo in bicherna. – Item statutum et ordinatum est quod Camerarius Comunis non possit vel debeat tenere vel ponere aliquem zampicam vel aliquem alium loco eius in bicherna pro suo offitio* ec. *Const. pred.* a c. 20. Negli Statuti meno antichi del Comune non ci accadde mai di trovar citato alcuno con tale denominazione.

(3) Questi libri si dissero poi *Ufficiali*. Quelli che sono a noi pervenuti cominciano dall'anno 1321 e vengono fino al 1364, non senza qualche lacuna. Vi si scrivevano i pagamenti degli stipendi fatti agli officiali del Comune sì della città come del dominio, e sono tutti in volgare. Così il primo di essi *Ufficiali* si apre con questo pagamento: *Chonte Simone da Battefolle, podesta de la cita di Siena, die avere, per suo salaro di sei mesi per sè e per la sua famelgla, secondo la sua ragione, cominciato il detto tempo in kalen. luglio, anno* MCCCXXI *d'ora, ino kalen. genaio proximo sequente,* [illegible] *lib.* Arch. di St. Sen., *Bicherna*, cod. 778, c. 1.

dem consiliariis licentiam trium dierum in mense de non veniendo ad Consilium, ut dictum est. Et iuro adtendere et observare quicquid Potestas tenetur facere me iurare pro meo officio.

VII. – *De Iudice Comunis senensis foretaneo.*

Ego Iudex foretaneus, qui non sum de terra de qua est Potestas senensis noviter electa, electus ad breves in Iudicem Comunis senensis et assessorem Potestatis, iuro portare per totum annum illud officium bona fide, sine fraude, sicut melius et utilius potero, ad honorem et commodum et bonum statum Comunis senensis. Et recipiam pro feudo vel salario meo tantum, quantum Consilium Campane, vel maior pars Consilii, duxerit statuendum tempore quo ero electus, et non plus, aliquo modo vel ingenio.

Et iuro per totum hunc annum stare assidue, sine fraude, cum Potestate; et de non recedendo vel exeundo civitatem Senarum tenear per omnia et singula, sicut Potestas tenetur in sua persona.

Et stabo assidue, sine fraude, cum Potestate pro consulendo ea que erunt utilia Comuni senensi, nisi remanserit parabola Potestatis data pro tempore feriato. Salvo quod possim stare ad curiam sancti Peregrini quando Potestas steterit ad palatium vel alibi.

Et iuro quicquid in Brevi Consilii Campane continetur, et iuro non ire extra civitatem ad causas, nisi pro facto Comunis, et cognoscere et diffinire et sententiare appellationes omnes ad Potestatem factas, nisi aliis iudicibus commicterentur, que a Potestate vel a me Iudice Comunis conmicti possint, sicut et alie questiones quas Potestas vel ego tantum conmictere possimus et non alius, et ita conmisse teneant et non aliter.

Et consulere tenear et debeam notario et scribano Comunis super cartis Comunis faciendis, si opus fuerit; et quod super sacramento Potestatis salvando in omnibus, donec meum officium durabit, et in his que continentur in Constituto, bona fide, sine fraude, consilium dabo.

Et iuro quod in cognoscenda et facienda appellatione et ratione, et commissionibus faciendis, non considerabo hodium vel amorem, pretium vel preces alicuius vel aliquorum, quod alicui vel aliquibus possit vel nocere debeat studiose; et quod in sententiis proferendis et testibus examinandis, secundum meam conscientiam, partibus equus ero.

Et quod, singulis tribus mensibus, sine fraude cum Potestate stabo pro legendo et audiendo Constituto pro salvando suo iuramento.

Et quod nichil de bonis Comunis vel que ad Comune debeant pertinere, ultra feudum mihi concessum, per me vel per alium recipiam vel retinebo.

Et iuro quod nulli civi senensi contra alium civem senensem consilium dabo; et iuro de apportis et missis et donis et comestionibus non recipiendis, sicut et qualiter iurat Potestas et tenetur.

Et iuro nulli exbannito pro avere alicuius terminum dare, nisi de licentia eius cuius occasione esset exbannitus.

Et iuro de facto condemnationum et electionum, vel de condemnationibus et electionibus fiendis per me et in omnibus, sicut Camerarius iurat per se in suo Brevi.

Et iuro cum Quattuor et Camerario habere unum librum in quo scribantur officiales Potestatis et successorum suorum, et specialiter collectores datiorum (1) et zampiche et emendatores Constituti, dicto libro penes Camerario remanente.

Et iuro non dare parabolam de non veniendo ad Consilium alicui de Consilio, nisi tribus diebus per mensem; et Potestas non possit mihi precipere vel prohibere aliquo modo quod non dem consiliariis licentiam trium dierum in mense de non veniendo ad Consilium, ut dictum est. Et iuro adtendere et observare quicquid Potestas tenetur facere me iurare pro meo officio.

VIII. — *De Camerario Comunis senensis.*

Ego qui sum electus Camerarius Comunis senensis in parlamento vel in Consilio Campane, quo iurat nova Potestas, iuro usque ad proximas kalendas ianuarii, et a kalendis ianuarii usque ad proximas kalendas iulii. Et ego Camerarius qui sum electus in parlamento vel in Consilio Campane ad unum mensem ante kalendas iulii, iuro quod a kalendis iulii in antea usque ad

(1) Alla percezione dei dazi doveva diligentemente soprintendere il Giudice forestaneo, anche secondo il Constituto del Comune, dove è detto ... *ipse Iudex teneatur dare studium et operam cum effectu ut datium et [illegible] et condempnationes debitas Comuni senensi recolligantur pro Co[illegible] et super hoc teneatur [illegible] intendere*. Ivi c. 15.

alias sequentes kalendas ianuarii proxime venturas, salvabo et custodiam omnes res que devenerint in manibus meis vel alterius pro me, occasione camarlingatus, et nichil occasione camarlingatus recipiam sine presentia Quattuor, vel trium vel duorum illorum; et quicquid prefata occasione recepero, ad honorem et proficuum Comunis civitatis Senarum et burgorum eius, et pro utilitate et facto Comunis senensis civitatis, omni malitia cessante et sophismate, convertam, et nichil inde fraudabo, aliqua occasione, nec ego nec alius pro me. Et omnem et quamlibet pecuniam que ad manus meas de Comuni devenerit, in debitum Comunis dabo et solvam infra unum mensem postquam eam habebo, nisi remanserit parabola Consilii Campane vel maioris partis. Salvo quod, nullum debitum quod deberetur ab illa potestaria retro in qua sum Camerarius, alicui solvere possim sine licentia totius Consilii Campane, vel maioris partis.

Et si accepero aliquod mutuum, quod non faciam absque parabola Quattuor, vel trium illorum vel duorum, et non aliter, ego vel alius pro me, occasione Comunis civitatis Senarum, accipiam pro minoribus usuris quam potero, nec ultra iij denarios per libram dabo, et denarios bene electos et bonos tollam.

Et si fecero aliquod cambium, quod non faciam sine predictis, ut dictum est, de moneta Comunis, ego vel alius pro me, et si lucrum inde fuero consecutus, ego vel alius pro me totum referam in utilitatem Comunis civitatis.

Et quicquid de Comuni vel occasione Comunis in manibus meis vel alterius pro me devenerit, in meis nec alterius negotiis, nisi pro utilitate Comunis, nec per me nec per aliam personam, aliquo ingenio, ultra xv libras denariorum expendam, et has pro meo feudo tantum.

Et si Consules Placiti et Iudices minus de suo feudo haberent de Comuni, complebo cum predictis; et ego non expendam ubi Potestas vel Consules mihi dixerint vel preceperint, nisi pro facto sive utilitate Comunis, et non aliter; et tunc consilio Quattuor, vel trium vel duorum illorum. Et non recipiam studiose falsam monetam, neque expendam ad dampnitatem Comunis. Et omnibus qui habuerint aliquod negotium controversie vel litem in curia, equalis ero bona fide, nec amorem nec odium alicuius super hoc considerabo; et totum officium camarlingatus ad honorem et uti-

litatem senensis populi et Potestatis vel Consulum portabo bona fide sine fraude.

Et quicquid, occasione Comunis, in manibus meis vel alterius pro me devenerit, totum integre in libro publice acquisitionis et expensarum sine fraude scribi faciam cum predictis, vel tribus vel duobus illorum; et nichil falsitatis nec in acquisitionibus neque in expensis studiose scribi faciam vel precipiam, nec ibi scribi permictam (1).

Et quando reddam Potestati vel Consulibus rationem, manifestari faciam sine fraude, et manifestabo sine aliqua subtracta quicquid tempore mei officii habuerim vel habuero tunc, vel alius pro me, cum predictis.

Et credentias vel credentiam quam vel quas mihi Potestas vel Consules aut Consules Placiti manifestaverint et cum ipsis mihi manifestate fuerint, ad dampnitatem Comunis senensis populi vel Potestatis vel Consulum vel illius qui credentiam dixerit, absque eorum parabola, non pandam, nec cum eorum parabola, ad dampnitatem Comunis. Et comandamentum et comandamenta quod et que Potestas, vel maior pars Consulum aut prior eorum de consilio maioris partis mihi fecerit, nomine sacramenti observabo; salvo eo toto quod in Breve isto et in Constituto continetur.

Et consilium et consilia quod et que a me nomine sacramenti petierit, secundum quod melius cognovero, sine fraude eis dabo, et, dato, non subtraham per fraudem.

Et omne sacramentum vel sacramenta que ipse fecerit vel faciet pro utilitate civitatis Senarum, omnibus studium et operam observandi dabo sine fraude; et omnia tenear facere que in eius Constituto continebuntur per singula, sicut ipse tenetur, et sicut ad meum officium pertinet et baliam.

Et pecuniam Comunis, si quam residuam, et quicquid aliud residui de Comuni in fine mei camarlingatus habuero vel alius pro me, et pignora, Potestati vel Consulibus ostendam sine fraude

(1) Di questi libri il senese Archivio di Stato possiede una ricca collezione, che muove dal 1226 seguitando fino al tempo della soppressione di questo magistrato, detto di *Biccherna*, cioè fino al cadere del secolo decimottavo. È notevole che per qualche lasso di tempo, massime dopo la metà del sec. XIII, questi libri di entrata e di uscita del Comune sono duplicati, uno essendo scritto in volgare, l'altro in latino.

cum Quattuor, infra quartum diem post depositum officium camarlingatus, successori meo et Quattuor Comunis reddam, aut, si voluerit, per scripturam in fine mei termini patefaciam.

Et non reddam pignora sine parabola Potestatis vel prioris Consulum, set ea cambiare possim et debeam semel eiusdem valentie rerum mobilium, et postea possim ea cambiare arbitrio meo.

Item, quicquid iuravit Potestas vel Consules de eundo pro negotiis civitatis, in me idem iuro observare et facere.

Et iuro quod semel, tempore mei officii, ibo providendo vias missas prope fossos Comunis senensis et Castellaccie; et si quas invenero occupatas vel super apprehensas, faciam eas restitui Comuni; et officialibus qui hoc anno facere tenebantur, auferam XX soldos de eorum feudo, si predicta facere neglexerint (1).

Et in civitate vel burgis aut prope ad duo miliaria, pro aliqua mea comestione, vel Potestatis vel Consulum aut aliquorum senensium, nichil expendam de Comuni vel expendi faciam quod ad me vel ad cameram vel ad bursam Comunis aliquo ingenio debeat pervenire vel inde extrahi, sicut in Constituto continetur, et preter quod dedero et expendam et tribuam illis qui emendabunt Breve Potestatis vel Consulum Comunis et Placiti, et illis qui cum eis erunt, sicut in Constituto continetur.

Et quicquid pro Comuni, vel occasione Comunis vel mee balie, in meis manibus vel alterius pro me devenerit, ante proximas kalendas ianuarii in manibus Camerarii veteris et Quattuor referam vel referri faciam, sicut in Constituto continetur, nisi eius parabola remanserit, data bona voluntate.

Et constituam me debitorem, et debitum super me recipiam, et res meas pignori obligabo pro parte, sicut unus Consulum Placiti, vel unus Quattuor pro se faciet.

Et iuro quicquid continetur in capitulo quod sic incipit: *Et toto tempore mei officii* (2).

(1) Dallo Statuto del Comune, novamente compilato nel 1310, quest'ufficio del rivedere le vie venne conferito al Giudice Sindaco.

(2) È un capitolo del Constituto, col titolo: *Quod Potestas non contrahat debitum pro Comuni*, e giova che sia qui riferito testualmente: *Et toto tempore mei officii non faciam nec contraham aliquod debitum pro Comuni, aliquo modo vel ingenio, ultra l. libr. per mensem, sine licentia et voluntate duarum partium Consilii Campane: et quotiescumque fecero et con-*

Et tenebo et observabo et faciam omnia que Potestas et Consules Placiti tenentur facere, sicut ad meum officium pertinet, et in eorum Constituto continetur; et decimas et pentimenta tenutarum ruptarum (a), et de acquisitu decimarum, et de non faciendis dampnamentis, observabo; et tenebo totum quod scriptum est in Constituto Potestatis vel Consulum Placiti.

Et debitum et debita que Potestas vel Consules Comunis et Consules vel Iudex Placiti pro Comuni senense fecerint et receperint, solvam et expediam sine fraude pro parte, secundum quod debitum fuerit super me et super unoquoque Consulum et Potestatis et Iudicis; et non prius meum quam suum studiose, remota omni fraude et malitia. Et de legatione ita observare et facere iuro, sicut in eorum Constituto continetur per singula capitula.

Item iuro quod aliquid de datio villanorum non reddam nec reddi faciam nec permictam, nec aliquo ingenio aliquid auferri permictam.

Et hec omnia iuro tenere et observare, sicut superius continetur; et omnia alia quecumque Potestas vel Consules tenentur facere me iurare per omnia, sicut ipse facere me iurare tenetur. Et in unoquoque mense reddam rationem de acquisitio-

trhaxero debitum ultra dictas l. libr., quas recipere possim sine Consilio Campane, in priori Consilio Campane quod fecero, referam, et referri faciam quantum sint expense, excepto feudo meo et omnium officialium; et omnia debita que contrhaxero pro Comuni senense ante finem mei termini solvam et expediam precise, et successori vel successoribus meis solvenda non relinquam, nisi facerem de licentia generalis Consilii Campane. Et hoc idem faciam iurare Camerarium et Quattuor, quod ipsi ita facient et observabunt (Const. Com., 2, c. 19).

(a) Altri luoghi di questo Breve ci forniscono, se non erriamo, il modo di interpetrare siffatta locuzione. La voce *pentimenta*, che nel Du Cange non si riscontra, qui trovasi sinonima di *penas* (*omnes decimas et penas seu pentimenta*, § XXII). Un passo del § XIII giovò a farci intendere il significato della voce *tenutarum*, il quale manca tra i molti che dal Du Cange le sono attribuiti. Leggesi infatti in quel §: *tenemur* ... *de nostris sententiis et* tenutis *idem observare quod de sententiis et* tenutis *observant Consules Placiti*. E più chiaramente ancora nel § XVI: *non tollere aliquid ab aliquo pro aliqua pronuntiatione* tenute. Per l'autorità di questi esempi crediamo adunque che questa assai strana locuzione del testo debba così interpetrarsi: *Pene, o multe, delle sentenze rotte, o violate*. Ci correggano, se mal ci apponiamo, i lettori.

nibus et expensis curie, sicut ordinatum est in Constituto, nisi per iustum impedimentum remanserit.

Et iuro minutatim, singulis mensibus, in Consilio Campane reddere rationem reddituum et proventuum et expensarum de omnibus his que ad manus meas devenerint occasione mei officii.

Et istud Breve faciam legi de duobus in duobus mensibus, et quod tredecim Emendatoribus, postquam iuraverint, nichil precipiam per sacramentum. Item iuro observare, facere et complere per omnia de debitis civitatis solvendis et sbrigandis, et mendis equorum, sicut Potestas Comunis per se pro Comuni iuravit, et in Constituto continetur per omnia, ita quod eius sacramentum salvetur. Et observabo capitulum Constituti « De dando feudum Potestati, et mendum suorum equorum », ut in capitulo Constituti continetur (1); et aliter non tenear inde servare.

Item iuro quod iuvabo electos super facto pontium et viarum, ut ipsi possint facere que iurabunt vel iuraverunt.

Et iuro quod quotiescumque ero cum Potestate super facto condempnationum et electionum, ei melius et sanius consilium quod cognovero, dabo; et in condempnationibus et electionibus fiendis equalis ero. Et super facto condempnationum et electionum non considerabo hodium, amorem, pretium vel preces alicuius vel aliquorum vel partitam, ut condempnationes et electiones fiant vel fieri debeant ultra tenorem Constituti senensis.

Item iuro non dare, non concedere aliquem vel aliquos ambasciatores, vel socium seu socios alicui Potestati senensi cum a civitate Senarum recederet vel in suo recessu, deposito suo officio,

(1) Questo capitolo del Constituto, che per la soverchia lunghezza ci asteniamo dal riportare, stabilisce in sostanza che sullo stipendio del Podestà deve deliberare il Consiglio della Campana innanzi di procederne alla elezione; e che lo stipendio gli sarà pagato dal Camarlingo mensilmente, ritenendo peraltro 200 lire da restituirglisi otto giorni dopo compiuto il tempo del suo uffizio: savia disposizione che cresceva importanza all'atto del sindacato. Si determinano poi i modi e le somme onde reintegrare il Podestà *pro suo equo* e *pro suo pallafreno* e *pro suo ronzino*, che restassero magagnati o morti in servigio del Comune (*Const. pred.*, c. 9).

expensis Comunis senensis, nec pecuniam nec aliquid aliud, loco ambasciatorum (1).

Item iuro non dare, non concedere alicui vel aliquibus civibus senensibus, qui electus vel electi fuerint in aliquam signoriam alicuius loci, aliquem vel aliquos ambasciatores vel socios, expensis Comunis senensis, nec pecuniam nec aliquid loco ambasciatorum vel occasione. Et iuro de facto silve de Montefalcone (2) facere et complere sicut in Constituto Potestatis continetur.

Et faciam iurare custodem quem mictam vel ponam in Fonte brando (3), intrare et rimare totum buctinum seu canalem Fontis

(1) Ciò trovasi anche prescritto dallo Statuto del Comune, compilato e volgarizzato nel 1310. – *Anco sia tenuto e debia la Podestà di Siena non menare alcuni ambasciatori del Comune di Siena quando si partirà della città di Siena, nè alcuna pecunia ne alcuna altra cosa per cagione d'ambasciata ricevere* – (St. Com., 23, c. 97).

(2) Così chiamasi una prominenza della Montagnola senese presso Rosia. N'ebbe la giurisdizione feudale il vescovo Ildebrando di Volterra, concessagli da Arrigo VI con privilegio del 1185. Appartenne coi circostanti castelli alla famiglia Ardenghesca, e con essi cadde in podestà de'Senesi, quando questi vollero vendicarsi del non avere avuto i soccorsi pattuiti nell'occasione della guerra di Montalcino. Poscia si fecero accordi: gli Ardengheschi riebbero i possessi perduti (27 maggio 1202), ma dovettero dichiararsi tributari del Comune. In Montefalcone ebbe dominio ancora l'Abbazia di Torri, e da questa passò in proprietà dei Senesi, come lo conferma il paragrafo XXV di questo Breve. Nei registri dei pagamenti della repubblica trovammo all'anno 1292 che si pagava annualmente all'abate di Torri un cero di tre libbre il dì di santa Mustiola per censo di Montefalcone. I provvedimenti sanciti dal Comune pel mantenimento di quella selva, sono ricordati nel predetto paragrafo XXV, e furono in tutto confermati dalli Statuti del Comune fino a quello del 1310.

(3) Di questa celebre fonte si ha memoria fino da tempo antichissimo. Giace appiè di un poggio, detto di *Camporeggi*, sul quale siede la vasta chiesa di san Domenico; e, se dovesse credersi al Tizio, scrittore di storie senesi, prese quel nome da una famiglia dei Brandi vissuta in quella contrada: ma una miglior critica ha rifiutato oramai tale opinione. Certo è che anteriormente alla Fontebranda qui ricordata n'esisteva a poca distanza un altra, alla quale accennano i più antichi Statuti del Comune con le parole *Fons brandus vetus*. La nuova fu costruita nel 1193 per opera di un Bellamino: assai restauri vi si fecero fino dal

brandi, duabus vicibus in annum, usque ad locum ubi exit vena dicti fontis; et si aliquid invenerit in dicto canali, illud teneatur incidere et trahere et eradicare, ad utilitatem dicti fontis, melius quam potuerit; et eidem dabo vel dari faciam v soldos pro dicto facto.

Et iuro quod de mense iunii reddam rationem in Consilio Campane veram et legalem de omnibus et singulis redditibus et proventibus et acquisitis, quod et que ad manus meas devenerint, occasione mee balie, vel ad alium pro me; et de omnibus et singulis expensis ab inde retro factis, seriatim vel in summa cuiuslibet mensis, si Consilio Campane placuerit vel maiori parti.

IX. – *De Camerario Comunis senensis.*

Ego qui sum electus Camerarius Comunis senensis in parlamento vel in Consilio Campane in quo iurat nova Potestas, iuro tertia die ante kalendas iulii; et ego Camerarius, qui sum electus in parlamento ad unum mensem ante kalendas iulii, iuro tertia die ante kalendas ianuarii renuntiare et resignare omnia que habeo vel alius pro me habet de Comuni et occasione Comunis in Consilio Campane, et de predictis facere et observare, ut in Constituto continetur, per omnia et singula (*a*).

Item iuro quicquid continetur in Brevi Consilii Campane.

Et nullam pecuniam mutuo recipiam, vel aliquod debitum contraham pro Comuni senense vel occasione Comunis, absque parabola et presentia Quattuor vel trium ex eis vel duorum ad mi-

1246, altri e peggiori di tutti in tempi recenti, sicché poco alla volta la primitiva sua architettura scomparve. I lavori e i restauri anticamente fatti sono ricordati da due iscrizioni in pietra, la prima delle quali, cioè quella del 93, contiene anche i nomi de' sei Consoli che avevano allora il governo della città. E assai per tempo furono altresì costruiti appresso alla fonte i truogoli e i lavatoi pubblici e gli abbeveratoi (*trogum et lavatorium et guazzatorium*) de' quali è menzione nel paragrafo seguente. Le copiose acque, ond'è alimentata la fonte, vengono, per mezzo di un bottino praticabile tutto, dalla distanza di quattro miglia dalla città; nè dee confondersi con l'altro che conduce l'acqua alla bellissima fonte della piazza del Campo.

(*a*) A questo luogo sta scritto di mano antica nel margine: *multa desunt in hoc Brevi*.

nus; et cum pecuniam mutuo recepero, vel aliquod debitum contraxero pro Comuni vel eius occasione, statim sine fraude in libro destinato et constituto pro redditibus et expensis et debitis Comunis scribendis, scribam vel scribi faciam in presentia predictorum Quattuor vel trium vel duorum ex eis ad minus; et nichil expendam vel solvam alicui, vel dabo vel dari faciam vel permictam, de avere sive pecunia Comunis, vel rebus que ad Comune pertinent, sine parabola et presentia Quattuor vel trium vel duorum ex eis ad minus. Et illam eamdem pecuniam vel denarios quos mihi manualiter reassignaverint, solvam et numerabo, vel connumerari faciam, prout expedierit, pro utilitate Comunis, coram dictis Quattuor, prout superius et in eorum Constituto continetur, et non alibi, nisi tempore guerre cum essem extra civitatem Senarum.

Et si contigerit Potestatem senensem abesse vel de civitate discedere, nisi pro facto Comunis, retinebo de feudo suo C libras pro quolibet mense quo abesset; vel si minus abesset, retinebo pro rata temporis, nisi iret ad aliam signoriam recipiendam, ut in Constituto continetur.

Et singulis tribus mensibus papillionem et tendam Comunis revidebo et revideri faciam et bene excuti, et dictum papillionem et tendam alicui non prestabo nec accomodabo.

Et omnes balistas et arma Comunis iuro custodire bona fide, sine fraude, et duobus diebus qualibet ebdomada iuro facere stare hostium domus apertum in qua sunt predicta et canapes et quadrelli Comunis, ad hoc ut predicta non recipiant aliquam lesionem; et tenebo unam ex clavibus dicti hostii.

Et iuro tenere et observare firmam societatem contractam inter Senenses et Pisanos, et omnia et singula capitula que continentur in ea, sicut scripta sunt per manum Compagni notarii, si ab altera parte fuerit observatum illud idem: et aliter non tenear (1).

(1) Come questa, così troveremo ricordata altre volte anche la società contratta fra Siena e Chiusi e quella con i *Milites de Monte Pulciano*, alleanze parziali che facilmente si convertirono in una grande lega di parte ghibellina contro Firenze. Nel 1251 vi si unirono altresì i Fiorentini di quella parte, rappresentati da Vendemiolo di Lamberto loro procuratore. Si adducono nell'*Appendice* i documenti di queste società e

Et iuro facere et observare in mea persona per omnia et singula totum et sicut continetur in capitulo et Constituto Potestatis « De debitis et datiis et aliis rebus Comunis senensis positis et imponendis », quod sic incipit: *Et colligam et colligi faciam* etc. (1)

Et ea die, quando xiij Emendatores Constituti senensis primo congregantur pro constitutionibus emendandis seu faciendis, dabo eis Constitutum Potestatis et Consulum Placiti et Breve meum et Quattuor et alia Brevia officialium, que emendare tenentur.

Et observabo et tenebo firmam societatem et compagniam contractam inter Senenses et Clusinos, et omnia et singula capitula que continentur in ea, sicut scripta manu publica apparent, si ab altera parte fuerit observatum illud idem; et aliter non tenear.

Item iuro observare et facere et complere Consulibus mercatorum et pizzicaiolorum et eorum subpositis, secundum illud capitulum quod est in Constituto Potestatis, per singula, quod sic incipit: *Et faciam iurare omnes qui, occasione mei officii, mihi iurabunt*, etc. (2)

alleanze, i quali per l'istoria politica di quel tempo hanno molto valore. Qui avvertiremo, che nel cadere del sec. XIII, l'alleanza tra Siena e Pisa durava ancora; e il Podestà obbligavasi ad osservarla con parole conformi a queste del Breve (Ved. il *Const.* pred., a c. 108).

(1) *Et colligam et colligi faciam totum datium non collectum et novum et vetus et illis personis que solvere tenentur per totum mensem marzi, si potero; alioquin per totum mensem aprelis; et reducam et reduci faciam termini de melioribus bonis illis qui non solverint ex quibus citius et melius solvi possit, et Comune in possessionem et tenutam stare faciam, et non permictam illum qui datium solvere tenetur, uti illa posse. Et si per totum mensem aprelis non recolligerit vel datium integre non solverit, post ea bona vendam, et emptori faciam cartam venditionis, ad dictum sui sapientis, et permictam ea defendere per me et meos successores in perpetuum, et pretium quod inde recepero, solvam vel solvi faciam pro expediendo debito Comunis. Et de predictis Consilium Campane non possit me absolvere quin predicta fiant; et si emptorem non invenero, tamdiu dicta bona apud Comune retinebo, quousque fuerint recollecta. Et predicta faciam iurare Iudices et Camerarium et iiij Provisores Comunis senensis* Const. Com., 2, a c. 29)

(2) *Et faciam iurare omnes qui mihi, occasione mei officii, iurabunt, studium et operam dare cum effectu, quod pecunie quantitates sive omnia debita, sive que debentur aut contracta sunt hactenus ab antecessoribus meis, a Consulibus mercatorum vel eorum mandato* [illegible] *publicis in*

Et de predictis societatibus non tenear, nisi mihi et Comuni senensi fuerit ab altera parte per singula observatum.

Et iuro non dare alicui parabolam de non veniendo ad Consilium nisi tribus diebus per mensem; et si Potestas preciperet mihi non dare dictam licentiam, inde non tenear.

Et iuro quod per totum mensem maii faciam evacuari et emundari Fontem Brandum et trogum et lavatorium et guazzatorium; et de mense iunii vel antea omnes alios et singulos fontes novos et veteres et trogos et lavatoria publicos, qui pro Comuni senensi custodiuntur, vel soliti sunt custodire expensis Comunis senensis.

Et in meo termino faciam bis evacuari et mundari guazzatorium Fontis Brandi, et faciam fieri unum murum in dicto guazzatorio versus ripam de Camporeggi (1), ita quod aqua vel terra que descendit de dicta ripa, non currat in dictum guazzatorium. Et pro dicto muro faciendo expendarò (a) tantum C soldos, et non

strumentis inde compositis plenius continetur, solvantur et restituantur ipsis vel aliis, prout continetur in eorum instrumentis; et faciam ipsos iurare nullum contrarium prestare, seu aliquod impedimentum dare quin predicta fiant et compleantur. Item, quod contradicent omnibus et singulis, pro posse, impedire volentibus ne illa fiant et compleantur, et eis resistent. Item, quod vadant cum predictis Consulibus vel eorum subcessoribus ad eorum dictum et voluntatem, sicut usque melius et utilius fuerint facienda, ad predicta complenda et observanda ad eorum purum et sanum intellectum sive intendimentum, omni cavillatione vel ingenio et sophismate remoto. Et hoc faciant quousque fuerit plene satisfactum (*Const. Com.*, 2, a c. 14).

(a) Invece che *expendam*: inavvertenza dell'amanuense, la quale, se non altro, ci prova ch'egli era senese.

(1) Non è chiarito ancora onde a questo poggio venisse l'appellazione di Camporeggi (*Campum regis*). Alcuni eruditi nostri affermarono che quando Enrico VI di Svevia cinse Siena di strettissimo assedio (an. 1186), ivi stanziasse l'esercito, come in altra parte della città, tuttora detta Stalloreggi (*Stallum regis*), vi prendesse egli stanza: donde quelle due appellazioni. Se non che il dottissimo cav. Gaetano Milanesi recentemente avvertivaci di aver letto la parola *Camporeggi* in alcune pergamene senesi, esistenti nel fiorentino Archivio di Stato, ed anteriori all'anno del predetto assedio: di modo che l'opinione sopra addotta rimane destituita di fondamento. Più sano consiglio invece ci sembra il ritenere che quelle due appellazioni risalgano fino ai tempi dell'età longobarda, essendo oramai noto come in queste parti avessero i re longobardi avuto possessioni, amministrate da castaldi regi. La qual opi-

plus; et a trogo Fontis Brandi predicti usque ad murum Comunis terram faciam explanari et alia facere, ut in capitulo Constituti continetur, quod incipit: *Et semel in ieme* (1). Et non permictam aliquod scrineum esse in Biccherna ad pensionem; set per totum mensem ianuarii emam vel emi faciam scrinea necessaria in dicta Biccherna pro officialibus qui consueverunt ibi recondere pignora vel libros.

Et quicquid Potestas tenetur facere vel fieri facere de facto vel pro facto Operis sancte Marie et Hospitalis, tam in marmoribus, quam in calcina et mactonibus et aliis rebus, ad idem observandum tenear per singula (2).

nione è grandemente avvalorata dal trovarsi simili appellazioni anche a luoghi lontani da Siena, e che furono soggetti alla dominazione longobarda.

(1) A questo capitolo si fece in seguito, come qui vedesi, qualche leggera modificazione: *Et bis in yeme et iiij in estate faciam evacuari et mundari guazzatorium de Fonte Brando, ita quod fetorem alicui non faciat; et faciam fieri unum murum in dicto guazzatorio versus ripam de Camporeggio, ita quod aqua et terra que descendit ex dicta ripa non currat in dictum guazzatorium. Et pro dicto muro faciendo expendam usque C. lib. tantum et non plus; et hoc faciam iurare Camerario Comunis. Et a trogo Fontis Brandi predicti usque ad murum Comunis terram faciam explanari, ita quod sit equalis platee que est ante dictum trogum, et pectorale lignaminis dicte vie* (*) *que descendit de Valle Piatta ad Fontem Brandum, poni et aptari, ut necesse fuerit* (Const. Com., 2, a c. 93).

(2) L'Opera di Santa Maria e quella non meno famigerata dello Spedale furono sempre pel Comune di Siena oggetti di peculiare predilezione. Non potendo qui nemmen brevemente accennare all'istoria loro, diremo che dal Constituto più antico rilevasi che il Podestà giurava di far trasportare, a spese pubbliche, i marmi occorrenti, e di tenere per tutto l'anno dieci maestri a lavorare in quella fabbrica sontuosa. Così anche i proprietari di bestie erano tenuti a far portare due volte ogni anno i marmi necessari all'Opera predetta. Alla quale altri privilegi ancora erano concessi, e lungo sarebbe l'enumerarli; ma non vuolsi omettere come dal Constituto fosse altresì ordinato, dovere il Potestà assegnare all'Opera un giudice *qui cognoscat de iudiciis factis dicto Operi, et ad solutionem compellat eos qui solvere debent* (Ivi, c. 2).

Lo Spedale, chiamato poi *della Scala* perchè eretto *ante gradus ecclesie*, risale fino al secolo XI. Venne presto a grande riputazione, sì per

(*) Nel testo leggesi erroneamente: [illegible]. Correggemmo seguendo la lezione dello Statuto del Comune segn. di num. 5.

Et lucrum omnium doganarum expendam vel expendi faciam, et operabor in munitionibus et acconciamentis civitatis Senarum, et non alibi.

Et nullum terminum iuro dare alicui exbannito pro avere alicuius, nisi facerem de licentia eius, cuius occasione esset exbannitus.

Et iuro nullum preceptum vel aliquod impedimentum facere vel prestare, propter quod aliquis exbannitus pro avere vel maleficio capi vel detineri non possit, nec aliquam parabolam dare, absque parabola creditoris, pro avere.

X. — *De quattuor Provisoribus et Sindicis Comunis senensis.*

Ego qui electus sum ex iiij Provisoribus Comunis senensis ad omnia ea et singula facienda que inferius continentur, corporaliter tactis sacrosanctis evangeliis, iuro quod requiram et studebo invenire vel scire omnes illos qui hoc anno receperunt vel habuerunt pretium vel aliquid pro faciendo aliquo menamento vel concia (a) cum Consulibus vel Potestate vel Camerario aut Dominis militum, seu aliis pro eis, vel cum Comuni senense de castello vel foretaneis nostre iurisdictionis, vel cive senense qui pretium vel aliquid dederit per adpostamentum (b).

la molta pietà di coloro che n'ebbero il governo, sì per la sapienza delle sue costituzioni: e l'amore che gli portarono costante la Repubblica e i cittadini, gli costituì larghissimo patrimonio (Se ne veggano gli *Statuti Volgari scritti l'anno* 1305, da noi posti in luce la prima volta. - Siena, I. Gati editore, 1864 -). Il Constituto sopra ricordato c'insegna eziandio, che il Podestà giurava difendere i beni dello Spedale come quelli dell'Opera *Sancte Marie*: non permetterne la alienazione, se superassero il prezzo di 25 lire, a meno che non fossevi l'assentimento del Consiglio della Campana. E giurava ancora di dare quindicimila mattoni e cinquanta moggia di calcina *pro opere incepto ibi eo tempore quando muraverint vel murari fecerint Rector et fratres in dicto Hospitali* (Ivi, c. 3 t.).

(a) Questa voce sta nel Du Cange, ma col significato di *Refectio*. Qui invece se mal non c'apponiamo, significa Radunanza o Ritrovo, e la crediamo derivata dal verbo *Conciare* o *Concio*, che fu pure usato per *Convocare*, *Congregare*.

(b) Raggiro, Broglio. Negli Statuti Pistoiesi (MURAT., *Antiq. Ital.*, IV, 545 *absque ambitione vel appostamento aut simonia*.

Item, illum vel illos de civitate (*a*), qui hoc anno fecerunt aliquam accactariam (*b*) in legatione aut mandata quam fecit cum Consulibus aut cum Potestate senense, expensis Comunis, ultra id quod inde receperunt a Camerario aut Consulibus aut Potestate senense, vel ab aliquo pro eis, vel ab eisdem fuit concessum habere. Item, et ab eis requiratur si retinuerunt apud se vel habent aliquid, quod ad Comune vel ad bursam Comunis debeat venire aliquo modo; ut omnia predicta sic habita et recepta, sicut superius continetur in unoquoque predictorum capitulorum, reddantur Comuni senensi, videlicet Consulibus vel Potestati aut eorum Camerario.

Item, requiram et studebo invenire vel scire si aliquis officialium Comunis senensis huius presentis anni, vel alia persona de domo sua de nostra iurisdictione, in civitate vel extra, ultra feudum vel beneficium aut pretium sibi a curia constitutum vel datum aut concessum, aliquid recepit vel habuit, aut alius pro eo, contra comunem honorem et utilitatem Comunis senensis, vel unde factum Comunis sit dampnificatum, aut accaptum Comunis sit perditum vel neglectum.

Item, si aliquid retinuit vel celavit ipse penes se aut aliquos de domo sua, quod ad Comune vel ad bursam Comunis debeat redire aliquo modo, ut id totum reddant Comuni in duplum, et sit factum publicatum. Et si aliquis civis senensis recepit hoc anno aliquod pretium aut donamentum ab aliquo foretaneo de iurisdictione nostra, et ille foretaneus ideo fuerit alleviatus ab aliquo gravamine de facto et servitio Comunis, tollam duplum illi, qui pretium vel donamentum recepit.

Et quicumque ab hodie in antea, silicet xiij kalendas novembris, iurabit quod non possit sacramentum facere Sindicis super facto sindicationis, tollam ei vel tolli faciam, si potero, x libras denariorum, vel dampnum x librarum in suis rebus dabo, et postea non reddam nec emendabo. Et ego Sindicus iuro, quod si Potestas non fecerit iurare illos quos petiero, illud dicam publice in Consilio Campane.

(*a*) Sottinteso, come altrove *requiram et studebo invenire vel scire*. — (*b*) Lo stesso che *Accaptum*, che troveremo in breve: Guadagno, Acquisto. Anche negli Statuti Parmensi (an. 1266-1304, pag 120): *Si aliquis laborans ... fecerit aliquod acaptum de ipsis terris, puniatur in ... pena*.

Item, faciam ego Potestas (1) iurare alios omnes quos Sindici super hanc sindicationem petierint, si potero. Et in omnibus capitulis condempnatio fiat per confessionem illius, a quo ratio et sindicatio exigetur; factam coram Sindicis, vel per dictum unius testis, qui iurabit dicere veritatem, si summa illa fuerit usque ad x libras vel infra; et abinde supra, quantumcumque fuerit summa, per testificationem duorum vel plurium testium, dummodo dicti testes sint bone fame et idonei; et illum qui aliquid dedit vel dare convenit, admictam pro ydoneo teste et recipiatur, et per eius dictum condempnetur, secundum tenorem sindicationis, ac si nichil dedisset vel dare convenisset.

Et in facto sindicationis non teneantur Sindici observare ordinem vel iuris solepnitatem, sed teneantur quos sindicant citare, et eorum iustas admictere defensiones, salvo tenore memorato.

Et hoc incipiam facere a proximis kalendis ianuarii in antea; et ea omnia facta et completa habebo per me vel per socios meos, ita quod duo nostrùm sint ad hec facienda ab inde ad sex menses. Et si quos, post dictos sex menses, sequentes Sindici invenient sindicandos, possint per totum eorum terminum sindicare et condempnare. Et iuro tractare et portare virtuose et vivaciter dictum officium per singula.

Item, quod studebimus ea invenire supradictis et aliis modis, sicut melius et subtilius poterimus; et quod salvabimus inde sacramentum Potestatis, secundum nostram conscientiam; et quod publice condempnabimus omnes quos viderimus et noverimus condempnandos, secundum ea que superius dicta sunt et ibi continentur.

Item, ego Potestas dabo dictis Sindicis adiutorium et consilium atque fortiam, sicut melius potero, ut predicta omnia faciant et compleant, quandocumque ab eis per sacramentum inquisitus fuero, et nullum impedimentum eis faciam, quod iam dicta non possint facere et complere.

Item, tollam vel tolli faciam id totum in quo aliquem vel aliquos condempnabunt, et postea non reddam nec (a) reddi faciam, aliquo modo.

(a) Erratamente il testo: *non reddam reddi faciam.*

(1) Sono qui inseriti alcuni capitoli del Constituto che giurava il Podestà, ad osservare i quali erano tenuti ancora i Sindaci del Comune. Sarà agevole al lettore conoscere dove questa promiscuità cessa e dove ricomincia.

Et eis dabo vel dari faciam omnes expensas in civitate et extra civitatem, quecumque super hoc eis fuerint necessarie. Et non condempnabo aliquam personam, aliquo modo vel ingenio, nisi secundum tenorem scripture huius sindicationis.

Pro futuris Consulibus vel Potestate senense et eorum officialibus et aliis personis sindicandis, talis ordo servetur.

Iuro quod faciam sequentes Consules vel Potestatem senensem iurare, quod me et omnes officiales Comunis de civitate et extra civitatem, et nominatim castellanos, constringent ad reddendam rationem administrationis sue, et illos omnes sindicabunt in modum quod superius continetur; et de Sindicis qui sunt iiij, et de termino et aliis omnibus, et ita plus. Quod si aliquis officialium, vel alia persona de domo sua, aliquid recepit vel habuit, occasione balie, toto tempore balie, ultra id quod sibi datum vel concessum fuit a curia pro suo feudo aut servitio, id totum Comuni reddere debeat.

Item, si aliquid alicui abstulit, aliqua violenta occasione vel per impressionem, reddat ei vel hiis quibus hoc fuit ablatum, si inde querimonia facta fuerit cum effectu.

Item, si alicui dampnum dedit, vel suum abstulit, aut aliquem iniuste dampnificavit vel condempnavit ultra id quod continetur in tenore et capitulis sacramenti Consulum vel Potestatis senensis, aut ultra id quod continetur in tenore sacramenti sue balie, seu ultra id quod continetur seu continebitur in scriptura bannorum, lecta publice in parlamento vel in ecclesiis, vel ultra id quod pro tempore concordaverit totum Consilium Campane vel maior pars eorum, de predictis omnibus, preter ea que sunt exceptata et ante posita coram Sindicis, facere rationem teneatur, et emendare et reddere de suo id in quo fuerit condempnatus, ei qui vicit et obtinuit: ita quod, si dampnum propter hoc dederit in re comuni sociorum, qui non sint in culpa, constringent socium vel socios, quorum occasione dapnum fit, illud alteris sociis emendare, si inde querimoniam habuerit. Item, vel (*a*) pro aliqua guerra incepta vel incipienda, vel pro aliquo bello incepto vel incipiendo intra civitatem vel extra inter cives, vel pro aliquo gravi hodio, possint pro suo arbitrio, cum consilio tantum omnium sociorum, constringere partes et alios de civitate, ut exinde pax in civitate servetur.

(*a*) Il testo pone [illegible], ma con errore evidente.

Item, ego Potestas faciam sequentes Consules vel Potestatem iurare quod facient sindicari et ad rationem constringi omnes alias personas de menamentis et conciis, sicut supra continetur, et de legatione et andatis factis pro Comuni, sicut supra per omnia continetur.

Item, observabo totum quod Sindici mihi per sacramentum imposuerint, durante suo officio, pro facto sindicationis vel pro reddenda ratione administrationis; et omnes officiales quos misero et posuero, iurare faciam quod, finita sua balia, venient et stabunt coram Sindicis ad eorum dictum pro facto sindicationis sue balie, quousque officium Sindicorum durabit.

Et hec capitula que superius dicta sunt et scripta pro sindicatione futurorum officialium, sint firma et teneant sine diminutione de Consolatu in Consolatum et de Potestate in Potestatem, nisi omnibus tredecim Emendatoribus qui pro tempore fuerint, communiter et concorditer placuerit illa emendare vel minuere vel in totum tollere.

XI. — *De sindicatu et provisione minorum.*

In nomine Domini, amen. Ego qui ad officium sindicationis et minorum provisionis sum electus, tactis evangeliis, iuro quod semel in anno huius mei officii requiram stadiose rationem administrationis rerum minorum senensium civium assidue habitantium, sine fraude, a tutoribus omnibus et curatoribus eorum, bona fide sine fraude; et eorum qui nunc sunt tutores vel curatores, sive toto tempore mei officii erunt dati vel testamentarii; et quod rationem mihi redditam, sicut et qualiter mihi reddita fuerit, per notarium mee curie scribi faciam seriatim in libro Comunis (1), qui ad hoc fuerit factus et destinatus: quem (*a*) iurare faciam predicta bene et legaliter scribere, ut dictum est; et quod nullum pretium exinde vel aliquid loco pretii recipiet. Et similiter et

(*a*) Corretto il cod., che legge *quos*.

(1) Del sec. XIII due soli di questi libri possiede l'Archivio senese, il primo dei quali comprende gli anni 1255-1264; il secondo, gli anni 1290-1292. Tra i resoconti delle amministrazioni pupillari contenute in quest'ultimo, è notevole quello della Pia vedova di Baldo Tolomei, pubblicato nel *Giornale storico degli Archivi toscani*, t. III, pag. 17 e segg., dall'egregio cav. Gaetano Milanesi.

eodem modo inventaria in prefato libro scribere teneatur, que scripta non sunt. Et ad recipiendam rationem tutorum vel curatorum minorum habebo duos propinquos quorumlibet minorum, utiliores quos cognovero ad hoc; et si haberi non poterunt, habebo duos discretos vicinos minorum, coram quibus rationem tutorum et curatorum minorum diligenter recipiam; et tunc inveniam si minores habent mobile; et si habent, utrum sit apud tutorem vel curatorem, vel apud aliam personam ibi nominatim exprimendam, ut bene et seriatim scribantur in libro Comunis.

Et quod, si aliquem tutorum vel curatorum dictorum fraudulentem vel negligentem sive suspectum invenero, ipsum penitus removebo; si vero legalem, bona fide sine fraude ipsi addam vel adiungam curatorem fraudulento, penitus adempta administratione et rerum minoris vel minorum gubernatione.

Et quod, si invenero et cognovero aliquem tutorum vel curatorum minoris sive minorum pecuniam in suam utilitatem convertisse, duos denarios ex unaquaque libra quot ea tenuerit, ab eo exigam, et exactos in utilitatem minoris convertam, cuius denarii fuerint, sine fraude. Et predicta inveniam et invenire studebo bona fide sine fraude; et inventa, in penam tutoris vel curatoris ab eis dictos denarios exigam pro unaquaque libra, et, sicut dictum est, eos convertam et converti faciam.

Item faciam iurare omnes tutores et curatores, in testamento sive ultima voluntate a testatore relictos, illud idem quod dativi iurare tenentur, secundum quod iura et leges clamant.

Et tutores testamentarios satisdare faciam quemadmodum iura volunt quod dativi satisdent; et hoc idem iurare faciant Consules Placiti, non obstante quod inhibita vel remissa fuerit satisdatio tutorum a testatore. Et hec adiectio *non obstante* locum habeat ab hodie in antea, quod est anno Domini MCCXXXVIII, indictione XII, die V kalendas septembris.

Ego qui sum Iudex ad hoc officium electus, pro meo feudo huius provisionis et sindicatus, XV libras denariorum per totum mensem maii recipere; et ego qui non sum Iudex, X libras in eodem termino pro meo feudo huius provisionis et sindicatus recipere possim.

Item studebo bona fide sine fraude invenire, et inventa penes me reducere, omnia illorum bona qui, multis vel uno, usque ad quantitatem debiti, creditoribus relictis moriuntur vel de

civitate recedunt sive aufugiunt, a quorum creditorum debiti satisfactione bona sufficientia non creduntur, et postea sive postmodum inter creditores, secundum quod leges et Constituta dictant, dividam et distribuam infra quattuor menses post querimoniam apud me depositam. Item iuramus de mense iunii reddere rationem in Consilio Campane veram et legalem de omnibus et singulis redditibus et proventibus et acquisitis, qui et que ad nostras manus devenerint vel unius nostrûm, occasione nostre balie vel officii, quando Camerarius reddet suam; et sicut ipse tenetur de reddenda, ita per nos iuramus.

Item, quicquid Potestas senensis per se vel per suum nuntium sive suas certas licteras de toto facto sive pro facto Comunis mihi imposuerit, et quicquid me facere iurare et a me fieri facere tenetur, observare, facere integre et complere iuro bona fide sine fraude, omni malitia remota.

Et quicquid de facto sive pro facto Comunis mihi commiserit faciendum, determinandum sive diffiniendum, bona fide sine fraude faciam, diffiniam et terminabo legittime et secundum Constitutorum tenorem.

Nos electi ad ea que inferius continentur, et pro inveniendo debito civitatis Senarum, et expensis et redditibus civitatis eiusdem inveniendis, iuramus ad sancta Dei evangelia, quod subtilius et melius prout cognoverimus, inveniemus attente debitum civitatis Senarum, et expensas et redditus eiusdem civitatis a Camerario istius preteriti anni, et ab illis personis a quibus necesse est et potest melius inveniri.

Et inveniemus similiter attente si aliquid est male datum vel concessum vel permissum, in pernitiem seu dampnum Comunis senensis; et illa omnia inventa, sicuti inventa fuerint, recitabimus palam in Consilio Campane per totum istum mensem ianuarii, omni vitio et fraude remota.

Item iuramus quod omnes redditus qui ad manus nostras devenerint, ita quod duo nostrûm ad minus sint ad eos recipiendos, et redditibus et datio recepto, incontinenti sine fraude illa faciam scribi in libro nostro; et datium et totum id quod ad manus nostras devenerit, solvemus et dabimus Camerario Comunis senensis infra octo dies postquam illud habuerimus; et, hac occasione, nichil in proprios usus convertemus, nisi quantum inde in Constituto continetur.

Item iuramus nos Quattuor, quod omne debitum quodcumque contrahet Camerarius Comunis, et omnem pecuniam quam mutuo recipiet pro Comuni vel eius occasione, in presentia nostra vel trium vel duorum ex nobis, statim sine fraude scribemus vel scribi faciemus in nostro libro; et stabimus et erimus, saltem duo ex nobis, solutionibus faciendis a Camerario Comunis; quoties Camerarius nos requisierit, dum tamen consentire non teneamur, nec compelli possimus illis solutionibus, quibus nobis videretur non esse consentiendum. Et expense que fient a dicto Camerario Comunis in presentia nostra et parabola, ut dictum est, statim, cum fient, sine fraude per manum nostri notarii in uno libro faciemus scribi; et singulis mensibus nos predicti Quattuor recipiemus bene et actente rationem dicti Camerarii de acquisitis et expensis singulorum mensium; et tunc faciemus fieri in libro Camerarii et in nostro, et rationem scriptam in nostro libro et expensas et data faciemus publicari per manum Iudicis socii nostri, et notarii, qui eam et eas scripserint.

Et supradicti Quattuor supradictis solutionibus consentire non debeant, ut dictum est, nisi numeratio pecunie solvende alicui fiat coram eis apud Biccherna, vel alibi tempore guerre, de illis denariis et pecunia qui ad ipsorum manus devenerunt, ut superius dictum est, ut de eadem pecunia solvatur que fuerit recepta; et Quactuor publice in dicto loco teneantur denuntiare Camerario et dicere: *ista non est pecunia recepta*, si eis non videretur pecuniam assignatam non esse. Et quod teneantur consentire super facto et pro facto Operis sancte Marie, tam in marmoribus quam in calcina, et aliis rebus que in Constitutis continentur, ad utilitatem predictorum locorum; et faciemus per nos ita quod sacramentum Potestatis salvetur.

Item iuramus invenire, subtilius quam cognoverimus, illud totum quod ablatum est vel fraudatum vel deceptum ab aliquo senensi in dampnum Comunis senensis, a tempore domini Ugonis senensis Potestatis (1) citra a principio huc usque, aliquo modo vel ingenio; et inventum pronuntiabimus a fraudatoribus seu

(1) Due podestà si trovano precedentemente con questo nome in Siena: messer Ugo d'Ugolino di Città di Castello nel 1229, e Ugo di Lupo da Parma nel 1231. È ragionevole il supporre che qui si accenni al secondo.

possessoribus seu tenitoribus extorquendum et auferendum et Comuni denudato restituendum, et in nullo dictos fraudatores restituendos. Salvo, tamen, quod continetur in Constituto de hedificatione viarum, quod non possit ei derogari: et salvo quod continetur in Constituto de hoc eodem capitulo de diffinitionibus, arbitriis, sententiis et laudamentis factis olim a Magiscolo tunc senense Potestate (1), et aliis quibusdam qui ibidem continentur.

Et ante finem termini Potestatis renuntiabimus rationem predictam per summam uniuscuiusque mensis in Consilio Campane, tertio die ante kalendas ianuarii, de die et non de nocte: et huius officii occasione vel balie nichil in usus proprios convertemus, nisi quod et quantum inde in Constituto continetur.

Item iuramus facere ea que continentur et ordinata sunt pro officio nostro, et que nos facere debemus, et omnia ea que continentur in capitulo Constituti quod sic incipit: *Ego Consul vel Potestas vel Rector*, etc. (a).

Item iuramus nos Quattuor quod, quotiescumque erimus cum Potestate super facto condempnationum et electionum, ei melius et sanius consilium quod cognoverimus, dabimus: et in condempnationibus et electionibus fiendis equales erimus. Et super facto condempnationum et electionum non considerabimus hodium vel amorem, pretium vel preces alicuius vel aliquorum, vel partitam aliquam, ut condempnationes et electiones fiant vel fieri debeant ultra tenorem Constituti.

Item faciemus id quod melius et utilius populo senensi expedire videbimus: et cognoscemus de facto blade, et ordinabimus et statuimus, remoto omni malo ingenio, ut in Constituto continetur.

Ego Iudex dabo consilium et auxilium supradictis electis, et studium et operam ad ea facienda que superius continentur, et stabo super hiis faciendis bona fide sine fraude.

Et quicquid aliud continetur in Constituto quod Potestas teneatur facere nos iurare, per omnia et singula nos iuramus.

(a) Il capitolo qui ricordato del Constituto leggerà tra breve il lettore, incluso in questo medesimo giuramento.

(1) Senese, della famiglia dei Codemacci. Fu podestà in patria nel 1210 e 1211, come lo provano alcuni istrumenti inscriti nel *Caleffo Vecchio* a c. 64 t.° e 65, uno dei quali addurremo in nota altrove. Nel 1200 era stato Camarlingo del Comune.

Et nos omnes supradicti iuramus quicquid continetur in Brevi de Consilio Campane, excepto de veniendo ad Consilium Campane nisi iussu Potestatis, et omnia iuramus quecumque Potestas aliquo modo tenetur facere nos iurare. Et quilibet nostrûm constituet se debitorem, et debitum super se recipiet, et res suas pignori obligabit pro parte, sicut Camerarius. Et debitum et debita que Potestas vel Consules Comunis et Consules vel Iudices Placiti pro Comuni senense fecerint et receperint, solvam et expediam sine fraude pro parte, secundum quod debitum fuerit super me et super unoquoque Consulum et Potestatis et Iudicis, et non prius meum quam suum studiose, remota omni fraude et malitia. Et quod faciam iurare forestarios de Silva de Lacu (a), quod non dederint vel dare convenerint, nec dabunt vel dari facient per se, vel per aliquam personam, aliquod pretium propter hoc.

Et quod, singulis mensibus, facient legi sibi Brevem eorum et que ad eorum officium pertinent, et diligenter ascultabunt.

Item iuramus facere et exercere officium nostrum, videlicet ea que facere debemus et tenemus, secundum tenorem Constituti senensis: et de aliquo alio vel aliis officiis nos non intromictemus.

Et teneamur facere et exercere officium nostrum apud curiam Sancti Peregrini et non alibi, nisi curia esset alibi ordinata a Comuni senense; et teneamur non stare pro aliquo nostro officio nec, ea occasione, in palatio vel in domo Potestatis, excepto quod super contractibus possimus prestare nostram auctoritatem, et consentire in Consilio Campane et apud palatium et ubicumque necesse fuerit; et excepto quod possimus interesse condempnationibus apud palatium vel ad domum in qua moratur Potestas; et possimus interesse cum Potestate apud palatium suum super electione Consilii facienda, et super ambasciatoribus pro Comuni mictendis et eligendis; et possimus ire ad palatium quandocumque Potestas miserit pro nobis pro facto Comunis, mandato nobis qualibet vice facto.

Nec de aliquo precepto facto a Potestate vel Camerario vel Iudice possimus nec debeat aliquis nostrûm dare parabolam vel terminum, non obstante aliquo capitulo Constituti senensis.

Et iuramus quod per nos vel per interpositam personam non ibimus nec ire permictemus apud dominum Episcopum vel Capi-

(a) Vedasi il § XLIX *De tribus forestariis Silve de Lacu*, e la nota appostavi

tulum senensem pro aliqua absolutione impetranda super predictis que continentur in hoc capitulo, nec super hiis aliquam absolutionem impetrabimus a predictis personis.

Ego (*a*) Consul vel Potestas vel Rector civitatis Senarum, si sum civis et de civitate Senarum assiduus habitator, iuro quod bona Comunis senensis nulli contra honorem et utilitatem et factum Comunis senensis, ultra tenorem Constituti senensis, dabo vel dari faciam vel permictam aliquo modo vel ingenio. Et si dedero illa, vel aliquid ex eis vel pro me vel pro alia qualibet persona tenuero, preter feudum mihi secundum Constitutum concessum, duplum de meo proprio Comuni senensi per totum mensem ianuarii proximi restituam vel restitui faciam, remota omni fraude, omni sophismate et malo ingenio. Si vero non sum civis assiduus, hactenus habitator, et de extra civitatem, iuro illud idem per omnia observare, preter quod illud quod, sicut dictum est, dedero vel dari fecero vel permisero vel tenuero occasione mei officii (*b*), ad unum mensem ante finem mei termini, de meo proprio, Comuni restituam vel restitui faciam.

Et hec faciam quicumque sum, qui sim Consul vel Potestas senensis, sicut dictum est, secundum dictum et intellectum Quactuor ad hec electorum, sine omni fraude, et coram ipsis sine fraude ad eorum dictum stabo.

Et si scivero aliquem illud vel illa, sicut dictum est, recipere ab officialibus qui fuerunt, illud ab eo auferam in meo termino, si ille, qui taliter acceperit, civis fuerit. Si vero civis non fuerit, sed foretaneus, illud sibi auferam quod taliter recepit ante finem mei termini ad unum mensem. Et quod bona Comunis non dent et illa restituant, secundum dictum illorum Quattuor qui electi fuerint Provisores, faciam iurare quoslibet officiales cuiuslibet curie senensis (*c*).

Et si aliquod capitulum huic obstaret, illud non teneat, immo istud firmum sit et ratum.

Et iuro firmam tenere et observare societatem contractam inter Senenses et Pisanos, et singula capitula que in ea sunt per

Segue ora il capitolo del Constituto, ricordato nel § XI. — (*b*) Il testo, invece che *officii*, legge *illud*: errore che correggemmo seguendo la lezione del Constituto del Comune più volte menzionato. — (*c*) Questo capitolo così finisce nel Constituto del Comune: *Faciam iurare quoslibet officiales curie senenses, ut dictum est, observare* [illegible]

manum Compagni notarii. Et observabo et firmum tenebo contractum factum inter Comune senense et Milites de Monte Puliciano, sicut scriptum apparet per manum Iohannis notarii, si ab aliis partibus fuerit observatum idem; et aliter non tenear.

Insuper nos dicti Quattuor habebimus duas diversas claves et dissimiles, unam quarum prior nostrûm retineat tantum, et reliqui tres vel unus eorum teneat alteram. Et hii Quattuor non debeant ire extra civitatem pro negotiis Comunis, nisi pro facto sindicationis et pro exercitu, ut alii cives. Et in scrineo in quo erunt dicte diverse et dissimiles claves, tenebimus nostrum librum reddituum et preventuum et expensarum. Et iuro facere et observare et complere in mea persona per omnia et singula totum et sicut continetur in capitulo et Constituto Potestatis « De debitis et datiis et aliis rebus Comunis senensis, positis et imponendis », quod sic incipit: *Et iuro quod dabo studium et operam cum effectu ad dictum et voluntatem domini senensis Potestatis seu Camerarii eius et Quattuor, quod debitum Comunis*, etc. (1).

Et faciam iurare quattuor Provisores Comunis, quod omnes condempnationes, decimas et aliam pecuniam, prout eis videbitur, debitas Comuni, seriatim facient scribi in quodam libro quem penes se retinebunt, et eas facient exemplari; et dabunt eas exemplatas hiis qui fuerint electi ad eas recolligendas, si facti non fuerint dicti libri. Et in fine cuiuslibet mensis recipient rationem ab eis de predictis per se et seriatim de quolibet; et quicquid et qualiter recollectum invenerint, aut recollectum fuerit a quocumque, in eodem eorum libro facient describi, et concordabunt scripturam accepte sive recollecte pecunie cum libro dato collectoribus dictis. Et si aliter in libro predictorum apparuerit solutum et inde non reddiderint rationem, compellam eos de suo solvere illud unde non reddiderint rationem, vel id unde non apparuerit concordatum per scripturam; et recollectores dictos faciam iurare, ut dictum est, in fine cuiuslibet mensis reddere rationem; et parabolam vel licentiam eis inde non dabo nec dari permictam.

Et faciemus iurare balitores (2) per comitatum, quando eos iurare faciemus, compellere seu iuramento astringere omnes quos

(1) Questo capitolo dovette in breve abrogarsi, non essendo stato trascritto nel Constituto del Comune, ricordato altre volte.

(2) Nel 1151 furono chiamati *Balitores* i quindici uomini che formavano il Consiglio del Rettore della città sospesa forse l'autorità

sub se habuerint, quemlibet plantare seriatim in diversis locis terre sue vel a se possesse quolibet anno, congruo tempore, usque ad xx annos, xxv arbores et fructiferas et domesticas, et ipsas allevare bona fide sine fraude; et quicumque balitor ita non observaverit, xx soldos sibi pro pena auferam vel auferri faciam, et postea non reddam.

Item iuramus nos Quattuor tollere vel tolli facere a quolibet cive salvatico qui non habitaverit vel habitari fecerit, secundum formam Constituti senensis, xx soldos per annum, hoc modo videlicet: x soldos per totum mensem aprilis, et alios x soldos per totum mensem octubris, et non plus. Et a quolibet cive qui non solverit, ut dictum est, teneamur tollere vel tolli facere xxx soldos eius expensis; et hec teneamur facere preconizari semel in quolibet mense, die sabbati.

Et teneamur sindicare dominos dogane salis et olei et piscium, et ipsorum servientes, sicut alios officiales Comunis senensis; et diligenter rationem inquirere ab eisdem de acquisitis et expensis: et eosdem si invenerimus aliquid fraudasse vel celasse vel apud se detinuisse, secundum formam Constituti publice renuntiabo in Consilio Campane, sicut alios officiales. Et quicquid Potestas per Constitutum tenetur nos facere iurare, illud faciemus poni et scribi in Constituto nostro.

Et in quolibet castro, villa et burgo comitatus et districtus Comunis senensis mictam cum consilio Camerarii et quattuor Provisorum, vel faciam per illos iiij micti duos balitores, sicut fieri solebat ante guerram (1); qui balitores recipiant quilibet de suo

consolare, e cessata quella del vescovo. Ebbero poscia questa appellazione gli officiali del Comune ch'erano, per così dire, preposti al governo delle terre e de' castelli dello Stato (*Balitores villarum et castrorum*, § XXXI). In seguito, questa medesima voce fu usata a significare ufficio assai più inferiore, poichè la troviamo resa sinonima di *Precones* (*Balitores Potestatis*, § XXIX: *Balitores Curie Placiti*, § XXX). Occorrendo poi in questo Breve con tali diversi significati, chiaramente si vede come alcuni di questi giuramenti furono scritti molto innanzi al 1250, anno della presente compilazione.

(1) Non si può con certezza determinare di qual guerra qui si ragioni, essendochè i giuramenti onde componesi questo Breve non tutti furono scritti nel medesimo anno. Nondimeno ci par molto verosimile

castro, villa et burgo omnes et singulos denarios civium non habitantium, secundum tenorem Constituti, affeatorum, mezzaiolorum et allodiorum, predictis impositis per Camerarium et Quattuor et (*a*) Consules; et postea dicti balitores integre dictos denarios dent et assignent quattuor Provisoribus Comunis senensis pro Comuni senense, et non alii persone.

Et teneantur dicti Quattuor recipere vel habere ab ipsis balitoribus fideiussores ydoneos de civitate Senarum de dictis denariis solvendis ad eorum voluntatem, et compellantur solvere pro illis quibus se obligaverint, ita quod Comune non fraudetur predictis. Et ad hec facienda nullum vescontem vel alium officialem Comunis senensis faciam vel esse permittam, sed totaliter et integre dictum officium debeat exerceri per quattuor Provisores Comunis senensis, et non per aliam personam; et pro hiis faciendis, Quattuor Provisores Comunis senensis non debeant nec possint exire civitatem Senarum. Et per predictos balitores faciam refici et reactari pontes et fontes et vias ad duo miliaria ultra extra civitatem Senarum, ubicumque necesse fuerit, quos iurare faciam quod (*b*) omnes vias et pontes et fontes suarum contratarum fieri et retineri et reactari ad expensas hominum qui consueverunt tenere in expensis illius contrate, ubi fieret via vel pons.

Et teneatur facere fieri omnes vias pontes et fontes que continentur in Constituto me facere debere fieri, ad terminum vel terminos qui in Constituto quilibet in suis locis continetur, ad expensas hominum contrate in qua fuerint vie, pontes et fontes que fieri debent.

Et dabo forziam que necessaria fuerit predictis ad predicta facienda, et nullum alium viarium (*c*) esse ibi permictam vel pe-

che alludasi alla guerra contro i Fiorentini per cagione di Montepulciano, la quale ebbe principio il 1229, un anno dopo la lega più volte citata in questo Breve tra Siena e Pisa, e durò fino al giugno del 1235.

(*a*) Il testo: *et quattuor Consules;* ma sembrò a noi errore dell'amanuense, essendochè sia evidente che la parola *Quattuor* riferiscesi ai Provveditori del Comune, non ai Consoli. — (*b*) Per evitare una soverchia licenza non sopprimiamo questa copulativa, che offende pure le leggi della grammatica. — (*c*) Intorno ai vari significati di questa parola può consultarsi il Glossario del Du Cange: ma qui stimiamo le si convenga sol quello di officiale preposto ai lavori delle strade, dei ponti e delle fonti; significato che confermano altri antichi documenti italiani, ma sul quale trovò cagione di dubitare quel dottissimo scrittore francese.

nam, sed eligant sibi predicti per quamlibet contratam duos suprastantes, in qua opus fieret, per quos predicta fiant. Et tenear facere iurare Iudicem Comunis et Quattuor et Camerarium habere unum librum in quo scribantur officiales mei temporis et successorum meorum, et spetialiter collectores datiorum et zampice et Emendatores Constituti, et sic de signoria in signoriam: quem librum Camerarius penes se debeat retinere, ut, quando dubietas officialium emerserit, recurratur ad illum.

Item iuro quod non permictam aliquem notarium recipere defensionem civium sine presentia unius ex Quattuor Comunis senensis, et illorum defensionem non recipiant nec recipere teneantur qui habitaverint in civitate Senarum, secundum formam Constituti senensis, prout dictis Quattuor vel uni eorum visum fuerit, secundum eorum puram conscentiam, sine aliqua probatione vel iuramento eum Senis habitasse.

Et per totum mensem ianuarii requiri faciam rationem administrationis Potestatis vel Consulum Comunis et aliorum officialium Comunis senensis, et officialium de Silva (1), et rationem domini vel dominorum de Monteciano et de Monteregione (2), si fuerit de civitate, et omnium aliorum castellanorum; et requisita ratione, per totum mensem ianuarii publicabo. Et si cognovero aliquem illorum malitiose vel fraudulenter aliquid ab aliquo homine, causa sue balie, contra suum sacramentum extorsisse vel abstulisse vel recepisse, quod in suam propriam, vel alicuius de domo sua, utilitatem sit versum, infra xv dies ex quo scivero veritatem, tantumdem de suo auferam, si potero, et eum publicabo; et quod auferam, postea non restituam. Et si aliquis civis senensis, constitutus coram Potestate vel aliquo officiali pro aliquo facto, allegaverit et ostenderit ei Constitutum et iuramentum suum; et ipse, pretermisso Constituto et suo iuramento,

(1) Intendasi la già ricordata Selva del Lago.

(2) Monticiano, in Val di Merse, sul dorso di una collina a 18 miglia a lib. di Siena, trovasi ricordato fino dal 1186 in un Privilegio di Arrigo a Ildebrando Pannocchieschi vescovo di Volterra. – Monteriggioni è castello murato, a 6 miglia a maestro di Siena, sul vertice di una collinetta presso la strada romana. Le mura e le torri, oggi dirute, cominciate nel 1213, afforzate e rinnovate tra il 1260 e 1270, ricordò l'Alighieri nel c. XXXI dell'Inferno.

processerit contra eum, et ipsum gravaverit vel dapnificaverit, et hoc, deposito suo officio, fuerit ei probatum, teneatur dampnum passo illud resarcire ad suam defensionem: et hec faciam Quattuor Provisores Comunis iurare observare et facere.

Et per totum mensem ianuarii vel februarii mictam vel micti faciam per unamquamque villam vel per unumquodque castellum utriusque vicecomitatus senensis que remanserunt nostre iurisdictionis, balitorem vel balitores, quos iurare faciam quicquid videro et cognovero expedire et melius esse pro Comuni senense; et nominatim, quod facient iurare omnes homines sue balie mea precepta, et Camerarius et Quattuor et sua, quod omnes feritas vel follias (*a*) in sua balia factas, ad octo dies postquam fuerint facte, mihi renuntiabunt; et ego eis faciam per illum balitorem vel alios meos nuntios puniri; et quod, ea occasione, nichil recipient nisi illud solummodo, quod a me et Camerario sibi fuerit concessum. Et similiter faciam illos iurare quod servitio et operis Senis faciendis, equaliter tractabunt omnes homines sue balie, ita quod qui plus potest iuxta facultates suas, plus faciat; et ego similiter tractabo et tractari faciam pro servitio et operis Comunis senensis sine fraude. Et omnes balitores qui missi fuerint, sint villani, si villanum invenero; alioquin mictam quem potero. Et non fuerint balitores a tribus annis citra; et nullum assiduum balitorem vel zampicam, et maxime consuetos, mictam vel tenebo super facto villanorum. Et quicumque de comitatu vel iurisdictione senense voluerit esse civis senensis et allibrare bona sua Comuni, recipiatur in civem et defendatur ut civis, exceptis villanis assidualium civium habitatorum Comunis senensis, bona quorum sint integre allibrata Comuni senensi sine fraude et malitia; que non recipiantur nisi duo masculi remanserint in qualibet massaritia, qui sint a xvj annis supra.

Et quicumque civis receptus vel qui reciperetur, habitaverit quattuor mensibus anni Senis, ipse vel eius uxor vel eius frater carnalis, qui non sit divisus ab eo, vel fecerit habitare filium suum qui sit a vij annis supra, assidue, ut alii cives habitant, sine malitia, vel filium fratris sui carnalis, qui non sit divisus ab eo, defendatur et in suo iure conservetur, ut alii assiduales cives senenses, non ostante aliquo capitulo alicuius senensis Constituti.

(*a*) Ingiurie. *Convicia*. È voce dal Du Cange raccolta, Altro esempio occorre al § XXXI.

XII. – *De Dominis maleficiorum.*

Nos Domini maleficiorum, electi super maleficiis examinandis iuramus exercere et portare officium nostrum bona fide sine fraude, sicut melius et utilius poterimus, ad honorem et commodum et bonum statum Communis senensis; et assidue stare super illo exercendo et diligenter intendere, quousque duraverit officium usque ad tempus nobis commissum.

Et examinabimus et examinare teneamur omnes accusationes maleficiorum cum duobus ex quattuor notariis Potestatis, ita tamen quod possimus examinare maleficia ad palatium Potestatis et apud curiam Sancti Peregrini, et non alibi, nisi ex iuxta causa haberemus necesse ire ad alium locum pro nostro officio exercendo; excepto quod non possimus exire extra civitatem, salvo quod Potestas et Iudex Comunis et Camerarius possint interesse, si voluerint, examinationi maleficiorum, et nullus alius familie Potestatis interesse possit.

Et sufficiat unum ex nobis interesse examinationi cum notario, et teneamur exibere petenti vel petentibus testes et alia acta maleficiorum ad eius vel eorum inquisitionem, sine fraude, sicut iura volunt, in civilibus et criminalibus questionibus.

Et non dabimus alicui ullum nuntium pro requirendo illum quem dixerit malefactorem, nisi accusatio vel denuntiatio prius precederet: salvo mandato Potestatis, et salvo si videretur nobis expedire, pro tenore officii nostri, sine acceptione alicuius persone. Et iuramus, examinatis omnibus diligenter (quod iuramus facere bona fide sine fraude, cessante odio vel amore, pretio vel precibus, dampno seu commodo alicuius vel aliquorum), omnia, sicut invenerimus, referre singulis kalendis Potestati. Et teneamur omnes nuntios cuiuslibet curie senensis facere scribi in quodam libro, quem apud nos conservabimus, recepto a quolibet fideiussore x libras de parendo mandatis nostris, si aliqua fecerint contra tenorem Constituti senensis vel contra suum officium. Et recipiemus omnes accusationes et querimonias factas de predictis nuntiis: et si invenerimus eos dampnificasse aliquem iniuste vel suum abstulisse, teneamur facere emendari et restitui inter tres dies ei, cui dampnum dederint vel suum abstulerint Et si post primam condempnationem

dictos nuntios (*a*) vel aliquem eorum invenerimus iterato deliquisse, cum pena simili ab officio expellemus, et postea non reponatur.

Et si fuerimus de electis ad Consilium Campane, iuramus quicquid continetur in Brevi Consilii Campane; alioquin, mandata Potestatis pro suo officio, et bonum iter et non malum Potestati et Comuni senensi facere, et credentias vel secreta nobis ab eo vel eius mandato imposita, tenere sicut imposite fuerint: et consilium melius et utilius quod cognoverimus, ei dabimus, et datum non subtrahemus nisi causa meliorandi consilium. Et quicquid Potestas tenetur nos facere iurare, et nos iurare debemus pro nostro officio, iuramus facere, attendere et observare.

Et quandocumque erimus cum Potestate super facto condempnationum, ei melius et sanius consilium quod cognoverimus dabimus, et in condempnationibus fiendis equales erimus. Et super facto condempnationum non considerabimus hodium vel amorem, pretium vel preces alicuius vel aliquorum vel partitam aliquam, ut condempnationes fiant vel fieri debeant ultra tenorem Constituti vel ordinamenti. Et ego Iudex pro meo feudo recipiam XV libras et non plus; et ego laicus, X libras et non plus.

XIII. – *De Consulibus dominarum* (1).

Nos Consules dominarum, electi pro Comuni senense, iuramus ad sancta Dei evangelia discrete providere et intendere diligenter super querimoniis feminarum et accusationibus quas ipse facient, vel de ipsis facte fuerint apud curiam Sancti Peregrini et non alibi, nisi ex iusta causa haberemus necesse ire ad alium locum pro maleficio vel maleficiis examinandis et inveniendis. Et de ipsarum querimoniis, vel aliorum de ipsis factis vel fiendis, teneamur cognoscere et sententiare, et de nostris sententiis et tenutis idem observare quod de sententiis et tenutis observant Consules Placiti latis ab eis vel eorum delegatis.

Et maleficia per nos examinata, et accusationes maleficiorum ad nos factas, ad Potestatem et curiam referre (*b*) singulis men-

(*a*) Il cod. legge *dicti nuntii*. La correzione è facilmente suggerita dalla grammatica. — (*b*) Sottinteso *iuramus*.

(1) Di una magistratura speciale per le donne non ci accadde mai trovare alcun documento tra quelli del nostro Archivio di Stato.

sibus, salva in omnibus Consulum Placiti et quattuor Provisorum iurisdictione. Et teneamur nos Consules supradicti et debeamus causas delegare ad petitionem actoris vel rei. Et iuramus quicquid Potestas tenetur nos facere iurare, et nos iurare debemus pro officio nostro. Et si fuerimus de electis ad Consilium Campane, iuramus quicquid continetur in Brevi Consilii Campane; alioquin, mandata Potestatis pro suo officio, donec durabit officium nostrum, et bonum iter et non malum Potestati et Comuni senensi facere, et credentias vel secreta nobis ab eo vel eius mandato imposita tenere, sicut imposite fuerint; et consilium melius et utilius quod cognoverimus, ei dabimus, et datum non subtrahemus, nisi causa meliorandi consilium. Et quandocumque erimus cum Potestate super facto condempnationum, ei melius et sanius consilium quod cognoverimus, dabimus; et in condempnationibus fiendis equales erimus. Et super facto condempnationum non considerabimus hodium vel amorem, pretium vel preces alicuius vel aliquorum vel partitam aliquam, ut condempnationes fiant vel fieri debeant ultra tenorem Constituti vel ordinamenti.

XIV. - *De notario Consulum dominarum.*

Ego notarius electus cum dictis Consulibus ad officium supradictum, iuro accusationes et querimonias factas coram eis vel aliquo eorum fideliter et legaliter scribere, et adtestationes et acta in libro Comunis.

Et de ipsorum copia petenti vel petentibus facienda, et de attestationibus et actis et sententiis publicatis et publicandis tenear idem observare et facere, et de pretio ipsorum vel pro predictis accipiendo, sicut tenetur notarius Potestatis et Dominorum maleficiorum.

Et iuro non recipere accusationem vel defensionem vel querimoniam, nec testem vel testes examinare, sine presentia unius ex predictis Dominis.

Et quicquid ad manus meas pervenerit, occasione mei officii, quod ad Comune debeat pertinere, in manibus Camerarii dicte curie restituam infra tres dies; et quicquid teneor facere pro meo officio, iuro facere bona fide et observare; et manere cum dictis Consulibus vel altero eorum sine fraude apud Sanctum Peregrinum pro iuvando eos in suo officio, et meo officio exercendo.

et de mandatis Potestatis parendis, et consiliis dandis et credentiis tenendis, iuro idem quod dicti Consules iurant facere, actendere et observare.

Et iuro quicquid Potestas tenetur me facere iurare, et ego iurare debeo pro officio meo.

XV. – *De Camerario Consulum dominarum.*

Et ego Camerarius Consulum predictorum iuro stare et manere cum dictis Consulibus, vel altero eorum, bona fide sine fraude apud Sanctum Peregrinum pro iuvando eos in officio suo, et pro meo officio exercendo.

Et colligam vel colligi faciam decimas dicte curie sine fraude, et de habitis seu receptis et habendis seu debendis, et que pervenerint ad manus meas, occasione mei officii, que ad Comune debeant pertinere, reddam sive restituam Camerario Comunis et quattuor Provisoribus circa finem mei officii, et resignabo eisdem, si que fuerint, decimas dicte curie colligendas; et quicquid iurare et facere teneor pro meo officio, iuro et fideliter observabo. Et iuro quicquid Potestas tenetur me facere iurare, nullo excepto.

Et nos supradicti Consules dominarum et notarius et Camerarius eorum iuramus, quod de omni eo quod ad manus nostras pervenerit, occasione nostrorum officiorum, quod ad Comune debeat pervenire, nichil in proprios usus convertemus, nisi quantum Potestas vel sua curia nobis dederit vel concesserit pro nostro feudo.

XVI. – *De notario Potestatis et Quattuor.*

Ego qui sum electus notarius Potestatis vel Quattuor, iuro, tactis Dei evangeliis, recte et legaliter scribere, et iuvare Potestatem senensem et Iudicem et Camerarium et quattuor Provisores Comunis et Dominos maleficiorum in eorum (a) officiis sine fraude. Et si ero notarius Camerario adsignatus, facere (b) omnia publica instrumenta comunitatis senensis sine aliquo pretio, et scribere in libro eius acquisitionum et expensarum recte et legaliter, sicut scribendum fuerit, remota omni fraude.

(a) Erroneamente il testo: *eorum* [illegible] — (b) Anche qui sottintendi [illegible]

Et iuro non recipere per me vel per alium aliquod pretium vel aliquid aliud pro testibus examinandis vel recipiendis; salvo quod si aliqua partium vellet eos publicari et meum signum apponi, possim accipere ab eo iiij denarios pro quolibet teste, et xij denarios pro qualibet sententia publicata meo signo, et non plus, aliquo ingenio; et etiam, deposito officio, si inde requisitus fuero et testes et sententiam restituere ad xv dies post inquisitionem actoris vel rei pro dicto pretio, nisi sua parabola remanserit. Et hoc quod dictum est de pretio, locum habeat pro assiduis civibus senensibus.

Et tenear scribere nomina et pronomina et loca et terzerium condempnatorum pro maleficio et etiam condempnatorum in decima, et contratam et populum in quibus morantur. Et tenear scribere quodlibet exbannimentum et rebannimentum factum coram me, incontinenti cum factum fuerit, sine mora et sine aliquo pretio: et hoc idem facere tenear de quolibet precepto vel mandato Potestatis vel Iudicis vel Camerarii vel aliorum officialium, facto alicui pro aliquo maleficio vel facto, et de quibuslibet factis coram me. Et tenear scribere et publicare omnes exbannitos et rebannitos Comunis in libro exbannitorum et rebannitorum Comunis, sicut et qualiter in Constituto continetur.

Item iuro quod, quandocumque cartam vel instrumentum rogavero coram Potestate vel curia de aliquo negotio civis senensis proprio, imbreviare (a) sine pretio cartam illam vel imbreviaturam: salvo quod illam cartam facere non tenear nec publicare, nisi pretium primo mihi fuerit solutum. Et quandocumque fuero in aliquo officio Comunis senensis, annuali vel sex mensium, tenear facere omnia instrumenta Comunis senensis, de quibus requisitus fuero, sine pretio a die imbreviature ad unum mensem, et in manibus Cancellarii restituere. Et tenear scribere omnia acta que fierent coram meo Iudice ad eius dictum et mandatum, et ea in actis scribere sine aliquo pretio, et non tollere aliquid ab aliquo pro aliqua pronuntiatione tenute, nisi tantum vi denarios pro qualibet carta ipsius pronuntiationis, meo signo publicata, quam petenti pro ipso pretio facere et reddere tenear.

Et iuro non examinare aliquem testem in civitate Senarum sine presentia mei Iudicis, coram quo fuerit introductus.

(a) Erroneo costrutto, avvertito anche altrove, per la superfluità della congiunzione *quod*.

Et si fuero notarius iiij Provisorum Comunis, iuro scribere in libro ipsorum acquisitionum et expensarum recte et legaliter, sicut scribendum fuerit, et non recipere aliquam defensionem civium sine presentia unius ex iiij Provisoribus Comunis senensis.

Et quicquid ad manus meas pervenerit, occasione mei officii, vel ad alium pro me, ultra feudum mihi concessum et solutum a Camerario, quod ad Comune senense debeat pervenire, totum sine diminutione et subtracta aliqua reddere et restituere iiij Provisoribus Comunis, vel duobus ex eis tantum, singulis mensibus.

Et iuro bonum iter Potestati et curie sue et Comuni senensi et non malum, et credentias vel secreta mihi imposita tenere, et que cognovero tenenda, et nulli pandam ad dampnum Comunis senensis; et consilium melius et utilius quod cognovero, dabo, et datum non subtraham, nisi causa meliorandi consilium. Et quicquid Potestas et predicti officiales tenentur me [facere] iurare pro meo officio, iuro.

XVII. – *De Consulibus Placitorum.*

Ego qui sum electus ad officium consulatus curie Placiti pro Comuni senensi ad omnia ea et singula facienda que in Constituto Potestatis senensis et in meo Constituto dicte curie Placiti de meo officio continentur, iuro bona fide sine fraude adtendere et observare et complere et facere quicquid in Constituto Potestatis et in Constituto dicte curie Placiti seu Ordinamento de meo officio continetur (a). Et quicquid Potestas tenetur me facere iurare vel fieri facere, vel ego ex officio meo iurare debeo vel facere vel fieri facere, iuro bona fide, tactis sacrosanctis evangeliis, observare.

XVIII. – *De Camerario curie Placiti.*

Ego qui sum electus Camerarius Consulum Placiti, iuro ad sancta Dei evangelia audire et servare, adtendere et facere omne comandamentum et comandamenta quod et que et quanta Consules Placiti, vel unus eorum mihi per sacramentum fecerint vel fecerit, pro honore et facto curie Consulum Placiti et totius Comunis; et consilium et consilia quod et que et quanta a me petie-

(a) Nel cod. *continuetur*.

rint vel petierit, pro honore et facto et curie totius Comunis, melius et utilius quod cognovero, eis dabo.

Et credentiam vel credentias quam vel quas mihi manifestaverint et imposuerint pro facto curie et totius Comunis, sicut mihi manifestaverint et imposuerint nullatenus alii pandam, sine eorum parabola vel unius eorum.

Et quicquid de rebus et bonis curie et Comunis, vel occasione curie et mei officii, ad meas manus vel alterius pro me pervenerit, custodiam et salvabo, et nichil inde in meam utilitatem et proprios usus, vel alterius pro me convertam vel converti faciam vel permictam, ultra xij libras: set, tempore guerre, possim et debeam habere pro rata temporis sicut serviero, et non plus; quas recipere et habere possim pro meo feudo, et quod possim dare Consulibus et scribanis et balitoribus eorum feudum, et expensas curie facere necessarias, ut in Constituto continetur, ad dictum dictorum Consulum. Et decimas et pignora, banna et pentimenta acquiram et tollam bona fide sine fraude, et nichil ex eis reddam vel reddi faciam sine parabola dictorum Consulum vel duorum eorum ad minus. Et habebo unum meum librum in quo bene et legaliter scribi faciam per scribanos curie omnes adquisitiones decimarum, et nomina et prenomina et loca, sive contratam et populum et terzerium in quibus morantur homines qui tenebuntur pro tempore decimas solvere, vel aliarum rerum omnium, et omnes expensas quas fecero pro facto et in facto curie.

Et assidue stabo apud curiam sine fraude, et bonum iter et non malum faciam dictis Consulibus, toto tempore eorum officii. Et ad viij dies ante finem mei termini reddam rationem Camerario Comunis de acquisitis et expensis; et quicquid residui habebo de rebus curie, eidem Camerario et Quattuor reddam et integre dabo in eodem termino; et in causis et querimoniis coram dictis Consulibus factis et depositis, equalis ero partibus. Et de duobus in duobus mensibus decimas curie diffinitas tolli faciam sine fraude. Et adiuvabo Consules Placiti conducere et portare eorum officium et baliam ad eorum dictum et voluntatem, et vires et auxilium et consilium pro meo posse dabo dictis Consulibus, ut eorum sacramenta observent; et feuda Consulum et Iudicum et scribanorum et balitorum non solvam ante kalendas maii, ita quod solvere tunc possim medietatem, et aliam medietatem in kalendis novembris et non antea; et idem observabo de meo feudo. Et iure

quicquid dicti Consules tenentur me facere iurare pro suo officio, et quicquid in Brevi populi senensis continetur, ad quod populus senensis iurat.

XIX. – *De notario Consulum Placiti.*

Ego qui sum electus notarius Consulum Placiti pro Comuni senense, iuro stare apud ecclesiam Sancti Christofori (1) assidue, eo tempore quo ius reddetur pro querimoniis scribendis. Et iuro facere omnia instrumenta tenute sive possessionis quas dabunt Consules Placiti, mihi petita ab illo qui possessionem sive tenutam recipere debebit, si a Consulibus Placiti mihi fuerit iniunctum facere instrumenta predicta, vel ab altero eorum. Et iuro pretium ex dictis instrumentis non accipere, nisi sicut et quantum notarius, qui actenus fuit cum Consulibus, ex inde recipere consuevit; et quicquid ex dictis instrumentis lucratus fuero, vel ad manus meas vel alterius pro me devenerit, in manus Camerarii reducam et dabo intra viij dies, sine fraude. Et nichil ex pretio supradicto dimictam alicui nec donabo, aliquo modo vel ingenio. Et instrumenta facta de dictis tenutis ei vel eis cuius vel quorum fuerint, restituam intra mensem; si mihi ab eo vel eis quorum fuerint, fuerint petita, et si fuerit pretium persolutum. Et tenear etiam post depositum meum officium de predictis, sicut tenebar dum eram in officio supradicto. Et tenear scribere exbannimenta et rebannimenta et exbannitos et rebannitos, et publicare in libro Comunis, et facere inde per omnia et singula sicut et qualiter in Constituto Potestatis continetur. Et iuro quicquid Potestas et dicti Consules tenentur me facere iurare pro meo officio, et ego iurare debeo.

(1) Questa chiesa, posta in sulla piazza de' Tolomei, e sgraziatamente rammodernata ne' principii del secolo, può dirsi celebre nell'istoria senese, perocchè trovasi che fino dal 1100 vi si tennero le radunanze del generale Consiglio del Popolo, e vi rimasero fin tanto che, esordito già il secolo XIV, non fu compiuto il Palazzo del Comune nella piazza del Campo. I Giudici del Placito ebbero poi il loro uffizio in San Pellegrino.

XX. – *De Iudicibus delegatis.*

Ego Iudex delegatus curie Consulum Placiti iuro ad sancta Dei evangelia cognoscere, diffinire et sententiare, ut expedierit, de iure et Constituto omnes et singulas causas et commissiones mihi factas a Consulibus Placiti vel duobus eorum vel aliquo eorum, bona fide sine fraude, intra duos menses post commissionem mihi factam, et sicut in Constituto continetur: et commissiones recipiam, et recipere non recusabo; et in cognoscendo, diffiniendo et sententiando non considerabo odium, amorem, timorem, pretium seu preces alicuius vel aliquorum studiose, ut partibus vel alicui partium nocere debeat vel possit. Et pretium vel aliquod aliud non recipiam nec recipi faciam aliquo modo, ultra medietatem decime causarum mihi conmissarum a dictis Consulibus, ut dictum est, et diffinitarum a me, vel nisi per actorem steterit, lite iam contestata, et sacramento calumpnie prestito coram me, ut in Constituto continetur, et non plus. Et quicquid ad manus meas vel alterius pro me devenerit, occasione mei officii, de rebus et bonis curie, vel que ad curiam debeant pertinere et redire, in manus Camerarii Consulum Placiti intra viij dies post quam illud ego vel alius pro me habuero vel habuerit, reducam et dabo vel dari faciam.

Et nullum pretium de confessionibus eorum scribendis et testibus examinandis et sententiis scribendis auferam vel recipiam, et ea scribam vel scribi faciam sine pretio alterius partium. Et assidue stabo apud curiam Consulum Placiti pro commissionibus recipiendis, faciendis et ibidem tractandis. Et iuro non cognoscere de aliqua causa mihi conmissa a Consulibus Placiti vel ab aliquo eorum, post depositum meum officium, ex prorogatione vel consensu partium in me facta aliquo modo. Et eo tempore quo ius redditur in curia Consulum Placiti, alicui patrocinium super aliqua causa non prestabo; salvo quod, quando curia non tenebitur in curia Consulum Placiti, possim patrocinari ubi et pro quo voluero, non obstante aliquo capitulo Constituti. Et nichil, ultra dictum feudum, occasione mei officii, recipiam vel recipi faciam, vel in proprios usus convertam vel converti faciam; et decimas ex predictis commissionibus mihi factis contingentes pro dimidia per curiam Consulum Placiti tollendas et colligendas, Camerario

Consulum Placiti renuntiabo per scripturam; et omnia et singula precepta mihi facta et iniuncta per sacramentum a Consulibus Placiti vel ab aliquo ipsorum, audiam, servabo et adtendam. Et consilium et consilia quod et que et quanta dicti Consules vel aliquis eorum a me petierint vel petierit, melius et utilius quod cognovero eis vel ei dabo pro honore et facto eorum officii et curie et totius Comunis, et datum non subtraham in fraudem.

Et credentiam et credentias quam vel quas mihi manifestaverint et imposuerint dicti Consules vel aliquis eorum, pro facto eorum officii et curie et totius Comunis, tenebo et non pandam alicui sine parabola eorum vel alterius eorum. Et adiuvabo Consules Placiti conducere et portare officium eorum ad eorum dictum et voluntatem, et vires et auxilium et consilium eis dabo pro meo posse, ut eorum sacramenta observent. Et ad instantiam partium vel unius partis recipiam consilium tam ab aliis peritis iuris civitatis Senarum, quam a condelegatis meis, tam super diffinitivis sententiis quam super interlocutoriis, super causis coram me ventilatis necessario pronuntiandis.

Et Consulibus Placiti tenutas et possessiones dandas, ut iura et Constitutum dictant, renuntiabo; et iuro quicquid dicti Consules tenentur me facere iurare pro meo officio.

XXI. — *De notario Iudicum delegatorum.*

Ego qui sum assumptus notarius Iudicis delegati curie Placiti pro Comuni senense, iuro assidue stare cum dicto meo Iudice delegato, eo tempore quo iura reddentur; et iuro quod legaliter scribam confessiones et dicta testium, ut melius potuero; et quod nullam fraudem in confessionibus scribendis vel rescribendis et testibus examinandis et eorum dictis scribendis commictam.

Item, quod confessiones omnes que fient coram dicto Iudice, veraciter scribam et fideliter exemplabo; et exemplatas, si voluerit, unicuique partium exibebo et restituam sine aliquo pretio vel aliquo alio.

Item iuro quod dicta testium legaliter exemplabo et in secretum tenebo, donec erunt publicata, et unicuique partium restituam, si voluerint; et quod nullum pretium vel aliquod aliud inde recipiam vel exigam per me vel per alium, exceptis iiij denariis, quos possim recipere pro quolibet teste, sic exemplato et publi-

cato meo signo et restituto, si aliqua partium voluerit meum signum apponi; et non plus tollam vel accipiam aliquo ingenio. Et pro singulis sententiis publicatis et restitutis signo meo possim recipere xij denarios, et non plus.

Et iuro tantum plus quantum Consulibus Placiti, et meo Iudici, cum quo stetero, pro ipsorum et meo officio videbitur expedire.

Et pro dicto pretio restituam testes et sententias post depositum meum officium, si acta penes me remanserint, sine fraude.

Et tenear scribere nomina et prenomina et loca, sive contratam et populum in quibus morantur homines qui propter dicte curie Placiti decimas solvere tenebuntur.

XXII. — *De collectione decimarum curie Placiti.*

Ego qui sum electus pro colligendis decimis curie Placiti, iuro quod bona fide sine fraude omnes decimas et penas seu pentimenta mihi a Consulibus Placiti vel altero eorum vel Camerario seu notario curie impositas colligendas, tollendas et exigendas, integre tollam et colligam sine fraude, secundum quod mihi dictum vel impositum fuerit, sine diminutione vel subtractione aliqua; et collectis et habitis decimis seu pignoribus pro ipsis, ea in manus Camerarii dicte curie referam et dabo.

XXIII. — *De Cancellario Comunis senensis.*

Ego qui sum electus Cancellarius pro Comuni senense in publico parlamento vel in Consilio Campane, penes quem debeant stare et reduci ad manus meas omnia et singula instrumenta et carte publice Comunis senensis, et cartularium eiusdem et sigillum Comunis senensis, iuro diligenter et sine omni fraude custodire et salvare omnia predicta instrumenta, cartularium et sigillum Comunis, que fuerint penes me; et subtiliter et cum effectu operam et studium dare ad invenienda instrumenta Comunis, et habere et reacquirere sine fraude, et ea facere et exemplari in cartulario Comunis, que ibi scripta non sunt, et facere publicari, et ea inventa apud me reducere et fideliter custodire. Et quodcumque publicum instrumentum Potestas receperit pro Comuni, aut publicam scripturam de societate fecerit vel receperit pro Comuni senense, tenor cuius instrumenti vel publice scripture debeat du-

rare ultra decem annos, reducam apud me infra duos menses et faciam illud exemplari et publicari in libro Comunis, in quo continentur alie publice scripture Comunis senensis (1).

Et iuro quod nullam licteram sigillabo, nec permictam nec faciam sigillari, nisi de mandato Potestatis vel Camerarii aut Iudicis Comunis senensis, datis mihi a Camerario cartis et cera pro licteris faciendis et sigillandis, et dato mihi a Potestate uno bono notario et legali quem voluero, non obstante aliquo capitulo

(1) Conformi prescrizioni furono sancite dal Constituto del Comune nel seguente capitolo. – *Et quodcumque publicum instrumentum recepero pro Comuni senense, cuius tenor instrumenti vel scripture publice durare debeat ultra x annos, reducam illud instrumentum in publicam scripturam apud me intra duos menses, et faciam illud exemplari in libro Comunis, in quo continentur alie scripture pubblice Comunis senensis. Et sic faciam iurare alios sequentes Consules vel Potestates, et sic de Consulatu in Consulatum et Potestate in Potestatem in perpetuum* (Ivi, c. 25 t.).

Quello che nel sec. XIII si disse *liber* o *instrumentarium* o anche *cartularium Comunis* fu non molto dopo chiamato con parola forse araba *Kaleffum*. Nel Caleffo, come dal nostro *Breve* risulta e dagli Statuti, si trascrivevano i trattati di alleanza del Comune con gli altri Comuni, e generalmente poi tutti quegli atti riferentisi alla cosa pubblica, la cui durata oltrepassava i dieci anni. Questa ottima usanza, introdotta dal Podestà Bartolomeo di Renaldino de' Maconi da Siena nell'anno 1203, per poco dapprima negletta, fu poi osservata continuamente. Il Caleffo cominciato a tempo di quel Podestà durò fino all'anno 1333, e a questo si allude nel *Breve*. Dal 1334 al 1336 fu compilato il secondo Caleffo, detto *Nuovo* anticamente, e poi dell'*Assunta*, per una miniatura stupenda che ne occupa tutta la prima pagina dopo l'indice. Alla compilazione di questo Caleffo, bellissimo per la forma quanto prezioso per la materia, sembra che si ponesse mano per la confusione trovata nel primo Caleffo, che d'allora in poi fu detto *Vecchio*: infatti molti documenti di questo e i più importanti si trascrissero nel nuovo Istrumentario. Dopo il quale vengono per ordine di tempo tre altri Caleffi, denominati *Rosso*, *Nero* e *Caleffetto*; e può dirsi che in questi cinque codici sia scritta gran parte della storia di Siena dal sec. XII fino alla caduta della repubblica. Di questi Caleffi, che sono una delle molte ricchezze dell'Archivio senese, ha dato larga e diligente informazione l'egregio amico mio Cesare Paoli nel Rapporto fattone al Soprintendente Generale agli Archivi Toscani, e inserito in questa dispensa dell'*Archivio Storico Italiano*.

Constituti, si fuerit dictus notarius in aliquo officio ab inde retro. Et tenear ego Cancellarius non reddere aliquas litteras, nisi primo recepero pro qualibet lictera xij denarios, exceptis licteris que pro facto Comunis spetialiter micterentur; et de pretio licterarum dictarum quas recepero et habuero, solvam mihi et notario meo nostra feuda, silicet viij libras pro meo feudo, et notarii xij libras; et quod supererit ex eo, reddam sive restituam Camerario Comunis et Quattuor. Et singulis sex mensibus, ante quam Camerarius et Quattuor reddant rationem sui actus et gestionis pro suo tempore, faciam rationem cum predictis de eo quod recepero, conferendo licteras scriptas in libro Comunis cum pretio vel pecunia recepta. Et omnes licteras que pro Comuni senense mictentur extra iurisdictionem senensem, faciam exemplari a notario meo in quodam libro Comunis quem mihi Potestas dederit vel dari fecerit vel Camerarius, et tenorem aliarum licterarum que mictentur intra iurisdictionem senensem, in dicto libro scribi faciam, durante officio meo et dicti notarii per annum (1).

Et iuro custodire balistas quas habuero pro Comuni, et omnia arma Comunis; et quod nulli persone dabo vel accomodabo ipsas, sine licentia Consilii Campane, totius vel maioris partis; et ipsas actabo vel aptari faciam si necesse fuerit, datis mihi expensis a Comune pro predictis fiendis (2); et omnia que devenerint ad manus meas pro Comune vel ad Comune spectantia, occasione mei officii, iuro fideliter custodire; et quicquid Potestas tenetur me facere iurare, iuro.

(1) Di questi Copiarî molti sono andati perduti. Nondimeno l'Archivio di Stato di Siena ne possiede un gran numero, ma non cominciano prima del 1359, e vengono fino alla caduta della repubblica in Montalcino. La lodevole usanza di trascrivere per intero le lettere scritte fuor del dominio, e di registrare delle altre il tenore, fu osservata costantemente.

(2) Circa trent'anni dopo fu prescritto che le balestre ed ogni altra arme del Comune prestate altrui dovessero essere scritte dal Camarlingo in un libro speciale. E fu parimente ordinato al Podestà di ricercare le armi perdute dai Senesi nella guerra contro Montepulciano del 1232, essendo podestà Guglielmo Amati, e nelle cavalcate fatte a tempo del podestà Francesco Troisio (1259-60), e nel secondo assedio di Montepulciano (1261), podestà il Conte Giordano (*Const. Com.*, 2, a c. 26 e 25 t.).

Et iuro facere stare hostium domus apertum, in qua sunt predicta et canapes et quadrelli Comunis, duobus diebus in ebdomada qualibet, ad hoc ut predicta non recipiant aliquam lesionem; et habebo unam ex clavibus hostii dicte domus: salvo quod de predictis continetur in Constituto Potestatis, et illud observare tenear, sicut ibi continetur.

XXIV. — *De notario Cancellarii.*

Ego notarius Cancellarii iuro omnes licteras Comunis missivas et remissivas que pro Comuni mictentur, facere, et reddere omnes licteras mihi impositas faciendas sive dictandas quam citius potero sine fraude, non interposito aliquo meo privato negotio; et facere cuilibet omnes licteras que sigillabuntur sigillo Comunis. Et quicquid Potestas et Cannellarius tenentur facere me iurare et facere, et ego facere teneor pro meo officio, iuro facere sine fraude et fideliter, nullo excepto, observare.

XXV. — *De Castaldis Comunis senensis.*

Ego Castaldus iuro ad sancta Dei evangelia, istud officium meum portare et facere bona fide sine fraude, ad honorem et bonum statum civitatis Senarum et Potestatis pro tempore regentis eamdem; et non recipiam nec cognoscam querelam aliquam vel causam inter aliquas personas aliquo modo, salvis his que facere teneor per capitula Constituti Potestatis vel istius mei Brevis; et in omnibus his expediendis, que facere et expedire debebo pro meo officio, non considerabo odium vel amorem, pretium vel preces alicuius vel aliquorum, quod alicui partium nocere possit vel debeat studiose: hoc idem notarium meum iurare faciam.

Et omne accaptum quod fecero pro mea balia vel eius occasione, in fine cuiuslibet mensis in manus Camerarii Comunis et Quattuor reducam et dabo, et terminum inde non demandabo nec requiram, nec inde mihi possit dari terminus: et hoc idem faciam iurare notarium meum.

Et iuro revidere et providere omnes vias publicas, ut in capitulo Constituti Potestatis continetur me debere iurare, quod sic

incipit: *Et faciam iurare Castaldos* (1). Et observabo de comestionibus in mea persona, sicut Camerarius Comunis tenetur in sua; et non faciam aliquod donamentum de eo quod ad curiam debeat aliquo ingenio pervenire. – Et faciam iurare portitores ad molendina quod non tollent pretium de blada a festo sancti Angeli usque ad kalendas aprilis; et usque ad festum sancti Angeli tollent ij denarios, et non plus, pro stario. Et si querimoniam habuero de farina perdita, vel quod bladam non portaret aliquis portitorum pro pretio statuto, vel sine pretio, in tempore statuto, faciam farinam emendari, et cogam portitorem portare.

Et observabo et firmam tenebo societatem contractam inter Senenses et Pisanos, sicut apparet scriptura per manum Compagni notarii, et contractum factum inter Comune senense et Milites de Montepulciano, sicut scriptus apparet per manum Iohannis notarii. Et iuro quicquid continetur in Brevi Consilii Campane, donec officium meum durabit et non plus; et de predicto iuramento non tenear, finito officio, nisi prius fuissem de numero consiliariorum electus, patre vel fratre carnali non existentibus in dicto Consilio.

Et in quolibet mense in termino Potestatis vadam videndo vias novas et veteres ampliatas per civitatem et burgos, et videndo campum mercati et carbonarias; et si quidem inde occupatum, requiram sine fraude et ad Comune reducam, et faciam sgombrari.

Et non permictam poni vel stare super stratam vel super aliquam viam publicam vel prope eam, nec super Campum fori, cannicios vel vimes vel sextoria, et hoc faciam preconizari de mense ianuarii: et quicumque postea contrafecerit vel tenuerit, xx soldos pro pena ei tollam quoties contrafecerit. Et porticus circa Campum fori nec esse nec in antea fieri permictam, nisi fierent altitudinis viij bracchiorum per altitudinem; et qui sunt inferiores ad mensuram viij bracchiorum per altitudinem, faciam redigi. Et homines habentes domos suas circa Campum possint habere et tenere fenestras et discos ante suas domos amplitu-

(1) *Et faciam iurare Castaldos super comuni facto civitatis, sicut expedire videro ad opus Comunis, non considerato hodio, amore, pretio vel precibus alicuius; et ipsis omnibus officialibus favorem et adiutorium dabo* [illegible] (Const. Com. [illegible] 21).

dine unius bracchii, et non plus; et quod fenestre et tabule per civitatem et burgos sint unius bracchii ad passettum, et non plus. Et nullus teneat seu ponat extra fenestras res aliquas in viis pubblicis infrascriptis, silicet a porta sancti Mauricii usque ad portam de Camollia, recta linea per stratam; et a Travallio usque ad portam de Stallereggi, et a porta Peruzzini usque ad Campum fori, recta linea per Porrionem (1). Et qui contrafecerit, xx soldos sibi tollam quoties contrafecerit, et postea non reddam. Et non permictam esse vel stare in aliqua via intra civitatem Senarum, que sit a sex bracchiis infra, vel de sex bracchiis, ampliorem fenestram dimidio bracchio ad bracchium canne; et predicta revidebo et faciam fieri per totum mensem martii. Et qui contrafecerit, pro qualibet vice auferam vel auferri faciam v soldos; et singulis tribus mensibus predicta revidebo. Et nullum granaiolum vulgariter intellectum, sine fraude ipsam artem sive officium emendi et revendendi bladam in civitate exercere permictam ullo modo vel ingenio; et ei qui contrafecerit, c soldos pro pena auferam, postquam scivero, quoties contrafecerit; salvo quod quilibet possit emere et vendere bladam ad domum vel ad apothecam suam, preter quam in Campo fori.

Et providebo ne aliquam cloacam aliquis civis senensis habeat, que emittat vel emictere possit in viam pubblicam; et si quis contrafecerit, tollam ei lx soldos.

Et de Breve populi nulli, cum iuraverit, aliquid excipiam vel excipi faciam vel permictam ullo modo. Et per totum mensem decembris mictam duos forestarios quos videro expedire, qui

(1) Delle porte qui ricordate quella soltanto di Camollia rimane nella cinta odierna della città, chè dalla parte di tramontana minori alterazioni subirono in processo di tempo le mura urbane. Invece la porta di san Maurizio e l'altra di Stalloreggi assai per tempo furono comprese entro la nuova cerchia delle mura per lo allargarsi della città; tuttavia rimangono ancora in essere. Non così quella dei Peruzzini, della quale sopravanzano poche vestigia. Alla porta di san Maurizio succedette la porta Nuova o di san Martino, detta oggi Romana, architettata da maestro Angelo di Ventura nel 1325; a quella di Stalloreggi, la porta san Marco e la Laterina. Il Travaglio, o Croce del Travaglio, è un incontro di strade, posto quasi nel mezzo della città. La via di Porrione, una delle molte che conducono nella Piazza del Campo (*Campus fori*), conserva sempre tale denominazione.

non sint homines vel villani Abbatis vel Abbatie de Turri (1), quos faciam iurare custodire ad opus Comunis senensis et pro Comuni senense silvam et boscum de Montefalcone, sicut antiquitus fuit Abbatie de Turri, quam olim Abbas de Turri dedit et concessit Comuni senensi; et penas quas posuerint, et ligna, tollere, et Camerario et Quattuor referre; et auferre xx soldos pro pena cuilibet cedenti in ea, si potuerint, et referre ad Camerarium Comunis, sin autem denuntiabunt eam tollendam.

Et dictam silvam faciam bene terminari per meliores homines quos scivero pro Comuni, si hoc factum non est per totum mensem martii; et hoc capitulum faciam legi et denuntiari in Ampugnano et Rosia et Torri et Suvicille et Montarenti (2) intra dictum terminum, et (*a*) pro hiis inveniendis et revidendis ibo ego et socius meus singulis iiij mensibus. Et quolibet mense semel

(*a*) Manca nel cod. questa copulativa, che è voluta dal senso.

(1) Celebre monastero di Vallombrosani, presso una borgata detta Torri, situata in Val di Merse sopra una collina lambita dal torrente Rosia. Il monastero fu istituito nel 1189, e nel 1510 gli fu annessa la badia di s. Trinita ad Altiano presso Siena, della medesima congregazione. Emanuele Repetti è d'avviso che d'allora in poi questo monastero aggiungesse all'antico titolo di santa Mustiola l'altro della s. Trinità (*Diz. della Tosc.*, art. *Badia di S. Mustiola a Torri*). Contradice quest'asserzione un istrumento del 20 gennaio 1244, nel quale il monastero predetto è chiamato col doppio titolo *sancte Trinitatis et sancte Mustiole ad Torri* (Arch. di Stato in Siena, *Caleffo vecchio*, a c. 248). Per un breve di papa Pio II del 1462 gli arcivescovi di Siena furono dichiarati abati perpetui d'esso monastero, che fu soppresso in tempi moderni, e anch'oggi ne godono l'uso e i proventi.

(2) Piccole borgate poste in Val di Merse nella Montagnola di Siena, a breve distanza da questa città. Una bolla di papa Alessandro III del 23 aprile 1179, diretta a Ugone vescovo di Volterra, è la più antica memoria che conosciamo del castello di Sovicille. Rosia, signoreggiata in prima dai conti Ardengheschi, fu tolta loro dai Senesi, esordiente il secolo XIII. La riacquistarono nel 1202, allorchè dichiararonsi tributari del Comune di Siena. Castello semidiruto è quello di Montarrenti, che trovasi ricordato fino dal 1217. Oggi deve la sua rinomanza a una copiosa escavazione che vi si fa di bellissimo marmo giallo-screziato, detto comunemente *Broccatello di Siena*.

revidebo pelagus de Riluogo (1), et illud vel de eo super apprehendi non permictam; et quicumque de eo super apprehenderit, tollam ei C soldos pro pena, si potero; et intra terminos nullam laborationem nec plantationem nec esse nec fieri permictam. Et per totum mensem ianuarii habebo unum starium de rame vel metallo addrictatum ad starium blade nunc addrictatum in Biccherna; ad quod starium de rame et metallo faciam addrictari. Et omnia staria senensia de vino et de treccolis et de sale et de oleo cum quibus venditur vel emitur, faciam addrictari ad starium blade addrictatum in Biccherna, bene et legaliter, per totum mensem ianuarii. Et faciam iurare treccolos et treccolas et omnes albergatores tam in civitate quam in comitatu, vendere ad starium addrictatum, et non ad alios; et hoc idem observare tenear de dimidio, tertio et quarto stario, et sic particulatim de omnibus mensuris. Et si aliquis venderet ad alium starium, nisi ad addrictatum, tollam ei C soldos pro pena; et si quis illum falsaret vel, ita falsatum, teneret pro vendere vel emere, tollam ei X libras, si eas habere potero; et si eas habere non potero, tollam ei quod potero, et ipsum de civitate et districtu faciam exbanniri. Et addrictatorem starii iurare faciam bene (*a*) et legaliter addrictare, ita quod omnia staria maiora et minora reducant ad modum et mensuram dicti starii de rame, omni fraude remota; et si illum (*b*) falsaret sic addrictatum, vel alium teneret pro vendere, XL soldos sibi auferam vel faciam auferri, et starium tollam et

(*a*) Il cod. pone *faciam stare*: crediamo non aver male indovinata la correzione. — (*b*) Lo scrittore del Breve cade in questa e in altre scorrezioni grammaticali. Così qui e altrove *starium* è declinato come sust. masc.: nel numero del più lo declina invece anche neutralmente. Questa avvertenza ce ne risparmierà delle consimili in seguito.

(1) Torrente che porta le poche sue acque nel fiume Arbia, correndo parallelo all'altro detto il Bozzone nelle vicinanze di Siena. In quel Constituto del Comune che più volte citammo, è detto anche *Pelagus Filippi Malenventre* (c. 99 t.°), e assai provvisioni v'occorrono contro chi occupasse il terreno limitrofo o vi piantasse alberi o vi facesse coltivazioni di sorta. Il vegliare alla osservanza di tali ordinamenti era officio dei Castaldi, che dovevano farvi ispezione una volta ogni mese, e il Podestà e gli officiali di Biccherna eleggevano tre cittadini, che, insieme con alcuno *de antiquioribus civitatis*, costituivano una balìa per rivedere quel pelago e stabilirne i confini.

non reddam, sed faciam illum bene rumpi. Et singulis mensibus requiram starium, et si invenero aliquem non rectum, ut dictum est, penam auferam illi cuius starium non rectus inventus fuerit; et si starius fuerit rectus inventus, aliquod pretium inde non auferam. Et per totum mensem ianuarii eligam duos homines cives senenses et unum de Monticiano, quos ad hoc videro meliores, quos iurare faciam facere fieri et addrictari unum starium tam magnum, quod de levi farina possit radi; et hoc faciant bona fide sine fraude sicut melius viderint, pro Comuni: ad quod starium omnia staria, cum quibus farina venalis vendetur, debeant addrictari, et cum ipsis omnis farina venalis mensuretur, et non cum aliis.

Et dictus starius stare et teneri debeat in Biccherna, et de hoc capitulo iuramentum Potestatis salvabo. Et per totum mensem februarii faciam vel fieri faciam ferrari omnes bigonzellos sive staria cum quibus farina venditur, et ad alium bigonzellum sive starium farinam vendi non permittam, nisi ferratum et radi ad raseriam (a) tondam.

Et per totum mensem decembris venditores calcine de fornacibus senensibus faciam iurare quod ipsi mensurent calcinam, quam venderint adaquatam, cum quodam bigonzo addrictato de quattuor stariis, et non cum alia mensura; et quod bigonzum sit signatum signo Comunis; et quod vendent calcine unumquemque modium v soldos denariorum et non plus, cum recatura: et quod nullus per se vel per alium faciat aliquem contractum in fraudem, ad hoc ut calcina plus vendatur, nec ad eum vel alium pro eo plus pertineat aut pervenire possit; et quotiens contrafecerit, tollam ei C soldos pro pena, et postea non reddam. Et venditorem calcine, et illum cuius est calcina, faciam iurare non vendere calcinam per interpositam personam; et si qua interposita persona venderet, eidem interposite persone tollam x libras, et non reddam, si potero, et faciam per totum mensem decembris.

(a) Rasiera, Bastone ritondo per levar dallo staio ciò che sopravanza alla misura. Con questo significato manca al Du Cange, il quale dice soltanto essere una *Misura annonaria*, come infatti appare da una Carta di Baldovino conte dell'anno 1228, dove si legge: *Octo Raseria arenae et sex Raseriae ordei*. Vedasi ciò che fu scritto intorno a questa parola nel *Giornale Storico degli Archivi Toscani* (Anno II, pag. 143) a proposito di un opuscolo di M. Foucques de Vagnonville intitolato *Un mot sur la Rasière*, Douai 1858.

Et per totum mensem decembris faciam iurare omnes fabros ferratores senenses, quod ferrum novum et vetus mictant pro uno denario, et ferrum ruptum non vendent studiose, et mictent bonos clavos sine fraude; et de his teneantur tantum cives senenses. Et si contrafacerent, puniantur in x soldos, et medietas pene sit accusantis.

Et per totum mensem decembris faciam iurare omnes tabernarios et carnaiolos et discipulos et omnes carnes vendentes, quod non scoriabunt vel occident aut strinabunt aliquas bestias in contratis, in quibus artes carnes vendendi exercent, vel ventres vel intestina vel sanguinem bestiarum vel ossa proicent seu tenebunt in eis. Et qui contrafecerit, xx soldos sibi auferam quoties contrafecerit, postquam erit bannitum; et postea ipsam penam non reddam. Et quod carnes frescas, que remanserint de die iovis, non vendent per se vel alium, aut venales ipsas retinebunt: et idem observabunt de his que remanserint de die sabbati, ut non vendantur die lune: et hec locum habeant in infrascriptis v mensibus. Et quod legaliter sine fraude vendent et dabunt carnes sibi petitas, et non unam pro altera; nec subicient nec ostendent unam pro alia, et veritatem dicent que carnes sint, cum ab emptoribus inde fuerint interrogati. Et quod non vendent nec ement aliquas carnes alicuius bestie, que mortua sit naturali morte, aut infirme; et quod non interficient aliquam bestiam die veneris in sero vel de nocte usque ad pulsationem squillarum, a kalendis maii usque octubrem. Et si sciverit aliquem vel aliquos contra facientes, Potestati vel Camerario nuntiabit incontinenti, postquam sciverit. Et quicumque sic non observaverit, vel contrafecerit, lx soldos pro pena sibi tollam pro qualibet vice, si potero, et non reddam.

Et per totum mensem decembris faciam iurare omnes fornarios et fornarias, quod non tenebunt postam de non coquendo panem ad annum: salvo quod possint fornarii recipere coquiturà starii panis casalenghi unum denarium et dimidium, vi mensibus, silicet novembris, decembris, ianuarii et februarii, marzi et aprilis; aliis vero mensibus, unum denarium et non plus: quod starium coquetur pro uno denario, et plus non recipiant ullo ingenio per se vel per alium; sed starium panis venalis, pro uno denario et dimidio et non plus, ullo modo. Et quod non coquant panem ad furnum calefactum cum sansis. Et si quis contrafecerit et non observaverit vel panem bene et bono modo non

coxerit, tollam ei pro qualibet vice xx soldos, si querimonia facta fuerit, vel si scivero. Et qui devastaverit panem, et bene non custodierit, vel corrosum restituerit, ea die qua coquitur, faciam eum emendare ad inquisitionem domini vel domine cuius fuerit panis, sed inveniam singulis mensibus semel per me et meos nuntios, et postea non reddam; et compellam eos coquere panem pro dicto pretio.

Et faciam iurare fornarios et fornarias, si viderint aliquem nuntium (*a*) alicuius senensis panem furari ad furnum, renuntiare dominis vel dominabus eorum in eadem die vel alio, sine fraude, qua viderint furtum fieri.

Et teneantur emendare panem perditum in domo sua, et nullam comestionem vel aliquod aliud recipiam ullo ingenio ab aliquo eorum; et eosdem iurare faciam mihi vel alii pro me vel alicui alii officiali non dare ullo modo; et singulis mensibus fornarios et fornarias omnes sine fraude congregabo, et dictum capitulum eis legi faciam.

Et per totum mensem ianuarii, vel februarii, faciam iurare omnes mactonarios, vinearios et mezaiolos, et omnes alios quos Potestas vel Camerarius vel ego expedire videbimus, qui omnes habitant aliquibus locis extra civitatem ad unum miliarium, non considerato odio, precibus vel pretio alicuius, quod ipsi furtum non faciant. Et si sciverint fures facientes furta, domino rei furtive illos patefacient vel Potestati vel Camerario vel mihi, et tunc faciam iurare vinearios custodire et salvare bona domini sui: et hoc denuntietur eis cum iurabunt.

Et per totum mensem decembris vel ianuarii faciam iurare omnes personas vendentes vinum in tabernis in civitate et extra prope unum miliarium, quod per totum terminum Potestatis nullum furtum recipiant, nec aliquo modo teneant latrones, nec falsatores, nec bugiarie vitium exercentes, nec lusores ad zaram vel ad alium ludum taxillorum, in suis tabernis nec prope tabernas; et postquam semel hoc iuratum fuerit predicti non debeant postea aliud sacramentum pro his in toto tempore Potestati facere.

(a) Servo Mercenario e, come nota il Du Cange, *ad annum conductus*. Anche più innanzi: *Et quilibet nuntius qui mercede venerit, possit habere ii soldos per annum, et non plus*.

Et de mense decembris faciam iurare omnes et singulos magistros marmorarios et mannarie (1), et omnes divisores, quod omnes divisiones sibi conmissas ad faciendum ab aliquo vel aliquibus, recte et legaliter facient pro utraque parte, non considerato odio vel amore, pretio vel precibus alicuius. Et faciam iurare omnes barlectarios de facto postarum non tenendarum, sicut in Constituto Potestatis continetur.

Et per totum mensem decembris faciam iurare pizicariolos senenses qui ceram vendunt vel vendi faciunt, quod per se vel per alios non misceant cere nove aliquam ceram veterem, vel fecem aut rasuram cere, vel aliquam sutzuram; et si quis contrafecerit, xx soldos ei pro pena auferam, et postea non reddam. Et per totum mensem ianuarii mictam quattuor exploratores furum per quodlibet terzerium Civitatatis, quos faciam iurare, quod bona fine sine fraude studebunt fures et furta invenire et eos Potestati renuntiabunt; et si aliquis predictorum aliquam felloniam conmicteret pro his, penam pecuniariam, sicut furi, faciam.

Et in quolibet burgo extra civitatem, et ubi non sunt suburgia, intus ad portam prope portam, ponam vel poni faciam duos homines quos iurare faciam, quod bona fide sine fraude studebunt invenire de die et nocte homines et latrones inferentes dampnum in vineis et poderibus civium senensium et aliis rebus; et si sciverint vel crediderint aliquem furtum facere vel dampnum dare in predictis rebus et locis, Potestati et Camerario et Quattuor vel duobus ex eis renuntiabunt; et quod ipsi nullum dampnum dent vel furtum faciant vel conmictant, et quod nullum celabunt vel revendent: et hoc faciam per totum mensem decembris.

Et per totum mensem decembris intendam super pane venali, cuius modi et cuius ponderis fieri debeat, et modum et pondus statuam idoneum et competentem, sicut videro convenire, tam pro Comuni et populo senensi, quam pro his qui ipsum fecerint ad vendendum, non considerato odio vel amore, pretio vel precibus alicuius. Salvo quod, secundum mutationes temporis et valentie

(1) Cioè, i Maestri di pietra, de' quali pubblicò il Breve del 1441 il cav. Gaetano Milanesi ne' *Documenti per la storia dell'Arte senese* (T. I, p. 105-135). L'originale di quel Breve, che il dottissimo Editore reputò perduto, fu trovato non ha guari dall'egregio sig. Giuseppe Porri e offerto in dono al senese Archivio di Stato.

frumenti, possim et debeam pondus minuere vel augere, sicut videro convenire. Et singulis mensibus faciam reviderì panes si fuerint recti ponderis; et si aliquem invenero non recti ponderis, auferam ei, cuius fuerit panis, panem quem invenero minorem, et postea non reddam. Et non permictam aliquam personam facere panem ad vendendum, nisi prius iuraret ipsum facere legaliter ad modum et pondus predictum, et haberet sigillum a me sibi concessum; quod sigillum nulli eorum vel alii pro eo dabo vel dari faciam vel permictam ullo ingenio, nisi prius faceret dictum sacramentum, et iuraret non prestare sigillum vel concedere alicui in toto meo termino ullo modo: ita quod dictum iuramentum non possit fieri nisi in presentia mea vel socii mei. Et quicquid cognovero utilius et melius pro cognoscenda legalitate et mensura in pane venali, faciam, remota omni fraude: salvo eo quod Potestas cum sua curia super predicto facto addiderit vel minuerit.

Et omnia sacramenta que ex tenore huius Brevis teneor recipere vel fieri facere, recipiam et fieri faciam sine ulla exceptione et menovamento aliquo, et precipue in fornariis et panicocolis; et mictam in sacramento panicocolarum, quod si scirent aliquem fornarium vel fornariam accipere pro cocitura panis ab aliqua ipsarum, vel ab aliis personis, ultra id quod in Constituto continetur, mihi intra triduum postquam sciverint, renuntiabunt. Et singulis mensibus faciam mihi legi totum hoc Breve, et ipsum intelligam sine fraude, exceptis capitulis que essent executioni mandata; et hoc idem iuret notarius meus.

Et habebo et mictam quattuor balitores pro me et socio et notario meo, qui iurent nichil percipere a Comuni pro aliqua ambasciata per civitatem et burgos et suburgia, sed possint percipere et habere ab unoquoque qui eum miserit pro aliqua ambasciata per civitatem et burgos et suburgia medalliam unam, et de omnibus aliis teneantur et iurent, sicut alii balitores tenentur et iurant; et tantum plus quod, in revidendis panicocolis et panibus venalibus, nullam fraudem conmictant, nec mihi ullum celamentum facient; sed legaliter et veraciter mihi renuntiabunt omnes apud quos invenirent panem non recti ponderis; et nullum alium prezolaiolum vel zampicam habebo vel tenebo. Et si contingeret me ire extra civitatem ab uno miliario ultra, pro aliquo maleficio inveniendo vel puniendo possim tollere vel habere ab eo qui male-

ficium commisisset, vel ab alia persona pro eo, v soldos pro qualibet die cum uno equo, et cum duobus equis x soldos per diem, et non plus. Et quilibet nuntius qui mecum venerit, possit habere ij soldos per diem et non plus, ita tamen quod non possim ducere ultra quattuor nuntios, nisi facerem de mandato Potestatis vel Iudicis vel Camerarii vel Dominorum maleficii. Et si plus acciperet aliquis predictorum, tollam ei duplum quod acciperit vel habuerit, et postea non reddam (*a*).

Et quicquid Potestas vel Camerarius vel Iudex Comunis vel Quattuor mihi imposuerint pro suo officio vel pro facto Comunis, [iuro] (*b*) bona fide sine fraude facere et complere.

Et quicquid Potestas tenetur me facere iurare, et ego iurare debeo pro meo officio, iuro facere, adtendere et observare.

XXVI. — *De notario Castaldorum.*

Ego qui sum notarius Castaldorum, iuro adiuvare bona fide sine fraude eos salvare suum iuramentum; et tenear me non intromictere de causis cognoscendis vel sententiandis, sicut et Castaldi tenentur. Non considerabo odium vel amorem, pretium vel preces alicuius; sed secundum conscentiam meam equus ero, et nichil de bonis Comunis, vel que ad Comune debeant pervenire, per me vel per alium recipiam vel retinebo, ultra feudum mihi concessum, quod possim a Camerario et Quattuor recipere, sicut in Constituto Potestatis continetur. Et iuro quicquid Potestas vel Castaldi tenentur me facere iurare, et quicquid Castaldi pro suo officio mihi imposuerint tam de consilio et credentia, quam aliis faciendis que ad suum officium pertinere videantur. Et observabo et tenebo firmam societatem et compagniam contractam inter Senenses et Clusinos, et omnia et singula que continentur in ea, sicut scripta manu publica apparent; et de predictis non tenear, nisi mihi et Comuni senensi ab altera parte fuerit per singula observatum.

Item iuro observare et facere et complere Consulibus mercatorum et pizicaiolorum et eorum suppositis, secundum illud ca-

(*a*) Corretto così un errore dell'amanuense che scrisse *redere*. — (*b*) Da noi aggiunto al testo ma troppo necessario al costrutto.

pitulum quod est in Constituto senensis Potestatis per singula, quod sic incipit: *Et faciam iurare omnes qui occasione mei officii iurabunt*, etc. (a).

Et non permictam oves vel capras esse vel stare in civitate Senarum, causa contrahendi moram; et de hoc faciam micti bannum, intrante mense ianuarii, per civitatem. Et qui contrafaceret, auferam ei pro pena xx soldos quotiens contrafaceret, exceptis illis personis que eas tenuerint causa necessitatis, que possint tenere unam tantum per domum. Et iuro quod in quolibet die sabbati faciam spaczari vias publicas Comunis senensis intra civitatem, in quibus facte fuerint silices mactonum (1), et observare inde quicquid continetur in Constituto Potestatis.

Item, iuramus nos Castaldi et notarius Castaldorum habere duas diversas claves in cassettis vel scrineis, quas et que ad manus nostras detinebimus; unam quarum teneat unus Castaldorum, et aliam teneat notarius eorum. Et quicquid Potestas tenetur me facere iurare, et ego teneor pro meo officio nullo excepto, per omnia iuro et adtendam.

XXVII. - *De preconibus Comunis.*

Nos qui electi sumus precones pro Comuni senense ad breves, iuramus pro quolibet banno misso ad caballum non petere ultra quattuor denarios, et non recipere a Comuni preter feudum nobis statutum, quod licite petere et recipere valeamus: et quattuor denarios pro quollibet quem rebanniemus, et totidem ab eo qui faceret aliquem exbanniri, et non plus. Et si contingeret me accipere quattuor denarios pro aliquo exbanniendo vel rebanniendo vel requirendo ad domum eius pro ipso exbanniendo, et ipsum non exbannire, restituam iij denarios danti, et unum denarium retinere possim pro meo labore et viagio, et non plus. Et teneamur nullam bestiam gridare per civitatem. Et teneamur facere servitium ad mortuos, ut moris

(a) Veggasi la nota di n.° 2 a p. 25.

(1) Di queste selci a mattoni se ne veggono in Siena anch'oggi e non poche, e si dimandano *lastrici a ferrelli*. Sono costruiti di mattoni ben cotti, messi per coltello senza cemento, e talora a spina di pesce. Hanno assai lunga durata.

est, quando fuerimus requisiti, et accipere pro quollibet mortuo ij soldos tantum cum nostris equis, et xij denarios tantum, si datus vel prestitus fuerit equus nobis vel alicui ex nobis pro dicto facto. Et teneamur incedere bene vestiti sive induti de colore viridi vel rubeo, et banna mictere ad caballum et non aliter, et bannire per civitatem et burgos singulis vicibus in locis consuetis sine fraude, nisi minus fecerimus vel banna micteremus de speciali licentia Potestatis, vel propter necessitatem aliquam imminentem. Et omnes ambasciatas mihi impositas a Potestate, vel ab aliquo officialium Comunis senensis pro suo officio, veraciter portabo et referam sine fraude. Et credentiam mihi impositam ab aliquo predictorum non manifestabo sine parabola imponentis, et consilium dabo si a me petitum fuerit, quam melius cognovero. Et omnia iuro que Potestas me tenetur facere iurare pro facto mei officii. Item iuro quicquid in Brevi populi continetur, si illud non iuravi. Et quicquid Potestas tenetur me facere iurare, et ego iurare debeo, iuro adtendere et observare.

XXVIII. – *De pulsatione campane Comunis.*

Ego qui electus sum ad breves pro pulsanda campana Comunis, et pro servitio campane pro Comuni senense faciendo, iuro sollicite et adtente circa dictum officium stare, et ipsum temporibus et horis a curia constitutis et ordinatis fideliter exercere, et ipsum modum pulsandi de die et de nocte; et quod de nocte in turri in qua fuerit ordinata dicta campana Comunis, iacebo (1); et de die contratam illam non egrediar nec exibo, nisi causa infirmitatis vel comestionis, nisi de licentia et parabola Potestatis vel Iudicis vel Camerarii, data pro qualibet die. Et quicquid Potestas tenetur me facere iurare, per omnia iuro. Item iuro quicquid in Brevi populi continetur, si illud non iuravi; et credentiam mihi impositam ab aliquo officialium Comunis senensis, vel alio pro facto dicti Comunis, non manifestare sine parabola imponentis.

(1) La campana del Comune non ebbe torre propria fino alla metà del secolo XIV, essendochè non prima del 1345 fosse compiuta quella bellissima del Palazzo pubblico, detta del *Mangia*. Anticamente si trova posta sulla torre de' Marescotti, ora Saracini; poi su quella de' Mignanelli, e d'altri ancora.

XXIX. – *De balitoribus Potestatis.*

Ego qui receptus sum balitor Potestatis et curie sue et aliorum suorum officialium, iuro mandatum et mandata Potestatis et sue curie sive officialium et quattuor Provisorum Comunis, pro ipsorum officio mihi factum vel facta seu imposita, observare et adtendere sine fraude; et habere et tenere et portare infulam rubeam assidue per totum tempus Potestatis sine fraude. Et non percipiam aliquid a Comuni aliquo modo, ratione vel occasione alicuius ambasciate quam facerem pro Comuni per civitatem et burgos; quam ambasciatam facere tenear per civitatem et burgos recte et legaliter; sed a quolibet qui me miserit per civitatem et burgos et suburbia, possim pro qualibet ambasciata accipere unam medalliam; et iuro pro dicto pretio quamlibet ambasciatam, ut dictum est, facere legaliter et portare, et nichil aliud accipere vel auferre, occasione alicuius tenute quam darem; et nihil percipiam vel habere possim pro domibus destruendis. Et non tollam, pro aliquo debito vel viagio vel decima vel maleficio aliquo, ulla arma vel equos, nec sellam nec frenum, vel boves vel oves vel alias cavalcaturas, vel instrumenta ferrea vel lignea pro laboranda terra alicui civi senensi vel contadino: et hoc quod dicitur de equis et aliis cavalcaturis sive mulis non tollendis, locum habeat in assiduis civibus senensibus. Et iuro quod non accipiam ultra ij denarios pro quolibet miliario, quandocumque missus fuero extra civitatem; et ibo, si missus fuero, extra civitatem pro dicto pretio, quandocumque a cive vel civibus senensibus vel contadino fuero requisitus: salvo quod si ille, pro quo ivero, voluerit mihi dare equum vel prestare pro dicto itinere, non debeam aliquid habere vel accipere preter victualia. Et si fecero amplius quam unam ambasciatam ad unum locum vel ad alium, qui sit per illam viam usque ad civitatem, habeam sive recipiam tantum unum denarium pro quolibet quem requisiero, et non plus; predictis omnibus pro balitoribus etiam et in balitoribus cuiuslibet curie locum habentibus. Et si ivero vel missus fuero extra civitatem pro aliquo facto Comunis, habeam et habere possim expensas mihi necessarias a Comuni senense, et non ab aliquo vel aliquibus aliis. Salvo quod si missus fuero pro aliquo maleficio puniendo, vel occasione maleficii, possim vivere et necessarias expensas habere super bonis

et de bonis illius vel illorum qui maleficium vel maleficia fecerint vel conmiserint. Et si contingeret me ire cum Castaldis vel aliquo eorum pro aliquo maleficio puniendo vel inveniendo, possim habere ij soldos per diem et non plus.

Item iuro quod non habeo odium de homicidio; et si illud habeo, iuro id manifestare.

Item iuro de ambasciatis, ut supra in Brevi banditorum (*a*) continetur, et quicquid continetur in Brevi ad quod populus iurat, si illud non iuravi. Et quicquid iurare debeo, et Potestas tenetur me facere iurare, iuro adtendere et observare bona fide sine fraude.

XXX. — *De balitoribus curie Placiti.*

Ego qui sum receptus in balitorem curie Placiti, iuro fideliter ambasciatam vel ambasciatas mihi impositam vel impositas a Consulibus Placiti vel altero eorum et eorum officialibus, vel altero eorum, facere recte et legaliter intra civitatem et extra. Et nichil possim vel debeam percipere a Comuni vel ab alio in fraudem pro meo feudo, sed solummodo unam medalliam pro qualibet ambasciata facienda intus per civitatem et burgos et suburbia ab illo qui me mittere voluerit. Et iuro pro dicta medallia facere ambasciatam quotiens requisitus fuero; salvo quod si missus vel positus fuero cum collectore decimarum per civitatem Senarum, possim recipere C soldos pro meo feudo; et salvo quod de viagiis que fierent extra civitatem, possim habere et recipere partem meam, ut est actenus consuetum. Et tenear habere et deferre in capite sine fraude infulam vel cappellam, que sit per medium rubea, et alia medietas sit gialla; et illam tenere debeam quando curia tenebitur, et quando missus fuero. Et cum missus fuero extra civitatem pro ambasciata aliqua facienda, possim tollere et recipere ij denarios pro quolibet miliario et non plus. Et si fuero, vel cum fuero prior nuntiorum dicte curie, tenear dare nuntium vel nuntios illi vel illis qui petierit vel petierint ad illius vel illorum inquisitionem, sine fraude: et hoc locum habeat in illis vel pro illis qui extra civitatem mictere voluerint. Et non tollam pro aliquo debito vel viagio vel decima vel maleficio aliquo ulla

(*a*) Invece di *preconum* come sono appellati al § XXVII.

arma vel equos, nec sellam nec frenum, vel boves vel oves vel alias cavalcaturas, vel instrumenta ferrea vel lignea pro laboranda terra alicui civi senensi vel contadino; et hoc quod dicitur de equis et aliis cavalcaturis sive mulis non tollendis, locum habeat in assiduis civibus senensibus. Et quicquid Potestas tenetur observare vel facere observare balitores curie sue; et dicti Consules me facere iurare tenentur circa viagia et requisitiones tam extra civitatem quam intra, et circa omnia alia quecumque; et ego iurare et facere debeo pro ipsorum officio et meo, et pro salvando ipsorum iuramento et meo; iuro facere et fideliter observare, et precepta dictorum Consulum et officialium dicte curie mihi facta observabo et implebo.

XXXI. – *De balitoribus villarum et castrorum.*

Nos balitores iuramus ad sancta Dei evangelia baliam nostram portare et facere bona fide sine fraude, et accipere et auferre a quolibet de nostra balia omnes denarios civium non habitantium, secundum formam Constituti senensis, et affictatorum, mezaiolorum et allodeliorum, ipsis impositis per Camerarium et Quattuor Comunis senensis, et illos denarios integre dare et assignare Quattuor predictis et non alii.

Et iuramus facere refici et reaptari pontes et fontes et vias contratarum nostrarum per totam fortiam et districtum loci in quo sumus balitores, ubicumque necesse fuerit, expensis hominum qui consueverunt tenere in expensis illius contrate, ubi predicta fierent; et faciemus fieri omnes vias, pontes et fontes qui et que continentur in Constituto Potestatis debere facere fieri, expensis hominum contrate in qua predicta fierent. Et iuramus precepta Potestatis, Iudicis, Camerarii et Quattuor; et renuntiare Potestati omnes feritas vel follias, que fient in mea balia, ad viij dies postquam facte fuerint: que omnia pro posse invenire studebimus et faciemus, omni malitia et fraude remota. Et iuramus, quod occasione nostre balie, nichil ab aliqua persona nostre terre percipiemus, vel ab aliqua alia, nisi illud quod fuerit nobis concessum a Potestate vel Camerario Comunis senensis; et equaliter tractabimus omnes homines nostre balie, ita quod qui plus potest solvere, plus solvat, secundum facultates. Et faciemus iurare omnes homines nostre balie quolibet anno plantare congruo tempore

usque xx annos xxv arbores domesticas et fructiferas; et quod non dabunt dampnum, vel guastum facient in campis, vineis et aliis rebus assidualium civium senensium. Et si sciverimus aliquem contrafacientem, Potestati vel Camerario renuntiabimus intra viij dies postquam sciverimus vel sciverit aliquis nostrûm: et hoc faciemus dici et denuntiari per ecclesias nostre contrate, die dominico, et quando hec iuramenta fiant. Et quod faciemus iurare omnes homines nostre balie, a xiiij annis usque lxx annos, observare mandata Potestatis et Camerarii et quattuor Provisorum Comunis senensis; et quod nullus eorum capiet columbas domesticas.

Item iuramus quicquid in Brevi populi senensis continetur, et quicquid Potestas et Camerarius et Quattuor eorum officio tenentur nos facere iurare; et nos balitores qui stamus iuxta stratam a Senis usque Torranerium (1), faciemus poni secchias cum catenis in puteis qui sunt iuxta stratam; ita quod peregrini transeuntes possint commode bibere de aqua dictorum puteorum.

Item, quod faciemus repleri omnes foveas que sunt in strata inter predictos confines. Et hoc de secchiis et catenis et foveis faciemus per totum mensem ianuarii.

XXXII. – *De collectoribus condempnationum et decimarum.*

Nos qui electi vel positi sumus super facto condempnationum et decimarum colligendarum, iuramus bona fide sine fraude omnes et singulas condempnationes et decimas invenire; et invenire studebimus, et eas inventas recolligemus et recolligere studebimus sine fraude, remoto odio vel precibus vel pretio vel amore aut commodo speciali alicuius vel aliquorum.

Item, ego qui sum notarius predictorum, iuro scribere omnes solutiones de predictis in libro Comunis, factas sine aliquo pretio, et predictos in officio suo fideliter adiuvare.

Insuper nos omnes, tam laici quam notarii supradicti, iuramus quod super predictis condempnationibus et decimis invenien-

(1) Torrenieri, in Val d'Asso, sulla strada che da Siena conduce a Roma, ebbe origine da' Signori di San Quirico. V'esercitò giurisdizione anche l'Abbazia di Sant'Antimo, celebre monastero di Benedettini, poi di Guglielmiti, soppresso da Pio II. Il Comune di Siena, avuta quella terra, vi edificò una rocca, che nel 1406 venivasi fortificando.

dis et colligendis stabimus assidue apud Sanctum Peregrinum vel apud palatium Potestatis, si magis Potestati vel Camerario vel Iudici Comunis placuerit; et omne studium et operam, quod et quam poterimus, sine fraude dabimus viriliter et attente, ut ipse condempnationes et decime colligantur; non faciendo inde, et specialiter de condempnationibus, alicui gratiam vel remissionem, nec terminum alicui ex inde prorogando, nisi ex causa competenti, quam videretur nobis omnibus; nisi hoc fieret de spetiali licentia Potestatis nobis data pro quolibet illorum, cui deberet terminus prorogari. Et seriatim, secundum ordinem scripture librorum, intendemus super personis, quarum notitiam habuerimus vel habere poterimus, qui aliquas decimas vel condempnationes solvere debent vel debebunt; et quicquid ad manus nostras pervenerit vel alicuius nostrûm de predictis vel eorum occasione, id in libro nostro scribemus vel scribi faciemus seriatim, sicut et qualiter ea receperimus; et exinde rectam et legalem rationem Camerario et quattuor Provisoribus Comunis reddemus; et restituemus quicquid pro Comuni exinde ad manus nostras pervenerit, quattuor diebus ante singulas kalendas cuiuslibet mensis de nostro termino sex mensium, et antea, si antea fuerimus exinde requisiti a Camerario vel quattuor Provisoribus supradictis. Et nichil in proprium usum vel utilitatem nostram convertemus, nisi id quod a Camerario et quattuor Provisoribus supradictis nobis fuerit concessum. Et quicquid Potestas vel curia nos facere iurare tenetur, occasione nostri officii, iuramus; et maxime quicquid in populi senensis Breve continetur, si illud non iuraverimus, seu ad Breve Consilii. Et tantum plus iuramus, quantum Potestas vel Camerarius seu Iudex Comunis, aut pro predictis vel eorum occasione, nobis vel alicui nostrûm preceperit, vel imposuerit; et in qualibet ebdomada faciemus nobis legi hoc Breve semel.

Item, ego notarius qui sum ad dictum officium electus, iuro non scribere in libro Comunis decimarum et condempnationum aliquid, sine presentia et mandato trium vel duorum illorum ad minus, qui ad dictum sunt officium positi vel electi.

Et nos quattuor balitores qui sumus cum dictis collectoribus deputati pro iuvando eos in predictis, iuramus assidue stare cum eis ad eorum dictum sine fraude pro dictis condepnationibus et decimis colligendis; et nichil percipiemus occasione predictorum vel pro predictis, nec exigemus; salvo quod possimus percipere

x soldos pro nostro feudo, et ij denarios pro unaquaque libra de nostra occasione recollectorum a Comuni senense quilibet nostrûm de dictis nuntiis, et non plus; et nil aliud habeamus vel habere vel percipere possimus, occasione nostri officii. Et iuramus quicquid Potestas tenetur nos facere iurare.

XXXIII. – *De custodibus de nocte usque ad squillam.*

Ego custos civitatis de nocte, iuro bona fide sine fraude ad sancta Dei evangelia, qualibet nocte a kalendis ianuarii usque ad sequentes kalendas iulii diligenter et studiose vigilare et custodire contratam, ad quam sum electus custodiendam, a trina pulsatione campane Comunis de sero, usque ad sonum squille Abbatie Sancti Donati (1), et precipue a furibus et malefactoribus et proicientibus lapides supra domos vel domum civium senensium, et aliis personis que ponunt carcamina vel aliquam rem fetidam vel turpem ad hostium alicuius civis senensis, sive ponunt aliquam scripturam que contineat in se aliquid iniuriosum; et per dictam contratam ire et stare et custodire armatus corecto vel coraczis, ceravelliera vel malliata et cultello, et etiam spiedo vel falcione vel spada vel mannarese vel macza. Et de ipsa contrata non exibo vel discedam, nec ibo in aliam, nisi contingeret me currere ad rumorem; quod facere possim et tenear quando opus fuerit sine fraude; et si quem de custodibus aliarum contratarum in mea contrata, aliter quam dictum sit, invenirem, ipsum Potestati vel Camerario Comunis assignabo et manifestabo illa die per scripturam.

Item iuro manifestare et renuntiare per scripturam Potestati vel Camerario Comunis omnes quos invenero et cognovero ire per meam contratam de nocte, a terna pulsatione campane Comunis in antea, usque ad squillam; et omnes et singulos fures et malefactores et proicientes lapides super domos, et omnes quos invenero ponere carcamina vel aliam rem turpem sive scripturam ad hostium alicuius; et si potero eos capere in personam, ipsum vel ipsos captum vel captos personaliter Potestati vel Camerario assignare et tradere.

(1) Chiamata ancora Badia Nuova. Fu eretta al cadere del secolo XI, e la tennero dapprima i Vallombrosani (1189), poi i Carmelitani scalzi (1683). Oggi è parrocchia.

Item, si invenero hostium alicuius apertum a dicta hora in antea, in die sequenti Potestati vel Camerario denuntiabo per scripturam; et neminem facientem vel conmictentem predicta, vel aliquid aliud, guidabo vel celabo de nocte scienter toto tempore huius mei officii vel balie, et neminem iniuste gravabo vel accusabo.

Item iuro quicquid Potestas vel eius officiales tenentur me facere iurare, et quicquid in Brevi populi continetur; et quicquid Potestas vel eius curia huic Brevi addiderit scrittura vel lingua, de addito tenear, et de minuto absolvar.

XXXIV. – *De custodibus a squilla in antea.*

Ego custos civitatis de nocte, iuro ad sancta Dei evangelia qualibet nocte, a pulsatione squille Abbatie Sancti Donati usque ad diem, a kalendis iulii proximis usque ad proximas kalendas ianuarii, diligenter et studiose vigilare et custodire, bona fide sine fraude, contratam ad quam sum electus custos, et precipue a furibus et malefactoribus: et per eam ire et stare armatus corecto vel coraczis et ceravelliera vel malliata, et cultello et spiedo, vel falcione vel spada vel mannarese vel macza. Et de ipsa contrata non exibo nec discedam, nec ibo ad aliam, nisi contingeret me occurrere ad rumorem; quod facere possim et debeam quando opus esset, sine fraude; et siquem de custodibus aliarum contratarum in mea, aliter quam dictum sit, invenirem, ipsum manifestabo Potestati vel Camerario Comunis illa die per scripturam. Item, si invenirem aliquem furem vel malefactorem, ipsum personaliter bona fide detinere et capere studebo, et in diem Potestati vel Camerario Comunis assignabo; et neminem furem vel malefactorem quem inveniam, celabo vel guidabo de nocte scienter, toto tempore huius mee balie; et nullum revendimentum faciam de predictis; et predicta legaliter faciam, non considerato hodio, amore, pretio vel precibus vel timore; et neminem iniuste accusabo vel gravabo. Et iuro quicquid Potestas vel eius officiales tenentur me facere iurare, et quicquid in Breve populi continetur; et quicquid Potestas vel eius curia huic Brevi addiderit, de addito tenear et de minuto absolvar. Et qualibet menso faciam mihi legi hoc Breve.

XXXV. – *De insidiatoribus custodum de nocte.*

Nos qui iuramus ad hoc Breve, iuramus ad sancta Dei evangelia diligenter et sollicite per illum terzerium in quo erimus electi, requirere omnes custodes qui custodiunt de sero usque ad squillam per quamlibet contradam; et si invenerimus aliquem dormire vel non custodire, illum vel illos, quam citius poterimus, renuntiabimus Potestati sive Camerario Comunis senensis: et hoc faciemus et facere teneamur qualibet vice qua eum vel eos inveniemus, remoto odio, amore, pretio vel precibus alicuius vel aliquorum, et omni fraude.

Item iuramus, diligentius et subtilius quam poterimus, invenire et perquirere et capere, iuxta posse nostrum, omnes et singulos latrones qui furantur de nocte, et eos non celare nec revendere nec sociare; immo socielores et illos qui eos receptant, denuntiare Potestati sive Camerario Comunis senensis quam citius poterimus. Et omnes et singulos quos invenerimus scelus sodomiticum perpetrare; et domum sive locum in quo sic invenerimus, et omnes alios quos invenerimus, preter custodes, denuntiabimus sive renuntiabimus Potestati sive Camerario Comunis senensis.

Item iuramus, subtilius et melius quam poterimus, invenire omnes ludos et biscazarias que fiunt de nocte, et in domo cuius fit; et quam citius poterimus, renuntiabimus Potestati vel Camerario Comunis senensis omnes et singulos dictos ludos et biscazarias facientes, et dominum domus in qua fuerint predicta.

Item iuramus insidiari omnibus custodibus nocturnis nostri terzerii, et supradicta per singula facere et invenire et perquirere ter in ebdomada ad minus. Item iuramus quod, quandocumque ibimus pro hoc officio exercendo sive stabimus, non comedemus vel bibemus in tabernis vel postribulis, a primo sono campane Comunis usque ad diem; nec aliquid recipiemus ab aliquo vel ab aliquibus pro hoc officio vel eius occasione per nos vel aliam personam, preter id quod concessum est nobis a curia.

Item iuramus omnia et singula que Potestas tenetur nos facere iurare, et quicquid continetur in Brevi populi, si illud non iuravimus; et si quid additum vel diminutum fuerit de predictis a

Potestate cum sua curia, de addito teneamur, et de diminuto absolvamur.

Item iuramus quod, quotienscumque invenerimus aliquem ex custodibus non custodire de nocte armatos corecto vel coraczis, illum dicemus et publicabimus secunda die Potestati vel Camerario et Quattuor; et si invenerimus aliquem ex custodibus extra suam contradam custodire vel ire vel stare, ipsum renuntiabimus Potestati sive Camerario Comunis secunda die, per scripturam, ponendo nomen et pronomen et populum unde sit.

XXXVI. – *De hominibus positis pro dampnis datis inveniendis.*

Nos electi vel positi ad ea que inferius continentur, iuramus bona fide sine fraude studiose invenire die et nocte homines et latrones dampnum in vineis et poderibus civium senensium aliisque rebus dantes; et si sciverimus vel crediderimus aliquem furtum conmictere, vel dampnum dare in predictis rebus et locis, renuntiabimus Potestati et Camerario et quattuor Provisoribus Comunis, vel duobus ex eis, cui vel quibus dampnum vel furtum datum vel factum fuerit. Et iuramus quod nullum dampnum dabimus nec aliquod furtum faciemus nec consentiemus, et quod non celabimus aliquem vel revendemus. Et quicquid Potestas tenetur nos facere [iurare], et nos iurare debemus pro nostro officio, et eius mandata, iuramus attendere et observare.

XXXVII. – *De dominis Bulgani et eorum suppositis* (1).

Ego dominus Bulgani iuro ad sancta Dei evangelia hoc officium meum bene et legaliter exercere ad honorem et utilitatem Communis senensis, remoto hodio, amore, pretio vel precibus ali-

(1) I Signori, o Rettori, della Zecca avevano un Breve speciale che a noi non è pervenuto, ma che troviamo citato come preesistente a' più antichi statuti del Comune rimastici. Infatti in quel Constituto che spesso ci accade di rammentare, sotto la rubrica: *De Brevi domini Bulgani*, si legge: *Et Breve domini Bulgani ita teneat et fiat, sicut stabat et erat* (Ivi, a c. 36). I Signori della Zecca ricevevano stipendio sol quando si batteva la moneta, e della gestione loro dovevano render conto al Camarlingo e a' Quattro del Comune. Se la moneta doveva battersi, e

cuius. Et monetam senensem tenebo et teneri faciam rectam et legalem in pondere et argento, videlicet de xl per unciam et de tribus unceis argenti per libram, ponderatam ad pondus senense, et consolatam in Bulgano; ita quod de qualibet libra extrahantur illi denarii qui sunt a quadraginta uno sursum, et illi qui sunt a triginta novem inferius; et illi qui fuerint extracti, non remictantur postea; et illi qui remanserint, consolentur. Et ad consolandum per libram ad pondus non mictantur ultra vj denarii leves et vj grossi, si aliter sine illis sex levibus et sex grossis consolari non possent: et si sine illis consolari possent, non mictantur, et data de quadraginta per unciam (*a*). Et non ero in consilio vel facto vel consentimento, quod aliquid falsitatis vel fraudis aliquo ingenio in ea conmictatur; et si cognovero aliquem in eam felloniam vel furtum vel falsitatem facere vel conmictere vel consentire, illum extra Bulganum eiciam, nec ulterius eum ibi laborare permictam: et hoc faciam si potero; sin autem, Potestati, quam primum potero, renuntiabo. Et non faciam nec tenebo aliquam societatem vel postam inter nos, vel cum aliqua alia persona vel personis, nec fieri nec teneri faciam ullo modo vel ingenio, ad bonum et purum intellectum Potestatis et Consilii Campane senensis, de argento, rame, plumbo, pulzone vel aliquo alio cambio, de quorum lucro habeam, vel habere sperem aliquod lucrum vel partem lucri; et a sociis meis dicti Bulgani, vel alio pro eis, aut ab alia persona non emam aliquod cambium vel argentum, rame, seu plumbum vel pulzonem, nisi in presentia campsorum et provaioli qui mecum steterint ad dictum officium, si sani erunt; et ab eis emam pro tanto pretio, pro quanto emerem ab aliis campsoribus vel estranea persona, vel valentia

quale e quanta, lo dichiaravano ventisette cittadini, eletti per Terzo, e le proposte loro dovevano essere approvate dal Consiglio della Campana (Ivi, a c. 36 t.). Nel secolo XIV trovasi invece che il Podestà e i Consoli della Mercanzia erano tenuti di eleggere due buoni e leali mercatanti per ogni Terzo, i quali giudicavano se moneta nuova, grossa o piccola, dovesse battersi; e al Podestà correva obbligo di mandare senz'altro ad esecuzione quanto essi reputavano che fosse da fare (*Stat. Com.*, 23, a c. 116). I conî e gli strumenti e le masserizie della Zecca dovevano rassegnarsi, quando moneta non si batteva, al Camarlingo e a' Consoli della Mercanzia.

(*a*) Così il Testo, ove crediamo essersi omessa qualche parola.

cuiuslibet predictorum: et hec faciam bona fide sine fraude, omni sophismate remoto. Et hec eadem faciam iurare scribanum meum, et campsorem qui mecum steterint pro ponderando, et provaiolum; et de hiis teneamur, nisi moneta aliis venderetur.

Item iuro, et faciam iurare predictos, nullam spaczaturam Bulgani vel fornacis vendere aut donare aut alienare aliquo modo, sed eam facere laborari et trahi ad finem pro Comuni, et omnes coinos Bulgani facere intalliari intus domum Bulgani, et non alibi.

Item iuro habere quoddam scrineum in quo reponantur omnes denarii monetati, ante quam sint consolati, vel prova aliqua sit de eis facta; in quo scrineo duas claves dissimiles poni faciam et tenebo: unam quarum tenebo ego, vel socii mei, vel emptores monete, si moneta venderetur; et aliam teneat alius qui ad hoc fuerit electus a Potestate. Et dicti denarii monetati non expendantur nec extrahantur inde, aliquo ingenio, nisi quando prova fiet; et, prova facta, extrahantur et expendantur, ut expedierit; et quamlibet provam factam de aliquo consolamento videant et sententiare teneantur unus vel duo Consulum mercatorum, vel quattuor legales campsores, utrum sit recte et legaliter facta in pondere et argento. Et dictam clavem salvabo et custodiam, omni fraude et sophismate remoto, ad bonum et purum intellectum Potestatis et Consilii senensis; et ad dandos dictos denarios non monetatos in sero presens ero, et ad consolandum.

Et permictam foretaneos vel lumbardos, qui bene sciant laborare de moneta cudenda, stare et esse in Bulgano Comunis, si fuerint boni et legales; et si aliqui Senenses iniuriati fuerint [ab] eisdem laborentibus re vel verbo, Potestati renuntiabo, et ipsos iniurantes in Bulgano stare non permictam.

Et monetam senensem grossam rectam et legalem in pondere et argento tenebo et teneri faciam, et ipsam faciam fieri de xiiij soldis per libram ad rectum pondus senense, extractis grossis ab inde infra, et extractis levibus ab inde supra, sicut pro legalitate monete melius et utilius videro et cognovero, bona fide sine fraude; et eam faciam fieri de tam puro et fino argento, quemadmodum est moneta veneticorum grossorum, vel de meliori; et ut permaneat dicta moneta secundum predictum modum, iudicetur de pondere et argento ab illis bonis hominibus qui iudicare debent monetam parvam. Et de dicta moneta grossa que in Bulgano cudetur, nullum pagamentum faciam vel fieri permictam, nisi prius

a dictis bonis hominibus fuerit iudicata et adprobata. Et dictam monetam grossam faciam cudi ad tot cippos, quot potero, sine amissione et dampno Comunis senensis, sine fraude. Et dictam monetam grossam faciam trabeccari hoc modo, quod omnes denarii grossi qui sunt magis leves quam de xv soldis et iiij denariis insursum per libram, extrahantur et fundantur; et omnes illi qui erunt a quindecim soldis ingiusum per libram, extrahantur et reactentur, ita quod sint de quindecim soldis per libram, et ita quod illi qui erunt de xv soldis et iiij denariis, et illi qui erunt de quindecim soldis, consolentur in xv soldis et ij denariis per libram. Et faciam iurare traboccatores traboccare omnes et singulos dictos denarios, et ponere eos super trabocchettum ad unum tantum simul, et proicere leves inter leves, et graves inter graves.

Item, non permictam aliquem traboccare de dictis denariis, nisi primo iuraret, ut dictum est.

Et postquam denarii dicti fuerint consolati, cum Consule mercatorum et aliis iudicatoribus monete, de quindecim soldis et ij denariis per libram, non digrossabo eos nec faciam digrossari. Et faciam iurare monetarios Bulgani non minari, vel offensionem aliquam facere per se vel per alium alicui alii monetario vel laborenti, volenti venire ad Bulganum; et si scirent aliquem contrafacere, Potestati infra tertiam diem renuntiabunt.

Et singulis quattuor mensibus, quando moneta cudetur, reddam rationem Camerario et Iudici Comunis et duobus campsoribus ad hoc sine fraude electis; et, reddita ratione, reddam et integre dabo Camerario Comunis et Quattuor, vel maiori parti eorum, totum lucrum factum in dictis quattuor mensibus; et de hoc tenear, quando Comune haberet Bulganum ad manus suas; et massaritias et coinos Bulgani non vendam nec donabo nec alienabo aliquo ingenio, quod Bulganum senense illos perdere possit ullo modo, nisi facerem de licentia Potestatis, data in camera Comunis vel Bulgano. Et si qui ex eis essent amissi vel baractati, studebo invenire et recuperare, et ad Comune et in custodiam Comunis reducam bona fide sine fraude.

Et quicquid, occasione huius officii, ad me vel alium pro me devenerit, custodiam et salvabo, et in manus Camerarii vel Quattuor integre reassignabo; et nichil inde fraudabo vel fraudari permictam, aut in proprios usus convertam vel converti faciam: excepto quod, quando moneta cudetur, possim

recipere et habere pro meo feudo x libras per annum et non plus; et minus, secundum quod serviero per mensem ad rationem: et scribanus meus tantundem et eodem modo; et provaiolus tantundem et eodem modo; et cambiator tantundem et eodem modo; et tragittator tantundem et eodem modo, et non plus. Et dicti officiales, et alii constituti et constituendi in Bulgano, teneantur supradicta et omnia alia servitia eis imposita fienda a me pro facto Bulgani, facere et exercere pro dicto feudo sive alio in antea constituendo eis; et si scribanum potero habere pro minori pretio, habebo. Et idem faciam de aliis officialibus Bulgani, et plus predictis non dabo aliquo modo; et si moneta non cudetur, nichil eis aliquo modo dabo vel dari faciam, aut eos habere permictam.

Item iuro habere meliores et subtiliores laboratores, prout umquam invenire poterimus, et habere senenses vel forenses, et specialiter intalliatores vel inconiatores, ad hoc ut moneta senensis pulcra et bene facta inveniatur. Et de moneta senense parva cudenda, et ad quot cippos et qualiter, faciam quod modo fit, vel quod Potestas mihi imposuerit ex forma Consilii Campane, totius vel maioris partis; et ita faciam et observabo, et non aliter.

Et de pondere et forma et modo monete tam grosse quam parve cudende, observabo, faciam et tenebo sicut in Constituto Potestatis continetur vel continebitur, vel sicut ordinatum et statutum fuerit et firmatum per generale Consilium Campane, non obstante aliquo capitulo huius Brevis.

Item, et si qua moneta de Tuscia mutaretur, possimus et sit licitum mutare monetam senensem, sicut placuerit Potestati et generali Consilio Campane (1). Et omnes officiales et labora-

(1) La necessità della unificazione monetaria fu assai per tempo sentita dalle città di Toscana. Il 9 agosto 1255 ambasciatori fiorentini e lucchesi esponevano nel Consiglio della Campana di Siena doversi provvedere affinchè dalle città loro si battesse moneta d'ugual peso e valore; e il Consiglio accettava la proposta, commettendo altresì al Podestà di far premure simili a' Comuni di Pisa e d'Arezzo (*Arch. di Stato, Cons. Camp.*, 5, a c. 15 t.). Lo stesso Consiglio deliberò, il 3 gennaio 1258, che la moneta nuova da farsi, grossa o piccola, fosse come la fiorentina e la pisana e le altre monete toscane; e già un mese innanzi erasi voluto conoscere se la moneta di Volterra corrispondeva nella qualità dell'argento e nel peso alla moneta di Siena (Ivi, 6, a c. 119 e 7, a c. 21). Se non che le gelosie municipali e lo spirito

tores Bulgani faciam iurare custodire res et bona que erunt in dicto Bulgano, et de eis nichil tollere vel fraudare, et omnia alia et singula que videro cum sociis meis expedire et utilia esse pro facto et quiete Bulgani et Comunis senensis. Et tenear, quolibet mense, legere hunc Brevem, vel ipsum mihi legi et exponi facere.

Item iuro quicquid Potestas tenetur me facere iurare, et quicquid continetur in Brevi populi senensis, si illud pro hoc anno non iuravi, vel si non teneor ad Brevem Consilii Campane.

XXXVIII. – *De electis super malis postis Artium.*

Nos electi super inveniendis et revidendis malis postis Artium, iuramus diligenter ter in anno, de quattuor in quattuor mensibus, invenire omnes et singulas malas postas et conventiones et ordinamenta singularum Artium scriptas et non scriptas; et si quas invenerimus, eas destrui faciemus, et mandabimus quod non renoventur, et eas ab inde observari nullatenus permictemus; et pro his, prima vice, nullam penam pati debeat. Et si postea easdem malas postas observare vel habere invenirentur, Potestati renuntiabimus, ut inde faciat sicut in Constituto continetur.

Item iuramus facere iurare omnes Rectores Artium infra eorum terminum, exceptis illis qui iuraverint et fuerint de Consilio Campane, quos de novo iurare facere non teneamur; et exceptis illis qui semel iuraverint. Ipsi tamen Rectores teneantur, dicto iuramento, manifestare et dicere nobis novos successores suos intra tertium diem post eletionem ipsorum.

Item iuramus predicta incipere revidere de mense ianuarii. Item iuramus Constituta et Brevia Artium senensium, que ad manus nostras devenerint, reddere et restituere Rectoribus Artium intra XV dies postquam ea habuerimus (1).

di rappresaglia impedirono talora i buoni effetti di questi provvedimenti. Così nel 1316 avendo alcune città di Toscana vietato il corso a certe monete senesi, il nostro Comune ordinò che le nuove monete, grosse e piccole, di qualsiasi città di Toscana non potessero spendersi nello Stato senese, fatta eccezione delle monete antiche piccole di Firenze, Pisa e Cortona, e delle altre, ugualmente piccole, che in quell'anno batterono i Fiorentini (Ivi, 88, a c. 57 t.).

(1) Del sec. XIII due soli Statuti, o Brevi, delle Arti della città esistono oggi nell'Archivio senese: quello dell'arte de' Carnaiuoli del 1288

Item, usque ad proximas kalendas ianuarii faciemus iurare artificum senensium Rectores, et Rectores mercatorum et piczicariorum, quod ipsi omnia mala pacta et conventiones et postas malas sue Artis extrahant, et penitus sine aliquo sophismate destruant, et postea non renovent, nec aliquis de illa societate, aliquo ingenio. Et si sciverint quis renovaret, Potestati patefacient, et contrariabunt pro posse ne fiat, et liberam licentiam dabunt omnibus artificibus sue Artis conquerendi apud Potestatem et Consules Placiti, si voluerint, et negotiandi et mercandi ubi et cum quibus voluerint, sine dolo et falsitate, et serviendi cui voluerint: et quod alios sequentes Rectores ita iurare facient, excepto quod crudamen et tascas cambii de foco deferre teneantur Bulgano Comunis senensis, secundum tenorem Constituti (1). Et si quis supradictorum Rectorum iuraverit ad Consilium Campane, quousque

e l'altro dell'arte di Lana del 1298, editi dal compianto cav. Filippo Luigi Polidori (Ved. *Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli* XIII e XIV; vol. I, pag. 67-384). Del sec. XIV se ne contano diciassette, tre de' quali pose in luce nei *Documenti per la Storia dell'Arte senese* il prelodato cav. Gaetano Milanesi (Tomo I, pag. 1-135). Nè mancano Statuti e Brevi de' secoli posteriori: al Collegio de' Notari appartiene il più recente, che porta la data del 1728.

(1) Nel Constituto più volte citato, il Podestà giurava di fare osservare ordinamenti a questo conformi, i quali, perchè chiariscono ciò che dal Breve è stabilito, giova che sieno riportati:

Et in eodem termino faciam iurare omnes Rectores Artium, quod per sacramentum precipient omnibus hominibus sue Artis, et per mandatum illud sine mea parabola non relaxabunt, quod non portent aliquod argentum vel cambium de foco, nec crudamen nec tascas cambii, ad alium Bulganum, nec portent nec revendant, excepto argento quod vendent campsoribus senensibus sine fraude: et hoc revideatur per dictos tres [electos super facto Bulgani], ut ita observetur et fiat. Salvo quod, si quis senensis vel foretaneus adduxerit vel adduci fecerit vel habuerit Senis argentum ad vendendum, ipse sine fraude teneatur obstendere domino Bulgani senensis; et si poterit concordari cum eo de pretio, teneatur et dare et rendere et tradere: alioquin possit ipsum vendere in civitate senense et extra, sicut ei placuerit.

Et quicumque senensis ultra dictum tenorem portaverit sive mandaverit seu vendiderit aliud crudamen sive tascas cambii vel cambium de foco vel argentum tempore quo moneta senensis cudetur, sibi auferam x libr., et postea non reddam (Const. Com., 2, a c. 36 t., e 3, a c. 42 t. e 43).

fuerit de Consilio, non cogemus ipsum de novo iurare, set per sacramentum Consilii ab eo factum, ipsum ad predicta compellemus.

Item iuramus quod illa duo capitula Constituti Potestatis (primum est: *Et super inveniendis et revidendis malis postis*, etc.; secundum est: *Et usque ad proximas kalendas ianuarii faciam* etc. (1)) habebimus et retinebimus scripta penes nos una cum isto Brevi, et secundum ea examinabimus examinandos, sicut

(1) Trascriviamo il primo dei capitoli del Constituto qui richiamati, essendoché l'altro nulla aggiunga a quanto è detto in questo medesimo §.

Et super inveniendis et revidendis malis postis et ordinamentis Artium eligam et ponam iij legales homines infra unum mensem postquam iuravero, unus quorum sit Iudex bonus et discretus et legalis; quos iurare faciam quod invenient et invenire studebunt ter in anno, de quatuor in quatuor mensibus, dictas malas postas et conventiones Artium; et si quas invenerint, eas destrui facient et observari non permictent: et hoc facient sine pena aliqua quam pati non debeant habentes malas postas. Et si postea eosdem ipsas malas postas observari vel haberi invenient dicti tres, mihi renuntiare teneantur; et eos tenear sic recitantes in malis postis in c libr. publice sententiare, et postea auferre et non reddere, et dictas malas postas publice recitare, et singulariter enarrare postas cuiuscumque Artis per ipsam condempnationem quam faciam post illam renuntiationem; et renuntiationem illorum non recusabo, quando eam mihi facere voluerint. Et hoc idem teneantur in aliis renumptiationibus sequentibus de quatuor in quatuor mensibus. Salvo quod auferam maiorem penam, x libr. videlicet, in qualibet renumptiatione sequenti post primam cuiuslibet Artis, si mihi fuerit denuntiatum a predictis tribus super hoc electis; et dictas malas postas mihi ab eis renuntiatas in toto meo termino observari non permictam, quorum iij cuilibet dabo vel dari faciam xx sol. pro suo feudo, et ipsi teneantur facere iurare tam eos quam eorum successores, quousque offitium Rectorum vel Rectoris durabit; et predicto iuramento teneantur Rectores manifestare et dicere predictis tribus, vel novis eorum successoribus, intra tertiam diem post electionem ipsorum; et teneantur predicti tres predictos Rectores et quemlibet eorum, si semel iurasset, non facere amplius iurare. Possint tamen precipere per sacramentum ita factum, et mandare et ab eis invenire de predictis malis postis et conventionibus, ut superius continetur; et quod dicti tres teneantur incipere revidere de mense ianuarii; et predicti sint alii quam Pretores Comunis senensis, non obstante aliquo capitulo Constituti. Et ego Potestas tenear in predictis intendere ad inquisitionem predictorum trium, et cum eisdem revidere Const. Com., 2, a c. 39t.

tenemur et facere debemus. Et possimus percipere a Comuni quilibet nostrûm lx soldos pro suo feudo et non plus, occasione huius officii, ab aliqua persona, ullo modo. Et quicquid Potestas tenetur nos facere iurare, et eius mandata, et nos iurare debemus pro nostro officio, iuramus facere, attendere et observare, si non sumus de Consilio Campane.

XXXIX. – *De custodibus Campi fori* (1) *post Sanctum Paulum.*

Nos custodes Campi fori post Sanctum Paulum iuramus diligenter invenire et facere ea que inferius continentur, non considerato hodio, amore, pretio vel precibus alicuius vel aliquorum; et si invenerimus aliquem qui prohiciat putredinem in dictum Campum, denuntiabimus ipsum Potestati infra triduum puniendum, ut in Constituto continetur.

Item, si quis civis senensis maior xiiij annis deposuerit superfluum pondus corporis sui in dicto Campo, renuntiabimus et ma-

(1) Così chiamavasi la nostra celebre piazza, detta poi il *Campo*, e con tale appellazione ricordata dall'Alighieri (Inf. c. XI): celebre pei palazzi che la circondano, per la stessa sua forma e per quegli spettacoli che oggi, non meno che ne' più antichi tempi, vi richiamano gente moltissima del paese e di fuori. Sorge in essa il palazzo del Comune, compiuto circa il 1310, con quella torre snella e ardita che volgarmente conoscesi col nome di *Torre del Mangia*, ed è tenuta per una delle più belle torri d'Italia. Ornamento alla piazza è anche la Fonte Gaia, scultura pregevole di Giacomo della Quercia: la quale, ridotta al presente in misero stato, sarà tra breve restituita al suo primo essere per opera di un egregio scultore, nostro concittadino. All'esordire del sec. XVI ebbero i Senesi l'idea di circondare di portici questa piazza; e tra i *Documenti per la storia dell'Arte senese* editi dal cav. Gaetano Milanesi, è riportata una deliberazione a ciò relativa del Magistrato di Balia dell'anno 1508, insieme con altre due del 1547: tanto nelle cattive idee insistono gli uomini! Par certo che i danari facesser difetto, e per buona ventura quelle deliberazioni non ebbero seguito.

La chiesa di San Paolo qui ricordata, fu anticamente una delle parrocchie della città. Ma quando la repubblica volle inalzare pe' Consoli di Mercanzia un condegno edifizio (1308), quella chiesa venne demolita, e dopo un secolo e più, ivi si eresse la *Loggia di Mercanzia*, condotta a fine nel 1417, non ultimo fra i migliori monumenti di Siena.

nifestabimus puniendum, ut in Constituto continetur. Et idem observabimus de via qua itur in Vallem Montonis (1), inter domum Comunis et domum filiorum Venture Arzocchi, ibi quantum extenditur dicta domus Comunis; et hoc plus, si quis minxerit ibi.

Item, si quis aliquam bestiam scorticaverit vel occiderit vel strinaverit, vel ventres vel intestina vel sanguinem bestiarum vel ossa prohici seu teneri in illa contrata in qua carnes venduntur, vel occiderit vel strinaverit vel scorticaverit in Campo post Sanctum Paulum, vel in via publica Comunis intra civitatem, Potestati renuntiabo puniendum, ut in Constituto continetur.

Item, Campum fori faciemus sgombarari et sgombaratum teneri de petris et mactonibus et lignamine, salvo quod dicitur de volentibus murare circa Campum, et de cerchiis ibi tenendis, et de letamine carnaiolorum ad certum tempus, ut in Constituto continetur. Sed nullam suczuram ventrium bestiarum vel aliam ibi prohici permictemus: et si quis contra predicta vel aliquid predictorum fecerit, diligenter et studiose intendemus, et providemus quantum subtilius et sagatius poterimus, et Potestati denuntiabimus puniendum, ut in Constituto continetur.

Item, omnes fossas et fossarellas que sunt in dicto Campo, faciemus repleri et explanari; et omnes vias que emictunt in dictum Campum, aptari; et non permictemus quod aliquis ponat vel prohiciat terram in dicto Campo ultra unam salmam: salvo quod dicitur in Constituto de illis qui habent domos circa Campum, si vellent fundare vel hedificare; qui possint ibi tenere terram et lapides inde ad mensem. Et non permictemus in eo aliquod cavamentum vel fossam fieri, exceptis fossarellis factis ab artificibus. Et similiter non permictemus quod aliquod corium excarnetur vel expiletur in eo, vel suczura aliqua prohiciatur ab hominibus circumadstantibus, vel aliqua interiora bestiarum; et terram posticciam in dicto Campo faciemus explanari, ut videbitur expedire. Et si quis contrafecerit, Potestati infra tertium diem denuntiabimus puniendum, ut in Constituto continetur.

1 Val di Montone chiamasi anch'oggi una contrada della città, posta non lungi dalla porta Nuova o Romana, e in antico più popolata che non al presente. Ma sarebbe difficile oramai ritrovare la casa che tosto appresso si cita de' figli di Ventura Arzocchi.

Item, quod a porta Camollie usque ad portam Sancti Mauricii recta linea per stratam, et per viam usque ad portam de Stallereggi recta linea, non permictemus poni vel stare aut fieri facere super stratam vel viam vel prope eam canniccios vel vimes vel sextoria: et hoc idem servabimus et faciemus circa Campum fori et in omnibus viis publicis civitatis Senarum. Et si quis contrafecerit, Potestati renuntiabimus infra tertiam diem puniendum, ut in Constituto continetur. Et quicquid Potestas tenetur nos facere iurare et eius mandata, iuramus, et quicquid in Brevi populi continetur.

XL. – *De illis qui debent invenire debitores qui debent solvere datium, quousque solverent debitum creditoribus suis.*

Nos tres electi et positi super his que inferius continentur, videlicet unus per terzerium, iuramus intendere diligenter super illis debitoribus qui solvere datium tenebantur, quousque satisfacient creditoribus suis, secundum formam allibramenti libre (1);

(1) *Libra*, o *Lira*, chiamarono i Senesi la descrizione de' possessi de' cittadini: onde le voci *allibrare* e *allibramentum*, e i cittadini *allibrati* e *non allibrati*, cioè sopportanti, o no, le gravezze. Asseriscono gli storici nostri che la *Lira* fu posta in Siena la prima volta nel 1201, cioè poco appresso la istituzione dell'ufficio del Podestà. Ma i registri che ne abbiamo non vanno oltre il 1315; di modo che non c'è dato conoscere quale e quanta fosse la ricchezza denunziata dai cittadini nel secolo XIII. Durante il quale sappiamo che la *Lira* fu rinnovata due volte: nel 1242, a tempo del Podestà Alberto da Canale; e nel 1257, essendo Podestà Uberto da Mandello. Bensì il più antico Constituto del Comune ricorda un dazio, *impositum de allibramento civium*, a tempo del Podestà Alberto da Montauto, vale a dire nel 1229. Anche per la *Lira* erasi compilato un Breve speciale, a noi ignoto, che determinava come dovessero allibrarsi non tanto i cittadini senesi, quanto i cittadini *silvestres* e i *villani*. Il rinnovamento della *Lira*, cioè della descrizione de' beni, non poteva essere ordinato che dal Consiglio della Campana, dove il Podestà, ne' primi quindici giorni del suo ufficio, doveva proporre *de Libra nova facienda in civitate et comitatu senense, et quomodo et qualiter Libra fiat de novo*, etc. *Const. Com.*, 2, a c. 29 t. E poichè al pagamento delle imposte ogni cittadino era tenuto ugualmente, così tutti avevano l'obbligo di farsi allibrare; e i contravventori non erano considerati come cittadini, nè i beni loro protetti, nè privilegi che

ut si apparuerit vel constiterit per publica instrumenta suis creditoribus satisfactum aut redditum instrumentum debiti cancellatum, pro illo debito soluto nullum datium olim solvere compellantur, et de illorum debitorum libra tantum minuatur et minui faciemus. Et quicquid Potestas tenetur nos facere iurare, iuramus attendere et observare.

XLI. - *De custodibus mercati post Sanctum Paulum.*

Nos electi et positi pro custodia mercati post Sanctum Paulum, iuramus bona fide sine fraude custodire et salvare mercatum et res ibi existentes in die sabbati, et neminem iniuste accusare. Et si invenerimus aliquem vel aliquos facientem vel facientes furtum vel furta, teneamur Potestati renuntiare infra tertiam diem, et furem capere et tenere, medietate pene que continetur in Constituto de furtis nobis danda a Comuni.

Item iuramus nos dicti duo diligenter invenire et investigare ne aliquis aliquem ludum biscazarie, et presertim guerminelle et polvarelle (a), ibi faciant dicta die; et si aliquem invenerimus contrafacientem, teneamur Potestati renuntiare dictam personam que contrafecerit, in xx soldos puniendam, vel exbanniendam, sicut videbitur Potestati. Et quicquid Potestas nos facere iurare tenetur, et quicquid in Brevi populi continetur, iuramus.

XLII. - *De collectoribus datii veteris, et allibratoribus civium non allibratorum tempore Alberti de Canale* (1).

Nos tres qui electi sumus super his que inferius continentur pro Comuni senense, iuramus bona fide sine fraude diligenter et stu-

avessero, erano rispettati dal Comune. Dei componenti qualche consorteria *consortes alicuius turris et palatii* doveva ciascuno pagare l'imposta *pro parte spetialiter allibrata*; e dall'imposta giudicavasi, bisognando, la quota ad ognuno de' consorti spettante nel possesso comune. Alla *Lira* presiedevano tre cittadini e un notaro, eletti dal Podestà (*Const. Com.*, 2; e *Stat. Com.*, 3, *Dist.* 1.ª, *passim*).

(a) *Biscazaria* e *Polvarella* sono voci registrate nel Glossario del Du Cange al quale rimandiamo i lettori.

(1) Alberto da Canale, già ricordato, fu podestà di Siena dal gennaio al dicembre del 1242.

diose invenire totum illud datium quod restat ad solvendum a tempore incepte guerre usquemodo (1), de allibramento civium senensium et illorum qui se supposuerunt ad libram Comunis senensis; et, eo invento, virtuose colligemus et colligi faciemus quocumque modo melius potuerimus. Et totum suprascriptum datium colligemus vel colligi faciemus et collectum habebimus, sine guidardone aliquo vel usura, per totum proximum mensem februarii. Et teneamur quolibet mense renuntiare in Consilio Campane quantum de dicto datio colligemus, et personas que ipsum datium non solverint vel adhuc solvere tenentur. Et hec locum habeant tam de datio pro muris et fossis et carbonariis colligendo, quam de quovis alio imposito et nondum soluto.

Item iuramus intendere diligenter et inquirere studiose, prout melius poterimus, sine fraude omnes et singulos cives silvestres, qui non fuerint allibrati in allibramento facto tempore Alberti de Canale, olim senensis Potestatis, vel postea, dicendo et manifestando singulariter bona sua et nomina, secundum formam Brevis allibramenti predicti. Et illos iurare faciemus et examinabimus diligenter, secundum tenorem predicti Brevis, et allibrabimus; et illos sic allibratos scribi faciemus per notarium nostrum in libro allibramenti Comunis per contratas, sicut melius viderit expedire. Et idem facere teneamur de his, qui post allibramentum inveniun-

(1) Nel Constituto del Comune, dove fu riportato per intero questo §, è detto: *a tempore incepte guerre, que olim fuit inter Senenses et Florentinos, usquemodo*. Per cagione di Montepulciano i Senesi ruppero la pace a' Fiorentini nel 1229, nel qual anno fu imposto un dazio, come avvertimmo, dal podestà Alberto da Montauto. La guerra continuò fino al 1235 con varia fortuna; tanto che se i Senesi ebbero per forza d'arme Montepulciano, i Fiorentini assediarono la città, benchè senza frutto, e ne guastarono fieramente il contado, standovi in oste circa a due mesi. Alle necessità della guerra fu provveduto con dazi continui, e gli statuti ricordano quelli imposti nel 1231 dal podestà Ugo di Lupo, e nel 1232 dal podestà Gherardo di Rangone da Modena. Per sì frequenti gravezze molti cittadini rimasero debitori al Comune anche qualche anno dopo che fu fermata la pace tra Siena e Firenze; e contro essi il rigore delle leggi venne crescendo, poichè in processo di tempo si trovano astretti a pagare non solamente *ipsum datium integre*, ma eziandio *cum illo guidardone et usura, quod et quam dare tenentur et debent Comuni senensi* (Const. Com. 2, a c. 27 t. e 28 r.).

tur habitare Senis cum familia et massaritia sua, et non fuerint allibrati in allibramento dicto.

Et alias libras factas de aliquibus dictarum personarum faciemus tolli, ita quod per hunc librum et non per illos datium solvere teneantur; exceptis de hoc capitulo civibus venientibus de contratis seu terris extra comitatum senensem, qui debent allibrari in C libris, secundum formam Constituti. Et iuramus quicquid Potestas tenetur nos facere iurare, et quicquid in Brevi populi continetur.

XLIII. – *De electis super sconciamento equorum.*

Nos tres electi pro Comuni senense super sconciamento equorum providendo, iuramus bona fide sine fraude, non considerato odio vel amore, pretio vel precibus alicuius vel aliquorum, aut commodo speciali, providere adtente super sconciamento equorum prestatorum ad vecturam tam pro Comuni, quam pro quolibet senense, ita pro locatione sicut pro conductione: et quod viderimus laudandum super sconciamento, laudabimus et dicemus nos tres vel duo nostrûm vel unus de voluntate partium. Salvo quod in sconciamento facto pro Comuni vel occasione Comunis non possimus dicere vel laudare, nisi duo nostrûm essent simul, non obstante aliquo ordinamento quod vecturales haberent vel habeant super facto equorum prestandorum ad vecturam; et nil aliud percipiemus nos vel alius pro nobis a Comuni vel a locatore vel conductore pro decima vel aliquo alio modo, exceptis xx sol. de feudo pro quolibet nostrûm a Comuni. Et iuramus quicquid Potestas tenetur nos facere iurare, et quicquid in Brevi populi continetur, si illud non iuravimus.

XLIV. – *De electis super facto equorum et aliarum bestiarum que prestantur ad vecturam.*

Nos electi super facto equorum et aliarum bestiarum que dantur ad vecturam, iuramus bona fide sine fraude intendere et providere et modum ponere super ronzinis et asinis et aliis bestiis que prestantur ad vecturam, et super eorum mendis et vecturis, tempore pacis et tempore guerre, et de compellendis illis qui ea habent prestare illis personis, quibus videbimus utilius pro Co-

muni, venientibus in exercitum vel cavalcatam Comunis senensis. Et iuramus quicquid Potestas tenetur nos facere iurare, et quicquid in Brevi populi continetur, si illud non iuravimus (*a*).

XLV. – *De electis ut vie et fosse et carbonarie conserventur illese*

Nos sex electi ad omnia ea et singula facienda que inferius continentur, iuramus intendere diligenter qualiter fossi et carbonarie et vie facte vel fiende circa fossos extra civitatem, conserventur inlese, et quod non occupentur vel super apprehendantur; et si occuparentur vel dissiparentur, faciemus eas reaptari, expensis illius qui super apprehenderit vel dissipaverit; alia vero faciemus expensis Comunis. Et generaliter omnia facere teneamur, que ad utilitatem et conservationem predictorum debeant pertinere, et predicta videre, et circuire civitatem singulis mensibus, duabus vicibus ad minus. Et iuramus predicta facere bona fide sine fraude, non considerato odio vel amore, pretio vel precibus alicuius vel aliquorum, aut commodo speciali; et quicquid super predictis faciendis et complendis viderimus utilius pro Comuni. Et iuramus quod, si que vie circa fossos et carbonarias sunt in aliquo loco exterminate, faciemus eas terminari per totum mensem decembris, et omnia lignamina et lapides posita in dictis viis elevari. Et iuramus quicquid Potestas tenetur nos facere iurare, et quicquid in Brevi populi continetur, si illud non iuravimus.

XLVI. – *De custodibus hedificiorum* (*b*) *Comunis senensis.*

Nos tres electi pro Comuni senensi super his que inferius continentur, iuramus bona fide sine fraude salvare, custodire et guardare et invenire omnia et singula hedificia Comunis senensis, silicet trabuccos et manganos et manganellas, ita quod non dissipentur vel perdantur, sed custodiantur et salventur ad utilitatem Comunis senensis. Et si predicta hedificia reparatione

(a) Correggemmo il testo che pone, come a noi sembra, erroneamente: *iuramus.* (b) « *Nomen commune*, dice il Du Cange, *quo significatur machina bellica lignea, in modum excelsioris turris extructa*, etc. » Ved. alla voce *Aedificium*. Qui peraltro significa istrumenti da guerra in genere: *machina bellica*.

vel refectione indiguerint, teneamur intra duos menses post quam iuramentum habuerimus, predicta facere, vel fieri facere, silicet reparari vel refici, datis nobis expensis a Camerario Comunis et Quattuor pro predictis fiendis. Et iuramus quicquid Potestas tenetur nos facere iurare, nullo excepto, et quicquid in Brevi populi continetur, si illud non iuravimus.

XLVII. – *De tribus electis super fontibus inveniendis et construendis extra civitatem ad duo miliaria.*

Nos tres electi pro Comuni senense super his que inferius continentur, iuramus bona fide sine fraude sollicite et diligenter intendere et providere et stare a duobus miliariis infra prope civitatem Senarum super fieri faciendo omnes fontes necessarios per dicta loca, ad inquisitionem duorum vel plurium hominum illius contrate de dictis locis. Et eligemus vel eligi faciemus duos homines illius contrate in qua fieri fons petetur, et ipsos iurare faciemus fontem facere vel fieri facere, non tollendo alicui terram contra suum velle, expensis hominum contrate in qua fons fiet, et aliorum qui habent ibi facere.

XLVIII. – *De tribus electis super facto viarum ad duo miliaria*

Nos tres, quorum unus est notarius, electi super facto viarum usque ad duo miliaria extra civitatem et burgos, iuramus quod omnes vias publicas, si dissipate vel super apprehense vel clause fuerint, faciemus reaptari et exclaudi ad dictum sex vel plurium legalium virorum qui habent facere in contrata illa, et reddi, expensis possessoris, intra mensem postquam inde fuerimus requisiti ab aliquo homine qui habeat facere in illa contrata, ad quam itur per viam illam; et hoc faciemus fieri expensis illorum qui habent [facere] (a) in illa contrata, et illas vias postea in toto nostro termino claudi vel dissipari vel super apprehendi non permictemus; et illas expensas inter illos distribuemus solvendas, sicut

(a) *Facere* ci parve omesso dall amanuense, e fu perciò supplito da noi.

umquam melius poterimus, non considerato odio, amore, pretio vel precibus alicuius vel aliquorum.

Et specialiter faciemus reaptari viam a porta Fontis Brandi usque ad molendinum Stephani Guidi Corbizi, ubi est dissipata et opus fuerit, expensis illorum qui habent facere iuxta illam, ex una parte et ex alia, et aliorum de illa contrata, quibus est utilis dicta via.

Item intendemus et providebimus ne fosse ingrottate iuxta vias predictas fiant, et que facte sunt, repleri faciemus, ita quod homines et bestie transeuntes per vias de die vel nocte non possint dicta occasione dampnificari; et ei qui super apprehenderit vel contrafecerit, X sol. pro pena tollantur, secundum formam Constituti, exceptis fossatis his qui fuerint facti pro munitione fontium civitatis Senarum; et, ista occasione, nihil possimus a Comuni percipere, nec aliquid in proprios usus convertemus.

Item, quod quicumque super apprehenderit vel occupaverit viam Comunis, vel iuxta vias foderit contra tenorem Constituti, Potestati infra octo dies denuntiabimus puniendum, sicut in Constituto continetur. Et iuramus quicquid Potestas tenetur nos facere iurare, et quicquid in Brevi populi continetur, si illud non iuravimus, vel si non sumus de Consilio Campane.

XLIX. – *De tribus forestariis Silve de Lacu* (1).

Nos tres qui electi sumus forestarii Silve de Lacu in Consilio Campane, habentes singuli valentia quingentas libras, iuramus

(1) Questa selva, anticamente detta anche di *Fultignano*, distendesi sul fianco orientale del Monte Maggio, a cinque miglia da Siena. Il lago che poi le diè nome, provvidamente disseccato al cadere del secolo XVIII, copriva la valle sottostante, pianura fertilissima oggi, e ricca di belle coltivazioni. Appartenne questa selva al Comune fin dai primordi del secolo XIII, e da esso fu in parte concessa a titolo di enfiteusi a certi Eremiti, che ivi vivevano seguitando la regola di San Benedetto, cambiata nel 1387 in quella di sant'Agostino: i quali vi eressero quel celebre convento di Lecceto, onde tolse nome la Congregazione degli Eremiti Agostiniani. Anteriormente al Comune, vi possedette la illustre famiglia de'l'Ardenghesca, siccome appare da una carta del 1123. Anche di altri antichi possessori si trova memoria; e ci giova, stante la sua brevità, addurre il seguente documento, da noi

quod bona fide sine fraude Silvam et fenum de Lacu et bladam circa Silvam custodiemus, et quod ibimus equites ad dictam Silvam, pro ea custodienda, bis in qualibet ebdomada. Et quemcumque invenerimus in dicta Silva cedentem, et etiam illum cuius bestias in dicta Silva invenerimus, preter quando irent bibitum ad Lacum, quolibet sabbato, Camerario Comunis senensis renuntiabimus: quos studebimus invenire diligenter sine fraude.

Item non bibemus neque manducabimus de alieno, nisi emerimus; et occasione huius nostri officii, nichil in proprios usus convertemus, nisi sicut et quantum in Constituto Potestatis continetur. Et iuramus observare, facere et tenere ea omnia et singula que continebuntur in Brevi, quem nobis Potestas vel Iudex Comunis dederit pro dicta Silva custodienda. Et specialiter teneamur facere nobis scribi et exemplari illa sex capitula Constituti de Silva, que sunt in tertia distinctione Constituti Potestatis, videlicet: *Et iuro quod a kalendis ianuarii in antea, toto meo termino, aliqua ligna, viridia seu sicca*, etc. Et capitulum: *Et quicumque studiose miserit ignem in dictam silvam*, etc. Et capitulum: *Et intra unum mensem a*

trovato nell'Istrumentario del Comune, detto il *Caleffo Vecchio*, a carte 64 tergo.

Anno Domini millesimo ducentesimo X I, die vii kal. iulii, indictione quartadecima. Ego Chiannis Brucarai refuto et restituo tibi domino Magnesolo Potestati senensi, recipienti nomine eiusdem Comunis, omnem possessionem et omnem tenutam quam habeo de Silva de Lacu, et de lacu et bosco eiusdem Silve, et de eius vel eorum pertinentiis; et liceat tibi, nomine eiusdem Comunis, illam tenutam et possessionem quamcumque inde habeo, accipere et accipi facere tua auctoritate: et, ut statim possideas nomine Comunis senensis eam, me tuo nomine pro Comuni senense possidere constituo, ad utilitatem eiusdem, et nec quod aliqua possessio pro me inde mihi remaneat. Et remitto et refuto tibi recipienti nomine dicti Comunis, et do et cedo et mando omne ius et actionem mihi quesitam de predicta vel pro dicta tenuta ab illo tempore quo fuistis Potestas senensis huc usque. Et promicto vobis qui recipitis pro Comuni senense, quod neque vobis nec alicui pro Comuni senense, faciam inde litem aliquam vel controversiam toto tempore vestre potestarie que durat usque proximas kal. ianuarii. Et iuro, tactis sacrosantis evangeliis, quod dictum ius et tenutam alteri non dedi nec in alium transtuli. – Actum Senis, coram Guidone Grigorii, Salvano Tolosani, Ildibrandino Ciuccioli camerario Potestatis, Gianni Gallerani et Ranuccio Giezzolini, testibus rogatis. – Ego Cristophanus, iudex et notarius, quod supra continetur, scripsi rogatus.

principio mei dominatus faciam iurare omnes homines a xiiij annis supra, habitantes circa Silvam, etc. Et capitulum: *Et per illa loca*, etc. Et capitulum: *Et in Lacu de Silva*, etc. Et capitulum: *Et fenum et herbam in Silva de Lacu*, etc. (1); et ea omnia et singula habebimus penes nos vel unus ex nobis, et sepe sepius legemus,

(1) Trascriviamo questi diversi capitoli come si trovano ne' più antichi Statuti rimastici, nei quali peraltro non fu riportato quello che, secondo appare dal nostro Breve, cominciava colle parole: *Et per illa loca*, etc.

De Silva Lacus resperata non concedenda; et de pena statuta pro bestiis ibi inventis.

Et iuro a kalendis ianuarii in antea, in toto meo termino, quod non permictam aliquam ligna viridia seu siccha cedi de Silva de Lacu in risperata; et quotiens aliquis inciderit vel incidi fecerit vel fregerit aut schiantaverit, studiose in ea, tunc et penam xl sol. auferam et tolli faciam, si totam tollere potero, quotiens contrafactum fuerit: alioquin tollam quod potero. Sed si non potero, aufferam sibi penam pro meo arbitrio, et ipsum puniam; et pro qualibet bestia que fuerit inventa in dicta Silva, xii denarios ei cujus fuerit bestia, tollam quotiescumque inventa fuerit, et tantumdem pro unaquaque bestia tollam, nisi biberent ad Lacum: et predictas penas postea non reddam nec reddi faciam. Et mictam tres foresterios, assiduos cives senenses, in ipsa Silva, prout retro de his in alio capitulo continetur; et eos iurare faciam quod bona fide sine fraude dictam Silvam et fenum et bladam circa Silvam custodient: et quemcumque invenerint in dicta Silva cedentem, et illum cuius bestias invenerint, preter quando irent bibitum ad Lacum, quolibet sabbato, renumptient Camerario Comunis Senarum; et quod non biberent nec manducabant de alieno, nisi emerent. Et unicuique eorum dabo x soldos et non plus, et bladam quam solebant tollere forestarii, non tollatur hominibus qui eam dabant vel dare solebant; et nullus, nec etiam Potestas nec Iudex nec Capitaneus nec aliquis alius pro eis, vel aliquo eorum mandato, possit incidere vel incidi facere per se vel per alium intra Silvam de Lacu, ante quam prese que mictetur ad manus, gridetur. Et quod nulla persona possit facere vel coadunare aliquam catastam lignorum Silve de Lacu in Silva dicta vel circa Silvam vel prope Silvam in aliquo loco, nec etiam extra civitatem Senarum; et quod nulla persona ultra duas salmas, cum uno somario vel ronzino vel equo vel mulo vel aliqua bestia, possit extraère de dicta Silva per diem. Et qui contrafecerit, puniatur pro qualibet vice in xxv libris; et de predictis vel aliquo predictorum non possit pena Consilium Campane, nec Consilium Campane possit aliquam absolutionem facere. Et Potestas iuret sic per singula observare et facere observa-

vel nobis legi faciemus. Et que continentur in eis, faciemus et observabimus, pro bono et utilitate dicte Silve et Comunis senensis. Et iuramus mandata Potestatis, si non sumus de Consilio, et quicquid Potestas tenetur nos facere iurare.

ri; et de predictis faciat publice bampnum micti per civitatem, et quandocumque presa que ad manus mictetur, gridabitur.

De pena mictentis ignem in Silvam.

Et quicumque studiose miserit ignem in dictam Silvam vel extra Silvam ut Silva comburatur, l libr. sibi auferam, si potero, vel dampnum l libr. in suis rebus dabo, si potero; et ipsum nec in civitate nec in comitatu civitatis habitare permictam, et per civitatem et villas circa Silvam ipsum faciam exbampniri, et eum non rebampniam, nisi Comuni solverit l libr.; et per unamquamque villam circa Silvam mictam tres exploratores qui non possint nec debeant aliquid recipere pro victualibus vel vettura, vel aliquo alio modo ab aliquo forestaneo morante circa dictam Silvam: qui predictas personas incidentes in Silvam vel asportantes ligna vel focum mictentes, studeant sollicite invenire, et eum mihi renuntiabunt. Et si catastas de lignis invenerint circa Silvam vel extra civitatem, comburent eas. Et eos hec iurare faciam sicut melius videro expedire, et exploratori vel exploratoribus, qui mihi dictas personas denuntiaverint, dabo tertiam partem pene quam inde auferam.

Quod iurent qui stant prope Silvam Lacus.

Et in unum mensem a principio mei dominatus faciam iurare omnes homines a xiiij annis supra, habitantes circa Silvam usque Suveram et usque Suvicille et usque Stecchium et usque Tressam et usque Martianum et usque Stratam, et a Tressa usque Porchianum, et a Tressa usque ad partem civitatis, quod ipsi non cedant nec cedi faciant in Silva de Lacu per se vel per aliquem de sua domo. Et si sciverint aliquem ita cedentem per diem vel noctem, mihi renuntiabunt. Et hec teneat de consulatu in consulatum, et potestate in potestatem ab hodie ad x annos, quod est MCCLXX. De hoc sacramento prestando excipiantur presbiteri et clerici. Et hec fieri faciam per illos foresterios qui eligi debent, prout in capitulo retro continetur.

De pena piscantium in Lacu Silve.

Et in Lacu de Silva piscari non permictam toto meo termino, et si quis contrafecerit, tunc xl sold. sibi auferam quotiens contrafecerit et ibi piscatus fuerit. Et faciam iurare forestarios de Silva Lacus, quod diligenter et subtiliter invenient et inquirent omnem et quemlibet clericum volentem in predictum pelagum piscare; et si invenerint, teneantur dicti forestarii rumpere et frangere tramallium et quadam, et rete et omne argumentum cum quo

L. – *De Sindico vel Actore de Sciano* (1).

Ego Sindicus vel Actor. vel Procurator de Sciano, iuro quod de omnibus acquistis et redditibus et fructibus et pensionibus debitis Comuni senensi reddam rationem in Consilio Campane per totum mensem novembris; et, reddita ratione, restituam et dabo in manus Camerarii Comunis. Et de acquriendis, de bannis sive de placitis vel aliunde, reddam similiter rationem Camerario et Quattuor, octo diebus ante kalendas ianuarii; et, reddita ratione, reddam et dabo dictis personis quicquid ad manus meas vel alterius pro me devenerit, occasione mee balie; et hec omnia faciam

piscatur: ita minuatim, quod ab inde in antea non possit cum eo piscari, et Potestati renumptiare postea teneantur qualiter et quomodo fecerint.

De feno custodiendo circa Silvam, et vendendo.

Et fenum et herbam in Silva de Lacu, quod et que erit circa Silvam, faciam custodiri per bonos forestarios, et illud fenum faciam vendi quam plus potero sine fraude: et id faciam bis per civitatem preconizari, et pretium ad manus Camerarii aduci. Et quicumque dictum fenum et herbam furatus fuerit, aut furtum subripi fecerit, auferam c sol. pro qualibet vice (*Const. Com.*, 2, *a c.* 102 *e* 103; *Stat. Com.*, 3, *a c.* 100 *e* 101).

(1) Sciano, o Asciano, in Val d'Ombrone, a 15 miglia da Siena, possedettero anticamente i conti Scialenghi, onde derivarono le illustri prosapie dei Manenti, dei Cacciaconti e dei Cacciaguerra, i quali ultimi specialmente tennero quel castello. Il Comune di Siena ne venne in possesso poco alla volta e per donazioni e per compre. Infatti con atto del 15 settembre 1168 Aldibrando del fu conte Cacciaguerra, *consensu Guille comitisse iugalis*, donò a quel Comune le ragioni che aveva in Sciano, essendo Consoli in Siena Ormanno Scorcialupi, Matusale Lambertini, Macone, Dono e Caulo Cardini e Berlinghiero (*Caleffo Vecchio*, a c. 7 t.). A' 27 aprile del 1212, i conti Ubertino e Gualfredo di Ubertino venderono a' Senesi la parte che avevano nel castello di Sciano pel prezzo di duemila lire di denari senesi (Ivi, a c. 84); e di siffatta compra, e dei conti che venderono al Comune è menzione ancora in questo § del Breve. Non molto dopo, il castello di Sciano passò del tutto in potestà de' Senesi, e assai danni e guasti ebbe a patire per parte dei Fiorentini nel 1234, nell'occasione della guerra che avevano coi Senesi, e della quale innanzi parlammo.

meis propriis expensis, et nichil plus exigere possim, preter C sol. quos habebo pro meo feudo. Et si aliquid de iure Comunis teneretur vel difforziaretur mihi, illud in Consilio publice renuntiabo.

Et, iuxta consilium quinque Iudicum, agam et expediam et defendam omnia et singula bona acquisita sive acquistata ab Ubertino et Gualfredo Ubertini Biczarre in Sciano et curte et districtu et pertinentiis eorum; et omnia et singula a quolibet possessore sive detentore exigam et agam et excipiam; et omnia et singula servitia et obsequia et redditus qui Comuni senensi debentur, ratione illius acquisti vel alio modo, subtiliter inveniam et invenire studebo, et inventa in scriptis redigi faciam. Et iuro quicquid continetur in Brevi populi, si non sum de Consilio; et quicquid Potestas tenetur me facere iurare.

LI. – *De Castaldo de Sciano.*

Ego qui sum electus a Potestate senense novus Castaldus de Sciano, iuro quod inveniam et invenire studebo rationes Comunis senensis, ut in superiori Brevi de Sindico continetur; et eas inventas dabo et reddam superiori Sindico vel Actori. Et iuro quod quicquid dedero, vel alius pro me dederit, dicto Sindico vel Actori, et quicquid ad eundem Sindicum devenerit occasione mei officii, denuntiabo Camerario Comunis senensis per scripturam. Et iuro mandata Potestatis senensis, et quicquid ipse tenetur facere me iurare, attendere et observare.

LII. – *De electis super facto mactonum.*

Nos electi super facto mactonum iuramus attente et diligenter invenire si aliquis vel aliqui senenses vendiderit vel revendiderit miliarium mactonum ultra XXVI soldos, vel vendi vel revendi fecerit, salva expensa quam fecit pro recatura, bona fide sine fraude; et renuntiare Potestati ut puniatur secundum formam capituli Constituti.

Item iuramus intendere et facere bona fide sine fraude taliter, quod mactones per unamquamque fornacem boni et bene pleni fient, sicut in Constituto continetur; et eo tempore quo

mactones per unamquamque fornacem fient, providere. Et si apud aliquam fornacem invenerimus vel invenire poterimus mactones non ita bonos, et non illius scede sicut in Constituto continetur, penas quae in Constituto continentur, illi apud quem inventi fuerint, auferremus, et ad Comune senense, silicet quattuor Provisoribus Comunis senensis, reducemus, et nullo ingenio reddemus.

Item faciemus iurare assiduos portitores, qui pro pretio portant per totum mensem ianuarii, ut ea que portaverint, legaliter portabunt ita pro parte emptoris, sicut venditoris; et quod non deferrent mactones biscottos studiose, nisi fuerit de voluntate contrahentium; et quod si sciverint aliquem vel aliquos vendere miliarium mactonum, vel aliquem contractum inde facere ultra tenorem Constituti, aut ultra id quod in Constituto continetur, Potestati vel Camerario manifestabunt quam citius poterunt, sine fraude: et quod quilibet portitor senensis ducet duas bestias tantum per civitatem, et non plus.

Item iuramus eodem modo attente et diligenter invenire si aliquis, vel aliqui senenses, vendiderit vel revendiderit, vel vendi vel revendi fecerit, calcinam et tegulam contra tenorem Constituti, et inventa renuntiabimus Potestati. Et iuramus nos non intromictere in aliquo officio circa predicta, nisi sicut in Constituto Potestatis continetur, neque in vendendis vel occasione dandis mattonibus, vel non dandis seu non vendendis, vel assignando quod alicui dentur per nos vel per alium. Et quicquid Potestas tenetur nos facere iurare, et nos iurare debemus, iuramus, et quicquid continetur in Brevi populi, si illud non iuravimus.

LIII. – *De electoribus officialium Comunis.*

Nos qui debemus eligere officiales, iuramus ad sancta Dei evangelia simul eligere omnes et singulos officiales qui ad breves consueti sunt eligi, meliores et utiliores quos cognoverimus super facto Comunis, remoto odio, amore, timore, pretio vel precibus alicuius persone vel partita aliqua, secundum nostram conscentiam, videlicet, Potestatem vel Consules, et Iudicem Comunis, et Camerarium Comunis, et Consules et Iudicem Placiti et eorum Camerarium, et quattuor Provisores Comunis, et Dominos malefi-

ciorum, et duos Castaldos, et tres Dominos de Bulgano, et tres Dominos militum, et tres Vexilliferos peditum, et duos Dominos mulierum, unus quorum sit iudex, et Cameriarium eorum, et eorum notarium, et notarios Potestatis, et notarios Quattuor (*a*), et notarios Consulum Placiti, et unum notarium Castaldorum, et alios notarios necessarios in aliis officiis Comunis, et Castellanos castrorum que habentur ad manus nostras, et precipue Rectorem de Menzano, de Radicondoli vel de Belforte, et de Sciano, quando debebit fieri electio dictorum Rectorum castrorum pro Comuni, pro quolibet terzerio secundum distributionem nobis datam, meliores quos cognoverimus. Et si aliquis qui fuerit electus, non poterit esse in officio, teneamur eligere alium loco ipsius; et in quem eligendum maior pars nostrûm concordaverit, cum eisdem incontinenti alii concordare teneamur; et si aliquis de curia Potestatis, lingua vel scriptura vel nuntio, nobis vel alicui nostrûm dixerit de aliqua persona certa ad officium eligenda, publice in Consilio Campane, vel in parlamento, renuntiabimus. Et non eligemus patres vel filios nostros, seu fratres carnales, nec aliquem patrem vel filium vel fratrem electi a nobis pro Camerario vel Iudice vel quattuor ex Provisoribus, et Domino et Iudice maleficii Comunis senensis, vel Consulum Placiti, qui frater vel filius vel pater electus fuisset in aliquo predictorum officiorum. Et non eligemus aliquem in Camerarium vel Quattuor eius domus, sive casamenti vulgariter intellecti, de qua vel quo fuerit Camerarius et Quattuor, electus in aliis sex mensibus primis. Et predictas electiones faciemus bona fide sine omni fraude. Et iuramus quicquid Potestas tenetur nos facere iurare, et nos iurare debemus.

LIV. – *De ordinatoribus super facto portitorum bladi ad molendina, et mensuratorum farine.*

Nos qui electi sumus ad infrascripta, iuramus ad sancta Dei evangelia, bona fide sine fraude diligenter intendere et providere super illis qui portant bladam ad molendina, et super mensuratoribus farine, et qualiter mensuretur; nec non super removendis Dominis mugnariorum, si nobis videbitur; et statuemus et ordinabimus que nobis videbuntur statuenda et ordinanda super pre-

(*a*) Sottinteso, come altrove, *Provisorum*.

dictis et quolibet predictorum, ad utilitatem et profectum omnium et singulorum hominum civitatis et Comunis senensis. Et super his non considerabimus odium, amorem, pretium vel preces alicuius, sed solum id quod nobis videbitur utilius ad predicta; et que statuerimus, per totum mensem decembris referemus in Consilio Campane. Et quicquid Potestas tenetur nos facere iurare, et nos iurare debemus pro nostro officio, totum iuramus facere et complere.

LV. – *De castellano Montisciani.*

Ego qui sum electus in castellanum Montisciani, iuro ad sancta Dei evangelia stare et exercere officium meum dictum, iiij diebus continuis, singulis mensibus, apud dictum castrum, quousque officium meum duraverit, non computato in dictis quattuor diebus tempore in eundo et redeundo; et pro meo feudo recipiam xij libras et non plus; et paleam et fenum et erbam et ligna, vinum et fructus possim percipere sine fraude. Et iuro studiose invenire si Potestas vel Comune senense aliquid de dicto castro vel curte ipsius vendidit vel pignoravit vel aliquid alienavit; et inventum Potestati et Comuni renuntiabo. Et quicquid continetur in Constituto me debere iurare, et Potestas tenetur me facere iurare, iuro observare et facere, non considerato odio, amore, pretio vel precibus alicuius; et quicquid in Brevi populi continetur si illud non iuravi.

LVI. – *De castellano Montisreggionis et Querciegrosse* (1).

Ego qui sum electus castellanus Montisreggionis et Querciagrosse, iuro ad sancta Dei evangelia stare apud dicta castra quattuor diebus, singulis mensibus, donec officium meum durabit. Et recipiam ab hominibus dictorum locorum et curtis x libras pro

(1) Il castello di Quercegrossa, fra la Val d'Elsa e d'Arbia, a 5 miglia da Siena, non pare che fosse del tutto posseduto da' Senesi prima del 1214. Perchè posto, come Montereggioni, sull'antico confine tra Siena e Firenze, fu afforzato, nel 1219, tanto che divenne uno dei migliori castelli del Comune. Nonostante ciò, poterono nel 1232 averlo per assalto i Fiorentini, che ne disfecero le mura, e gli abitanti condussero prigioni a Firenze. Onde ebbe origine quella controversia resa celebre

meo feudo, et non plus; et paleam et fenum et erbam et vinum et ligna et fructus possim et habere debeam a predictis sine fraude. Et omnia que occasione mei officii habebo, vel ad manus meas devenerint, in manus Quattuor reducam et dabo; salvo quod possim predictum meum feudum retinere de predictis; et si deficeret, homines dictorum castrorum suppleant mihi. Et de his, quollibet mense, reddam rationem Camerario Comunis et Quattuor. Et per totum mensem ianuarii denuntiabo illis qui habent plateam in castro de Montereggione, quod debeant ibi facere domum; et illis qui venerint ad habitandum ad Montereggionem, nullam exactionem sive datium vel collectam exigam vel exigi faciam vel permictam, a die sui adventus usque ad XX annos, sed ipsum et bona sua defendam. Et inveniam in veritate qui habitatores de Querciagrossa a medio mense octubris in antea habent factam fidelitatem illis qui stant a Stagia (1) in antea, seu infra meum terminum facient; et unicuique illorum qui faciunt fidelitatem, auferam C sol. si potero, et Potestati et Camerario dabo et reducam aut renuntiabo, si eos habere non potero et auferre. Et quicumque de illis qui habitant a Stagia in antea, venerit ad habitandum ad Querciagrossam, recipiam eum, nisi parabola Potestatis remanserit. Et quicquid continetur in Constituto Potestatis me debere facere,

per le querele presentate da' Senesi all' Imperatore, e per la sentenza data nel dicembre 1232 dalla Corte imperiale che trovavasi a Procida; la qual sentenza fu firmata da Pier delle Vigne, *magne imperialis curie Iudice* (*Caleffo Vecchio*, a c. 220). Tostoché la pace fu fatta tra Siena e Firenze, tornò Quercegrossa ai Senesi, che ne rifecero il castello, e nel 1270 continuavano sempre a fortificarlo.

(1) Antico possedimento de' nobili di Strove, di stirpe salica, fu il castello di Staggia, sulla strada fiorentina, a 12 miglia circa da Siena. Lo ebbero in seguito i Soarzi, che ne fecero donazione al Comune nel 1163, confermata tre anni dopo dall'arcivescovo di Magonza a nome dell' imperatore Federigo. Bensì questa donazione diede luogo a molte querele da parte dei ricchi monaci della Badia a Isola, durante le quali gli uomini di Staggia si unirono al comune di Poggibonsi. E perchè i Fiorentini (come osserva Emmanuele Repetti, il cui *Dizionario* ci fu utile scorta nel raccogliere queste notizie) intendevano continuamente ad allargarsi sul confine senese, riuscirono poi ad ottenere ragioni e diritti anche sul castello di Staggia, a' quali dovettero rinunziare in

occasione predicti officii, et Potestas tenetur me facere iurare (a), iuro per singula observare; et quicquid in Brevi populi continetur, si illud non iuravi.

favor de' Senesi dopo la battaglia di Montaperti, con atto del 25 novembre 1260 (*Caleffo Vecchio*, a c. 367). A mezzo il secolo XIV Staggia venne del tutto in podestà de' Fiorentini.

(a) Aggiungemmo *iurare*, evidente omissione dell'amanuense.

DOCUMENTS INÉDITS

TIRÉS DES ARCHIVES DE MANTOUE

Pendant l'année 1865, nous avons consacré une partie de notre temps et de nos soins à l'examen des Archives de Mantoue, depuis l'époque où les Gonzague ont commencé à faire bruit dans le monde jusques au temps où la maison de Nevers recueillit la succession du Duché. Ainsi qu'on le peut reconnaître, la période est belle et large; c'est l'espace de près de deux siècles et demi. Nous avons divisé nos recherches en trois parts distinctes: l'histoire proprement dite, ou la politique, les beaux-arts, les belles-lettres. Nous avons formé des sommaires très détaillés pour conserver le souvenir des documents ayant rapport à la première division, et pour les deux autres, nous avons pris copie de tout ce que nous avons rencontré, dès l'instant où nous avions lieu de le reconnaître pour inédit. Notre séjour à Mantoue a été long, notre travail assidu, et nos rencontres dans les Archives aussi fortunées que nombreuses. Nous avons suivi d'honorables traces et d'honorables exemples, et il nous paraîtrait que nous manquerions aux lois les plus simples de la gratitude, si nous ne mettions quelque hâte à dire que les conseils de M. le comte Carlo d'Arco, qui a signalé son passage dans ces illustres Archives par deux ouvrages d'un grand mérite et d'une non moins grande curiosité, ne nous avaient heureusement servi. Le travail développé que nous préparons sur les

Archives de Mantoue nous permettra d'entrer, comme il convient, dans tous les détails de leur organisation actuelle après diverses vicissitudes, et nous rendrons alors justice à tous ceux qui ont contribué à leur bon classement, nous dirons l'intérêt par lequel elles sont recommandables aux historiens, aux lettrés et aux artistes, et nous exposerons les raisons de cet intérêt en les déduisant de la position qu'avaient acquise les Gonzague dans le mouvement politique de leur temps, et de la protection ouverte, déclarée, intelligente et effective, dont plusieurs d'entr'eux, tel que le Marquis Ludovico II, la délicieuse Isabella d'Este, les Ducs Federico, Vincenzo I et Ferdinando, s'étaient fait une sorte de devoir à l'endroit des beaux-esprits dans tous les genres où se peut exercer le culte des arts et celui des lettres. Qu'il nous suffise donc, pour cette fois, d'offrir aux érudits lecteurs de l'*Archivio Storico Italiano* quelques témoignages du bonheur de nos recherches, en les assurant que leur seule approbation fera tout notre contentement.

ARMAND BASCHET.

DOCUMENTS*

CONCERNANT LA PERSONNE DE MESSER PIETRO ARETINO

Il n'est personne qui ayant lu les différents ouvrages consacrés soit à l'histoire de la vie soit à l'examen des œuvres de Messer Pietro, ne se soit aperçu de la façon familière avec laquelle s'étaient établies, pendant un certain temps, des relations personnelles entre le poëte et la maison de Gonzague. Sans même avoir lu la savante dissertation de Mazzuchelli, l'agréable et charmant livre de M. Philarète Chasles et diverses notices d'une grande conscience et d'un réel intérêt sur le *Divino,* il est aisé, en consultant seulement l'édition de ses *Lettres* (Paris, 1608), que parmi les souverains ses correspondants, le Marquis, puis Duc de Mantoue, était de ses *habitués*. Quand on ne connaîtrait même que l'admirable lettre si souvent reproduite — et, à mon sens, l'une des plus remarquables qu'ait jamais écrites Messer Aretino — dans laquelle il décrit les derniers moments du belliqueux Giovanni *delle Bande Nere,* lettre datée de Mantoue, cela ne suffirait-il pas à donner l'idée de frapper aux portes des archives de la maison de Gonzague, pour connaître s'il n'y est point resté quelques souvenirs de l'impudente personne du « *Flagello dei Principi ?* » Nous trouvant donc dans la maison, il était naturel que nous allassions aux informations. Les Notes, ou plutôt les extraits suivants, sont le résultat de notre recherche, et ils sont devenus, avec le temps et la patience, assez nom-

breux pour qu'aujourdhui, en les présentant réunis, nous ayons dû les diviser en deux périodes. La première comporte les documents relatifs à Messer Pietro depuis qu'il fut mis en rapport avec le Marquis de Mantoue par le Cardinal des Médicis, jusques au moment où il alla prendre pied et demeure à l'ombre des libertés de la *Serenissima Repubblica di Venezia.* Un des avantages, à mon avis, les plus particulièrs de ces pièces, est celui qu'elles ont de préciser, par des dates incontestables, des faits biographiques dont plusieurs sont demeurés obscurs dans tous les livres. Avec quelle assurance aussi elles confirment tels et tels signes distinctifs et caractéristiques de la nature pour ainsi dire unique — grâces aux Dieux immortels! — de ce merveilleux intrigant, de cet immense comédien, à qui il était réservé, par son très grand talent, d'avoir de l'impudeur et de la bassesse avec génie! Mais aussi, n'est-il pas curieux de voir comment les Princes temporels et les *Cardinali* et les *Vescovi* et les *Monsignori* (*tutti uomini spirituali*) de la Cour de Rome se plaisaient aux discours et conversations de Messer Pietro, aimaient et recherchaient les caresses de sa *penna tanto lucente?* Il coûte peu à l'Evêque de Vasona de le traiter respectueusement et admirativement « *d'un tanto uomo!* » En vérité, il y a de curieux enseignements à tirer de tel ou tel de nos documents pour le prochain biographe de Messer Pietro Aretino.

Nous n'avons pas besoin d'attirer l'attention du lecteur plutôt sur un document que sur un autre, parmi ceux réunis dans cette première période. Chacun, en effet, a sa petite valeur et sa curiosité relative. Néanmoins, qu'il nous soit permis de notifier combien ont d'intérêt *aretinesco* des pièces telles que l'étrange lettre de Messer Pietro datée de Reggio, le jour du *Corpus Domini;* époque où son bien-aimé patron le Cardinal des Médicis n'était point encore Clément VII, mais où parlait encore *urbi et orbi* d'Adrien VI, qui certainement n'était pas le meilleur ami de Messer Pietro, non plus que le Cardinal Armellino; puis, dans un autre genre, les lettres du 13 novembre et du 12 décembre 1524, du

20 mai et du 7 juin 1525. Ici c'est le Marquis de Mantoue qui avoue combien la parole de l'Arétin peut lui faire de bien en Cour de Rome, et qui se recommande pour que cette si bonne habitude de dire du bien de lui ne se perde pas; ici c'est le seigneur Francesco Gonzaga qui écrivant à son souverain, ou à l'élégant Messer Mario Equicola, ou au Calandra, leur donne merveilleusement a entendre combien il faut compter avec cette langue diabolique, dont les bonnes grâces se mesurent a la bonté des cadeaux; là c'est la mention curieuse d'un tableau (et quel tableau!), le portrait de Léon X, dont la possession de l'original à occasionné de si vives querelles, il y à peu d'années, dans la république artistique, entre les citoyens de Florence et ceux de Naples; puis voici la date exacte d'un charmant travail de sculpture, la réduction *in gesso* du Laocoon, faite au Belvédère par M.° Iacopo Sansovino; et enfin, cette autre date n'a-t-elle pas son prix? de l'époque où Messer Pietro est le rédacteur le plus ordinaire des beaux dires du Pasquino, époque à laquelle le Marquis de Mantoue se recommande de nouveau à toute la complaisance du *Divino* pour qu'il ne tarde jamais à lui envoyer ses *Capitoli, Sonetti ed altre composizioni* fatte al giorno, « *perchè la novità commenda le cose* ».

Telle est donc cette première partie de nos pièces: elle commence au 3 février 1523, au moment où les relations personnelles du Marquis de Mantoue s'établissent avec Messer Pietro Aretino, et elles s'arrêtent à la fin de 1526, pour ainsi dire au moment où le fournisseur du *Pasquino* va quitter Rome pour se rendre à Venise. C'est au séjour du *Divino* dans sa maison tout près le Rialto, dans la sérénissime et incomparable Venise, que se rapportent les documents avec lesquels nous avons formé la seconde période de nos recherches sur la personne et les faits et gestes de l'auteur des *Ragionamenti*, et autres belles choses qu'assurément on peut appeler *profanes*, sans craindre de manquer à la justesse de l'expression et au respect de la vérité.

I. – Il Cardinale Giulio de' Medici al Marchese di Mantova.

(Archivio di Mantova. Filza « Firenze ». E. XXVIII).

Ill et Exc. Dom. fr amatiss. Comen. etc.

M. Pietro, exibitor della presente, è a me per le sue rare virtù tanto grato et accepto, che per nessuna altra persona che V. Exc. harei comportato privarmene. Perhò havendomi ricerchato licentia di venire a quella, glie l'ho gratamente concessa: ben excuso me et lui si la venuta sua a prefata V. E. parerà tarda, che nè l'uno nè l'altro di noi è in colpa: ma due non mediocri infirmità che li sono sopra venute, come per sue proprie relationi quella potrà intendere; et li fo fede che il prefato M. Pietro non è manco desideroso servir a V. E. che a me: perhò, oltre allo amor che quella per se medesima li porta, io ghelo racomando; quae diu felicissime valeat, etc. Florentiae, iij feb. 1523.

Fr. Jul. Vicecancell.

Ill. et Ex. Dom. Fer. Mantue Marchioni
S. R. E. generali Cap. fr. tri amant.

II. – Il Marchese di Mantova al Cardinale de' Medici.

(Arch. detto. Let F. n.° II, N. 9. 1523-25, Filza 3043).

R. Mons. S. Ill.

Non dubito la presentia dell'ingegnosissimo M. Pietro Aretino esser di honor alla corte di V. S. et a lei honorevole piacere: essendo tale, che nelli negotii e amenissimo riposo, et nel ocio sa et può dilettare. Se dunque io anchora conoscendo quanto il ritengo più che 'l debito ricerca, excusime la giocosa affabilità et peregrino et raro ingegno, le dolcissime proposte et argute risposte del nostro Aretino. Chi meritamente mi condannerà, se mi piace, se m'è grato, se mi diletta quel che piace, quel ch'è grato, quel che diletta V. S.? Per la qual cosa absolvami d'ogni error, se error è la ele-

gantia del comporre, et de' varii ragionamenti, la dolceza che copiosamente se ritrova nel prefato M. Pietro che me costringe ad ritenerlo. Nondimeno, per esserne stata V. S. reverendissima liberalissima in farmene copia, io non gli sarò avaro in restituirlo, con conditione che, ridomandandolo, non mi neghi quel che concedendomi mi serà gratia particolare: che se non fosse la reverentia et obligo che porto et ho a V. S., et se non fosse la syncerissima et a niuno altro seconda fede, che tien esso M. Pietro verso quella, io haverei tentato di ornar la mia corte de sì pretiosa gioia. Vetandomisi questo per le due anteditte cause, no mi si deve prohibire che non la possi fruir qualche dì. Del che prego V. S. sia contenta. Conosco a Quella occupatissima essere tale homo di summa recreation et di virtuosissimo piacere; però mi sforzerò restituirlo presto: questo presto se a lei parerà tardi, a me parerà più che tosto. Et se non che non mi voglio chiuder la porta con V. S. Illustrissima di rihaverlo con bona sua gratia ad altro tempo, lo riteneria più assai che non farò. Intertanto sia certa che sempre ne li restarò cum obligo, et rendendoli quelle imortali gratie che si pono per persona gratissima. Et a V. S. Reverendissima continuo me raccomando. Da Marmirolo, 24 febbraio 1523.

III. – Il Cardinale de' Medici al Marchese di Mantova.

(Archivio detto. Filza « Firenze » E. XXVIII).

Ill. et Exc. Dom. fr. amantissime.

Ancora che le buone qualità del nostro M. Pietro Arretino, da V. E. (sicome per le sue di xxiiij del passato mi par vedere) ben cognosciute et gustate, me siano summamente grate; tanto non piglio minor piacer et contento de la satisfatione di quella: quale questa sia, per la dicta sua mi ha ben facto nota. Et perchè prefata V.E. (oltre al far scusa mecho de lo haver retenuto M. Pietro detto fino al presente) si mostra molto desiderosa averlo alchuni altri giorni appresso di sè, et di più dice che se non fusse per mio respecto, sapendo quanto lo ami et tenghi caro, harebbe di tal gioia per qualche tempo ornato la corte sua; le rispondo che nessuno può esser veramente detto liberale, si le liberalità che

usa non sono nelle cose che più care et accette li sono. Perhò affirmando quanto V. E. dice, che M. Pietro me sia accettissimo et grato, desidero che quella lo ritenghi et se ne vaglia tanto quanto li parerà et piacerà; significandoli, che non posso haver magior piacer che intendere V. E. se habbi a satisfar di cosa di che io possa disponere, per haver modo di dimostrarli quanto l'animo mio sia sempre pronto a gratificarla. Nè anche credo che a M. Pietro dispiacerà el stare appresso di quella, per haverlo sempre cognosciuto avido e desideroso di servirla: del che fa a me molto maggior piacere che si servisse la mia persona propria, et per più mio servitio lo reputo. Et se in altra cosa possa compiacere prefata V. E., quella me accenni, che sempre mi troverà paratissimo a ogni suo beneplacito; et a lei mi recomando. Que feliciss. valeat. Ex Corregio, xij martij 1523.

Fr. Ju. Vicecancellarius.

Ill. et Exc. Dom. F. de Gonzaga Mantoue Marchioni S. R. E. Generali Cap. dig. fratri amantissimo.

IV. – Messer l'Abbatino al Marchese di Mantova.

Ill. Sig. mio obser.

...... Parlai con esso M. R. (1) di M. Petro Aretino, ciò è che V. E. non poteva ritenerlo in Mantova, perchè ogni modo volea ritornare a Firenze: et già gli havea dimandato più volte licentia. Essa me rispose che era uno cervello volubile et instabile, et altro non me disse: a quello me accorsi, che sapea non starebbe a Mantova, sì che V. E. lo può licentiar quando li pare. L'è vero che M. Paulo de Arezo m'ha ditto che per alcune nove cose che sono sta poste fora in Roma contra il Papa et alcuni Cardinali, S. S. havea scritto a Medici uno breve, che gli lo volesse dar nelle mani, et che penso che venendo a Firenze, il Cardinal lo potrà mal diffendere. Roma, 23 martii 1523.

Di V. I. S.

Schiavo
Labbadino.

(1) Quest'Abbatino aveva avuto udienza dal Cardinale de' Medici, due giorni prima, a Careggi, il 21 marzo, facendo il viaggio verso Roma.

V. – Il Marchese di Mantova al Cardinale de' Medici.

(Archivio detto, *Registrum litterarum*, Copia delle lettere fuori di Stato)

Rev. in Christo pater et Ill. Dom. pater honor.

Se io era in grande desiderio de l' exc. M. Pietro Aretino inanci che V. S. Rev. me lo concedesse, in molto maggiore serò da poi la presente sua partita, per haver in questi dì, che me sono però parso un momento, gustato delle sue care virtù, et de la amenità del suo favoritissimo ingegno: et non haverei potuto soffrire di darli licentia, la quale me ha domandata instantemente, se non fosse ch'el se ne ritorna alla prefata S. V. Rev., alla quale conosco quanta obligation ho, che per amor mio la se sia privata per tanto tempo di compagnia che merita essere desiderata a tutte l' hore; et per tanto la ringratio infinitamente, ponendo questa gratia nel numero di grandi oblighi che le ho. Et benchè pari impertinente il raccomandare a quella le cose sue, pure, perchè M. Pietro è fatto anche cosa mia, la prego le sia raccomandato. Se io conoscessi me havere cosa di tanto pregio, quanto è lui, io ne offerirei il cambio a V. S.; ma perchè questa è cosa che non se pote recambiare, resto con tanto maggior obbligo con quella: alla quale me raccomando di core. Mantue, xv aprilis 1523.

VI. – Pietro Aretino al Marchese di Mantova.

Archivio detto, Filze « Modena, Reggio, ec. » E. XLII

Ill. et Ecc. Sig. mio unico padrone, ec.

Havendovi io eletto per mio dio fra gli homini, è forza ch'io tenti ogni via per mostrarvi quanta et quale sia la divotion mia; et essendo io in ogni cosa infimo, bisogna che co le basse cose mi ricordi dell'intera mia fedel servitù con V. A. Et però vi mando, non per presente, ma per rammentarvi ch'io l'adoro, quattro pettini d'hebano; fra i quali uno cè n' è il più negro, il qual soleva oprare Venere a pettinare i suoi crini d'oro; benchè sono

diverse opinioni: chi dice che fu il pettine de la R. Concubina di Grassis (1); chi dice che l'adoperava M. Honesta consorte di quel ladro dell'Armellino (2); chi una cosa, chi un'altra: ma l'openion mia è, che questo pettine sia della sacratissima religiosa Lavandaia del Pedante Adriano (3). Io l'ho hauto per nigromantia.

Gli altri tre sono quelli proprio che si pettinava la barba Marte, i quali gli tolse per forza l'horribile Malatesta de' Medici: et a me gli ha donati mastro Pasquino.

Anchor vi mando un par de sproni d'osso da mula, i quali furno di San P. Papa primo; et saria lungo a ricontar la loro gealogia. Basta che 'l Pastoraccio cerca di volerli, perchè trova che con un par di sproni d'osso di bufolaro, come Sua Santità toccando la sua Mula da basso, ha da spugnare i Turchi; et io che son disperato, nè credo a pena al Credo, non voglio che la bestia gli haggia; et a ciò che la Crociataccia non vada inanzi, a V. E. gli mando.

Et più mando una catena negrissima, sotile et bella. Questa catena è feminile et amorosa: et fu de Copido, bardassa ladra; et non so come mi sia venuta in mano.

Apresso dedico a Voi un vasetto di zibetto. Questo vasetto l'ha recato un cavallieri Malvezi da Rhodi, et dice ch'el Gran Turco gliel diede per una spaventosa prova che egli fece nel rendersi della levra (?) Sichè, Principe cortesissimo, degnatevi acceptar le sopra dette baie per amor di tanta mia affettione; et ciò facendo, mi renderò certissimo esservi grata la servitù mia. Ma perch'io so che è costume di vostra gentilezza render cento per uno, la supplico mi faccia comprare doi scuffiotti da homo, uno d'oro et argento, profilato di seta negra, come in Mantova s'usa, et l'altro di seta nera et d'oro. Et questo metterò nel numero degli altri piaceri infiniti de V. S. Illustrissima riceuti.

Signore, il tanto affannarvi in dimandarvi gratie non è da tenerla prosuntione, perchè un sì gran Principe non deve mai mandare i suoi servi senza l'adempita adimanda, et l'offitio dei gran signori è proprio quello ch' usate voi, ch' a ognuno fatiate sutilissime gratie, et ciascuno fate contento et lieto con veraci effetti. Per il che io, con quanta più humilità posso, vi suplico a

(1) Cardinale.

(2) Altro Cardinale.

(3) Il Papa Adriano VI, stato pedante di Carlo V.

farmi singularissimo piacere, et vengo a voi con quella sicura fronte con la qual vado al Car. di Medici patre de V. E. El piacere che io bramo è del Campo per Primo Perini nobile di Fiorenza, aportatore di questa: et per ch' io so che V. E. I. è in fermo proposito non più darlo, però più grande la gratia stimo, ch' avendo quello ch'a nissuno si nega, non saria tanto grata alla servitù mia. Et quando pure V. S. Illustrissima fosse destinata a non farlo, la scongiuro per la mia lingua predicatrice delle laudi vostre, ch'almeno si degni farmi ottener quel di Nuvolara; et vi giuro per l' amor ch' a l' honor vostro porto, che mi fate unico benificio in tal caso q. et n' haria carissima risposta.

M'era scordato una cosa nel presente. Io ho hauto da Roma uno gnudo di bronzo, antichissimo, trovato nei fondamenti d'un destro, ch'ha fatto fare il prodigo Trincaforte a perpetua memoria del pontificato d'Adriano et datariato suo: et gli interpetri, come saria a dir Zeccotto zenovese, dicono esser di mano de Henoc et di Helia: et io lo credo, perchè Helia et Henoc furono scultori et propheti. Et perchè io amo molto Mantova, non volendo che sì degna cosa vadi in mano d' ingnoranti, la mando al Marnoldo gioielliere degli Antonj: et veramente M. Manigoldo è degno di così bello intaglio. Et sappi V. S. Illustrissima, ch' el Papa n' ha voluntariamente offerto millantanove mila scudi: sichè l' ha d' haver cara il Mainoldo savio per man di notaro: acadendo il conferire con il spirito gentil del Marnoldo di qualche porzellana, V. S. invittissima..... (1) gli mostri et dorj.

Il sig. Giovanni, a l' olio santo per amor, bascia le mani e piedi a Vostra Excellentia; et ve recomanda la lite de la ruina sua, che ben sapete quanto vi è servitore, nè altro homo più adora al mondo. Voi di lui potete far quel che volete; et credo sarano costì presto. Non altro. La vigilia del Corpo e del Sangue di Cristo. – De Regio 1523.

Di V. S. Exc.

Devot. servo Pietro Aretino.

All' Ill. et Exc. et invitto S. F. Marchese di Mantova, et Gen. Capit. della malsposata Chiesa, uncio Padron mio et benefattore

MANTOVA

(1) Qui è una parola non decifrata

VII – Il Marchese di Mantova a Pietro Aretino.

(Archivio detto. Filza 3043).

M. Pietro carissimo

Il non haver così presto satisfatto alla vostra dimanda, ne è stata causa l'absentia nostra: ma la volontà è stata qual' è e sarà promptissima. Donde mandando questo nostro a tale effetto, haveti sparamiata fatica di uno di vostri, il quale inviavamo da voi per compir il vostro desio per haver il richiesto; el nostro di darlo volontieri.

La canzone ni è somamente piaciuta in la imitation haveti facta di M. Francesco Petrarca: lo havete molto, secondo il nostro iuditio, superato, et nel corso lassatolo drieto a voi un gran pezzo.

De l' andar nostro a Roma non ve potemo in parte alcuna risolverci per hora. Ma, in ogni occorentia, siati certo siamo per farve cosa grata.

Al sig. Conte Guido ne raccomandamo. Et a tutti vostri piaceri ne offeremo. Da Marmirolo, 27 d'augusto 1524.

El tutto vostro
Il Marchese di Mantua

VIII. – Il Marchese di Mantova a Pietro Aretino.

(Archivio detto. *Regist. riserv.* F. 11. n. 9. *Filza* 3043).

Exc. et dottiss. M. Pietro, nostro amico carissimo.

N'era stato referto da altre persone degne di fede, et ultimamente havemo inteso per lettere del magn. cavalier M. Francesco Gonzaga nostro orator carissimo, con nostro grandissimo piacer e contento, che voi in ogni occasione et in li più celebri et frequenti lochi di Roma, et, che molto più importa, alla presentia di N. S., ascoltandove volentieri Sua Santità per sua benignità, parlati tanto honoratamente di noi, che par che niuna altra cosa faciati più vo-

luntieri. Della qual cosa ne conoscemo esserve molto obligato; per che non potemo negar che non ce diletta lo esser laudato da persone letterate, parendone quella esser vera et solida laude; et tanto più da voi, qual sapemo certo non predicati di noi, con studio di adular, essendo quel vicio alienissimo da voi. Et se ben non può esser che non excedati spesso il modo et li termini di nostri meriti, et la eloquentia vostra avanza di molto il subietto, questo è per la superabondantia dell'amor che ne portati, che perciò preocupa il iudicio. Et sia come si voglia, a noi piace che siamo spesso in bocca vostra in tal modo, et sieti ascoltato voluntieri. Et maxime ne deletta che la santità de N. S. si degni prestarve audientia in ciò. Noi ve ringraziamo infinitamente di così grato officio. Ma per che un tanto merito ricerca altra actione di gratie e di parole, quando ne verrà occasione di farlo con effetti, lo faremo molto più voluntieri. Fra tanto ve pregamo che perseverati in amarne, tenendo per certo, voi esser mutuamente amato da noi; et se ben siamo lontani con la presentia uno da l'altro, li animi non hanno intervallo, et possono sempre esser presenti, però ve reccordareti spesso di noi, maxime se accade cosa in che conosciati che ve possiamo accomodar. Piacene anche ve pregamo farne qualche volta gustar delli vostre compositioni, quando fati qualche cosa che ne possi delettar, come che tutte le cose vostre ne delettano sempre, sempre siamo parato a vostri comodi e piaceri. Mantua. 13 nov. 1524. (*Prego a participarni di qualche cosa vostra*) (1).

El tutto vostro
Marchese di Mantua.

IX. - Francesco Gonzaga (2) al Marchese di Mantova.

Ill. et Exc. Sig. mio et Pron. sing.

..... Hoggi ho fatto l'offitio con N. S., come da V. E. mi è imposto, di ringratiar S. Santità, et basarli li piedi in nome suo, per li amorevoli et humani termini usati per lei a quella circa la pro-

(1) Queste ultime parole e la firma dovevano esser *manu propria*.

(2) Messer Francesco Gonzaga era l'ambasciatore del Marchese di Mantova alla corte di Roma, dopo la partenza di Baldassar Castiglione.

tection che S. Beatitudine ha presa de V. S. et del stato suo. Al che mi ha risposto, che quello che la fa per essa, reputa far per se medesima, non essendo per mancar mai in li effetti, secondo che le occasioni occorreranno, come più volte la mi ha fatto intendere; et mi ha comisso che la saluti in nome di S. Beatitudine. Ho ringratiato anche M. Pietro Aretino de li amorevoli offitii ch' el fa in laude di V. E., secondo che per la lettera soa di 5 la me impone. Et dittoli come gli sia grato d' esser laudata da persone dotte, come lui, et quanto cordialmente sia amata da essa, m' ha risposto conoscersi tanto obbligato a V. S. per le effectuali demonstrationi che la gli ha fatto, doppoi che l' ha havuto cognitione de lei, che non è per scordarsene mai, nè restar de render bon testimonio, in qualunque loco dove si ritrovarà, de la virtù et liberalità soa: et dice, che ragionando tre sere sonno con N. S. sopra il subietto di V. E., fece intendere a S. Beatiudine che altre volte la gli haveva ditto desiderar molto d' haver un quadro de pictura fatto per mani di Raphaele da Urbino, dove è retratto dal naturale la felice mem. di Papa Leone, insieme cum S. Santità et alcuni altri; il qual quadro era nel pallazzo suo in Firenze: et che quella si dolse che prima non gli havesse scoperto questo desiderio di V. E., perchè la ne saria restata satisfatta già molti dì. Ma che quello non era fatto, se farìa; però che ordinarìa che gli fusse mandato ditto quadro fin a Mantua; dimonstrando questa essere una minima cosa a quella che S. Beatitudine desidera per fare piacer a quella. Esso M. Pietro basa le mani de V. E., et molto se racomanda in soa bona gratia... Da Roma, alli xiij di nov. 1524, a l' hore ij di nocte.

Di V. Ill. Signoria

Fideliss. serv.
Francesco Gonzaga.

Allo Ill. et Ex. Sig. et Patron. mio sing. el Sig. Marchese di Mantua di S. R. C. et de la Ex. Rep. Flor. Cap. Gen.

X. – Imperio Ricordato alla Marchesa Isabella di Mantova.

La E. V. potrà dar questa nuova a Gianozzo, como el Papa ha facto Cavalier de Rhodi Pietro Aretino.... Roma, 13 novembre 1824.

Imperio Ricordato.

XI. – Il Marchese di Mantova a Messer Francesco Gonzaga.

(Archivio detto, Filza 3043, *Registr. Litter.*).

.... Ringraziate in nome nostro M. Pietro Aretino che non solamente predichi così voluntieri di noi et se laude di noi tanto, ma ch'el procuri anche farne haver cose che tanto ne delettano, et tanto desideravamo havere; ciò è le imagine de la felicissima memoria di Papa Leone et quella di nostro S., di mane di Raphaele de Urbino; et che l'habbia così a tempo parlato al Papa di tal cosa, che S. Santità non l'habbia saputa negare, et ne l'habbia conceduta così voluntieri, et tanto promptamente; et ditele che aspettamo quella tavola col maggior desiderio del mondo: e però se no fosse anchor datto la comissione che la ne sia mandata da Firenze, vedete de farla dare, basandove voi humilmente i piedi di N. S. con quelle parole che ve parerano convenienti.... Roma, 23 novembre 1524.

XII. – Francesco Gonzaga al Marchese di Mantova.

Ill. et Exc. Sig. et Pron. mio singol.

.... Ho lecto il capitolo a M. Pietro Aretino pertinente a lui: qual me ha ditto, che questa sera satisfarà cum N. S. sopra il quadro de pictura che se ha ad mandar a V. E.; alla quale basa la mano, et in soa bona gratia se ricomanda, promettendo mandarli una canzone che ha nuovamente composta, la qual veramente è molto bella, et pensa debba piacer assai a V. E.; et è sopra il subietto di queste guerre (1).

Da Roma, allo ult. de novembre 1524, a l'hora quarta di notte.

(1) Era il tempo della famosa campagna di Pavia tra i Francesi e gli Imperiali.

XIII – Francesco Gonzaga al Marchese di Mantova.

Ill. et Exc. Sig. et Patron mio singol.

...... M. Pietro Aretino mi ha ditto haver parlato cum N. S. sopra il quadro che si ha ad mandar a V. E., e che S. S. ha fatto scriver a Fiorenze, che subito un certo pictor lì excelente debba farne un retratto, per tener quello in memoria di papa Leone; et subito fatto, S. S. ha commisso che quello de man de Raphaelle da Urbino sii mandato a V. E.: alla quale esso M. Pietro dice farà havere la canzone promissa subito che sia stampata; havendola, per quanto me dice, cum una epistoletta inanti, dedicata a quella. Oltra ciò, mi ha ricerchato instantissimamente che voglia suplicar la prefata V. E. ad volersi dignar di fargli havere doa para de camise lavorate d'oro, alla foggia che se usano al presente, et doi altre para, cusite di seta, insieme cum due scuffie d'oro, che la giene farà singular gratia; pregandola haverlo iscusato, s'el piglia troppo sicurtà di lei, che le amorevole demonstrationi, et offerte factogli per V. E. insiema cum la devota servitù sua verso lei li dà animo di haver ricorso in li bisogni soi a quella cum ogni confidentia: et quanto più presto ditte cose se gli potranno far havere, tanto più li saranno care. Io gli avea ben ditto, che di questo esso volesse scriver a V. E.: non di meno mi ha instato tanto, ch'io faccia questo officio, che per satisfarli, non ho potuto manchare........... – Da Roma, alli xij di decembre 1524.

XIV. – Francesco Gonzaga al Marchese di Mantova.

Ill. et Exc. Sig. et Pron. mio singol.

..... M. Pietro Aretino manda le *Canzone* qui alligate a V. E., cum una lettera soa: la quale essendo già scritta, li ho ditto quanto quella mi commette circa le camise, et scuffie, che l'ha ordinato che si facciano a compiacentia soa, et che, subito finite, se li manderanno......... – Da Roma, a li 26 di decembre 1524.

XV. – Francesco Gonzaga al Marchese di Mantova.

.... La lettera de' iiij non ricercha altra risposta, se non che ho fatto vedere quanto mi scrive V. E. a M. Pietro Aretino; qual dice esser servo e schiavo di quella: per la quale promette componere una Canzone in sua laude, dove se inzegnerà, per gionger al vero, de non metter minor studio et dilligentia de quello che habbia fatto ne le altre soe precedenti. Le camise et scuffiotti quando se haveranno, li saranno sopra modo grati. Esso basa la mano a V. Exc. et in soa bona gratia se raccomanda.

XVI. – Francesco Gonzaga a Iacopo Calandra, Segretario del Marchese di Mantova.

.... In risposta de l'altre parti de la vostra, dico che V. S. non po' errare ad sollicitar le camise de M. Pietro Aretino, poi che lui in lettere me ne stimula, dicendo volerne far un certo suo dissegno, il quale non li è di poca importantia; et la tardità li noce: sichè V. S. intende. Piacemi che 'l Sig. Hercole sia venuto a Mantua. Tutti godereti le feste, mascare, et altri piaceri. Noi stemo qui menando vita veramente religiosa, però che par un convento di frati, che vivesi in una observantia mirabele; excetto che le cortigiane non manchano de l'officio loro; ancor che para che mal si convenga in questo anno santo; ma tanto seria possibile a dar rimedio a questo, quanto ad levar la proprietà a le cose producte da la natura; sichè è forza che il mondo in questa parte vaddi secondo il solito. La lettera de M. Mario (1) nostro mi è parso tanto bella, che non me ho potuto contener di non leggerla al Pontefice: il quale la ha udita quetissimamente, e ancor che vi sia qualche parte dentro, che toccha S. S., pur lei, capacissima di ragione, non si è turbata puncto, anzi ha dimostrato piacere del libero judicio, dicendome che a lei non despiace quello che a molti non piaceno: anzi che è amicissimo del vero: benchè per risposta la dica, che la saperia rispondere di modo a ditta lettera per addurre ragioni, di sorte che de le actioni sue

(1) Mario Equicola.

si potria restar rectamente satisfacto. Io ho detto a S. B. che M. Mario è libero, perchè non ha già scritto questa lettera per dar legge a quella, conoscendola prudentissima et sapientissima et digna di moderar il mondo, ma per exercitare lo ingegno si è misso ad scriver quello che in questa occasione de' tempi si potria dir: nè già penso che l' havesse voluto ch'io ne havessi participato cum S. S., dubitando forse che non fosse presumptione la sua, ma che da me mi era mosso, persuadendome per le parole che le altre volte S. B. me havea ditto, che la dovesse haver a piacer d'udir sue lettere. Et cossi da questa mi è stato confirmato, che M. Mario non dubiti ch' el scriver suo è stato grato a S. S.; chè quando io havessi conosciuto altramente, non serei manchato de la circumspectione debita. Questo è quanto per questa sera ho da dire a V. S.; a la quale di novo mi raccomando, et al prefato M. Mario, senza fine.

Da Roma, a li 7 di feb. 1525.

Di creatione di Cardinali non si parla: et non dubiti ch' io non mancho di la debita diligentia.

De V. S. amorevolissimo F. Gonzaga.

XVII. – Francesco Gonzaga al Marchese di Mantova.

.... M. Pietro Aretino me ha dato una Canzone composta per lui in laude del Sig. Datario, che l' habbia da mandare a V. E. Cossì la mando qui alligata; et dice che hora attenderà a quella che ha promisso a V. S. Illustrissima, et si sforzarà di exprimere al meglio che potrà, il concetto suo; il quale se li riuscirà sì ben in effetto, come l' ha in animo, spera di poter riportar laude da qualunque di judicio. Et me ha ditto di voler mandar a V. E. un Lachoonte di giesso, retratto dal naturale de quello che ha N. S. in Bel Vedere; qual dice satisfarà molto a quella, perchè è fatto per mano d'un Maestro molto eccellente (1). Et anche me ha promisso di vedere d'haver qualche testa antiqua, per poterne compiacere a prefata V. E., alla quale me ha instato che io dia ricordo de le camise et scuffie che per lei sono state promisse, aspectandole cum summo desiderio. Io non mancho d'ogni diligentia per ritrovar de le teste antique; ma fin qui non ho ferma conclusione di cosa alcuna.... Roma, alli xx di febbraro 1525.

(1) Quel Maestro era Iacopo Sansovino

XVIII. – **Francesco Gonzaga al Marchese di Mantova.**

...... Lo Aretino renega il Celo per non haver le camise, et in gran colera me ha ditto hoggi, che non le vole più; di modo che 'l resta molto mal satisfatto. Io me son sforzato di acquietarlo con dirli quanto sia il desiderio che ha il Signore di farli piacere, et le caldissime comissioni date perchè sieno fatte con diligentia; ma che la negligentia de le sore, o infinite occupationi, per dir meglio, è causa de la tardità; dicendo molte altre parole per mitigarlo. In fine lui sta indurato, dicendo ch' el sa ben ch' el defetto non procede dal Signore ma da li ministri. Et certo, che la cosa va pur un poco in longo ec., et a me ne dole molto per molti rispetti.... – Roma, 22 febbraro 1525.

XIX. – **Francesco Gonzaga al Marchese di Mantova.**

...... Circa le camise dell'Aretino, V. S. haverà visto quanto li ho scritto. In fine egli non vole pace per esser passato il Carnevale, che non le ha havute. V. E. conosce la sua lingua; però altro non dico: mi son forzato di mitigarlo; ma parmi che si faccia peggio: dove che non so che mi far altro, se non dolermi di questa occasione per che lui sia tanto sensitivo. Mando qui inclusa una nota del pretio di certe teste antique. Il Sig. Ill. la vederà, et poi mi farà intendere quanto si haverà ad fare. Io le ho viste tutte: ancorchè non me ne intenda molto, pur a me pareno belle. Del pretio, credo siano care: non di meno lui dice haverle poste fuori per un costo honesto. Non mancharò ad ritrovarne de l'altre, se si potrà. Raccomando me a V. S. di core......... – Da Roma, a li primo martio 1525.

Nostro Signore desidera molto che M. Sabran resti a la casa del Sig. Zoan di Medici, et me ne ha parlato instantemente, commettendomi che ne scriva al Sig. Ill.; ma essendomene scordato, V. S. farà lei lo ufficio con S. E.

XX. – Il Marchese di Mantova a Francesco Gonzaga.

..... Ringratiate M. Pietro Aretino de la sua dotta Canzone che ne ha mandato, che molto n'è piaciuta. Se ne mandarà quel Laocoonte in gisso ch'el ne ha promisso, lo haveremo molto caro..... Mantova, iij marzo 1525.

XXI. – Il Marchese di Mantova a Francesco Gonzaga.

Magnifice.

Mandamove per Paolo di Bondi, nostro famigliare, le camise et scuffiotti che havemo fatto far per il nostro M. Pietro Aretino: che sono quattro camise lavorate d'oro, et quattro di seta; un paro de scuffiotti d'oro, et un paro di seta. Voi li li farete portar da parte nostra, et excusareti la tardità come meglio sapreti. Certo è bene, che con gran dispiacer nostro la cosa è andata in longo; ma havemo havuto a far con persone a chi non potevamo comandar et farni obedir, quantunque fussero pagate, cioè con moniche, che non vogliono lavorar se non alle hore et comodità loro. Altro non accade scriver per questo gle vera tardi (1). Bene valete. Mantuae, xij martii 1525.

XXII. – Francesco Gonzaga al Marchese di Mantova.

...... Heri gionse Paolo Bondi qui in Roma, et havea portato le camise et scuffiotti di M. Pietro Aretino: li ho fatto apresentare per lui stesso, havendoli perhò anch'io prima parlato. Cossì il tutto gli è stato gratissimo, et ne rende infinite gratie a V. E.; restandoli molto obbligato, dicendo voler anche per soe lettere ringratiarne quella. Alla cosa d'esso Paulo non mancharò........... Roma, 24 marzo 1525.

XXIII. – Francesco Gonzaga a Iacopo Calandra.

...... Lo Aretino è restato satisfattissimo de le camise et scuffiotti, et fa la penitentia se ha ditto parole di sdegno per la tar-

(1) Forse *per l'ora tarda* tarda.

dità, perchè va predicando per tutto la liberalità, bontà et virtù di V. S., di modo che 'l ne parla con ognuno che 'l conosce, et forsi anche con chi el non conosce, basta che l'è.... (1) servo in cathena di S. E. Io ben li ho ditto cinquanta parole, ch' el me ha inteso; dolendome con lui, ha dimandato mille perdoni, et chiamatose in colpa.......... Roma, 27 marzo 1525.

XXIV. – Pietro Aretino al Marchese di Mantova.

Exc. Principe, io vi bascio le mani, e quanto posso vi ringracio del presente, degno d'esser posto in maggior personnaggio di me; et lo goderò per amor vostro: e mi rincresce ch' el prefato aportator non ha possuto, per non esser finito l'ornamento, portarvi una operetta che a V. Exc. mando in segno della servitù mia.

Io ho fatto ritrarre di stucco Laocoonte antico de Belvedere, d'altezza forse d'un braccio; e a giuditio del papa e di tutti gli scultori de Roma, non fu mai la meglio cosa ritratta: et l'autore è un Iacopo Sansavino, che M. Iulio vostro dipintore (2) vi pò dir chi egli è. E ci è stato tutto verno a ritrarlo; e N. S. spesso a Belveder è ito a vederlo lavorare. Et in somma, fra x giorni ve lo mando con molti altre novelle accompagnato. Et pure hiersera N. S. me disse ch' el quadro de Raphaello è quasi copiato in Firenze, et che subito a V. S. Exc. lo manderà.

A mio nome, questo anno se fa M. Pasquino, et fassi una fortuna; et Dio scampi ogni fedel cristiano dalle male lingue de i poeti. Io, Signore, tutto quello che Pasquino ragiona vi manderò, et a V. E. da fedele servitor me recomando. – De Roma, XX .... MDXXV.

D. L. T. S.

Al Marchese de Mantua Cap.
della Chiesa generale et
de' Fiorentini.

Oblig. Servit.
P. Aretino.

(1) Qui è una parola non decifrata.
(2) Giulio Romano.

Io saria un ladro se non vi mandassi un sonettino : e la materia è questa. Pochi dì sono, che nella vigna di quel manigoldo del Card. Armellino s'è trovato un Giove, delle belle e grande statue de Roma; et per questa causa nacque il prefato

Sonetto (1).

I Miracoli al mondo furno sette
(Così dice Ser Plinio, che fu dotto),
Ma quei che noi habbiam visti sono otto,
Come ch' el Iovio in le croniche mette.
Il primo fu Milan che si perdette,
Poi 'l morir di Leon senza far motto,
L' altro, il papato del Pedante indotto (2)
Et el quarto, che Rhodi se rendette;
E quando a porta Inferi Adriano
Gì 'n men d'un anno trinca (?) fortemente,
Quinta allegrezza d'ogni buon cristiano:
El sesto fu, ch' el senno di Clemente
Fe' della setta il giuramento vano,
Et fessi Papa canonicamente:
Il septimo è nïente,
Per che fece pigliar, quasi per ciancia,
Con tutti i paladini il re di Francia.
Ma 'l tratto alla bilancia
Dà questo ottavo, et vi farà stupire,
Et niun sa quel ch' io mi voglia dire.
Io non vo' riuscire
Del Sermoneta in l'arte militare,
Nè del lindo Alcïon che se 'l fa fare;
Ma da trasecolare
È a pensar come Giove divino
Sia fatto vignaruol dell'Armellino.

(1) Questo Sonetto è scritto al *verso* della lettera antecedente.

(2) Adriano VI

XXV. – Il Marchese di Mantova a Pietro Aretino.

M. Pietro.

Voi ce promettesti, li dì passati, di mandarne qualche belle et piacevoli compositioni fatte a Pasquino; et noi ne siamo sempre stato in grandissima aspettation; perchè desideramo sempre haver qualche novo frutto del vostro facondo ingegno; et non sapemo per qual causa ce ne fati tanta carestia, se non è per farcene venir maggior sete. Ma recordative, che le cose vostre male se potriano tener ascose; et quando sono publicate per tutta Roma, et quasi per tutta Italia, non ce delettano tanto, non perchè non siano quelle medesime quando sono publicate che prima, ma perchè la novità commenda tutte le cose, et aggiunge precio alle cose precise. Vedeti che ve acusamo di non haverne atteso la promessa; et converrà, se voleti esser assolto, che ce mandiate de le cose fatte a Pasquino al tempo de la sua giornata, tutte le compositioni fatte per voi da poi. Sapemo pur che non vi sono mancati subietti degni del vostro ingegno; et però non ci fatti più patir così longa sete; perchè, altramente, ce daresti causa de dubitar che non ne amati tanto quanto ricerca l'affection nostra verso di voi.

Un' altra cosa desideramo, et ce repromettemo da voi, in la quale sapemo ben che non ne mancate, nè mancherete; che è, che ne tengati spesso raccomandati in bona gratia de N. S., commendando a S. S. la nostra fidel servitù verso quella. A tutti vostri comodi et piaceri ne offerimo dispostissimi.

Mantova, 7 giugno 1525

Manu propria Domini.

De gratia, M. Petro, mandatime qualche vostra compositione, et basate li santissimi piedi di N. S.; et son tutto vostro

Tutto vostro, el Marchese
de Mantua.

XXVI. Girolamo Scledio vescovo di Vasona al Marchese di Mantova.

(Archivio detto, Filza E. XXV « Roma »).

V. Exc. haverà inteso dal Mag. suo Ambasciat. el strano caso accaduto l'altra notte al nostro M. P. Arretino, che fu, su le due hore, sendo lui a cavallo, ferito da uno a piedi de due pugnalate nel petto, l'una de quali è mortale: tamen, con l'aiuto de Dio, spero che lo salveremo, che Dio le ne doni gratia, che può: quando altramente succedesse, V. Exc. faria perdita d'un sviscerato et bono suo servitore. Non si sa anchora dove vengi tal accidente, che colui fugite, et dovete far ad instantia d'altri. Ma de già sono 9 persone in prigione per tal caso, et credo che tutto se saperà, e che N. S. ne farà quella dimostratione che se deve per un tal homo. El Laocoonte sarà presto in ordine, et in l'uno o l'altro modo che riusca di M. Pietro, capitarà a mano de V. Exc.; alla quale mi raccomando. Quae feliciter valeat. Dat. ut in litteris (1).

Di V. Ill. D.

humilis. Servit.
Hie. Episc. Vasion.

All'Ill. Sig. mio el Sig.
Marchese di Mantua.

XXVII. – Francesco Gonzaga al Marchese di Mantova.

...... Pietro Aretino è stato meglio de le sue ferite; le quali, non ostante che siano nel petto, et profonde assai notabilmente, non di meno per virtù d'un medico qui, quale li ha adoprato un olio che è perfettissimo a ferite, è ridutto in termine che non solo è fuor di pericolo, ma spera in breve restar libero. Io l'ho visitato, et egli mi ha detto ch'io vogli esser contento de basar la mano a V. E. in nome suo, et raccordarli che è affetionatissimo servitore...... Roma, alli 3 d'agosto 1525 (2).

(1) Cioè 30 luglio, Roma, 1525.

(2) In un'altra lettera del medesimo, alla data del 25 agosto, trovo queste sole parole « Pietro Aretino è come guarrito ».

XXVIII. – Il Marchese di Mantova a Francesco Gonzaga.

...... Piacene che Petro Aretino sii megliorato delle sue ferite et sii fori di periculo; che in vero mi dolea molto il caso suo per haverlo nel numero de' miei cordiali amici. N'è piaciuto lo habbiate visitato. Se più vi occorrerà andarvi, lo salutareti in nostro nome, dolendovi del caso, et allegrandovi sii redutto a bon termine..... – Marmirolo, li XI augusti 1525.

XIX. – Fra Niccolò al Marchese di Mantova.

(Archivio detto, Filza E. XXV « Roma »).

Ill. et Exc. Sig. mio.

M. Pietro Aretino è partito de qui, e credo verrà a far reverenza a V. Exc. Nostro Signore m' ha comesso che molto lo raccomandi a quella: et tenendolo per suo servitore, tanto più l'ama, quanto più lo conosce deditissimo a V. E. Io mi estenderei più in essequir questa commissione di Sua Beatitudine, quando non conoscessi V. Exc. amar el predetto tanto servitore suo. N. S. non potria più caldamente pregarne V. Exc., nè a me imporre di scrivergliene. Alla buona gratia di quella molto mi raccomando. Roma, in Pal ap., XIIII octobris MDXXV.

De Exc. V.

S. Fra Nicolò.

All' Ill. et Exc. Sig. mio osser.
el Sig. Marchese di Mantua,
Cap. Gen.

XXX. – Il Marchese di Mantova a Francesco Gonzaga

...... Appresso volemo, che vedati de intendere insieme più che poteti de le compositioni di M. Pietro Aretino, così in prosa come in versi, et ne le fati haver, parlando di ciò con Maestro Andrea pittor, quale intendemo ne tiene assai. Bene valete. Mantue, primo decembris 1526.

XXXI. – Francesco Gonzaga al Marchese di Mantova.

...... Li indicii di quest'anno non sono ancor comparsi, et le cose de lo Aretino non si sono havute: ben Maestro Andrea dice di attendere ad metterli insieme, scrivendone ogni dì qualche parte. Subito che li habbia, non mancharò de indriciarle a V. E.ª a la quale baso le mani, et in sua bona gratia, ec. Da Roma, alli xxx di decembre 1527 (1).

(1) [illegible]

BALDACCIO DA ANGHIARI

Le gravi parole colle quali Niccolò Machiavelli, nel libro sesto della sua storia, narra la tragica fine di questo ardito condottiero ci sono argomento non dubbio a potere asserire che fino da quei tempi si riteneva che ben più potenti motivi di quelli consegnati nelle carte indussero la Signoria a farlo uccidere senza processo. Il Segretario fiorentino vuol trovarne ragione nell'amicizia che lo legava a Neri Capponi, a quel virtuoso cittadino che, accortosi in tempo delle mire ambiziose di Cosimo il Vecchio dei Medici, si era proposta la nobile ambizione d'intralciargli ogni via che tentasse a conculcare la libertà della patria; amicizia che arrecava agli altri cittadini sospetto grandissimo, perchè temevasi che all'occorrenza le armi del capitano avrebbero appoggiato li accorgimenti politici del patriotta: e pretende che la sommaria giustizia fosse pur conseguenza dell'odio grandissimo che Bartolommeo Orlandini, allora gonfaloniere di giustizia, nutriva contro la vittima, da cui era stato pubblicamente rampognato di viltà quando, davanti alle schiere di Niccolò Piccinino, fuggì da Marradi commesso alla sua difesa.

Non pago di queste ragioni io volli addentrarmi nell'esame dell'uomo e del fatto per poter chiarirmi del vero; ed è il risultato di questi studi che sottopongo al giudizio del pubblico

Baldaccio nacque da Piero di Vagnone signore nel castello di Ranco nel distretto d'Anghiari. Nulla ci è dato di poter dire dei primi anni suoi; ma se dai frutti debba giudicarsi quale sia stata la sua educazione, può con certezza asserirsi che crebbe fra domestici esempi di rapacità e di violenze, qual si usava a quei giorni dai signorotti di contado, usi a vivere di prepotenze a carico dei vicini più deboli e ben sovente di grassazioni a danno dei viandanti che aveano la sventura di passare per i loro territorii. Un atroce delitto è la prima memoria che resta del castellano di Ranco. Un odio implacabile lo faceva nemico a Carlo Tarlati signore di Pietramala che si disfogava in offese reciproche, delle quali più direttamente erano vittime li sciagurati loro vassalli. Pensò il Tarlati (a quanto espose più tardi alla Signoria lo stesso Baldaccio) che avrebbe potuto più facilmente sbarazzarsi del suo nemico, facendo credere ai reggitori del comune di Firenze che egli cospirasse per sottrarre Anghiari al loro dominio; e per questa accusa molti infelici subirono prigionia e torture, senza che nulla venisse a constare della congiura. Anima dei consigli del Pietramalesco era Tardiolo di Guiduccio dei Marescotti d'Anghiari, il quale erasi fatto denunziatore delle vittime designate: e tanto era conosciuta la sua perfida natura, che la moglie di uno dei miseri torturati, minacciata da lui di essere accusata di maleficj, avea creduto prudenza di fuggirsene verso Arezzo, ed erasi annegata nel voler traversare il torrente Sovara gonfio dalle acque. Perciò tutta contro di lui si converse l'ira di Baldaccio, a cui si fece complice Mazzone di Vanni di Bartolommeo d'Anghiari; altro valoroso condottiero di quei giorni, a cui arrise assai la fortuna avendo potuto dare in sposa a un suo nipote Costanza dei Guidi, a cui per morte dell'unico fratello pervenne la contea di Urbecche nel Casentino, che trasmesse nei suoi discendenti, dai quali fu tenuta con pieno dritto feudale finchè durò la famiglia. A questi due si unirono altri più volgari malfattori, e tutti insieme si portarono celatamente ad una vigna di Tardiolo, dove lo aggredirono e lo lasciarono estinto per innumerabili ferite. Per tal fatto fu Baldaccio condannato da

Bernardo di messer Biagio Guasconi vicario di Anghiari al taglio del capo ed alla confisca dei beni, con sentenza del dì 4 maggio 1420; ma non riuscì al giudice di averlo in suo potere per dare esecuzione alla condanna, siccome non potè porre le mani sopra i suoi beni, essendo egli assai forte da tenere a dovere le poche milizie che aveva ai suoi cenni il vicario. Probabilmente fuggì per il momento lontano dal territorio, ma vi ritornò certamente, bravando la sentenza contro di sè proferita, dopochè nel settembre del 1422 ebbe ottenuta la pace da Luca Marescotti di Rocca Cinghiata e da Cristofano di Biagio della stessa famiglia dimorante in Caprese consorti e consanguinei dell'ucciso.

Preso soldo sotto la condotta di Carlo Malatesta, lo seguì in tutte le sue imprese, e combattè nel 1424 alla battaglia di Zagonara. Fido alle sue bandiere, lo seguì quando da nemico diventò alleato di Filippo Maria Visconti; e venuta la stagione invernale, si riparò al cadere del 1424 nel suo castello di Ranco, dove per nuovi delitti si rese viepiù temuto. Nemico ad un Antonio Cocchi d'Anghiari detto Boldrino, lo attese all'agguato mentre dal Borgo San Sepolcro riducevasi alla terra natale; ed assalitolo colla sua masnada, di propria mano volle colpirlo, lasciandolo a terra per morto. E pochi giorni dappoi, avendo saputo che un vetturale proveniente da Firenze e diretto per Aquila, carico di tre salme di mercanzia e di fiorini 200 d'oro, doveva passare vicino al suo castello, lo attese al varco accompagnato da alcuni suoi masnadieri; e feritolo gravemente di una coltellessa nel capo, gli rubò i denari, le mercanzie e le vesti, e quindi legati per le braccia ad un albero lui ed i mal capitati che lo scortavano, pose loro i bavagli in bocca e gli abbandonò in mezzo al bosco. Per questi delitti procedè contro di lui Niccolò Serragli vicario d'Anghiari, e in contumacia lo condannò per il primo, il 29 marzo 1426, a 500 lire di multa, mentre per il secondo lo sentenziò alle forche e alla refezione dei danni, con l'altra sensenza del dì 13 aprile. È monumento illustrativo della storia dei tempi il sapersi che Baldaccio chiamava ingiuste queste

condanne perchè il Cocchi lo avea più volte ingiuriato, e poi per non esser morto dalle ferite; e del latrocinio parevagli plausibile motivo l'aver tentato quel colpo per cercarsi guadagno, com'era costume dei soldati in tempo di guerra.

Null'altro so di lui dopo quell'anno fino al 1430 nel quale combatteva al soldo dei Fiorentini contro i Lucchesi. Si fece notare per opere di valore, e più volte espose la propria vita a manifesto pericolo; ciò che lo fece ardito a chiedere assoluzione dalla condanna del 1420, la quale ottenne per solenne riformagione del dì 1.° giugno 1431 (1). Seguitando a servire la repubblica, le rese durante quella guerra altri segnalati servigi; dai quali fu fatto meritevole di essere assoluto ancora dall'altra sentenza che lo condannava alle forche, con provvisione dell' 11 agosto 1433 (2); siccome il dì 4 aprile 1436 gli riuscì di farsi affatto prosciogliere da ogni pregiudizio e condanna per solenne decreto del Consiglio maggiore (3). Travagliavasi in Romagna non più al soldo dei Fiorentini ma a quello del duca di Milano nel 1433, quando occupato fraudolentemente agli Alidosi Castel del Rio, si rese necessario alla Signoria d'inviargli ambasciatore Guido Magalotti, il 12 di settembre (4), per indurlo a lasciar libero quel luogo, che apparteneva a famiglia accomandatasi alla repubblica, e a guardarsi dall'incrudelire contro i miseri terrazzani. Sembra che obbedisse subito agli ordini ricevuti, avvegnachè non erano decorsi ancora due mesi, che già colla sua ingordigia di bottino aveva tratto il Comune di Firenze in nuovi imbarazzi. Invaso il piccolo stato dei Malatesti conti di Sogliano, aveva preso e saccheggiato Spinello, e di più vi si era insediato come signore. Erano questi piccoli baroni sottoposti all'accomandigia dei loro più potenti consanguinei che signoreggiavano

(1) *Arch. centr. di Stato.* — Consigli maggiori - Provvisioni, Vol. CXXIII a c. 73 tergo.

(2) Ivi Provvisioni. Vol. CXXIV, a c. 166 tergo.

(3) Ivi Provvisioni. Vol. CXXVII, a c. 9 tergo.

(4) Ivi Signoria - Legazioni - Istruzioni, Vol. IX, a carte 8 tergo

in Rimini; i quali essendo alleati dei Fiorentini, amaramente si dolsero di questo fatto, tanto più che lo credevano operato ad istigazione di Francesco Guidi conte di Poppi loro nemico, cui minacciarono di rappresaglia. La Signoria, sollecita della quiete e del buono stato del conte, spedì subito Piero Vespucci ambasciatore a Sigismondo Pandolfo Malatesta e a Baldaccio per iscolpare sè ed il Guidi presso del primo, e per invitare l'altro, se avesse cara la grazia del Comune, a render subito il castello liberamente all'antico dominatore (1).

Tanto era il valore dell'Anghiarese che, nonostante il cumulo dei delitti che lo gravavano, la repubblica fiorentina teneva gran conto dell'averlo al suo soldo: e lo condusse nel 1435 quando per la ribellione di Bologna si trovò costretta a prendere le armi a favore di Eugenio IV, che allora trovavasi nella città. Mancano le carte relative alle sue operazioni guerresche, e soltanto da una lettera scrittagli a nome dei Priori il 30 luglio del 1435 si ritrae che stava appunto per venire alle mani con Niccolò Piccinino capo dell'oste inimica, facendosegli preghiera di non avventurarsi a battaglia, perchè nulla al pari di un fatto d'arme avrebbe potuto sturbare la pace, di cui eransi incominciate le trattative (2).

Fu confermata la sua condotta nell'anno appresso, il dì 3 di febbraio; e da quell'istrumento si vede che, col titolo di conestabile, era tenuto ad avere sotto di sè dieci lance di tre uomini e tre cavalli ciascuna, e dugento fanti; dei quali sessantasei dovevano essere balestrieri, altrettanti armati di lancia e sessantotto palvesari. Il Comune si obbligò in correspettività a dargli ogni mese undici fiorini d'oro per ogni lancia, dodici lire per i balestrieri e lance lunghe, e dieci per ciascuno dei palvesari (3). Questa condotta fissata per quattro mesi fu confermata il 9 di maggio (4); e nel giugno

(1) *Arch. cent. di Stato.* - Signoria - Legazioni - Istruzioni Vol. IX, c. 86 tergo. — AMMIRATO, *Storia dei conti Guidi*, pag. 49.

(2) Ivi. Signoria - Ambascerie - Istruzioni, Vol. X, c. 27.

(3) Ivi. - Condotte, Vol. XXXI, c. 3 tergo.

(4) Ivi. c. 6 tergo.

fu stabilito concordemente che invece dei palvesari tenesse diciotto cavalli (1).

Com'era pravo costume dei venturieri a quel tempo, la sua rassegna era sempre minore assai di quello che fosse stabilito per patto, abbenchè la paga percipesse per l'intero: fatto reso certo da una deliberazione emessa dagli officiali della condotta il dì 28 di agosto dell'anno istesso, colla quale fu deliberato che la sua rassegna debba considerarsi siccome piena, benchè nol sia, per ricompensarlo del valore mostrato in diversi scontri, e più specialmente in uno splendido fatto d'arme presso d'Albenga in cui aveva trionfato dei suoi nemici (2). Sembra che questa deliberazione non ottenesse la piena adesione della Signoria; stantechè con provvisione posteriore di due giorni soltanto fu statuito che nel pagarsegli il soldo dovesse defalcarsi un debito che aveva con la Camera del Comune (3).

La fede sinceramente osservata e messa a prova in diversi casi, le fatiche sostenute, il sangue in varii scontri versato valsero a Baldaccio più generosa ricompensa per parte del Comune, qual si fu la cittadinanza fiorentina con tutti i suoi privilegi, solennemente concessagli colla provvisione del 19 giugno 1437 (4). Fu coll'atto istesso esentato dall'obbligo di costruirsi la casa, siccome volevano li Statuti: che anzi fu decretato doversegliene una donare del valore di 400 fiorini, da pagarsi coi denari della cassa della Condotta; siccome fu di fatti eseguito, dandogli un palazzetto Oltrarno appartenuto a Pietro dei Bardelli, posto nel popolo di S. Felice, nella via che guida a porta Romana, nel luogo appunto in cui più tardi edificò la sua vedova un celebre monastero che da lei prese nome. Furono i suoi beni dichiarati esenti dal catasto e dagli estimi finchè egli vivesse e sua madre: ed altri privilegi pecuniari gli furono concessi, con altra riformagione del 16 gen-

(1) *Arch. centr. di Stato*. Condotte, Vol. XXVI a c. 8 tergo.
(2) Ivi, a c. 12.
(3) Ivi. Provvisioni, Vol. CXXVII a c. 183 tergo.
(4) Ivi. Provvisioni, Vol. CXXVII a c. 5? tergo.

naio 1438 fatta per compiacere ad una sua richiesta (1). E nuova conferma di benevolenza se gli diè nel febbraio, quando per opera dei più illustri cittadini, quali Luca degli Albizzi, Piero Guicciardini, Neri Capponi e Francesco Baroncelli, se gli procurarono illustri nozze coll'Annalena figlia di Galeotto Malatesta conte di Chiusercole (2): e più ancora il primo dì dell'aprile allorchè, essendosi dubitato che i Dieci della balìa avessero ecceduto le loro attribuzioni nello stanziare il suo soldo, vollero i consigli del Comune ratificare per provvisione il loro operato (3).

Tanti benefizi non ritennero peraltro Baldaccio dal vendere nell'anno appresso la sua spada a Guidantonio da Montefeltro signore di Urbino, il quale schierato in un campo opposto a quello in cui stavano i Fiorentini, combatteva a favore di Filippo Maria Visconti duca di Milano cotro i Malatesta di Rimini (4). Il venturiero seppe mantenersi in fama di valoroso e farsi esecrare per le usate crudeltà anche durante quella piccola guerra: e le storie rammentano l'assalto e la occupazione del castello di Tavoleto che fu preso il dì 24 novembre e orribilmente saccheggiato in vendetta di alcuni suoi masnadieri uccisi nella lotta dai difensori (5). In simil modo trattò una terra detta la Fossa nel marzo del 1440 (6): ma poco dopo lasciò il servizio dell'Urbinate, poi che si fu pacificato col suo nemico.

(1) *Arch. centr. di Stato* - Provvisioni, Vol. CXXVII, a carte 225.

(2) La carta delli sponsali di Baldaccio esistente nell'*Archivio centrale di Stato* fu pubblicata nel giornale degli *Archivi toscani* a cura di Pietro Berti, Vol. I, pag. 42.

(3) *Arch. centr. di Stato* - Provvisioni, Vol. CXXIX, a c. 2 tergo.

(4) Da alcune memorie manoscritte di Pesaro comunicatemi del chiarissimo professore Giuliano Vanzolini, a cui ne rendo grazie pubblicamente, ritraggo che in quest'anno fu trattato di condurre Baldaccio al soldo di Malatesta di Pesaro, ma non pare che quella ferma, benchè approvata dal Consiglio di Credenza, lo fosse poi dal Generale.

(5) BATTAGLINI GAETANO: *Vita di Sigismondo Pandolfo Malatesta*, che è in appendice alle opere di Basinio da Parma. Vol. III, pag. 335.

(6) Ivi, a pag. 337.

Tornò allora sotto la bandiera della repubblica che preparavasi a sostenere disperata lotta contro Niccolò Piccinino duce supremo di Filippo Maria Visconti suo implacabile e perpetuo avversario. La condotta fu più numerosa dell'ordinario, essendosi rassegnati sotto i suoi ordini 302 cavalli di gente armigera (1). Se dovessimo tener dietro alle sue geste in quest'anno lo vedremmo mandato a difendere Marradi contro Niccolò Piccinino sotto il comando di messer Bartolommeo Orlandini, e dolente di dovere per viltà di animo del commissario abbandonare al nemico quel luogo che la sua naturale posizione rendeva inespugnabile, richiamarsi con lettera alla Signoria dell'atto codardo e pubblicamente farne rimprovero all'Orlandini. Lo troveremmo quindi a combattere alla giornata di Anghiari dove la virtù di Neri Capponi fiaccò l'orgoglio del Visconti che voleva farsi suddita la Toscana; e subito dappoi con celerissima marcia accorso in Maremma ad affrontare il castello di Suvereto, ai danni del signore di Piombino, ch'ei pensava di sorprendere sprovvisto e di usurpargli lo stato. Lo prese, lo saccheggiò e li abitanti tutti fece suoi prigionieri: e quantunque Iacopo d'Appiano dichiarasse di non sentirsi sbigottito per quell'atto contrario ad ogni ragione e al ben vivere, e di essere disposto a virilmente attendere alla difesa e conservazione del suo stato, non volendo ricomperarsi da costui per non dare esempio e cagione a tali uccellacci di rapina di pascersi di consimili cibi (2), dovè cedere nonostante e pagare al masnadiero mille fiorini d'oro perchè se ne andasse da Suvereto. Ed ei lo fece perchè non sentivasi forte abbastanza per inoltrarsi verso Piombino, ma volle obbligare ancora i miseri abitanti a ricattarsi; rimettendo a più opportuna stagione la meditata conquista.

Ma più specialmente ebbe ad occuparsi la istoria dei fatti suoi nel 1441. Avendo sotto di sè gran condotta di fanti, e

(1) *Arch. centr. di Stato* – Libri delle Condotte: Vol. X a carte 16 e 24.

(2) *Arch. centr. di Stato* – Dieci di Balìa – Carteggio: responsive, Vol. XII num. 100 – lettera di Iacopo d'Appiano del dì 7 luglio.

maggiore d'assai che a contestabile si solesse affidare, andò a campeggiare nella Romagna contro gli eserciti milanesi. Ebbe Baragazza per tradimento del castellano il 23 di maggio; e fece suo Bargi per forza nel giorno appresso (1). Intimò poi agli uomini di Casi che dovessero rendergli quel castello, ed essi il fecero per paura di peggio (2): e sembrandogli il luogo atto a difesa, lo fece centro delle sue operazioni. Parve un momento che Niccolò Piccinino volesse assediarlo in quel luogo, ed il tre giugno ottenne un piccolo vantaggio contro una mano di fanti che quel capitano avea spinti verso il castello per conoscere la posizione: del qual fatto d'armi rendeva conto Baldaccio ai Dieci della Balìa, soggiungendo con militare baldanza che se il Piccinino si accostasse alle mura, egli contava di dargli una sconfitta più forte di quella che patì nell'anno antecedente ad Anghiari (3). Avendo poi saputo da un prigioniero che il nemico aveva assoldati in Bologna 800 fanti e mandate bombarde all'accampamento, scrisse ai Dieci che facessero buona guardia, ch'egli dal canto suo faceva il medesimo (4): e nel timore di dover sostenere un assedio chiese autorità di sequestrare tutto il bestiame che potesse trovare, perchè un corpo di saccomanni passato da quei luoghi prima di lui avea predato ogni cosa (5). Era in Casi il dì 24; e di là chiedeva se gli mandassero verrettoni, promettendo grandi fatti contro de' Bolognesi accampati alla distanza di cinque miglia, e dimandava giustizia per il bestiame statogli rubato nella cavalcata di Bargi, minacciando, se non la ottenesse, d'ingegnarsi per fare le sue faccende, ma sempre in modo da non sturbare quelle dei Fiorentini. Infatti senza attendere risposta derubò Gaspero da

(1) MURATORI, *Rerum italic. script. – Historia miscell. di Bologna*; nel T. XVIII, col. 655.

(2) Ivi.

(3) *Arch. Centr. di Stato* – Dieci di Balìa. – Carteggio. – [Responsive] Vol.° XX. num. 48, lettera del 3 giugno da Barberino di Mugello.

(4) Ivi, numeri 41 e 92. – Lettere del 5 e 6 giugno da Bargi.

(5) Ivi, numero 119 – lettera del 7 giugno da Bargi

Montecuccoli, e scrisse ai Dieci che lo rimproveravano, doversi l'offeso dolere non di ciò che gli era stato fatto ma di quello che avrebbesi dovuto fargli, perchè somministrava vettovaglie ai nemici (1). Continuando nella sua via, il 9 luglio egli entrava per trattato in Monte Calderaro, mettendolo pur nonostante a saccomanno e facendo prigioniero il castellano contro la data fede; nel giorno appresso entrava a forza in Sassano (2).

La tregua fatta in quei giorni tra il duca di Milano e Francesco Sforza, che più tardi si converse in trattato di pace, diè modo a Baldaccio di tutte poter raccogliere le sue forze. Assoldata quanta più gente gli fu possibile, attraversò l'appennino ed entrò in Firenzuola il 19 di agosto. Aveva seco 1200 uomini tra fanti e cavalieri; e fece sosta in quella terra per attendere un tal Francesco da Bologna che avea condotto al suo soldo con 200 paghe. « Tale è la indisciplinatezza di quelle orde (scriveva ai Dieci Antonio Corbinelli vicario) che se ci staranno tre o quattro dì disfaranno quell'alpe per dieci anni perchè le raccolte sono state scarse, ed eglino, che sono più forti, vogliono pane, biade e ogni altra cosa e cacciano gli uomini dalle case ». (3) Appena raggiunto dal venturiere bolognese, per i monti del Mugello calò nella Val di Marina, e da quella s'inoltrò per la Val di Nievole. Presso Seravalle lo raggiunse una lettera dei Dieci della Balìa con cui se gli faceva rimprovero perchè passasse per il territorio della repubblica senza darne avviso, intimandogli di ben guardarsi dal recar molestia ai Lucchesi. Rispose il dì 23 di aver traversato il paese del Comune senza far danni; che i suoi uomini erano stati non soldati ma frati; di voler far cosa che alla Signoria sarà cara, di quelle « so certo che volete più presto siano fatte che sa-

(1) *Arch. centr. di Stato* - Dieci di Balìa. – Carteggio. Responsive, 4, Volume XI a carte 47 e 63, lettere dei giorni 24 e 26 giugno da Casi. volume XX, numeri 58, 59, 85 lettere da Bargi de' 14, 15 e 20 giugno.

(2) *Historia miscell. di Bologna* citata, col. 665.

(3) Ivi vol. XI num. 118 - lettera del dì 20 agosto

« perle, advisando le dette S. V. che noi non faremo cosa « che non piacerà alle Signorie Vostre, e poi che saranno « fatte noi saremo alla presentia ». Conchiuse dicendo di avere intavolato qualche accordo coi Genovesi, e che si portava su quel di Lucca non per far danno, ma per attendere la risposta (1). Infatti era accampato presso Capannori nel giorno appresso, ed ai Lucchesi che chiedevangli ragione della passata, protestavasi amico: ma non agiva da tale, guastando e ponendo a sacco ogni cosa (2). All'albeggiare del dì 26 levò il campo, e con rapidissima marcia si portò verso Piombino; dal qual luogo scriveva ai Dieci soltanto il dì 28, avvisandoli che avea sperato di poter scriver loro di cose che non gli erano riuscite e che dal suo cancelliere avrebbero saputo come si erano passati li avvenimenti (3). Se i documenti non ci facessero fede di così rapide mosse io certo dovrei dubitarne, parendomi impossibile che con tutte le sue schiere avesse potuto in soli due giorni andar da Lucca a Piombino: e forse non è improbabile congettura ch'egli si fosse avviato qualche giorno prima per quelle parti con un corpo scelto di truppe; ossivvero che per tentare un colpo di mano si fosse valso di accordi con persone conosciute in Suvereto nell'anno antecedente, e di soldati mandati colà di nascosto e spicciolati. Questo sospetto diventa certezza dal sapersi che le truppe di Baldaccio, inoltratesi verso la Garfagnana, nella notte del tre al quattro settembre dettero la battaglia, presero e saccheggiarono Castelnuovo, facendovi molti prigioni da taglia; e che nel giorno medesimo il feroce condottiere giungeva in Firenze (4). Infatti, per quanto ra-

(1) *Arch. centr. di Stato.* – Dieci di Balìa. – Carteggio, Vol. VIII, num. 68 – lettera del dì 23 agosto (1441).

(2) Ivi, Vol. XI, num. 405 – sua lettera da Capannori del 24 di agosto – Vol. XII num. 121 e 126, lettera della Signoria di Lucca dei 25 e 26 di agosto

(3) Ivi, Vol. XI, num. 86 – sua lettera del 28 agosto scritta dai contorni di Piombino.

(4) Ivi, Vol. XII, num. 156 – Lettera ai Dieci di Lodovico Trotti capitano del duca di Ferrara a Castelnuovo del dì 3 settembre – Filza XI, num. 136 – lettera ai Dieci di Carlo Carradori vicario di Massa di Lunigiana del dì 4 settembre

pide siano le marcie di un esercito, è affatto impossibile che all'albeggiare del 26 partito da Lucca potesse trovarsi il 28 a tentare un colpo di mano sopra Piombino; e che poi in soli cinque giorni avesse potuto dalla Maremma venirsene in Garfagnana e prendervi Castelnuovo.

Fallito il tentativo di prendere Piombino, Baldaccio veniva a Firenze ove trovavasi il quarto dì del settembre. Di quel che fosse di lui val meglio di udirlo da Francesco di Tommaso Giovanni, il quale sedeva in quel tempo tra i Priori, e fu uno dei principali attori della tragedia. In un libro di ricordanze domestiche (1), ei notava il dì 6 di settembre: « Ancora avendo noi di prima inteso degl'infrascritti eccessi « e gravi pregiudici contro l'onore et utile del Comune « che molte volte aveva fatto Baldaccio d'Anghiari, e maxime « quello che di proximo aveva fatto d'alloggiare con la sua « compagnia di cavalli e fanti in su le porte di Lucca ami- « cissimi nostri e con cattiva intenzione, della qual cosa fra « noi e i Lucchesi era nato rumore assai, et come di quindi, « di tratto era ito per furare e pigliarsi Piombino et di su « quelli terreni menatone gran preda in sul nostro: ancora « come senza nostra saputa s'era insignorito del castello del « Borgo alla Collina (2), il quale era nostro, et per simile « dal castello di Ranco (3), et di quello di Sorci tutti vicino « ad Arezzo, et che tutto faceva con cattiva intenzione, ve- « dendo di fare il fatto di torci Arezzo. Ultimamente come « alle piazze et a' canti si sparlava contragli et che si vor- « rebbe punirlo, veggendo che lui niente apprezzava questo « popolo, e parevagli dovere et poter fare ogni cosa: avendo « nel principio del nostro ufficio ragionatone il Gonfaloniere

(1) Esiste nell'Archivio centrale di Stato, proveniente dai codici posseduti da Carlo Strozzi.

(2) Quando? fu tolto alla contessa Elisabetta dal conte Francesco Guidi suo cugino nel 1432 e poco dopo restituito: dipoi preso da Niccolò Piccinino, contro del quale combatteva Baldaccio, nel 1440, e dopo poco tempo ripresogli dal Comune.

(3) Apparteneva a Baldaccio, e vi era nato.

« (cioè messer Bartolommeo Orlandini, colui che avea vil-
« mente abbandonato Marradi) e Currado Berardi et io; et
« dipoi venendo lui in Firenze e veggendolo in piazza a
« dì 4 settembre, di nuovo ne riparlammo insieme, et deli-
« berammo intenderne il volere de' compagni; e così dopo
« molti discorsi, martedì sera a dì 5 detto, essendo dopo
« cena nell' audientia, tutti, eccetto Cante (Compagni, uno
« de' Priori), sotto coperte parole, ciascuno a voce consentì
« di fare qualunque cosa paressi al Gonfaloniere; e gli ac-
« cenni contro Baldaccio furono apertissimi, non però che
« per nome si dicessi, perchè detto dì molti di noi avevano
« detto di fare et dire di lui per modo che chiaro s' intendesse
« per tutti. Dipoi mercoledì, a dì 6, avendo ordinato il cavaliere
« et otto fanti del capitano di Firenze e racchiusili in ca-
« mera mia, el Gonfaloniere mandò per detto Baldaccio
« ch' era in piazza (1) e dopo circa un' ora lui venne, et
« essendo nell' andito fra le camere soli, lui e 'l Gonfalonie-
« re, facemmo venire la famiglia in saletta, et io mi stavo
« a capo dell' andito fingendo di leggere lettere; e quando
« il Gonfaloniere mi accennò et io accennai la famiglia, e
« subito lo gittorno in terra per legarlo come gli avevo im-
« posto. Hora volendo Baldaccio con un trafiere che avea
« difendersi e dare al Gonfaloniere e fedendo un famiglio,
« pertanto gli altri per difendersi fedirono lui, e per detto
« del Gonfaloniere subito lo gittorno nella corte del capitano,
« e dipoi se gli fe' tagliare il capo in su la porta. Dimostrò
« tutto il popolo essere contentissimo e lodava il fatto: dipoi

(1) In un libro appartenuto alle monache di Annalena, contenente la storia del loro convento, leggesi che Baldaccio era in casa presso sua moglie quando ebbe l' invito del Gonfaloniere di portarsi a palazzo; e si soggiunge per la solita manìa del prodigio e per dar credito ad un' immagine che veneravasi dalle suore, che il condottiero accortosi che in quella chiamata si celava un inganno « si voltò ad un Cristo dov' era lì presente, e con gran terrore gli chiese « il perdono de' suoi peccati, et il Signore chinò la testa, dov' è rimasto così « pendente e si conserva del continuo nel nostro monastero con grandissima « devozione di tutte ». Ecco un altro superstizioso racconto distrutto dalla critica.

« *perchè dispiacque ad alcuni* si disse il contrario: infine poi
« si conosce essere stata perfetta opera. Vincemmo poi pe' con-
« sigli che di detta faccenda non si possa mai cognoscere
« *per rispetto di quelli vi si trovorno* ».

Tale fu la fine di quest'uomo, e certamente meritata pei suoi delitti: ma da niuno fu creduto che questi ne fossero la più vera ed immediata cagione. Curò invero la Signoria che tosto si pronunziasse sentenza contro di lui, e la promulgò messer Piermarino Brancadori capitano del popolo il dì 13 di settembre, giudicandolo meritamente messo a morte e sottoponendo a confisca i suoi beni per l'occupazione di Suvereto, pei danni immensi cagionati ai Lucchesi, per il colpo inutilmente tentato contro Piombino (1). Ma per il fatto di Suvereto lo si avrebbe punito nell'anno antecedente, subito dopo commesso il delitto, se lo si avesse voluto; delle altre cose non si sarebbe fatto tal caso da portare a giudizio di morte, trovandosi nella storia nostra ben più gravi arbitrii di questi giammai così severamente puniti. Fu adunque ben altro il motivo che spinse la Signoria a sbarazzarsi di Baldaccio con questo mezzo, senza avventurarsi a regolare processo che poteva portare a pericolose rivelazioni: ed il cronista di cui mi valsi per raccontare la sua morte, con velate parole ci mette sulle traccie di un tal mistero. Ei ci dice che quella tragedia *dispiacque ad alcuni*, e che i consigli deliberarono non doversene mai conoscere *per rispetto di quelli ci si trovorno*. Ma a chi dispiacque tal morte? Forse a Neri Capponi come vorrebbe il Machiavelli? In verità io non lo credo perchè non conosco il motivo per cui dovesse a lui più specialmente dispiacere. Neri non fu mai cospiratore in sua vita: amò il libero reggimento ed osteggiò sempre, ma nelle vie legali, Cosimo de' Medici di cui ben conobbe li ambiziosi disegni. Se avesse congiurato ed a complice avesse

(1) Sono pochi li atti che restano di questo Capitano, e manca ancora questa sentenza: se ne ha per altro un sunto nella Provvisione del 27 febbraio 1442, di cui a suo luogo ragioneremo

avuto Baldaccio, certamente non si avrebbe esitato a colpirlo ed il suo competitore non avrebbe cercato di meglio; nè si avrebbero avuti riguardi per lui, che al pari di Aristide nell'antica Grecia, fu cacciato in esilio soltanto perchè parve che colle sue virtù si acquistasse popolarità maggiore di quella che possa avere un cittadino in libera terra, ossivero perchè colui che prepoteva nella repubblica temè il prestigio di virtù solide e vere che ecclissavano quelle di cui egli erasi orpellato per ingannare i proprii concittadini. La persona che si mostrò dispiacente di questo fatto era sì alto locata che non si poteva toccarla; era tale che il suo nome era un pericolo se proferito in un processo per delitto di stato: era il pontefice Eugenio IV. Gli storici contemporanei ci alzano, se non tutto, un lembo del velo che ricuopre questo mistero.

Naldo Naldi, nella vita di Giannozzo Manetti, primo di tutti osò di mettere in carta alcune frasi, le quali ben ponderate ci pongono in via per andare in cerca del vero. Il pontefice, dimorante allora in Firenze, condusse Baldaccio al suo soldo nel giorno antecedente alla sua morte, dandogli ottomila fiorini d'oro; e questa ferma diè pretesto a molti discorsi fra il popolo, temendosi che Eugenio avesse mire ostili al Comune. Fu per consiglio di Cosimo de' Medici che il venturiero fu spento, sia per togliere questo valido appoggio al nemico, sia per farlo avvertito che la repubblica conosceva già i suoi raggiri. Certo è che il Papa si mostrò acerbamente crucciato per la morte data a Baldaccio (1): e nonostante che Giannozzo Manetti, mandato a lui per placarlo, riuscisse alquanto ad ammansirlo, rimase di mala voglia nella città, da cui si partì non amico appena le condizioni dello stato ecclesiastico glielo permessero (2).

Conoscendosi per altro che si partiva coll'odio nel cuore, fu la Signoria alquanto sospesa intorno al da farsi, tanto più

(1) Naldo Naldi. *Vita di Giannozzo Manetti* in Muratori, Rer. italic. script. T. XX, col: 544.

(2) Vespasiano Leoni da Bisticci. *Vita di Giannozzo Manetti*

che i Veneziani e per lettere e per mezzo del loro ambasciatore confortavano i Fiorentini a ritenerlo: ma fatta intorno a ciò straordinaria consulta, fu deliberato di lasciarlo partire, come ne diè consiglio messer Leonardo di Arezzo (1).

Cosa tramasse Eugenio non si può dire in modo che sia certezza, essendo ben naturale che manchino i documenti in proposito: può bensì sospettarsi ch'ei volesse rovesciare la preponderanza di Cosimo dei Medici, e rendere il primato in Comune a Rinaldo degli Albizzi e agli altri cittadini fuorusciti. È noto come il pontefice si facesse mediatore di pace nel dì in cui l'Albizzi con Palla Strozzi accorsero armati per impedire che Cosimo fosse richiamato dall'esilio, e come ai suoi conforti quei miseri cittadini troppo facilmente deponessero le armi: e noto è pure come la parte medicea rimasta per tal fatto prevalente facesse tornare in patria trionfante il suo idolo, e cacciasse i vinti dalla città nulla curando le raccomandazioni del Papa, e le sicurtà che aveva dato a quei miseri; *di che* (dice il suo biografo) *non si potè mai placare la mente della santità sua*. Parmi quindi ben naturale il supporre che tramando nel 1441 qualcosa contro il Comune, non volesse altro che prendersi la rivincita dello scacco sofferto nel 1434 alle spese dei Medici (2).

Per esaurire il tema relativo a Baldaccio, dirò che al suo cadavere fu concessa onorata sepoltura nel chiostro di S. Spirito presso alla porta che introduce al Capitolo. Il luogo del suo eterno riposo era segnato da uno scudo portante l'arme sua, composta di un cavalletto (o scaglione, siccome dicono in alcune parti d'Italia) arrovesciato colle parole al di sotto *S. Baldacci de Anglario*: ma certi Baldacci fatti cittadini fiorentini, per simulare la nobiltà che non avevano, fecero scal-

(1) VESPASIANO LEONI DA'BISTICCI, *Vita di Eugenio* IV; Firenze, per Barbera, 1859, a pag. 15.

(2) Ancora Scipione Ammirato ha sospettato nella sua storia che causa di tragica morte a Baldaccio fossero i segreti accordi con papa Eugenio: egli peraltro non sembra troppo disposto a dar fede agl'intrighi del pontefice, perchè, essendo prete ed ossequente verso le sante chiavi, non sa trovare il motivo che potesse spingerlo a tramare contro la repubblica.

pellare l'arme antica sostituendovi la propria composta di una torre sottoposta a una stella, e vi aggiunsero le parole, che tuttora si leggono, *Vittorio di Gismondo Baldacci fece restaurare: anno* 1626.

Della sua morte la Signoria dava avviso a Paolo Colonna a Piombino e ad alcuni degli Orsini di Roma, notando loro ch'era stato provveduto in modo che non desse più molestia nè ad essi nè ad altri (1): ed a Bartolommeo Alessandri capitano di Arezzo si scriveva di lasciar andare i fanti della brigata di Baldaccio che si era sciolta, mentre passavano per il suo territorio diretti ad Urbino, invigilandoli peraltro affinchè non commettessero ruberie (2). Contemporaneamente eseguivasi il decreto di confisca, e nel nostro Archivio di stato conservasi un codicetto contenente l'inventario delle sostanze di lui che in tale occasione si posero in Comune: notandosi fra gli altri oggetti la fortezza di Ranco nel contado di Arezzo con più possessioni e fedeli, con tre miglia di territorio all'intorno, dove a nome dell'estinto feudatario stava tuttora un castellano. Ma contro questa sentenza di confisca si appellò alla giustizia della Signoria la sventurata vedova di Baldaccio, Annalena dei Malatesti; e fu probabilmente in considerazione della sua molta virtù, per la quale erasi conciliata la estimazione universale, che con Provvisione del 27 febbraio 1442 fu annullata la predetta confisca, e tutte le furono restituite le cose sequestrate, meno quelle ch' eransi rese a coloro che suo marito avea derubato, dichiarandosic he s'intendeva annullato qualunque diritto di mero e misto impero che fosse per l'avanti spettato alla famiglia sopra alcuno dei suoi possessi (3).

Molto mi resterebbe a dire se volessi tener dietro alle vicende di questa celebre donna, che infelice durante la unione con un marito brutale, infelicissima dopo la morte di lui e dei suoi figli, cercò riposo in seno alla religione, e si fece

(1) *Arch. centr. di Stato* - Signori, lettere missive; Registri della seconda Cancelleria - Vol. I, a carte 19.

(2) Ivi - Dieci di Balìa: responsive, Vol. XI, numero 141.

(3) Ivi, Provvisioni Registri Vol. CXXXIII, a carte 376 tergo.

fondatrice di uno dei più reputati monasteri della città che da lei prese nome. Io mi prefissi di chiarire un punto assai dubbio nella storia del nostro municipio: se ci sia riuscito non spetta a me giudicare e ne lascio la sentenza ai lettori.

LUIGI PASSERINI.

[*R. Archivio di Stato in Firenze. Consigli maggiori – Provvisioni, Registri* – Classe II, Distinzione II, N.° 124, a carte 73 tergo vecchia indicazione; N.° 123, indicaz. nuova].

In Dei nomine, amen. Anno Incarnationis Domini nostri Ihesu Christi, millesimo quadringentesimo trigesimo primo, indictione nona die primo mensis iunii. In consilio populi civitatis Florentie, mandato magnificorum dominorum, dominorum Priorum artium et Vexilliferi iustitie populi et communis Florentie, precona convocatione campaneque sonitu in palatio populi florentini more solito congregato; quorum dominorum Priorum et Vexilliferi nomina ista sunt, videlicet: Bernardus Silvestri de Belfredellis, Niccolaus Amerigi de Verazano, Raynaldus Iohannis Bartoli Gratie legnaiuolus, Jacobus Jacobi Zaccherie coltriciarius, Bartholomeus Benedicti Ugolini Michi, dominus Johannes Pieri Teghie Bertaldi, Simon Francisci Berti de Filicaria, Jacobus Georgii Aldobrandini del Nero, Priores artium, et Jacobus Johannis de Giugnis Vexillifer iustitie. Ego Philippus ser Ugolini Pieruzzi de Florentia notarius scriba reformationum consiliorum populi et communis Florentie, in presentia, de voluntate et mandato officii dictorum dominorum et Vexilliferi in dicto consilio presentium in numero oportuno, legi et recitavi inter consiliarios dicti consilii in sufficienti numero congregatos infrascriptas provisiones et quamlibet earum vulgariter distincte et ad intelligentiam, deliberatas et factas, prout infra apparebit: et observatis solemnitatibus, opportunis, et observari debitis et requisitis secundum ordinamenta dicti communis, et modo et forma et ordine infrascriptis, videlicet [*omissis aliis*].

Tertio. Provisionem infrascriptam super infrascripta petitione et omnibus et singulis contentis in ea deliberatam et factam per ipsos dominos Priores, Vexilliferum, goufalonerios societatum populi et duodecim bonos viros communis Florentie, secundum formam ordinamentorum dicti communis Cuius quidem petitionis et super ea edite provisionis tenor talis est, videlicet: Exponitur cum omni debita reverentia vobis magnificis et potentibus dominis Prioribus artium et Vexillifero iustitie populi et communis Florentie, pro parte Mazonis Vannis Bartolomei et Baldaccii Pieri, amborum de communi Anglaris, quod ipsi et quilibet eorum, una cum quibusdam Bartholomeo et Martino et aliis in condemnatione nominatis, fuerunt die quarto mensis maii, anno millesimo quadringentesimo vigesimo condemnati per Bernardum domini Blaxii de Guasconibus, tunc pro communi Florentie vicarium Anglaris, in amputationem capitis et confiscationem omnium suorum bonorum camere communis Florentie. Et hoc ex eo processit, prout est in condemnatione descriptum, quod loco et tempore in condemnatione contentis cum dicti Mazone et Baldaccius et Bartholomeus, et alii in condemnatione nominati, non parvum portarent odium Tardiolo Guiducci de Anglario, occasione revelationis cuiusdam tractatus qui ordinabatur per certos emulos magnifici communis Florentie de rebellando dictum castrum Anglaris, et ipsum castrum et eius homines removendo ab obedientia et dominio dicti communis Florentie; de quo tractatu quidam Baccius, in condemnatione nominatus, fuit requisitus, et ipsum tractatum non revelavit dicto communi Florentie aut dicto vicario tunc existenti in dicto vicariatu; spiritu diabolico instigati, Deum pro oculis non habendo sed potius humani generis inimicum; habito pluries colloquio, tractatu et suasione dicti Baccii invitantis et commoventis eos et quemlibet eorum ad infrascriptum maleficium conmictendum et perpetrandum, predicti Mazone, Bartholomeus, Martinus et Baldaccius Pieri in condemnatione nominati, armati armis offendibilibus, habita primo plena informatione quod dictus Tardiolus erat sine armis in quadam sua vinea in dicta condemnatione posita et confinata; animo et intentione infrascriptum maleficium conmictendi et perpetrandi, deliberate, scienter et appensate iverunt per vias copertas ad dictam vineam, et contra dictum Tardiolum cum dictis armis fecerunt insultum, impetum et aggressuram. Et dictus Mazone cum una claverina ferrata quam habebat in manu percussit

et vulneravit dictum Tardiolum una percussione et vulnere in pectore dicti Tardioli cum magna sanguinis effusione, et dictus Bartolomeus cum una manaria ferrata quam habebat in manu percussit et vulneravit dictum Tardiolum in corpore, cum magna sanguinis effusione et apertura interiorum dicti Tardioli, propter que vulnera dictus Tardiolus cecidit in terram. Et dictus Baldaccius cum una chiaverina ferrata quam habebat in manu percussit et vulneravit dictum Tardiolum sic prostratum in terram una percussione in renibus dicti Tardioli cum magna sanguinis effusione. Et dictus Martinus cum una chiaverina ferrata quam habebat in manu percussit et vulneravit dictum Tardiolum una percussione et vulnere in pectore cum magna sanguinis effusione. Et postea supradicti Mazone et Bartholomeus, Martinus et Baldaccius, omnes in simul, cum dictis armis percusserunt et vulneraverunt ipsum Tardiolum pluribus percussionibus et vulneribus cum magna sanguinis effusione, prestando in dicto omicidio unus alteri, et e converso, auxilium, consilium et favorem. Ex quibus percussionibus et vulneribus dictus Tardiolus statim mortuus fuit est. Que omnia, singula singulis referendo, potuerunt esse causa divertendi homines et personas dicti castri Anglaris ab obedientia dicti magnifici communis Florentie contra formam iuris et statutorum communis Florentie et dicti vicariatus, prout predicta et alia in dicta condemnatione dicto die lata et scripta per ser Benedictum Johannis de Galeata, notarium publicum et tunc nominatim dicti vicarii, latius continentur. Et quod de tractatu de quo in condemnatione fit mentio nihil fuit verum, sed in veritate res hoc modo processit, videlicet: quod dictis comdemnatis existentibus inimicis Caroli de Petrammala a sua et suorum origine inimici communis Florentie, prout etiam vestre dominatione (*sic*) ex multis experientiis putant esse notum, dictus Tardiolus amicissimus dicti Caroli, et cum dicto Carolo quasi de continuo conmorans, ad istantiam et consilio, astutia et dolo dicti Caroli, calupniose et contra omnem veritatem denuntiavit dicto vicario, etiam valde amico dicti Caroli propter certas causas, quod supradicti condemnati volebant facere tractatum contra commune Florentie ut a dicto vicario tormentis affligerentur, et sic ex calumnia et dolis tam dicti Tardioli quam etiam Caroli predicti suprascripti condemnati et etiam multi eorum consanguinei et affines a dicto vicario crudeliter tormentati fuere, et tandem ut insontes et inculpabiles de predictis relaxati fuerunt.

Et quod etiam quadam die post predicta, dum dictus Tardiolus transiret ad hostium unius ex suprascriptis condemnatis, domina Francisca eius uxor dixit dicto Tardiolo: *Tu hai tanto fatto, che tu doverresti oggimai restare;* et cum dictus Tardiolus atrocibus verbis eidem responderet, venerunt ad verba simul. Et sic exclamando dictus Tardiolus dixit eidem: *Va va, che io non ristarò mai che io farò a te come io ho fatto al tuo marito et agl'altri suoi parenti.* Et paulo post dicta verba, dictam dominam Franciscam dicto vicario calumpniose de multis maleficiis contra veritatem accusavit: eo quod domina Francisca, cum ex parte dicti vicarii requireretur, ob timorem tormentorum aufugiens clam de Anglario versus civitatem Aretii, et vellet transire flumen Sovare, ex impetu aque dicti fluminis tumescentis in dicto flumine submersa et subfocata fuit. Et cum de dicta domina Francisca eius consanguinei predicti quererent, ipsam sic mortuam invenerunt in litore dicti fluminis: quas iniurias predicti condemnati ferre non valentes, ut a tanta persecutione dicti Tardioli se tollerent, dictum Tardiolum, ut in condemnatione narratur, occiderunt. Et quod dicti Mazone et Baldaccius pacem habuerunt de predictis a Luca Marescotti de Rocca Singhiata districtus Florentie, et Christofano olim Blaxii Marescotti de dicto loco, habitatore in communi Capresis, proximioribus consortibus et consanguineis dicti Tardioli pro se et eorum filiis et aliis eorum consanguineis et affinibus, per instrumentum inde confectum manu ser Cherubini Vincii ser Mei ser Iohannis de Anglari, notarii publici, sub die sexto mensis septembris, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo vigesimo secundo. Et quod dictus Mazone, ad hoc ut presens petitio proponi posset inter vos et vestra collegia, solvi fecit camarlingo camere vestri communis pro ipso commune recipiente secundum ordinamenta vestri communis, libras quinquaginta florenorum parvorum die trigesimo mensis ianuarii proxime preteriti, prout patet per fidem factam manu ser Tommasii Jacobi Gilii notarii introitus dicte camere. Et dictus Baldaccius, ad hoc etiam ut hec petitio inter vos et vestra collegia proponi posset, solvi fecit camarlingo camere vestri communis pro ipso communi recipienti, die trigesimo maii anni millesimi quadringentesimi trigesimi primi, secundum ordinamenta dicti communis, libras quinquaginta, videlicet florenos tredecim, libras duas, soldos sex et denarios octo florenorum parvorum, prout patet per apodixam subscriptam manu ser Luisii ser Michaelis Gui-

donis notarii introitus dicte camere. Et quod dicti Mazone et Baldaccius ad vestre dominationis servitia fideliter insudarunt ac sollicite vigilaverunt, et maxime tempore presentis guerre, se mortis periculo multoties offerendo ut aliquo oportuno tempore ex pietate et clementia vestre dominationis infrascriptam gratiam valeant reportare. Et quod ipsi etiam nunc continuo existunt ad vestri communis servitia, prout notum esse putant. Et quod ipsi valde percuperent in patria una cum patribus suis et aliis eorum coniunctis, Deo dante, finita presenti guerra, secure vitam perducere: et sperantes ob causas predictas apud clementiam vestre dominationis ex votis gratiam invenire, persuasione et consilio multorum vestrorum bonorum civium, decreverunt ad eam recursum habere, et de singulari gratia postulare quod inferius describetur. – Quare vobis Dominis supradictis, pro parte predicta devotissime supplicatur et petitur, quatenus vobis eisdem placeat et dignemini oportune provvidere et solemniter facere reformari, quod, etiam absque aliqua probatione vel fide fienda de predictis vel aliquo narratorum vel alia solemnitate servanda seu aliter requisita, dicti Mazone et Baldaccius et quilibet eorum intelligantur esse et sint a dicta condemnatione et contentis in ea seu eis, et ab omni banno, descriptione et registratione exinde secutis vel propter ea factis, etiam in libro male abbiatorum dicti communis, et ab omnibus et singulis contentis in eis absoluti et plenissime liberati. Et quod ipsi Mazone et Baldaccius et quilibet eorum possint et debeant per aliquem ex notariis custodibus actorum camere communis Florentie de dictis condemnationibus et contentis in eis, et omni banno descriptione et registratione predictis et contentis in eis in quibuscumque libris et registris, etiam in libro male abbiatorum dicti communis, in dicta camera existentibus et alibi existentibus, per eum vel eos, penes quem seu quos dicti libri et registra forent, licite et impune cancellari, etiam sine alia solemnitate servanda aut solutione fienda; visa duntaxat reformatione que super iis facta fuerit.

Super qua quidem petitione et omnibus et singulis contentis in ea dicti domini Priores et Vexillifer, habita super predictis et infrascriptis omnibus et singulis invicem et una cum officiis gonfaloneriorum societatum populi et duodecim bonorum virorum communis Florentie deliberatione solemni, et demum inter ipsos omnes in sufficientibus numeris congregatos in palatio populi florentini, premis-

so, facto et celebrato solemni et secreto scruptinio ad fabas nigras et albas, et obtento partito secundum formam ordinamentorum dicti communis, eorum proprio motu, pro utilitate communis eiusdem, et omni modo, via, iure et forma quibus melius potuerunt, providerunt, ordinaverunt et deliberaverunt, die trigesimo mensis maii, anno Domini millesimo quadringentesimo trigesimo primo, indictione nona, quod dicta petitio et omnia et singula contenta in ea procedant, firmentur et fiant, et firma et stabilita esse intelligantur et sint et observentur, et observari et executioni mandari possint et debeant in omnibus et per omnia, secundum petitionis eiusdem continentiam et tenorem non obstantibus in predictis vel aliquo predictorum aliquibus legibus, statutis, ordinibus, provisionibus aut reformationibus consiliorum populi et communis Florentie, obstaculis seu repugnantiis quibuscumque, etiam quantumcumque derogatoriis, penalibus vel precisis, vel etiam si de eis vel ipsorum aliquo debuisset vel deberet fieri spetialis mentio et expressa: quibus omnibus intelligatur esse et sit nominatim et expresse, spetialiter ac generaliter derogatum, etc. (*Seguono le solite formule*).

[*Arch. detto. Consigli Maggiori – Provvisioni, Registri*, – Classe II, Distinzione II, N.° 134, vecchia indicazione; N.° 133, a carte 372, indicaz. nuova.]

In Dei nomine, amen. Anno Incarnationis Domini nostri Iesu Christi millesimo quadringentesimo quadragesimo primo, Indictione quinta, die vigesimoseptimo mensis februarii, in consilio populi civitatis Florentie, mandato magnificorum dominorum, dominorum Priorum Artium et Vexilliferi justitie populi et communis Florentie, precona convocatione campaneque sonitu in palatio Populi florentini more solito congregato; quorum dominorum Priorum et Vexilliferi nomina infrascripta sunt, videlicet: Sander Ridolfi Pauli Lotti, Tommasius Iohannis Tommasii de Corbinellis, Marianus Stefani Nesis Durantis fornaciarius, Antonius Bartholomei del Rosso galigarius, Bernardus Iacobi Francisci Ventura, Filippus Antonii Buoni Ricchi campsor, Biancus Silvestri magistri Benvenuti, Andreas Lotteringhi de Stufa. Priores artium, et Taddeus Iohannis de An-

tilla Vexillifer Iustitie. Ego Philippus ser Ugolini Pieruzi de Florentia notarius, scriba reformationum consiliorum populi et communis Florentie, in presentia, de voluntate et mandato officii dictorum Dominorum et Vexilliferi in dicto consilio presentium, in numero opportuno, legi et recitavi inter consiliarios dicti consilii in sufficienti numero congregatos infrascriptas provisiones et quamlibet earum, vulgariter, distincte, et ad intelligentiam, deliberatas et factas prout infra apparebit; et observatis solemnitatibus opportunis et observari debitis et requisitis secundum ordinamenta dicti communis, et modo et forma et ordine infrascriptis, videlicet (*omissis aliis*).

Octavo et ultimo, provisionem infrascriptam super infrascriptis omnibus et singulis deliberatam et factam per ipsos dominos Priores, Vexilliferum, Gonfalonerios societatum populi et duodecim bonos viros communis Florentie secundum formam ordinamentorum dicti communis, que talis est, videlicet: Considerantes magnifici et potentes domini, domini Priores artium et Vexillifer iustitie populi et communis Florentie petita pro parte uxoris olim infrascripti Baldaccii, et habentes notitiam pleniorem, quemadmodum sub die tertio decimo mensis septembris proxime preteriti, presentis anni millesimi quadringentesimi quadragesimi primi, per dominum Pier Marinum de Brancadoris de Firmo tunc capitaneum populi civitatis Florentie fuit condemnata memoria Baldacci Pierii de Anglario districtus Florentie iam tunc defuncti, et bona dicti Baldaccii in hoc effectu, videlicet: declaravit dictum Baldaccium fecisse omnia et singula in dicta condemnatione contenta, modo, forma, loco et tempore in dicta condemnatione contentis, de quibus etiam infra dicetur, et propterea debuisse et potuisse iure decapitari, et bona omnia sua, seu ad eum pertinentia, quomodolibet, tempore eius mortis, confiscari, et sic confiscavit et incorporavit Communi Florentie; et sententiavit, declaravit et pronuntiavit eo respectu eius memoriam affici penis et preiudiciis prelibatis per predicta, tamen non preiudicando iuri dotium domine uxoris olim dicti Baldaccii, nec alicui suo iuri in dictis bonis. Et hoc ex eo processit, prout in dicta condemnatione reperitur insertum, quod dictus Baldaccius, scienter, studiose, premeditate et appensate, animo et intentione invadendi et occupandi terram sive castrum Suvereti de provincia Tuscie, et tunc suppositum Domino Plumbini vicinum et vicinam

cum comitatu et districtu Florentie, et nulla expressa licentia habita a dominis Prioribus et Vexillifero iustitie populi et communis Florentie, vel ab aliquo officio, cui de predictis esset facta commissio pro communi Florentie, secundum quod in similibus requiritur, per ordinamenta communis Florentie de materia disponentia, de anno proxime preterito, et de mense iunii dicti anni, fecit invitatam et congregationem maximam gentium, peditum et equitum, et conventiculam et conspirationem, ut dictam terram et castrum Suvereti invaderent et occuparent; et cum dicta invitata et comitiva gentium invasit et occupavit dictum castrum Suvereti, ipsum tenendo et rebellando a Domino Plumbini, prout et quantum voluit, faciendo redimi homines dicti castri et alia pernitiosa dicto domino et hominibus Suvereti, committendo contra formam iurium et statutorum communis Florentie, et ad detrimentum, periculum et verecundiam, et contra quietem, pacem et bonum statum magnifici populi et communis Florentie. Item, de eo et super eo quod dictus Baldaccius, non contentus predictis, sed pexima peioribus cumulando, et in suo iniquissimo proposito perseverando, de anno presenti et mense augusti proxime preteriti scienter et appensate, animo et intentione infrascripta maleficia committendi et perpetrandi, et maxime invadendi et occupandi terram Plumbini, terram in Tuscia positam et vicinam comitatui Florentino, fecit invitatam et conventiculam, et maximam congregationem gentium pedestrium et equestrium, conspirationem et posturam, atque conduxit in territorium florentinum huiusmodi gentes congregatas, et maxime in comitatu Pistorii, comitatus Florentie, et presertim in communi Agliane et Iugalis et Montalis, et aliis locis circumstantibus, et inde accedendo in provinciam Vallis Nebule districtus Florentie, et per eamdem provinciam transeundo, accessit cum dicta comitiva et congregatione prope civitatem Lucanam et in territorio Lucano, vicinam et confederatam et amicissimam dicto communi Florentie; et ibidem in dicto territorio Florentino et Lucano, derobando et damna quamplurima et enormia inferendo; et in dicto suo perverso proposito persistendo, cum dicta comitiva transivit per comitatum Pisarum comitatus Florentie, et ibidem damnificando et enormia multa committendo, et se contulit cum eadem comitiva, ad territorium et prope terram Plumbini predictam animo et intentione ipsam terram Plumbini et alias terras dicti Plumbini invadendi et occupandi.

derobando ibidem, et quamplurima enormia et gravissima damna inferendo, et predicta et quodlibet predictorum commissa et perpetrata fuerunt per dictum Baldaccium in locis et per loca et iuxta loca predicta et temporibus prelibatis, singula singulis referendo, contra formam iurium et statutorum et ordinamentorum communis Florentie, et contra voluntatem et in dedecus et maxima detrimenta dominii Florentini et populi et communis Florentie et pacifici et tranquilli status eiusdem, prout predictain effectu et alia in dicta condemnatione dicto die lata et publice scripta per ser Iacobum Antonii de Podio de... (*sic*) tunc notarium maleficiorum dicti domini Capitanei latius continetur. Et quod post dictam latam sententiam per dominos Priores Artium, verbis videlicet, absque alia deliberatione, viva voce fuit commissum et impositum officialibus Montis, quod tenerent computum bonorum et rerum dicti Baldaccii, que reperirentur in domo sua, et eas et ea conduci facerent penes eorum officium pro communi, et propter hoc fecerunt confici inventarium manu publici notarii, et postea ipsas omnes res exceptis paucis parvi valoris, tamen in inventario positis, conduci fecerunt, secundum formam commissionis prefate. Postea vero, per bullectinum dictorum Dominorum deliberatum de mense octobris proxime preteriti, fuit mandatum et seu commissum dictis officialibus Montis de consignando, et restituendo res suas omnibus et singulis quorum erant, illas videlicet que esse reperirentur in domo dicti Baldaccii, et similiter consignare illis, qui recipere et habere debebant ab ipso Baldaccio: et sic per ipsos officiales fuit observatum. Et etiam fecerunt solvi de valore dictarum rerum vestro communi et camerario Prestantiarum dicti communis, totum id ad quod ipse Baldaccius pro suis oneribus publicis tenebatur. Et considerantes quot sunt petitores, asserentes debere non parvas quantitates pecunie et rerum recipere ab hereditate et in bonis dicti olim Baldaccii: et cupientes circa revocationem et annullationem incorporationis et publicationis predicte, secundum relationem nobilium virorum Iohannis Antonii Canigiani et Manni Iohannis Temperani Manni, de numero Collegiorum ad infrascripta deputatorum, liberali animo procedere; habita super hiis invicem et una cum officiis Gonfaloneriorum societatum populi, et duodecim bonorum virorum dicti communis, deliberatione solemni et demum inter ipsos omnes in sufficientibus numeris congregatos in palatio populi Florentini, premisso, facto et celebrato solemni et

secreto scrutineo ad fabas nigras et albas, et obtento partito, secundum formam ordinamentorum dicti communis; eorum proprio motu, pro utilitate communis eiusdem, et omni modo, via et iure quibus melius potuerunt, ordinaverunt et deliberaverunt die decimonono mensis februarii, anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo primo, indictione quinta: Quod dumtaxat publicatio, confiscatio et incorporatio bonorum dicti olim Baldaccii in dicta condemnatione apposita et inserta, ex nunc intelligatur esse et sit, cum infrascriptis limitationibus, in totum revocata, cassa, irrita et annullata, ita quod dicta bona intelligantur esse et sint, cum infrascriptis salvis, reposita et restituta in eo esse, statu et qualitate in quo et quibus essent si per sententiam et condemnationem predictam nullatenus publicata et confiscata fuissent, et tamquam si predicta delicta commissa non essent et secundum dictum effectum, quo ad partem confiscationis et publicationis bonorum predictam; dumtaxat possit et debeat dicta condemnatio et omnis descriptio et registratio inde secuta, vel propterea facta, immarginari, scribi et notari in quibuscumque libris et registris existentibus in camera actorum communis Florentie per aliquem et seu aliquos ex notariis custodibus dictorum actorum, et in libris et registris alibi existentibus, in quibus esset expediens per eum vel eos ad quem vel quos pertineret, et seu penes quos dicti libri et registra essent licite et impune, absque aliqua solutione propterea communi Florentie fienda, vel alia solemnitate aut substantialitate servanda, visa dumtaxat provisione presenti et fine, de qua infra dicetur, omni oppositione remota.

Eo in predictis omnibus et singulis salvo expresso et reservato, quod omnia et singula bona ex predictis que per officiales Montis communis Florentie, vigore et pro executione eis commissorum per dominos Priores et Vexilliferum, tam verbo quam per bullectinum eorum deliberatum de mense octobris proxime preteriti ut superius narratur, distracta, vendita, alienata et seu conversa vel assignata fuissent, vel pretia eorum pro solutione et satisfactione alicuius vel aliquorum debitorum, ad que dictus Baldaccius tenebatur, et seu obligatus erat tempore sue vite et mortis, et postea eius hereditas tam communi Florentie, quam alii cuicumque persone, communi, populo, ville, universitati vel loco, quocumque vigore, iure, modo vel causa, habeantur et sint, tamquam per

auctoritatem habentes, legitime vendita, alienata conversa et seu assignata in omnibus et per omnia, et quoad omnes et omnia. Ac etiam omnia et singula facta circa restitutionem et pro restitutione propriarum rerum et bonorum ad alios pertinentium, que reperta fuissent inter res et bona dicti Baldaccii, et que restitui debebat predictis, quorum erant, et omnia et singula facta et gesta per officiales Montis in predictis et circa predicta et quodlibet predictorum, intelligantur bene et legitime facta, etiamsi de vigore predicto nulla mentio fieret in deliberationibus dictorum officialium; et propterea nequeant persone ipsorum officialium, vel aliquis eorum, nec aliquis alius qui eorum mandato egisset, vel se intromisisset. aut eorum vel alicuius eorum bona quecumque ullo umquam tempore aliqualiter molestari vel inquietari, et quod secus fieret, non teneat ipso iure, sed de facto possit et debeat per quemlibet revocari.

Ac etiam salvo et reservato, quod in liberatione, absolutione et revocatione predicta, et in gratia et beneficio provisionis presentis non veniant nec includantur aut comprehendantur, in totum vel in partem, seu directe vel per obliquum, aliqua iurisdictio, preeminentia, merum et mixtum imperium aut territorium vel maioritas aliqua, quas et seu que ipse Baldaccius habebat aut tenebat, vel que ipsi Baldaccio competebant, vel competere poterant, seu diceretur competere quomodocumque vel qualitercumque in aliqua fortilitia, castro vel loco, seu in eorum curiis, hominibus et personis, nec iura aliqua universalis domi ii aut superioritatis.

Et predicta habeant locum et observentur si et postquam communi Florentie finitum fuerit de florenis centum Montis communis Florentie, cum pagis currentibus secundum quod et prout deliberatum fuit per Dominos et Collegia die decimo nono presentis mensis februarii.

Non obstantibus in predictis vel aliquo predictorum aliquibus legibus statutis, ordinamentis, provvisionibus aut reformationibus consiliorum populi et communis Florentie, obstaculis et seu repugnantis quibuscumque et quantumcumque derogatoriis, penalibus vel precisis, ut etiam scilicet de eis vel ipsorum aliquo debuisset vel deberet fieri specialis mentio et expressa, quibus omnibus intelligatur esse et sit nominatim et expresse, specialiter ac generaliter derogatum, et quod pro predictis vel aliquo predictorum supra in presenti provisione contentis etc. ut supra in prima pro-

visione huius consilii continetur, usque ad finem provisionis eiusdem, etc. (*seguono le solite formule*).

Item, postea, eisdem anno et indictione, et die vigesimo octavo mensis februarii, in Consilio communis civitatis Florentie, mandato magnificorum dominorum, dominorum Priorum artium et Vexilliferi iustitie populi et communis Florentie, precona convotione companeque sonitu in palatio populi florentini more solito congregato (*omissis aliis*).

Item octavo et ultimo, provisionem suprascriptam deliberatam et factam in dicto consilio populi dicto die continentem revocationem incorporationis et confiscationis bonorum olim Baldacci de Anglario, facte in condemnatione lata contra memoriam suam, que sic incipit, videlicet: « Considerantes magnifici et potentes domini, etc. ». Qua provisione lecta et recitata ut supra dictum est; ipso proposito de voluntate, consilio et consensu officii dictorum Dominorum et Vexilliferi proponente et partitum faciente inter consiliarios dicti Consilii, numero – CXLIII – presentes in dicto consilio, quod cui placet et videtur supra dictam provisionem det fabam nigram pro sic; et quod cui contrarium vel aliud videtur det fabam albam pro non; et ipsis fabis datis, et processo secundum formam ordinamentorum dicti communis, repertum fuit LXXXXVI ex ipsis consiliariis dedisse fabas nigras pro sic. Et sic obtentum, firmatum et reformatum fuit, non obstantibus reliquis XLVI pro non.

Acta fuerunt, etc. – presentibus, etc.

REGESTO DI ALTRI DOCUMENTI RELATIVI A BALDACCIO DA ANGHIARI.

1433, agosto 11. – Baldaccio di Piero da Anghiari, avendo saputo che dappresso al suo castello di Ranco doveva passare un vetturale diretto per Aquila con tre some di mercanzie e 200 fiorini d'oro, nel febbraio del 1425 (stile comune), postosi in agguato alla strada con alcuni scherani armati di clave, spade e coltelli, lo assalì ferendolo gravemente di un colpo di coltellessa sul capo, e gli tolse i denari, le mercanzie e le vesti. Dipoi legate le mani a lui e a quelli che per maggior sicurtà l'accompagnavano, e messi loro dei bavagli in bocca, tentò di portarli

al Borgo S. Sepolcro: la qual cosa peraltro non gli riuscì avendo quei mal capitati potuto fuggirgli di mano. Per tal delitto il vicario d'Anghiari, con sentenza del dì 13 aprile, lo condannò alle forche come assassino di strada, e a compensare i dannificati con i suoi beni. Baldaccio, pagate preventivamente al camarlingo del Comune lire cinquanta di fiorini piccoli, chiese di essere assoluto dalla condanna, allegando a sua scusa di aver commesso il delitto allorchè, essendo ribelle del Comune di Firenze e sotto le bandiere di Carlo Malatesta, era passato con lui al soldo del duca di Milano; e guerreggiando nella Romagna, *aveva tentato quel colpo com' è costume in tempo di guerra di cercarsi guadagno*: ed allegò come titolo di benemerenza il sangue sparso e la vita messa più volte in pericolo nelle guerre passate combattendo per il Comune. Il Consiglio maggiore, con provvisione di questo giorno, accolse la sua domanda.

(Consigli maggiori. - Provvisioni, Registri, N.° 124 a c. 165 tergo).

1433, settembre 13. – Guido Magalotti è mandato ambasciatore a Baldaccio per conto dell'affare di Castel del Rio.

(Signori - Legazioni - Istruz. n. 9 a c. 83 tergo).

1433, novembre. – Avea Baldaccio occupato a Gio. Malatesta da Sogliano il suo castello di Spinello che era sottoposto all'accomandigia dei Malatesta di Rimini. Pretendendo questi che il conte Francesco di Poppi fosse stato l' istigatore di questa occupazione, si erano dichiarati di non lo voler comportare: per la qual cosa i Fiorentini, a' quali premeva la quiete e il buono stato del conte, spediscono Piero Vespucci ambasciatore ai Malatesti e al conte per metterli d'accordo, e gli ordinano di andare ancora a Baldaccio per disporlo a rendere Spinello.

(Ammirato, Storia de'Conti Guidi, a pag. 49).

1433, novembre 9. – Istruzione data a Piero Vespucci mandato ambasciatore ai Malatesti e a Baldaccio per scolpare presso i Malatesti la Signoria da ogni partecipazione nella occupazione del castello di Spinello fatta da Baldaccio, dopo che da molti mesi erasi partito dal soldo del Comune: e presso Baldaccio per invitarlo a rendere il castello agli antichi dominatori.

(Signoria - Legazioni - Istruz. agli oratori, - n. 9, a c. 86 tergo).

1435, luglio 30. – Si scrive a Baldaccio che procuri di non venire alle mani con Niccolò Piccinino, avendosi speranza della pace, perchè nulla potrebbe tanto sturbarla quanto una battaglia.

(Signori - Ambascerie, Istruzioni Vol. 10 a c. 27).

1436 (stile comune), febbraio 3. – Baldaccio è condotto al soldo del Comune come conestabile di dieci lancie di tre uomini e cavalli per lancia e di 200 fanti, dei quali 66 dovevano essere balestrieri, altri 66 con lancia lunga, e i rimanenti palvesari, con stipendio di fiorini undici al mese per ogni lancia, lire dodici per i balestrieri e lancie lunghe, e lire dieci per i palvesari, per il tempo di quattro mesi.

(Classe XIII, distinz. 2, num. 26, carte 5 tergo).

1436, aprile 4. – Baldaccio di Piero di Vegnone da Anghiari, avendo inimicizia con Antonio Cocchi detto Boldrino dello stesso luogo, deliberò di ucciderlo; e per compiere il delitto lo appostò, accompagnato da più masnadieri armati, un giorno in cui seppe che dal Borgo San Sepolcro doveva tornare al nativo castello. Mandò avanti uno dei suoi scherani perchè, offerendosi di accompagnarlo, gli togliesse le armi se per caso ne fosse provveduto; e quando giunse all'aguato gli corse addosso, lo ferì a morte colle sue mani, e lo avrebbe finito se altri sopravvenuti non lo avessero impedito. Per questo fatto fu condannato da Niccolò d'Agnolo Serragli vicario d'Anghiari, con sentenza del dì 29 marzo 1425, in lire 500, da pagarsi al Camarlingo generale del vicariato entro dieci giorni, sotto la pena del quarto di più. Da questa condanna chiese assoluzione alla Signoria, allegando a discolpa le gravi inimicizie che aveva con il Boldrino e le offese che aveva ricevute da lui; disse che le ferite non erano così gravi com'erasi narrato nella sentenza, e che dallo stesso Antonio, di cui era lontano parente, aveva ottenuta la pace, abbenchè non se ne fosse fatto istrumento, potendo citarsi a riprova che un figlio di Boldrino militava da tre anni al suo soldo. Fu accolta la sua istanza, e con riformagione di questo giorno ottenne piena assoluzione.

(Consigli maggiori. - Provvisioni, reg. num. 127 a carte 9 tergo).

1436, maggio 9. - Rinnuovasi la sua condotta[1].

(Classe XIII, dist. 2, num. 26, carte 6 tergo).

1436, giugno 15. – Gli officiali della Condotta lo autorizzano a tenere altri 18 cavalli invece dei palvesari.

(Classe XIII, dist. 2, n.° 26 a carte 8 tergo).

1436, agosto 28. – *Domini, Collegia et Octo considerantes ea quae pro honore et statu Communis Florentiae et libertatis illius acta fuere per Baldaccium de Anglario, et maxime versus Arbinghae partes, ex quibus non mediocriter, pro tollendo ingratitudinis vitio, est remunerandus et complacendus etc.*; perciò si ordina che la sua rassegna debba considerarsi siccome piena abbenchè non lo sia.

(Classe XIII, dist. 2, num. 26, a carte 12).

1436, agosto 30. - Si ordinano dei pagamenii per il soldo di Baldaccio, e si fanno dei computi per defalcare un debito che avea con la Camera del Comune.

(Consig. magg. Provis. Reg. num. 127 a c. 183 tergo).

1438, aprile 1. - Dubitandosi che i Dieci della Balia avessero ecceduto i limiti delle loro attribuzioni nella condotta di Baldaccio, si ratifica il loro operato, e si determina il modo di pagare il soldo stabilito.

(Consig. magg. provvis. reg. num. 129 a carte 2 tergo).

1440, luglio 7. - Lettera di Giacomo d'Appiano milite e conte di Piombino ad Alamanno Salviati e ad Alessandro degli Alessandri. Ringrazia la Signoria per avergli scritto condolendosi del caso di Suvereto, e l'avvisa che per questo atto, che è contrario ad ogni ragione e al ben vivere, egli non è punto sbigottito e che virilmente attenderà alla difesa e conservazione del suo stato; che non vuol ricomprarsi da costui (Baldaccio) per non dare esempio e cagione a questi uccelli di rapina di pascersi di simili cibi; e promette, quando gli occorra, di valersi degli aiuti che la Signoria di Firenze gli aveva offerti.

(Dieci di Balìa - Carteggio, responsive num. 12 a 100).

1441, giugno 3. - Lettera di Baldaccio ai Dieci di Balia da Barberino di Mugello. Narra di un piccolo vantaggio riportato sulle genti di Niccolò Piccinino a cui prese 12 fanti, e come spera che il Piccinino debba porre il campo a Casi dove conta di dargli una rotta più forte di quella che soffri al Borgo s. Sepolcro.

(Dieci di Balia. Carteggio, Responsive, vol. 20 num. 48).

1441, giugno 5. - Ai Dieci di Balia da Bargi. - Scrive che sorveglia i nemici, i quali sembra vogliano offendere il terreno del Comune, e consiglia si faccia buona guardia.

(Dieci di Balìa. - Carteggio. Responsive, num. 20 a 41).

1441, giugno 6. - Ai Dieci di Balia da Bargi - Ha avuto notizia da uno dei suoi che era stato fatto prigione, e che è fuggito, volere il nemico portare il campo a Casi; che a Bologna si sono assoldati 800 fanti e mandate all'accampamento bombarde: perciò insiste perchè la Signoria faccia buona guardia, assicurando che egli dal canto suo fa il medesimo.

(Dieci. - Carteg., respons. num. 20 a 92).

1441, giugno 7. – Ai Dieci da Bargi. – Chiede che lo si autorizzi a sequestrare tutto il bestiame che troverà, perchè un corpo di saccomanni andato avanti a lui lo aveva tutto depredato.

(Dieci. - Carteg, respons. num. 20 a 119).

1441, giugno 14. – Ai Dieci da Bargi. – Scrive avere avuto notizia che le genti del duca sono state rotte, cioè Taliano, il sig. Borso e Ciarpellone con circa 400 cavalli, che Taliano è morto, ferito il conte e presi tremila cavalli.

(Dieci di Balìa. - Carteggio, responsive, vol. 20 a 58).

1441, Giugno 15. – Ai Dieci da Casi. – Scrive chiedendo istantemente che sia liberato il sig. Astorre (Manfredi) fatto prigione.

(Dieci. - Carteg., resp. num. 20 a 85).

1441, giugno 20. – Ai Dieci da Bargi. – Scrive che sta facendo buona guardia.

(Dieci. - Carteg., responsive num. 20 a 59).

1441, giugno 24 – Ai Dieci da Casi. – Chiede verrettoni, dice che i Bolognesi sono accampati a distanza di 5 miglia e promette gran fatti. Chiede ragione per il bestiame che gli è stato rubato in questa cavalcata di Bargi: e minaccia, quando non la ottenga, di ingegnarsi di fare le sue faccende, ma sempre in modo da non sturbare quelle de'Fiorentini.

(Dieci di Balìa. - Carteggio, responsive, num. 11 a 47).

1441, giugno 26. – Ai Dieci da Casi. – Si discolpa di accuse fattegli davanti ai Dieci da Gaspero da Montecuccoli, dicendo ch' ei si duole non di ciò che gli è stato fatto, ma di ciò che meriterebbe, perchè somministrava vittovaglie ai nemici.

(Dieci. - Carteggio, responsive, num. 11 a 65).

1441, agosto 20. – Ai Dieci da Firenzuola. – Lettera di Antonio Corbinelli vicario. Scrive che la sera avanti era giunto a Firenzuola Baldaccio con 1200 uomini tra da piè e da cavallo, e che sempre ne giungono; e che ha saputo essersi Baldaccio fermato per aspettare un Francesco da Bologna che egli ha condotto al suo soldo con 200 paghe; che tale è la indisciplinatezza di queste truppe che se ci stanno per 3 o 4 di disfaranno quell'Alpe per 10 anni, perchè le raccolte sono state scarse, ed eglino che sono più forti vogliono pane, biade e ogni altra cosa e cacciano gli uomini dalle case. Gl'invita a scrivere a Baldaccio che si porti onestamente e che paghi almeno 10 soldi per lira

quello pigliassi, perchè diversamente teme che quegli uomini quando non potranno più patire giuochino da disperati con loro.

Dieci. - Carteggo., responsive, num. 11 a c. 118).

1441 agosto 23. – Ai Dieci. – Lettera di Baldaccio responsiva ad una de'Dieci di Balia, scritta dai contorni di Seravalle. I Dieci gli aveano scritto meravigliandosi e dolendosi che passasse per il distretto di Firenze senza avvisarli; che volevano essere avvisati di quel che volesse fare, e che non offendesse i Senesi. Replica che in quanto alla passata, sarà loro fatta relazione che i suoi uomini non sono stati soldati ma piuttosto frati: che ha in animo di far cosa che alla Signoria sarebbe cara, e *so certo che volete più presto siano fatte che saperlo, adrisando le dette S. V. che noi non faremo cose che non piacerà alle* V. S., *e poi che saranno facte noi saremo alla presentia.* Conclude che ha qualche intendimento co'Genovesi, e che si porta su quel di Lucca, non per far danno, ma per attendere la risposta.

(Signori. - Carteggio, responsive originali, num. 8 a c. 68).

1441, agosto 24. – Da Capannori presso a Lucca. – Baldaccio scrive ai Dieci che ha ricevuto una loro lettera simile alla prima, in cui si rammaricano del suo passare senza avvisare. Dice che per l'intenzione che aveva ciò non era necessario, e che bastava il passare costumatamente siccome ha fatto sempre, e prega i Dieci a mandare uomini a sue spese che interroghino i contadini e verifichino se ciò sia vero. Non rispose alla prima lettera che ricevè al ponte d'Agliana perchè seco non aveva i cancellieri, avendoli mandati avanti, e il cavallaro non volle andare con lui come gli aveva detto, e invece se ne partì: e che questa risposta ei mandò poi per Francesco della Pieve, e non sa se l'abbia presentata. Promette di non far cosa che possa dispiacere: dice di essersi accampato nel pian di Lucca presso la città: essere stato ben ricevuto e regalato da quella Signoria. Rapporto poi alla lettera che gli scrissero quando era a Suvereto come ha loro riferito perchè credeva che essi pure fossero di quella volontà assicura di non aver fatto danno agli abitanti, come facilmente avrebbe potuto fare, trovandoli sprovveduti per la villa e non smosso niente più di quel che lo facesse il sig. Niccolò.

(Dieci, - Carteggio, responsive, num. 11 a 105).

1441, agosto 25. – Ai Dieci. – Gli Anziani e il Gonfaloniere di Giustizia del Comune di Lucca scrivono, rammaricandosi acerbamente che Baldaccio colle sue truppe avesse nel giorno antecedente attraversato il loro territorio guastandolo, e ponendo il campo sotto la città. Egli non pertanto asserivasi amico, ma fece dei danni, che non erano cose da amici,

e perciò pregano i Dieci a richiamare quelle soldatesche al più presto possibile.

(Dieci. - Carteggio, responsive, num. 12 a 121).

1441, Agosto 26. La Signoria di Lucca ha ricevuto la lettera de' Dieci colla quale si scusano dell'arbitrio di Baldaccio, e annunziano che al sorgere del giorno, quel condottiere aveva levato il campo e se n'era ito con Dio.

(Dieci di Balìa. - Carteggio, responsive, num. 12 a 126).

1441, Agosto 28. - Ai Dieci, da presso Piombino. - Baldaccio si scusa di non aver risposto alle lettere ricevute quand'era presso a Lucca, perchè subito n'era partito, e perchè aveva seco condotto il cavallaro, sperando di avvisare la Signoria di cose che non gli sono riuscite; e che da ser Antonio avrebbe inteso come le cose erano passate.

(Dieci. - Carteggio, responsive, num. 11 a 89).

1441, settembre 3. - Ai Dieci. Lettera di Lodovico Trotti capitano del duca di Ferrara a Castelnuovo di Garfagnana, con cui ringrazia la Signoria per averlo avvisato che non avendo potuto Baldaccio mandare ad effetto ciò per cui era andato a Piombino, intendeva di portarsi a danneggiare le terre di Garfagnana. La Signoria di Firenze aveva scritto anche a Baldaccio, acremente rimproverandolo e intimandogli di desistere da ciò, e di questo pure il Trotti ringrazia; e dice che se Baldaccio verrà non lo troverà sprovveduto.

(Dieci di Balìa. - Carteggio, responsive, num. 12 a 156).

1441, settembre 4. - Ai Dieci, da Massa di Lunigiana. - Carlo di Giovanni Carradori vicario scrive che Baldaccio con la sua compagnia il tre di settembre a ore di sera giunse a Castelnuovo di Garfagnana ch'è del Marchese di Ferrara; che la notte vi diè la battaglia, lo prese e lo messe a saccomanno. Quello era un ricco castello, e vi ha fatto prigioni molti terrazzani da taglia. Castelnuovo è a 16 miglia da Massa: crede il Vicario che contro il Comune di Firenze Baldaccio non farebbe alcuna cosa, ma, ad ogni buon fine, fa attendere a buona guardia.

(Dieci. - Carteggio, responsive, num. 11 a 136).

1441, settembre 7. - La Signoria ordina scriversi, rispondendo alle lettere di Paola Colonna, di Angiolo e di Giovanni Orsini, che intorno a Baldaccio è stato provveduto di tal modo che non darà più molestie nè a loro nè ad altri.

(Signoria. - Missive, Registri, seconda cancelleria, num. 1 a carte 19).

1441, settembre 15. – Ai Dieci. – Lettera di Piero di Silvestro Nardi vicario per raccomandarsi che non si mandino soldatesche dove egli è, perchè « qui poco o niente ci s'è ricolto, et Baldaccio in due di ci stette quasi tutto il pane avevano e alquanto di biada governò et tolse loro colle sue forze ineffrenate ».

(Dieci. - Carteggio, responsive, num. 11 a 142).

1441, settembre 15. – Ai Dieci, da Arezzo. – Bartolommeo Alessandri capitano scrive di avere avute lettere dal Castellano di Ranco che passano continuamente di là diretti per Urbino dei fanti della brigata di Baldaccio, e siccome è da temersi non si comportino onestamente, chiede consiglio sul da farsi.

(Dieci. - Carteggio, responsive num. 11 a c. 141).

DELLA NUOVA STORIA DI ERCOLE RICOTTI

SPECIALMENTE

RISPETTO ALL'ARTE ISTORICA ITALIANA (*)

I.

Quando il signor Ricotti pubblicò i due primi volumi della *Storia della Monarchia piemontese*, noti ai lettori dell'*Archivio* pel ragguaglio d'un chiaro erudito genovese (1), io ne scrivevo in un giornale politico (la *Nazione*, 10 febbraio 1862) queste parole:

« Alle nazioni cui per costituirsi è bastato il sapere a un tratto, quasi in un sol giorno, afferrare l'opportunità del farsi innanzi, la storia patria incomincia da quel giorno. Lieto principio, che circoscrive egualmente le tradizioni del popolo e l'ufficio dell'istorico! Ma dove l'ordinamento politico è nato da mutazioni e da guerre, da libertà guadagnate con lunga fatica, poi corrotte o perdute, e da esperienze dolorose di civile tirannide e di servitù straniera, e dal lavorio di sètte concordi solamente nello scopo ma nei mezzi discordi e nemiche, e dalla lenta ma efficace opera del tempo; ivi la storia ha intricate e combattute origini da discutere, tradizioni mezzo spente da risvegliare, ne' diarii dei municipii cercar i frammenti degli annali della nazione e, senza distruggerli, innestarveli; dalle cronache delle provincie ca-

(*) *Storia della Monarchia Piemontese*, di ERCOLE RICOTTI. Firenze, Barbèra; vol. I e II, 1861; vol. III e IV, 1865. – I, *Introduzione e Regno di Carlo III*; II, *Regno di Emanuele Filiberto*; III e IV, *Regno di Carlo Emanuele I*.

(1) M. G. CANALE. – *Nuova Serie*, tom. XV, disp. prima.

vare le segrete cagioni dei grandi fatti del paese. Così è da rifare l'istoria d'Italia, ne toccherà forse alla presente generazione: perchè le ultime conseguenze di codesta istoria, contenute nei fatti che si svolgono sotto i nostri occhi, non potrebbero dedursi oggi con piena certezza, o almeno non senza nota di presunzione e di spirito di parte. Contentiamoci di raccogliere, in buone storie delle provincie che divisero l'Italia, la materia di quella vasta e difficile sintesi; dove i municipii italiani dovranno vedersi avvicinati e riuniti tra loro, e scoperto qual fu il vincolo occulto che li congiungeva: occulto ma innegabile; perocchè due volte ci ha condotti all'unità d'Italia: unità nelle tradizioni delle lettere e delle arti nostre fondata nel secolo XIV, unità di fatto oggi che da rivoluzioni più volte e sempre invano schiacciate sorge il Regno Italiano. E dei nuovi Re che fu durante questo agitarsi della penisola, e il trasformarsi di tanti reggimenti e signori, e il succedersi di tante libertà e di tante tirannie? quando vennero essi? e con che titolo? e come le tradizioni della loro casa risposero tanto unanimi ai desiderii del popolo, che fossero da lui scelti per guidatori e instauratori de' tempi nuovi, di quell'ottava età della storia d'Italia cui il buon Cesare Balbo, pur dubitando del come battezzarla, attestava fin dal 1848 incominciata e progrediente?

« In due modi può scriversi la storia di Casa Savoia: o dalle origini della famiglia, innanzi al mille, da Umberto dalle Bianche Mani; o dalle origini della Monarchia quale ella fu sino alla metà del secol presente, cioè dalla pace di Castel Cambresi (1559), dove Emanuele Filiberto ricomprò con la spada gli stati carpiti dalla perfidia francese e spagnuola all'imbecillità del padre suo, duca Carlo III. Di quel primo racconto poca sarebbe l'opportunità a' nuovi tempi, e dee bastare che abbia esercitato le penne degli eruditi; ma l'Istoria d'una Monarchia, cui l'Italia ha consegnati i diritti e le glorie del proprio passato e le speranze dell'avvenire, non che opportuna, è necessaria oggidì, necessario è, che con questi intendimenti sia scritta e letta. E l'avremo se al Ricotti sarà concesso, ad onore della patria comune, compire il lavoro del quale escirono alla luce, come principio e saggio, l'*Introduzione*, il *Regno di Carlo III* (1504-1553), e il *Regno d'Emanuele Filiberto* (1553-1580).

« La *Introduzione* tocca le origini solo quanto dovevasi in servizio della narrazione che segue, e viene ai primi anni del secolo decimo sesto. L'autore che della storia del Piemonte si era prefisso trattar quel periodo che bene a lui parve « offerisse le condizioni di un buon « soggetto: indipendenza nazionale e novità di ricerche », passa veloce su'tempi anteriori al cinquecento: e ci conduce a un tratto, ma senza precipitare il racconto, a vedere la Monarchia sciolta quasi intieramente dai legami feudali, e dalle discordie de' comuni, e dalle liti

co' signorotti d'oltr' alpe; fatta italiana dal Conte Verde, Amedeo VI, che primo rivolse all' Italia gl' interessi e le mire della sua casa; fatta potente, quanto la divisione degli animi e le invidie degli Stati nel secolo XV lo permettevano, da Amedeo VIII. L' incominciare dal cinquecento favorisce l' unità del disegno, e fa agevole il comprendere nella *Storia della Monarchia* la storia del paese: perchè da Carlo III in poi (1504) Casa Savoia progredì dalla forma feudale verso l'assoluta, e quindi le fortune popolari furono sempre più congiunte a quelle del trono. Ma alla parte che nella *Introduzione* doveva esser diffusa e accurata; ciò era descrivere le condizioni della Monarchia verso l'anno 1504, descriverne la geografia e i confini, il governo e gli *Stati generali* e le finanze, le leggi e la giustizia, il popolo e la corte e la capitale, la cultura e le armi; a questa l' Autore dà intieri tre capitoli. I quali sono fondamento a tutta l' Istoria, mostrando la costituzione della vecchia monarchia feudale, su le cui rovine tentò prima di piantar la nuova Carlo III. A lui non bastaron le forze a reggerla contro la prepotenza straniera e contro la ragione de' tempi non ancora dimentichi degli antichi ordini; e cadde, e con lui la Monarchia: ma riuscì l'impresa alla mano di ferro d'Emanuele Filiberto, aiutato, che non fu poco, dalle mutate necessità del secolo, e dai diritti che gli conferiva la sventura d'aver perduto il trono: perdutolo egli, principe valoroso e italiano, per colpa del padre e tristizia forestiera; aiutato anche dall'avere ormai gli stranieri in Italia non contrastato dominio, il che liberava Piemonte dall'essere, come nella prima metà del secolo, teatro alle infami lotte degl' invasori. Così per legge di Provvidenza la caduta delle libertà italiane era cagione al risorgere di quella Casa Reale, destinata a raccogliere dalla mano del popolo i laceri avanzi dell' Italia mercanteggiata per tre secoli fra i principi. Nè faccia meraviglia che la descrizione di ordini feudali abbattuti gran tempo innanzi nella miglior parte d' Italia sia *Introduzione* a una Storia che muove dal secolo sedicesimo. Il Piemonte era feudale, quando l' Italia del centro, non che stirpati i baroni, avea compiuta l' età de' comuni e incominciata la serie de' suoi principotti. Qua le libertà municipali avean creata, avean già perfezionata la nuova civiltà d' Italia; qua nella scellerata palestra delle discordie cittadine eransi accresciute e aguzzate le facoltà intellettuali del popolo. In Piemonte invece i Comuni, deboli e minacciati da emuli o da baroni, rimettevano ne' principi di Savoia metà delle loro franchigie per assicurarsi dell'altra cui si riserbavano: la qual forma di dedizione estingueva la libertà del Comune, e impacciava i diritti e l'autorità della monarchia. Ad entrambi poi restava a combattere un informe ammasso di privilegi baronali e clericali, che divoravano le forze vive della nazione e tagliavano i passi a quella che

n'è forza morale: la legge. Il Ricotti tratta con mano maestra il quadro di questi primi secoli: dipinge con verità; distribuisce con giudizio; divide con ordine e chiarezza. E lega in armonia due parti del libro sproporzionate di mole e d'indole; che è vincer la maggior difficoltà, com'io credo, di tutto il lavoro.

« Due principii diversissimi fra sè, de' quali l'uno dette miserabile spettacolo della propria impotenza e della sleale e vile malvagità de' più forti, l'altro apparve esempio perfetto di valore di costanza e d'audacia, furono Carlo III ed Emanuele Filiberto. Quando Carlo successe nel regno, i benefizii della riforma civile incominciata da Amedeo VIII erano iti a male e dispersi per l'incuria e la incapacità dei duchi venuti dopo di lui. Ai disordini interni si aggiungevano le calamità d'Italia, aperta pochi anni innanzi alle rapine straniere da quella politica, non sai se più meschina o scellerata, de' piccoli Stati italiani: di patteggiare coi forestieri la propria grandezza, a prezzo della servitù dei più vicini e naturali alleati. Si aggiungevano i pericoli delle novità religiose che poi tolsero Ginevra alla cattolicità e al duca di Savoia, e (danno maggiore) offerirono alle gelose ambizioni della Francia e della Spagna, impazienti d'occupare il paese, un pretesto e un'occasione di più. Che fece Carlo per allontanare dai suoi popoli il flagello dell'invasione? come provvide alla dignità e alla salvezza sua e della casa? Fece nulla o ben poco. All'interno non occorreva innovare: nè Carlo era da tanto, nè ancora lo chiedevano i tempi; bastava opporre con fermezza e sagacità un argine alla licenza de' privilegiati, sì che non turbassero il principe dalle operazioni necessarie pel bene dello Stato, specialmente la difesa militare. Il Duca non osò attaccar nessuno: amando meglio vivere in una quiete piena di pericoli, che sfidare l'insolenza di pochi uomini corrotti. Al di fuori contentossi di comperare a prezzo di molt'oro e del proprio onore paci infide e brevi quando il bisogno di preparare armi era certo e supremo, e solo a questo dovevansi serbare i danari. Così per comoda via cadde, senza quasi ch'ei s'adoperasse punto per l'utile suo; fortunato almeno, che in quella sua tranquilla e buona indole trovò la forza di sostenere le sventure con una nobiltà d'animo, da meritargli pietà e reverenza. Del regno di Carlo il Ricotti trascorre brevemente gli anni dolorosi dell'invasione dal 36 al 53, i quali può dirsi non appartengano alla storia della monarchia, essendo il più dello Stato in mano di Spagnuoli, Francesi e Svizzeri; e poi « a che narrare appuntino cam-
« peggiamenti e fatti d'arme, de' quali tutta la gloria e il
« profitto è in mano degli stranieri? » E già, dando la *Ragion dell'opera* avea detto: « Se in questi due volumi il lettore riscon-

« trerà pochi eventi strepitosi, conoscerà invece come la
« monarchia fosse costituita nella sua forma feudale, e come
« si dissolvesse, e venisse rifatta ».

« Rifare fu veramente l'opera d'Emanuele Filiberto: rifare tutto, non meno la monarchia che la politica della famiglia: e questo grande mutamento compire collo straniero in casa o vigilante e sospettoso ai confini. Maestro solenne di tutte le arti di governo de' tempi suoi, ei se ne giovò, come della virtù militare, per un santo fine: l' indipendenza de' proprii sudditi. Vantaggiandosi delle gelosie tra la Francia e la Spagna per raffrenare col timore reciproco le loro cupidigie, fece che servissero ai suoi disegni: nei quali fu pertinace e meritamente fortunato. Fino le discordie religiose furono a lui (sinceramente cattolico) istrumento di potenza o almeno di sicurezza contro le oblique voglie e le pretensioni di chi era solito maneggiare armi sacre con intenzioni profane. Dei patti di Castel Cambresi, guadagnati con la spada, casso con l'accorgimento politico, a poco per volta, le parti dannose ch' avea dovuto accettare. Dall'ordinamento interno tolse quelle forme di libertà, dove la sostanza era poca e grandi i pericoli per la indipendenza nazionale. E la indipendenza tenne in cima ad ogni altro pensiero, e la lasciò per tradizione alla nobil Casa da lui rifondata in mezzo allo sfacelo della vecchia Italia.

« Con la morte d'Emanuele Filiberto la Storia del Ricotti si chiude al libro sesto, che noi vogliamo augurare all' Italia non sia l'ultimo: tante ragioni, oltre che d' opportunità, le raccomandano quest'opera! Della quale a me convien dire poche cose, che il molto sarebbe di troppo al chiaro nome dell'Autore. Due qualità mi paiono singolar pregio del suo lavoro: la prima, il saggio uso dei documenti originali, raro a' dì nostri, che i documenti stanno più a pompa di erudizione che in servigio del racconto. Il Ricotti, che non ha risparmiate indagini ne' Reali Archivii, ha saputo utilmente adoprare i tesori raccolti, intercalandone quello che più potè al testo: cosicché l'*Appendice* dei documenti abbia di fronte a quello scarsa mole: mirabile a dirsi, oggi che nel secolo diffidente corre la moda delle *Appendici!* Secondo e principal pregio di queste istorie è che l' ordine degli anni serva con acconcie spezzature e ceda a quello de' fatti. Non sono Annali, da' quali solo per isforzo di memoria il lettore può trarre, oltre la notizia delle vicende della monarchia, il filo continuato delle loro cagioni e ragioni, parte più utile ed essenziale della storia. I fatti non s' intrecciano nel libro del Ricotti come s' intrecciarono accadendo: ma ciascuno è narrato quanto si può intiero, via via che vien la sua volta: e di ciascuno apparisce più nettamente l' origine la natura l' effetto, e di tutti fra loro la connessione. Il Ricotti scrive con efficacia e naturalezza, e, quando il sog-

getto men severo lo richieda, sa farsi elegante; non affatica il lettore con declamazioni, nocevoli alla verità storica; dipinge con arte squisita l'indole e i più singolari tratti de' suoi eroi, un po' diffusamente ma chiaro i paesi, con amore e pratica di vecchio capitano battaglie e assedii. Se nulla offende in lui, è qualche improprietà di frase o di costrutto, perdonabile *operi longo* e degno di avere le correzioni d'una seconda edizione: o talvolta certa umiltà di modi, poco confacente all' altezza dell' istoria.

« Dio voglia che il Ricotti venga a termine della nobilissima impresa: benchè di ciò egli sembri sconfortato e dubitante. « Una volta, « ei dice, ostavano agli scrittori di storia la gelosia dei go- « verni e il difetto di libertà, ora ostano l'incuria dei popoli « e la passione politica ». Ma questa dura verità non dee farlo meno alacre a proseguire: egli è tale che può senza arroganza ripromettersi di scrivere anche per altre generazioni, meno incuriose del passato, meno ingrate ai benefizii delle lettere ».

II

Ma contro a quei nostri augurii, l'Autore così conchiude l'avvertenza preliminare de' due nuovi volumi: « Corre il de- « cimo anno che fu da noi posto mano a questo tema. Come « nessuna difficoltà ce ne trattenne, nissun allettamento ce « ne distrasse: tuttavia veggiamo d'avere appena narrati cen- « totrent'anni di storia. Tanta fatica e tanto tempo occorrono « per ritrarla dal vero! Or misurando il fatto con quanto « rimane, scorgiamo chiaro che, non ostante l'aiuto delle « opere storiche già pubblicate dall'egregio D. Carutti intorno « a' regni di Vittorio Amedeo II e di Carlo Emanuele III, le « forze ci mancheranno a compiere il soggetto. Valga almeno « il nostro esempio a invogliarvi alcuno, sicchè si colmi una « grave lacuna della storia d'Italia, e il Piemonte vi abbia « posto conveniente, dal dì che apparve fra gli stati della « penisola insino a quello che gli assunse all'acquisto dell'in- « dipendenza e unità nazionale! » Queste linee ci suonarono dolorose. Tant'è che in Italia le più belle e serie imprese debbano così spesso, per uno o per altro accidente, o abortire

o rimaner tronche! e a'pochi uomini che abbiamo, atti veramente ad onorare co'frutti del loro ingegno la patria e riempiere i non pochi nè piccioli vuoti de'nostri studi, o faccia difetto la salute, o le cure civili distrazione dal lavoro. È presto detto che altri s'invogli a proseguire le fatiche del signor Ricotti; nè egli è solo, e delicatamente lo accenna, felice e savio indagatore di storia piemontese: ma chi può, anche valoroso, entrare compiutamente nel disegno e nelle ragioni d'un'opera incominciata da altri? e opera gravissima, di storia intima e critica, meditata nell'ordinamento e nella condotta e nello stile, preparata con lenti e speciali studii entro li archivii torinesi? Noi confortiamo adunque il signor Ricotti a proseguire risoluto, dandosi tutto a questo splendido ufficio di scrittore, che è anche di cittadino, e senza misurare con troppa dubitanza, egli delle proprie forze ormai consapevole, il cammino che gli resta a percorrere; poco più d'un secolo e mezzo (con che giungerebbe a Carlo Emanuele IV e alla invasione francese), nè tutto occupato da principi così terribili travagliatori e de'proprii tempi e de'proprii istorici, come que'due: Emanuel Filiberto e Carlo Emanuele I

III.

Il regno di Carlo Emanuele offeriva, ad essere narrato, maggiori difficoltà che i due precedenti, quanto più ravvolte e intricate si fecero durante quello le fila della politica europea. Erede di una monarchia la cui restaurazione era stata dal padre quasi combattuta e strappata di sotto le rapaci mani di Francia e Spagna, il figliuolo d'Emanuel Filiberto sentì che quella eredità imponeva a lui due parti: conservare rafforzando, e aumentare. In questo supremo concetto è da cercare l'unità de'fatti di Carlo; e il segreto delle apparenti sue contradizioni, e della tortuosità della politica sua; e le ragioni di quel balzare continuo da un'amicizia all'altra, da una lega a una guerra, da un parentado a una rottura.

da una visita cerimoniosa a un preparativo d'offese; quando pure questi atti non si maneggiavano tutti a un tempo, l'uno facendo coperta all'altro, a inganno di nemici e di amici. Un irrequieto e perpetuo, e talvolta sofistico, assottigliarsi nel trovar nuove vie e argomenti di fortuna; una squisita accortezza nel valersi a'suoi fini di tutti i mezzi, pesando giustamente così i grandi come i tenui; ardire e bravura cavalleresca ne'disegni, seguitata nello eseguirli da prudenza singolare; fermezza di mano e di mente: pertinacia ne'propositi, e a raggiugnerli, pieghevolezza simulazione pazienza; e i fini proprii saper adattare e sommettere a'bisogni ai sentimenti ai desiderii del popolo suo non pure ma degli Italiani, che più di una volta raccolsero dal loro avvilimento su quella nobile figura li sguardi; e delle antiche e nuove ambizioni di casa Savoia fare scala e preparamento a cose maggiori, e incominciarne alla sua stirpe solenni e splendide tradizioni; e questa attività felice di regno adornare con un cuor buono e generoso, con gentilezza di costumi, con tanta cultura di lettere quanta in principe non può non destar maraviglia, con valor guerriero degno della scuola paterna, con amor cordiale a'sudditi, che del suo governar dispoticamente e de'danni di tante guerre non si lagnarono mai: quelle doti come valsero a Carlo Emanuele fama onorevolissima tra'principi del suo tempo, così a noi lo addimostrano uno de'più notevoli fra i veramente grandi ch'ebbe la casa Sabauda.

IV

A questo ritratto che noi sbozziamo dall'originale vivo e parlante nelle pagine del signor Ricotti, fornirebbero esse stesse abondanza di dimostrazioni e di confronto coi fatti; se io non mi fossi proposto qui, piuttosto che epilogare il libro (trattandosi di storia generale e conosciuta) dare invece una idea com'egli è fatto, e sulle qualità istoriche dell'autore qualche nuovo e più largo giudizio. Il signor Ricotti mi pare,

de' nostri viventi storici, colui che meglio d'ogni altro congiunga in sè alla diligenza e alla critica moderna quella parsimonia e dignità di esposizione e quella pratica drittura ne' concetti, temperata dal sentimento dell'onesto, fuor de' vaniloquii teorici e partigiani, per le quali acquistò l'Italia nel secolo XVI il primato della forma storica. Non crediamo dunque opera perduta il presentarlo sotto questo aspetto ai lettori dell'*Archivio*. La letteratura storica d'Italia abonda oggi di eruditi, ma di scrittori scarseggia; e tra le sciattezze da giornalista e i camuffamenti da cinquecentista, pochi libri potremmo mostrare dove la storia, dagli eruditi preparata, incontri, ad essere narrata a chi erudizioni non legge, mano che scrivendola senta di trattare un'arte.

V.

Il Ricotti è veramente storico artista: e se nel nostro paese il sentimento dell'arte non fosse così malamente deviato o soffocato com'è, il libro suo dovrebbe avere festosa accoglienza non da soli i cultori degli studii storici, ma anche da quella brava e cappata gente che sono i *letterati*. Da queste mie parole non si figuri il lettore nell'istorico piemontese uno scrittor di lusso, a uso il Botta; un di quelli che dal Botta non seppero imparar altro che gettare freddamente nella forma dell'istoria classica di Livio e di Tacito la materia ribelle della storia moderna: nè si avvedevano che primo ed essenzial pregio dell'arte è proprietà e verità, alle quali quelli anacronismi estetici son morte. Del Botta però è più facile lo scuoprire i non lievi difetti e i vizii, che lo sconoscere (come in certe nuove compilazioni di letteratura italiana pare si faccia) il bene che l'esempio suo ha fruttato. Era pur necessario che dopo il secolo del Muratori, il quale insegnò a noi e agli stranieri l'arte del raccogliere e sceverare il materiale istorico; e avvenutosi in secolo corrotto, nel quale gl'ingegni dimezzati e monchi non sapevano le ragioni della scienza alleare

a quelle dell'arte, e impedito anche dalla mole e dal peso de'suoi lavori, l'arte non curò; era necessario che qualcheduno ritornasse ai nostri grandi esemplari cinquecentistici, anche un po'bruscamente anche un po'pedantescamente, così come irragionevole e licenzioso n'era stato nel settecento l'abbandono. Ciò fece il Botta. Il quale se partecipò alle pècche e alle debolezze di quella scuola letteraria, che si disse di restaurazione o de'puristi o de'classicisti, non è tuttavia meno benemerito dell'aver ricondotto in onore e dimostrati imitabili que'nostri maestri. Egli è sul come imitarli che si può ragionevolmente dissentire dal Botta; ma se il secolo ha avuto od avrà buoni scrittori di storia, il miglior grado vuol sapersene a lui, e in paragone a'libri suoi sono da studiare, per giudicarne il valore artistico, i nuovi. Il Botta quando distingueva (*pref. alla Contin. del Guicciardini*) gli storici in patrioti, moralisti e positivi, non s'accorse che faceva una distinzione più morale che artistica; tanto che il lettore, a sentirlo, in proposito de'moralisti, rivoltarsi fieramente contro le compilazioni medievali e tassarle di rozzezza e di barbarie, può domandargli: Ma, e che c'entra qui l'arte? Del resto, chi concederebbe al Botta di avvolgere in quel disprezzo le Cronache dei Villani, per esempio, ed anche dei Malispini? se oggi pure non fossimo in tempi, grazie a Dio, che a spregiare un monumento storico, sia un palazzo o un codice, un registro di governo o una cronaca di convento, si va adagio davvero. Il Botta co'suoi ideali romani dinanzi, e con quelle superstizioni classiche contro l'età barbare e tuttociò ch'era uscito immediatamente da quelle, non cercò alla sua storia, oltre le fonti comuni di notizie, alcuno aiuto dallo studio minuto e speciale dei tempi, de'costumi, degli affetti, de'piccoli avvenimenti, delle curiosità; idealizzando dove conveniva analizzare. E nel suo proposito forse lo confermò il vedere quanto de'modelli classici ritenevano li storici cinquecentisti, specialmente il Machiavelli e il Guicciardini; del quale ultimo studiò talvolta nelle forme la rotondità, come tal'altra la fierezza del primo: senza riconoscere, dentro a quella

classicità de' due maestri, quanto di moderno e di originale palpita e si muove; e come di sotto al pallio e al laticlavo strascichi il lucco fiorentino e si disegni il giustacuore medievale. Ma dello storico dal 1789 al 1814 chi direbbe aver vestito i calzoni e la giubba della Francia rivoluzionaria e napoleonica? Insomma il Botta, come tanti altri de' classicisti, non volle sentire la grande diversità che segna nell'arte la civiltà moderna; nell'arte in tutte le sue forme, e perciò anche nella storica. E l'arte moderna male si affermerebbe nata dal rinascimento del secolo XV, che fu lavoro riflesso di eruditi, non produzione diretta e nativa di popolo; l'arte nostra proruppe dal risorgimento dell' XI, e il cristianesimo l'avea preparata e i secoli bassi elaborata: nè que' periodi e quelli elementi di preparazione e di elaborazione si possono logicamente disprezzare e non curare; nè degli esemplari greci e latini copiar la lettera, senza interpetrar lo spirito; nè, senza offesa del senso comune, una reazione classica chiamarla un « ritirare l'arte ai principii ». Un *credo* notevolissimo di reazione classica è, in fondo, quella prefazione del Botta; nella quale dalli storici latini si viene d'un salto ai quattrocentisti, e proprio a messer Pietro Bembo « istorico patriota », ingoiando in quella declamazione contro le « cronicacce e leggendacce » tanto ingombro dato agli scaffali dal povero Muratori co' suoi *Scriptores*, e fingendo d'ignorare che Dino Compagni e Giovanni Villani scrivevano storie italiane dugent'anni avanti alle latine del patriotico cardinale, e a un punto con la Divina Commedia, « cronaca rimata » secondo il giudizio d'un francese romantico, che qui ha lepidissimo riscontro con le « cronicacce » del classicista italiano.

Ma il Botta avrà sempre questo gran vanto: ch'egli restituì la storia all'arte. Sta a noi giovarci dell'esempio suo, non meno che de' suoi pregiudizii o errori, per adattarle quella forma dell'arte che meglio oggi le convenga. Come?

Chi intenda dirittamente, e senza ombra di passione, li storici cinquecentisti, non li sentirà in alcune parti (eccetto i pretti accademici, come il Giambullari) tanto difformi dai

cronisti de' primi secoli quanto a prima giunta potrebbe credersi. Intendo, notisi bene, per la forma e l'orditura della narrazione, non pel senno politico e civile: chi vorrebbe mettere il Villani col Machiavelli? Quanto all'arte adunque, si sente, sì, esser passata sopr' essi l'aura classica del quattrocento che li ha ravviati e li guida, si sente ch'essi hanno letto i latini e i greci e li tengon d'occhio; le concioni e le arringhe paion tradotte: ma la medesima lingua piana e semplice, e nella purezza sua, varia ricca felice; lo stile flessibile e animato, volto a dipingere con mirabile proprietà le nature umane e i fatti; la medesima parsimonia nel discutere e sentenziare, fatta ragione da cronaca a propria istoria: e certe forme uguali costantemente perchè consacrate dall'uso e dal sentimento dell'eleganza paesana; e nell'ordine e distribuzione della materia secondo i tempi e i luoghi, i medesimi passaggi, i medesimi criterii: e il tuono sempre modesto nel racconto del cinquecentista anche dove il concetto più s'approfondisce, e nel trecentista sempre nobile anche dove la cronaca più semplicemente e spedita procede; fanno sentire tra i solenni scrittori del XVI secolo e gli umili registratori del XIII e XIV più stretta somiglianza che non ne farebber credere e la disparità di tempo e le condizioni troppo diverse di cultura in mezzo alle quali gli uni e gli altri ebbero a compire l'opera loro. È nei cinquecentisti quell'abito paesano, che dicevo poc'anzi travedersi sotto le pieghe della sopravesta classica; è nei trecentisti la felicità della lingua nuova ch'essi trattano ingenuamente qual ella è nata, e che nata da elementi classici li fa già più latini e greci di quel ch'essi, di greco ignari e di latinità barbari, possano imaginarsi. Ma se della somiglianza fra i cronisti e li storici si volesse cercare quale de' due avesse maggiore il merito, cioè quale delle due parti debba dirsi che va a trovar l'altra, credo che più che alla classicità inconsapevole dei cronisti debba recarsene il merito (*sit venia verbo*) alla paesanità saputa e voluta conservare dalli storici del togato secolo di Leone; i quali perchè nel raccontare e nello stu-

diare i fatti non si atteggiarono a uomini d'un'altra età e d'un altro paese, ritrassero naturalmente della indole e fisionomia di que' loro minori ma pur legittimi fratelli. Ponete alla debita distanza fra loro la cronaca e la storia, sì; ma un carattere comune pur distanti ve le congiunge, e costituisce sopr'esse il tipo della storia moderna, ben diverso da quel della classica antica: una istoria borghese, quasi domestica; nuda di ornamenti, diritta e svelta; più che eloquente ragionatrice: scolpisce o sbozza, più che dipinga: più che magnifica, è urbana.

Dire come andasse ne' due secoli che seguirono al cinquecento sformata e perduta per diverse mani, seguendo la corruzione e il guasto universale dell'arte italiana, ci allontanerebbe dal soggetto, al quale già preme ravvicinarsi. Accenno soltanto come alla nostr'arte istorica, quale sopra la disegnammo, nocquero nel seicento egualmente e le lascivie filologiche degli accademici e la incuria e la garrulità dei polemisti: così il Pallavicino come il Sarpi. Solo il Davila ritenne alcuna cosa degli spiriti del cinquecento: ed egli non trattò storia nazionale! Al settecento il gran nome del Muratori e della sua scuola ricompra, in questa parte, ogni biasimo: e se lo strazio della forma seguitò, e nella nuova corruzione della lingua crebbe, l'arte storica avea pure di che rallegrarsi ne' preziosi materiali che venivano disotterrandosi, preziosi anzi necessarii come fondamento e avvio alla sua restaurazione in questo secolo.

La quale perchè non fosse compita dal Botta, lo dissi: giudicando di lui con la libertà che a' grandi ingegni è, secondo me, la miglior reverenza. E le cose che son venuto ragionando sin qui vorrei avesser condotto i lettori ad affermare che quella restaurazione mancò non per altro che per aver egli preteso non ritirare l'arte istorica italiana a' suoi veri e positivi principii, cioè a quel tipo ideale poc'anzi delineato su' cronisti insieme e gli storici, a quella unione estetica fra l'arte paesana e l'arte del rinascimento, ma retrospingerlo fuor della cerchia della cultura nazionale, ai

modelli latini. Ora aggiungiamo che quella scuola di classicisti, della quale il Botta fu un de' più ardenti propugnatori e de' più seguitati fin proprio a' dì nostri, anche dopo passati di moda in altri generi altri suoi confratelli; quella scuola ritardò e interruppe li studii critici fioriti così splendidamente nel settecento; i quali del nuovo entusiasmo per le Muse e gli Dei, e nell'uggia d'ogni cosa che putisse di medioevo e di ciò che medioevo chiamavano, restarono come soffocati.

Fu il corso naturale delle cose, secondo il quale a' semi custoditi in buon terreno forza è tosto o tardi fruttificare; fu il bisogno che l'Italia sentì della coscienza di sè medesima nel suo passato, per prepararsi al già maturo avvenire; fu l'esempio delle altre nazioni, tutte più o meno animate da quello spirito di critica che ha i suoi primi germi nelli studii storici ed è la passione caratteristica dell'età presente; queste cagioni e altre furono, che ci fecero riprendere felicemente le tradizioni gloriose della scuola muratoriana. E a me, giovane, può esser lecito ricordare in queste pagine, quale e quanta parte in cotesto movimento abbia rappresentata il nostro *Archivio*. Oggi (riprenderò le mie parole, tornando al soggetto principale del discorso) la letteratura storica d'Italia abonda di eruditi.

VI.

Ma, ripeto, di scrittori scarseggia. Nè fa maraviglia. Perocchè se una restaurazione critica può essere, anzi è le più volte, opera di molti come i lavori suoi è agevole e comodo si dividano tra molti; una restaurazione artistica vuole, a essere iniziata, i propositi e le cure e il gusto d'un solo, e si manifesta in un libro per tutte quelle doti, lingua stile partizione distribuzione, che sono per eccellenza individuali. Falsata o fallita, che dir si voglia, dal Botta la restaurazione artistica della istoria, che altre nazioni, come supremo

bisogno delle moderne letterature, felicemente adempirono, nissun altro vi s'accinse; e l'Italia l'aspetta tuttora. Nè invero sappiamo ai nomi di Agostino Thierry o del Macaulay quali nostri si possano contrapporre.

Io non vorrei mi si accusasse o di troppo inalzare il Ricotti o di deprimere gli altri storici nostri. Avemmo, in questi ultimi trent'anni, narratori studiosi ed eloquenti di questo o quel periodo della sua storia; e taluno d'essi si vantaggia di alcune belle qualità sopra il professor subalpino. Il quale, modesto com'è, non accolse certamente, scrivendo la *Storia della Monarchia piemontese*, nè intenzione nè speranza di essere all'Italia quel perfetto istorico del quale io vado qui ragionando; e ad esser quello, credo doversi per prima cosa volere pensatamente esserlo; non potendosi, a parer mio, conseguire un grado qualsiasi d'eccellenza nell'arte, senz'appuntarvi direttamente l'intelletto e le proprie attitudini. Ma forse nessun altro de' nostri meglio del signor Ricotti ci offre, non dirò in tutti i particolari ritratto ma delineato ne' contorni compiutamente, quell'ideale di storia moderna: la quale dallo studio dei documenti traendo come da unica fonte la notizia sicura de' fatti, e da questi interpetrati con un po' di fina e garbata estetica il sentimento de' tempi; e rifacendosi a vivere ne' loro affetti e pensieri i tempi che narra, e giudicandoli senza passioni e senza preconcetti e senza il prestigio retorico delle generose o delle nebulose utopie; e negli umili avvenimenti cercando a tempo la spiegazione de' grandi, e nelle condizioni morali e intellettuali del paese la ragione delle civili; verso i popoli nè adulatrice nè ingiusta, ai re nè cortigiana nè feroce; e i puri criterii della cristiana morale contemperando ai pratici concetti della opportunità politica e a una accorta estimazione della malvagità umana o miseria che dir si voglia; storia che dipinge, non che declama, non che sfilosofa; sappia poi questa dirittura d'intendimenti, quella felicità d'interpretazione, quella preziosità di materiali, rivestire di nobili ed eleganti forme ma semplici: lingua eletta e purissima ma non arcaica non contorta,

di quello stampo « che l'antica età consente e la moderna intende »: stile piano ma robusto, e studioso, più che d'armonia e di pompa, d'efficacia e d'evidenza: divisioni acconce e naturali, date allo scrittore dai fatti medesimi, non dallo scrittore arbitrariamente ai fatti: distribuzione logica, che da certi avvicinamenti e in certi passaggi faccia sentire, senza pure formularle, certe conseguenze che la filosofia chiede alla storia. Di questo ideale di storia italiana, che noi poc'anzi studiavamo nel fatto de' nostri antichi, il libro del signor Ricotti, o ch'io m'inganno, dà più che un'imagine.

Il nuovo istorico della monarchia piemontese accingendosi alla impresa nobilissima « superiore (diceva) alle sue forze », e della quale appena osava augurarsi di « condurla al regno di Vittorio Amedeo II », contento di « gettare le fondamenta dell'edifizio » e sperando che « bastasse molto minor fatica a continuarlo » (*Ragion dell'Opera;* pref. al vol. I), si propose a fonti quasi uniche del lavoro i documenti originali: tanto più volentieri quanto era certo che quelle erano fonti inesplorate, « non avendo in Piemonte il governo, so-
« spettoso per tradizione e necessità, fino a' nostri giorni
« lasciato conoscere nè scrivere distesamente la storia mo-
« derna della monarchia » (ivi). E gli archivii torinesi risposero largamente alle sue fatiche, mercè « l'abbondanza e l'ottima
« distribuzione dei documeuti ivi da secoli raccolti » (pref. al vol. III); de'quali egli, proemiando ai due nuovi volumi del regno di Carlo Emanuele, dette anche più speciale notizia, e ne accennò le divisioni principali. Egli sentiva che la storia da lui così preparata e distesa non sarebbe stata storia « di eventi strepitosi », ma invece si sarebbe addentrata nelle intime ragioni de' fatti narrati, nello studio de'negoziati e delle pratiche, ne' gelosi segreti di quelle cupe e avvolte politiche delle corti europee. Senza ristringersi all'ufficio e assumer tùtti gli obblighi d'una vera e propria istoria diplomatica della monarchia, il Ricotti pur si tenne a'documenti sinceri e ufficiali passo passo, non curandosi di compensare con descrizioni o con episodii, nè di riempire con supposizioni.

dove i documenti lasciassero qualche lacuna. Egli non crede che la storia si debba scrivere, come una volta, « sveita ed elegante « (*Ragione dell'Opera*). Così nè il Villani nè il Machiavelli pensarono si dovessero rifare i latini; nè forse fra cento o dugent'anni parranno più opportune queste nuove forme che noi con amore sottile andiamo cercando e proponendo. Formulate queste norme direttive, che hanno dato in questi volumi così splendida prova di sè: e ne avrete la suprema legge artistica dell'istoria, legge universale, propria a tutti i tempi, a tutte le civiltà, a tutte le letterature: legge a Erodoto e a Tucidide, a Livio e a Tacito, al Villani e al Machiavelli: « dalla verità, dalla verità per sè stessa e in sè sola, la bellezza ». Ogni altro precetto che offenda quella legge è rettorica leggera, che saprà dar libri di piacevol lettura ai dilettanti, e testi citabili ai vocabolarii, ma grandi opere istoriche alla nazione non mai.

VII.

Io non ho inteso far uno studio speciale delle Storie Ricottiane, studio che dovrebbe invogliare alcuno de' critici piemontesi più dotti nelle vicende di quella nobilissima nostra provincia. Pure non so conchiudere questi miei cenni sul valore artistico dell'illustre storico senza qualche nota di lettura a'due nuovi volumi. Le parti più importanti, per nuova luce che ricevono da documenti, le ha indicate nella prefazione l'autore medesimo, come la congiura e la morte del maresciallo di Biron; le macchinazioni del Duca d'Ossuna; le mire di Carlo Emanuele alle corone di Boemia e dell'Impero; e sopra tutto, la parte ch'egli ebbe ai grandi disegni d'Enrico IV, tronchi dal ferro assassino. Dai *documenti*, o pubblicati in appendice o adoperati nel testo, si hanno preziose rivelazioni autobiografiche del Duca. Non meno degno di nota è l'uso frequente e proficuo che l'autore ha fatto d'uno dei più grandi monumenti della sapienza politica ita

liana, la cui pubblicazione fa tanto onore ai nostri studii, le *Relazioni degli ambasciatori veneti*. Difetto, nella storia del signor Ricotti, oltre ciò che già notai pe'due primi volumi, o piuttostochè difetto esagerazione qua e là della severa schiettezza di tutto il lavoro, parmi certa soverchia nudità che talvolta fa sottentrare alla narrazione lo spoglio semplice e secco del documento, non informato della veste storica, o toglie ai passaggi da cosa a cosa la dolcezza della connessione, così che spesso dall'abondanza de'fatti accumulati più che disposti, si rimanga stanchi e confusi. Dirò per ultimo, che se ogni libro di storia e d'erudizione ha bisogno d'indici alfabetici, più ne ha questo, dove la ricchezza delle fonti induce lo scrittore in tanta copia di particolari, che non di rado il lettore s'imbatte a nomi che o ignora o non bene rammenta: e poichè quelli indici dovrebbero esser distinti regno per regno, l'aggiungerli fin d'ora in un volumetto d'appendice ai quattro pubblicati sarebbe ottimo servizio dell'editore verso i lettori, che se l'Italia studiasse, dovrebbero a siffatti libri abondare.

I. Del Lungo.

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

I. *Calendar of State papers and manuscripts relating to the English affairs existing in the Archives and collections of Venice and in other libraries of Northern Italy. Vol. I*, 1202 – 1509. *Edicted by* Rawdon Brown *published by the Authority of the Lords commissioners of her Maiesty's treasury*, *under the diretion of the Master of the Rolls.* London 1864; in sesto di ottavo imperiale, di pag. CLVII. e 293.

II. L' *Archivio di Venezia con riguardo speciale alla storia inglese: saggio di* Rawdon Brown *con una nota preliminare del conte* Agostino Sagredo; *Venezia e Torino,* G. *Antonelli e L. Basadonna Edit.* 1865.

III. *La Republique de Venise et les Suisses. Premier Relève des principaux manuscrits inédits des Archives de Venise se rapportant à la Suisse*, *par* Victor Cérésole, *membre correspondant de la Societé d' histoire de la Suisse romande et de celle du Canton des Grisons. Venise*, 1864 in 8.° di pag. 127.

IV. *Gli Archivi della Repubblica Veneta e il Notarile*, *Schema di un' opera di* B. Cecchetti. *Venezia*, 1865, in 8.° di pag. 24.

V. *Gli Archivi della Repubblica Veneta dal secolo XIII al XIX*, *Memoria di* B. Cecchetti. *Venezia*, 1865, in 8.° di pag. 23.

I. Segno del risorgimento di una nazione sono le cure che si danno agli studi storici; arra che le nazioni fioriscono, si è il fiorirvi gli studi medesimi. E perchè gli studi storici vigoreggino è necessario che gli studiosi si prestino a cercare, esaminare, mettere in luce i documenti dai quali sorge la storia vera delle nazioni, e quello che si credeva per lo passato, non di rado modificano e anche possono mutarlo sceverando il falso dal vero, rettificando le tradizioni, e non di rado facendo conoscere circostanze le quali in altri tempi si reputava ragione di stato il tenerle celate severamente.

La nazione inglese, libera e indipendente, prestò un nobile esempio. Fino ai nostri giorni presso le altre nazioni quasi sempre la ricerca e la pubblicazione dei documenti storici furono opere di uomini isolati, ovvero di società private. Gli Inglesi tennero, essere debito di carità patria il dar opera agli studi storici e alla pubblicazione di documenti che giacevano sepolti negli archivi; e la intera nazione avea obbligo di soddisfarlo concorrendo nelle spese necessarie all'uopo. Gli Inglesi del denaro ne hanno pur tanto, ma nol buttano via inutilmente; e se ingenti spese s'incontrarono per questo argomento, non le incontrarono soltanto per isfoggio di vanità nazionale. La storia è una necessità per le nazioni, ed è necessità che sia storia vera, fondata quindi sopra documenti sicuri, acciò si conoscano gli eventi del passato per meglio conoscere le condizioni presenti nelle quali le nazioni si trovano, e poter antivenire ai mali possibili nel futuro.

Fino dal 1769 fu ordinata una giunta di stato che esaminasse le condizioni degli archivi della Gran-Brettagna. Nel 1800 fu deputata una giunta speciale che esaminati gli archivi (i quali o non avevano cataloghi, o se li avevano, erano cataloghi parziali, imperfetti, e fatti più per comodo degli impiegati che se ne servivano, che per soddisfare alle domande dei chiedenti) scegliesse quei documenti che credeva più importanti per la storia nazionale, e li pubblicasse. Questa giunta, chiamata *Record Comission*, lavorò per lunghi anni, mandò in luce assai volumi, e la nazione, quantunque travagliata dai danni della guerra, sostenne volonterosamente la grave spesa.

Ma la opinione pubblica non ebbe punto a contentarsi di tali volumi, la compilazione dei quali dipendeva dallo arbitrio di chi era chiamato a scegliere i documenti. Gli studiosi di storia sono e devono essere malfidenti di chicchessia, perchè colui il quale è preposto alla scelta, quantunque avveduto e onestissimo, sceglie seguendo una sua idea e uno scopo preconceputo; e può benissimo avvenire che quello che, giusta la sua idea e scopo, tiene di nessuno o scarso valore, sia invece importante per chi studia e abbia idee e scopi diversi. La *Record Comission* nel 1837, quando la regina Vittoria ascese al trono, avrebbe dovuto essere rieletta, giusta le usanze inglesi, e nol fu, e quindi cessava interamente.

Non per questo si sminuì il fervore e l'assiduità per gli studi storici. Gli Inglesi, i quali può dirsi che devono la grandezza loro alla

pubblica opinione del paese, quando sia espressa logicamente e solennemente, le obbediscono. Non basta però per loro che venga solennemente espressa nella rappresentanza nazionale, nella stampa libera veramente; ma nei casi gravi la domandano legalmente ad uomini competenti ed eminenti di ogni partito politico. Una giunta d'inchiesta parlamentare fu istituita, e dalle informazioni udite ebbe a resultare, che dai lavori della *Record Comission* non si è ottenuto punto quello che pareva doversi ripromettere, e si venne alle seguenti deliberazioni.

Riunire in un solo edifizio, nella capitale, gli archivi principali dello Stato, senza punto confonderli.

Sottoporli ad una direzione unica indipendente.

Non pubblicare più i documenti integralmente, giusta la scelta che ne facessero compilatori destinati all' uopo.

Con norme precise e uniformi pubblicare regesti (*Calendars*), che contenessero brevi, ma esatti, sunti di ogni singolo documento spettante ad ogni archivio e ad ogni serie di avvenimenti, e i più importanti, trascriverli esattamente.

Per tal modo ogni studioso si mette al fatto di quanto esiste negli archivi, e, o si contenta dello estratto, o può facilmente trovare nella sua integrità quello che gli giova. Tanta è la operosità inglese, che dal 1856 al 1864 si pubblicarono ventisei grossi volumi di regesti; sette nel 1864 erano sotto al torchio, tre in lavoro avanzato.

Altro è documento storico, altro monumento, cioè statuti, storie distese, cronache, diari, biografie. Anche a questi si pensava, e se ne pubblicarono trentotto volumi.

Il Master of Rolls (Direttore degli archivi) che presiede a tanta mole di opera, è Sir John Romilly, inclito magistrato.

II. Le nazioni non vivono nello isolamento; hanno continuità di vicendevoli relazioni, di amicizie e conflitti, di interessi e politica: talchè per conoscere bene la storia del paese proprio, bisogna conoscere quella degli altri paesi. La diplomazia ha cento occhi come l'Argo degli antichi, e vigilando sugli interessi e sulla politica propria, i cento occhi aguzza per penetrare nei più riposti misteri della politica altrui. Spesso avviene che dagli atti diplomatici di un ambasciatore si conoscano meglio gli avvenimenti di un paese e le origini e le conseguenze che hanno, di quello sia dagli atti e dalle narrazioni del paese stesso.

Ciò gli Inglesi hanno facilmente inteso, e subito fu accettata la proposta di formare regesti dei documenti spettanti alla storia d'Inghilterra che esistono in altri paesi di Europa. Due volumi sono usciti in luce, uno dei Regesti degli archivi spagnuoli di Simancas, l'altro degli archivi di Venezia e di altre parti della Italia superiore, il primo per cura di G. A. Bergenroth, l'altro per cura di Rawdon Brown. Qui si dirà del secondo, ma anche sul primo non può non occorrere alla mente una riflessione. Il Regesto spagnuolo è fatto per la storia d'Inghilterra, acciò giovi agli studiosi inglesi. Ma poichè la Spagna fino a quando restò potenza formidabile europea, ebbe tanto crudele potenza sopra l'Italia, e tanto grande influsso sulle sue misere sorti secolari, per entro ai Regesti del signor Bergenroth vi devono essere notizie importanti intorno alla dominazione spagnuola sulla patria nostra. Nè si crede andare errati se si pensi trovarsene d'importanti anche nei Regesti degli archivi puramente inglesi. Esaminarli sotto a questo aspetto sarebbe tempo tutt'altro che perduto: il lavoro vorrebbe diligenza e pazienza; ma non è punto difficile, perchè i regesti fatti sotto la direzione del *Master of the Rolls* sono forniti d'indici esattissimi e copiosi.

III. Naturale cosa era che volendo esaminare gli archivi della nostra penisola, s'incominciasse da quelli di Venezia. La sua repubblica fu la sovranità italiana, la quale dopo la caduta dello impero romano ebbe sempre vita veramente propria, libera, indipendente, e s'intromise per lunghissimo lasso di tempo nei principali avvenimenti europei. Nata potenza marittima e trafficante, benchè ristretta in breve cerchio di acque, in gran parte creando artificialmente il proprio suolo, giunse a tale da essere noverata fra le principali potenze marittime quando cominciava ad allargarsi la luce della seconda civiltà. Costretta da una sequela di avvenimenti, dallo approssimarsi il meriggio di quella luce, a divenire potenza terrestre, collo allargare il suo dominio sopra la Venezia romana e altre terre italiane, mentre si resero forti e compatte le altre potenze, Venezia divenne potenza di secondo ordine. Ma nelle lotte che le potenze grandi e straniere ebbero tra loro ponendo l'Italia come spoglia opima di quelle battaglie, Venezia si oppose alle cupidigie loro. E tale ostacolo fu, che le principali si unirono per torsela di mezzo, e non ci riuscirono punto. E con acuta politica se ne servirono per osteggiare la possanza turchesca, la

quale minacciava il mondo civile di una terza barbarie; ma le potenze straniere operarono sempre slealmente, collo abbandonarla sola nelle guerre diuturne contro gli Osmanli, quando metteva loro il conto. E così ottenevano duplice lo scopo: frenare i maomettani coll'operare diversioni; impoverire la potenza della repubblica, la quale rimanendo sola, ad ogni pace soscriveva la perdita di una sua provincia marittima.

A queste ragioni, che provano la importanza degli Archivi veneziani, un'altra ne aggiunge la *Quarterly Rewiew*, veramente luminosa. La storia europea per un tempo lungo è storia strettamente congiunta colla storia della Curia romana. Ma chi può consultare gli archivi suoi? Nessuno che vi sia estraneo: e coloro nelle mani dei quali stettero e stanno le chiavi di quegli archivi li tengono gelosamente serrati. La repubblica di Venezia, impuntabile in fatto di fede cristiana e cattolica, fu sempre avversata dalla Curia romana, perchè mantenne sempre severamente i diritti imprescrittibili della sovranità civile; e con grande acutezza vigilava assidua sui provvedimenti della Curia stessa. Egli è quindi dagli archivi di Venezia che si possono trarre notizie e documenti storici importantissimi, che indarno si potrebbe avere speranza di conseguire dagli archivi del Vaticano.

IV. Rawdon Brown gentiluomo inglese, da lunghi anni stanzia in Venezia, e tutti questi anni ha consacrato alla storia di Venezia e in sè medesima e nelle sue relazioni colla storia d'Inghilterra, e ha dato nobili frutti degli studi suoi. Dei molti lavori che fece, degni di lode, qui basta accennarne due. Il primo, in tre volumi e in lingua italiana, intitolato *Ragguagli sulla vita e le opere di Marino Sanudo*, dà esatte notizie della cronaca più importante che sia, e non solamente in Italia ma anche fuori, i Diari che il Sanudo stese dal gennaio 1495 al settembre 1533, e che raccoglie la storia di quella epoca in tutti i paesi, e che prima del Brown era quasi sconosciuta. Il secondo lavoro, in lingua inglese, in due volumi, intitolato *Quattro anni alla Corte di Enrico VIII, scelta di dispacci scritti dallo ambasciatore veneziano Sebastiano Giustinian, e diretti alla Signoria di Venezia, dal gennaio* 1515 *al luglio* 1519. In queste due opere maggiori, in una serie di minori, il Brown fa conoscere la sua soda e coscienziosa dottrina, sia nella esposizione sia nelle annotazioni colle quali li correda

V. Per imprendere i regesti degli Archivi veneti e della Italia superiore, ben si appose il governo inglese nel confidarne al signor Brown la compilazione. Il primo volume, che abbraccia tre secoli (dal 1202 al 1509), ne fa ampia prova. Seguendo le prescrizioni del *Master of the Rolls*, porge l'estratto di tutti gli atti che riguardano non solamente la Gran-Brettagna nelle sue tre parti, cioè Inghilterra propriamente detta, Scozia ed Irlanda, ma anche gli individui cittadini di quel regno. Giusta le anzidette prescrizioni, vi sono molti documenti copiati integralmente, tradotti esattamente

E qui, a sdebitare le istruzioni del *Master of the Rolls* di una accusa che se gli potrebbe muovere, sul non riferire i documenti integri nella lingua nella quale furono scritti originariamente, giova riflettere, che gli estratti dovendo essere scritti in inglese, non si potrebbe annestarvi documenti scritti in lingue diverse senza che ne venisse un musaico non punto bello. Di più, le note dai compilatori apposte ai documenti sono scarsissime, e solamente vi è allegata qualche citazione. Collo stampare i documenti integri in lingua diversa, le annotazioni, unicamante filologiche, formerebbero tale quantità e qualità di roba, da mettere confusione. E questo specialmente è circa al latino imbarbarito pel quale hanno fatto molto il Du Cange e i suoi continuatori; ma non quello che è necessario, fuorchè per la Francia. Per noi, Italiani, hanno fatto pochissimo, e del latino imbarbarito usato dai nostri governi, mancano nei lessici fino le parole principali. Venendo poi specificatamente ai regesti stranieri, italiani, francesi, tedeschi, slavi, scandinavi, arabi, turchi e via discorrendo, riferire i documenti integri in quelle lingue, sarebbe un supporre che gli studiosi inglesi le conoscessero tutte, e così bene da poter facilmente conoscere la lingua cancelleresca di ogni popolo, che varia secondo i tempi e le condizioni civili, religiose, politiche alle quali ogni popolo deve sottostare. Gli uomini preposti alla compilazione dei singoli regesti, hanno fatti studi speciali sulle singole favelle. Che se si volesse soggiungere, che meglio sarebbe stato mettere di riscontro alla traduzione del documento integro l'originale donde è tratta, si risponderebbe che tale ingrossamento dei volumi non gioverebbe che al tipografo, che stamperebbe fogli di più, senza giovamento dei lettori. Se non vi fidate delle traduzioni, come potrete fidarvi

degli estratti? Ma potete fidarvene e delle traduzioni e degli estratti, perchè il *Master of the Rolls* non iscelse i suoi uomini alla cieca, sì bene ponderatamente. E ve ne fa fede il signor Brown e il suo primo volume, nel quale vi si può assicurare che non meno esatte sono le traduzioni di quello lo sieno gli estratti, e si può assicurarvelo sopra oculari e coscienziosi confronti.

VI. La prefazione ai Regesti Veneti del Brown è veramente un libro che sta da sè solo. Vi è la storia degli Archivi di Venezia, vi è delineato il quadro della essenza e forma del governo veneziano, senza il quale non s'intenderebbe la essenza e la forma dei detti archivi. Bene s'appose il valoroso prof. Fulin nel tradurlo, insieme col signor V. Cèresole, e metterlo in luce in una raccolta storica, diretta da lui, che si pubblica nella tipografia Antonelli di Venezia. Vi precede una nota preliminare che dà conto distesamente dei regesti (o Calendari inglesi) e dei lavori storici del signor Brown. Il quale la sua bella prefazione corredò con molti aneddoti, che mostrano la importanza della parte aneddotica nella storia, molti grandi avvenimenti storici avendo per origine quello che preso isolatamente non sarebbe che un aneddoto da non badarvici, e invece presta la soluzione di gravi problemi storici. Perchè nella traduzione il Brown aveva più libere le mani, volle fornirla di maggior numero di aneddoti e documenti di quelli sono nell'originale, talchè la traduzione ha una specie di originalità. Vi aggiunse notabili tavole sinottiche.

1.° Tavola cronologica di alcuni principali documenti spettanti ai principali magistrati, offici e consigli della Repubblica, conservati nello Archivio dei Frari, che contengono materiali per la storia universale.

Segue la serie dei patrizi sopraintendenti alla Secreta (Archivio segreto) eletti dal governo veneto, e quella dei direttori degli archivi, dopo la caduta della Repubblica fino al presente.

2.° Agenti diplomatici veneti in Inghilterra nei secoli XIV, XV, XVI.

Catalogo abbreviato della serie di dispacci scritti dall' Inghilterra dagli agenti diplomatici veneti, e che ancora esistono negli archivi veneziani.

Relazioni d' Inghilterra degli ambasciatori veneziani, le quali esistono ai Frari.

3.° Consoli veneti in Inghilterra.

4.° Capitani destinati al comando delle galere di Fiandra, cioè di quella squadra di grandi galere armate che servivano al traffico con paesi lontani. Il governo ogni anno le armava, vi preponeva i propri uffiziali, poi le appaltava a cottimo ai mercadanti veneziani, che vi caricavano le mercanzie. Ogni squadra aveva segnato il proprio cammino, i paesi nei quali doveva approdare e scaricare le merci recate e riceverne altre, le quali poi per poterle diffondere dovevano esser prima condotte in Venezia. Le galere di Fiandra imprendevano il viaggio di ponente e quindi servivano al traffico colla Inghilterra, dove approdavano.

5.° Prodotti e manifatture trasportate in Inghilterra dalle galere di Fiandra nei secoli XIV e XV.

Mercanzie che nel secolo XV figurano nei prezzi correnti di Venezia sotto al nome collettivo di spezierie o (*spezie*), alcune col nome di *spezie grosse*, altre di *spezie minute*. In questa tavola N.° 3, e nelle sue parti è notato:

il nome delle manifatture e prodotti naturali;

il luogo della provenienza;

il luogo dal quale i Veneziani se le procacciavano. E vi sono copiose e importanti osservazioni.

6.° Mercanzie caricate in Inghilterra sulle galere di Fiandra, con osservazioni.

7.° Agenti diplomatici inglesi a Venezia.

8.° Consoli inglesi in Venezia.

9.° Tavola cronologica della copia dei Diari di Marino Sanudo esistente nella Marciana.

10.° Saggio di antichi Regesti veneti.

Il merito dello avere compilate queste tavole e la difficoltà del compilarle, ognuno vede leggendone soltanto i titoli, e ognuno ne conosce la importanza storica, spezialmente della prima, della quinta e della sesta. Di certo la prima non è un catalogo dello Archivio dei Frari, ma serve di lume agli studiosi: la quinta e la sesta mostrano col fatto le condizioni e lo avviamento dei traffici. La prefazione del signor Brown ottenne gli applausi unanimi della stampa periodica inglese, e fu savio consiglio il voltarla nella nostra favella.

La edizione originale è veramente splendida; il volume è come gli altri dei Regesti inglesi fornito d'indici copiosi, ma semplici, lo che giova assai. Il volume dei Regesti veneti è corredato di due

fac-simile di un documento del secolo XIII, uno tratto in fotografia l'altro ricopiato in litografia. E una tavola riferisce il *fac-simile* di varie epoche tratti da diversi volumi originali esistenti negli archivi in cui sono i documenti dei quali i Regesti sono tratti.

Per giunta vi è una carta idrografica del canale della Manica del 1436, che inedita esiste fra le dieci disegnate da Andrea Bianco, che si trovano nella biblioteca Marciana. Di queste importantissime carte diede buon conto Vincenzo Formaleoni nel 1785, il Lazari nella Venezia e sue lagune, e il conte Miniscalchi Erizzo ne pubblicò una nel suo lodato lavoro sui mari settentrionali.

I Regesti del signor Brown dal 1202 al 1509 contengono:

del secolo	XIII,	documenti	N.°	28
»	XIV,	»	»	129
»	XV,	»	»	658
»	XVI,	»	»	152
			N.°	967

VII. Che una grande nazione, qual'è la inglese, abbia ideata e intrapresa tanta mole di opera come è quella della quale si è discorso, che abbia trovato uomini del merito che ha il signor Brown, la si deve ammirare, ma non desta punto sorpresa. Ma deve sorprendere che vi sia un uomo giovane, il quale con raro coraggio imprenda, solo, un'opera analoga. Gli è vero che la Svizzera non può compararsi alla Inghilterra, ma le sue relazioni internazionali con Venezia non potevano essere meno importanti di quelle della Gran-Brettagna. Divennero importantissime quando la Svizzera divenne limitrofa agli stati veneti, quando anche alla repubblica di Venezia forniva soldatesche, quando i suoi cittadini solerti, acuti, laboriosi, industri, scendevano dalle libere montagne a cercar fortuna col lavoro anche nella città dominante. Le due repubbliche avevano comunanza d'interessi e di politica, fronteggiate come erano dalla potenza di Spagna, che non poteva non avversarle, sia per le istituzioni civili che avevano, sia per la sua smania di continui ingrandimenti sopra nazioni diverse, le molte parti delle quali ha potuto conglomerare, ma unificare non mai. E fu la causa principale della sua rovina, perchè col lasso del tempo e in sequela delli avvenimenti, dovette ristringersi nei suoi naturali confini, stremata di forze.

Il signor Vittorio Cérésole, cittadino svizzero, fornito di validissimo ingegno, e di quella nobile fermezza nei propositi, la quale non s'impaura delle difficoltà e le vince, è noto ai lettori dello *Archivio Storico* per i cenni che si fecero sulla sua pubblicazione dell'autobiografia del Duca di Rhoan. Egli imprese a stendere il catalogo di tutti i documenti che esistono nello Archivio dei Frari, nelle biblioteche e archivi pubblici di Venezia spettanti alle relazioni internazionali delle due repubbliche, alle relazioni e condizioni dei cittadini svizzeri nello stato veneto.

Oltre allo Archivio dei Frari e alla Biblioteca Marciana, il Cérésole visitò e trasse documenti dalla preziosa biblioteca dal cavaliere E. A. Cicogna donata alla sua città e dallo archivio dei signori conti Donà dalle Rose. Quello che è pubblicato non forma che la prima parte del libro, e ora attende alla seconda, traendola da quella porzione dello Archivio dei Frari che per essere esaminata vuole una concessione speciale, e dalla civica raccolta Correr.

Il numero dei volumi e delle filze che prese in disamina è stragrande. Egli adotta il metodo cronologico, dividendo il lavoro per secoli dal XIV al XVIII. In margine è segnato l'anno al quale spetta il documento, quindi il mese; segue poi una esposizione del documento, tanto più ammirabile in quanto è di rara concisione, ma tale che dà idea precisa di quanto è contenuto nel documento stesso. Vi è il luogo, volume o filza dove è collocato. Chi vuole trovarlo lo rinviene immediatamente: cui bastasse conoscerlo, nel sunto del signor Cérésole appaga il suo desiderio. I regesti inglesi sono più circostanziati, ma la sposizione del signor Cérésole ha il vantaggio della breve mole del volume, senza che però vi sia difetto di chiarezza e di esattezza. Il signor Cérésole merita sincerissima lode; e sul suo lavoro come su quello del signor Brown si tornerà a parlare quando il primo abbia compiuta la opera sua, e sia uscito in luce un altro volume del secondo.

VIII. Che questi due accurati e diligenti lavori tornino in vantaggio delle due libere nazioni alle quali appartengono i due valorosi compilatori, presentando utili documenti per la storia loro, nessuno al certo può dubitare. E nel tempo stesso, nessuno può dubitare che giovino alla storia d'Italia, e non solamente per quello spetta alla storia di Venezia, che ne è una delle parti principali, ma

anche a quella di altri popoli, a quella della intera nazione. Della qual cosa per accertarsi basta scorrere l'indice del *Venitian Calendar*, basta aprire una pagina della *République de Venise et les Suisses*. Chi scrive la storia del proprio paese non la darà mai perfetta, se si contenta studiarla soltanto nelle cronache e nei documenti del paese stesso. Chiaramente e praticamente lo dimostra il Foscarini alla fine del secondo libro della sua Letteratura Veneziana, dove insegnando come si deva scrivere una buona e vera storia di Venezia, ricorda come intorno a fatti importantissimi e alle origini di questi fatti, e alle conseguenze che ebbero, molto o fu omesso o male descritto e interpretato dagli storici veneziani, e si trova narrato e dimostrato esattamente negli storici di altre regioni della penisola, o meglio negli storici stranieri. Quella mente perspicua, acuta, piena di esperienza nei negozi politici che ebbe il Foscarini, storico veramente, parla di cronache e storie, e poco dice di documenti riposti negli archivi pubblici delle nazioni, perchè ancora al suo tempo gli archivi pubblici erano scrigni gelosamente tenuti serrati, anche per quello spetta ad età remote. Ma ora nol sono più: fra i trionfi della libertà nel nostro secolo, vi è quello, che una nazione incivilita avrebbe vergogna di non lasciare libero lo adito agli studiosi di compulsare i propri archivi. Ed è per questo che nobili ingegni vi sono preposti, e laboriosi uomini attendono a cercare il modo di farli conoscere e di ordinarli. I consigli che il Foscarini dava per la storia di Venezia, di certo, valgono anche per altre parti della penisola, quindi per la sua storia generale.

IX. Fra coloro che attendono con grande amore agli studi storici veneti, merita al certo ricordanza speciale il signor Bartolommeo Cecchetti, Aggiunto nello Archivio dei Frari, e ivi professore di paleografia e storia veneziana. Egli ha dato in luce una sua scrittura intitolata: *Gli archivi veneti e il notarile, schema di un'opera*. Nella quale scrittura, esposte alcune considerazioni generali sullo argomento degli archivi, e considerazioni speciali su quello di Venezia, fa conoscere le sue idee intorno ad un libro che si propone fare per utilità degli studiosi. Il volume esordirebbe con repertorio delle voci cancelleresche usate nel governo veneto. Questo al certo è lavoro d'importanza speciale. Il latino imbarbarito si usò per lungo tempo fino al secolo XVI in tutti gli atti del governo stesso e negli atti giudiziari fino al rovesciamento della

repubblica. Il Glossario del Du Cange, anche nella ultima edizione, trascura, come si è detto sopra, quello spetta al latino usato in Italia dalle nostre repubbliche e principati. Il Lessico Veneto del cav. Mutinelli è libro imperfettissimo.

Vi seguirebbero due prospetti: uno dei magistrati della Repubblica disposti per alfabeto; l'altro, giusta il diverso ramo del reggimento civile, al quale presiedevano. In questi prospetti si darebbe conto degli archivi di cadaun magistrato; e quindi della sua istituzione, de'suoi offici, delle riforme; e vi aggiungerebbe la trascrizione dell'indice dei singoli archivi, dei capitolari (statuti dei magistrati), filze, registri ec. Trova l'ordine più naturale sia quello della *ubicazione*, cioè del luogo dove sono materialmente riposti i singoli archivi. E quello intende fare per lo Archivio dei Frari, lo farebbe anche per lo Archivio dei notari, che ne è separato. Crede che un sistema scientifico sia inapplicabile agli archivi antichi, e che *una divisione scientifica dei magistrati e una classazione dei documenti e la formazione d'indici in cui essi si trovino registrati sotto molte e differenti denominazioni, è una speciosità che può appena venir posta in atto per archivi limitatissimi, e, pur raggiunta, torna ad intralciare più che a giovar le ricerche.* Per lui l'ordine naturale è il *burocratico* (officiale e cancelleresco). Vuole che ogni archivio resti dov'è collocato. Non dà un indice completo di ogni archivio perchè riuscirebbe opera voluminosa e non assolutamente necessaria. « Io do, prosegue, le indicazioni di ogni « classe di documenti, ad esempio *deliberazioni*, *terminazioni*, « *spazzi*, *lettere* ec. Indico l'anno delle più antiche, e quello a cui « giungono le ultime. Nelle miscellanee non ordinate o di poco « conto, limito la nota cronologica al secolo. Ricopio fedelmente e « colle originali scorrettezze le denominazioni antiche; rendo più « diffuse quelle di libri, raccolte, sommari, che possono fornire « una più ampia idea delle attribuzioni di qualche magistratura, « di fatti storici, di curiosità ec. Indico in massa quegli atti che « non hanno più veruna importanza amministrativa nè storica; « quindi conteggi, minute ec. Pubblico il numero delle filze, re- « gistri, quaderni ec., quasi sempre *il reale*, poche volte quello « *approssimativo* quando si tratti di un numero ingente di buste, « quaderni, registri.... di una stessa specie. Credo queste note di « qualche interesse a fornire agli studiosi un'idea della mole dei « documenti di cui debbono prender contezza. Un breve cenno

« storico sulle vicende degli archivi prima della concentrazione
« nel Generale, alcune note su'documenti che esistono in altri
« paesi ed appartengono a questi archivi, e su alcune opere in cui
« ne fu trattato, chiudono questo libro ».

Merita lode il coraggio del signor Cecchetti nel sobbarcarsi a tanta mole di opera, se anche intenda ristringersi nei limiti che accenna. Ma alle sue opinioni e alla utilità che ne potessero trarre gli studiosi, di leggieri non si potrebbe soscrivere. Indici generali non bastano dove si tratta di milioni di documenti. Dopo esaminati i *calendari* inglesi e il libro del Cérésole, si conosce chiaramente che indici generali, e quindi superficiali, di un archivio non possono giovare agli studiosi, ma sono necessari i regesti specificati. A quelli degli archivi veneti che sono raccolti nello antico convento dei Frari si rende necessario un grosso volume di prolegomeni. Il governo veneziano ebbe forme, mutazioni tutte proprie; ebbe un suo proprio vocabolario cancelleresco, e la descrizione delle forme e delle mutazioni del governo; e quindi la istituzione e le attribuzioni delle singole magistrature nelle sue diverse età, e il vocabolario cancelleresco, ideato dal Cecchetti formano materia ad un volume di non breve mole. Ottimo è questo proposito, ma seguire nei regesti la materiale collocazione dei singoli archivi offre due ostacoli. Il primo è che non possono, ove occorra, mutarsi di luogo; il secondo che vi sarebbero dei salti che tonerebbero d'impaccio agli studiosi. Esibita, nei prolegomeni, la vasta tela del governo, pare che se ne devano seguire le fila delle quali è tessuta, conformando i regesti giusta le materie analoghe.

L'opera dei regesti degli archivi veneti gli è impossibile che sia di un solo individuo; e statuito un ordinamento generale, non può essere che opera di molti. Non può essere impresa di piccolo spendio, ma lo spendio può essere repartito in lunga serie di anni. Nè si deve sperare che sia breve il tempo per compierla: ma il giornale inglese *Quarterly Review* dice, a proposito dei regesti inglesi, che il *tempo è molto per gli individui*, *nulla per le nazioni.*

Il signor Cecchetti chiude il suo scritto col desiderio che siano pubblicati i documenti antichi. La storia della *Record Commission* torna subito al pensiero. E su questo, alcuna cosa più sotto sarà ancora accennata.

X. Nello accennare la storia dell'archivio di Venezia, il Brown ebbe due scorte: i lavori inediti di Iacopo Chiodo, dotto e pra-

tico uomo, che univa nel convento dei Frari tutti gli archivi sparsi dal governo veneto, agglomerati e confusi, e il lavoro del Cadorin sugli archivi di Venezia pubblicato nella Venezia e le sue lagune, e che seguiva anch'egli, per quello dei Frari, ciò che ne lasciava il benemerito Chiodo. Nel suo opuscolo sugli archivi veneti dal secolo XIII al XIX, il signor Cecchetti riassume esattamente questa storia e la convalida con documenti inediti. In questo notabile scritto si leggono i danni che i veneti archivi ebbero a sopportare dopo la pace di Campoformio.

1797. Prima spogliazione assunta dal commissario francese Barral. Seconda spogliazione del Saint Cyr: terza del cav. Bossi. I due primi portarono le carte a Parigi, il terzo a Milano.

1798. Il Principe di Orange, generale in capo austriaco in Italia, fece da un capitano degli ingegneri tórre tutte le carte spettante alla camera dei confini, le carte e i disegni spettanti al magistrato delle fortezze.

1805. Prima che la Venezia per la pace di Presburgo fosse unita al regno napoleonico d'Italia, un archivista di Vienna fece partire per Vienna 18 casse di carte, delle quali la massima parte fu consegnata ai Francesi, e spedita a Parigi dopo la pace. Ne rimasero anche a Vienna, e fra queste l'originale dei Diari di Marino Sanudo e due importantissimi volumi, *Albus e Blancus*, contenenti gli antichi patti cogli imperatori, e tuttora vi sono. Le carte inviate a Parigi furono restituite a Venezia dopo il 1816; ma non si saprebbe affermare se fossero tutte. Non si restituirono quelle asportate dal Bossi a Milano.

1807. Si stralciarono dallo archivio di Venezia molti documenti passati a diverse magistrature del regno d'Italia.

A queste importanti notizie raccolte dal signor Cecchetti si devono aggiungere le seguenti.

1810 o dopo. Soppresse le corporazioni religiose, se ne incamerarono i patrimoni. Le carte spettanti ai beni stabili che costituivano quei patrimoni, e che poi furono vendute dai governi napoleonico e austriaco, furono consegnate alle singole direzioni del demanio delle provincie dove i beni erano situati, togliendole agli archivi veneti, anche se spettavano a monasteri di Venezia. Merita ricordanza di lode il benemerito podestà di Padova G. B. Valvasori, che domandò ed ottenne che quelle del demanio della sua città e provincia, diligentemente catalogati dal signor

Marchettani, fossero consegnate in deposito allo archivio comunale insieme colle carte giudiziarie. Ivi sono conservate e si trovano in attenta custodia del signor Gloria, archivista comunale e professore di paleografia della università. Gli altri archivi del demanio giacciono confusi. Non ha guari tempo, che gli archivi della luogotenenza di Udine furono trasferiti ai Frari.

1826. Furono stralciati dallo Archivio dei Frari gli atti dei procuratori di San Marco. Quelli dei procuratori detti di *supra* che aveano la vigilanza sulla chiesa di San Marco furono consegnati all'opera di quella chiesa, dove sono bene conservati e ordinati, e aperti finalmente agli studiosi. Quelli dei procuratori *de citra e de ultra* alla civica casa di Ricovero, spettando, per lo più, ad opere di carità. Ora furono in gran parte restituiti allo Archivio dei Trari.

1837-1848. Dalla biblioteca di Brera di Milano furono mandate a quella imperiale di Vienna molti volumi di spettanza delli Archivi Veneti (Veggasi questo *Archivio Storico*, vol. V. pag. 453 e seguenti).

Non si può trascurare una notizia. Nel 1847 si era sparsa la voce che la massima parte degli atti dello Archivio dei Frari sarebbe stata asportata a Vienna Nel Consiglio comunale, un consigliere fece nota questa voce, e invitò il municipio ad accertarsene, per evitare il pericolo. Si ottenne che restassero in Venezia.

Il signor Cecchetti fa conoscere i successivi ordinamenti dello Archivio dei Frari, e il titolo dei singoli archivi che lo compongono viene esposto dal signor Gregolin, officiale dello archivio stesso.

XI. Dalla sposizione fatta sin qui, sembra non illogico il dedurre che anche in Italia si dovrebbe seguire l'esempio prestato dal governo inglese, e sia da non seguire il sistema di scegliere i documenti da pubblicarsi, lasciando la scelta a singole volontà. Altra cosa che i documenti, sono i monumenti storici scritti, statuti, cronache, diari ec. Questi dovrebbero andare di pari passo colla pubblicazione dei regesti, o almeno alternarsi. Dobbiamo replicare che quanto chi è preposto alla pubblicazione dei documenti sia fornito di chiaro ingegno e sia onesto, ha le idee proprie e i propri fini che gli vengono da quella parte della storia alla quale ha volto lo intelletto. I regesti come quelli degli inglesi, soddisfano a tutti gli studiosi e giovano veramente alla storia, perchè fanno conoscere

tutto ciò che si raccoglie negli archivi La qual cosa è necessaria specialmente in Italia, dove per la più parte gli archivi politici erano serrati come in uno scrigno, ed inesplorabili. Queste brevi riflessioni si raccomandano alle Deputazioni di storia patria, in una colle istruzioni di s'r John Romilly Direttore generale degli Archivi della Gran-Brettagna, le quali mentre onorano lo autore, sono tanto lucide da non aver duopo di commenti.

« Regest (*Calendars*). Istruzione agli Editori.

« Il Direttore degli archivi (*Master of the Rolls*) desidera volgere l'attenzione degli Editori di Regesti (*Calendars*) alle seguenti considerazioni, in vista dello assicurare la uniformità del piano negli importanti lavori, ai quali si sono impegnati.

« Egli brama ardentemente di allargare, in quanto sia convenevole con una congrua economia e sollecitudine, la utilità dei Regesti delle carte di Stato, ora che si pubblicano sotto al suo riscontro (*control*): 1.° come i più efficienti mezzi per rendere accessibili gli archivi nazionali a tutti coloro che fanno premura per le ricerche storiche: 2.° come la migliore giustificazione della liberalità e della munificenza del Governo nel lasciare aperte queste carte al pubblico, e col provvederle di appropriati cataloghi di ciò che contengono, a spese nazionali.

« Il maggior numero dei lettori che consulteranno questi lavori ha poca o nessuna opportunità di visitare lo Archivio (*Record Office*), o quei rami dell'uffizio delle carte di Stato dove queste carte sono depositate. I mezzi per consultare gli originali devono essere necessariamente per chi abita lungi dalla metropoli; e ancora più se abbia la sua dimora nella Scozia, nella Irlanda, nelle colonie distanti, o in istati stranieri. Anche se tale opportunità esistesse, le difficoltà dello impossessarsi delli originali caratteri nei quali queste carte sono scritte, sgomenterà molti lettori e li allontanerà dal consultarle. Sopratutto la gran varietà loro e il numero devono presentare un ostacolo formidabile alle ricerche letterarie, per quanto quei lettori siano abili, volenterosi ed energici, ove quelle notizie che contengono, non siano rese accessibili da Regesti soddisfacienti.

« Il Direttore dell'archivio, senza punto dimenticare la necessità di consultare gli originali, prescrive che ogni editore deva ordinare

il suo regesto in guisa che nel modo più ristretto possibile presenti in una forma quanto più compatta (*condensed*) che sia possibile, un corretto indice di ciò che contengono le carte ivi descritte. Egli considera che i particolari devono essere così minuti da mettere il lettore nel caso di scoprire non solo il contenuto generale degli originali, ma anche ciò *che non* vi si contiene. Se la informazione non sia sufficientemente precisa, se fatti e nomi siano omessi o raccolti in una descrizione generale e vaga, il lettore sarà spesso sviato, presumerà che gli estratti tacciano alcune informazioni che trovansi nel documento; se tali informazioni non vi esistono, ovvero si avrà da esaminare ogni originale particolareggiatamente, andrà perduto un grande scopo pel quale i regesti sono compilati.

« Siccome i documenti sono varii, il Direttore dell' archivio pensa che domandino di essere trattati in modo che ad essi corrisponda. Egli per questo raccomanda le regole seguenti:

1.° Che i documenti di formalità ed officiali, come credenziali, concessioni, privilegi e simili, debbono essere descritti più brevemente che sia possibile;

2.° Le lettere e i documenti che si riferiscono ad un solo soggetto devono essere catalogate con quanta più brevità corrisponda colla esattezza. Ma quando essi contengono notizie miscellanee, tale descrizione deve esser tale da metter nel caso il lettore di formarsi una nozione adequata del contenuto loro;

3.° Ove una lettera o una carta è in ispecial modo difficile a deciferare, o le allusioni siano più oscure del solito, sarà buon consiglio per lo editore, per quanto lo consenta la brevità, il seguire il testo del documento. Lo stesso è da farsi se contenga informazioni segrete o molto rare;

4.° Se lo editore ha deciferato lettere in cifre, la deciferazione deve essere stampata integralmente. Se esiste una deciferazione contemporanea e che abbia autorità, basta trattare la lettera in cifra come gli altri documenti ordinari;

5.° Devono essere notate particolarità di espressione che colpiscano, proverbi, usanze ec.;

6.° Le date originali devono essere poste alla fine di ogni paragrafo, perchè il lettore possa conoscere la esatta sicurezza colla quale sono determinate le date marginali;

7.° Quando vi siano lettere *indossate* da chi le ricevette (*sul rovescio abbiano alcuna scrittura del ricevente*), questi indossamenti devono essere ricordati;

8.° Il numero delle pagine scritte di ogni documento, e da specificarsi, come guarentigia della sua integrità e acciò i lettori possano conoscere la proporzione dello estratto collo originale;

9.° La lingua di ogni documento è da specificarsi. Se però la maggior parte di una collezione è in inglese, basterà notare soltanto quei documenti che sono in una differente favella;

10.° Se i documenti sono stati stampati, si dovrà notarne la pubblicazione;

11.° Ogni serie ha da essere cronologica.

« Gli editori impiegati negli archivi stranieri avranno da trascrivere integralmente le carte segrete e importanti ».

SAGREDO.

NOTIZIE VARIE

La R. Deputazione di Storia patria della Toscana, dell'Umbria e delle Marche, intesa a porre in luce i monumenti storici delle città più illustri di queste province, aveva incaricato il socio ordinario Professor Montanari di far ricerca di certe Cronache Anconitane, che l'altro socio ora defunto, cav. Polidori, aiutato da lontane reminiscenze, assicurava di aver veduto nella Biblioteca Classense di Ravenna. Il conte Cappi, benemerito bibliotecario della Classense, con rara cortesia sadisfaceva al desiderio della R. Deputazione: e in una lettera al Polidori, rettificando le sue reminiscenze, dava notizia di un codice di Cronache Anconitane scritte da Lazzaro Bernabei nel secolo XV, e non da certi fratelli Leoni come era supposto, che si conserva tra' manoscritti della Biblioteca di Ravenna. La deplorata morte del Polidori fece andare perduta la lettera del conte Cappi, il quale aggiuntevi altre notizie raccolte nel frattempo, ne ha di recente trasmessa copia alla segreteria della Deputazione. Sembrandoci che questa scrittura abbia non lieve importanza storica, sebbene il suo autore l'abbia già resa nota alla R. Deputazione di Romagna nella tornata del 25 febbraio di quest'anno, pure la pubblichiamo nell'*Archivio Storico* a comodo degli eruditi, e ad eccitare maggiori studi sulle Cronache Anconitane di cui ragiona, le quali ove siano riconosciute di quella bontà che si crede, non dubitiamo che la nostra Deputazione non abbia a procurarne la stampa.

Intorno a un Codice Classense di Storia.
Lettera al Prof. Filippo-Luigi Polidori.

Egregio sig. professore.

Di Porretta, 10 agosto 1865.

Vorranno essere ben tre mesi, che io promisi al prof. Montanari di venire a lei con una non breve mia: e lo fo adesso giovandomi degli ozi di queste salutari terme, dove per la seconda volta mi condussi a

cercar rimedio ad un reuma al capo, che da parecchi anni emmi troppo molesto. Mi scusi ella di tanto ritardo per cagione della salute, e presti, di grazia, paziente orecchio alla lettera. La quale, com'ella certo ha subodorato, le parlerà dell' antico codice Classense delle *Croniche d'Ancona* mostratole in un suo passar di Ravenna nel 1845 dal Bibliotecario mio antecessore.

Le suddette inedite Croniche, le quali facendosi dalla fondazione di quella città giungono al 1497, non sono lavoro di non so quali fratelli Leoni, come V. S. avvisava, ma bensì di Lazzaro Bernabei, che le scrisse nel secolo XV, di forma che quando il Montanari mi ricercò per V. S. delle Croniche de'Leoni, io ebbi a rispondergli che la Biblioteca Classense non le possedeva punto.

Che il codice nostro sia del Bernabei lo annunzia sin da principio dopo l'Indice questo breve titolo: *Cronache di Lazzaro Bernabei*, e lo raffermа in fine e dichiara, facendone grande autorità, Pier Matteo Bernabei nipote di lui con queste parole: « Quanta hutilita et comodo « alli posteri apporgono lacognition e scientia d'lle cose geste et fatt « per li loro antecessori, il di mostra aptam lautorita d'lli antiq greci « e latini scrittori delli quali alchuni hanno notato le origine d'lla Ro- « mulea città, alchuni lauita e fama d'chiari et illustri imperatori, « alchuni le discordie et seditione orte fra greci e troiani, alchuni « fra Romani et Cartaginesi, et alchuni altri li egregi et amirandi fatti « d'lli antiq e memorandi Romani chiari per se, ma più pochi ne scripse « ut inqt Franco petrarca et certam si illustre opere d'tanti uirtuosi « homini quali sonno stati nelli passati tempi maxime nella Republica « Romana ogni loro buona operatione serria già i'nient ridulta, e cusi « li posteri serriano priuati d'lla imitation d'tali optimi loro exempi et « operatione.

« Volendo adunq Io pier matteo d'bernabei professore d'lle diuine « et imperial legge Imitar pro uiribus tale ottima consuetudine e no « pocho lodeuole, per no digenerare in tutto d'lla buona memoria d'mio « auo M. lazzaro bernabei compilator d'l present uolume, delibberai ad « laude e gloria d'ditta citta trattar e dichiarar tutt le cose ch sonno « occorse alli tempi mij elequale houisto e prouato in gran part e dir « cose occorse in qsta afflitta Italia tal dico cose ch mai palcun tempo « et ab initio mundi, nemai p̄lauenir sonno stat ho sourauno come « legedo potret intender ho conoscere ».

Se non che non fu senza ragione, signor Professore (e come poteva essere altrimenti?), che V. S. ripensando del Codice di Ravenna ricordò di averci letto il cognome *Leoni*. Egli è così. Fra il primo e il secondo de' Capi, ne'quali queste Croniche sono divise, v'ha il seguente Proemio.

« Croniche Anconitane trascritte et insiemi redutte per me
« Gir. Leoni Anconitano fatte nel 1492 ec.

« Prohemio.

« Ho cercato ed ogni mia diligentia ritroccar le cronich anconitane
« dalla edification d'Ancona fino aqsto giorno, ma ho per negligentia
« d'lli nōi maggiori, ho per ch' la Italia più uolte dadiuerse gente estata
« spogliata, ho per ch'essa cipta d'Ancona più uolte dal foco estata
« consumata, ho per qualche altra ragione, so certo nō lo possuto ri-
« trouare adintegrum secondo il dexiderio mio; alchune tamen le ho
« trascritt in ql pprio modo et hordine ch me sonno p̄uenute alla mano.
« Alchune altre le ho racolte dadiversi autori, alchune etiam le ho
« trouate secondo la relatio d'homini degni di fede; e di ciò auendone
« in dubitata notitia e fede, se le cose adunque no serranno per me
« notate ho secondo lhordine d' tutti li fatti intrauenuti per li tempi
« dal principio d' lla edificatio d'lla cipta, huer secondo la dignita d'qlla,
« pegho ciascuno habbi riguardo alla mia bona uolunta più presto ch
« allo effetto d' l defettuoso et manco scriuere ».

Non ostante questo Proemio, a capo del quale non e che il solo nome di Girolamo Leoni con quella parola *fatte* d'incerta attribuzione, non seppi dubitare che l'opera non fosse di Lazzaro Bernabei, e per tale la diedi nella mia *Biblioteca Classense*. Me n'assicurava, assai piu che il titolo del libro, la dichiarazione esplicita: e per sicuro stante la fretta) non veduta da lei, del nipote Pier Matteo.

Usando gentilezza d'amici, feci fare ricerche in Ancona circa questo Lazzaro, e potei sapere, che nell'Archivio di quel Municipio si conservava un ms. delle Croniche tenuto autografo per tradizione. Puo ella credere se dopo ciò mi punse desiderio di vederlo. In effetto un bel di di maggio mi recai colà, dov'ebbi agio di esaminare il ms., che direi piuttosto copia contemporanea che autografo, in compagnia del conte Carlo Rinaldini, signore delle patrie cose erudito ed amantissimo.

Trovai che il Proemio era uguale al Classense, ma non intestato che dal nome dell'autore Lazzaro Bernabei. Seppi in oltre in Ancona da un cortese discendente di Lazzaro, il signore avvocato Bernabei, che delle Croniche del suo antenato possedevasi in Fermo un altro antico ms. dal professore Gaetano De Minicis. E debbo alle sollecitudini dell'avvocato medesimo il conoscere ch'esso ms. porta innazi al riferito Proemio il titolo che segue: *Croniche Anconitane raccolte ed insieme ridotte per me Lazzaro Bernabei nel* 1492. Ora davvero che il concordare

di due antichi Codici (l'anconitano e il fermano) non lascia più dubitazione qualunque intorno al vero autore delle Croniche, delle quali l'avvocato Gustavo non possiede che un moderno e, se ben men ricorda, non completo esemplare.

Ma non è tutta qui l'obbligazione che rispetto a questo libro professo al signore avvocato. Egli mi aveva già tocco di un altro ms. del libro medesimo. E non eran forse tre giorni che io era ripatriato, allorchè mi giunse una sua lettera, la quale ebbe a portarmi gran luce circa il Codice Ravennate. Egli mi diceva, che nell' Archivio della Cattedrale, atteso la liberalità del canonico Petrelli, si conservava una copia cavata nel passato secolo per un Angelini medico da laceri mss. con questo frontespizio: *Croniche Anconitane trascritte e insieme ridotte per me Lazzaro Bernabei nel 1492 e per me Girolamo Leoni sotto il 9 novembre 1553 trascritte e copiate da verbo a verbo sì come qui di sotto si potrà vedere.* Così, signor Polidori, la luce fu pienamente fatta: ed ebbi io quindi a stabilire che il Codice Classense del Bernabei non è che la copia, o più probabilmente copia della copia di Girolamo Leoni.

Non avendo argomento per non prestare fede alla *Storia d'Ancona* di un altro Leoni, l'abate Antonio, il qual scrisse nel cominciare di questo secolo, e a credere che Girolamo Leoni, con cui però Antonio non ebbe parentela alcuna, avesse in realtà composto di suo Croniche di detta città, conciossiachè si legga nella Prefazione *essergli stato favorito dal Signor Raimondo Ferretti il ms. di Tarqmsinio Pianoro e il ms. delle Croniche di Girolamo Leoni.* Nè puossi sospettare che Antonio prendesse per originale la copia or ora accennata, aggiungendo egli poco dopo, *che il signore Marco Fatati gli favorì le Cronache d'Ancona mss. di Lazzaro Bernabei.* Il conte Rinaldini mi assicurò poi che ignorasi se il ms. di Girolamo si trovi più presso gli eredi del Ferretti: e l'*Anconologia* di Giovanni Pichi Tancredi vuole assicurarne, che Pier Matteo Bernabei, consentaneo a' suoi propositi, continuò le Croniche di Lazzaro. Ma gli scritti suoi andarono perduti.

Tornando al Codice ravegnano, dirò a V. S., che seppe dopo un venti anni sovvenirsene scrivendo all'onorevole cavaliere Tabarrini, *che il Codice* (adopero le parole di lei) *è rantaggiato del dorso, è in carta forte e scritto non sempre* [illegible] *ma con pagine e mezze pagine in bianco ed in caratteri tra sè alquanto differenti.* Il libro è in 4.° gr., vecchia la legatura e in pelle scura trapunta, con ribalta a modo di portafogli. La forma di que' caratteri parmi ritrarre dal finire del secolo XVI. Esso non si differenzia sostanzialmente dall'Anconitano, che nello avere di più innanzi al Proemio un Capitolo *sulla fondazione e prima origine d'Ancona.*

Le avvertirò cosa notabile. La narrazione dell' assedio d' Ancona di Federigo I imperatore, che nel nostro Codice si legge dal foglio 15 al 22, concorda così per l'appunto con quella che in latino sta nell'Opera

di Giuliano Saracini, - *Notizie storiche d'Ancona* (Parte 2.ª Lib. 6.°), da dedurne che l'una sia traduzione dell'altra. La narrazione di quell'assedio con le circostanze medesime fu altresì scritta latinamente da un Buoncompagno fiorentino, primo lettore di umane lettere circa il 1220 nello Studio di Bologna, come si raccoglie dal libro V della storia Bolognese del Sigonio. La stampò la prima volta (questo ella senza dubbio conosce) nel Tomo VI *degli scrittori delle cose d'Italia* il gran Muratori: e vi si legge d'assai curioso al capo ventunesimo il nome della contessa di Bertinoro, che da tutti gli altri scrittori vien passato sotto silenzio in fuor che da questo.

Mi viene or qui opportuno l'osservare, che il predetto Saracini fu tratto in errore da un antico Indice della Chigiana, allorquando diè per esistente in essa un altro ms. delle Croniche Bernabeiane. Quelle Croniche percorrenti soli trentacinque anni dal 1348 al 1383 sono invece di Oddo, od Ottone, di Biagio. Ciò leggesi nel Proemio delle medesime. Le quali non trattano che delle guerre sotto il Cardinale Egidio Legato apostolico e della fabbrica della Rocca di S. Cataldo d'Ancona, non che della ricuperazione di essa dalle mani dell'antipapa Clemente. Ciò ebbi per indiretto dal Fea bibliotecario de'Principi Chigi.

Ora, dimostrate opera del Bernabei le Croniche del Codice Classense, toccherò del merito di esse. In esse lo scrivere non ha spesso spesso la prima delle doti dell'elocuzione, la chiarezza: nè mai in vero alcuna bontà. Travedi in quello scrivere, ch'egli medesimo, il buon Bernabei (come vedemmo), confessa candidamente *difettuoso e manco*, l'uomo non di lettere. Era egli notaio. Come poi Cronista, non men lascia fare troppo buon concetto il canonico Agostino Peruzzi nella sua *Storia d'Ancona* uscita in Pesaro nel 1835. La quale benchè troppo paiavi l'intendimento di compiacere alla romana corte, è oggi la migliore che abbiamo, vogli per dettato, vogli per autorevoli testimonianze, ordine e forma. Nei sedici libri in che il chiarissimo autore la distese, non mi occorre che poche volte di veder citato questo Bernabei: anzi in soli tre libri, il X, XIV e XV. Notagli il Peruzzi nel X, che non *Campo di Ancona*, ma di *Accone* era a leggersi nelle *Vite de' Pontefici* del Petrarca là dove questi favella di Niccolò IV: lo che, a detta dello storico *fu di mal'esempio agli altri anconitani, che le parole del Bernabei ripeterono senza esame, e caddero in gravissimo errore, da tutte le storie contraddetto e dalla ragione critica*. Nota nel Libro XIV, che parlando il Cronista di una capitolazione fermata nel 1446 nella Rocca di Fiumesino, reca confusione in cosa *lucidissima*, tragge, dirò con Orazio, *fumum ex fulgore*: e nel Libro medesimo, appresso averne allegato un brano, soggiunge: *Questo solo brano del Cronista Bernabei basta e sopravanza a far conoscere quanto povero di critica e rude Cronista egli sia*.

Nullameno, signor Professore, stante l'importanza ch'ebbe pur sempre nelle cose italiane la marittima e munita Ancona, già capitale de'Siculi e della doppia Pentapoli, municipio devoto a' liberi reggimenti, potrebbe non parere inutile affatto il propalare, che delle *Croniche* di Lazzaro Bernabei anconitano, testimone di veduta di parecchi de' narrati fatti, oltra il Codice Classense, fatto singolare dal Capitolo che precede al Proemio e dalla dichiarazione di Pier Matteo, trovansi altri due antichi Codici, o meglio tre tenendo conto de' laceri mss., ond' è copia nella Cattedrale, il sapersi dov' e' si trovano e presso chi. Questo spezialmente per norma di coloro che dati con passione alle istoriche discipline cotanto oggidì promosse, ne trascurano nè sprezzano all'uopo anco i minori scritti, ben sapendo radamente accadere, che non sia senza una qualche maniera di profitto il frugare, lo esaminare di nuovo, il collazionare le vecchie carte.

Ma egli è ben tempo di por fine a questa lettera, condotta in lungo eziandio più di quello che mi era proposto. Finirò, egregio Professore Polidori, pregandola di accogliere con animo benevolo e la lettera e le assicurazioni della molta ed affettuosa mia stima. ALESSANDRO CAPPI.

Delle storie d'Asisi, dall'origine della città alla caduta delle libertà comunali, libri cinque d'ANTONIO CRISTOFANI. — Asisi, tipografia Sensi, 1866.

« Questo lavoro, compilato per la più parte sopra documenti inediti degli archivi pubblici e privati della città, è ordinato ad illustrare non solamente le sue fortune, lungo il volgere de'due periodi dell'antica civiltà romane e del medio evo, ma eziandio le particolari memorie dei solenni suoi monumenti, delle istituzioni religiose e civili, e della vita e de' fatti di quegli uomini che pel culto delle scienze, delle lettere e delle arti, o per l'esercizio delle armi, o per la gerenza di negozi pubblici, o per qualsiasi altra virtù vennero in qualche fama ». Così l'A. nel *Programma*. — L'opera sarà pubblicata in un solo volume, di pag. 250 a 300, e costerà L. 2. 50.

Raccolta delle lettere di Filippo di Commines, signore d'Argenton

La R. Accademia del Belgio ha deliberato di pubblicare tra breve, nella patria stessa di Filippo di Commines, signore d'Argenton, le sue lettere inedite.

Coloro pertanto che posseggono o sanno dove si trovino lettere od altri documenti di questo illustre uomo di Stato (che ebbe parte così importante nelle cose d'Italia al tempo di Carlo VIII e di Luigi XII,

sono pregati a renderne informato il sottoscritto, ovvero il sig. Barone Kervyn de Lettenhove di Bruxelle, membro della R. Accademia suddetta; ed ogni comunicazione che verrà fatta sarà accolta con vivissima gratitudine.

CARLO MILANESI
Direttore dell'*Archivio Storico Italiano.*

Ricordi della vita e delle opere di G. B. NICCOLINI, *raccolti da* ATTO VANNUCCI. *Due volumi in* 16.°. Firenze, F. Le Monnier, 1866.

In questi due volumi il signor Atto Vannucci ha raccolto le memorie concernenti alla vita e alle opere di Giovan Battista Niccolini. Non solo si vede in questi viva e parlante la immagine del sommo poeta, ma eziandio vi si trova una gran parte della storia letteraria del presente secolo. Ci limitiamo ora a darne ai lettori dell'*Archivio* un semplice annunzio.

Nel primo volume il Vannucci ha messo in luce l'elogio del Niccolini letto da lui nella solenne tornata dell'Accademia della Crusca fatta il 16 maggio 1865 a onore di Dante; vi ha unito tre discorsi intitolati: G. B. Niccolini, i suoi amici, i suoi critici e i suoi nemici: Pubbliche testimonianze di stima e d'affetto: La medaglia pel *Foscarini*: Poesie pel *Procida*, per la *Rosmunda*, per l'*Arnaldo da Brescia*: Dediche d'opere: Notizie bibliografiche degli scritti di G. B. Niccolini. Chiude il volume un bel manipolo di lettere del Niccolini dal 1798 al 1823. Il secondo volume è una raccolta di lettere del medesimo dal 1824 al 1857: tutte le quali lettere sono documenti pregevolissimi e saviamente scelti per ritrarre meglio l'animo dell'uomo e dello scrittore. Ambedue i volumi sono corredati d'indici minuti.

A. G.

NECROLOGIE

GIUSEPPE BARDELLI.

A quanti in Italia hanno in pregio gli studj orientali, e conoscendone l'importanza, ne desiderano l'incremento, a vantaggio principalmente delle storiche e filosofiche discipline, non può non essere riuscita dolorosa la perdita di GIUSEPPE BARDELLI, professore di sanscrito nella Pisana Università. Del quale, rapito alle lettere quando maggiori si aspettavano i frutti del suo maturo sapere, vorrei far conti adeguatamente con questi ricordi la vita, gli studj, l'ingegno e l'animo: mesto ed umile tributo d'affezione e di gratitudine, che solo render posso alla memoria di un uomo che mi fu per parecchi anni amoroso maestro, e poi amico sincero e provato.

Da Michelangelo Bardelli e da Maria Gabbrielli nacque il nostro Giuseppe il dì 10 di aprile del 1815 in Brancialino, Comune di Pieve S. Stefano, nella Valle Tiberina. Compiuti gli studj di lettere e di filosofia nel seminario di Castiglion Fiorentino, e oramai avviato al sacerdozio, sulla fine del 1837 si portò a Pisa a farvi quelli ecclesiastici. Apprendeva nel tempo stesso il greco e l'ebraico; ed incuorato da persone autorevoli ed a lui benevole, che gli dimostravano come gli studj biblici, non coltivati allora da alcuno, presto gli potevano tornar utili, a questi singolarmente rivolse l'animo, proseguendoli per alcuni anni anche dopo ottenuta la laurea (1). In servigio di essi pertanto cominciò ad ap-

(1) Ebbe la laurea il 1.° di luglio 1841. – Noto poi una volta per sempre, che tutte le particolarità della sua vita le ho cavate dalle carte stesse del Bardelli.

plicare seriamente alle cose orientali, massime all'egiziane, alle quali era intenta la dotta Europa, meravigliata alle prodigiose scoperte d'Young e di Champollion, che primi avevano penetrato e rivelato il segreto della scrittura geroglifica, creduta fino allor misteriosa. *Voi non sarete biblico abbastanza istruito avanti di essere un profondo egiptologo,* dicevagli il Rosellini; e queste gravi parole bastarono perchè il Bardelli, sotto la guida di un così dotto maestro, tutto si consacrasse allo studio dei monumenti e della lingua d'Egitto. Ben conobbe la verità del pôrtogli ammonimento (che da prima reputava dettato da singolare amore dell'egiziana archeologia), come vide ricomposta per opera di un tant'uomo la storia, e fatti rivivere i costumi, le arti e la religione di un popolo, che ebbe sì strette relazioni coll'ebraico, e la cui civiltà risale sì alto, che quasi si perde nella notte dei tempi. Oltre a ciò quei monumenti, con somma diligenza cercati, e con pari sagacità interpretati, confermavano il racconto Mosaico dell'oppressione degli Ebrei, e ne accertavano la durata; la cronologia egiziana, sovra più sicuri fondamenti ristabilita, ravvicinata a quella del Sacro Testo, sempre più l'autenticava, almeno pei tempi posteriori ad Abramo; la lingua dei Faraoni, infine, dava l'origine e il vero significato di alcuni nomi ebraici così di persone come di luoghi. Tralascio altri fatti, dai nuovi studj somministrati, pei quali le scienze storiche e l'ermeneutica biblica egualmente si avvantaggiavano, avendosi per essi, meglio assai che pei racconti dei greci scrittori, un'adeguata notizia di una parte importante dell'antichissimo Oriente. La morte immatura del Rosellini tolse all'Italia una gloria, alla scienza un luminare, al Bardelli un grandissimo aiuto; ma oramai egli era a tal punto arrivato, che potea da sè stesso proseguire nei bene incominciati suoi studj. E che il Rosellini pure molto si ripromettesse di lui, lo mostra il fatto dell'avergli affidata, in sullo scorcio della vita, la compilazione dell'Indice delle materie e delle tavole della sua celebre opera. Il quale indice, fatto in modo da sodisfar pienamente allo scopo cui è destinato, e che

il Bardelli, ad utilità degli studiosi, avrebbe volentieri arricchito di note, che dessero conto delle posteriori scoperte e degli ultimi progressi della scienza, per varie cause, che qui non occorre cercare, non è ancora venuto in luce. Ed io fo voti che non s'indugi più oltre la pubblicazione di un volume, che è necessario compimento ai *Monumenti dell'Egitto* illustrati dal grande Italiano.

Vacava frattanto nell'Università di Pisa la cattedra di Sacra Scrittura, quella cattedra appunto alla quale il Bardelli aveva indirizzato tutti i suoi studj; ed egli ne chiese la supplenza: ma invece fu nominato pochi mesi dopo Aiuto alla cattedra di lingue orientali, con l'obbligo di recarsi a studiare fuori di Toscana (1). Inaspettato e sgradito fu pel Bardelli l'ufficio a cui l'aveva chiamato il Governo granducale, vedendo per esso fallire le concepite speranze, tornar vane le durate fatiche, e dovere a ventott'anni cominciare un nuovo tirocinio senza sicurezza nella riuscita. Pure non si sgomentò: e senza mettere tempo in mezzo, partì alla volta di Roma, per dar mano sotto il Mezzofanti allo studio del Sanscrito. L'anno appresso chiese ed ottenne di andare a Parigi; e là veramente fu la sua scuola. Studiò il sanscrito sotto il Burnouf, il cinese sotto il Julien. Se alcuno si maravigliasse di vederlo attendere a due lingue fra loro così diverse, così ricche e così difficili, ognuna delle quali è più che bastante ad occupare la vita intiera di un uomo, sappia che tali erano gli ordini, a dir vero non ben ponderati, del Governo toscano. Quel partire infatti il tempo e le forze dell'ingegno su disparati subietti, tornava a scapito della profondità degli studj; tuttavia il fermo volere e la vigorosa mente del Bardelli vinsero le naturali difficoltà che gli si attraversavano, e in meno di tre anni potè uscir con onore da sì arduo cimento. Conoscendo nonpertanto che mandare di pari passo gli studj del sanscrito e del cinese non saria buon consiglio, essendo cosa quasi impossibile coltivare convenientemente coteste due

(1) Il decreto è del 21 ottobre 1843.

lingue e coteste due letterature, seguitandole nei loro svolgimenti e nelle loro attinenze, s'avvisò di dedicarsi più specialmente a quella di esse, che formando il cardine della filologia europea, e aiutando le ricerche sulle origini storiche e sulle tradizioni religiose dei nostri antichi popoli, era più utile che se ne propagasse anche in Italia l'insegnamento. Così il Bardelli predilesse il sanscrito: ma non contento alla perfetta cognizione delle leggi grammaticali e dell'intimo organismo della lingua (nel che veramente era valentissimo), tenne sempre dietro anche ai progressi che di mano in mano andava facendo la scienza che dal sanscrito ha avuto principio, la *Filologia comparativa*, o *Linguistica* che chiamare si voglia.

Mentre attendeva alacremente agli studj sovradetti, non dimenticava l'Egitto, nè i superstiti monumenti della cofta letteratura. Che anzi, sollecito di raccoglierne quanti più poteva degl'inediti, specialmente se dettati in dialetto saidico, a Roma, a Parigi, a Londra, ad Oxford, a Torino (nelle quali tre ultime città si trattenne dalla metà del 47 alla fine del 48) esaminò diligentemente tutti i codici di pubbliche e private biblioteche contenenti qualche versione dei sacri Libri, e una gran parte ancora ne copiò. Dagli studj fatti (i quali son tanti, che è uno stupore siano stati condotti in sì breve spazio di tempo) chiaro apparisce com'e' divisava non solo di dare in luce quelle parti della versione biblica che tuttavia giacevano inedite, ma anche di pubblicare insieme raccolti tutti i frammenti del Vecchio e del Nuovo Testamento in dialetto saidico Lo che di quanto momento fosse per gli studj biblici, e più specialmente per i filologici, coloro ben comprendono, i quali sanno che appunto il saidico è dei tre dialetti cofti il meno studiato, ma il più antico, il più puro, e quello che per ragione storica deve meglio ritenere l'indole primigenia della lingua egiziana (1). Cominciò a colorire questo suo disegno col-

(1) Veggasi a questo proposito quello che dice il Peyron nella prefazione alla sua *Grammatica linguae copticae*.

l'edizione del Daniel, fatta nel 1849, poco dopo che fu nominato professore di cofto, di sanscrito, e d'elementi di cinese nella Pisana Università (1): ma i tempi non volgeano propizi a tali studj. Gl'Italiani, commossi pei passati accidenti, sgomenti per le fresche sventure, incerti dell'avvenire, non gli curavano: il Governo restaurato, anche in ciò tralignante dalle domestiche tradizioni, gli ebbe o in sospetto o in disprezzo; e non che porgesse al Bardelli qualche aiuto, ne abolì, due anni dopo, pertino la cattedra (2). Così venne meno al nostro giovane professore ogni modo di mandare ad effetto l'ideata impresa, ed un'altra assai più ardua, cui di que'medesimi giorni intendeva, cioè la pubblicazione dell'*Atharvan*.

È questo l'ultimo dei quattro libri sacri degl'Indiani; e se, quale oggi lo abbiamo, non risale, giusta l'opinione del Lassen (3), oltre l'undecimo secolo innanzi a Cristo, non è per ciò meno probabile che una parte degl'inni che vi sono raccolti sia antica quanto quelli degli altri Veda. Questo libro, non liturgico, come lo Yagiurveda ed il Sâmaveda, ma storico, come il Rigveda, contiene i carmi delle famiglie o collegi sacerdotali degli Anghiras e dei Brigu, ed è come una raccolta di preghiere inalzate alla Divinità per le purificazioni, pei bisogni della vita, pei propri vantaggi, per lo sterminio dei nemici, e simili. Il suo principale oggetto peraltro essendo quello di remuovere tutti gli ostacoli che opporre si potevano al compimento dei riti sacri, fu in tempi a noi più vicini considerato come il Veda speciale del Brâhmana, ossia del sacerdote che agli altri presiede nelle sacre cerimonie, ed ha cura che siano debitamente adempiute. È manifesta l'importanza dell'Atharvaveda per chi voglia ben addentro conoscere la filosofia, la religione ed i costumi degl'Indiani: ed il Bardelli, che le trascrisse ed accuratamente riscontrò sui Codici di Parigi e di Oxford, ne aveva preparato il testo

(1) Con decreto del Governo Provvisorio del 19 febbraio 1849.
(2) Con decreto del 28 ottobre 1851.
(3) *Indische Alterthumskunde*, I, 717 e 719.

per modo, che altro oramai non restava che darlo alle stampe. Le cause accennate di sopra impedirono ch'ei prendesse onorato luogo nella schiera illustre dei Rosen, dei Böhtlingk, dei Benfey, dei Weber, dei Müller, e cogliesse delle sue lunghe fatiche quel premio che giustamente gli era dovuto, un nome imperituro nella storia degli studj vedici: ma se al Whitney ed al Roth, cioè ad un americano e ad un russo, era serbata la gloria di dare in luce l'Atharvana (1), rimarrà sempre all'Orientalista Italiano il merito di avere pel primo tentato di pubblicare quel vetusto monumento delle lettere indiane (2).

Abolita, come abbiam detto, nell'Università di Pisa la cattedra di sanscrito, fu al Bardelli assegnato il modesto ufficio di Coadiutore nella Biblioteca Laurenziana di Firenze (3), colla speranza di *più lucroso e più conveniente impiego fra non molto, perchè il Del Furia* (bibliotecario) *era vecchio per troppo e cagionoso.* Buone parole, ma che nel fatto non vennero attenute; perchè il Governo nè lo promosse, morto il Del Furia (4), a quel posto, nè gli conferì l'altro, vacato due anni dopo e pur chiesto, di bibliotecario nella Magliabechiana. Sette anni pertanto rimase in quell'ufficio; nei quali se qualche lieve conforto ricevè, gli venne solo dal conservatogli insegnamento del cofto e del sanscrito, la cui mercè potè dirsi non avulso affatto da quegli studj che oramai formavano tanta parte della sua vita. Non ebbe in Firenze, certo per colpa dei tempi, una scuola fiorente per numero, chè non fummo mai più di tre (5): ma non ebbe neppure il ram-

(1) Comparve a Berlino nel 1855.

(2) Aveva anche copiato lo *Yoga-Vâsishtha-sâra,* ossia la *Meditazione dell'esimio Vâsishtha*, poema filosofico della *scuola vedantica*, disteso in X libri.

(3) Con decreto del 24 maggio 1852.

(4) Il Del Furia morì nell'ottobre del 1856; ed il Bardelli ne lesse alla Società Colombaria un elogio, pubblicato nel 1857.

(5) Uno dei quali, che qui rammento per causa di onore, fu il mio amico prof. Lasinio.

rammarico di vedersi abbandonato dai suoi scolari. Oltre all'evidente importanza di tali studj, ne allettava quella sua franchezza ed umanità, che subito ne rendea confidenti; quella sua valentia, che ogni difficoltà appianava; quel suo zelo, che lo induceva perfino a somministrarci i libri occorrenti, di cui era qua non penuria, ma deficienza assoluta. Nelle sue lezioni poi, date senz'ombra di presunzione, e che assomiglierei volentieri a familiari trattenimenti, non si arrestava alla semplice dichiarazione dei testi; ma sempre ne faceva una minuta e rigorosissima analisi grammaticale, con perpetui ravvicinamenti al greco e al latino, e porgeva brevemente quelle notizie della filosofia, della religione, dei costumi degl'Indiani, che si richiedessero alla migliore intelligenza della materia. E quanto al modo del tradurre, egli poneva grandissima cura nel rendere non solo il concetto, ma la forza stessa della parola, eleggendo con istudio quelle forme e quei costrutti nostri che più si accostassero agli orientali; poichè giudicava che ogni versione, per esser buona, ha da serbare la proprietà e il colorito dell'originale, e che a bene insegnare una lingua è necessario far sentire la potenza e l'efficacia del suo organismo, vincendo, non schivando le difficoltà. Le quali cose, che a taluno sembreranno di piccol momento, non avrei forse notate, se il metodo stesso dell'insegnare non fosse un frutto degli studj, e un indizio sicuro della mente e dell' indole di un uomo.

Quantunque l'insegnamento del sanscrito, come un ospite pericoloso o mal visto, fosse stato relegato in un angolo della Biblioteca Laurenziana, non per questo veniva meno nel Bardelli il convincimento che un giorno dovesse fiorire anche tra noi; e dai progressi già fatti argomentando del suo avvenire, più volte l'ho udito esclamare: *Non passeranno altri cinquant'anni che il sanscrito dovrà insegnarsi in tutte quante le università insieme col greco e col latino.* Vedeva infatti quanto lume portasse negli studj della classica filologia, e quanto conferir potesse a farli risorgere, variandone il generale indirizzo: ma questo fine non si sarebbe mai conseguito, se prima

non si sostituissero altri metodi più razionali a quelli puramente meccanici usati fin qui nelle scuole. Con questo intendimento si volse a studiare accuratamente l'organismo della lingua latina, applicandovi i canoni della grammatica sanscrita; e ne compose un lavoro elementare, in cui, senza preconcette opinioni o dotte fantasticherie, si fa a rintracciare la formazione così dei nomi come dei verbi. Non vide la luce neanche questa sua teorica grammaticale della lingua latina, benchè destinata alla stampa; ma una parte degli studj fatti raccolse più tardi in due dissertazioni che lesse alla Società Colombaria, e che pubblicò nel 1859 col titolo *La lingua sanscrita e la lingua latina* (1).

Nè questi erano i soli studj che occupassero in quei tempi il Bardelli; chè ad altri di ben diversa natura era intento, cioè alla ricerca delle vicende cui era andato soggetto il suo paese natale. Dalle memorie trovate nei documenti e negli scrittori compose una storia di Pieve San Stefano e degli altri castelli e terre della Valle Tiberina, che dai tempi più remoti viene passo passo fino ai principj del secolo decimosesto. Sono quattordici quinterni, distesi in buona forma; e certo doveva essere sua intenzione di condurre una tale storia fino ai dì nostri: ma gl' impedirono forse di dar compimento all'opera i rivolgimenti politici del 59, pei quali restituita la cattedra di sanscrito, ed aggregata all' Istituto di studj superiori di Firenze, egli vi fu nominato professore (2).

Rinfrancato l'animo per le mutate sorti della patria, il Bardelli raddoppiò di alacrità nell'adempimento dell' ufficio commessogli. Voleva aggiungere all' insegnamento del sanscrito quello pure del cofto e dell'archeologia egiziana (3),

(1) Tanto gli sembrava importante questo argomento, che ne formò anche subietto di una dissertazione letta all' Istituto di studj superiori, e intitolata: *Della teorica grammaticale in uso nelle nostre scuole e di quella degl' Indiani.*

(2) Con decreto dei 22 dicembre di quell'anno.

(3) La domanda che fece a tal fine è del dì 21 giugno 1861.

di cui giustamente avvisavasi non dover mancare un perfetto Istituto filologico: ma non appagato, come pare, nel suo desiderio, lo vediamo sulla fine del 61 cominciare volontariamente un corso straordinario di *esercitazioni accademiche*, com'egli chiamavale, destinate a quella classe di studiosi, che non facendo special professione di filologia indiana e di linguistica, pur desiderano avere dell' India e della sua letteratura, del sanscrito e della filologia comparativa, un' adeguata notizia. Detto pertanto del tempo in cui si cominciò ad attendere allo studio del sanscrito, e delle occasioni che lo promossero, non solo presso i popoli di Occidente, ma anche presso i Cinesi, gli Arabi, i Persiani, mostrava come per esso principalmente le indagini sull' umano linguaggio fossero all'età nostra divenute una vera scienza, e fosse stato possibile classare quasi tutte le lingue in tre grandi famiglie, l' indoeuropea o giapetica (1), la semitica, la turanica o camitica. E notate di ciascuna di esse le particolari caratteristiche, per cui nello stato presente l' una dall'altra si differenziano, faceva vedere che decomponendone con rigorosa analisi gli elementi costitutivi, questi si possono tutti ridurre a *due*, cioè *a radici denominative* e *a radici dimostrative, le quali accozzandosi insieme possono dare origine a lingue diverse per la forma, ma non in sostanza nella loro struttura organica* (2). Il principio adunque secondo il quale tutte le lingue si sono formate essendo il medesimo, egli riteneva coi più valenti tra i filologi odierni che una, e non già molteplice, fosse stata la origine loro; *e sperava, anzi nutriva ferma fiducia, che gli studj linguistici procedendo nella via in cui entrarono per l'appli-*

(1) A proposito di questa denominazione, ecco quello che diceva nella lezione dei 20 febbraio 1862; e l'argomento può valere anche per l'altra di *camitica*. *Non vi nascondo che questa denominazione a me piace più delle altre, sì perchè è conforme alle tradizioni ebraiche, che anche storicamente hanno qualche valore; sì perchè da un nome geografico, o da un titol d'onore (arya*, onde fu detta anche *ariana*) *a me non sembra che si debba togliere quello di una famiglia di popoli.*

(2) Lezione dei 13 marzo.

cazione alla filologia dei profondi principj grammaticali degli Indiani, un giorno faranno palese a ognuno che le lingue TUTTE *si possono classare in tre diverse famiglie, e che in queste tre famiglie rimangono sempre segni non dubbi della loro origin comune* (1). Dalla formazione poi delle lingue risalendo all'origine dell'umano linguaggio, con discorso filosofico ne rinveniva la ragione in quella facoltà per la quale sola l'uomo è superiore ai bruti, la facoltà di *astrarre. A questa facoltà interna, speciale all'uomo, corrisponde la facoltà esterna della parola; ed appunto perchè conosciamo le cose per mezzo delle idee generali, tutti i nomi in realtà sono nomi appellativi, ossia esprimono una qualità, un'azione, delle cose di cui son segno.* Or tutti questi nomi *si possono ridurre a radici, le quali sono tipi fonetici prodotti naturalmente dall'uomo, che poi operando sovra di essi riuscì a formare le lingue. Conosco*, aggiungeva, *che con questa teoria intorno la origine dell'umano linguaggio non si spiega come questi* tipi fonetici *siano stati prodotti, ma vedesi soltanto come abbiano potuto essere stati prodotti; e spero che questa teoria, che è il resultato delle investigazioni moderne intorno la struttura organica delle lingue, sembrerà a voi più profonda e più conforme ai fatti di quelle dell'*onomatopea *e delle* interiezioni (2). Ho riferito, con le sue stesse parole, le opinioni del Bardelli intorno ai principali problemi della linguistica, a sciogliere i quali si aiutò certamente dei più recenti lavori filologici; ma questi confermarono, non modificarono nella sostanza le sue dottrine: e chi scrive queste pagine può attestare, a onore di lui, che come su tali argomenti dissertava nel 62, così la pensava dieci anni innanzi. La linguistica peraltro non era lo scopo vero del Bardelli; e s'egli ne fece subietto di alcune lezioni, ciò fu per mostrare maggiormente l'importanza del sanscrito. *In tutte le nostre investigazioni*, egli diceva, *io sono sempre partito dalla lin-*

(1) Lezione dei 20 febbraio.
(2) Lezione dei 20 marzo.

gua sanscrita, per farvi vedere come ad essa continuamente appellino gli studj intorno le lingue, ad essa debbano il loro incremento, ad essa vadano debitori della loro trasformazione da studj empirici in studj scentifici. Permettete dunque ch' io termini ripetendovi che lo studio della lingua sanscrita, e gli studj indiani in generale, non sono poi inutili o al più di lusso, come da molti si crede, ma sono invece studj importantissimi, e tali da meritare di essere coltivati da coloro cui stanno a cuore i più ardui problemi della storia e della filosofia (1). Premesse queste generali notizie di filologia comparativa, entrò veramente nel campo che aveva assegnato alle sue accademiche esercitazioni, la Letteratura Sanscrita: ma data contezza dell' India, dei suoi antichissimi abitatori, della sua cronologia e della sua storia civile, appena ebbe tempo di percorrere il primo periodo, cioè quello dei Veda, chè l'anno scolastico era giunto al suo termine. Prometteva di proseguire *con maggior lena* le sue lezioni nell'anno successivo; se non che un decreto ministeriale lo trasferiva in questo mezzo dall' Istituto di Firenze all' Università di Pisa. Così fu interrotto e per sempre, con danno degli studiosi, il corso delle sue letture: nelle quali, come negli altri suoi lavori, mostrasi ordinato nello svolgimento delle materie, accurato nei fatti, acuto nella critica, temperato nei giudizi; e se nella forma non apparisce scrittore elegante per ricercati artificj, è almeno semplice e chiaro, e nella lingua non barbaro, perchè il Bardelli non apparteneva a quella scuola di filologi, che credono potersi impunemente disprezzare il Vocabolario. Anzi a questo proposito ci sovviene che nell' ultimo Congresso degli scenziati egli solo rintuzzò con vigorose parole la petulante arroganza di quel tale, che ridestando a mal tempo antichi dissidj osò levarsi a censore della Crusca.

Aveva ultimamente divisato di dare in luce la versione cofta del Giob in dialetto saidico: nè certo, quando sul finir

(1) Lezione dei 6 febbraio.

dell'estate parlavamo insieme di questa pubblicazione, e lo vedevo sì vigoroso e pieno di vita, potevo mai credere che gliene sarebbe stato troncato il disegno da prossima morte! Una polmonite, accompagnata da insidiosa miliare, lo spense la sera del 2 di ottobre dell'anno scorso in Vitiano, castello della Valdichiana.

Fu il Bardelli d'ingegno acuto e vigoroso, ma positivo, che negli studj della filosofia, della filologia e della storia, da lui con pari amore coltivati, cercava il vero ed il solido, nè si appagava dell'esterna apparenza: per lo che delle antiche o moderne dottrine quelle sole approvò ed accolse, che ai fatti e alla ragione delle cose gli sembraron conformi, dall'autorità non turbato, dalla novità non sedotto. Abito della mente che informava tutti i suoi scritti; nei quali sempre procedeva per principj già stabiliti, nè mai vagava oltre i confini del verisimile, più desideroso d'istruire efficacemente, che di accattar plauso con la facile mostra di una scienza allettatrice, ma vana. Reputò la cattedra un sacro ministero, non un titolo di onore; onde agli studiosi era largo di aiuti e di consigli; e volentieri incontrava ogni più grave fatica, se poteva agevolare ad essi il cammino nella disciplina da lui insegnata (1). Semplice poi e schietto di modi, nella vita modesto, nei costumi severo, ebbe animo leale, cortese, nelle amicizie caldissimo, e acceso dei nobili affetti di religione e di patria. Desiderò a questa l'antica grandezza, a quella l'antica purità; perciò dei civili progressi non fu tepido amico, e le dottrine cattoliche professò apertamente, ma senza ostentazione e grettezza di spirito, come uomo, che ben distinguendole dalle gesuitiche, le conosceva fautrici,

(1) Così tradusse dal tedesco la Grammatica sanscrita del Bopp, la quale passava di mano in mano ai suoi scolari. Chi poi desiderasse conoscere fino a qual punto giungessero la sollecitudine e il disinteresse del Bardelli a pro degli studj, legga il bel tratto che di lui riferisce l'egregio Ceriani nella Prefazione al tomo I (pag. XII) dei *Monumenta sacra et profana ex codicibus praesertim Bibliothecae Ambrosianae, opera Collegii Doctorum ejusdem.*

non nemiche della civiltà (1). Nel Bardelli in somma il cittadino, il sacerdote ed il professore andavano in bel modo congiunti; e la patria, la religione, la scienza, ebbero nel suo cuore un culto sincero e costante.

Firenze, 1866.

GIOVANNI TORTOLI.

MONSIGNOR CELESTINO CAVEDONI.

Gli studi archeologici, numismatici e biblici han ricevuto grave danno per la morte di Monsignor CELESTINO CAVEDONI. Nacque egli in Levizzano, paese della collina modenese distante appena dalla città un 12 miglia, il 17 maggio 1795 da Giorgio Cavedoni e Cristina Franchini, genitori di specchiata probità e di condizione possidenti, che gl'imposero i nomi di Venanzio Celestino, coll'ultimo de' quali fu poi sempre chiamato. La casa paterna di lui era detta da tempo, come in oggi, *Ca' de' Cavedoni*, e sorge a sinistra del torrente Guerro un grosso miglio superiormente di Levizzano, in amena ed aprica situazione. Ebbe i primi rudimenti d'italiano e latino nella pubblica scuola del paese natio, e sentendosi ancor giovinetto inclinato allo stato ecclesiastico, ne vestì l'abito il 17 maggio 1807. L'anno dopo passò a studio in Modena nelle scuole dette di S. Giovanni, poi alunno nel Seminario vescovile della stessa città, ove cominciò a dare sì chiari segni d'ingegno pronto e perspicace nel corso filosofico e teologico, e così nell'apprendere quasi da solo le regole della lingua greca, che i direttori del Seminario stimarono conveniente di persuadere il padre di Celestino a mandare e mantenere il figliuolo all'Uni-

(1) Piacemi a tal proposito riferire questo suo ammonimento: *È a tutti palese come l'autorità religiosa debba sapientemente dirigere, non osteggiare, le necessarie innovazioni sociali*. Lez. del 1.° maggio 1862.

versità di Bologna, fiorente di illustri professori, affinchè là potesse correre maggior campo di cognizioni.

Il nostro Celestino fu dunque nel 1816 a Bologna, e ponendosi con sommo zelo e desiderio allo studio profondo della lingua greca e dell'ebraica, insieme a quello dell'archeologia e della numismatica, non è a dire se molto potè approfittare ne'cinque anni che si trattenne in detta Università sotto l'insegnamento del meraviglioso poliglotto prof. Giuseppe Mezzofanti, del prof. Filippo Schiassi e del direttore del Museo antiquario Girolamo Bianconi; de'quali divenne ben presto l'assiduo compagno, ed essi a lui furono non solo maestri, ma padri solerti e amorevoli.

Nel dicembre del 1817 Celestino fu ordinato sacerdote dal vescovo Cortese, e si portò in Modena per celebrarvi la prima sua messa. Di ritorno a Bologna, all'intento di seguitare i diletti suoi studi, « il Mezzofanti, egli dice, rivide e in parte « rifece il tenue mio primo lavoro filologico, l'*Epistola*, cioè, « *ad Iosephum Baraldium* sopra un luogo difficile di Pindaro, « la quale venne inserita negli *Opuscoli letterarii* stampati a « Bologna l'anno 1819 » (1); e sembra che la dedica al Baraldi, *R. Atesthinae Bibliothecae Praefecto alteri*, avesse impulso non solo dall'amicizia, ma bensì ancora dal secreto istinto che lo chiama ad aver posto un giorno nella Biblioteca medesima. L'anno dopo avvenne infatti che i fratelli del duca di Modena, Massimiliano e Ferdinando d'Austria, si recarono in Bologna ad osservarvi il Museo delle antichità disposto e illustrato dallo Schiassi; e dicendo essi in quell'occasione che Modena pure avrebbe avuto quanto prima un Museo di medaglie da aggiungersi alla Biblioteca Estense, lo Schiassi e il Mezzofanti, che accompagnavano gli alti visitatori, furono premurosi di raccomandare come soggetto opportunissimo ad una tale direzione il modenese don Celestino Cavedoni che lì si trovava presente, offerendo per lui le più onorevoli testimo-

(1) CAVEDONI, *Rimembranze intorno la vita ed agli scritti del cardinale Giuseppe Mezzofanti*. Opusc. relig., T. IX, Modena, 1861.

nianze. Il Baraldi non mancò dal suo canto di appoggiare in Modena la proposta, parlandone varie volte coll'arciduca Massimiliano, e a dì 30 novembre 1820 potè scrivere all'amico che il duca Francesco IV l'avrebbe nominato, col principio dell'anno venturo, Aggiunto di Biblioteca, finchè giungessero le medaglie colle quali formare il Museo Estense da essere a lui affidato (1). E poichè il Baraldi gl'inculcava di approfittare intanto del breve tempo che rimarrebbe a Bologna occupandosi esclusivamente della numismatica, don Celestino fu a confidarsi coll'ottimo suo maestro Mezzofanti, il quale « soffriva (egli narra), a mio riguardo, persino i rigori estremi « della fredda stagione, per addestrarmi alla cognizione pra- « tica delle antiche monete greche e romane nelle stanze del « pontificio Museo di Bologna pel decorso del dicembre che « fu rigidissimo...... giacchè convenientemente ei fu detto « miracolo d'ingegno non pure per la conoscenza perfetta di « tante e sì diverse favelle, quante altr'uomo forse mai non « seppe, ma insieme per la più eletta erudizione ed accurato « giudicare in ogni maniera di buoni studi » (2).

Avuto nel 14 dicembre 1820 il decreto di nomina, e ripatriato nel gennaio successivo, don Celestino entrando le sale della Biblioteca che furono per l'eletta copia de'suoi codici e stampe palestra nobilissima a tanti celebri bibliotecari, non potè certamente in suo cuore rimanere estraneo alle attrattive di sì splendidi esempi, nè sentirsi rinvigorito al proposito di una vita consacrata di continuo alla scienza e che offrisse le maggiori prove possibili di operosità; come avvenne ben tosto, e come continuò lungo tutti i quarantaquattro anni passati nella Biblioteca, ognuno de'quali è improntato di qualche sua dotta pubblicazione, cominciando dal *Trattato delle volgari sentenze*

(1) Carteggio Cavedoni presso la Biblioteca palatina di Modena.

(2) Cavedoni, *Rimembranze* citate, e *Saggio di osservazioni sulle medaglie di famiglie romane* ec. Modena, 1829, nella Lettera dedicatoria.

di Graziolo Bambagiuoli uscito in Modena nel giugno 1821, in occasione delle seconde nozze di Marc'Antonio Parenti (1).

Nel 1822 fu aggregato alla Biblioteca il promesso Museo d'antichità, che in vari anni si rese ricco di 35000 tra monete e medaglie antiche e moderne, venute in gran parte da Vienna e dal Catajo, di 2442 *gemme*, con oltre a 1000 pezzi di bronzo; ed essendo affidato al Cavedoni, ne lasciò un accurato catalogo ms., discorrendone altresì in una memoria intitolata *Dell'origine ed incrementi dell'odierno Museo Estense*, stampata in Modena nel 1846.

Troppo lungo sarebbe venir seguendo il nostro autore nella moltiplicità degli scritti numismatici, archeologici, ermeneutici, epigrafici e filologici che venne mano mano producendo, con suffragio ognor crescente dei dotti; nè saprei anche in parte adombrare il merito principale dei medesimi: dirò solo che riconoscente alle cure e attenzioni prodigategli da'suoi maestri, volle lasciarne la più degna e onorevole memoria, intitolando la *Dichiarazione degli antichi marmi modenesi con le notizie di Modena al tempo dei Romani* (Modena 1828) al prof. di archeologia canonico Filippo Schiassi; il *Saggio di osservazioni sulle medaglie di famiglie romane* (Mod. 1829) a Girolamo Bianconi; lo *Spicilegio numismatico, ossia osservazioni sopra le monete di città, popoli e re* (Mod. 1838) al card. Giuseppe Mezzofanti (2): e nelle lettere dedicatorie, dettate colla riverenza del discepolo (che doveva talvolta superare il maestro), rammenta con affetto gli anni felicissimi trascorsi nella colta Bologna, gli insegnamenti che lo mossero ad amare e coltivare quegli studi onde gli venne il suo vivere lieto e riposato, la cordialità e benignità con cui sempre era accolto allorquando tornava in Bologna, tratto dal desiderio che nella mente e

(1) Quest'operetta del buon secolo di nostra lingua, che sul teste procurato dal Cavedoni venne citata dalla Crusca, doveva essere il primo ed anche l'ultimo lavoro puramente letterario che diede in Modena, avendosene una seconda edizione da lui migliorata nel 1865.

(2) Nel Carteggio Cavedoni si hanno 32 lettere del Mezzofanti.

nell'animo gli creava « la cara e buona immagine paterna » dello Schiassi e del Mezzofanti. Così essendosi nel 1823 posto in relazione col principe della numismatica Bartolommeo Borghesi, gli intitolò il suo *Ragguaglio storico archeologico de' precipui ripostigli antichi di medaglie consolari e di famiglie romane* (Mod. 1854), considerandolo suo maestro precipuo sì per l'opere a stampa come per le dotte e cortesi lettere che dal Borghesi stesso gli erano indirizzate ogni volta che a lui ricorreva per lumi: lettere che si conservano nel suo prezioso carteggio in numero di 76, e che possono chiamarsi altrettante eruditissime dissertazioni.

Ricorderò che volle intendersi anche della lingua provenzale, raccogliendo fin dal 1825 da un insigne e antico codice modenese molte poesie inedite di Trovatori, cui premise un ristretto di grammatica fatto per proprio uso, e che del ms., che si conserva fra le sue carte, si valse a comporre una memoria, la quale tratta *Delle accoglienze e degli onori che ebbero i Trovatori alla corte dei marchesi d'Este nel secolo XIII*, letta nel 1828 all'Accademia di scienze, lettere ed arti di Modena, e stampata nel 1844. – Ricorderò i suoi lavori sul Tasso, frutto principalmente dello studio accurato posto nei manoscritti di Torquato posseduti allora dalla Biblioteca di Modena, e che ci diedero cose inedite e importanti varianti per la *Gerusalemme* (Lodi 1825-26), per le *Liriche* e pei *Dialoghi* (1); le sue profonde critiche intorno l'*Aes grave del Museo Kircheriano descritto dal padre Gius. Marchi* (Modena 1839), che ad onta delle insorte opposizioni finirono per trionfare coll'adesione di un Avellino e di un Borghesi da prima dissidenti; le *Osservazioni sulle monete della Licia*, tradotte e pubblicate in francese da Raoul Rochette (Paris 1845); le *Annotazioni*

(1) L'aver difeso con replicate *osservazioni* le proposte varianti in un tempo che il prof. Gio. Rosini dava fuori in Pisa le opere complete del Tasso (ediz. che sta nella Biblioteca di Modena con moltissime postille di pugno del Cavedoni), prestò occasione ad una malaugurata disputa, che oltrepassò per parte del Rosini i limiti almeno della cortesìa letteraria.

al Corpus Inscriptionum graecarum dell'Accademia di Berlino (1846-51), di cui tanto la stessa Accademia ebbe a giovarsi; le *CCII Tavole del Garelli* che fece edite a Lipsia (1850); la *Numismatica biblica*, che nel concorso aperto a tutti i dotti d'Europa ottenne nel 1851 il premio dall'Accademia di Parigi, e fu pure voltata in tedesco dal Werlhof (Hannover 1855-56): e concluderò che avendo in mille articoli inseriti in tutti i giornali modenesi, e in molti altri d'Italia e stranieri, profusi i tesori del suo sapere, gli uomini più celebri si gloriarono di porsi secolui in relazione e lo salutarono maestro, specialmente nella numismatica. La quale scienza avendo egli prediletta in singolare maniera, con farla progredire nella parte di cui più sentiva bisogno, l'assegnamento, cioè, dell'età delle antiche medaglie, non era giorno che a lui fallisse occasione di riscontrare coll'Eckhel « quali e quanti sussidii la conoscenza delle « monete prestar possa al perfezionamento dell'istoria, del « diritto antico, della cognizione dei riti sacri e profani, della « mitologia, della grammatica, dell'iconologia e della erudi- « zione di ogni genere, e ben anche delle arti belle » (1).

Nel settembre del 1825 il Cavedoni, che non aveva mancato di correre alcuna volta a Bologna per rivedervi i suoi professori, fece in compagnia d'altri una gita pel lombardo-veneto, e nel restituirsi in patria vide anche Genova, con esservi ospitato dall'arciv. Lambruschini. A motivo di un erpete che ebbe a investirgli quasi tutto il volto, travagliandolo grandemente, seguitò pure per un decennio, cominciando dal 1836, di portarsi ai bagni della Porretta; ond'ebbe poi sempre a lodarsi dell'efficacia di quelle acque saluberrime; e nel 1841, per insinuazione di Emilio Braun segretario dell'Istituto di Corrispondenza archeologica in Roma (2) e del prof. Giuseppe Furlanetto di Padova, si recò altresì e trattenne da circa venti giorni alla villa ducale del Catajo, posta alle falde di uno

(1) Eckhel, *Doctrina numorum veterum* (T. V, p. 53), in Cavedoni, *Ragguaglio de' ripostigli ec.* Modena, 1854, in principio.

(2) Lettera 19 ottobre 1837, Carteggio Cavedoni.

de'ridentissimi colli Euganei per formare la descrizione de'principali monumenti di quel Museo già Obizzi ed ora Estense; descrizione che venne pubblicata nella contingenza della riunione degli scienziati italiani tenuta in Padova l'anno 1842. A riserva di queste brevi assenze e d'un venti giorni che in settembre dal 1821 al 1855 soleva passare nella vicina villa di Solignano presso i propri parenti, Don Celestino non si scostò altrimenti da Modena, ove la sua presenza era divenuta necessaria; poichè tutti che possedessero o rinvenissero oggetti antichi dell'agro modenese e reggiano erano a farglieli vedere, con certezza che sarebbero senza ritardo e con piacere illustrati da lui quando l'importanza lo richiedesse: e poichè in Modena non accadeva avvenimento straordinario, fausto o doloroso che fosse, ch'egli mancasse di segnalarlo alla memoria dei venturi in elegantissime iscrizioni latine. Ben avrebbe avuto desiderio di aderire agli inviti e richiami che gli erano fatti di visitar Roma, il Museo borbonico di Napoli e la dissepolta Pompei; ma se da principio potè difettare di mezzi, l'indebolita e mal ferma salute dopo il 1836, e i disagi inevitabili del lungo viaggio, gliene tolsero poi sempre il coraggio. E a taluno che pur confortavalo dell'andare, notava ancora, com'egli temesse di soverchia commozione allo spettacolo di que'tanti monumenti per lui vagheggiati e indagati sui libri, e così di aversi a risentire di quella smania febbrile di occuparsi ad un tratto di troppe cose senza potersi in alcuna acquietare. Acconciatosi quindi a vita metodica e appartata, che giudicava riescirgli a maggior profitto di studi, rifiutò persino di risicarsi per breve tratto sulla ferrovìa.

Chiamato nel 1830 a professore di sacra scrittura e di lingua ebraica nella R. Università di Modena, lasciò lezioni di ermeneutica che sarebbe opportuno poter raccogliere e dare alle stampe. Promosso a vicebibliotecario nel 1838 ed a primo bibliotecario nel 1847, conservando sempre la direzione del Gabinetto numismatico, ebbe pure nel 1849 la presidenza della Facoltà teologica. Amante della scienza che da lui ebbe incremento, e degno campione della fede di Cristo, che nella

sua qualità di esimio e pio sacerdote onorò e difese colla vita e gli scritti, rifuggì dallo scendere nella lizza delle passioni politiche; e rispettando tutti fu da tutti rispettato. Di questo modo, dopo essere stato decorato della medaglia austriaca pel merito letterario, fatto cavaliere di san Contardo d'Este dal duca Francesco V e creato nel 1857 dal pontefice Pio IX suo cameriere segreto (onde il titolo di monsignore); mutate le condizioni d'Italia, fu altresì eletto presidente della R. Deputazione di storia patria in Modena, cavaliere e ufficiale dei santi Maurizio e Lazzaro, cavaliere dell'ordine civile di Savoia, e finalmente cavaliere della Legion d'onore di Francia. Fu pure corrispondente degl' Istituti di Parigi, di Berlino, di Roma e ascritto alle principali Accademie italiane e straniere, venendo inoltre chiamato a parte dell'illustre Commissione destinata alla pubblicazione delle opere di Bartolommeo Borghesi che si fa a Parigi per munificenza dell'imperatore Napoleone III. Insignito nel 1852 del patriziato modenese, e invitato a formarsi uno stemma gentilizio che mancavagli dall'umile nascita, scelse una tabella di bronzo colle parole C. PAPIRIVS CARBO TR. PL. ANNO V. C. DCLXV TVLIT, e col motto nella fascia superiore IN TENVI LABOR, per accennare al felice esito degli studi fatti da lui intorno ai tesoretti di Denarii romani scoperti nell'agro modenese, col riscontro de' quali viene assicurato all'anno di Roma Varroniano 665 la promulgazione della legge Papiria che ridusse l'Asse dal peso di un'oncia a quello di mezz'oncia: verità che dichiarava tornar feconda di molte altre rispetto all'età delle monete consolari e di famiglie romane (1).

(1) Da lettera del Cavedoni al Podestà di Modena 5 genn. 1853, nella quale, dopo aver ringraziato l'ill. Consesso che di concorde volere lo dichiarò ascritto al Libro d'Oro, conclude: « Così il benedetto Iddio faccia, per sua grande bontà, che i nomi di tutti noi trovinsi scritti nel libro della vita in cielo ». – La riduzione dell'Asse sarebbe stata fatta per soccorrere alle strettezze in che trovavasi Roma a motivo della guerra sociale (V. CAVEDONI, *Ragguaglio de' Ripostigli* ec., p. 1 a 7).

Monsignor Cavedoni componendo le sue scritture, che spaziano per sì largo campo di erudizione, non potè fermarsi ad ornarle di quella minuta e abbondante narrazione che tanto alletta e soddisfa i men pratici; ma contento di condurre il lettore istruito per la via più spedita, compensò l'economia della parola, sempre appropriata e pura, colla profusione di autorevoli e feconde citazioni. Pronto egualmente a dar lodi sincere o suggerir correzioni quando l'opportunità il richiedesse, non mostrò dare importanza esclusiva alla propria opinione; ma nelle contradizioni parecchie volte incontrate potè forse sembrare sostenitore troppo assoluto e tenace. Era confidenza del proprio valore ed anche effetto di carattere alquanto facile a risentirsi per contratta acrimonia d'umori, onde più ebbe ad accorarsi di una critica immoderata, che a rallegrarsi di cento elogi degnissimi. Concentrato ognora ne'suoi studi, inclinò poco o nulla al conversare amichevole, e nelle sue costanti passeggiate alla bella stagione un'ora prima di sera, si vedea quasi sempre solo. Di struttura infelice, di voce esilissima, la sua parola non scorreva facile ed eloquente, sì che niuno a primo tratto (salvo il ravvisarvi una fronte straordinariamente alta) l'avrebbe creduto insignito di quella ricchezza di sapere che tanto spontanea gli cadea dalla penna. Fu lamentato ch'egli non si ponesse a dettare un'opera estesa in vari volumi sulla numismatica, anzichè disseminarla in una serie di opuscoli e articoli di giornali difficili a riunirsi, e che ne farebbero un ampio ed eccellente trattato: ma confessava che tutte le volte che fece stampare a suo conto avea dovuto scapitarvi; e perciò, mancandogli miglior mezzo, ricorreva alle brevi e frequenti pubblicazioni che gli erano dagli editori consentite.

Uscita col 1864 la legge sul cumulo degl' impieghi, abbandonò la cattedra di ermeneutica, come aveva abbandonata la presidenza della Facoltà teologica, per conservare la direzione della Biblioteca. Era però tempo che pensasse alleggerirsi del grave peso sino allora sostenuto, chè omai le forze venivano notabilmente a deperire, e videsi soggetto a languori e deliquii. Non allentava per questo la sua attività dello scrivere, anzi

pareva gli si rendesse maggiore, impaziente di cogliere ogni nuova e insperata occasione che accrescesse il cumulo delle memorie che di lui resterebbero. Due scritture destinate alla stampa aveva egli preparate nella prima metà del novembre 1865 (1): già stava occupandosi di una terza che trattava della *Divozione alle tre ore dell'agonia di Gesù Cristo*, quando la mattina del 27 di detto mese fu tolto quasi repentinamente di vita; lasciando l'intera città immersa nel dolore e nel lutto. Molti anni addietro avendo il Cavedoni avuto da un amico i particolari della morte del canonico Rudoni di Milano, così rispondevagli per lettera: « Beato lui che ha finito i travagli di questa misera vita, scrivendo sopra Gesù Signor Nostro » (2). In omaggio di tale coincidenza giova a noi di ripetergli le sue stesse parole, e attinger da quelle conforto all'irreparabile perdita di lui che fu a' suoi giorni principale ornamento di Modena, che lasciò bella fama non che in Italia, ma in Germania ed in Francia, e che accrebbe del suo nome l'eletta schiera dei Muratori, dei Zaccaria e dei Tiraboschi che lo precedettero nell'ufficio di bibliotecario.

Monsignor Celestino Cavedoni, con testamento 5 dicembre 1848, ordinò che le sue ossa fossero deposte nel cimitero della chiesa suburbana dei santi Faustino e Giovita (ove stanno anche quelle di Girolamo Tiraboschi), e legò alla Biblioteca palatina di Modena il suo carteggio letterario e archeologico (ricco di 3700 lettere), le schede (moltissime) de' suoi studi letterarii ed antiquarii, gli esemplari delle sue opere ed opuscoli a stampa da lui postillati, e la *Doctrina numorum veterum* dell'Eckhel (Vindobonae, 1792-98, Tom. VIII in 4) egualmente da lui postillata; a condizione che detti articoli

(1) La prima intitolata *Ragguaglio archeologico di un gruppo di sepolcri antichi scoperti di recente in Modena*, che pubblicai nel fasc. 3 del vol. III degli *Atti e Memorie della R. Deputazione di storia patria* (Modena 1866); l'altra *Tre lettere greco-latine di Costantino e Demetrio Paleologo dirette a Borso d'Este*, che darò nel fasc. 1.° di detti *Atti e Memorie*.

(2) Lettera 20 settembre 1830. Carteggio Cavedoni

non potessero giammai alienarsi, o portarsi fuori del locale della Biblioteca medesima.

Or io avendo avuto l'incarico di formare l'elenco del legato suddetto, mi credei pure in dovere di accogliere l'invito di stendere questi pochi cenni, e così rendere quel tributo che da me si potea alla memoria dell'uomo egregio ch'ebbi ad amato e venerato superiore. Altri supplirà all'insufficienza mia parlando degnamente della vita e dell'ingegno di lui, e dando un esatto catalogo de'suoi moltissimi scritti. Per parte mia aggiungerò solo l'indicazione delle opere ed opuscoli del Cavedoni ch'egli venne con incessante e lodevole cura avvantaggiando di postille ora su' margini ed ora su carte bianche intercalate ad ogni carta dello stampato: opuscoli ed opere che, oltre a essere le principali dell'illustre autore, offrono ad un tempo nuovo campo di utili e importanti investigazioni.

ANTONIO CAPPELLI.

CATALOGO *delle opere a stampa di monsig.* CELESTINO CAVEDONI *che contengono postille di sua mano, e che si conservano nella Biblioteca palatina di Modena per legato dell'autore.*

I.

OPERE ARCHEOLOGICHE.

Dichiarazione degli antichi marmi modenesi, con le notizie di Modena al tempo dei Romani. *Modena*, 1828.

Due lettere archeologiche; la prima all'ab. Gio. Battista Zannoni, la seconda al dott. Gio. Labus. *Memorie di Religione* ec. *Modena*, 1830. *Copie* 2.

Notizia e dichiarazione di un diploma militare di Vespasiano. *Modena*, 1832.

Cenni sul vantaggio che dal riscontro de' monumenti Egiziani si ritrae per lo studio della Santa Scrittura. *Memorie di Religione*, 1832.

Lettera archeologica a Girolamo Orti. *Poligrafo di Verona*, 1833

Congetture intorno due gemme etrusche. *Giornale scientifico letterario di Perugia*, 1836.

Cenni sopra alcune antiche iscrizioni cristiane scoperte in Algeri. *Memorie di Religione*, 1838. *Copie* 2.

Osservazioni sopra gli antichi monumenti fenicii, recentemente illustrati dal Gesenius. *Memorie di Religione*, 1838. *Copie* 2.

Dichiarazione dell'iscrizione sepolcrale di S. Decenzio martire. *Memorie di Religione*, 1838. *Copie* 3.

Dichiarazione dell'epitaffio di S. Giorgio martire. *Memorie di Religione*, 1840.

Congetture sopra alcuni specchi etruschi. *Giornale letterario scientifico modenese*, 1841.

Ragguaglio della descrizione dell'antico Tusculo dell'architetto Canina. *Memorie di Religione*, 1841.

Osservazioni sopra un sepolcro etrusco scoperto nella collina modenese. *Memorie di Religione*, 1842. *Copie* 2.

Indicazione dei principali monumenti antichi del R. Museo Estense del Catajo. *Modena*, 1842. *Copie* 2.

Bibliografia archeologica: 1.° Relazione dei primi cinque numeri del Bullettino archeologico napoletano. – 2.° Monumenti di Cere antica del cav. L. Grifi. – 3.° Dissertazione del Grifi suddetto intorno ad un sepolcro dissotterrato nella villa del conte Argoli. *Memorie di Religione*, 1843.

Osservazioni critiche sopra i monumenti antichi inediti, pubblicati dal Micali. *Memorie di Religione*, 1844.

Ragguaglio archeologico intorno agli scavi fatti di recente in Modena. *Memorie di Religione*, 1845. *Copie* 2.

Cenni critico-archeologici intorno al monumento romano d'Igel presso Treviri. *Memorie di Religione*, 1846.

Annotazioni al *Corpus Inscriptionum graecarum*, che si pubblica dalla R. Accademia di Berlino. *Memorie di Religione*, 1846-51. *Copie* 3.

Annotazioni al fasc. 1.° del vol. III del *Corpus Inscriptionum graecarum* suddetto. *Paris*, 1847.

Indicazione di alcuni oggetti antichi scopertisi nell'agro modenese e reggiano. *Annuario storico modenese*, 1847.

L'êra dei Martiri, o sia di Diocleziano, illustrata col riscontro delle antiche iscrizioni greche dell'Egitto, con un'Appendice. *Memorie di Religione*, 1848. *Copie* 2.

Ragguaglio critico dei Monumenti delle arti cristiane primitive ec. del padre Giuseppe Marchi. *Memorie di Religione*, 1849.

Ragguaglio critico del discorso sopra le iscrizioni cristiane antiche del Piemonte, del cav. Costanzo Gazzera. *Memorie di Religione*, 1851.

Ragguaglio storico archeologico di un antico cimitero cristiano sco-

pertosi di recente nelle vicinanze di Chiusi. *Messaggiere di Modena*, 1852.

Dell'antica via romana che da Modena metteva ad Ostiglia passando per Colicaria nelle vicinanze della Mirandola. *Indicatore modenese*, 1852.

Nuova dichiarazione della colonna milliaria di Cesare Augusto scopertasi nelle vicinanze di Mirandola. *Indicatore modenese*, 1852.

Decade di antiche gemme scopertesi a questi ultimi anni nell'agro modenese e nel reggiano. *Indicatore modenese*, 1852.

Cenni cronologici intorno alla data precisa delle principali apologíe e dei rescritti imperiali di Trajano e di Adriano risguardanti i Cristiani. *Memorie di Religione*, 1855.

Indicazione di un monumento sepolcrale romano scopertosi di recente a Ramo di Freto in sulla via destra del fiume Secchia. *Messaggiere di Modena*, 1855.

Dichiarazione dell'iscrizione onoraria di Flavio Valerio Costanzo scopertasi di recente in Modena. *Messaggiere di Modena*, 1856.

Dichiarazione di altre due iscrizioni imperiali trovate insieme con quella di Costanzo II. *Messaggiere di Modena*, 1856.

Supplimento alla dichiarazione delle iscrizioni di Adriano, di Numeriano e di Costanzo Cesare, scopertesi di recente in Modena. *Messaggiere di Modena*, 1856.

Dichiarazione di cinque bassirilievi biblici che ornano la facciata principale della metropolitana di Modena. *Messaggiere di Modena*, 1856.

Ragguaglio archeologico intorno allo scoprimento di un antico poliandrio, o sia tumulo sepolcrale di circa XL guerrieri colle loro armi. *Messaggiere di Modena*, 1856.

Dichiarazione di un'antica iscrizione romana scopertasi di recente nell'agro reggiano. *Messaggiere di Modena*, 1857.

Lettera archeologica epigrafica al dott. Carlo Malmusi. *Messaggiere di Modena*, 1858.

Nuovi cenni intorno alla data precisa delle principali apologíe scritte nel secondo secolo della Chiesa in favor dei Cristiani. *Opuscoli Religiosi* ec. *Modena*, 1858.

Osservazioni sopra alcuni frammenti di vasi di vetro con figure in oro trovati ne' cimiteri de' Cristiani primitivi di Roma. *Opuscoli Religiosi*, 1859.

Ragguaglio critico di alquante iscrizioni cristiane scoperte nell'Algeria a questi ultimi anni. *Opuscoli Religiosi*, 1859.

Nuova silloge epigrafica modenese, o sia supplimento agli Antichi Marmi modenesi. *Memorie della R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Modena*, 1862.

Appendice alla nuova silloge epigrafica modenese. *Memorie della R. Accademia sudd.*, 1862.

Dichiarazione di un'antica iscrizione greca scoperta in Taormina della Sicilia l'anno 1861. *Atti e Memorie di Storia patria. Modena*, 1863.

La statua di Augusto scoperta a Prima Porta, illustrata col riscontro delle medaglie antiche. *Conservatore di Bologna*, 1863.

Cenni archeologici intorno alle Terremare nostrane. *Atti e Memorie di Storia patria. Modena*. 1865.

II.

Opere numismatiche.

Delle monete antiche in oro un tempo del Museo Estense, descritte da Celio Calcagnini intorno all'anno 1540. *Memorie della R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Modena*, 1825.

Elenco delle varie medaglie ritrovate ne' tre ripostigli dell'agro modenese. *Memorie di Religione* ec. *Modena*. 1829. *Copie* 2.

Saggio di osservazioni sulle medaglie di famiglie romane, ritrovate in tre antichi ripostigli dell'agro modenese negli anni 1812, 1815 e 1828. *Memorie di Religione*, 1829. *Copie* 2.

Lettera al prof. Domenico Sestini sopra alcune medaglie greche. *Memorie di Religione*, 1830. *Copie* 2.

Appendice al Saggio di osservazioni sulle medaglie di famiglie romane ritrovate in tre antichi ripostigli dell'agro modenese. *Memorie di Religione*, 1831

Correzioni di alcuni errori occorsi nell'Appendice al Saggio di osservazioni ec. *Memorie di Religione*, 1834.

Osservazioni su l'antica stela scritta di Rodi e su d'alcune monete di Rodi medesima. *Giornale scientifico letterario di Perugia*, 1835.

Lettera numismatica al signor Roberto Pashley Esq. di Cambridge intorno ad alcune monete antiche dell'isola di Creta. *Giornale scientifico letterario di Perugia*, 1835. *Copie* 2.

Congetture sopra alcune monete antiche della città di Taranto della Calabria aventi tipi allusivi al nome Taras. *Giornale scientifico letterario di Perugia*, 1836. *Copie* 2.

Osservazioni sul tipo rappresentante gli Orti di Alcinoo nelle monete di Corcira e sue colonie. *Memorie della R. Accademia delle scienze di Torino*, 1836.

Osservazioni sopra le antiche monete di Atene. *Memorie di Religione*, 1836. *Copie* 2.

Osservazioni sopra i principali tipi delle monete de' Tolomei e di altre d'Egitto. *Giornale scientifico letterario di Perugia*, 1837.

Spicilegio numismatico, o sia osservazioni sopra le monete antiche di città, popoli e re. *Modena*, 1838. *Copie* 3.

Osservazioni sopra la somiglianza di alquante monete italiche ec. con alcuni denarii consolari di famiglie romane. *Giornale scientifico letterario di Perugia*, 1838.

Notizia bibliografica: L'Aes Grave del Museo Kircheriano, ovvero le monete primitive de' popoli dell'Italia media, ordinate e descritte dal padre Giuseppe Marchi ec. *Memorie di Religione*, 1839. *Copie* 2.

Osservazioni sopra le monete antiche della Cirenaica. *Memorie di Religione*, 1843. *Copie* 2.

Di alcuni Darici Cilico-fenicii. *Rivista di scienze, lettere ed arti di Modena*, 1845.

Observations sur les anciennes monnaies de la Lycie. *Mémoires présentés par divers savants à l'Académie Royale des Inscriptions* etc. *Paris*, 1845. *Copie* 2.

Di alcune monete antiche degli ultimi re della Tracia. *Memorie di Religione*, 1846. *Copie* 3.

Dell'origine ed incrementi dell'odierno R. Museo Estense delle medaglie, e della dispersione dell'altro ad esso anteriore. *Tributo della R. Accademia di scienze ec. di Modena alla memoria di Francesco IV*, 1846.

Francisci Carellii, Numorum Italiae veteris Tabulas CCII: edidit Caelestinus Cavedonius. Accesserunt Francisci Carellii numorum quos ipse collegit descriptio F. M. Avellini in eam adnotationes. *Lipsiae*, 1850.

Numismatica biblica, o sia dichiarazione delle monete antiche memorate nelle Sante Scritture. *Memorie di Religione*, 1850.

Ragguaglio dell'opera intitolata: *Francisci Carellii, Numorum Italiae veteris Tabule* CCII. *Memorie di Religione*, 1851.

Notizia bibliografica: Rapport fait au nom de la Commission du Prix de Numismatique sur le concours de 1851, par M. Lenormant. *Memorie di Religione*, 1852.

Ragguaglio storico archeologico de' precipui ripostigli antichi di medaglie consolari e di famiglie romane, d'argento. *Modena*, 1854. *Copie* 2.

Appendice alla Numismatica biblica. *Memorie di Religione*, 1855.

I libri santi dell'uno e dell'altro Testamento, illustrati e difesi co' riscontri delle medaglie antiche, o sia Appendice seconda alla Numismatica biblica. *Opuscoli religiosi, letter. e morali. Modena*, 1857.

Notizia archeologica delle antiche monete d'oro ritrovate in Reno presso Bologna nel 1857. *Messaggiere di Modena*, 1857.

Osservazioni sopra alcune monete antiche Bizantine. *Opuscoli Religiosi*, 1857.

Dichiarazione di alcune monete di Costantino Magno, con una Giunta ec. *Annali dell'Istituto di corrispondenza archeologica di Roma*, 1857.

Disquisizioni critiche numismatiche sopra il panegirico poetico di Costantino Magno, presentatogli da Poblilio Optaziano Porfirio nell'anno 326. *Opuscoli Religiosi*, 1858.

Ricerche critiche intorno alle medaglie di Costantino Magno e de' suoi figliuoli, insignite di tipi e di simboli cristiani. *Opuscoli Religiosi*, 1858.

Appendice alle ricerche critiche intorno alle medaglie Costantiniane, insignite dell'effigie della Croce ed altri segni cristiani. *Opuscoli Religiosi*, 1859.

Nuove osservazioni sopra le antiche monete di Cirenaica. *Opuscoli Religiosi*, 1861.

Nuovi studi sopra le antiche monete Consolari e di famiglie romane. *Opuscoli Religiosi*, 1861.

Nuovi studi sopra le antiche monete giudaiche. *Opuscoli Religiosi*, 1863.

Osservazioni critiche sopra la numismatica dell' Africa antica di L. Muller. *Opuscoli Religiosi*, 1863.

Dichiarazione di tre monete di Giulio Cesare, che probabilmente si riferiscono alle cinquantadue battaglie campali da esso lui vinte. *Conservatore di Bologna*, 1863.

Disquisizioni intorno all'età precisa di alcune monete antiche della Mesia inferiore, portanti i nomi de' presidi romani di quella provincia. *Rivista numismatica italiana. Asti*, 1865.

Descrizione e dichiarazione di una singolarissima moneta di Seleucia della Siria. *Rivista numismatica italiana. Asti*, 1865.

Seconde cure intorno al ripostiglio di monete Consolari e di famiglie romane scoperto presso Carrara l'anno 1860. *Rivista numismatica italiana. Asti*, 1865.

III.

Opere sacre e letterarie.

Bambagiuoli Graziolo, Trattato delle volgari sentenze (edito dal Cavedoni). *Modena*, 1821.

Osservazioni sopra alcune varie lezioni della Gerusalemme del Tasso. *Memorie di Religione* ec. *Modena*, 1823-24.

Appendice alle osservazioni sopr' alcune varie lezioni della Gerusalemme del Tasso. *Memorie di Religione*, 1825.

La Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso, colle varianti e note del Colombo e del Cavedoni, e con più altre illustrazioni. *Lodi*, 1825-26, vol. 3.

Saggio di alcune postille alla Divina Commedia (per Gio. Galvani), con una lettera del Cavedoni. *Modena*, 1828.

Sonetti inediti di Torquato Tasso con le varie lezioni di altre sue rime già pubblicate. *Memorie di Religione*, 1832.

Appendice ai Sonetti inediti di Torquato Tasso. *Memorie di Religione*, 1833.

Biografia del cav. ab. Giovambattista Zannoni. *Memorie di Religione*, 1835. *Copie* 2.

Atti dei tre santi martiri Taraco, Paolo ed Andronico. *Memorie di Religione*, 1838.

Dell'età consueta alle nozze degli antichi Cristiani. *Albo della R. Accademia di scienze* ec. *di Modena* (per regie nozze), 1842.

Biografia del prof. Ippolito Rosellini. *Memorie di Religione*, 1845.

Dell'origine e valore della scrittura compendiosa I. H. S. del Sacrosanto Nome di Gesù Cristo. *Memorie di Religione*, 1846.

Dichiarazione di tre stauroteche che si conservano, l'una nella cattedrale di Modena, e l'altre due nell'abbaziale di Nonantola. *Memorie di Religione*, 1847.

Lectiones Evangelicae iuxta Missale romanum. *Mutinae*, 1850. *Copie* 3.

Osservazioni critiche sopra la Sacra Bibbia, tradotta in lingua italiana da Giovanni Diodati. *Modena*, 1850.

Le litanie lauretane della B. V. Maria Madre di Dio, dichiarate coi riscontri delle Sacre Scritture e de' Santi Padri. *Modena*, 1850.

Sacra imagine della B. V. M. (tolta da un antico vetro cimiteriale). *Modena*, 1855.

Cenni storici intorno alla vita, ai miracoli ed al culto del glorioso San Geminiano vescovo e protettore principale della Chiesa modenese. *Modena*, 1856.

Cenno bibliografico intorno al secolo II.° delle Tavole cronologiche critiche della storia della Chiesa universale del padre Ignazio Mozzoni. *Messaggiere di Modena*, 1856.

Sentenza diffinitiva intorno all'anno preciso della passione di S. Giustino, di S. Felicita co' sette suoi figliuoli e d'altri santi martiri. *Messaggiere di Modena*, 1856.

Il bacio del sacro piede del Santo Padre. *Messaggiere di Modena*, 1857.

La canzone di Francesco Petrarca alla SS Vergine, illustrata col riscontro della Sacra Scrittura, dei SS. Padri e della liturgía della Chiesa. *Opuscoli Religiosi*, 1861, e *Modena*, 1864.

Confutazione degli errori di Ernesto Renan nella sua romantica Vita di Gesù Cristo. *Modena*, 1863: *le edizioni* 2.ª 3.ª e 4.ª

L'orazione di S. Bernardo alla Vergine nell'ultimo canto del *Paradiso* di Dante, esposta co' riscontri di quel S. Padre e d'altri. *Opuscoli Religiosi*, 1864.

TAVOLA ALFABETICA

DELLE

PERSONE, DEI LUOGHI E DELLE COSE

Nominate nel Tomo III

della Terza Serie dell'Archivio Storico Italiano

NB. **Il numero romano indica la Parte; il numero arabico, la pagina**

INDICE DEL TOMO TERZO

Parte Prima.

Documenti originali illustrati.

Memorie originali.

Rassegna Bibliografica.

Varietà.

Notizie varie.

Necrologie.

Parte Seconda.

Documenti originali.

Memorie originali.

Rassegna bibliografica.

Notizie varie.

Necrologie.

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 55, not. 1, in fine.

« Di questi Caleffi, che sono una delle molte ricchezze dell'Archivio senese, ha dato larga e diligente informazione l'egregio amico mio Cesare Paoli nel Rapporto fattone al Soprintendente Generale agli Archivi Toscani, e inserito in questa dispensa dell'*Archivio Storico Italiano* ».	« Di questi Caleffi, che sono una..... .... *darà* larga....................................... .... che *verrà* inserito nella *prossima* dispensa ec.

A pag. 115 nella soprascritta della lettera, dove leggesi *uncio* si legga *unico*.